

LUISS 

Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto e Procedura Penale degli Enti

# La confisca nel sistema di responsabilità da reato dell'ente

Prof. Antonio Gullo

---

RELATORE

Prof. Enrico Gallucci

---

CORRELATORE

Marco Pellegrino (Matr. 154673)

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

## INDICE SOMMARIO

|                    |   |
|--------------------|---|
| INTRODUZIONE ..... | 1 |
|--------------------|---|

### CAPITOLO I

#### LA CONFISCA IN GENERALE

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Prolegomeni .....</b>  | <b>9</b>   |
| <b>2. Inquadramento generale dell'istituto: il polimorfismo.....</b>   | <b>13</b>  |
| <b>3. L'archetipo codicistico: genesi, natura giuridica e disciplina normativa della confisca di cui all'articolo 240 c.p.....</b>   | <b>22</b>  |
| <b>3.1. Presupposti applicativi.....</b>   | <b>32</b>  |
| <b>3.2. Oggetto dell'ablazione.....</b>  | <b>36</b>  |
| <b>3.3. Confisca facoltativa e confisca obbligatoria.....</b>  | <b>43</b>  |
| <b>3.4. I limiti della sua operatività.....</b>  | <b>54</b>  |
| <b>4. I problematici rapporti tra la confisca diretta e quella per equivalente.....</b>  | <b>58</b>  |
| <b>5. La confisca come sanzione amministrativa accessoria: cenni.....</b>  | <b>72</b>  |
| <b>6. La proliferazione delle ipotesi speciali di confisca in deroga al paradigma dell'articolo 240 c.p.....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>6.1. Il ruolo essenziale nella repressione della criminalità del profitto.....</b>  | <b>93</b>  |
| <b>7. La c.d. "confisca in casi particolari" di cui all'articolo 240-bis c.p. e come misura di prevenzione ante delictum nel quadro normativo del d.lgs. n. 159/2011 .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>8. Confisca: panorama europeo e fonti internazionali.....</b>   | <b>121</b> |

### CAPITOLO II

#### LA CONFISCA NEL SISTEMA DEL D.LGS. N. 231/2001

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Premessa. Inquadramento generale della responsabilità da reato dell'ente.....</b> | <b>131</b> |
| <b>2. L'apparato sanzionatorio .....</b>  | <b>159</b> |
| <b>3. Il minisistema di ipotesi di confisca. Inquadramento. ....</b>                    | <b>168</b> |
| <b>4. La confisca come sanzione principale di cui agli articoli 9 e 19 .....</b>        | <b>176</b> |
| <b>4.1. Natura giuridica e finalità .....</b>   | <b>179</b> |

|  |     |
|--|-----|
| 4.2. Disciplina normativa e limiti di applicabilità.....   | 186 |
| 4.3. Oggetto e nozione di profitto: l'apporto del diritto pretorio...                                  | 196 |
| 4.4. Criteri di commisurazione del profitto: le possibili soluzioni a una questione ancora aperta..... | 207 |
| 4.5. La confiscabilità dei profitti immateriali (rinvio) .....   | 221 |
| 4.6. I rapporti con la confisca applicata alla persona fisica (rinvio)                                 | 227 |
| 5. La confisca di cui all'art. 6 co. 5, d.lgs. n. 231/2001 .....                                       | 236 |
| 6. La confisca di cui all'art. 15 co. 4, d.lgs. n. 231/2001 .....                                      | 241 |
| 7. La confisca di cui all'art. 23 co. 2, d.lgs. n. 231/2001 .....                                      | 245 |
| 8. Aspetti procedurali.....  | 248 |
| 8.1. L'anticipazione in sede cautelare della confisca .....  | 252 |
| 8.2. L'esecuzione di sequestro e confisca .....  | 268 |

### CAPITOLO III

#### LA CONFISCA IN RELAZIONE AD ALCUNE FIGURE DI REATO PRESUPPOSTO

|  |     |
|--|-----|
| 1. Il catalogo dei reati presupposto: il <i>numerus clausus</i> e le scelte di politica criminale del legislatore .....                                    | 277 |
| 2. Peculiarità della confisca in relazione ad alcune ipotesi di reato presupposto, sia con riferimento all'ente sia con riguardo alla persona fisica. .... | 289 |
| 2.1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....   | 295 |
| 2.2. Reati di riciclaggio.....   | 304 |
| 2.3. Reati ambientali.....   | 315 |
| 2.4. Reati tributari.....  | 335 |
| 2.5. Reati societari e finanziari.....   | 357 |
| 2.6. Reati contro il patrimonio culturale .....  | 377 |
| CONCLUSIONI.....   | 392 |
| BIBLIOGRAFIA .....   | 400 |

## INTRODUZIONE

Un arco temporale di settant'anni (dal 1° luglio del 1931 al 4 luglio 2001) intercorre fra la data dell'entrata in vigore del codice penale Rocco e quella del d.lgs. n. 231/2001. In ambedue gli atti normativi, certamente di primaria importanza nella rispettiva *sedes materiae* (il tradizionale diritto penale e l'innovativo sistema di responsabilità da reato degli enti), sin dall'immediatezza della propria vigenza, è presente una disposizione normativa la cui rubrica recita «Confisca».

Tale istituto ha una storia millenaria, nel corso della quale ha sviluppato notevoli capacità di adattamento in ragione delle variegata sfaccettature dei sistemi giuridici in cui è comparso, appartenenti a tempi e luoghi distanti tra loro. Un *Leitmotiv* appare ricorrente nella regolamentazione della confisca: la temibilità e l'odiosità del meccanismo ablatorio, la cui attivazione comporta una *deminutio patrimonii*, attraverso l'aggressione al patrimonio di chi subisce gli effetti del relativo provvedimento.

Il portato della tradizione giuridica plurisecolare della confisca può dirsi che sia la sua natura proteiforme o polimorfa, che si rivela nei contesti normativi più disparati, non solo nell'insieme delle norme positive che la regolano in astratto, ma anche e soprattutto nella realtà pratica e funzionale della sua concreta operatività.

Orbene, nel codice penale del 1930, in chiusura della Parte generale del diritto penale sostanziale, il legislatore ha inteso consacrare l'ultimo degli articoli del Libro I (ossia il 240) proprio alla confisca, scegliendo una collocazione che, dal punto di vista sistematico e topografico, qualifica la confisca come una misura "amministrativa" di sicurezza, in coda al binario delle misure di sicurezza che corre in parallelo alle pene vere e proprie, assistite dalle più nette garanzie che il diritto penale possa predisporre.

L'etichetta di misura "amministrativa" viene scelta anche dal legislatore nel d.lgs. n. 231/2001, che nel frattempo ha dovuto confrontarsi con la Legge fondamentale dello Stato (la Costituzione), con una fitta costellazione di fonti normative extra-ordinamentali (Unione europea, CEDU, diritto internazionale) e con i criteri direttivi di una legge delega (l. n. 300/2000), per designare nuovamente un istituto denominato "confisca". Purtuttavia, nell'ambito del decreto, l'articolo rubricato «Confisca» (ossia il 19) compare nel segmento normativo del Capo I

dedicato alle sanzioni in generale (si tratta della Sezione II, il cui articolo di *incipit* elenca una tetralogia di sanzioni espressamente definite “amministrative”), come una delle disposizioni normative relative alle sanzioni principali, l’ultima del ventaglio sanzionatorio, ma non per questo la meno rilevante.

La centralità dell’istituto nel decreto è indubbio elemento di novità e rappresenta un dato che potrebbe, di primo acchito, tradire la coerenza sistematica che s’impone al legislatore, ma che, in realtà, esprime al meglio l’evoluzione a cui, nel suddetto lasso temporale pari a settant’anni, è andata incontro la confisca nel nostro ordinamento; in aggiunta alla confisca-sanzione, tale istituto è menzionato anche in altre disposizioni normative del decreto, che non sempre lo presentano formalmente all’interprete come una vera e propria sanzione, ma che gli attribuiscono diverse funzioni e distinte connotazioni giuridiche. In sintesi, nel d.lgs. 231/2001 la confisca assume un ruolo decisamente primario nelle sue plurime fisionomie.

Come detto, il legislatore del 2001 ha acquisito maggiore consapevolezza della versatilità dello strumento ablatorio, il cui eclettismo si è graniticamente consolidato nel corso dei decenni successivi all’emanazione del codice penale del 1930, in particolare divenendo essenziale nell’ambito delle strategie sanzionatorie di contrasto della criminalità economica e d’organizzazione, anche in virtù dell’apporto delle fonti sovranazionali. Attualmente, risulterebbe fuorviante discorrere della “confisca”, come se si trattasse di un *nomen iuris* che, in termini univoci, designa un *unicum* nel suo genere, in quanto ben più pregnante sarebbe, invece, dissertare di “confischi” al plurale, ossia di una pluralità di istituti che perseguono le più svariate finalità, avendo divergenti presupposti sostanziali, variegati oggetti su cui incidono, distinti limiti alla propria operatività, ma con un *fil rouge* che li unisce: il suddetto effetto ablatorio, ossia lo spossessamento dei beni e il loro trasferimento coattivo in favore del soggetto pubblico. In particolare, con riguardo alla confisca avente cittadinanza nel settore del diritto penale, la sua applicazione segue ad un’attività illecita, di cui, tuttavia, non si impone necessariamente un integrale accertamento come preconditione necessaria alla sua applicazione.

Il presente elaborato si propone l'obiettivo, certamente tendenziale, di offrire una panoramica quanto più dettagliata possibile sulla posizione assunta dalla confisca nel diritto penale italiano, in particolare nel sistema della responsabilità da reato degli enti, ricercando aspetti comuni e profili di divergenza fra le variegata ipotesi di ablazione presenti nel decreto legislativo n. 231/2001.

Dal punto di vista strutturale, la dissertazione si compone di tre capitoli, di cui il primo incentrato sull'inquadramento della confisca in generale, il secondo sulla trattazione delle ipotesi di confisca nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001 e, infine, il terzo sull'esame delle peculiari implicazioni della confisca in relazione a certe figure di reato presupposto della responsabilità degli enti.

Il motivo conduttore del presente elaborato può individuarsi nell'esame del ruolo assunto progressivamente dalla confisca nel contrasto della criminalità economica.

In primo luogo, il Capitolo I si propone di delineare lo stato dell'arte della confisca nel diritto penale italiano, sia in dottrina sia in giurisprudenza, operazione certamente limitata sia in ragione dello spazio dedicato a siffatta tematica – naturalmente alla luce dell'oggetto principale della trattazione, ovverosia la confisca nell'ambito della disciplina normativa della responsabilità da reato degli enti collettivi – sia in virtù dell'ingente numero di confische speciali che popolano le varie branche del diritto penale, ragion per cui ne sono stati selezionati solo alcuni esempi ritenuti significativi e utili ai fini della trattazione.

Innanzitutto, si offre un rapido inquadramento dell'evoluzione storica della confisca, che palesa un crescente allontanamento dall'autoritaria forma di ablazione “generale” di tutti i beni verso il paradigma della confisca “speciale” di singoli beni aventi un collegamento qualificato con un fatto *contra ius*, pur non mancando, anche nella storia recente della tradizione giuridica italiana, degli esempi di reviviscenza del vetusto impiego della confisca.

Nel codice penale Zanardelli del 1889, la confisca viene collocata nell'ambito degli effetti della condanna, e si distingue tra facoltatività e obbligatorietà della sua applicazione, ma non era contemplato, tra i possibili oggetti dell'ablazione, anche il profitto e il prezzo del reato, che, invece, sono menzionati nel disposto dell'articolo 240 del codice penale Rocco del 1930, che conferma la

distinzione tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria, mentre essa viene posizionata, come detto, nell'ambito delle misure di sicurezza.

Accanto all'archetipo codicistico, si stabilizzano delle varianti strutturali della confisca, che conferiscono maggiore efficacia allo strumento ablatorio: si tratta della confisca per equivalente e delle molteplici ipotesi di confische "speciali", che hanno nella Parte speciale e nella legislazione complementare il proprio campo elettivo di normazione. Si tratta di forme d'ablazione che derogano in vario modo al paradigma normativo di cui all'articolo 240 c.p., vuoi per l'attenuazione del nesso di pertinenzialità fra il bene ablato e il reato (confisca per equivalente), vuoi per una ridefinizione dei contorni della distinzione fra confisca facoltativa e obbligatoria e per la maggiore ampiezza dello spettro applicativo, sebbene si tratti di fattispecie la cui operatività è limitata a specifici titoli di reato (confische "speciali").

Ciò posto, già con riferimento alla confisca tradizionale di cui all'articolo 240 c.p. può dirsi che sia tutt'altro che di pacifica risoluzione la questione della reale natura giuridica dell'istituto, delle finalità perseguite, delle condizioni legittimanti la sua applicazione, della latitudine semantica dei suoi oggetti e dei limiti alla sua operatività. Nello specifico, quanto all'inquadramento dell'istituto, di primaria importanza è il corredo di canoni ermeneutici forniti dalla giurisprudenza della Corte EDU atti a disvelare la natura sostanzialmente penale di un istituto di diritto interno.

In aggiunta alla trattazione della confisca "classica", in cui è presente un *focus* sul tema dell'applicabilità in assenza di condanna (ammessa a certe condizioni nel caso della confisca obbligatoria), e a seguito di un accenno alla confisca come sanzione amministrativa accessoria (nell'ambito del codice della strada), nel primo capitolo è anche presente un *excursus* sulla rilevanza che la confisca ricopre nell'ambito del contrasto della criminalità di stampo economico, che si lega direttamente alle tematiche affrontate nei successivi capitoli, in ragione delle finalità della confisca nell'ambito del sistema di responsabilità da reato degli enti e delle peculiarità che essa assume in relazione a talune fattispecie di reato presupposto che sono espressive di una tale manifestazione della criminalità.

Pertanto, sono esaminate delle espressioni normative significative della flessibilità della confisca nel diritto penale in specie di tipo economico, che fungono da preludio alla disamina di due forme della confisca penale che potrebbero rivelare un ritorno alle annose estrinsecazioni dell'ablazione generalizzata dei beni: la confisca c.d. "allargata" e la confisca come misura di prevenzione, che possono considerarsi alla stregua di confische di interi patrimoni.

Anche per tali forme di confisca si segue l'impostazione assunta con riguardo alla trattazione della confisca codicistica, avendo cura di definire le posizioni, non sempre convergenti, di dottrina e giurisprudenza in merito alla natura giuridica, ai presupposti e ai rapporti fra detti istituti.

Conclude il Capitolo I l'esame delle fonti internazionali aventi una qualche incidenza sugli aspetti sostanziali della confisca penale; il riferimento è, in particolare, alla direttiva UE n. 42/2014, che, nel definire l'oggetto dell'ablazione, sembra dare adito a un'esegesi a maglie larghe del concetto di "profitto".

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta il *trait d'union* con l'argomento centrale del Capitolo II e della trattazione in generale: la confisca nel sistema di responsabilità da reato degli enti, la cui introduzione, che ha segnato una vera e propria «rivoluzione copernicana»<sup>1</sup> del diritto penale italiano, poiché implicante un'inedita responsabilità da reato del soggetto di diritto metaindividuale, è in larga parte dovuta alle "pressioni" del legislatore sovranazionale. Un aspetto rilevante della trattazione è dedicato alla nozione del profitto del reato, la cui confisca assume un'importanza strategica nelle tecniche di repressione del fenomeno della criminalità d'organizzazione (con ciò si intende l'attività delinquenziale che trae linfa vitale dalla struttura complessa facente capo al soggetto collettivo).

In secondo luogo, il Capitolo II esamina le ipotesi di confisca presenti nel d.lgs. n. 231/2001, del quale si offre, per prima cosa, una visione d'insieme dei lineamenti generali della disciplina della responsabilità da reato dell'ente e del sistema sanzionatorio che, come detto, comprende anche un tipo di ablazione a carico dell'ente.

---

<sup>1</sup> Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, fasc. 3/4, 2004, 657.

Il decreto, in particolare, recante quattro ipotesi principali di confisca (a cui si aggiunge la messa a disposizione del profitto quale adempimento riparatorio necessario per accedere a benefici in punto di trattamento sanzionatorio), esprime l'asserito polimorfismo dell'istituto, connaturato alle moderne forme di ablazione.

Di ognuna di dette ipotesi di confisca (il pertinente compendio normativo consta degli articoli 9 e 19, 6 co. 5, 15 co. 4 e 23 co. 2) si offre l'analisi della disciplina normativa, della natura giuridica, delle funzioni assolte, dell'oggetto dell'ablazione. In particolare, è costante, nella cornice normativa del decreto, l'operatività della confisca con riguardo al profitto.

In sostanza, e da ciò dipende l'effettività delle garanzie proprie della materia penale, ci si interroga in giurisprudenza e (soprattutto) in dottrina su quale sia la reale natura giuridica della confisca designata dal legislatore come sanzione all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001. La risposta è fatta dipendere dalla maggiore o minore ampiezza dell'oggetto dell'ablazione e dalla finalità (reintegrativa o punitivo-afflittiva) che si ritiene persegua tale istituto.

Un'attenzione particolare, nello svolgimento del Capitolo II, è rivolta al tema del profitto, in particolare ai criteri della sua commisurazione, in relazione ai quali si registra una contrapposizione (a tratti particolarmente netta) fra la giurisprudenza e la dottrina, che raggiunge il suo apice quando si controverte della confiscabilità dei vantaggi immateriali derivanti dal reato (c.d. risparmio di spesa) e, in particolare, in punto di operatività del principio solidaristico rispetto agli effetti della confisca.

Tralasciando la confisca *ex art.* 23 co. 2, che richiama integralmente la disciplina di cui all'articolo 19, per le altre ipotesi di confisca, disciplinate dagli articoli 6 co. 5 e 15 co. 4, si rimarcano, per la prima, l'operatività nel caso in cui l'ente sia andato assolto dall'accusa di responsabilità connessa a un illecito amministrativo dipendente da un reato commesso da un soggetto in posizione apicale e per la seconda, la funzione sistematica di norma che "chiude" il sistema delle confische, poiché s'impone l'ablazione del profitto connesso all'attività di gestione commissariale dell'ente condannato. Per entrambe queste confische, si pone, poi, la questione dell'alterità dei criteri di computo del profitto rispetto a quelli invocati in relazione al profitto del reato *ex art.* 19.

La trattazione del secondo capitolo si conclude con un sintetico esame della procedura penale degli enti, funzionale all'indagine di una misura "cautelare" – tutt'altro che ignota alla procedura penale tradizionale – che assume una peculiare fisionomia nel procedimento *de societate*: il sequestro preventivo (articolo 53), azionabile in funzione della confisca-sanzione di cui all'articolo 19, su cui si registra una profonda frattura fra dottrina (particolarmente attenta alla questione delle garanzie) e giurisprudenza maggioritaria, in punto di presupposti legittimanti l'adozione della cautela reale (si tratta del *fumus* e del *periculum*).

In terzo luogo, nell'ultimo capitolo sono esaminati i tratti distintivi della confisca propria di figure di reato presupposto di cui alla Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, sia in relazione alla sua applicazione alla persona fisica sia, naturalmente, con riguardo all'ente collettivo.

Il Capitolo III, pertanto, è interamente destinato a una riflessione sui reati presupposto della responsabilità dell'ente, muovendo dalla morfologia della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, soffermandosi sulle ragioni che hanno portato all'originario atteggiamento di *restraint* del legislatore storico, che cozza, invece, con le correnti tendenze della politica criminale di *favor* verso il frenetico allargamento dell'elenco di reati presupposto, nonché sulla rilevanza che la confisca del profitto assume nell'ambito del contrasto della criminalità lucrativa riferibile agli enti collettivi.

Il cuore del terzo capitolo è rappresentato dall'approfondimento delle fattispecie di cui agli articoli 24 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001, che esprimono le devianze tipiche della criminalità di stampo economico in relazione alle quali sono state trattate, oltre che problematiche e temi d'ordine generale, utili all'inquadramento sistematico di tali previsioni nel contesto del d.lgs. n. 231/2001, anche questioni di particolare interesse legate alla confisca: si tratta dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in tema di riciclaggio, dei reati ambientali, dei reati tributari, delle fattispecie del diritto penal-societario e dei *market abuses* e, infine, data la loro recente inclusione nel *numerus clausus* dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, dei reati contro il patrimonio culturale.

La questione maggiormente controversa con riguardo a tali fattispecie è certamente quella, oggetto di ampia trattazione nel capitolo, della confiscabilità del

profitto-risparmio, di cui può offrirsi una maggiore o minore latitudine, con la conseguente espansione oppure ritrazione del raggio d'azione della confisca.

## CAPITOLO I

### LA CONFISCA IN GENERALE

#### 1. Prolegomeni

La confisca si configura quale provvedimento ablatorio del patrimonio di un soggetto, consistente nell'espropriazione forzata di *res* (mobili o immobili) a favore del soggetto pubblico<sup>1</sup> e conseguente a un'attività illecita<sup>2</sup>.

Proprio il collegamento<sup>3</sup> (più o meno diretto a seconda delle ipotesi di confisca) con il reato fungerebbe da criterio discretivo fra tale forma di ablazione patrimoniale e le altre ipotesi di trasferimento coattivo della *res* in favore di una pubblica autorità (come potrebbe essere l'espropriazione per pubblica utilità).

Per quanto concerne l'etimologia<sup>4</sup> del termine, "confisca" sembra derivare dal verbo latino *confiscare*, dato dalla combinazione di *fiscus* con il prefisso *cum*. A partire dall'epoca moderna, si utilizza il termine "confisca" proprio per intendere l'apprensione coattiva di beni nelle casse dello Stato.

Al fine di rilevare le peculiarità delle odierne configurazioni della confisca, si ravvisa l'opportunità di premettere la genesi e l'evoluzione storica<sup>5</sup> dell'istituto in discorso, il quale sembra avere avuto una presenza stabile<sup>6</sup> nei sistemi sanzionatori di diverse esperienze giuridiche, presentandosi nelle sue prime manifestazioni come strumento di ablazione generalizzata del patrimonio, per poi rimodellarsi come confisca avente carattere speciale, cioè relativa a singoli beni.

Nel diritto romano<sup>7</sup> (come risultante dalla codificazione giustiniana), la *publicatio bonorum* implicava una generalizzata aggressione dei beni nella

---

<sup>1</sup> Così NICOSIA, *La confisca, le confische*, Torino, 2012, 4.

<sup>2</sup> Tale «illecito», in particolare, può essere sia «penale» sia «amministrativo». V. PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali, le confische speciali*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 312.

<sup>3</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca: aspetti teorici e aspetti applicativi*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022, 1137.

<sup>4</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2011, 7.

<sup>5</sup> In tal senso ISOTTON, *La confisca tra passato e futuro*, in *IUS-Online*, Indice n. 3/2017, 202 ss.

<sup>6</sup> Così ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Digesto-UTET*, 1989, 6. L'Autore ascrive la confisca al novero della «sanzioni criminali».

<sup>7</sup> V. ISOTTON, *La confisca*, cit., 208 ss.

disponibilità dell'autore di un grave reato di natura politica, il *crimen laesae maiestatis*, traducendosi in una pena accessoria rispetto alla morte o all'esilio<sup>8</sup>.

La finalità, pertanto, può dirsi che consistesse nell'eliminazione dei rapporti patrimoniali in aggiunta alla soppressione della persona fisica o al suo allontanamento dalla comunità sociale. Comunque, non mancavano in diritto romano esempi di ablazione coattiva di singoli beni<sup>9</sup> avente carattere sanzionatorio<sup>10</sup>, come la confisca di parte della dote e dei *parafernalia* applicata all'adultera, la restituzione della dote ad opera dell'adultero e la perdita della metà del proprio patrimonio da parte dell'amante.

In epoca intermedia, poi, lo *ius commune* estese l'ambito applicativo della *publicatio bonorum*, prevedendo altresì taluni limiti, facendo salvi, ad esempio, i cespiti spettanti agli eredi secondo la successione legittima (Novella 134 di Giustiniano).

Giungendo all'epoca moderna e, quindi, alle prime manifestazioni della legislazione statale, la confisca fu oggetto di interventi in materia penale che ne ampliarono il campo di operatività ben oltre i confini tracciati dai reati di natura politica. Emblematica era la possibilità, prevista in taluni sistemi penali, che i supremi tribunali dello Stato potessero applicare, secondo propria discrezione, una forma di confisca *praeter legem*.

In tale contesto si collocò la sferzante critica della dottrina illuministica<sup>11</sup>, in particolare del milanese Cesare Beccaria che, nel suo trattato *Dei delitti e delle pene* (1764), delegittimò la confisca alla luce di una concezione umanitaria del diritto penale, poiché essa si risolverebbe in un «tristo spettacolo» a cui è sottoposta la famiglia del reo, colpita collateralmente dal depauperamento generale dei beni.

Pur evidenziando la necessità di assicurare forme di garanzia avverso una sua indiscriminata applicazione, Gaetano Filangieri, autore dell'opera *La scienza*

---

<sup>8</sup> In sostanza, la *publicatio* faceva seguito all'«*interditio aquae et ignis*», cioè all'esclusione da «ogni comunanza di vita con la *civitas*». Così ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1982, 81 e 257.

<sup>9</sup> Cfr. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 9, che richiama la *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, del 18 a.C.

<sup>10</sup> Si tratta della «*ademptio bonorum*», inquadrata alla stregua di una «pena autonoma». V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., 257.

<sup>11</sup> In argomento ISOTTON, *La confisca*, cit., 215 ss.

della legislazione (1780), ne difese all'opposto la legittimità rappresentata dalla funzione deterrente.

Nell'ambito della totale rottura con l'ordinamento giuridico previgente, il legislatore rivoluzionario del 1790 abolì del tutto la confisca in Francia, salvo, poi, ritenere opportuna la sua reviviscenza dapprima come misura amministrativa nel 1792 e, poi, come pena accessoria nel contrasto ai crimini contro la Rivoluzione (1793). Infine, con l'avvento della Restaurazione e con la Costituzione del 1848 fu sancita la definitiva inapplicabilità della misura.

Anche nei territori di dominio asburgico la confisca generale fu soppressa ad opera di Francesco II nel Codice penale universale.

Dunque, a partire dal XVIII secolo all'ablazione generale di tutti beni (qualificabile come «pena accessoria») si sostituì la «confisca delle cose attinenti al reato», vale a dire una «misura di prevenzione speciale»<sup>12</sup>.

Volgendo, infine, lo sguardo alla tradizione giuridica italiana, seguendo le impostazioni dei codici ottocenteschi, anche nei prodotti della codificazione preunitaria non si fece menzione della confisca, mentre essa fu rivitalizzata in alcune legislazioni speciali per contrastare gli oppositori politici.

Naturalmente, proprio quest'ultimo indirizzo fu seguito dal legislatore fascista<sup>13</sup> che, pur facendo salva la disciplina normativa del codice penale del 1930 che, come si dirà a breve, concerne una forma di ablazione non generalizzata dei beni, si avvalse di tale strumento asservendolo agli interessi del regime totalitario.

---

<sup>12</sup> Sul punto MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 1988, 838. In particolare, l'ablazione generale dei beni risultava consentita in un sistema penale improntato all'assolutismo e alla concezione della pena in termini eminentemente retributivi, risultando, invece, in contrasto con i dettami dell'Illuminismo in materia penale («solidarietà sociale», «rispetto della dignità umana», etc.). V. MAUGERI, voce *Confisca (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, VIII, 2015, 186. Sul punto, v. anche ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 7, il quale richiama, tra le ragioni che hanno portato all'abbandono della confisca generale dei beni, le «istanze [...] umanitarie», le «rivendicazioni libertarie», la tutela della proprietà del singolo individuo.

<sup>13</sup> In tal senso ISOTTON, *La confisca*, cit., 222 ss. Un esempio dell'impiego della confisca generale dei beni fatto dal legislatore del periodo fascista è rappresentato dalle c.d. «leggi fascistissime» (in particolare, si tratta dell'art. 5 co. 2 della l. n. 2008/1926 che, in caso di condanna pronunciata in contumacia dell'imputato, comminava la «confisca dei beni» in relazione a talune fattispecie di diffusione o comunicazione all'estero di «voci o notizie false, esagerate o tendenziose» lesive del «prestigio» o del «credito» dello Stato italiano). V. anche MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, cit., 838, il quale sottolinea che tali fattispecie costituivano un'offesa all'«ordine pubblico», agli «interessi italiani», al «prestigio dell'Italia».

Giova, in ultimo, richiamare la normativa luogotenenziale del 1944 che prevedeva la confisca dei beni (come misura avente carattere non penale) da applicare ai «traditori della patria» collusi con gli invasori tedeschi (art. 9 del d.l.lgt. del 27 luglio 1944, n. 159).

Se, quindi, la confisca generale dei beni può dirsi che non sia sopravvissuta alla ventata dell'Illuminismo, ben altra sorte è toccata alla confisca speciale che colpisce singoli beni in vario modo ricollegabili alla commissione di un illecito, già prevista dal codice penale c.d. "Zanardelli" del 1889 e poi trasfusa nel codice c.d. "Rocco" del 1930.

Il codice penale del 1889 collocò la confisca nel Titolo III del Libro I dedicato agli effetti e all'esecuzione delle condanne penali.

Nello specifico, l'articolo 36<sup>14</sup> distingueva tra confisca facoltativa (comma 1) e obbligatoria (comma 2).

La prima poteva essere disposta dal giudice in caso di condanna e concerneva gli *instrumenta delicti* (cose che servirono o che furono destinate alla commissione del delitto), nonché il prodotto dell'illecito. Il limite alla sua operatività era rappresentato dall'appartenenza della *res* a persona estranea al reato.

Invece, la confisca era obbligatoria nei casi del comma 2, ossia con riguardo a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, vendita costituiva reato.

Per quest'ultima ipotesi di confisca era irrilevante che non vi fosse stata condanna, così come l'appartenenza del bene al terzo estraneo.

Per quanto concerne la scelta di collocare l'istituto nella partizione del codice c.d. "Zanardelli" dedicata agli effetti penali della condanna, potrebbe essere utile rimarcare l'intima contraddizione<sup>15</sup>, data la possibilità di applicarla anche in assenza di condanna (è il caso del comma 2).

Successivamente, nel codice penale del 1930 il legislatore scelse di collocare una previsione generale sulla confisca speciale a chiusura del Libro I, ossia l'articolo 240<sup>16</sup>, confermando la distinzione tra facoltatività e obbligatorietà,

---

<sup>14</sup> Sul punto SARTARELLI, *Confisca "obbligatoria" e "facoltativa"*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 276.

<sup>15</sup> V. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 7.

<sup>16</sup> Per ragioni di comodità espositiva, si conviene di riportare integralmente il testo dell'articolo 240 c.p. (come modificato a seguito della l. n. 12/2012 e del d.lgs. 202/2016), in quanto formerà oggetto di analisi nei paragrafi che seguono: «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle

ma ampliando il novero degli oggetti dell'ablazione, ricomprendendovi anche il profitto e il prezzo del reato<sup>17</sup>.

## 2. Inquadramento generale dell'istituto: il polimorfismo

Ai fini della presente trattazione rileva l'analisi dello statuto criminale della confisca o, per meglio dire, delle *confiscae* al plurale<sup>18</sup>.

Infatti, la confisca, nell'attuale sistema normativo italiano, parrebbe presentare molteplici funzioni<sup>19</sup> che ne condizionano la natura e lo stesso inquadramento giuridico.

---

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1 *bis*) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqües*, 617 *bis*, 617 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües*, 640 *ter*, 640 *quinqües* nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 *bis* del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 1 *bis* del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

<sup>17</sup> Tra le «conseguenze del reato» incidenti sul patrimonio del reo (sanzione pecuniaria e risarcimento dei danni), la confisca *ex art.* 240 c.p. risulta essere l'unica sanzione (intesa in senso lato) commisurata sull'effettivo «guadagno» derivante dal reato. In tal senso FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, 19 s.

<sup>18</sup> L'espressione si deve a NICOSIA, autore de *La confisca, le confiscae*, cit. Anche MARCENO, *Le confiscae tra principi costituzionali e obblighi convenzionali*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confiscae*, Milano, 2018, 4 s., sottolinea l'esigenza di dover discorrere di «confiscae» al plurale, richiamando la distinzione fra «concetto», ossia «l'ablazione coattiva al reo di beni connessi al reato» (vale a dire «il contenuto minimo della confisca»), e «concezione», che risente delle molteplici forme assunte dalla confisca nell'ordinamento giuridico italiano, e che dunque varia a seconda della fisionomia concretamente assunta dall'istituto e dell'«aspetto» su cui si focalizza l'attenzione dell'interprete. Parimenti, EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 67, sottolinea la varietà delle ipotesi di confisca, che sono accomunate dal solo «risultato» comune dell'«ablazione coattiva e definitiva del potere di disporre di una *res* al suo titolare». Analogamente, v. FURFARO, *Confisca*, in *Digesto-UTET*, 2005, 2.

<sup>19</sup> Sul punto FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 5, il quale sottolinea che la confisca anche nella «politica criminale internazionale» viene impiegata per le più «disparate finalità e sollecitazioni sanzionatorie» (quali, per esempio, il «riequilibrio patrimoniale», l'«incapacitazione», la «deterrenza più spinta», etc.).

A parità degli effetti d'ablazione del patrimonio<sup>20</sup>, quindi, sembra che dell'istituto possa darsi tutt'altro che una nozione unitaria, rilevandosi, per converso, l'esigenza di rimarcare profili di distinzione nella sua connotazione tanto in diritto amministrativo<sup>21</sup> quanto in quello penale<sup>22</sup>.

Siffatta diversità è ravvisabile non soltanto tra la confisca amministrativa e penale, ma anche, per quanto qui di maggiore interesse, nell'ambito dello stesso sistema penale<sup>23</sup>: efficacemente si osserva come debba parlarsi di «confische» al plurale, posto che il *nomen iuris* costituisce, ormai, una semplice etichetta<sup>24</sup> della quale il legislatore *in primis* si avvale per definire strumenti differenti accomunati dal sopracitato effetto espropriativo.

L'assetto giuridico è reso ancor più complesso dall'apporto della giurisprudenza e dall'incidenza delle fonti internazionali e sovranazionali (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 8 del presente capitolo), dalle quali non si può prescindere per l'inquadramento dell'istituto.

In tale congerie normativa, un punto di partenza è certamente rappresentato dal modello codicistico, il quale, per la centralità che un codice riveste negli ordinamenti giuridici di *civil law*, è in ogni caso il prototipo di strumento d'ablazione patrimoniale da sottoporre ad attenta valutazione.

Trattasi, quanto alla formale collocazione nella sistematica del codice penale, di una «misura amministrativa di sicurezza» (tale è la rubrica del Titolo VIII del Libro I) oggetto di trattazione nel Capo II dedicato alle misure di sicurezza patrimoniali da parte dell'articolo 240, disposizione susseguente alla disciplina della cauzione di buona condotta, altro istituto riconducibile a tale *species* di misure di sicurezza.

Se, da un lato, il codice penale rappresenta la sede naturale della disciplina normativa di un istituto di parte generale, dall'altro, costituisce nondimeno fertile

---

<sup>20</sup> In tal senso FURFARO, *Confisca*, cit., 2.

<sup>21</sup> V. PISCIONE, voce *Confisca (Diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, 974 s., che definisce la confisca amministrativa come una «sanzione repressiva» di un illecito già commesso.

<sup>22</sup> Spunti di riflessione sono offerti al riguardo da MASSA, voce *Confisca (Diritto e procedura penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., 980 ss.

<sup>23</sup> In tale settore del diritto, in particolare, la confisca sta assumendo, negli ultimi tempi, molteplici «finalità». Sul punto FURFARO, *Confisca*, cit., 2.

<sup>24</sup> Il rischio di una c.d. «frode delle etichette» è palesato da ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 17, il quale sottolinea come il *nomen iuris* celi in realtà un fastello di istituti assai variegato.

*humus* per la proliferazione di un conglomerato di strumenti di ablazione del patrimonio che con l'archetipo summenzionato condividono la sola qualificazione giuridica e gli effetti; come si cercherà di chiarire nel prosieguo, molteplici sono le ipotesi di confisca variamente derogatorie rispetto al paradigma del Libro I (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo).

Quanto alla confisca del codice penale, la dottrina più risalente<sup>25</sup> sembra aver proposto molteplici inquadramenti. Innanzitutto, essa è stata definita come una «pena criminale» di natura pecuniaria applicata per sanzionare un comportamento in contrasto con gli interessi della collettività. In senso contrario, si è affermata la natura amministrativa di tale «sanzione repressiva». Altri ancora ne hanno sottolineato il carattere amministrativo sotteso alla finalità di rimozione della «pericolosità» reale, connaturata al bene in quanto tale oppure perché legata a certe circostanze<sup>26</sup>.

In definitiva, la «poliedricità»<sup>27</sup> sembra che sia rimarcata anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>28</sup>, la quale ha affermato che, a parità di effetto sul piano sostanziale, il nostro ordinamento consta di una moltitudine di forme di confisca, rimettendosi all'interprete l'essenziale compito di dipanare il dubbio sulla natura giuridica alla luce della disciplina positiva.

Ad analoga conclusione parrebbe fosse pervenuto, decenni prima, ossia con pronuncia del 1961, il Giudice delle leggi<sup>29</sup>, che, nel dichiarare non fondata la

---

<sup>25</sup> V. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, cit., 836 s., il quale sottolinea l'identità di «scopo» fra la confisca (definita l'«unica misura di sicurezza reale») e le altre misure di sicurezza, ossia la «prevenzione dei reati». Tuttavia, tale misura non ha come presupposto la «pericolosità del soggetto», ma della cosa, che al più può comunicarsi «per induzione» alla persona, laddove la sua «disponibilità» possa fungere da stimolo alla perpetrazione di ulteriore attività illecita. Invece, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, nona edizione riveduta e aggiornata a cura di CONTI, Milano, 1982, 689 ss., ritiene che la confisca, al pari delle altre misure di sicurezza, abbia il carattere dell'«afflittività», poiché implica la «diminuzione dei beni». Pertanto, si tratta di una «sanzione giuridica» che, a differenza delle pene, svolge un «compito essenzialmente preventivo», ad «applicazione giurisdizionale» e appartenente al diritto penale, in quanto riconducibile alla gamma dei «mezzi di lotta contro il reato». Comunque, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 1989, 643, richiamano, quale «opinione prevalente» in dottrina, l'identità di funzione rispetto alle altre misure di sicurezza e il carattere «relazionale» della «pericolosità della cosa».

<sup>26</sup> Sul punto MOLINARI, PAPADIA, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia*, Milano, 1994, 448 s., citando, rispettivamente, NUVOLONE, CARNELUTTI, IACCARINO.

<sup>27</sup> L'espressione, così cometaluni spunti di riflessione, si devono a FONDAROLI, *La poliedrica natura della confisca*, in *Archivio Penale*, n. 2 del 2019, 1 ss.

<sup>28</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2014, n. 4880, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>29</sup> Sul punto Corte costituzionale, 25.05.1961, n. 29, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Dunque, la singola ipotesi di confisca deve essere esaminata nelle sue «peculiarità» onde offrime il proprio

questione di legittimità costituzionale vertente sull'incompatibilità con il principio di irretroattività di cui all'articolo 25 co. 2 della Costituzione del disposto dell'articolo 1 del d.l.lgt. del 26 marzo 1946, n. 134, ha evidenziato l'inconferenza della qualificazione di un'«astratta e generica figura di confisca» a vantaggio del suo concreto atteggiarsi in relazione a una determinata legge.

Proprio quest'ultima sentenza permette di introdurre il complesso tema della natura e della finalità della confisca, che deve essere affrontato oggi in relazione ai singoli modelli d'ablazione<sup>30</sup>, poiché si deve a un dato contesto normativo la qualificazione nei termini di pena, misura di sicurezza, o misura giuridica amministrativa.

L'ascrivibilità all'una o all'altra delle categorie, del resto, non è questione eminentemente teorica e di classificazione, ma è foriera di considerevoli implicazioni pratiche, innanzitutto in punto di applicabilità delle garanzie costituzionali e della CEDU per la materia penale; la più importante conseguenza applicativa conseguente alla differente qualificazione giuridica<sup>31</sup> è certamente rappresentata dall'applicabilità nel tempo della confisca. Qualora dovesse considerarsi una misura di sicurezza extrapenale con funzione special-preventiva, allora non potrebbe soggiacere alla garanzia dell'irretroattività, poiché gli articoli 25 comma 2 della Costituzione e 2 del codice penale la contemplano esclusivamente con riguardo alle pene, dunque a sanzioni punitive con finalità general-preventiva.

Ai fini di un inquadramento generale, appare imprescindibile la disamina delle ulteriori forme della confisca presenti nel sistema penale nazionale, posto che il legislatore negli ultimi decenni ne ha fatto tra i principali strumenti di contrasto alla criminalità patrimoniale (tale aspetto verrà ripreso *infra*, al paragrafo 6.1 del

---

inquadramento giuridico. Tale «approccio argomentativo» può essere definito «per genere e differenza», atteso che in aggiunta alla verifica delle specificità proprie della singola figura di confisca si rende necessario anche accertare le difformità oppure, all'opposto, le convergenze rispetto al modello della confisca codicistica *ex art. 240 c.p.* V. MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 17 s.

<sup>30</sup> Pertanto, alla luce di questa risalente pronuncia della Consulta può considerarsi come il riconoscimento di una «pluralità differenziata di istituti» sottesa alla misura della confisca sia un dato ormai acquisito da tempo. V. MUCCIARELLI, *Profili generali*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 105 s.

<sup>31</sup> I punti salienti sono tratti da NICOSIA, *La confisca*, cit., 29 s.; SARTARELLI, *Confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 278 ss.

presente capitolo e al paragrafo 2 del Capitolo III). In aggiunta alla confisca tradizionale e diretta di cui all'articolo 240 c.p. (*infra*, paragrafo 3 del presente capitolo), si potrebbero, dunque, richiamare la confisca per equivalente (*infra*, paragrafo 4 del presente capitolo), la c.d. “confisca allargata”, la confisca di prevenzione (per la trattazione di queste ultime due forme d'ablazione si rinvia *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo), la confisca come sanzione amministrativa accessoria (*infra*, paragrafo 5 del presente capitolo) e, infine, il variegato sottosistema contenuto nel d.lgs. n. 231/2001 (*infra*, Capitolo II).

Accanto alla confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, sia il codice sia le leggi speciali presentano ipotesi di confisca c.d. “di valore” o per equivalente, una forma di spoliazione dei beni che colpisce solo mediamente quelli comunque ricollegabili all'illecito penale, poiché essa incide direttamente sul *tantundem*, ossia su altri beni di valore corrispondente a quelli ablabili in via diretta ma insuscettibili di effettiva apprensione nel caso di specie. Essa non è oggetto di una disciplina generale a differenza della confisca tradizionale e diretta, ma di speciali previsioni normative che concernono singole figure di reato.

Significativa è, poi, l'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 21/2018, attuativo della riserva di codice di cui all'articolo 3-*bis* del codice penale, contestualmente inserito, della c.d. “confisca in casi particolari” di cui all'articolo 240-*bis*, già presente nel nostro ordinamento sin dall'articolo 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992 e, per certi aspetti, contigua alla confisca come misura di prevenzione disciplinata dalla legislazione antimafia.

La c.d. “confisca in casi particolari” consiste in una peculiare ipotesi di confisca obbligatoria estesa ai beni nella disponibilità del condannato per taluni gravi reati tassativamente elencati; la confisca antimafia, invece, è infliggibile sulla scorta dei presupposti sanciti dall'articolo 16 del d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di una misura di prevenzione patrimoniale.

La confisca può, poi, altresì rivestire la natura di sanzione amministrativa accessoria consistente nell'espropriazione forzata della *res* in relazione a reati per i quali essa è espressamente comminata (es. articoli 213 e 224-*ter* del codice della strada).

La trattazione generale della confisca non potrebbe andare esente, poi, dal necessario richiamo alla sanzione principale di cui agli articoli 9 e 19 del d.lgs. n. 231/2001, applicabile al soggetto metaindividuale riconosciuto colpevole di un illecito amministrativo dipendente da un reato presupposto e alle condizioni normativamente previste. Tale atto normativo, come si vedrà, delinea un ministema di confische che consta di ulteriori tre previsioni, agli articoli 6 comma 5, 15 comma 4 e 23 comma 2.

Pertanto, se da un lato pare evidente la validità dell'affermazione della Corte costituzionale per cui la differente natura della confisca va evinta volta per volta alla luce del contesto normativo in cui è collocata la singola figura ablatoria, dall'altro è pur vero che dal 1961 (anno di emissione della pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta) lo scenario, come abbozzato in precedenza, si è notevolmente complicato.

Alla confisca tradizionale si sono aggiunte molteplici ipotesi speciali<sup>32</sup> e la qualificazione della natura giuridica della confisca non è più soltanto una questione di diritto interno, ma oggi essa deve essere esaminata anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.

Tanto più che, oltre a quelle di maggior interesse per il penalista e rilevanti per la presente trattazione e di cui si è già offerto uno sguardo d'insieme<sup>33</sup>, si potrebbero menzionare anche le ipotesi di confisca di cui all'articolo 20 della legge n. 689/1981 (applicabile a seguito di illecito amministrativo) e della confisca che formalmente viene qualificata come «pena accessoria» dal legislatore, di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 4 del 2012.

Con riferimento alla prima<sup>34</sup>, si tratta di una «sanzione amministrativa accessoria» (così è definita dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della l. n. 689/1981, disposizione rubricata «Sanzioni amministrative accessorie»)<sup>35</sup> applicata nel caso

---

<sup>32</sup> In argomento GENTILE, *Fisionomia e natura giuridica delle ipotesi speciali di confisca*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 388 ss.

<sup>33</sup> La classificazione in confisca diretta, per equivalente, misura di prevenzione e sanzione amministrativa accessoria è offerta da MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale-Parte Generale*, Milano, 2020, 867.

<sup>34</sup> Cfr. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 20.

<sup>35</sup> La confisca di cui all'art. 20 della l. n. 689/1981 non costituisce l'unica ipotesi di ablazione disciplinata dal diritto amministrativo, ma la relativa disciplina normativa ha il pregio di presentarsi come «generale» e tendenzialmente «completa» e «autosufficiente». In tal senso VARRASO, GALATI,

di commissione di un illecito amministrativo ed espressamente definita «amministrativa», della quale è possibile evidenziare un'impostazione di disciplina affine a quella della confisca codicistica, sebbene se ne differenzi per taluni aspetti.

Le Pubbliche Autorità legittimate alla sua adozione sono l'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 24, ossia di «connessione» obiettiva tra la violazione amministrativa e il reato<sup>36</sup>. Tale confisca amministrativa (comma 3) può essere innanzitutto facoltativa, e in questo caso ha ad oggetto le cose che furono impiegate o anche semplicemente destinate alla commissione della violazione, oppure obbligatoria, se concerne il prodotto della violazione. Il limite soggettivo è rappresentato dall'appartenenza della cosa a persona alla quale non è stato ingiunto il pagamento. Pertanto, quanto all'oggetto<sup>37</sup>, non si rileva una sovrapposizione rispetto allo schema della confisca di cui all'articolo 240 c.p.; parallelamente alla disciplina codicistica dell'articolo 240, comma 2, n. 2) è obbligatoria la confisca amministrativa di cose delle quali fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, anche prescindendo dall'ordinanza-ingiunzione<sup>38</sup>.

Peculiare è la disciplina del comma 4<sup>39</sup>, inserito con d.l. n. 187/2010 (convertito, con modificazioni, in l. n. 217/2010), per cui, anteriormente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero anche a prescindere dalla stessa, ove ricorrano violazioni gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza sul lavoro

---

Sub L. 24.11.1981, n. 689-*Modifiche al sistema penale*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 521.

<sup>36</sup> Sul punto VARRASO, GALATI, Sub L. 24.11.1981, n. 689, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 526 s.

<sup>37</sup> Non è, infatti, confiscabile il «prezzo» della violazione amministrativa. Così VARRASO, GALATI, Sub L. 24.11.1981, n. 689, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 523 s.

<sup>38</sup> Viene delineata, dunque, una sorta di confisca caratterizzata da un regime c.d. «rafforzato» (in quanto è «obbligatoria» e «necessaria»). V. VARRASO, GALATI, Sub L. 24.11.1981, n. 689, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 524.

<sup>39</sup> In tale ipotesi, la confisca presenta dei connotati peculiari e trasversali rispetto alle forme di ablazione inizialmente previste nell'articolo 20, poiché si caratterizza per l'«obbligatorietà» e la possibilità che possa essere disposta anche in assenza dell'ordinanza-ingiunzione (caratteri propri della misura di sicurezza), ma anche perché ha per oggetto cose che non sono intrinsecamente pericolose, per inoperatività nel caso di appartenenza della *res* al terzo estraneo alla violazione amministrativa, nonché per l'ostatività alla sua applicazione nel caso di «messa a norma» conforme alle leggi vigenti (vale a dire caratteristiche tipiche della sanzione). VARRASO, GALATI, Sub L. 24.11.1981, n. 689, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 522.

e di prevenzione di infortuni, è obbligatoria la confisca non solo del prodotto, ma anche delle cose utilizzate o anche soltanto destinate alla violazione.

Essa non viene applicata se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e l'utilizzo del bene può essere consentito con autorizzazione amministrativa.

A differenza della disciplina codicistica, nel caso di confisca facoltativa sono esplicitati i criteri valutativi per l'applicazione di questa sanzione accessoria facoltativa: gravità della violazione, attenuazione o eliminazione delle conseguenze da parte del soggetto attivo, sua personalità e condizioni economiche (articolo 11)<sup>40</sup>.

L'altra ipotesi di confisca (di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 4/2012), ossia la «pena accessoria»<sup>41</sup>, concerne il «pescato» nonché gli «attrezzi», «strumenti» e «apparecchi» impiegati per la commissione di una delle contravvenzioni punite dal d.lgs. n. 4/2012 (gli illeciti, di tipo contravvenzionale, sono tipizzati all'articolo 7, mentre le sanzioni sono definite nella disposizione normativa successiva<sup>42</sup>) e si applica<sup>43</sup> in caso di condanna per uno di detti reati.

Malgrado la formale qualificazione giuridica<sup>44</sup>, seppur con riferimento alla previgente fattispecie di confisca di cui alla legge n. 963 del 1965, la giurisprudenza

---

<sup>40</sup> Così ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 20, il quale sottolinea la criticità di tale previsione, posto che i summenzionati criteri risulterebbero inadeguati nel caso di una sanzione avente natura reale.

<sup>41</sup> V. GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 388.

<sup>42</sup> Nello specifico, si tratta di condotte riconducibili alla «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata», così come di forme di danneggiamento delle «risorse biologiche delle acque marine» impiegando certi materiali (come quello «esplosivo»). In argomento SCARCELLA, *Prime osservazioni sul d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 maggio 2012, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 3 s. A seguito delle modifiche di cui alla l. n. 154/2016, è mutato l'«oggetto materiale» delle condotte penalmente rilevanti di «trasbordo, sbarco, trasporto, commercializzazione, [...] detenzione e pesca» (queste ultime due condotte sono state introdotte proprio nel 2016), non consistendo più nel «novellame» (vale a dire gli esemplari giovani delle specie marine che non raggiungono le dimensioni minime previste dalla legge, oggi costituente illecito amministrativo), ma in specie animali di cui è vietata la cattura. In argomento GALATI, *Sub D.lg. 9.1.2012, n. 4-Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 293 s.

<sup>43</sup> La dottrina ritiene che tale ipotesi di confisca deroghi all'articolo 240 co. 1 c.p., in quanto l'ablazione del prodotto del reato e degli *instrumenta delicti* (vale a dire gli oggetti della confisca delineati dall'articolo 9 del d.lgs. n. 4/2012) presenta carattere obbligatorio. In tal senso GALATI, *Sub D.lg. 9.1.2012, n. 4*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 296.

<sup>44</sup> Cfr. GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 388. Tuttavia, non manca in dottrina chi valorizza l'«esplicita qualificazione» fatta dal legislatore e ritiene che detta ablazione configuri a tutti gli effetti una «pena accessoria». Così GALATI, *Sub D.lg. 9.1.2012, n. 4*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 296 s.

di legittimità ha inteso tale forma di ablazione alla stregua di una misura di sicurezza; con sentenza<sup>45</sup> del 2007, la Corte di cassazione ha valorizzato gli effetti di tale strumento, ovverosia l'ablazione della proprietà del bene a scapito dalla mera indicazione nominativa, definita «imprecisa» e non vincolante e cedevole rispetto all'effettiva consistenza dell'istituto.

Altra «variante strutturale» capace di incidere sullo statuto giuridico della confisca è quella che discende dalla possibile imposizione normativa di una specifica destinazione<sup>46</sup> al bene ablato.

In materia doganale, per esempio, è prevista (articolo 301-*bis* del d.P.R. n. 43/1973) l'assegnazione dei beni a organi pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, oppure la loro distruzione in assenza di apposita richiesta di assegnazione<sup>47</sup>.

Analoga disposizione si rinviene nel d.lgs. n. 286/1998<sup>48</sup> (articolo 12, comma 8-*quinquies*) con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina; in aggiunta a quelli già previsti in materia doganale, tra i possibili destinatari dell'assegnazione sono anche contemplati gli enti del Terzo Settore per fini di interesse generale o finalità socioculturali; inoltre, le somme di denaro confiscate a seguito di condanna sono impiegate per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina.

Infine, anche in materia ambientale il legislatore ha definito un vincolo di destinazione dei beni confiscati a norma dell'articolo 452-*undecies* co. 3 c.p. (con riferimento ai delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-*bis*) o dei loro proventi, in quanto la Pubblica Amministrazione competente ne ha la disponibilità<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Così Cass. pen., Sez. IV, 7.12.2006, n. 2547, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>46</sup> Sul punto GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 390.

<sup>47</sup> Tale disciplina, in particolare, persegue lo scopo di scongiurare che i beni ablati possano tornare, attraverso una rete di prestanomi, nella disponibilità del «contrabbandiere». V. GALATI, VARRASO, Sub *D.P.R. 23.1.1973, n. 43-Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 480.

<sup>48</sup> Tale disposizione normativa contempla due ipotesi «speciali» di confisca: l'ablazione del «mezzo di trasporto» impiegato per la commissione di un fatto di «traslazione degli stranieri nel territorio dello Stato» (a norma del comma 4-*ter* che rinvia ai casi di cui ai commi 1 e 3); la confisca dell'«immobile» nel caso di «favoreggiamento della permanenza illegale» (specificamente, si tratta di «alloggio clandestino a titolo oneroso», ai sensi del comma 5-*bis*). In argomento VARANELLI, *Stranieri*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 862 s.

<sup>49</sup> Tuttavia, non sono esplicitate le «modalità» attraverso le quali la PA competente viene immessa nella disponibilità di dette *res*. In argomento RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2017, 506 s.

per usarli ai fini della bonifica dei luoghi (espressione, quest'ultima, della funzione ripristinatoria<sup>50</sup> del diritto penale dell'ambiente).

Infine, l'inquadramento generale dell'istituto è altresì caratterizzato dai tre possibili scopi<sup>51</sup> che la confisca sembra perseguire, e che risulterebbero essere diversamente accentuati a seconda dell'oggetto e, in particolare, della singola ipotesi di confisca.

Innanzitutto, viene in rilievo una finalità di ripristino dello *status quo ante*, in particolare nell'ottica del riequilibrio dell'ordine economico alterato; in secondo luogo, si palesa una chiara finalità special-preventiva consistente nella sottrazione alla disponibilità del reo di quelle cose che potrebbero agevolare la commissione di ulteriori illeciti; in ultimo, si può sottolineare uno scopo di prevenzione generale alla luce di una vocazione punitivo-afflittiva ove la confisca acceda alla natura sanzionatoria con funzione deterrente e dissuasiva ricollegata all'inflizione di una conseguenza negativa.

In tale scenario eterogeneo occorre muoversi principiando con la disamina della confisca codicistica.

### **3. L'archetipo codicistico: genesi, natura giuridica e disciplina normativa della confisca di cui all'articolo 240 c.p.**

Onde esaminare le peculiarità della figura generale di confisca, conviene innanzitutto premettere alcune considerazioni sui lavori preparatori che hanno portato all'adozione dell'attuale assetto normativo.

Orbene, occorre muovere dall'analisi delle importanti indicazioni offerte dal Ministro Guardasigilli Rocco, alla cui paternità è ricondotto il codice penale del 1930 e che ha sottoscritto la Relazione al Re che ha accompagnato l'adozione definitiva del R.D. n. 1398 del 1930<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Della funzione ripristinatoria con riferimento alla bonifica dei siti inquinati parla RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 27 ss.

<sup>51</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, (diretto da), *Diritto penale*, cit., 1138.

<sup>52</sup> V. *Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930- Anno VIII, n. 1398*, 4456 ss., in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

Al paragrafo 15 sono esplicitate le ragioni per cui si è ritenuto di abolire ogni riferimento alla confisca generale dei beni in accoglimento delle richieste della Commissione parlamentare. Il Ministro, infatti, era propenso ad ammetterla (assieme alla perdita della cittadinanza) solo nei casi di una certa gravità, ma per motivazioni prettamente giuridiche si ritenne di espungerla dal codice penale (definito come una «legge normale e permanente») poiché destinata a soddisfare necessità urgenti e transitorie, cosicché potesse residuare la possibilità di una sua introduzione per siffatte impellenze ad opera di leggi speciali. In effetti, nel testo del progetto definitivo (1929) la confisca generale era annoverata tra le pene accessorie (articoli 19, 29, 30, 31), mentre la confisca speciale era (allora come oggi) una misura di sicurezza patrimoniale (articoli 242 e 247).

Ciò posto, nella Relazione sul Libro I del Progetto del 1929<sup>53</sup>, al paragrafo 202 il Guardasigilli affermava che le misure di sicurezza patrimoniali, direttamente incidenti sul patrimonio, consistessero nella limitazione di cose che, in quanto riconducibili al reato oppure comunque ricollegabili alla sua esecuzione, «manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del delitto».

Si evince dal paragrafo 240 della suddetta Relazione che si è perseguito lo scopo di una disciplina omogenea e generale della confisca speciale, non relegandone l'operatività a specifiche figure criminose, ma anzi chiarendo le linee fondamentali dell'istituto e precisando l'oggetto dell'ablazione; essa colpisce tanto gli *instrumenta delicti*, quanto i proventi dell'azione criminosa e le cose intrinsecamente *contra ius*.

La confisca tradizionale costituisce una misura di sicurezza che, nelle intenzioni del legislatore storico, può dirsi che debba avere una naturale collocazione extrapenale: nel codice penale si parla di misure «amministrative» di sicurezza, che si inseriscono nel c.d. «sistema del doppio binario»<sup>54</sup>, cioè un impianto sanzionatorio penale imperniato, da un lato, sulla colpevolezza e sui limiti di durata della pena (questo primo “binario” svolge una funzione essenzialmente retributiva) e, dall'altro, sulla pericolosità di commissione di ulteriori reati e quindi

---

<sup>53</sup> Cfr. *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Volume V, Parte I. Relazione sul Libro I del Progetto*, 1929, 245.

<sup>54</sup> Così inquadrato da MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 834 s. In particolare, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 714 s., sottolinea il «carattere di transitorio compromesso» del «sistema dualistico» o «bipartito».

sulla misura di sicurezza, “binario” avente massimamente una funzione di prevenzione speciale. Dunque<sup>55</sup>, le pene, commisurate alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 133 c.p. e di «durata determinata», erano destinate ai «soggetti imputabili»; per converso, le misure di sicurezza, sfuggendo al limite di durata massima prestabilito dal legislatore, erano deputate a sanzionare «soggetti pericolosi, imputabili o non imputabili». Comunque, anche alla luce della determinazione di una durata massima delle misure di sicurezza detentive ad opera della l. n. 81/2014, nell’attuale sistema penale sanzionatorio può dirsi che si sia realizzata un’«osmosi» delle finalità perseguite da pene e misure di sicurezza. Per entrambe sembra infatti che la rieducazione, insita nella «prevenzione speciale positiva», debba affiancarsi alla finalità deterrente della pena e a quella di «difesa sociale della misura di sicurezza». Nel caso delle pene, tale scopo è espressamente positivizzato all’articolo 27 co. 3 della Costituzione; per le misure di sicurezza, invece, si potrebbe valorizzare una considerazione fatta dalla Corte di costituzionale nel 2003<sup>56</sup>, per cui, con riguardo agli infermi di mente, richiamando il «principio personalista» di cui all’articolo 2 della Costituzione, è necessario contemperare esigenze di «tutela della collettività» (neutralizzando la pericolosità sociale) e di «cura dell’infermo».

Quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, il *periculum* si radica proprio nella persistente disponibilità della *res* da parte dell’agente: tale tipologia di sanzione contrasta precipuamente l’attività delinquenziale dei recidivi e non incontra i limiti garantistici della pena (oltre che il suddetto limite di durata massima e la colpevolezza, anche l’irretroattività<sup>57</sup>); dunque, gli elementi sostanziali qualificanti la confisca parrebbero essere la pericolosità della cosa e il suo nesso con la commissione del reato.

Ciò premesso, per l’inquadramento della natura giuridica della confisca di cui all’articolo 240 c.p. sembra possibile servirsi di almeno quattro criteri utili, ossia

---

<sup>55</sup> In argomento PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2020, 757 ss.

<sup>56</sup> Cfr. Corte costituzionale, 02.07.2003, n. 253, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>57</sup> In effetti, come si dirà a breve, per effetto dell’articolo 200 c.p. le misure di sicurezza soggiacciono al «principio di retroattività», sicché, qualora il legislatore dovesse introdurre una misura di sicurezza non prevista per quel reato al *tempus commissi delicti*, essa avrebbe portata retroattiva. Così PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., 761 s.

le indicazioni offerte dal contesto normativo di riferimento, le finalità perseguite, l'oggetto dell'ablazione e la possibile estensione al terzo estraneo dei suoi effetti. Giova precisare che<sup>58</sup>, a ogni modo, l'aumento delle ipotesi di confisca in materia penale e la diversità delle «ragioni sottese alle varie forme d'ablazione», oltre che ostacolare la *reductio ad unum* della misura ablativa, avversa altresì la possibilità di addivenire a un'unica definizione dogmatica quanto alla natura giuridica della confisca.

Ciò posto, innanzitutto, coerentemente con la collocazione nell'alveo delle misure di sicurezza, si possono addurre quali indicatori a sostegno della natura di misura di sicurezza lo scopo preminente di prevenzione dalla commissione di ulteriori illeciti e la scelta formale del legislatore di qualificare la confisca come tale. Nello specifico, coerentemente con l'orientamento presente in giurisprudenza sulla rilevanza del contesto normativo, proprio la disciplina normativa è utile per dissipare ogni dubbio sulla natura giuridica.

Anche la giurisprudenza di legittimità nella sua massima composizione<sup>59</sup> ha affermato che la confisca di cui all'articolo 240 c.p. condivide con le altre misure di sicurezza il carattere cautelare e non punitivo, sebbene, sotto il profilo degli effetti, consistendo nell'espropriazione del bene, possa essere assimilata a una sanzione pecuniaria.

Tuttavia, proprio alla luce della disciplina normativa, a mente della quale, come insegna la giurisprudenza, è possibile evincere la reale natura giuridica della confisca, si possono ricavare degli aspetti strutturali in grado di sconfessare la collocazione<sup>60</sup> sistematica voluta dal legislatore del 1930.

Nello specifico, occorre sottolineare taluni «marcatori»<sup>61</sup> sintomatici della natura di sanzione penale<sup>62</sup> e, quindi, del carattere punitivo-afflittivo, tra cui la permanente perpetuità anche in caso di sopravvenuta cessazione della pericolosità,

---

<sup>58</sup> In tal senso FURFARO, *Confisca*, cit., 4.

<sup>59</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 22.01.1983, n. 3802, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>60</sup> In particolare, ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 11, sottolinea che la collocazione della confisca nell'alveo delle misure di sicurezza ha una rilevanza meramente «ideologica», poiché l'irrelevanza del «comportamento del reo» susseguente alla pronuncia e, soprattutto, la «durata perpetua» della sua applicazione sembrano allontanare l'istituto dalla finalità tipicamente preventiva delle misure di sicurezza per avvicinarlo, invece, a una «funzione repressiva o comunque punitiva». Sul punto, v. anche FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 22.

<sup>61</sup> Il termine è tratto da FONDAROLI, *La poliedrica natura*, cit., 3.

<sup>62</sup> V. NICOSIA, *La confisca*, cit., 28.

la tendenziale presunzione della pericolosità della cosa, peraltro non esplicitamente menzionata nella disciplina codicistica, l'irrelevanza della pericolosità sociale della persona e, infine, l'autonoma impugnazione con gli stessi mezzi previsti per i capi penali della sentenza (articolo 579 comma 3 del codice di procedura penale).

Tanto varrebbe per ritenere che la confisca di cui all'articolo 240 c.p., a differenza delle misure di sicurezza personali, possa essere considerata una vera e propria pena accessoria.

In sostanza, l'alterità rispetto al quadro normativo concernente le misure di sicurezza personali<sup>63</sup> varrebbe a legittimarne l'estraneità rispetto al *genus* delle misure di sicurezza. In effetti, il rinvio operato dall'articolo 236 c.p. alla disciplina normativa delle misure di sicurezza personali risulta essere parziale e, per giunta, ulteriormente circoscritto per quanto riguarda la confisca rispetto alla cauzione di buona condotta (solo a quest'ultima si applica la normativa sulla pericolosità sociale).

La confisca, poi, avrebbe a tutti gli effetti carattere penale poiché applicata dal giudice penale nell'ambito di un procedimento espressivo di *ius dicere* e caratterizzata da innegabile afflittività<sup>64</sup>, implicando la perdita del diritto di proprietà sul bene.

Anche la finalità<sup>65</sup> dell'ablazione può essere valorizzata<sup>66</sup>, poi, per distinguere tra funzione special-preventiva, tipica della misura di sicurezza, per quanto concerne gli strumenti del reato, prevenzione generale, rispetto ai proventi dell'illecito, e semplice conseguenza che deriva *ipso iure* dalla natura criminale della cosa, se avente ad oggetto le cose intrinsecamente illecite.

Tuttavia, andrebbe considerato anche l'eventuale fine di ripristino del corretto equilibrio economico nel caso di ablazione di prezzo o profitto dell'illecito,

---

<sup>63</sup> V. FURFARO, *Confisca*, cit., 3. Anche ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 8, evidenzia la «discontinuità» rispetto alla disciplina delle altre misure di sicurezza.

<sup>64</sup> Cfr. SCARCELLA, Sub *Articolo 722 c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 608, asserisce che la confisca *ex art. 240 c.p.* abbia «natura afflittiva» e, a riprova di ciò, la pericolosità sociale non costituisce un presupposto della sua applicazione.

<sup>65</sup> In particolare, si potrebbe distinguere fra lo scopo di neutralizzare la pericolosità della cosa (in quanto tale, o perché relazionata a un reato, oppure ove permanga nella disponibilità del reo, oppure per il contesto criminale in cui essa circola), trattandosi, in questo caso, di una misura di sicurezza e, per converso, la finalità di infliggere una punizione al reo, integrando, in tal modo, una sanzione. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 68 s.

<sup>66</sup> Sul punto ancora NICOSIA, *La confisca*, cit., 28 s.

che potrebbe avvicinare la confisca, in questo caso, a una «misura civile o amministrativa»<sup>67</sup> piuttosto che assimilarla a una pena vera e propria.

Altro criterio<sup>68</sup> per stabilire la natura giuridica della confisca parrebbe essere anche quello dell'oggetto<sup>69</sup> dell'ablazione. Il difetto del legame fra il bene e il reato e, conseguentemente, la mancanza di pericolosità della *res* potrebbe esaltare il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente. Viceversa, con riferimento

---

<sup>67</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 29, che richiama anche MAUGERI.

<sup>68</sup> In argomento GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 398 ss.

<sup>69</sup> Sempre con riguardo al criterio dell'oggetto, molteplici sono stati gli inquadramenti offerti dalla dottrina. Secondo un primo contributo, la confisca delle «cose vietate» si avvicina a una «misura di polizia» per il «carattere neutralizzativo» che la connota. Invece, l'ablazione dei c.d. *instrumenta delicti*, a condizione che vi sia una relazione funzionale fra il mezzo e l'illecito, integra una misura di sicurezza; se, invece, se ne impone l'obbligatorietà dell'applicazione senza alcuna valutazione sulla «pericolosità relazionale», allora potrebbe considerarsi alla stregua di una pena. La confisca del prezzo del reato, poi, mira a rimuovere ciò che ha rappresentato l'«incentivo a delinquere», dunque, configura una misura di sicurezza che persegue la finalità di neutralizzare la pericolosità della *res*. Analogamente, la natura di misura di sicurezza può riconoscersi anche alla confisca del prodotto del reato, per l'inevitabile «tratto di pericolosità peculiare» che connota il frutto dell'«attività criminosa». Quanto al profitto del reato, infine, nell'ipotesi di confisca tradizionale, l'ablazione potrebbe considerarsi una misura di sicurezza, mentre l'inquadramento diviene più arduo nel caso in cui si prevedano l'obbligatorietà e l'operatività della confisca c.d. «di valore», poiché è innegabile, in un'ipotesi siffatta, che la confisca persegue altresì lo scopo di impedire che il reato possa costituire un valido titolo di acquisto di benefici economici. Così MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 163 ss. Sul punto, v. anche MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 193, che evidenzia come possa riconoscersi una «finalità preventiva» nel caso di ablazione degli *instrumenta delicti*, a condizione, però, che la confisca concerna gli «strumenti necessari» alla realizzazione del fatto tipico e che sia orientata alla sola neutralizzazione e non anche alla rieducazione, fermo restando che, comportando una restrizione del diritto di proprietà, comunque si perseguirebbe anche una «finalità repressiva». Invece, una natura compensatoria, e non invece una «connotazione repressiva», potrebbe attribuirsi alla confisca del profitto del reato, atta a realizzare il ripristino dello *status* economico *quo ante*. In aggiunta, v. anche FURFARO, *Confisca*, cit., 5 ss., il quale ritiene, nello specifico, che: la confisca delle «cose intrinsecamente pericolose» costituisce una vera e propria misura di sicurezza, perché attua e rimuove la «pericolosità propria della cosa»; la confisca del prezzo e degli *instrumenta delicti* persegue esigenze di «prevenzione» (non ricorrendo valutazioni sulla pericolosità), configurandosi come «pena *tout court*», che si aggiunge a quella principale in caso di condanna (nel caso del prezzo, in particolare, si dispone l'ablazione in virtù del «giudizio di disvalore» della condotta penalmente rilevante); l'ablazione dei «vantaggi» (intesi «in termini economici e patrimoniali»), poi, persegue una finalità di tipo repressivo. Inoltre, un'interessante declinazione del criterio dell'oggetto per l'attribuzione della natura giuridica alla confisca (del profitto) si deve a FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, fasc. 3 del 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 340 s. e 349, che individua nelle modalità di «determinazione del *quantum* confiscabile» il criterio discrezionale fra «natura punitiva» (se l'ablazione ha per oggetto cose di valore superiore a quelle effettivamente conseguite dal reato) e «natura ripristinatoria» (allorquando la confisca interessi «beni di valore esattamente coincidente con l'entità dell'arricchimento» e «al netto dei costi leciti sostenuti»). L'Autore conclude in favore della maggiore attinenza della «funzione ripristinatoria» (che definisce «autore-centrica») alla *ratio* della confisca del profitto, sia che si tratti di ablazione diretta sia che la riflessione concerna quella per equivalente.

alla confisca facoltativa degli *instrumenta delicti*, il giudice di legittimità<sup>70</sup> ne ha esaltato la funzione tipicamente preventiva, poiché in aggiunta al «rapporto di asservimento» di tali beni al reato è necessario, in chiave probabilistica, che la permanenza del reo nella disponibilità di questi ultimi possa accrescere la possibilità di commettere ulteriori reati.

Invece, per quanto concerne la confiscabilità del profitto, la funzione general-preventiva è stata rimarcata nell'ottica della finalità deterrente. In particolare, con sentenza del 2008<sup>71</sup> le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ammesso la confisca del c.d. "profitto indiretto" purché il bene soggettivamente ascrivibile all'autore dell'illecito sia stato acquisito con danaro causalmente collegato al reato, nonché ottenuto e voluto come risultato della trasformazione dell'utilità diretta. Altrimenti, un'interpretazione maggiormente restrittiva si porrebbe in contrasto proprio con l'asserita funzione di prevenzione generale, cioè di disincentivare la commissione di reati e di renderli insuscettibili di produrre qualsivoglia ricchezza.

Infine, per quanto concerne il quarto possibile criterio di individuazione della natura giuridica, con riferimento alla confisca urbanistica (articolo 44, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001), in un caso esaminato prima dell'intenso dialogo tra Corti nazionali e Corte EDU avviato dalla vicenda "Sud Fondi", con sentenza del 2004<sup>72</sup> la Corte di cassazione sembra che abbia utilizzato un ulteriore parametro di riferimento, ossia l'estensione della misura ablativa al terzo estraneo. La confisca, infatti, si configurerebbe come una sanzione amministrativa reale applicabile anche in danno del terzo, salva la possibilità che questi faccia valere i propri diritti in sede civile, nonché avente carattere suppletivo rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione del terreno lottizzato al patrimonio disponibile facente capo al Comune, disciplinato dal medesimo atto normativo<sup>73</sup>.

Sempre con riferimento ai destinatari del provvedimento d'ablazione, la Corte costituzionale, con sentenza del 1987<sup>74</sup>, ha chiarito che, in via generale, solo le cose intrinsecamente criminose, per effetto di un'innegabile assoluta illiceità,

---

<sup>70</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 16.01.2020, n. 10091, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>71</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2007, n. 10280, *ivi*.

<sup>72</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 07.07.2004, n. 38728, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>73</sup> In argomento RAMACCI, *I reati edilizi*, Milano, 2016, 242.

<sup>74</sup> Così Corte costituzionale, 25.11.1986, n. 2, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

sono confiscabili presso chiunque le detenga; per le altre ipotesi, invece, l'articolo 27 comma 1 della Costituzione impone che la cosa pertinente al reato sia attualmente di proprietà dell'autore dell'illecito penale oppure che costui ne abbia comunque tratto un vantaggio.

Coerentemente con quest'asserzione, le Sezioni Unite<sup>75</sup>, con sentenza del 2015, hanno chiarito che il terzo estraneo ha l'onere di allegare la sua buona fede per arginare il potere espropriativo dello Stato. Nello specifico, si è rilevata la necessità che questi fornisca prova della titolarità di un diritto sulla cosa, nonché dell'assenza di qualsivoglia legame con la condotta illecita oppure in alternativa l'ignoranza inevitabile e, dunque, l'errore scusabile e non dovuto a colpa.

Tuttavia, questa conclusione è avversata da chi<sup>76</sup> ritiene che persona estranea al reato debba essere individuata in chiunque non abbia partecipato a vario titolo alla sua realizzazione, ma non anche in colui che, ad esempio, abbia posto in essere una condotta di favoreggiamento, altrimenti si destinerebbe una sanzione afflittiva o, in ogni caso, «parapenale» a chi non ha alcun legame con l'illecito commesso.

In definitiva<sup>77</sup>, non sembra possibile inquadrare, dal punto di vista giuridico, in termini univoci il variegato istituto della confisca, sicché è opportuno affrontare la questione della natura giuridica in relazione alle singole figure d'ablazione, tenendo conto delle peculiarità dei caratteri e delle finalità connesse alla singola misura ablativa. D'altronde, anche nell'ambito della specifica ipotesi di confisca è possibile effettuare un'analisi differenziata in ragione di un particolare presupposto oppure di un oggetto rilevante, sicché, tenuto conto della preminenza di una tra la «finalità preventiva, [...] compensativo/riparatoria, [...] repressiva», è possibile pervenire anche a difformi conseguenze applicative alla luce della concreta operatività del meccanismo ablatorio.

---

<sup>75</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, n. 11170, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>76</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, 377.

<sup>77</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 187 s. In termini analoghi CORBO, *Sub Articolo 416-bis c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 376, che fa riferimento alla «natura giuridica diversificata» (anche nell'ambito della medesima ipotesi normativa di confisca) che tiene conto della diversa «correlazione» fra le *res* e il reato e degli «effetti concreti» derivanti dall'ablazione.

Fatta questa digressione sull'inquadramento giuridico della confisca, è ora possibile esaminare la disciplina normativa che l'articolo 236 comma 2 c.p. estende a tale istituto e che consta dei seguenti articoli del codice penale: articoli 199, 200 comma 1, 201 comma 1, 205 comma 1 e n. 3) del comma 2.

Il rinvio così operato dall'articolo 236, co. 2 c.p. determina, quindi, l'applicazione di una serie di norme generali riguardanti le misure di sicurezza personali.

Innanzitutto, si può evincere dall'articolo 199 c.p. che la legge debba individuare i presupposti, i tipi, il contenuto della confisca, in ossequio all'articolo 25 comma 3 della Costituzione<sup>78</sup>.

Nello specifico, le garanzie di legalità e tassatività<sup>79</sup> andrebbero pienamente osservate per l'inevitabile afflittività che connota il provvedimento ablativo.

Per effetto del richiamo all'articolo 200 comma 1 c.p. rileva, poi, la legge in vigore al tempo della sua applicazione: alla confisca di cui all'articolo 240 c.p. non si estende il principio di irretroattività sancito esclusivamente con riferimento alle pene<sup>80</sup> (articoli 25 comma 2 Costituzione e 2 c.p.). Da ciò potrebbe ricavarsi sia l'inapplicabilità della misura di sicurezza nei confronti dell'autore di un fatto non costituente reato o quasi-reato al tempo della sua commissione<sup>81</sup> (coerentemente con quanto asserito dalla Corte di cassazione)<sup>82</sup>, sia la sua infliggibilità all'autore di un reato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma che la introduce (principio di diritto affermato, di recente, dalla Corte di cassazione<sup>83</sup> nel 2021 proprio in relazione a una ipotesi speciale di confisca obbligatoria di cui all'articolo 74, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, introdotta con d.l.gs. n. 202/2016)<sup>84</sup>.

---

<sup>78</sup> In argomento MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 92 ss.

<sup>79</sup> Cfr. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 8.

<sup>80</sup> Anche nel disposto dell'articolo 25 della Costituzione si rinviene una traccia del c.d. «doppio binario» di cui si è parlato: è sancita l'irretroattività con riguardo alle pene (comma 2), mentre si desume la retroattività per quanto concerne le misure di sicurezza (comma 3). Così MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 22 s.

<sup>81</sup> Per ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 8 la medesima conclusione verrebbe imposta dal disposto dell'articolo 2 c.p. stante l'indubbia attitudine della confisca a celare caratteri comunque assimilabili a quelli di una «pena pecuniaria».

<sup>82</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 20.01.2010, n. 5843, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>83</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 14.10.2020, n. 2304, *ivi*.

<sup>84</sup> Sul punto MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 120 ss.

A ogni modo, si potrebbe rimarcare la natura «istantanea»<sup>85</sup> della confisca, i cui effetti si consoliderebbero al momento della sua applicazione, ragion per cui parrebbe inconferente distinguere fra il tempo dell'applicazione e quello dell'esecuzione.

Quanto al fatto commesso all'estero<sup>86</sup>, l'articolo 201 comma 1 c.p. stabilisce che, allorché si proceda o si rinnovi il giudizio nello Stato italiano, risulta applicabile la legge italiana anche alla confisca.

Inoltre<sup>87</sup>, con riguardo al provvedimento di adozione della misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 205 comma 1 c.p. questo deve rivestire la forma della sentenza, di condanna o di proscioglimento. Tuttavia, in alcuni casi previsti dal codice di rito penale la confisca può essere ordinata con altro provvedimento giurisdizionale: il decreto penale di condanna (nelle sole ipotesi previste dall'articolo 240 comma 2 c.p.<sup>88</sup>, come si evince dall'articolo 460 c.p.p.) e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei casi di cui all'articolo 240 c.p., *ex art.* 445 comma 1-*bis* c.p.p.). Ogni altra estensione di tale equiparazione alla condanna in senso stretto tradirebbe il principio di tassatività<sup>89</sup>.

Coerentemente, la Corte di cassazione<sup>90</sup> ha escluso che, con riferimento alle ipotesi di confisca previste dal d.lgs. n. 152/2006 agli articoli 256 e 259, stante l'esplicito riferimento normativo alla sentenza di condanna o di patteggiamento, il decreto penale di condanna potesse ritenersi idoneo a integrare il requisito richiesto dalla legge, non venendo in rilievo i casi richiamati dall'articolo 460 c.p.p.

Quest'ultima sentenza è rilevante anche per quanto concerne la peculiare funzione che la giurisprudenza di legittimità sembra attribuire alla confisca in materia ambientale, certamente «innovativa»<sup>91</sup>. La *ratio legis* di queste speciali ipotesi di confisca, per come emergente dal dettato normativo, sarebbe

---

<sup>85</sup> In tal senso ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 8.

<sup>86</sup> V. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 8.

<sup>87</sup> In argomento GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 402 ss.

<sup>88</sup> Si segnala, poi, che con riguardo a dette ipotesi di confisca obbligatoria, l'ablazione viene applicata anche nel caso in cui con sentenza sia irrogata la «sanzione sostitutiva» *ex art.* 77 della l. n. 689/1981 (le altre misure di sicurezza, invece, risultano inapplicabili). Cfr. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 10.

<sup>89</sup> V. MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 118.

<sup>90</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 27.04.2016, n. 43547, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>91</sup> Sul punto RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 31.

sanzionatoria, tale da farne una sorta di «rappresaglia legale» nei confronti dell'autore del reato al fine di colpirlo nei suoi beni. Proprio in quest'ottica si giustificerebbe la tipicità dei casi in cui potrebbe applicarsi la confisca e, quindi, l'esclusione del decreto penale di condanna.

Infine, l'articolo 236 co. 2 c.p. richiama il numero 3) del comma 2 dell'articolo 205 c.p., e cioè l'applicabilità in ogni tempo e nei casi stabiliti dalla legge della confisca con provvedimento adottato *in executivis* da parte del giudice dell'esecuzione (articolo 676 c.p.p.). In tale ipotesi, il giudice competente a norma dell'articolo 665 c.p.p. provvede su richiesta di parte nelle forme del rito *de plano* e a contraddittorio differito e rimesso all'eventuale opposizione di parte nel termine perentorio indicato dall'articolo 667 comma 4 c.p.p.: in tal caso si recuperano le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 666 c.p.p. (c.d. incidente di esecuzione)<sup>92</sup>.

Inoltre, con sentenza del 2015, la Corte costituzionale<sup>93</sup> ha disposto che su istanza dell'interessato il procedimento di opposizione in materia di confisca debba svolgersi, dinanzi al giudice dell'esecuzione, nella forma dell'udienza pubblica, in attuazione delle garanzie previste dall'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU.

### **3.1. Presupposti applicativi**

La questione dell'individuazione delle condizioni a cui è subordinata l'operatività della confisca interseca anche il problema della sua natura giuridica che, come si è visto, non è di univoca soluzione e che deve essere rapportato alla singola figura di confisca alla luce delle quattro variabili prima esplicitate, in ragione del diritto positivo rilevante.

A mente dell'articolo 202 del codice penale due sono i presupposti<sup>94</sup> per l'applicazione della misura di sicurezza personale: la commissione di un reato o di un quasi-reato e la pericolosità sociale (qualora sia probabile che l'autore di uno di tali fatti commetta nuovi reati, ai sensi del successivo articolo). Tale disposizione

---

<sup>92</sup> In argomento DE GIOIA, *La giurisdizione esecutiva e il procedimento*, in BALDUCCI, MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, 175 ss.

<sup>93</sup> Cfr. Corte costituzionale, 15.04.2015, n. 109, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>94</sup> Così MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 837.

normativa non è richiamata dall'articolo 236 c.p. in relazione alla confisca, essendo, dunque, inapplicabile.

Dunque, in via generale<sup>95</sup>, ad uno sguardo d'insieme alle variegate ipotesi di confisca sembrerebbe che i presupposti ricorrenti per l'applicabilità delle molteplici forme di ablazione siano tre, ossia la realizzazione di un'attività illecita, la pericolosità reale, la pronuncia di una condanna. Tuttavia, ad una più approfondita analisi, in ragione dell'asserito polimorfismo della confisca, non tutti gli anzidetti presupposti risultano validi per le molteplici ipotesi ablatorie, poiché la loro operatività deve confrontarsi con le peculiari caratteristiche assunte dalle specifiche figure di confisca alla luce della loro natura e della finalità perseguita.

Orbene, la condizione della realizzazione di un'attività illecita oggetto di cognizione da parte del giudice penale sembra avere effettivamente una valenza generale, poiché pare essere richiesta per ogni tipologia di confisca. Con riferimento a questo primo presupposto, affine tanto alle pene in senso stretto quanto alle misure di sicurezza extrapenali, è utile precisare, però, che non sempre è richiesto un accertamento pieno dell'illiceità della condotta, come ad esempio nel caso della confisca di prevenzione antimafia applicabile anche *praeter delictum* (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo), per la quale, infatti, si rende sufficiente una valutazione di natura indiziaria<sup>96</sup>.

Quanto alla pericolosità della cosa, essa andrebbe intesa non alla stregua di un carattere obiettivo e insito nella stessa che ne sottintende l'idoneità a cagionare un'offesa, bensì nei termini di un concetto di relazione<sup>97</sup>, che lega il bene alla persona.

La cosa, dunque, non è pericolosa *ex se*, ma se e in quanto permanga nella disponibilità del reo, mantenendo vivido il ricordo dell'illecito e fungendo da incentivo alla commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

---

<sup>95</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca*, cit., 71 ss.

<sup>96</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 74 s.

<sup>97</sup> Così MASSA, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto*, cit., 982; TRINCHERA, *Confiscare senza punire?*, Torino, 2020, 33. La prima accezione della pericolosità (come caratteristica intrinseca della *res*) può definirsi oggettiva, mentre la seconda (capacità della cosa di influenzare «il comportamento futuro del reo» ove questi ne mantenga la disponibilità) esprime una «ricostruzione soggettiva» del concetto. In tal senso FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 23.

Proprio per questa ragione sono contemplati taluni limiti applicativi inerenti all'appartenenza della cosa a persona estranea al reato (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 3.4 del presente capitolo).

Innanzitutto<sup>98</sup>, può dirsi che la pericolosità debba essere verificata in concreto nei casi della confisca facoltativa, mentre tale accertamento sia già stato compiuto *ex ante* dal legislatore con riferimento alla confisca obbligatoria.

In materia ambientale<sup>99</sup>, però, l'asserita funzione sanzionatoria della confisca è stata posta in una pronunzia di legittimità<sup>100</sup> a base dell'esclusione della restituzione del mezzo di trasporto<sup>101</sup> sequestrato ai fini della confisca a norma dell'articolo 259 del d.lgs. n. 152/2006. Con riferimento a tale ipotesi di ablazione, essa è stata resa obbligatoria dal legislatore, altrimenti sarebbe rientrata nel novero della confisca facoltativa. Pertanto, come chiarito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza testé richiamata, questo tipo di ablazione non sembra rispondere alla finalità di sottrarre cose intrinsecamente pericolose, quanto piuttosto a una funzione «general-preventiva e dissuasiva» e non verrebbe meno neanche nel caso di intervenuta autorizzazione, che, sempre secondo i giudici di legittimità, comporterebbe soltanto la cessazione della permanenza del reato di traffico illecito di rifiuti. Dunque<sup>102</sup>, sembra che il presupposto della pericolosità reale sia cedevole<sup>103</sup> laddove venga in rilievo la natura eminentemente sanzionatoria dell'istituto, perdendo altresì qualsivoglia valenza selettiva nel caso in cui sia comminata l'ablazione obbligatoria. Anche l'altra forma di pericolosità, ossia quella sociale, implicante la formulazione in concreto di un giudizio prognostico sulla possibilità di recidiva alla luce dell'analisi della personalità individuale<sup>104</sup> (applicando i criteri di cui all'articolo 133 c.p., benché tale disposizione non sia espressamente richiamata dall'articolo 203 c.p., che offre la definizione normativa

---

<sup>98</sup> Ancora TRINCERA, *Confiscare*, cit., 33.

<sup>99</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca*, cit., 95.

<sup>100</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. III, 28.01.2009, n. 10710, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>101</sup> Nello specifico, l'articolo 259 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 commina l'ablazione obbligatoria del «mezzo di trasporto» impiegato per la commissione di taluni reati («traffico illecito», «trasporto illecito», «trasporto di rifiuti», rispettivamente puniti dagli articoli 259, 256 e 258 del d.lgs. n. 152/2006), ove appartenga all'autore della contravvenzione. V. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, 2014, 246 s.

<sup>102</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 93 s.

<sup>103</sup> Già FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 23, definisce la pericolosità reale come «un vero e proprio presupposto-ombra della confisca».

<sup>104</sup> V. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 839 ss.

di pericolosità sociale), non sembra essere operativa in relazione alle varie figure di confisca, sia con riguardo alla confisca codicistica di cui all'articolo 240 c.p.<sup>105</sup> (come visto *supra*, al paragrafo 3 del presente capitolo, il requisito non è esteso all'istituto in discorso dall'articolo 236, co. 2 c.p.), sia con riferimento alla confisca antimafia (come si vedrà *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo, essa è applicabile disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali e a prescindere dalla verifica sulla pericolosità sociale del proposto)<sup>106</sup>.

Residua, infine, come presupposto comune da analizzare, la previa condanna<sup>107</sup> (e, dunque, il preventivo accertamento giudiziale della responsabilità per un reato completo di ogni suo elemento oggettivo e soggettivo), ma dal tenore letterale dell'articolo 240 c.p. sembra ricavarsi l'asserzione per cui siffatta condizione sia normativamente imposta con esclusivo riferimento alla confisca facoltativa di cui al comma 1, da un lato, mentre dall'altro sarebbe *apertis verbis* esclusa per la confisca obbligatoria di cui al comma 2 n. 2). Orbene, a sostegno dell'irrilevanza di tale condizione come presupposto generale si potrebbe richiamare un dato prettamente formale: la *littera legis* della disposizione in esame, a cui va aggiunto che la normativa richiamata dall'articolo 236 del codice penale, in quanto applicabile alla confisca, se da un lato consta, tra gli altri, anche dell'articolo 205 comma 1 c.p. (dunque, dell'alternatività tra sentenza di proscioglimento e di condanna per l'applicazione della misura di sicurezza), dall'altro non estende altresì l'articolo 210 c.p. (a differenza della cauzione di buona condotta), che sancisce l'ostatività alla misura di sicurezza nel caso di estinzione del reato.

Tuttavia, proprio il profilo letterale potrebbe asseverare anche l'opposta tesi di un'implicita cogenza di tale prerequisito per qualsivoglia forma di confisca di cui all'articolo 240 c.p.: l'avverbio «sempre» (n. 1) e la locuzione congiuntiva

---

<sup>105</sup> In tal senso BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 1970, 1013, che sottolinea come la confisca sia «svincolata» dall'accertamento della «pericolosità soggettiva», poiché l'articolo 236 co. 2 c.p. non richiama, tra le «disposizioni applicabili» alla confisca, gli articoli 202, 203 e 204 c.p. (con riguardo alla «pericolosità sociale»), nonché alla luce del disposto dell'articolo 200 cpv. c.p., fondante la deroga al principio di irretroattività. Dunque, residua il solo presupposto della «pericolosità della cosa». Analogamente, v. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 10 s.

<sup>106</sup> In questi termini NICOSIA, *La confisca*, cit., 87 ss.

<sup>107</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 43 ss.

«anche se» (n. 2) assolverebbero alla funzione di segnare il transito dalla confisca facoltativa di cui al comma 1 in quella obbligatoria prevista dal comma 2, non incidendo sulla regola della previa condanna (su tale tematica si ritornerà *infra*, nel paragrafo 3.3 del presente capitolo).

Ciò posto, sembra, quindi, che soltanto il primo dei tre presupposti esaminati, ossia l'accertamento della realizzazione di un'attività *contra ius*, sia realmente «indefettibile» con riguardo a ogni tipologia di confisca<sup>108</sup>.

### 3.2. Oggetto dell'ablazione

Traducendosi in un atto legittimo di spoliazione di beni aventi un nesso qualificato con il fatto penalmente antiggiuridico, la confisca di cui all'articolo 240 c.p. non può che essere speciale quanto all'oggetto, non determinando un'aggressione generalizzata alle *res* nella disponibilità del reo.

Il legame<sup>109</sup> fra le cose ablate e il reato è di tipo pertinenziale<sup>110</sup>. Ciò giustifica la natura di misura di sicurezza e marca la diversità fra l'ipotesi tradizionale di confisca diretta e quella successivamente enucleata di confisca per equivalente. Per la prima, infatti, è richiesto un nesso di derivazione causale, un collegamento fra l'illecito penale e la cosa non necessariamente diretto e immediato, come nel caso del c.d. "profitto indiretto"; la seconda, invece, ha per oggetto non un bene pertinente al reato, ma il suo equivalente in valore.

L'oggetto dell'ablazione, inoltre, è qualificato diversamente a seconda che si tratti di confisca facoltativa oppure obbligatoria.

Preliminarmente<sup>111</sup>, potrebbe affermarsi come, sebbene qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica possa formare oggetto di confisca, il

---

<sup>108</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 75 e 96.

<sup>109</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 10 ss.

<sup>110</sup> La differente configurazione del rapporto fra bene ablabile e reato consente di distinguere il profitto del reato (l'«utile» direttamente o indirettamente ricavato «in seguito» alla realizzazione dell'illecito) dal prezzo («il corrispettivo dell'esecuzione del reato») e dal prodotto del reato (la «cosa materiale» creata, trasformata, adulterata o acquistata per mezzo del reato). V. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 20.

<sup>111</sup> Così DE SIMONE, *L'oggetto della misura*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 300 ss.

legislatore penale abbia preferito selezionare categorie tipiche di beni, distinguendo<sup>112</sup> tra confisca facoltativa al comma 1 e obbligatoria al comma 2.

Con riferimento alla confisca facoltativa di cui all'articolo 240 comma 1 c.p., la Corte di cassazione<sup>113</sup> ha chiarito i termini del legame fra i beni e il reato, definendo quest'ultimo un «rapporto di asservimento», non occasionale ma di stretta connessione strumentale, da cui sia possibile evincere l'effettiva probabilità di reiterazione dell'attività illecita, dunque la pericolosità reale.

Tralasciando l'ipotesi del n. 2) del comma 2, il legislatore, perseguendo esigenze di precisione, sembra che abbia inteso valorizzare un nesso eziologico fra la *res* e l'illecito, apprezzabile sia nell'ottica dell'obiettiva realizzazione del reato (*instrumenta delicti*<sup>114</sup>, profitto, prodotto) sia dell'incidenza sul processo deliberativo (è il caso del prezzo)<sup>115</sup>.

Il comma 1 annovera, innanzitutto, tra gli oggetti della confisca tradizionale le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il prodotto del reato e il suo profitto.

Per le prime, sembra preminente la finalità di prevenzione speciale poiché si richiede una relazione di strumentalità immediata e stabile, in luogo di un occasionale impiego della cosa nell'attività criminosa<sup>116</sup>.

In argomento, con sentenza del 2019<sup>117</sup>, la Suprema Corte ha chiarito la portata del concetto di *instrumenta delicti*, espressione avente una latitudine

---

<sup>112</sup> La giustificazione teorica della dicotomia tra facoltatività dell'ablazione del profitto e obbligatoria applicazione della confisca nel caso del prezzo potrebbe essere rinvenuta nel peculiare atteggiarsi delle forme di criminalità all'epoca della compilazione del codice penale del 1930. Il legislatore storico, infatti, aveva come realtà criminale di riferimento quella del «delinquente disorganizzato» (estraneo, quindi, alle moderne manifestazioni della criminalità organizzata dedita all'acquisizione e al reimpiego di ricchezze illecite) che trae un profitto a seguito della commissione di illeciti contro il patrimonio a scopo lucrativo, sicché il ricavo tratto dal reato era destinato alla restituzione al soggetto danneggiato (dunque la discrezionalità dell'ablazione si comprendeva alla luce del «risparmio di attività giudiziale»), mentre il prezzo, per sua natura, fa riferimento a un qualcosa che viene corrisposto da chi tipicamente è concorrente nel reato, non potendo, quindi, essere suscettibile di restituzione all'«autore della dazione» e risultando, pertanto, inevitabile la sua confisca obbligatoria. Così FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 26 s.

<sup>113</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. V, 28.02.2014, n. 21882, in [www.itagliure.giustizia.it](http://www.itagliure.giustizia.it).

<sup>114</sup> Oppure «*instrumenta sceleris*». Così VERGINE, *Confisca*, in *Digesto-UTET*, 2016, 17 s.

<sup>115</sup> Sul punto ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 15.

<sup>116</sup> Conformemente ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 15 s., rimarca l'indefettibilità di un nesso di diretta strumentalità che consenta di individuare i beni confiscabili indagando gli anelli del decorso eziologico.

<sup>117</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 13.12.2018, n. 17763, in [www.itagliure.giustizia.it](http://www.itagliure.giustizia.it). Il giudice di legittimità evidenzia come tale nozione ricomprenda, oltre che il corpo del reato, anche le *res* sulle quali o attraverso le quali è stato commesso l'illecito, presentando, pertanto, una portata più ampia

potenzialmente molto ampia. Dunque, applicati i principi dell'adeguatezza e della proporzionalità (utili a perimetrare le soluzioni ermeneutiche), la Corte ha ritenuto necessario un rapporto diretto, e non meramente occasionale o riflesso, con il reato. Tale argomentazione può dirsi funzionale ad evitare un'indebita e incontrollata espansione dell'ambito applicativo, posto che il legislatore pare abbia inteso equiparare alle cose effettivamente impiegate nell'attività criminosa anche quelle potenzialmente a ciò dirette, ma non in concreto utilizzate, sebbene predisposte a tale fine.

A ogni modo, potrebbe non essere necessario il carattere dell'indispensabilità della *res* ai fini della commissione del reato, quindi la sua rilevanza causale, conformemente a quanto enunciato dalla Corte di cassazione nel 1993<sup>118</sup>, che ha altresì affermato che non è rilevante che il delitto sia stato consumato oppure si sia arrestato alla forma del tentativo<sup>119</sup>.

Recentemente, la Corte di cassazione, in una sentenza del 2021<sup>120</sup>, ha chiarito come il rapporto di strumentalità debba essere accertato «in concreto», cioè in virtù delle caratteristiche specifiche della cosa e delle circostanze e modalità di realizzazione del reato; pertanto, l'effettivo ruolo ricoperto dalla *res* nella commissione dell'illecito dovrebbe essere oggetto di indagine.

Con altra pronunzia del 2020<sup>121</sup>, il giudice di legittimità ha rimarcato come, in sede di motivazione del provvedimento applicativo della confisca facoltativa, oltre alla dimostrazione del rapporto di asservimento fra la *res* e il reato sarebbe necessario altresì enunciare le ragioni per cui si ritiene che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, qualora il reo dovesse permanere nel possesso della cosa servita alla realizzazione del reato, potrebbe reiterare l'attività penalmente antiggiuridica. Una tale precisazione può dirsi dovuta alla luce della «natura cautelare» della confisca facoltativa, ossia della finalità di prevenzione di ulteriori reati. D'altronde,

---

di quella dell'articolo 253 comma 2 c.p.p. Sul punto, è utile richiamare anche la diversa valutazione di VERGINE, *Confisca*, cit., 17, il quale ritiene che, in ossequio alla *littera legis*, gli *instrumenta sceleris* costituiscano soltanto una parte del «corpo del reato» (definito con riferimento al sequestro probatorio), che comprende altresì prodotto, profitto, prezzo, oltretutto quei beni direttamente derivanti dal reato oppure sui quali o per mezzo dei quali esso è stato commesso.

<sup>118</sup> Così Cass. pen., Sez. V, 04.06.1993, n. 2158, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>119</sup> Ancora DE SIMONE, *L'oggetto*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 300, che richiama anche MANZINI.

<sup>120</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 24.11.2020, n. 10619, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>121</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. III, 16.01.2020, cit., *ivi*.

tale esegesi, come evidenziato anche dalla dottrina<sup>122</sup>, risulta necessaria onde evitare l'attribuzione a tale ipotesi di ablazione di una «finalità repressiva», valorizzando, all'opposto, l'anzidetta natura «preventiva» dell'istituto.

Quanto al prodotto, esso consiste in ciò che si può obiettivamente ricollegare all'azione criminosa in quanto ne rappresenta il risultato apprezzabile nel mondo fenomenico<sup>123</sup>; dunque<sup>124</sup>, si tratterebbe di un bene intrinsecamente pericoloso, poiché la cosa è stata «creata, trasformata, adulterata o acquistata» attraverso la condotta penalmente antiggiuridica. Sottoponendo il prodotto a espropriazione, si intende privare il reo del frutto dell'attività illecita; quindi, si realizzerebbe altresì lo scopo del ripristino dell'ordine economico alterato.

Assai problematica appare la nozione di profitto<sup>125</sup> confiscabile, il cui inquadramento si deve a una rilevante evoluzione giurisprudenziale formatasi essenzialmente proprio con riferimento alla confisca-sanzione di cui al d. lgs. n. 231/2001<sup>126</sup> (che verrà più diffusamente esaminata *infra*, nei paragrafi 4.3 e 4.4 del Capitolo II).

In prima approssimazione esso può intendersi alla stregua del complesso di vantaggi economici riconducibili alla commissione dell'illecito, sia diretti, sia indiretti; con questi ultimi si intende l'utilità derivante dall'impiego economico del provento del reato.

A tale proposito, le cose che costituiscono l'impiego delle utilità direttamente tratte dal reato, poi, formano oggetto di un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria prevista nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso (articolo 416-*bis*, co. 7 c.p.), ma di cui la giurisprudenza sembra orientata a dare

---

<sup>122</sup> In tal senso MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 194. L'Autrice, inoltre, sottolinea la necessità di accertare il rapporto di essenzialità fra la cosa e il «progettato piano delittuoso» nell'ipotesi di ablazione di cose predisposte per essere impiegate nel reato, ma non concretamente utilizzate.

<sup>123</sup> In tal senso ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 16. L'Autore fa espresso riferimento a un'«immediata conseguenza materiale» del reato. V. anche FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 23 s., che evidenzia come nelle intenzioni del legislatore storico l'ablazione del profitto dovesse realizzare uno scopo spiccatamente preventivo consistente nell'inibizione del «potere seduttivo» che la disponibilità dell'illecito guadagno eserciterebbe nei confronti del reo.

<sup>124</sup> In argomento DE SIMONE, *L'oggetto*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 302, richiamando ancora MANZINI.

<sup>125</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 143 ss.

<sup>126</sup> In tal senso anche MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 875 ss.

una applicazione più ampia. Infatti, con sentenza a Sezioni Unite<sup>127</sup>, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il profitto di cui al modello generale di confisca non consiste esclusivamente nel bene acquisito come conseguenza dell'illecito, ma anche nel suo effetto mediato, poiché il provento del reato consiste nell'«arricchimento complessivo», e quindi altresì nelle utilità risultanti dal reimpiego economico del danaro quale frutto immediato dell'illecito. Con tale assunto concorda anche chi<sup>128</sup>, in dottrina, sostiene che i «surrogati» siano confiscabili in quanto collegati alla consumazione del reato, atteso che questi, al pari delle *res* sui cui l'illecito direttamente incide, comunque mantengono viva l'attrattiva del reato. Una soluzione siffatta, d'altronde, appare idonea a contemperare l'eventuale compresenza nella confisca sia della finalità preventiva sia di quella repressiva.

L'aggredibilità del bene risultante dalla trasformazione del provento immediato, così come di quello più ampiamente costituente il «surrogato del profitto» (la cosa acquistata con il danaro di derivazione illecita), proseguono le Sezioni Unite testé richiamate, risulta essere coerente sia con la funzione deterrente e, quindi, di prevenzione generale, sia con la normativa internazionale di riferimento, la quale estende la confiscabilità a ogni vantaggio derivante dal reato, e quindi anche ai proventi (si considerino la decisione quadro GAI del 24 febbraio del 2005, la Convenzione OCSE di Parigi del 1997 sul contrasto alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione di Vienna del 1988 in materia di traffico illecito di stupefacenti). Sotto il profilo dell'accertamento del profitto confiscabile, poiché si prescinde da un rapporto di causalità diretta, sembra assumere carattere dirimente l'acquisizione del dato della certezza della riconducibilità del provento all'azione criminosa<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2007, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*. Nello specifico, la questione concerneva un'ipotesi di ablazione *ex art. 322-ter c.p.* (per la trattazione di questa forma speciale di confisca si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo) in relazione a un fatto di concussione (punito dall'art. 317 c.p.).

<sup>128</sup> In tal senso LOTTINI, *La nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*, 1303 s. D'altronde, già FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 39, sostiene (muovendo dall'analisi proprio dell'ipotesi di confisca di cui all'articolo 416-bis co. 7 c.p.) che nella nozione di profitto possa rientrare sia «il bene che viene acquistato con denaro rubato» (c.d. «sostituzione») sia l'«utile» tratto dal reinvestimento di tale danaro in attività d'impresa (ossa l'«impiego» vero e proprio).

<sup>129</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca*, cit., 145.

Per quanto concerne il computo del profitto confiscabile, potrebbero rilevare due possibili criteri di tipo aziendalistico, riconducibili al *Bruttoprinzip*, ossia criterio del lordo, e al *Nettoprinzip*<sup>130</sup>, cioè al criterio del netto. Nel primo caso il profitto andrebbe rapportato all'importo del contratto concluso illecitamente, mentre nel secondo andrebbero detratti i costi sostenuti dall'impresa nell'ambito dell'attività economica interessata dall'illecito.

La soluzione alla questione è stata data dalla giurisprudenza in relazione alla confisca applicata all'ente: si tratta della sentenza delle Sezioni Unite c.d. "Fisia Italimpianti"<sup>131</sup> del 2008.

Il Supremo Collegio ha escluso che per la determinazione del profitto confiscabile potessero rilevare valutazioni proprie della logica aziendale<sup>132</sup>, ritenendo che, di regola, esso possa consistere in tutti quei vantaggi direttamente e causalmente derivanti dall'illecito. Tuttavia, il profitto dovrebbe essere così inteso nel caso in cui l'ente svolga un'attività totalmente illecita; qualora il reato dovesse rappresentare, invece, una disfunzione di un'attività non pienamente illecita e dovesse incidere solo sulla fase genetica o esecutiva di un contratto (si tratterebbe di un «reato in contratto» e non di un contratto la cui stipula è di per sé penalmente rilevante, ossia un «reato-contratto»), allora risulterebbe possibile individuare delle utilità lecitamente conseguite dall'ente in quanto connesse a prestazioni utili per la parte danneggiata.

In sostanza, viene in rilievo la questione dell'incidenza dei costi sostenuti, indeducibili nel caso di un'attività integralmente illecita (confisca del profitto lordo), suscettibili, invece, di defalcazione nel caso di attività di per sé lecita tenuto

---

<sup>130</sup> Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 335 ss.; FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 324 e 326, che richiama la distinzione fra «utile netto» (c.d. «*net profit*»), determinato detraendo dal ricavo le spese sostenute dal reo (vale a dire i «costi»), e «utile lordo» (c.d. «*gross profit*»), in quanto il profitto coincide con l'«intero ricavo» dell'illecito.

<sup>131</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>132</sup> Dunque, se da un lato il Supremo Consesso esclude la rilevanza di «parametri valutativi di tipo aziendalistico», dall'altro si afferma la necessità di evitare un'eccessiva dilatazione della nozione di profitto confiscabile, altrimenti si avrebbe una duplicazione dell'intervento sanzionatorio nei confronti dell'ente che ha correttamente eseguito le prestazioni dedotte nel contratto pur viziato dall'illecito. A tal fine, si propone la distinzione fra «reati-contratto» e «reati in contratto». In tal senso MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2018, 61.

conto dell'utilità effettivamente conseguita dal danneggiato nell'ambito di prestazioni sinallagmatiche (confisca del profitto netto)<sup>133</sup>.

Passando alla confisca obbligatoria, al numero 1) del comma 2 dell'articolo 240 c.p. si menziona il prezzo<sup>134</sup>, rispetto al quale si è presentata l'esigenza di una sua corretta distinzione dal profitto, tanto più rilevante ove si consideri che per il primo la confisca ha carattere obbligatorio, mentre per l'altro facoltativo.

Sin da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione depositata nel 1996<sup>135</sup>, si è evidenziata la necessità della demarcazione tra provento (profitto o prodotto del reato) e prezzo, ovverosia le cose date o promesse all'agente per istigarlo o determinarlo alla commissione del reato e non, invece, l'utilità economica conseguente all'illecito.

Dunque, il prezzo costituirebbe il corrispettivo che, incidendo sulle motivazioni alla base della scelta criminosa, ha indotto il soggetto a delinquere<sup>136</sup>.

Se dal punto di vista teorico la distinzione appare lineare, all'atto pratico si è palesata una certa evanescenza che ha spinto il legislatore a derogare, in alcuni casi, alla distinzione tra facoltatività della confisca del profitto e sua obbligatorietà nel caso del prezzo a favore di una generale regola di applicazione della confisca, per l'uno e per l'altro (come nel caso della confisca di cui all'articolo 416-*bis* co. 7 c.p.)<sup>137</sup>.

Al numero 3) del comma 2 dell'articolo 240 c.p. sono, invece, definite le cose intrinsecamente e obiettivamente criminose, la cui «fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione» costituiscono reato. In questo caso l'obbligatorietà della confisca si giustifica in virtù del monopolio della loro gestione che viene riservato allo Stato, vietandosi ogni intervento del privato; stante l'accertamento *ex ante* di

---

<sup>133</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 337 ss.

<sup>134</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, 147 ss.

<sup>135</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 03.07.1996, n. 9149, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>136</sup> Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso della confisca del prezzo del reato, l'illecito deve essere stato realizzato (non rilevando, quindi, un illecito futuro) e la corrispondente «entità economica», effettivamente corrisposta o anche soltanto «promessa», deve rappresentare «uno dei motivi» che hanno indotto il reo a delinquere, avendo inciso sul «processo di determinazione volitiva» del soggetto agente (in altri termini, si richiede l'accertamento di un «nesso causale di tipo psichico»). Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14.10.2020, n. 5221, *ivi*.

<sup>137</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 148 s.

pericolosità compiuto dal legislatore, in quest'ipotesi la natura della confisca quale misura di sicurezza troverebbe la sua massima espressione.

In alcuni casi, per l'utilizzo di tali cose l'ordinamento può prescrivere la necessità di autorizzazione amministrativa, configurandosi, così, un divieto relativo<sup>138</sup>. La distinzione si riflette sul diverso regime dei limiti all'operatività della confisca, che nel primo caso è obbligatoria, mentre nel secondo è esclusa.

Da ultimo, un arricchimento della disciplina normativa della confisca si deve al duplice intervento con legge n. 12/2012 e con d.lgs. n. 202/2016 che ha introdotto il numero 1-bis), che ha esplicitato, in relazione a taluni reati informatici tassativamente elencati, che gli strumenti del reato devono essere oggetto di una confisca obbligatoria (in deroga al comma 1), dovendosi intendere con ciò quei beni e quegli strumenti informatici o telematici effettivamente impiegati per la commissione di tali illeciti (confiscabili in aggiunta al profitto e al prodotto del reato).

### **3.3. Confisca facoltativa e confisca obbligatoria**

Svolte queste considerazioni d'ordine sistematico, è ora possibile sviluppare un tema in precedenza solo accennato: la distinzione<sup>139</sup> tra confisca facoltativa e obbligatoria, sempre in relazione al canone generale di confisca di cui all'articolo 240 c.p., trattandosi delle due «forme della confisca»<sup>140</sup> codicistica.

Se nelle intenzioni del legislatore storico la puntuale distinzione tra cose riconducibili al reato facoltativamente od obbligatoriamente espropriabili appariva lineare, nella legislazione degli ultimi decenni sono state introdotte ampie deroghe<sup>141</sup>, non solo nella Parte Speciale del codice penale e nella legislazione complementare, ma anche nel disposto normativo dello stesso articolo in esame, come si evince dal numero 1-bis) che deroga al comma 1 in relazione alla confisca di certi *instrumenta delicti* nonché del profitto o prodotto del reato.

---

<sup>138</sup> Così MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 871.

<sup>139</sup> Sul punto SARTARELLI, *Confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 281 ss.

<sup>140</sup> Così MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 115.

<sup>141</sup> In argomento MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 123.

Nelle ipotesi del comma 1 dell'articolo 240 c.p. (provento del reato e suoi strumenti) la confisca è facoltativa<sup>142</sup>, cioè la sua applicazione è rimessa al vaglio discrezionale<sup>143</sup> del giudice penale. Questa connotazione si deve all'uso del «verbo servile»<sup>144</sup> («può») che esprime la possibilità del compimento dell'atto, in contrapposizione all'avverbio «sempre» che rafforza l'imperatività dell'atto già desumibile dalla perentorietà del modo indicativo («è ordinata»). Essa, pertanto, può essere disposta in presenza dei beni aggredibili a norma del comma 1, dell'emissione di una pronuncia di condanna e della non appartenenza della *res* a una persona estranea al reato.

La condizione della condanna merita di essere approfondita proprio con riferimento ai possibili interessi coinvolti: da un lato le esigenze di garanzia, dall'altro la possibile ammissibilità dell'atto di sottrazione nel caso in cui, malgrado l'esito del procedimento penale, sia comunque emersa la prova dell'obiettiva commissione di un reato e, dunque, la pericolosità reale.

Una questione rilevante è stata recentemente affrontata dalla Corte di cassazione<sup>145</sup> proprio nel caso di proscioglimento per sopravvenuta estinzione del reato conseguente alla prescrizione maturata dopo la condanna di primo grado.

In particolare, si è rilevata, in ossequio al principio di stretta legalità, l'inapplicabilità alla confisca facoltativa (nel caso di specie avente a oggetto il profitto del reato) dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite c.d. Lucci del 2015<sup>146</sup> in merito alla confisca obbligatoria, in base ai quali, qualora il giudice penale debba dichiarare l'estinzione del reato dovuta a prescrizione, si possa

---

<sup>142</sup> Nello specifico, con riguardo all'ablazione del profitto o prodotto del reato, può sottolinearsi la finalità di ripristino dell'equilibrio economico alterato dal reato svolta dalla confisca, che non implica in tale ipotesi una compressione della proprietà sul bene, ma piuttosto una forma di «compensazione», poiché l'illecito non può consentire un valido titolo di acquisto della *res*. In tal senso MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, cit., 193.

<sup>143</sup> Si richiede, pertanto, una «adeguata motivazione», che potrebbe consistere nell'accertamento della concreta idoneità della cosa a rappresentare uno stimolo per la commissione di ulteriori illeciti. In tal senso MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 125. La determinazione di un «parametro valutativo anche implicito» a cui si lega il giudizio discrezionale del giudice è indispensabile onde evitare che l'articolo 240 co. 1 c.p. configuri una «norma di potere» che attribuisca al giudice una «discrezionalità assolutamente libera». Cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 26.

<sup>144</sup> V. MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 125.

<sup>145</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 15.10.2020, n. 52, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>146</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, n. 31617, *ivi*.

applicare la confisca purché vi sia stata una precedente condanna e a condizione che nei successivi gradi del giudizio di merito l'accertamento sulla sussistenza del reato e della responsabilità penale, così come dell'esistenza di beni confiscabili, non sia stato alterato.

Dunque, per quanto concerne la confisca facoltativa, deve interpretarsi in senso formale il requisito della previa condanna, grazie alla quale si assicura (e qui emerge anche una valenza punitiva della confisca), la positiva valutazione sull'idoneità della *res*, ove persista nella disponibilità del reo, a incentivare nuove condotte delittuose. In effetti<sup>147</sup>, tale soluzione ermeneutica risulta giustificata alla luce della necessità del bilanciamento operato dal giudice fra mantenimento della proprietà sul bene e funzione di prevenzione speciale svolta dalla confisca-misura di sicurezza, del cui esito il giudicante deve dare conto in un formale provvedimento di condanna. A conferma dell'esegesi, è possibile altresì sottolineare che il disposto dell'articolo 578-*bis* c.p.p., concernente l'ammissibilità della confisca nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione o per amnistia (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 4 del presente capitolo), esclude dal proprio perimetro applicativo le ipotesi di ablazione facoltativa, sicché la pronuncia della condanna in primo grado appare inidonea a legittimare l'imposizione della confisca, dovendo, invece, il giudice del gravame pronunciarsi autonomamente sull'ablazione. In tema di confisca facoltativa del profitto del reato, allora, la sentenza di dichiarazione dell'estinzione dell'illecito penale per decorso del termine prescrizione non può essere equiparata a una pronuncia di formale condanna. D'altronde, a supporto di tale assunto è altresì possibile richiamare argomenti tratti dal diritto europeo, in quanto l'articolo 4 della direttiva UE 42/2014 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 8 del presente capitolo) richiede la previa condanna definitiva per legittimare la confisca degli *instrumenta delicti* e dei proventi dell'illecito (ossia prodotto e profitto del reato), formanti oggetto dell'ablazione facoltativa *ex art. 240, co. 1 c.p.* In definitiva, la dottrina<sup>148</sup> sembra condividere le argomentazioni sostenute dalla Suprema Corte e, in particolare, il

---

<sup>147</sup> In argomento RAPELLA, *Confisca del profitto in assenza di una sentenza definitiva di condanna: la Cassazione nega l'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 co. 1 c.p. nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione*, in *Sistema Penale*, 25 gennaio 2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>148</sup> V. RAPELLA, *Confisca del profitto*, cit., paragrafo 10.

richiamo al principio di stretta legalità al fine di escludere che il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite Lucci e, conseguentemente, il disposto normativo dell'articolo 578-bis c.p.p. abbiano una portata generale, in ossequio al divieto di analogia *in malam partem* in materia penale.

La giurisprudenza di legittimità<sup>149</sup> è parimenti intervenuta in merito all'onere motivazionale<sup>150</sup> del giudice, che risulta essere particolarmente stringente poiché l'applicazione della confisca è rimessa alla sua valutazione discrezionale: la natura di bene utilizzato per la commissione del reato non è sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento ablativo, dovendosi piuttosto enunciare le specifiche ragioni d'ordine cautelativo.

Il comma 3 dell'articolo 240 c.p. evoca la questione dei limiti<sup>151</sup> della confisca rispetto ai soggetti terzi: la confisca facoltativa non si applica nel caso di appartenenza della cosa a persona estranea al reato. L'*extraneus* è colui che a nessun titolo ha concorso nella commissione dell'illecito penale, nemmeno a titolo concorsuale e che, secondo i più recenti indirizzi interpretativi, non risulterebbe proprietario della cosa.

Quanto ai profili della discrezionalità, certamente essa assume i connotati della vincolatività; benché richiamato solo in relazione alla pericolosità sociale (articolo 203 c.p.), il disposto dell'articolo 133 c.p. potrebbe fungere da parametro valutativo anche della pericolosità della *res*, la quale potrebbe presupporre, per forza di cose, pur sempre un giudizio di pericolosità del soggetto, sebbene limitato alla relazione fra il soggetto e quella cosa determinata, in virtù del legame tra loro esistente e dell'incentivo alla commissione di reati che il possesso di quest'ultima potrebbe rappresentare per il reo<sup>152</sup>.

L'obbligatorietà della confisca tradizionale (comma 2) sussiste in tre ipotesi distinguibili alla luce dell'oggetto della misura ablativa: il prezzo (n. 1), le cose oggettivamente illecite (n. 2), beni e strumenti informatici o telematici utilizzati per

---

<sup>149</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. III, 05.04.2017, n. 30133, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>150</sup> Così MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 868.

<sup>151</sup> Così CAPRARO, *Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 315 ss.

<sup>152</sup> V. PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., 780, che sottolinea come il mantenimento della disponibilità della *res* da parte del reo costituisca un «fattore criminogeno».

la commissione di taluni reati informatici nonché profitto o prodotto di quei reati (n. 1-*bis*).

Siffatto carattere sembra sottintendere l'assenza di qualsivoglia valutazione discrezionale del giudice penale circa la sua applicazione, dovendosi circoscrivere il vaglio del giudicante alla sola ricorrenza dei presupposti *ex lege* prescritti.

Come detto, l'*incipit* del comma in discorso è costituito dall'avverbio «sempre», che potrebbe essere inteso sia in funzione di legittimare ogni forma di confisca obbligatoria sia, come prevalso presso gli esegeti<sup>153</sup>, nell'ottica di contrapporre alla facoltatività del comma 1 un obbligo di applicazione nei casi del presente comma.

In aggiunta, a mente del comma 3, la confisca obbligatoria prevista in relazione a taluni reati informatici<sup>154</sup> (quali, ad esempio, l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, la frode informatica, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) opera anche nel caso di sentenza che irroga una pena patteggiata, la quale, salvo che la legge disponga diversamente, è equiparata alla sentenza di condanna (articolo 445 comma 1-*bis* c.p.p.). Essa parrebbe ammessa nei soli casi previsti dal numero 2) quantunque non fosse stata pronunciata sentenza di condanna, poiché concernenti le cose obiettivamente criminose: il regime di limitazione alla loro libera circolazione tra privati giustifica la confiscabilità in assenza di condanna anche nell'ipotesi di loro appartenenza a un terzo, il quale (ove vi sia un divieto assoluto di utilizzabilità) non potrebbe considerarsi estraneo a un reato integrato dalla semplice gestione della *res*.

Inoltre, sembra particolarmente rimarcata la funzione di prevenzione generale della confisca obbligatoria con riferimento a cose presuntivamente ritenute pericolose, poiché se ne preclude la circolazione<sup>155</sup>.

---

<sup>153</sup> In tal senso MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 117. Analogamente, v. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 9.

<sup>154</sup> Così MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 870 s. In virtù dell'estensione dell'oggetto della confisca obbligatoria in relazione ai reati informatici attuata mediante la modifica dell'art. 240 c.p., la dottrina ritiene che la previsione dell'obbligatorietà dell'ablazione non dipenda più dalla peculiare «morfologia dei beni» in relazione ai quali essa è disposta, bensì dall'esigenza di privare il reo di ogni «beneficio economico derivante a qualunque titolo dal reato». In tal senso MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 116 s.

<sup>155</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 136 s. Secondo l'Autore, in particolare, la confiscabilità di tali *res* può essere giustificata sia come immediata conseguenza del peculiare regime giuridico che ne limita la circolazione fra i privati sia nell'ottica della prevenzione generale.

In merito alle cose obiettivamente criminose, poi, va operato il distinguo fra «assoluto» divieto di loro utilizzo da parte dei privati e semplice relatività dello stesso. Nel primo caso, la loro ablazione, al fine di impedire definitivamente la circolazione fra i privati, va disposta anche nel caso di intervenuto proscioglimento e nei confronti del terzo estraneo che ne abbia acquisito la proprietà. Nel secondo caso, invece, potrebbe escludersi l'obbligatorietà della confisca qualora sia in astratto concedibile un'autorizzazione amministrativa e la cosa appartenga a persona estranea all'illecito; parimenti, la confisca non dovrebbe trovare applicazione nel caso di sopravvenienza dell'autorizzazione nelle more del procedimento penale<sup>156</sup>.

In argomento, la questione<sup>157</sup> maggiormente dibattuta concerne la possibilità o meno di disporre la confisca obbligatoria senza condanna.

In passato la giurisprudenza di legittimità era orientata verso l'inammissibilità della stessa in caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Innanzitutto<sup>158</sup>, le Sezioni Unite c.d. "Carlea"<sup>159</sup> avevano chiarito il significato dell'avverbio «sempre» (seppur in relazione alla confisca obbligatoria speciale di cui all'articolo 722 c.p.), affermandone la semplice finalità di rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe facoltativa (si parla del denaro esposto nel giuoco d'azzardo e degli arnesi od oggetti a esso destinati) e non già di consentire l'applicazione della misura di sicurezza con sentenza di proscioglimento<sup>160</sup> (anche nel caso di estinzione del reato che, nel caso di specie, era dovuta ad amnistia).

Inoltre, solo nei casi del n. 2) del comma 2 dell'articolo 240 c.p. l'obbligatorietà prevarrebbe sul presupposto della sentenza di condanna e, dal punto di vista sistematico, argomentazioni di segno contrario non potrebbero desumersi dall'articolo 210 c.p. (inapplicabile alla confisca), che dispone l'impedimento

---

<sup>156</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 135 s.

<sup>157</sup> Il problema è affrontato anche da NICOSIA, *La confisca*, cit., 76 ss.

<sup>158</sup> In argomento TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 45 ss.

<sup>159</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.03.1993, n. 5, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>160</sup> D'altronde, come evidenziato dai giudici di legittimità, la possibilità di applicare la confisca in ipotesi di proscioglimento, configurando una «misura limite» ed eccezionale, dovrebbe essere consentita inequivocabilmente dal legislatore, nel caso in cui l'ablazione sia disciplinata da una norma «speciale» rispetto alla disciplina generale. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 231 s.

dell'applicazione della misura di sicurezza personale nel caso di estinzione del reato, posto che, con riguardo alla confisca, la possibilità della sua applicazione senza condanna deve essere evinta dalle singole disposizioni speciali<sup>161</sup>.

Coerentemente con tale soluzione ermeneutica<sup>162</sup>, le Sezioni Unite c.d. "De Maio"<sup>163</sup> hanno precisato, poi, che l'inciso «anche se non è stata pronunciata condanna» di cui al n. 2) non può estendersi anche alle altre ipotesi di confisca obbligatoria (altrimenti sarebbe stato posto in apertura del comma 2).

Nel caso di specie, all'esame del collegio era rimessa la confisca di cui all'articolo 322-ter c.p. (in materia di delitti contro la PA) che prevede delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria, una disposizione replicante la tecnica legislativa del comma 2 dell'articolo 240 c.p. («è sempre ordinata la confisca») e che estende la confisca anche a beni che rientrerebbero, in assenza di disposizione speciale derogatoria, nella confisca facoltativa di cui al comma 1 (il profitto), esplicitando la condizione della condanna (a cui è equiparata la sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p.). La funzione dell'avverbio «sempre», in particolare, si è ritenuta essere quella di opporre all'ablazione facoltativa la confisca di tipo obbligatorio, e non invece la contrapposizione fra confisca con o senza condanna<sup>164</sup>. Parrebbe, pertanto, illogica la tesi per cui potrebbe disporsi l'ablazione nei casi di sua obbligatorietà pur in assenza della condanna, poiché altrimenti si finirebbe con il restringere l'ambito operativo, contravvenendo alle indicazioni fornite dalle fonti internazionali (l'articolo è stato introdotto con legge n. 300/2000, di ratifica e di esecuzione di talune convenzioni adottate in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, come si vedrà *infra*, nel paragrafo 1 del Capitolo II).

In chiusura del considerato in diritto, la Suprema Corte ha preso le distanze da una valutazione fatta dalle Sezioni Unite del 1993, e cioè dalla preclusione al

---

<sup>161</sup> V. PEDROTTA, *Nota sul rapporto tra la confisca obbligatoria e l'estinzione del reato per amnistia*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 9, 1° settembre 1994, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 12171 s., che sostiene che nell'ipotesi della confisca di cose assolutamente vietate l'estinzione del reato non ostacola l'applicazione dell'ablazione, mentre, ricorrendo il caso del divieto relativo, sarebbe necessario che il reato sia comunque accertato con sentenza (dunque, in questo caso la causa estintiva deve essere compatibile con un accertamento siffatto, come nell'ipotesi del «perdono giudiziale»).

<sup>162</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 48 ss.

<sup>163</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 10.07.2008, n. 38834, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>164</sup> In questi termini NATALINI, *La lunga parentesi sui poteri del giudice sembra un velato monito al Legislatore*, in *Guida al Diritto*, fasc. n. 44, 8 novembre 2008, in [www.mydesk24.ilsole24ore.com](http://www.mydesk24.ilsole24ore.com), 77 ss.

giudice di disporre confisca in caso di proscioglimento, che, altrimenti, eserciterebbe poteri che esulano dai limiti della sua cognizione in tale situazione processuale, arrivando ad affermare, all'opposto, l'esigenza che siano riconosciuti al giudice più «ampi poteri cognitivi»<sup>165</sup>.

Quest'ultima pronuncia ha posto le basi per un'evoluzione ordinamentale<sup>166</sup>, in particolare alla luce degli sviluppi connessi alla confisca in materia di lottizzazione abusiva<sup>167</sup> (di cui all'articolo 44 comma 2 d.P.R. 380/2001), applicabile anche in assenza di condanna purché con sentenza definitiva si sia giudizialmente accertata la sussistenza dell'illecito.

Preliminarmente, è opportuno sottolineare che la Corte costituzionale<sup>168</sup>, con sentenza del 2008, ha statuito che, con le sentenze di proscioglimento (ad eccezione di quelle ampiamente liberatorie), si possa formalmente attribuire il fatto all'imputato e riconoscerne la sostanziale responsabilità (specialmente nel caso di estinzione dell'illecito penale per intervenuta prescrizione).

Sulla questione ha inciso la giurisprudenza della Corte EDU, che, proprio con riferimento alla suddetta ipotesi di confisca in relazione ai reati edilizi (casi Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009<sup>169</sup> e Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013<sup>170</sup>) ha qualificato la confisca come sanzione sostanzialmente penale e, quindi, soggetta al corredo di garanzie convenzionali previste per la c.d. «*matière pénale*» e come tale può essere applicata unicamente con sentenza di condanna e non con proscioglimento, richiedendosi l'integrale accertamento della responsabilità da reato.

Successivamente, in quello che può considerarsi un chiaro esempio di dialogo<sup>171</sup> tra le Corti, la Corte costituzionale<sup>172</sup> nel 2015, oltre che chiarire i rapporti tra il diritto nazionale e quello della CEDU<sup>173</sup>, ha stabilito che

---

<sup>165</sup> Così NATALINI, *La lunga parentesi*, cit., 78 s.

<sup>166</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 48.

<sup>167</sup> In argomento ESPOSITO, *La confisca nei reati urbanistici e ambientali*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 515 ss.

<sup>168</sup> Cfr. Corte costituzionale, 31.03.2008, n. 85, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>169</sup> V. Corte EDU, 20.01.2009, Ricorso n. 75909/01, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>170</sup> V. Corte EDU, 29.10.2013, Ricorso n. 17475/09, *ivi*.

<sup>171</sup> In tal senso MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 872 ss.

<sup>172</sup> Sul punto Corte costituzionale, 14.01.2015, n. 49, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>173</sup> In particolare, si è chiarito che il giudice nazionale non possa interpretare la normativa interna in modo non conforme alla Costituzione per effetto di una regola entrata nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso la giurisprudenza della Corte EDU, quanto piuttosto sollevare una questione di

l'accertamento della responsabilità penale (ossia la garanzia richiesta dal giudice europeo) ben potrebbe aversi con sentenza che dichiara l'estinzione del reato, integrando, pertanto, la condizione normativamente richiesta per la confisca urbanistica; quel che rileverebbe per l'applicazione della confisca urbanistica risulterebbe essere la sostanza dell'accertamento della responsabilità penale e non la forma del provvedimento giurisdizionale<sup>174</sup>.

Tale conclusione è stata fatta propria, infine, anche dalla Corte EDU nel caso G.I.E.M. c. Italia del 2018<sup>175</sup>, affermando l'esigenza dell'accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi come condizione per disporre la confisca (che si avrebbe anche nel caso di intervenuta prescrizione).

Alla sentenza della Consulta n. 49/2015 ha fatto seguito anche la sentenza delle Sezioni Unite c.d. "Lucci"<sup>176</sup> che, pur vertendo sulla sopraccitata ipotesi speciale di confisca obbligatoria di cui all'articolo 322-ter c.p., ha enunciato un principio di diritto di portata certamente generale: il giudice penale, qualora dichiarò l'estinzione del reato per prescrizione, dispone la confisca diretta a patto che nei precedenti gradi di giudizio sia stata pronunciata una sentenza di condanna e sempre che l'accertamento della sussistenza dell'illecito e la responsabilità penale ad esso correlata (così come la natura di bene confiscabile) siano rimaste inalterate nel merito nel corso dei gradi del giudizio.

---

legittimità costituzionale sulla legge di ratifica e di esecuzione della CEDU. Inoltre, si è rimarcato come le pronunce della Corte EDU, comunque, fossero legate alla «concretezza» del caso di specie oggetto del giudizio. Così CIVELLO, *La sentenza Varvara c. Italia "non vincola" il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologo di Corti?*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2015, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 7 ss.

<sup>174</sup> Pertanto, non può escludersi che alla declaratoria della prescrizione comunque possa accompagnarsi una «più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato». Cfr. RAMACCI, *I reati edilizi*, cit., 247. Dunque, posto che l'ablazione potrebbe trovare applicazione soltanto previo «accertamento incidentale della colpevolezza», la confisca in materia urbanistica viene ricondotta, in via di fatto, al paradigma «*nullum crimen sine culpa*». Così MANES, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Cassazione Penale*, n. 6 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2214. Del resto, la «lettura sostanziale» appare in linea con le garanzie evinte dall'articolo 6 CEDU. V. MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 2 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 427.

<sup>175</sup> V. Corte EDU, 28.06.2018, Ricorso n. 1828/06, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La sentenza in discorso sarà esaminata *infra*, nel paragrafo 6 del presente capitolo, nell'ambito della disamina vertente sulla confisca speciale disciplinata in materia urbanistica.

<sup>176</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Giova richiamare il puntuale *iter* argomentativo per mezzo del quale le Sezioni Unite sono pervenute a tale soluzione (e che verrà ripreso con riguardo alla confisca per equivalente, considerata pena a tutti gli effetti, trattata *infra*, nel paragrafo 4 del presente capitolo), certamente coerente con le statuizioni contenute nella predetta sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale<sup>177</sup>.

Richiamati i criteri alternativi della c.d. giurisprudenza “Engel”<sup>178</sup> del 1976 (per mezzo dei quali la Corte EDU ritiene di poter evincere la natura sostanzialmente penale di un istituto in modo autonomo rispetto alla formale qualificazione giuridica data dal diritto nazionale), il collegio ha escluso che la confisca diretta del prezzo possa costituire una pena in difetto della finalità repressiva: l’atto espropriativo colpirebbe la retribuzione dell’illecito che è *sic et simpliciter* il «*pretium sceleris*» e non anche un *quid pluris* rispetto allo stesso<sup>179</sup>. Il destinatario del provvedimento non potrebbe vantare alcun diritto alla restituzione, stante il *periculum*<sup>180</sup> evinto dalla dinamica relazionale, che mette in correlazione la persona alla cosa e il suo legame qualificato con l’illecito.

Da rimarcare è il parallelismo operato nella pronuncia in commento con la confisca di cui all’articolo 6 comma 5 del d.lgs. n. 231/2001, applicabile pur in mancanza di una condotta colpevole addebitabile all’ente e perseguente lo scopo di ristabilire l’ordine economico alterato dall’illecito penale (per la trattazione di tale forma di confisca si rinvia *infra*, al paragrafo 5 del Capitolo II, mentre tale aspetto dell’*iter* motivazionale verrà analizzato *infra*, nel paragrafo 2.4 del Capitolo III).

In definitiva, ponendosi nel solco tracciato dalla già menzionata sentenza del 2015 della Corte costituzionale<sup>181</sup>, si è affermata la necessità non solo di un sostanziale accertamento della responsabilità penale, ma anche che questa sia stata formalmente dichiarata con una pronuncia di condanna e che i termini essenziali di

---

<sup>177</sup> V. MELODIA, *Prescrizione del reato e confisca: un “nodo” dell’accertamento processuale*, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, fasc. 4 del 2016, in [www.foroplus.it](http://www.foroplus.it), 398 ss.

<sup>178</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23.11.1976, Ricorso n. 5370/72, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). L’argomento verrà ripreso *infra*, in chiusura del paragrafo 8 del presente capitolo.

<sup>179</sup> Pertanto, si nega che alla confisca obbligatoria del prezzo possa attribuirsi una «finalità tipicamente repressiva», avendo tale *res* la propria origine in un fatto illecito ed essendo, quindi, caratterizzata da una «pericolosità intrinseca»: la funzione, dunque, è di tipo preventivo. Così MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 121.

<sup>180</sup> In particolare, paragrafi 9 ss. del Considerato in diritto.

<sup>181</sup> V. Corte costituzionale, 14.01.2015, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

un accertamento svolto al di là di ogni ragionevole dubbio non siano stati modificati nei successivi gradi di giudizio.

Questi principi sono stati estesi dalla Corte di cassazione, sempre nella sentenza in commento, anche a quelle ipotesi (è il caso dell'articolo 322-ter c.p.) in cui si impone l'obbligatorietà della confisca, oltre che del prezzo, anche del profitto del reato (il «lucro» derivante dall'illecito) poiché la funzione dell'atto ablatorio risulterebbe parimenti quella ripristinatoria dell'equilibrio economico leso<sup>182</sup>.

Per completezza di analisi, è opportuno rimarcare come la medesima soluzione sia stata applicata anche in relazione alla confisca urbanistica<sup>183</sup> (Sezioni Unite c.d. "Perroni"<sup>184</sup>), richiedendosi l'integrale accertamento della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. In particolare, la dottrina<sup>185</sup> ha ritenuto condivisibile l'allineamento in punto di garanzie applicabili alla confisca urbanistica con riguardo ai principi di diritto elaborati delle Sezioni Unite del 2015, sicché si garantisce la prosecuzione del giudizio, ove sia intervenuta la prescrizione, al solo fine di valutare la legittimità del provvedimento ablatorio a condizione che sia stato emesso prima dell'estinzione dell'illecito, nel solco tracciato, d'altronde, dal Collegio di Strasburgo.

Da ultimo, il legislatore ha positivizzato questo principio di diritto di creazione giurisprudenziale, dapprima con riferimento alla c.d. "confisca in casi particolari" di cui all'articolo 240-bis c.p. e, poi, anche in relazione alla confisca di cui all'articolo 322-ter c.p., introducendo nel codice di procedura penale l'articolo 578-bis (sia l'art. 240-bis c.p. sia l'art. 578-bis c.p.p. sono stati introdotti con il d.lgs. n. 21/2018, mentre l'estensione di tale ultima disposizione anche alla confisca ex art. 322-ter c.p. si deve alla modifica operata dalla l. n. 3/2019), a mente del quale il giudice dell'impugnazione può, accertata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione o per amnistia, applicare la relativa ipotesi di confisca

---

<sup>182</sup> Si è osservato che, richiedendo che la condanna sia antecedente all'intervenuta prescrizione, le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, abbiano implicitamente tradito la premessa del ragionamento in diritto rappresentata dalla prevalenza della natura sostanziale dell'accertamento della responsabilità penale sulla forma del provvedimento di condanna. Così MELODIA, *Prescrizione del reato e confisca*, cit., paragrafo 7.

<sup>183</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2020, n. 13539, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>184</sup> Sul punto MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 873.

<sup>185</sup> Sul punto SCARCELLA, *Vietato proseguire il giudizio per la confisca urbanistica se l'illecito lottizzatorio è prescritto*, in *Urbanistica e appalti*, n. 4, 1° luglio 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 556 ss.

(dunque, senza condanna) previo accertamento della responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti dell'ablazione<sup>186</sup>.

### 3.4. I limiti della sua operatività

I commi 3 e 4 dell'articolo 240 c.p. pongono una clausola di salvaguardia<sup>187</sup> dei diritti del terzo<sup>188</sup> avente una valenza generale (fa eccezione la sola ipotesi del divieto assoluto del comma 2, n. 2<sup>189</sup>) e fondata su un duplice criterio: l'appartenenza della cosa al terzo e l'estraneità del terzo al reato<sup>190</sup>.

La tutela del terzo<sup>191</sup> risponde a un'operazione di bilanciamento<sup>192</sup> di tutti gli interessi coinvolti conseguente a una situazione di conflitto fra titoli su un bene determinato, facenti capo l'uno allo Stato e l'altro al privato<sup>193</sup>.

L'operatività di detto limite deve essere riferita tanto all'ipotesi di confisca obbligatoria quanto a quella di ablazione facoltativa, dovendo orientare, in questo secondo caso, la discrezionalità del giudice, posto che la tutela accordata al terzo estraneo è espressiva di un «limite ontologico» della misura ablativa. Quanto alle disposizioni speciali in materia di confisca, talune si limitano alla ricognizione del principio esplicitato dall'articolo 240 commi 3 e 4 (per esempio, in materia di reati

---

<sup>186</sup> L'ambito applicativo è ulteriormente esteso in quanto si richiamano altresì le ipotesi di confisca previste da altre disposizioni di legge, tra cui può rientrare anche l'ablazione in materia urbanistica. In tal senso SCARCELLA, *Vietato proseguire il giudizio*, cit., 556 s.

<sup>187</sup> Così MASSA, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto*, cit., 983; TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 56 ss.

<sup>188</sup> La tutela del terzo si giustifica in quanto la «confisca non può pregiudicare gli interessi legittimi di persone estranee al reato». V. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 714.

<sup>189</sup> In tale ipotesi, infatti, l'ablazione obbligatoria è imposta per la pericolosità intrinseca della *res*, valutata giuridicamente *ex ante* dal legislatore, a cui fa da contraltare l'assolutezza del divieto della sua diffusione presso i privati. Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 147.

<sup>190</sup> In argomento, v. anche EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 156, il quale sottolinea che tali concetti, elaborati in relazione alla confisca codicistica *ex art. 240 c.p.*, sono estensibili anche alle ipotesi speciali di confisca, previa verifica della loro compatibilità con le molteplici forme normativamente assunte dall'ablazione.

<sup>191</sup> In tal senso CAPRARO, *Disponibilità*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 317 ss.

<sup>192</sup> Il cui esito è dettato da «valutazione assiologiche» che risentono della relatività del momento storico-politico in cui è effettuata la scelta di commisurazione della tutela da accordare al terzo. Cfr. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 136.

<sup>193</sup> L'interesse del terzo, su cui può incidere negativamente la confisca, potrebbe essere sia «diretto» (conseguente alla «titolarità di diritti reali» sul bene) sia «indiretto» (o perché il bene costituisce «garanzia patrimoniale» del credito che il terzo vanta nei confronti del proprietario minacciato dalla confisca, oppure perché la *res* è funzionale alla «prosecuzione di un rapporto continuativo con il terzo»). Parimenti, anche il soggetto danneggiato dal reato, proprietario del bene illecitamente sottratto dal reo, potrebbe esporsi alle conseguenze negative dell'intervento ablatorio. V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 135 s.

contro la PA, *ex art. 322-ter c.p.*, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo), talaltre, invece, arricchiscono il contenuto della clausola di salvaguardia, vuoi in funzione di una maggiore limitazione (è il caso del contrabbando, *ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973, infra*, paragrafo 6 del presente capitolo), vuoi per ampliare la portata applicativa del limite all'operatività dell'ablazione (si tratta dell'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, in punto di responsabilità da reato dell'ente, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al Capitolo II). Non mancano, poi, ipotesi in cui la formulazione linguistica utilizzata dal legislatore è semplicemente diversa da quella di cui all'articolo 240 c.p. (è il caso della «salvezza» del diritto della «persona offesa» alle «restituzioni» e al «risarcimento del danno», nel reato di usura, *ex art. 644 co. 6 c.p., infra*, paragrafo 6 del presente capitolo)<sup>194</sup>.

Quanto al primo dei due criteri summenzionati (vale a dire l'appartenenza della *res* al terzo) si potrebbero, allora, enucleare due concetti utili a delimitare l'efficacia soggettiva della confisca: l'appartenenza e/o la disponibilità<sup>195</sup>.

Secondo un primo orientamento<sup>196</sup>, particolarmente garantista, l'appartenenza è riconducibile non soltanto alla proprietà civilistica della *res*, ma anche ai diritti reali di godimento o alle garanzie reali come pegno e ipoteca.

Coerentemente con ciò, la Corte di cassazione nel 1991<sup>197</sup> ha rimarcato l'indisponibilità all'ablazione della cosa gravata da diritto reale di garanzia da parte del proprietario poiché vincolata al soddisfacimento delle ragioni creditorie; dunque, fino alla realizzazione di queste ultime, resterebbe preclusa l'applicazione della confisca.

Successivamente, con sentenza del 1999 delle Sezioni Unite<sup>198</sup> si è valorizzata un'interpretazione maggiormente restrittiva<sup>199</sup> della nozione di appartenenza, assimilabile alla sola proprietà<sup>200</sup> del bene da parte del terzo. Nello

---

<sup>194</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 141 ss.

<sup>195</sup> In argomento FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 371.

<sup>196</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 56 ss.; EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 156 ss.

<sup>197</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 08.07.1991, n. 3117, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>198</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28.04.1999, n. 9, *ivi*. Con detta sentenza, inoltre, la Corte di cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il bene appartenga al novero delle *res* intrinsecamente criminose, si esclude ogni tutela del terzo rispetto all'ablazione. V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 154 s.

<sup>199</sup> Così CAPRARO, *Disponibilità*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 320 ss.

<sup>200</sup> V. anche MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 207.

specifico, si è ritenuto che la cosa gravata da garanzia reale (pegno o ipoteca) sarebbe confiscabile a norma dell'articolo 240 comma 3 c.p., poiché si perfeziona una sostituzione del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio, dato che lo Stato si surroga nei diritti spettanti al creditore privilegiato.

Il concetto anzidetto della disponibilità, poi, viene in rilievo nella peculiare ipotesi della confisca c.d. "allargata" (di cui all'art. 240-*bis* c.p., per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo), rispetto alla quale il criterio dell'appartenenza della *res* subisce un'innegabile estensione, poiché si consente l'ablazione di beni che formalmente sono riferibili a un soggetto terzo all'illecito, ma che in sostanza possono considerarsi nella disponibilità del reo; la verifica di tale parametro, comunque, deve essere puntuale e non approssimativa, in particolare in presenza di un legame fra il terzo e il reo che non sia particolarmente stretto<sup>201</sup>.

Quanto al secondo criterio, l'altro requisito richiesto è l'estraneità<sup>202</sup>. Innanzitutto, è estraneo colui che non ha realizzato il fatto di reato a cui è pertinente il bene suscettibile d'ablazione.

Sembra, poi, pacifico che tale concetto non coincida con l'estraneità al procedimento penale<sup>203</sup>; quindi, la confisca potrebbe essere applicata anche a persona sottoposta a processo diverso da quello in cui è fatto accertamento del reato.

Sebbene tradizionalmente<sup>204</sup> si ritenga che il soggetto coinvolto nella commissione di un reato teleologicamente connesso, o comunque variamente avvinto al reato rispetto al quale si invoca la confisca, non sia persona estranea a quest'ultimo (è il caso del favoreggiamento), sembra prevalere la tesi opposta, per cui è soggetto terzo solo colui che non ha partecipato alla realizzazione del reato rispetto al quale si dispone la confisca, pena la violazione del principio del divieto

---

<sup>201</sup> In tal senso MONTAGNA, *Confisca e tutela del terzo estraneo*, in *Archivio Penale*, n. 2 del 2019, 8.

<sup>202</sup> Sul punto CAPRARO, *Disponibilità*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 326 ss.

<sup>203</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 376. Nello specifico, tale estraneità è quindi da intendersi in senso «sostanziale» (dato che è riferita al reato) e «attivo» (la persona offesa, dunque, può considerarsi persona estranea all'illecito meritevole di tutela). In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 159 s.

<sup>204</sup> Ancora FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 376; CAPRARO, *Disponibilità*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 327.

di analogia *in malam partem* poiché, quale che sia la natura giuridica della confisca, è innegabile che questa abbia un carattere «parapenale».

In alcune pronunce di legittimità si è affermato che non può considerarsi persona estranea al reato non solo chi ne è autore materiale, ma anche il partecipe, avendo un collegamento anche indiretto con il fatto di reato; conseguentemente, soggetto estraneo parrebbe solo colui che non ha fornito alcun contributo (materiale o morale) alla realizzazione del fatto tale da essere inquadrabile nello schema del concorso eventuale di persone nel reato (art. 110 c.p.), come si evince da una sentenza<sup>205</sup> del 1995<sup>206</sup>. Nello specifico, osserva una parte della dottrina<sup>207</sup> che il difetto di un «contributo attivo» al reato costituisce soltanto il «nucleo minimo» del concetto di estraneità all'illecito, posto che lo stesso deve essere considerato anche alla luce dell'«assenza di vantaggi o utilità» tratti dal fatto penalmente rilevante.

Le stesse Sezioni Unite del 1999<sup>208</sup> hanno, poi, precisato che l'estraneità ricorre, malgrado la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'utilità tratta dall'illecito, qualora il terzo versi soggettivamente in stato di buona fede, cioè in ignoranza inevitabile circa la derivazione della propria posizione giuridica di vantaggio da un'attività criminosa altrui.

Tale linea interpretativa è stata confermata anche dalle Sezioni Unite del 2004<sup>209</sup> in una vicenda riguardante la curatela fallimentare (per cui non potrebbe considerarsi estraneo colui che partecipa alla realizzazione del fatto di reato o ne utilizza i profitti). Il concetto di buona fede rilevante ai fini dell'estraneità, poi, sembrerebbe non coincidere con quello civilistico desumibile dall'articolo 1147 c.c.<sup>210</sup>, poiché anche l'ignoranza per colpa<sup>211</sup> delle regole di cautela da osservare

---

<sup>205</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 06.11.1995, n. 5580, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>206</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 58.

<sup>207</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 160 s.

<sup>208</sup> Si tratta di Cass. pen., Sez. Un., 28.04.1999, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*. Sul punto MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit. 205.

<sup>209</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951, *ivi*.

<sup>210</sup> In tal senso MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 65.

<sup>211</sup> Quest'orientamento giurisprudenziale sembra essere in linea con l'incriminazione dell'«incauto acquisto» (art. 712 c.p.), poiché si richiede dai consociati l'osservanza di un «obbligo generale di diligenza nello svolgimento degli affari». In argomento MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 208.

nel caso di specie può escludere che la posizione giuridica del terzo sia da tutelare, come chiarito dalle Sezioni Unite nel 2015<sup>212</sup>.

#### 4. I problematici rapporti tra la confisca diretta e quella per equivalente

La confisca di cui si è trattato sino ad ora è quella c.d. “diretta”, poiché il provvedimento ablativo colpisce proprio quei beni rientranti nelle nozioni di cui all’articolo 240 c.p. e aventi un collegamento qualificato con il reato.

Tuttavia, qualora non sia possibile l’apprensione di tali *res*, sia in ipotesi di impossibilità giuridica che di tipo materiale, per reati per i quali sia espressamente prevista<sup>213</sup>, è possibile procedere alla confisca di denaro, beni e altre utilità aventi un valore corrispondente a quello dei beni anzidetti<sup>214</sup>: si tratta della c.d. “confisca per equivalente” o “di valore”<sup>215</sup>, che può essere applicata a condizione che sia stata accertata l’acquisizione del bene pertinenziale al reato, il quale, tuttavia, non può essere appreso nella sua «originaria consistenza»<sup>216</sup>. Proprio in ragione del suo ruolo di “supplenza” rispetto alla confisca tradizionale, l’ablazione c.d. “di valore” può dirsi che svolga una «funzione di chiusura del sottosistema normativo della confisca»<sup>217</sup>.

---

<sup>212</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*. Dunque, la buona fede rilevante non è quella di tipo «soggettivo», bensì avente carattere «oggettivo» (imponendosi, quindi, anche l’osservanza di regole comportamentali di diligenza). Pertanto, a fronte di un vantaggio oggettivamente ricavato dal reato da parte del terzo, lo stato soggettivo di «affidamento incolpevole» può legittimare la tutela dei diritti del terzo estraneo rispetto alla confisca. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 162 ss. D’altronde, se il terzo che si trova nello stato di buona fede così delineato dovesse essere esposto agli effetti negativi del provvedimento d’ablazione, si violerebbe la garanzia della personalità della responsabilità penale, un principio consacrato nell’art. 27 co. 1 della Costituzione. In tal senso MONTAGNA, *Confisca e tutela del terzo estraneo*, cit., 9.

<sup>213</sup> Così AMISANO TESI, *Confisca per equivalente*, in *Digesto-UTET*, 2008, 4.

<sup>214</sup> Sul punto MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 874.

<sup>215</sup> In argomento AMISANO TESI, *Confisca*, cit., 9 s., che ne evidenzia il parallelismo con un istituto di diritto civile, il «risarcimento per equivalente», che costituirebbe un «debito di valore» (la confisca per equivalente è anche detta “di valore”) il cui pagamento consente il riequilibrio della situazione antecedente a una condotta illecita.

<sup>216</sup> Cfr. MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 201.

<sup>217</sup> In tal senso BARGI, “*Processo al patrimonio*” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, vol. I, Torino, 2011, 41.

Nella prassi<sup>218</sup>, tale strumento di apprensione si è rivelato particolarmente efficiente e idoneo a sopperire ai limiti<sup>219</sup> insiti nel meccanismo dell'ablazione diretta in quanto consente di aggredire in modo generico tutti i beni nella disponibilità dell'agente, con il limite rappresentato dal valore corrispondente<sup>220</sup>.

La confisca per equivalente, oggi presente in numerosi settori di rilevanza penale, ha fatto il suo ingresso nel codice penale nel 1996<sup>221</sup> con riguardo al delitto di usura, per poi essere estesa anche ad altre tipologie delittuose presenti nel codice (come i delitti contro la PA, contro la personalità individuale, i reati in materia di riciclaggio, etc.). Dopodiché, questa forma di confisca si è diffusa in varie aree della legislazione complementare (reati societari, finanziari, tributari, etc.) e anche nel sistema di responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato (è prevista, in particolare, dagli articoli 19 comma 2 e 6 comma 5 del d.lgs. n. 231/2001 e sarà oggetto di trattazione *infra*, nel paragrafo 4.2 del Capitolo II).

La crescente importanza dell'istituto è rivelata anche dal fatto che tra le recenti modifiche apportate al codice penale va annoverata l'inclusione della confisca per equivalente nella disciplina della confisca tradizionale, seppur limitatamente ai reati informatici di cui al n. 1-*bis*) del comma 2 dell'articolo 240, nonché con riferimento alla c.d. "confisca in casi particolari" prevista dal successivo articolo 240-*bis*.

Innanzitutto, quanto all'oggetto potrebbe dirsi che questo perda qualsivoglia legame diretto e di pertinenzialità<sup>222</sup> con il reato poiché la misura colpisce altre

---

<sup>218</sup> In tal senso PUCETTI, *La confisca per equivalente*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 411 ss.

<sup>219</sup> V. AMISANO TESI, *Confisca*, cit., 6, per il quale il rafforzamento della criminalità organizzata avrebbe indotto il legislatore a superare l'insufficienza della confisca diretta, al fine di evitare l'elusione del meccanismo di ablazione in conseguenza dell'occultamento dei proventi delittuosi non più direttamente ricollegabili all'illecito. D'altronde, già FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 39 s., prospetta l'opportunità di introdurre la confisca per equivalente poiché l'attuazione delle finalità della confisca codicistica non potrebbe che essere «indifferente all'identità dei beni costituenti il guadagno».

<sup>220</sup> Nell'ottica del contrasto alla criminalità orientata al profitto, in particolare, la possibilità di disporre l'apprensione del controvalore economico dei beni insuscettibili di ablazione di retta risulta essere particolarmente efficace in punto di rafforzamento delle tecniche sanzionatorie. V. MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 126.

<sup>221</sup> Per l'evoluzione normativa, v. anche: MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 875.

<sup>222</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 53 s., il quale ritiene che, nel caso della confisca per equivalente, non si abbia un superamento integrale del nesso di pertinenzialità, atteso che la determinazione dei beni da confiscare comunque si lega ancora al reato, sebbene «indirettamente»,

ricchezze aventi un valore corrispondente a quello dei beni insuscettibili di apprensione in via diretta<sup>223</sup>. Pertanto<sup>224</sup>, la confisca per equivalente non può essere considerata una misura di sicurezza, poiché non realizza esigenze legate alla specifica pericolosità del bene.

La problematica relazione fra i due tipi di confisca si è manifestata con riferimento a due categorie di beni, ossia le somme di denaro e i crediti<sup>225</sup>.

Innanzitutto, in giurisprudenza, una questione particolarmente dibattuta è stata quella della configurabilità della confisca diretta oppure per equivalente nel caso di apprensione di somme di denaro, a cui le Sezioni Unite hanno dato risposta con sentenza del 2015<sup>226</sup>.

La questione (che verrà più ampiamente esaminata *infra*, nel paragrafo 2.4 del Capitolo III con riguardo alle specificità della confisca applicabile all'ente in relazione ai reati tributari) concerneva la confisca di una somma di danaro su un conto corrente bancario.

Secondo un primo orientamento (accolto anche dalle Sezioni Unite c.d. "Gubert" del 2014<sup>227</sup>), la confisca di un bene fungibile<sup>228</sup> (tale è il denaro) sarebbe sempre diretta, sia che integri un accrescimento patrimoniale che un semplice risparmio di spesa, non rilevando l'accertamento del diretto collegamento con il reato.

Per converso, in altre pronunce si è sostenuta la tesi della confisca per equivalente, poiché si tratterebbe di un bene non materialmente individuabile come correlato all'illecito<sup>229</sup>.

Altro orientamento, infine, ha valorizzato il rapporto di derivazione causale fra il denaro e l'illecito, diretto e attuale<sup>230</sup>, al fine di aversi confisca diretta; altrimenti, dovrebbe procedersi alla confisca c.d. "di valore".

---

poiché il criterio di commisurazione applicato è quello dell'equivalenza al valore della *res* direttamente pertinente all'illecito.

<sup>223</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 16.01.2004, n. 15445, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui si rimarca la necessità che il bene passibile di confisca diretta, la cui esistenza deve essere nondimeno certa, non sia rinvenibile nella «sfera giuridico-patrimoniale» del reo.

<sup>224</sup> Tesi di PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 411.

<sup>225</sup> In argomento PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 418 ss.

<sup>226</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>227</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, n. 10561, *ivi*.

<sup>228</sup> In particolare, PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 419.

<sup>229</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. III, 16.05.2012, n. 25677, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>230</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 28.04.2011, n. 19105, *ivi*.

Le Sezioni Unite del 2015 hanno aderito al primo orientamento, in quanto proprio la natura sanzionatoria della confisca c.d. “di valore” depone a favore dell’irrelevanza di un nesso di pertinenzialità con l’illecito, rappresentando una semplice conseguenza sanzionatoria della condanna. Pertanto, qualora il bene perda la sua individualità materiale o giuridica e non si renda identificabile in quanto tale si aggredisce il *tantundem* secondo una relazione di equivalenza economica.

Il denaro di provenienza delittuosa, confondendosi con le disponibilità economiche del reo e accrescendo la «massa monetaria», perde qualsivoglia autonoma identificabilità fisica ed è, quindi, suscettibile di confisca diretta per l’importo corrispondente<sup>231</sup>, potendosi disporre quella per equivalente solo nel caso di impossibilità di sua apprensione. Un’importante ricaduta pratica di tale soluzione è rappresentata dalla possibilità di applicazione della confisca diretta avente ad oggetto le somme di danaro malgrado l’intervenuta prescrizione del reato, che altrimenti sarebbe preclusa dalla natura sanzionatoria propria dell’ablazione c.d. “di valore”<sup>232</sup>.

La qualificazione della confisca del danaro nei termini di ablazione diretta è stata recentemente ribadita, nuovamente dalle Sezioni Unite, in una sentenza del 2021<sup>233</sup>, con la quale il Supremo Consesso ha specificato che il nesso di pertinenzialità fra il bene e il reato deve essere rapportato alla peculiare natura del bene-danaro, trattandosi di una *res* fungibile ordinariamente costituente mezzo di pagamento, sicché non rileva la prova dell’origine lecita delle somme di danaro concretamente confiscate, in quanto la loro apprensione costituisce a ogni modo una forma di confisca diretta<sup>234</sup>.

---

<sup>231</sup> Il denaro, dunque, conferisce «consistenza» al profitto dell’illecito tributario e, depositato nel conto corrente riferibile al contribuente, deriva dal reato «per la porzione corrispondente all’ammontare dell’imposta non versata». Così MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale in materia d’imposte dirette e I.V.A.*, Torino, 2019, 315.

<sup>232</sup> Sul punto LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cassazione Penale*, fasc. 4 del 2016, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1394 ss.

<sup>233</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.05.2021, n. 42415, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Sulla questione, riportandone anche i rilievi critici formulati dalla dottrina, si ritornerà *infra*, nel paragrafo 2.4 del Capitolo III.

<sup>234</sup> In argomento SCOLETTA, *La confisca di danaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il danaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, in *Sistema Penale*, 23 novembre 2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it). Dunque, l’ablazione colpisce il danaro presente nelle disponibilità patrimoniali del reo che costituisca l’«effettivo accrescimento monetario» derivante dall’illecito. Quantunque l’interessato alleggi un «titolo di provenienza lecito», comunque la confisca deve considerarsi diretta. In tal senso

Altra questione è quella della confisca dei crediti che le Sezioni Unite del 2008<sup>235</sup> hanno qualificato come diretta e non di valore poiché essi consisterebbero in un'utilità non ancora perfezionatasi e che non ha accresciuto il patrimonio, sempre che siano «certi, liquidi ed esigibili»<sup>236</sup>. Nel caso in cui dovesse ritenersi possibile la loro confisca per equivalente, invece, al destinatario del provvedimento verrebbe sottratto un bene già ricompreso nel suo patrimonio in ragione di un utile non ancora materializzatosi (anche in questo caso, il tema, afferente alla problematica della confiscabilità delle utilità immateriali, verrà ripreso *infra*, ossia nel paragrafo 4.5 del Capitolo II).

A partire da tale pronuncia, poi, si è saldamente affermato in giurisprudenza il principio c.d. “solidaristico”<sup>237</sup> (le cui peculiari implicazioni nell'ambito della disciplina della confisca-sanzione di cui al d.lgs. n. 231/2001 saranno esaminate *infra*, nel paragrafo 4.6 del Capitolo II), per cui in caso di dinamiche concorsuali è possibile disporre la confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'intero importo indifferentemente nei confronti di ciascuno dei concorrenti, purché si rispetti il limite rappresentato dall'ammontare complessivo e non si duplichi la misura ablativa eccedendo questo *quantum*<sup>238</sup> (come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2018)<sup>239</sup>.

Nello specifico, sembra che condizione indefettibile sia che il bene abbia perso la sua identificazione storica, mentre non rileverebbe la quota-parte ascrivibile a ciascuno dei concorrenti in relazione a quel provento; inoltre, essa potrebbe colpire anche il concorrente che non abbia ricavato un vantaggio dall'illecito.

---

PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 314.

<sup>235</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>236</sup> Cfr. PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 420.

<sup>237</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 117.

<sup>238</sup> D'altronde, il principio viene declinato dalla giurisprudenza in modo da legittimare l'ablazione c.d. “di valore” sia nei confronti dell'ente sia nei riguardi della persona fisica coinvolti, a vario titolo di responsabilità, nell'illecito. V. MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 201.

<sup>239</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 10.04.2018, n. 26621, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Proprio sulla scorta della considerazione sviluppata in relazione all'oggetto della confisca per equivalente è possibile rimarcare un aspetto fondamentale della stessa: la diversa natura giuridica rispetto alla confisca diretta<sup>240</sup>.

Se questa pare essere l'interpretazione oggi largamente accreditata, in origine si riteneva di poter ricondurre tale ipotesi di confisca al tradizionale meccanismo ablativo, dunque nell'alveo delle misure di sicurezza patrimoniali<sup>241</sup>.

In difetto del legame qualificato fra la *res* e l'illecito, la confisca c.d. "di valore" può dirsi che non persegua la finalità di prevenzione della pericolosità evinta dalla relazione fra cosa e persona (ossia la caratteristica propria della confisca diretta), bensì presenti un carattere prettamente sanzionatorio.

La distinzione non è scevra di conseguenze applicative<sup>242</sup>: se si trattasse di sanzione, troverebbe applicazione un più ampio sistema di garanzie (costituzionalmente e convenzionalmente imposte), quali la stretta legalità e l'irretroattività, non previste per la confisca diretta, la quale soggiace, come visto *supra*, in chiusura del paragrafo 3 del presente capitolo, alla regola dell'articolo 200 comma 1 c.p. (richiamato dall'articolo 236 c.p.), e cioè che le misure di sicurezza sono disciplinate dalla legge vigente al tempo della commissione del fatto.

Inizialmente<sup>243</sup>, anche la giurisprudenza di legittimità si orientava verso l'assimilazione delle prime ipotesi di confisca per equivalente al paradigma tradizionale dell'articolo 240 c.p.

Con sentenza del 2002<sup>244</sup>, la Corte di cassazione ha escluso che il principio di irretroattività previsto per le pene potesse applicarsi alla confisca per equivalente introdotta nel 1996 in relazione all'usura (art. 644 c.p.), da considerarsi in tutto e

---

<sup>240</sup> Così PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 418 ss.

<sup>241</sup> Sul punto AMISANO TESI, *Confisca*, cit., 4 s., che resta fedele al dato dell'inevitabile collegamento fra l'istituto e la confisca diretta, ritenendo che le componenti punitive siano presenti in ogni misura di sicurezza e che la confisca c.d. "di valore" non perseguirebbe *sic et simpliciter* finalità repressive, ma presenterebbe altresì «aspetti sociali, preventivi ed educativi» sia verso il reo sia verso la generalità dei consociati.

<sup>242</sup> In aggiunta, come osservato dalla dottrina, qualora l'ablazione c.d. "di valore" fosse inclusa nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali, l'intervenuta *abolitio criminis* non avrebbe alcun rilievo; invece, attribuendole natura sanzionatoria, in un'ipotesi di tale guisa il provvedimento di confisca andrebbe revocato a procedimento ancora pendente, trattandosi di un «effetto penale della condanna» travolto ai sensi dell'art. 2 co. 2 c.p. In argomento BIONDI, *La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium genus sanzionatorio?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fascicolo 5/2017, 05 maggio 2017, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 58.

<sup>243</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 45 ss.

<sup>244</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 05.04.2002, n. 18157, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

per tutto una misura di sicurezza analoga alla confisca diretta (dalla quale si differenzierebbe solo per la sua obbligatorietà anche in caso di profitto e per la possibilità di applicazione anche in caso di pena patteggiata, poiché l'articolo 445 comma 1-*bis* c.p.p. non prevedeva, all'epoca, la generale equiparazione alla sentenza di condanna, previsione introdotta soltanto con legge n. 134 del 2003).

Una diversa soluzione ermeneutica è stata proposta, invece, dalla giurisprudenza di legittimità nel 2004<sup>245</sup>.

Nel caso di specie, la Corte ha ammesso il sequestro preventivo in relazione alla confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-*ter* c.p. con riguardo all'intero valore corrispondente ai beni insuscettibili di confisca diretta, indipendentemente dal fatto che quella utilità sia transitata oppure no nel patrimonio del concorrente nell'illecito, accogliendo l'impostazione monistica<sup>246</sup> dell'illecito plurisoggettivo e la conseguente solidarietà nella pena.

Affermandosi che la confisca per equivalente presenta un «preminente carattere sanzionatorio» si è chiarito come essa possa interessare il singolo partecipe per l'intera somma, non essendo di rilevanza penalistica l'eventuale riparto tra i singoli concorrenti alla luce del loro rapporto interno.

Successivamente<sup>247</sup>, nell'escludere espressamente la portata retroattiva della confisca per equivalente nel caso dei reati fiscali, la Suprema Corte<sup>248</sup> ha qualificato l'istituto come eccezionale e avente natura prettamente sanzionatoria.

A supporto di tale soluzione si è argomentato affermando che la «novazione del titolo legittimante l'ablazione» osterebbe all'applicazione retroattiva poiché si aggredisce una parte del patrimonio che non ha alcun collegamento diretto con il reato, ma di valore corrispondente al bene passibile di confisca diretta<sup>249</sup>.

La Corte costituzionale, poi, con ordinanza del 2009<sup>250</sup> sembra aver condiviso queste indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, ammettendo la natura

---

<sup>245</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 19.03.2004, n. 15545, *ivi*.

<sup>246</sup> In argomento, v. anche FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 259.

<sup>247</sup> Sul punto PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 412 ss.

<sup>248</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 05.06.2008, n. 28685, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>249</sup> Dunque, poiché l'ablazione colpisce beni di valore equivalente, tanto basterebbe per determinare il passaggio dalla misura di sicurezza (atta a neutralizzare la pericolosità) a una «funzione essenzialmente sanzionatoria». Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 83.

<sup>250</sup> V. Corte costituzionale, 01.04.2009, n. 97, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). La Consulta, nello specifico, ha evinto la «natura essenzialmente di tipo sanzionatorio» dal difetto della «pericolosità dei beni» ablabilili e della «pertinenzialità» fra questi e il reato, ritenuti indici sintomatici di una

sanzionatoria della confisca per equivalente in virtù del difetto del nesso di pertinenzialità con il reato e dell'attuale pericolosità del bene ablato.

Dunque, se ne evince l'irretroattività<sup>251</sup>, desunta non soltanto dall'articolo 25 comma 2 della Costituzione, ma anche dall'articolo 7 CEDU, disposizione valorizzata dalla Corte di Strasburgo proprio per rilevare l'incompatibilità con le garanzie convenzionali di un'ipotesi speciale di confisca per equivalente prevista in un altro ordinamento giuridico (si tratta del caso Welch<sup>252</sup> c. Regno Unito, deciso nel 1995).

In seguito, anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2013<sup>253</sup> hanno ratificato la tesi della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, affermandone l'irretroattività rispetto ai reati tributari commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, chiarendo, altresì, che in relazione a questi ultimi il profitto potrebbe consistere anche in un risparmio di spesa (per la trattazione della questione legata alla confiscabilità dei risparmi di spesa si rinvia *infra*, al paragrafo 4.5 del Capitolo II e, per quanto concerne nelle specifico i reati tributari, al paragrafo 2.4 del Capitolo III).

Come corollario della natura sanzionatoria, le Sezioni Unite c.d. "Lucci" del 2015<sup>254</sup>, se da un lato hanno affermato l'applicabilità della confisca diretta anche in caso di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dall'altro hanno escluso che ciò fosse possibile con riferimento alla confisca per equivalente.

---

«connotazione prevalentemente afflittiva» della confisca per equivalente. Così MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, cit., in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale*, cit., 317.

<sup>251</sup> In argomento, PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., 782 s. La Consulta, poi, ha esteso tale principio anche alla confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza, affermando in termini generali che la garanzia dell'irretroattività, coerentemente con la giurisprudenza della Corte EDU, opera con riferimento a ogni «misura di carattere punitivo-afflittivo», anche se non qualificata formalmente come «sanzione penale in senso stretto». V. Corte costituzionale, 26.05.2010, n. 196, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), su cui si ritornerà *infra*, nel paragrafo 5 del presente capitolo.

<sup>252</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 09.02.1995, Ricorso n. 17440/90, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). In particolare, il Collegio di Strasburgo ha chiarito che la finalità preventiva e riparativa di quest'ipotesi di confisca prevista dal diritto inglese (formalmente qualificata come una «misura preventiva» in materia di stupefacenti) si potesse conciliare con un innegabile «scopo repressivo» insito nella misura, sicché, trattandosi di una «sanzione convenzionalmente penale», si desumeva l'operatività delle garanzie minime convenzionali in materia penale. In argomento MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 33 s.

<sup>253</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 31.01.2013, n. 18374, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>254</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. Un., 26.06.2015, cit., *ivi*.

Quest'ultima è stata assimilata alla sanzione penale, stante il carattere affittivo e la funzione ripristinatoria dell'equilibrio economico leso, poiché andrebbe a colpire una porzione delle disponibilità del patrimonio solo quantitativamente riconducibile all'oggetto della confisca diretta, mentre solo quest'ultimo risulterebbe direttamente collegato all'illecito<sup>255</sup>.

Ancor prima, nel 2009, le Sezioni Unite<sup>256</sup> avevano affrontato altra questione riconducibile all'asserita natura sanzionatoria della confisca per equivalente: la possibile estensione in via analogica.

Preliminarmente, il collegio aveva chiarito l'essenza dell'istituto, che sarebbe quella di privare il colpevole dell'arricchimento derivante dall'attività criminosa pur in assenza di un bene di derivazione illecita direttamente aggredibile, esaltandone la finalità deterrente.

La questione verteva sull'interpretazione da dare alla versione originaria della confisca per equivalente di cui all'articolo 322-ter c.p. che ne limitava l'applicabilità al solo prezzo. Le Sezioni Unite hanno accolto l'interpretazione maggiormente restrittiva che esclude la confiscabilità del profitto rispetto ad alcune fattispecie ivi richiamate, escludendo, pertanto, che la normativa di fonte sovranazionale (nello specifico, si trattava della Decisione quadro 212/2005/GAI, il cui articolo 2 imponeva agli Stati Membri di introdurre la confisca per equivalente in relazione agli strumenti del reato e al «generico concetto di provento», ossia a tutti i vantaggi economici causalmente derivanti dall'illecito) potesse legittimare un'«interpretazione *in malam partem*» della normativa penale nazionale, che si avrebbe nel caso di inclusione nel perimetro applicativo di tale confisca speciale anche del profitto del reato<sup>257</sup>. L'innegabile «stonatura» nel sistema normativo, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, secondo il Supremo

---

<sup>255</sup> In sostanza, la confisca per equivalente acquisisce «rilevanza affittiva e sanzionatoria» per la suddetta mancanza di un nesso pertinenziale con il reato. Dunque, l'estinzione dell'illecito penale (dovuta, per esempio, all'intervenuta prescrizione) fa venir meno anche l'ablazione c.d. «di valore». Così GRASSIA, *Sezioni Unite. Confisca e causa estintiva del reato: la misura sopravvive alla prescrizione solo se diretta e preceduta da sentenza di condanna*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 5 del 2015, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 32.

<sup>256</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.06.2009, n. 38691, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>257</sup> Così MANES, *Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem*, in *Cassazione Penale*, fasc. 1 del 2010, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 101 ss.

Consesso potrebbe essere colmata esclusivamente con un intervento del legislatore<sup>258</sup>.

Una parte della dottrina<sup>259</sup>, preso atto della natura sanzionatoria<sup>260</sup> dell'istituto in discorso, si è interrogata sul possibile inquadramento nei termini di «pena, principale o accessoria». Orbene, la sua esecuzione verrebbe allora sospesa condizionalmente per effetto del beneficio di cui all'articolo 163 c.p. Si potrebbe, inoltre, propendere per la qualificazione di pena accessoria, in quanto conseguenza obbligatoria della condanna, con possibilità di applicazione *in executivis*, poiché ne sono predeterminate *ex lege* «la specie e la quantificazione», ossia l'equivalente del bene insuscettibile di apprensione in via diretta.

Secondo altra tesi<sup>261</sup>, invece, la confisca per equivalente non presenta «natura punitiva», in quanto costituisce la semplice «modalità di realizzazione della

---

<sup>258</sup> Pertanto, la normativa sovranazionale in tema di confisca non poteva legittimare l'estensione dell'operatività dell'ablazione per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. in assenza di una disciplina interna che consentisse tale operazione. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 210 s.

<sup>259</sup> In argomento BIONDI, *La confisca per equivalente*, cit., 60 ss. A supporto della tesi della natura di pena accessoria, l'Autore richiama una sentenza delle Corte di cassazione che ha escluso l'applicabilità della confisca per equivalente nei casi di patteggiamento in relazione a una pena detentiva non superiore ai due anni, poiché in tale ipotesi, stante il disposto dell'art. 445 co. 1 c.p.p., l'effetto premiale implica il venir meno delle pene accessorie, nel cui novero, dunque, viene in sostanza ricondotta l'ablazione c.d. "di valore". V. Cass. pen., Sez. I, 09.07.2013, n. 43494, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>260</sup> V. anche PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 317, che assimilano la confisca per equivalente a una «pena» vera e propria. Nello stesso senso, v. anche BARGI, *"Processo al patrimonio"*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 41 s., che evidenzia la vocazione punitiva della confisca per equivalente in quanto non è incentrata sulla «pericolosità», ma anzi implica l'apprensione di beni privi di un rapporto di pertinenzialità con il reato e neppure di sospetta provenienza illecita. Pertanto, tale forma di ablazione viene inquadrata alla stregua di una «pena [...] *sui generis*», incidente esclusivamente sul patrimonio.

<sup>261</sup> In tal senso MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 201 s., la quale sostiene la «natura compensativa» dell'ablazione c.d. "di valore"; FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 337 ss., per il quale la natura della confisca per equivalente, dipendendo dalle «modalità di calcolo del *quantum* confiscabile», è di tipo ripristinatorio poiché essa si limita a ripristinare lo *status* patrimoniale *quo ante* del reo. Analogamente, NICOSIA, *La confisca*, cit., 151 s., il quale asserisce che alle due forme di confisca potrebbe riconoscersi la medesima funzione, ossia «in parte compensativo/riparatoria, in parte punitivo/sanzionatoria, e in parte preventiva». In senso contrario, v. VIGLIONE, *La sussidiarietà in materia cautelare e i limiti all'applicazione della confisca per equivalente*, in *Le Società*, n. 12, 1° dicembre 2021, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 1428, per il quale, proprio l'assolvimento alla «funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica», alla luce dell'inflizione di un sacrificio patrimoniale di misura corrispondente al valore del bene insuscettibile di confisca diretta, conferirebbe un «carattere afflittivo» all'ablazione c.d. "di valore". Anche EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 86, nutre delle «serie perplessità» sulla natura sanzionatoria della confisca c.d. "di valore", posto che da una «circostanza accidentale», ossia la «forma applicativa» dell'ablazione, dipende il mutamento del novero delle «garanzie fondamentali» applicabili. La tesi secondo la quale la confisca

confisca» di un bene comunque legato al reato, non implicando, pertanto, l'inflizione di un sovrappiù punitivo-afflittivo, ma limitandosi a riequilibrare l'ordine economico alterato dall'illecito, mutuando, in definitiva, la medesima natura del meccanismo ablatorio originario che ne consente l'operatività.

In tema di rapporti con la confisca diretta, poi, è possibile evidenziare un carattere della confisca per equivalente che, seppur con le necessarie diversità in relazione alle singole ipotesi (è il caso del tenore letterale della confisca per equivalente in materia di usura, che l'articolo 644 c.p. pone in rapporto di alternatività con quella diretta), parrebbe assumere i connotati di una regola generale: la sua «sussidiarietà»<sup>262</sup> rispetto alla confisca diretta.

In effetti, nelle varie disposizioni normative inerenti alla confisca per equivalente sembra ricorrente l'espressione «se non è possibile eseguire la confisca diretta» (ad esempio: articoli 240 comma 2 n. 1-*bis*, 240-*bis*, 322-*ter* c.p., articolo 19 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, articolo 2641 c.c.), ragion per cui si evince il carattere subordinato della confisca c.d. “di valore”.

La Corte di cassazione, con una recente sentenza del 2021<sup>263</sup>, in relazione alla confisca disciplinata nel codice civile in materia di reati societari (articolo 2641 c.c.) ha evidenziato i connotati di tale dinamica relazionale, ribadendo la prevalenza della componente soggettiva su quella oggettiva, poiché a essere aggrediti sarebbero beni nella disponibilità del reo non direttamente ricollegabili all'illecito.

Il presupposto dell'impossibilità di escussione diretta dei beni potrebbe anche essere momentaneo purché attuale al momento dell'emissione del

---

c.d. “di valore” integra una semplice «modalità» di attuazione dell'ablazione e non un'autonoma sanzione è sostenuta anche da MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 126.

<sup>262</sup> Così PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 414 s.; v. anche VIGLIONE, *La sussidiarietà in materia cautelare*, cit., 1428 s., il quale sottolinea la sussidiarietà dell'ablazione c.d. “di valore” rispetto alla confisca diretta, che deve trovare applicazione in «via prioritaria», mentre la confisca per equivalente può essere esperita solo a fronte dell'impossibilità di individuazione o di apprensione del bene da confiscare in via diretta.

<sup>263</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 04.02.2021, n. 6391, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che nel caso di specie si dovesse previamente escutere il patrimonio dell'ente, incolpato dell'illecito amministrativo ex art. 25-*ter* del d.lgs. n. 231/2001 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.5 del Capitolo III). Pertanto, nella sentenza in commento si è fatta corretta applicazione del suddetto principio della sussidiarietà dell'ablazione c.d. “di valore”. In argomento VIGLIONE, *La sussidiarietà in materia cautelare*, cit., 1430.

provvedimento e non si richiederebbe una previa ricerca generalizzata dei beni (come chiarito già dalle Sezioni Unite c.d. “Gubert”<sup>264</sup>).

Altro principio pacifico in giurisprudenza e richiamato da questa pronuncia è quello dell’ammissibilità di un provvedimento di sequestro preventivo c.d. «misto», cioè che preveda sia il sequestro diretto sia quello per equivalente, esplicitando il *quantum* di quest’ultimo.

Un’ulteriore espressione ricorrente nella disciplina delle varie ipotesi di confisca per equivalente sembra essere la «disponibilità»<sup>265</sup> dei beni di valore corrispondente (una formulazione particolarmente ampia è quella dell’articolo 240-*bis* c.p., come si vedrà *infra*, nel paragrafo 7 del presente capitolo).

Pare che la giurisprudenza di legittimità tenda ad accogliere una nozione particolarmente ampia di disponibilità, facendola coincidere con il possesso civilistico<sup>266</sup>.

Pertanto, non rileverebbe il dato formale della titolarità rispetto al bene di poteri dispositivi, ma anche la situazione di fatto dell’acquisizione della *res* alla propria «sfera di interessi economici».

La questione interseca quella dell’apprensione con tale forma di confisca di un bene formalmente riferibile al terzo estraneo.

Alla possibilità di disporre la confisca di un bene solo formalmente appartenente al terzo la Suprema Corte è pervenuta valorizzando la *ratio* ispiratrice dell’istituto, scongiurandone l’inficiamento attraverso il fittizio trasferimento del bene a un prestanome. Allorquando il bene sia stato acquistato con i proventi dell’attività illecita (tipico è il caso dei famigliari), tale circostanza sarebbe indice di una presunzione relativa di titolarità fittizia, vincibile con la prova fornita in giudizio da parte dell’intestatario formale dell’integrale acquisizione di quel bene alla propria sfera economica. In ogni caso, le circostanze idonee a integrare la sostanziale disponibilità del bene da parte dell’indagato vanno provate a monte

---

<sup>264</sup> Cfr. Cass. pen., 30.01.2014, cit., *ivi*.

<sup>265</sup> In argomento PUCETTI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 425 ss. Dunque, quel che rileva è la semplice «disponibilità materiale *uti dominus*». Così VIGLIONE, *La sussidiarietà in materia cautelare*, cit., 1429.

<sup>266</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 11.02.2015, n. 11497, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

dalla Pubblica Accusa. Certo è che da tali ipotesi vanno tenute distinte quelle afferenti alla reale titolarità del bene da parte di un soggetto estraneo<sup>267</sup> all'illecito.

La materia è in continua evoluzione, infatti le Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2022 (con sentenza depositata nel 2023<sup>268</sup>) hanno affrontato una questione di diritto concernente l'applicazione dell'articolo 578-*bis* c.p.p. quanto alla confisca per equivalente in relazione a quei fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 3/2019, che ne ha modificato l'originario disposto estendendone l'operatività anche alla confisca di cui all'articolo 322-*ter* c.p.

Invero, come chiarito dal collegio, il quesito con riferimento ai reati tributari (ai quali si applica l'articolo 322-*ter* c.p.) va ricondotto all'applicabilità della normativa ai fatti commessi anteriormente all'emissione del d.lgs. n. 21/2018 che ha inserito la disposizione in esame nel codice di rito penale, la quale, fin dalla primigenia formulazione, include i suddetti nel proprio perimetro applicativo.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha ritenuto di superare il principio di diritto affermato nel 2015 dalle Sezioni Unite c.d. "Lucci", vale a dire l'inapplicabilità della confisca per equivalente nel caso di estinzione del reato dovuta a prescrizione, stante il suo carattere eminentemente sanzionatorio.

Innanzitutto, l'ambito applicativo dell'articolo 578-*bis* c.p.p. sarebbe, sin dal dettato originario, particolarmente ampio e ciò sembra idoneo a conferire alla norma una portata generale. Invero, l'espressione «altre disposizioni di legge» potrebbe ricomprendere anche le confische *extra codicem*, tra cui quelle in materia di reati tributari (articolo 12-*bis* del d.lgs. n. 74/2000).

Quanto alla natura della confisca per equivalente, il collegio ha ribadito come essa, sia nell'ordinamento nazionale sia in quello della CEDU, presenti carattere sanzionatorio, pur perseguendo innegabilmente anche una funzione ripristinatoria. Nello specifico, si è chiarito che la finalità sanzionatoria propria della confisca c.d. "di valore" è in grado di assorbire altre eventuali funzioni, come quella di riequilibrio di cui si è detto<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> In argomento, v. anche NICOSIA, *La confisca*, cit., 101 ss.

<sup>268</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 29.09.2022, n. 4145, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>269</sup> Sul punto ACETO, *SSUU: inapplicabile l'art. 578-bis c.p.p. ai reati commessi prima della sua entrata in vigore*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 06/02/2023, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

Va, dunque, chiarito se l'articolo 578-*bis* c.p.p. integra una disposizione sostanziale o processuale, posto che da ciò dipende il principio che ne regola l'applicabilità.

I giudici di legittimità<sup>270</sup> hanno richiamato, quindi, i due indirizzi giurisprudenziali che avevano scandito i termini del conflitto insorto tra le Sezioni semplici.

Per il primo, prevalendo la funzione di recupero della confisca per equivalente, la disposizione in esame risulterebbe essere retta dal principio del *tempus regit actum*, avendo essa carattere processuale.

Per converso, il secondo, alla luce della natura sanzionatoria dell'istituto, sarebbe favorevole ad attribuire all'articolo 578-*bis* c.p.p. una struttura «mista», sia sostanziale sia processuale, da cui si evincerebbe l'irretroattività rispetto ai fatti pregressi.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a quest'ultimo orientamento, asserendo il carattere costitutivo della disposizione e valorizzando le indicazioni derivanti tanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quanto da quella della Corte EDU, per cui ogni conseguenza sanzionatoria della condotta deve rientrare nello spettro della prevedibilità al momento della realizzazione del fatto (tale prevedibilità, in particolare, è tra i presupposti che giustificano l'irretroattività della norma penale *in peius*<sup>271</sup>).

Inoltre, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, ne conseguirebbe l'impossibilità di applicazione retroattiva nel caso di estinzione del reato a fatti per i quali, al momento della loro commissione, la misura non era adottabile. Per l'appunto, si necessiterebbe di una disposizione di legge che, applicabile al momento della realizzazione del fatto, consenta il mantenimento di una misura sanzionatoria.

In conclusione della trattazione della natura della confisca per equivalente giova richiamare un'opinione discordante<sup>272</sup> con riguardo all'asserita natura punitivo-sanzionatoria.

---

<sup>270</sup> In particolare, paragrafo 5 del Considerato in diritto.

<sup>271</sup> Così ACETO, *SSUU: inapplicabile l'art. 578-bis c.p.p.*, cit.

<sup>272</sup> In argomento TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 125.

Si potrebbe ritenere, infatti, che se da un lato il difetto del nesso di pertinenzialità, escludendo la pericolosità della cosa, possa impedire di qualificare la confisca per equivalente nei termini di misura di sicurezza patrimoniale, dall'altro non parrebbe sufficiente a renderla una misura sanzionatoria. Piuttosto, le peculiarità di tale strumento dovrebbero determinarne l'ascrivibilità a un *tertium genus* rispetto a misura di sicurezza e pena.

In effetti, in questo senso depone anche una parte della giurisprudenza di legittimità, in quanto le Sezioni Unite, nel 2009<sup>273</sup>, pur aderendo alla tesi della natura sanzionatoria della confisca c.d. "di valore", non ne hanno sottolineato la vocazione afflittiva (che si avrebbe rispetto a una sanzione patrimoniale svolgente le funzioni di prevenzione generale e speciale), ma all'opposto ne hanno esaltato la «capacità dissuasiva e disincentivante» e lo scopo di privare il reo di ogni forma di beneficio economico di derivazione illecita.

### **5. La confisca come sanzione amministrativa accessoria: cenni**

Ulteriore esempio del polimorfismo dell'istituto della confisca in ambito penale è costituito dalla sua espressa<sup>274</sup> qualificazione, in alcuni casi, come sanzione amministrativa accessoria<sup>275</sup>.

Gli articoli 186 comma 2 lett. c) e 187 comma 1 del c.d. codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) ricollegano, rispettivamente, alla condanna o all'applicazione di pena su richiesta delle parti per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso e sempre che non appartenga a persona estranea all'illecito<sup>276</sup>.

---

<sup>273</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25.06.2009, cit., in *www.italggiure.giustizia.it*.

<sup>274</sup> Nella materia della «circolazione stradale», il legislatore, consapevole del «carattere proteiforme o [...] anfibologico» della confisca, attraverso «norme definitorie» ha conferito un'espressa natura «amministrativa» a delle forme speciali di confisca disciplinate nel d.lgs. n. 285/1992. In tal senso RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 416.

<sup>275</sup> Sul punto GENTILE, *Fisionomia*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 388; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 867.

<sup>276</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 283 s., il quale richiama altresì l'ipotesi di confisca del veicolo di cui all'art. 186 co. 7, che estende le pene previste dall'art. 186 co. 2 lett. c) nel caso

Un'analogha confisca amministrativa è prevista nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 116 commi 15 e 17, stesso codice, ossia di recidiva nel biennio della violazione di cui al comma 15 (guida senza patente di guida perché mai conseguita, revocata o non rinnovata qualora sia stata verificata la recidiva nel biennio).

Queste forme di confisca sono espressamente definite «sanzioni amministrative accessorie» all'accertamento dei reati (articolo 224-ter c.d.s., introdotto con legge n. 120/2010) e costituiscono esempi di «confisca speciale»<sup>277</sup>, poiché comminata in relazione a specifiche contravvenzioni.

Inizialmente<sup>278</sup>, tuttavia, vigente la formulazione conseguente al d.l. n. 92/2008 convertito con l. n. 125/2008, si riteneva che tale ipotesi di confisca costituisse una sanzione penale accessoria e non una misura di sicurezza patrimoniale.

Con sentenza del 2010<sup>279</sup> le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con specifico riferimento alla confisca prevista dall'art. 187, ne avevano sottolineato la natura punitivo-afflittiva, non essendo il veicolo assimilabile alle cose ablabilabili a norma dell'articolo 240 c.p., mentre il rinvio a quest'ultima disposizione (nello specifico, al comma 2) avrebbe semplicemente reso obbligatoria la sottrazione del veicolo. Nello specifico<sup>280</sup>, il Supremo Consesso aveva addotto argomentazioni d'ordine «letterale» (il richiamo all'art. 240 c.p. che, come si dirà breve, è stato poi soppresso dalla Consulta; l'espressa previsione dell'operatività della confisca malgrado la concessione della sospensione condizionale della pena) e una motivazione legata alla finalità<sup>281</sup> preminente realizzata da tale forma di confisca,

---

di contravvenzione del conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5.

<sup>277</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 284.

<sup>278</sup> In argomento NEGRO, *Omessa pronuncia sulla confisca nella guida in stato di ebbrezza. Quali rimedi dopo la condanna irrevocabile?*, in *IUS*, 07.12.2018, 1 s.

<sup>279</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25.02.2010, n. 23428, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>280</sup> Sul punto NICOSIA, *La confisca*, cit., 36.

<sup>281</sup> Lo scopo punitivo di tale ipotesi di confisca connessa a reati, secondo il Supremo Consesso – che ebbe modo di pronunciarsi in relazione a un caso di «rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico» – si evinceva altresì dalle caratteristiche del bene ablato, non dotato di pericolosità intrinseca e nemmeno funzionale alla realizzazione dell'illecito. In tal senso RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 416 ss.

ossia di prevenzione generale nell'ottica del contrasto al preoccupante «fenomeno della guida in stato d'ebbrezza».

Una tale soluzione comportava un'importante ricaduta applicativa: in quanto sanzione penale, la confisca in questione sarebbe soggetta all'irretroattività sancita dall'articolo 2 del codice penale, non potendosi applicare a fatti pregressi, a differenza delle misure di sicurezza patrimoniali<sup>282</sup>.

La Corte costituzionale sempre nel 2010<sup>283</sup> ha espunto dal testo normativo il riferimento all'articolo 240 c.p., rimarcando la natura essenzialmente sanzionatoria di tale ipotesi di confisca che assolverebbe a una funzione repressiva ed escludendone, pertanto, l'applicazione retroattiva alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della modifica normativa<sup>284</sup>.

A seguito della novella legislativa (legge n. 120 del 2010), che introduceva l'articolo 224-*ter* del c.d.s., che qualifica espressamente la confisca come «sanzione amministrativa accessoria»<sup>285</sup>, la giurisprudenza di legittimità, a partire da una sentenza del 2013<sup>286</sup>, ha preso atto che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con sentenza di condanna, avesse acquisito, per espressa previsione normativa, la qualifica di sanzione amministrativa accessoria (la quale, proprio per questo motivo, pur essendo obbligatoria, non poteva essere applicata dal giudice penale in sede di esecuzione)<sup>287</sup>.

---

<sup>282</sup> Inoltre, come altre conseguenze applicative della qualificazione nei termini di sanzione amministrativa accessoria è possibile richiamare anche il mantenimento della confisca in caso di patteggiamento e di sospensione condizionale della pena, nonché il possibile ostacolo alla sua applicazione che si avrebbe nel caso in cui si proceda per decreto penale di condanna. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 295 s. Sul punto, v. anche RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 421.

<sup>283</sup> V. Corte costituzionale, 26.05.2010, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>284</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 292; v. anche RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 419 ss., che sottolinea l'importanza avuta nell'*iter* logico-argomentativo seguito dalla Consulta dei c.d. "criteri Engel", grazie ai quali è stata evinta un'innequivocabile «componente retributivo-repressiva» nella confisca in discorso.

<sup>285</sup> Il legislatore, dunque, non accogliendo la soluzione ermeneutica elaborata dalle Supreme Corti, ha inequivocabilmente qualificato la confisca del veicolo come una «sanzione amministrativa [...] obbligatoria». Così RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 422.

<sup>286</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 16.04.2013, n. 27173, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>287</sup> Sul punto NEGRO, *Omessa pronuncia sulla confisca*, cit., 2.

In dottrina<sup>288</sup>, invece, è possibile registrare due posizioni antitetiche in merito alla natura giuridica della confisca in discorso: secondo la prima<sup>289</sup>, il «dato testuale» dell'espressa qualificazione amministrativa ad opera del comma 1 dell'articolo 224-*ter* c.d.s. (cui rinvia l'articolo 186 comma 2 lett. c)) determina l'incontrovertibile «mutamento della natura giuridica della confisca del veicolo»; secondo l'altra<sup>290</sup>, invece, la competenza del giudice penale in merito all'applicazione di detta ipotesi di confisca depone a favore della natura penale dell'ablazione e il rinvio all'articolo 224-*ter* c.d.s. potrebbe implicare l'attribuzione della natura amministrativa al solo sequestro<sup>291</sup>, ma non anche alla confisca.

## **6. La proliferazione delle ipotesi speciali di confisca in deroga al paradigma dell'articolo 240 c.p.**

Il tradizionale modello codicistico fondato sulla dicotomia tra confisca facoltativa di profitto, prodotto, *instrumenta delicti*, da un lato, e confisca obbligatoria del prezzo, dall'altro, è stato alterato da plurimi interventi normativi che hanno introdotto molteplici ipotesi speciali<sup>292</sup> di confisca obbligatoria<sup>293</sup>, variamente in deroga all'istituto di base.

Efficacemente si è osservato come il progressivo ampliamento delle discipline speciali di confisca abbia determinato il consolidamento di un vero e proprio «binario parallelo»<sup>294</sup> a quello della confisca tradizionale. Quest'ultima troverebbe applicazione in difetto dell'integrazione delle condizioni a cui è subordinata l'operatività delle ulteriori ipotesi di confisca.

---

<sup>288</sup> In argomento RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 427 ss.

<sup>289</sup> Così GATTA, VIGANÒ, *Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali.*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 09 dicembre 2010, in [www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org), paragrafo 6.

<sup>290</sup> V. DIES, *La confisca del veicolo prevista dall'art. 186, commi 2 e 7, cod. str., tra disorientamenti interpretativi e caos normativo*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc. 10 del 2010, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2051 ss.

<sup>291</sup> Dunque, «il legislatore si sarebbe limitato ad unificare le procedure esecutive del sequestro amministrativo e del sequestro penale». RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 427.

<sup>292</sup> Argomento trattato da FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit.

<sup>293</sup> Il primo esempio normativo di confisca resa obbligatoria è costituito dall'articolo 116 della l. n. 1424/1940, in materia di contrabbando. Cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 30 s.

<sup>294</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 233.

Il rafforzamento dello strumento ablativo parrebbe svolgere un ruolo essenziale nella repressione della criminalità del profitto, ma spesso a ciò potrebbe conseguire l'allontanamento dalla funzione special-preventiva tipica della misura di sicurezza a favore di una progressiva approssimazione verso la natura punitiva<sup>295</sup>. In effetti, imponendo l'ablazione obbligatoria del profitto del reato, può dirsi che il legislatore intenda accentuare la «capacità di deterrenza» dello strumento ablatorio in relazione a fenomenologie criminose che, per la loro «diffusività», risultano essere particolarmente pericolose, sicché si realizza, in questo modo, il pieno «controllo di campi di attività» (in particolare, nel settore economico), facendo della confisca una «componente necessaria della condanna» penale<sup>296</sup>.

Oltre che incidendo sulla Parte Speciale del codice penale e sulla legislazione complementare, il legislatore è anche intervenuto direttamente sulla sistematica di Parte Generale, in un primo momento alterando il tessuto normativo dell'articolo 240 c.p. ampliando l'oggetto della confisca obbligatoria in relazione a taluni reati informatici, erodendo di conseguenza il perimetro applicativo della confisca facoltativa.

Successivamente, in attuazione del principio della riserva di codice (sancito dall'art. 3-*bis* c.p.), è stata affiancata alla confisca tradizionale una nuova forma di confisca obbligatoria (anche per equivalente), ossia la confisca c.d. «allargata» (articolo 240-*bis* c.p.).

Si tratta di ipotesi speciali di confisca che, per quanto non diversamente stabilito, comunque rientrano nella normativa generale ricavata dall'articolo 240 c.p. La specialità potrebbe desumersi da una serie di criteri<sup>297</sup>, quali l'individuazione di un *numerus clausus* di reati a cui applicare la confisca, la previsione di un oggetto determinato, il regime di obbligatorietà, l'estensione alla forma per equivalente, i meccanismi presuntivi, gli *standard* probatori richiesti per l'applicazione dell'ablazione, la differenziazione della tutela del terzo.

---

<sup>295</sup> Sul punto NICOSIA, *La confisca*, cit., 31 ss. Già FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 29 s., sottolinea come il passaggio dalla facoltatività all'obbligatorietà dell'ablazione nella legislazione speciale abbia avvicinato la misura della confisca alle «pene accessorie», in quanto essa concorre a rafforzare «la minaccia presente nelle previsioni edittali» delle sanzioni penali.

<sup>296</sup> In argomento FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 30 s.

<sup>297</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 52 s.

In verità, sin dal 1930 erano previste disposizioni *ad hoc* per la confisca in relazione a talune contravvenzioni del Libro III: si è già parlato della confisca obbligatoria con riferimento al giuoco d'azzardo<sup>298</sup> (articolo 722 c.p.<sup>299</sup>), a cui va aggiunta quella facoltativa di cui all'articolo 733 c.p. concernente il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale<sup>300</sup>.

Tali esempi non sono certamente indicativi dell'importanza che tale strumento ha progressivamente assunto nella repressione dei reati di una certa gravità attraverso i successivi ampliamenti dell'ambito applicativo della confisca, specialmente quanto all'obbligatorietà di confische che altrimenti rientrerebbero nell'ambito del comma 1 dell'articolo 240 c.p., ma anche con riferimento all'estensione dell'oggetto confiscabile.

Fatta questa premessa, è ora possibile esaminare talune significative ipotesi speciali di confisca disciplinate nel codice penale e nella legislazione speciale.

Quanto al codice penale, è opportuno ricordare la confisca disciplinata in relazione ai reati associativi, all'usura, ai delitti contro la PA e, infine, ai delitti contro la pubblica incolumità.

Innanzitutto, con l. n. 646/1982, introdotto il delitto di associazione di tipo mafioso<sup>301</sup>, il legislatore ha previsto un'ipotesi di confisca obbligatoria (*ex art. 416-bis co. 7 c.p.*) estesa anche agli oggetti contemplati dall'articolo 240 comma 1 c.p., nonché al loro impiego<sup>302</sup>. La giustificazione di tale ampliamento risiederebbe nel particolare allarme sociale ingenerato da tale illecito e dall'impiego dei beni nell'attività del sodalizio criminale, come enunciato dalla Corte di cassazione nel 2018<sup>303</sup>.

---

<sup>298</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca*, cit., 32.

<sup>299</sup> Secondo SCARCELLA, Sub *Articolo 722 c.p.*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 610, tale forma d'ablazione costituisce una «pena patrimoniale non commisurabile», che realizza uno «scopo interdittivo» (nel caso di confisca degli arnesi) e un «fine repressivo» (quanto all'apprensione del danaro).

<sup>300</sup> In particolare, in tale ipotesi si prevede l'ablazione facoltativa della «*res* deteriorata o comunque danneggiata». Così GALATI, Sub *L. 6.12.1991, n. 394-Legge quadro sulle aree protette*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 274.

<sup>301</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 42 ss.

<sup>302</sup> In argomento CORBO, Sub *Articolo 416-bis c.p.*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 380, che sostiene che anche nel caso del «reimpiego» si debba ricostruire il «rapporto di pertinenzialità» alla luce delle varie fasi del processo di «trasformazione» della *res* ablabile.

<sup>303</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 04.04.2018, n. 33806, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità con detta sentenza ha altresì enucleato tre classi di beni riconducibili a tale ipotesi di confisca obbligatoria: beni strumentali al delitto associativo autonomi rispetto a quelli riconducibili ai delitti-fine; proventi del reato (profitto, prodotto, prezzo); il loro reimpiego.

In difetto di una pericolosità da accertarsi in concreto e in virtù dell'estensione anche ai beni che costituiscono l'impiego di quelli elencati, parrebbe preminente la finalità punitiva e deterrente rappresentata dall'aggredività di beni non direttamente connessi al reato e non necessariamente pericolosi.

Sebbene questa sembri essere la naturale conseguenza della previsione di una pericolosità presunta per legge<sup>304</sup> di tutti i beni passibili di confisca a norma dell'articolo 240 c.p., le Sezioni Unite nel 1985<sup>305</sup> ne avevano, in verità, affermato la natura di misura di sicurezza patrimoniale<sup>306</sup> nonché l'obbligatorietà dell'applicazione anche a quei beni che, seppur formalmente riferibili a terzi, sembrerebbero rientrare in un'ipotesi di intestazione da considerarsi fittizia, poiché il controllo totale degli stessi verrebbe esercitato dal condannato per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* c.p., a condizione che i beni siano ascrivibili alla condotta penalmente rilevante.

Nello specifico, come chiarito dalla sentenza del 2018 testé richiamata, nel caso di beni riconducibili all'attività imprenditoriale del terzo, è necessario dimostrare una «correlazione concreta e specifica» fra il bene e l'attività dell'associazione nonché la relativa strumentalità dello stesso.

L'ipotesi di confisca in commento<sup>307</sup> risulta essere «residuale» rispetto alla confisca c.d. «allargata» e alla confisca-misura di prevenzione<sup>308</sup> (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo), trovando, tuttavia, applicazione nel caso in cui le *res* ricevano un «impiego funzionale alle esigenze» del sodalizio criminale, ma «non sia dimostrabile la genesi illecita» delle stesse,

---

<sup>304</sup> In argomento PILLA, *Il sequestro e la confisca nel sistema penale*, in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Trani, 2018, 33.

<sup>305</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26.10.1985, n. 6, in [www.itgiure.giustizia.it](http://www.itgiure.giustizia.it).

<sup>306</sup> Tale confisca è definita una «misura di sicurezza (che assume anche una connotazione punitiva)» da MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, cit., 213.

<sup>307</sup> Così CORBO, *Sub Articolo 416-bis c.p.*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 392 s. Nello stesso senso, v. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 84.

<sup>308</sup> Le quali definiscono «due binari d'intervento paralleli» nell'ambito del contrasto alla «criminalità organizzata» con l'obiettivo di impedire la fruibilità di ricchezze significative inattaccabili attraverso la «confisca-misura di sicurezza». In tal senso FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 83 ss.

mentre, per converso, le altre figure di confisca, fondate sulla sproporzione, si rendono inapplicabili in un'ipotesi di tale foggia.

Analoga fattispecie di confisca è presente dal 2001 nell'articolo 270-*bis* c.p. (comma 4), in relazione ai delitti associativi in materia di terrorismo e di eversione<sup>309</sup>.

Merita, poi, di essere menzionata la prima<sup>310</sup> ipotesi di confisca per equivalente introdotta nel codice penale con riferimento al delitto di usura (comma 6 dell'articolo 644 c.p.) con legge n. 108 del 1996<sup>311</sup>.

Nel caso di condanna o di patteggiamento sulla pena, si dispone obbligatoriamente la confisca di prezzo, profitto<sup>312</sup>, oppure di ogni altra utilità di cui il reo abbia comunque disponibilità (anche se indiretta) per un importo pari al valore di interessi, vantaggi, compensi usurari (tali a norma del comma 3).

Inoltre, così come successivamente è stato sancito anche in relazione alla confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 4.2 del Capitolo II), sono fatti salvi i diritti a restituzioni e risarcimenti della persona offesa (articolo 185 c.p.).

La confisca comminata in relazione all'usura, dunque, si presenta sia nella forma «tradizionale», derogando sotto un duplice profilo alla disciplina generale *ex* art. 240 c.p. (per allargamento delle ipotesi di obbligatorietà della misura e per accrescimento del novero di beni ablabili) sia nella forma per equivalente, incrementando, in questo modo, la finalità di prevenzione generale e l'afflittività dell'istituto, con lo scopo di privare il reo di qualsivoglia beneficio di natura

---

<sup>309</sup> V. MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 214. In particolare, la formulazione normativa delle due ipotesi di confisca è perfettamente sovrapponibile. Così CORBO, Sub *Articolo 270-bis c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 878.

<sup>310</sup> Dunque, dal punto di vista del diritto sostanziale la prima ipotesi di confisca c.d. "di valore" è stata introdotta in relazione ai reati di «usura» e di «mediazione usuraria», mentre nel diritto processuale era già presente l'articolo 735-*bis* c.p.p. (introdotta ad opera della l. n. 328/1993), concernente l'«esecuzione di un provvedimento straniero di confisca» per equivalente (avente ad oggetto l'ablazione di somme di denaro equivalenti al valore di profitto, prodotto o prezzo del reato). In argomento BALSAMO, *Usura*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 952.

<sup>311</sup> In tal senso PILLA, *Il sequestro*, cit., in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali*, cit., 34.

<sup>312</sup> La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen., Sez. II, 27.10.2015, n. 45642, in [www.itagliure.giustizia.it](http://www.itagliure.giustizia.it)) ha chiarito che il profitto confiscabile *ex* art. 644 c.p. coincide con gli «interessi usurari concretamente corrisposti», anche «eventualmente mediante consegna di titoli di credito», senza che questo debba essere stato necessariamente «utilizzato o riscosso» (come nel caso dei rapporti tra correntista e banca). Sul punto BALSAMO, *Usura*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 954.

economica acquisito in conseguenza dell'illecito<sup>313</sup>. Quanto alla confisca c.d. "di valore", inoltre, il nesso di pertinenzialità fra il bene e l'illecito penale è frustrato anche dal punto di vista soggettivo<sup>314</sup>, posto che la disponibilità del bene è presupposto che può essere integrato anche tramite interposta persona.

Peculiarmente, in relazione a tale ipotesi di confisca per equivalente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con sentenza del 2002<sup>315</sup>, che si trattasse di una misura di sicurezza ascrivibile al paradigma dell'articolo 240 c.p., richiedendo, quindi, la formulazione di un giudizio sulla pericolosità avente funzione preventiva, con la conseguente esclusione dell'irretroattività garantita per le sole pene<sup>316</sup>.

Tra il 2000 e il 2001 (l. n. 97/2001 per quanto riguarda l'art. 335-*bis* c.p. e l. n. 300/2000 con riferimento all'art. 322-*ter* c.p.), poi, sono state introdotte due discipline speciali della confisca nell'ambito dei delitti contro la PA<sup>317</sup>: si tratta degli articoli 335-*bis* e 322-*ter* del codice penale, che rappresentano espressione del rafforzamento degli strumenti di contrasto alla criminalità orientata al profitto.

In particolare, la specialità di tali ipotesi di confisca si evince dalla loro limitata applicazione alle specifiche fattispecie incriminatrici selezionate dal legislatore, sicché, le norme che le prevedono sono di «stretta interpretazione», ostando, in questo modo, a un'integrazione in via analogica<sup>318</sup>.

Ciò posto, la prima disposizione presenta un ambito di applicazione che si pone a «completamento»<sup>319</sup> della disciplina delineata dalla seconda in tema di confisca rispetto ai reati contro la PA, poiché si apre con una clausola di riserva che fa salva l'applicazione di quest'ultima. Essa si limita, quindi, a rendere obbligatoria la confisca degli oggetti di cui al comma 1 dell'articolo 240 c.p. purché sia stata

---

<sup>313</sup> In argomento BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvensione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, 152 s.

<sup>314</sup> In tal senso PILLA, *Il sequestro*, cit., in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali*, cit., 34.

<sup>315</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 05.04.2002, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>316</sup> V. BALSAMO, *Usura*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 954.

<sup>317</sup> In argomento PELISSERO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Torino, 2021, 555 ss.

<sup>318</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 210. Difatti, la Suprema Corte, adducendo tali ragioni, ha escluso, con una sentenza del 2009, che la disciplina *ex art. 322-ter* c.p. potesse trovare applicazione in relazione al «peculato militare» (punito dall'art. 215 c.p.m.p.). V. Cass. pen., Sez. I, 13.05.2009, n. 26705, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>319</sup> In tal senso MACCHIA, *Pubblica Amministrazione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 799 s.

pronunciata condanna per uno dei delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, disciplinando, quindi, una forma speciale di ablazione diretta che rientra nell'alveo delle misure di sicurezza patrimoniali<sup>320</sup>.

Con sentenza del 2018<sup>321</sup>, poi, la Corte di cassazione ha chiarito che tale confisca opera anche nei riguardi dell'avente diritto pur estraneo al reato poiché questi non può trarre alcun vantaggio dall'illecito, sempre che si dimostri un preciso nesso di derivazione tra la cosa e il reato.

Di ben altro spessore<sup>322</sup> è la disciplina dell'articolo 322-ter, introdotto con legge n. 300 del 2000 in attuazione di atti internazionali sul contrasto alla corruzione.

Il suo ambito applicativo è limitato ai più gravi delitti del Capo I del Titolo II (tra cui peculato, concussione, corruzione attiva e passiva), da cui sono escluse le fattispecie di istigazione alla corruzione.

Inoltre, la disciplina è estesa a taluni reati di truffa (articolo 640-*quater* c.p.) e reati tributari (ad opera della legge n. 244 del 2007; per questi ultimi, la normativa di riferimento è oggi contenuta nell'articolo 12-*bis* del d.lgs. n. 74/2000 introdotto dal d.lgs. n. 158/2015, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.4 del Capitolo III).

Si tratta di una confisca obbligatoria che va ordinata dal giudice penale con sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti non solo con riferimento al prezzo, ma anche con riguardo al profitto<sup>323</sup>, dunque, in deroga alla

---

<sup>320</sup> V. PELISSERO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale*, cit., 556 s.

<sup>321</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22.06.2018, n. 41890, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>322</sup> Sul punto PELISSERO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale*, cit., 557 ss.

<sup>323</sup> Nell'ambito dei delitti contro la PA, non si esclude l'opportunità di applicare congiuntamente l'ablazione del prezzo e del profitto del reato, poiché i due oggetti della confisca speciale non sono posti in rapporto di «alternatività secca», ma sottintendono le possibili declinazioni dei vantaggi economici ingiusti o delle utilità causalmente derivanti dall'illecito che si riconnettono ai diversi titoli di reato per i quali si applica tale ablazione. Per esempio, il prezzo è ordinariamente riferibile al delitto di corruzione (la c.d. "tangente" del pubblico agente); il profitto, invece, viene in rilievo nel caso del peculato, potendo consistere nell'utilità equipollente al valore della *res* di cui il pubblico agente, avendo disponibilità o possesso per ragioni di ufficio o di servizio, si appropria. Inoltre, con riguardo al fatto di corruzione di cui all'art. 319 c.p., si potrebbe ipotizzare anche l'ablazione del profitto che colpisce il privato corruttore, potendo consistere nell'utilità (nei termini di vantaggio economico) connessa al compimento di un «atto contrario ai doveri d'ufficio». Sul punto MEZZETTI, *Profitto e prezzo confiscabile e confisca per equivalente nei reati contro la Pubblica Amministrazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 febbraio 2014, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 4 s.

disciplina generale. Il limite è rappresentato dall'appartenenza della cosa a persona estranea al reato ed è contemplata anche nella forma della confisca per equivalente, avendo, in questo caso, una «funzione antielusiva», tipica di una misura avente un carattere sostanzialmente punitivo, in quanto si consente l'apprensione di *res* non aventi un collegamento diretto con il reato<sup>324</sup>. Nello specifico, nel caso di corruzione attiva la confisca c.d. “di valore” deve riguardare beni che non abbiano un valore inferiore<sup>325</sup> a quello del denaro o di altre utilità date o promesse. Inoltre<sup>326</sup>, proprio alla luce della natura sanzionatoria dell'istituto, è posto a carico del giudice un «preciso obbligo» di quantificazione del prezzo o profitto del reato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 322-ter c.p.

Un'ipotesi del tutto peculiare di confisca facoltativa resa obbligatoria da una disposizione speciale è quella disciplinata dall'articolo 446 c.p.<sup>327</sup> che, in relazione a taluni delitti di comune pericolo commessi mediante frode<sup>328</sup>, genericamente impone la confisca in caso di condanna, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona<sup>329</sup>. Potrebbe risultare distonico rispetto alla natura di misura di sicurezza imperniata sulla pericolosità reale il passaggio dalla discrezionalità del giudice all'obbligo di adozione della misura ablativa in conseguenza di un evento non richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie (trattandosi di delitti contro la pubblica incolumità la cui offesa al bene protetto è rappresentata dal pericolo). Per questo motivo, si potrebbe sottolineare la «funzione stigmatizzante»<sup>330</sup> di questa confisca rispetto alla produzione dell'evento anti-giuridico.

---

<sup>324</sup> Sul punto PELISSERO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale*, cit., 557 ss.

<sup>325</sup> Dunque, qualora il *quantum* dell'ablazione non dovesse raggiungere questa «soglia minima», il conseguente «incremento» si tradurrebbe in una vera e propria «penalità economica». In tal senso MACCHIA, *Pubblica Amministrazione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 765.

<sup>326</sup> Così MEZZETTI, *Profitto e prezzo confiscabile*, cit., 6.

<sup>327</sup> In argomento ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. I, Torino, 2018, 34 s.

<sup>328</sup> Si tratta di fattispecie in materia di «prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari». Così VARANELLI, *Sub Articolo 446 c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 167.

<sup>329</sup> In sostanza, l'«irrigidimento sanzionatorio» è dovuto unicamente alla particolare «gravità del danno» che si lega causalmente a fattispecie delittuose che ricorrono in presenza del semplice pericolo. In questa ipotesi, l'ablazione non sembra giustificarsi in ragione dell'«intrinseca pericolosità» delle *res*, quanto piuttosto pare configurare un'«anomale aggravante». V. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 15.

<sup>330</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 31, richiamando ALESSANDRI.

Restando nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica, ma in relazione alle fattispecie del Capo I (delitti di comune pericolo mediante violenza), è opportuno fare un cenno all'ipotesi speciale di confisca prevista in relazione alla c.d. "norma *anti-rave party*", ossia il delitto punito dall'articolo 434-*bis* c.p., introdotto con d.l. n. 162/2022.

Con riferimento all'originaria versione («Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica») si potrebbe affermare come dalla disciplina della confisca al comma 3 si potesse evincere il rapporto di specialità<sup>331</sup> tra la fattispecie in discorso e il delitto di invasione di terreno o edifici di cui all'articolo 633 c.p. Nello specifico, era prevista la confisca obbligatoria, oltre che degli *instrumenta delicti* (che altrimenti sarebbe stata facoltativa), anche delle cose utilizzate per realizzare un fine specifico, ossia la finalità dell'occupazione. Dunque, proprio lo scopo di organizzare un raduno idoneo a cagionare un danno agli interessi collettivi protetti (un'offesa nella forma del pericolo) costituirebbe l'elemento specializzante rispetto all'occupazione dell'articolo 633 c.p.

Successivamente, in sede di conversione del decreto legge, con l. n. 199/2022 si è data una rinnovata veste normativa all'incriminazione, collocandola altresì in una disposizione contigua al «delitto-matrice»<sup>332</sup>, rappresentato dall'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici). Oggi la fattispecie incriminatrice è prevista dall'articolo 633-*bis* c.p.; dunque, è stata ricollocata nell'alveo dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone e contestualmente è stato modificato il testo normativo, anche in relazione alla misura ablatoria

Per quanto concerne la disciplina della confisca, il nucleo originario parrebbe immutato, essendosi limitato il legislatore ad estendere l'ablazione obbligatoria al profitto o prezzo del reato.

Tuttavia, posto che la nuova norma incriminatrice avrebbe delimitato il perimetro dei soggetti attivi includendovi solo promotori e organizzatori,

---

<sup>331</sup> In argomento, GAMBARDELLA, *La "rava vox" del nuovo legislatore: il delitto di invasione di terreni o edifici per la realizzazione di raduni musicali pericolosi (art. 633-bis c.p.)*, in *DisCRIMEN Articoli*, 18.01.2023, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 5 s.

<sup>332</sup> Così GAMBARDELLA, *La "rava vox" del nuovo legislatore*, cit., 17.

realizzando, quindi, una parziale *abolitio criminis* rispetto ai partecipi, a questi ultimi non potrebbe applicarsi la confisca oggi prevista dall'articolo 633-*bis* comma 2 c.p.<sup>333</sup>

Per quanto riguarda la confisca nelle leggi speciali, si ritiene opportuno soffermarsi sulla disciplina relativa ai reati societari, ai *market abuses*, (le specificità dell'ablazione a carico dell'ente in relazione a queste due classi di fattispecie costituenti presupposto della responsabilità *ex crimine* dell'ente collettivo saranno esaminate *infra*, nel paragrafo 2.5 del Capitolo III), alla materia doganale, ai reati edilizi.

Con riferimento ai reati societari, il codice civile presenta all'articolo 2641<sup>334</sup> un'ipotesi di confisca che, per espressa previsione normativa, si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale dell'articolo 240 c.p., che trova applicazione per quanto non diversamente disposto. Essa si applica (anche nella forma per equivalente) in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per un qualsiasi reato societario<sup>335</sup> del Titolo XI del Libro V del codice civile. Pertanto, i reati con riferimento ai quali essa può essere applicata sono individuati attraverso il criterio della formale collocazione topografica nel titolo XI. Trattandosi di norma derogatoria alla normativa generale della confisca, la disciplina dell'articolo 2641 c.c. sarebbe insuscettibile di applicazione in relazione a fattispecie penali punite in un diverso contesto normativo<sup>336</sup>. Tale confisca speciale, inoltre, non sembra legata alla «pericolosità» della *res* ablabile, quanto piuttosto pare perseguire lo scopo di privare il soggetto attivo delle utilità prodotte dall'illecito commesso<sup>337</sup>.

Il suo oggetto è in parte sovrapponibile a quello dell'articolo 240 comma 1 c.p., in quanto consta, oltre che del prodotto e del profitto, anche dei beni

---

<sup>333</sup> In tal senso, GAMBARDILLA, *La "rava vox" del nuovo legislatore*, cit., 16 ss.

<sup>334</sup> Sul punto SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. II, Torino, 2021, 14 ss.

<sup>335</sup> A seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 202/2016 e dal d.lgs. n. 38/2017, nell'ambito del delitto di «Corruzione tra privati» (art. 2635 co. 6 c.c.) è presente la determinazione di una «soglia minima» di confisca affine a quella di cui all'articolo 322-*ter* co. 2 c.p.: il valore dei beni confiscati nel caso di confisca per equivalente non può essere inferiore a quello delle «utilità date, promesse o offerte». Sul punto PERINI, *Reati societari*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 821.

<sup>336</sup> Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 307 ss.

<sup>337</sup> In tal senso SEMINARA, voce *Reati societari (profili generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, VIII, 2015, 712.

effettivamente impiegati per la commissione dell'illecito. Da quest'ultima espressione sembra che debbano escludersi i beni solo potenzialmente destinati alla commissione del reato ma non anche materialmente usati<sup>338</sup>.

Quanto alla confisca c.d. "di valore", essa risulta essere operativa tanto nel caso di impossibilità di individuazione del bene (ad esempio per suo reinvestimento), quanto di impossibilità nella materiale apprensione (perché, a titolo esemplificativo, si tratterebbe di vantaggi immateriali)<sup>339</sup>. Con riferimento al «concetto di equivalenza», posto che l'ablazione, in siffatta ipotesi, concerne beni di valore equivalente a quelli insuscettibili di apprensione in via diretta, è opportuno distinguere fra «beni separabili», ossia suscettibili di scorporo in tante «unità di valore inferiore» preservando il valore di quelle residue che non viene alterato *in peius*, e beni non separabili, poiché a seguito di tale operazione verrebbe menomato il valore delle parti residue della *res* originaria, sicché in questo secondo caso non sarebbe possibile apprendere il bene per equivalente, a differenza del primo che risulta pienamente compatibile con l'ablazione c.d. "di valore"<sup>340</sup>.

Si può osservare come, sebbene la modifica dei reati societari operata con d.lgs. n. 61/2002 abbia inteso attenuare la risposta punitiva, la confisca ne sia uscita potenziata, avendo rafforzato la propria centralità nel sistema sanzionatorio del diritto penal-societario. In particolare, la giustificazione teorica di tale potenziamento risiede nella finalità deterrente della confiscabilità del profitto, il cui conseguimento può dirsi che rappresenti l'obiettivo finale della criminalità d'impresa<sup>341</sup>.

Una possibile aporia nella disciplina speciale della confisca del codice civile potrebbe consistere nella necessità che si pronunci condanna per la sua applicazione, posto che per taluni reati societari (puniti dagli articoli 2627, 2628, 2629 e 2633 c.c.) è prevista la causa estintiva<sup>342</sup> della riparazione dell'offesa, i cui effetti farebbero venire meno l'operatività della confisca<sup>343</sup>.

---

<sup>338</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 309, citando anche ALESSANDRI.

<sup>339</sup> Così VERGINE, *Confisca*, cit., 20.

<sup>340</sup> V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 311 s.

<sup>341</sup> Sul punto VERGINE, *Confisca*, cit., 19 s.

<sup>342</sup> In argomento SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 10.

<sup>343</sup> Cfr. VERGINE, *Confisca*, cit., 20.

Anche il TUF (ossia il d.lgs. n. 58/1998) contempla, all'articolo 187, un'ipotesi speciale di confisca<sup>344</sup> applicata in caso di condanna in relazione ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (c.d. *market abuses*)<sup>345</sup>.

Con legge n. 238/2021 si è operato un restringimento dell'oggetto della confisca, non più ricomprendendo il prodotto, i beni utilizzati per commettere il reato<sup>346</sup> e il profitto, ma soltanto quest'ultimo<sup>347</sup>.

A ogni modo, la confisca prevista in materia finanziaria persegue la finalità di ampliare i casi di apprensione obbligatoria consentendo altresì l'applicazione dell'ablazione nella forma per equivalente (comma 2). Viene, poi, replicato lo schema dell'articolo 2641 c.c. quanto al rapporto di sussidiarietà rispetto al modello generale di confisca (ai sensi del comma 3, i commi 1 e 2 dell'articolo 240 c.p. si applicano in via residuale)<sup>348</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'oggetto di tale ipotesi di confisca, ha chiarito cosa debba intendersi per profitto. Nello specifico, non sarebbero scomputabili le «competenze bancarie» che l'indagato ha versato per

---

<sup>344</sup> A cui si affianca la confisca "amministrativa" di cui all'art. 187-*sexies* del TUF, applicabile in relazione agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (rispettivamente, art. 187-*bis* e art. 187-*ter* del TUF). V. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 54 s.

<sup>345</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 313 ss.

<sup>346</sup> Dunque, stante la previgente formulazione non era possibile estendere la confisca anche ai beni semplicemente destinati alla commissione del reato, ma in concreto non effettivamente impiegati. In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 56.

<sup>347</sup> Tale limitazione risulta essere coerente con le correzioni apportate dalla Corte costituzionale alla disciplina normativa dell'art. 187-*sexies* del TUF (v. Corte costituzionale, 06.03.2019, n. 112, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). Nello specifico, la Consulta ha espunto dal novero degli oggetti dell'ablazione obbligatoria sia diretta sia per equivalente (in relazione a illeciti amministrativi) il riferimento al prodotto e ai beni utilizzati per commettere l'illecito, mantenendo il solo oggetto del profitto, poiché solo in questo caso la confisca persegue una «funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale» *quo ante* dell'autore dell'infrazione, mentre essa produce un «effetto peggiorativo» della stessa nel caso di apprensione degli strumenti dell'illecito e del prodotto, assumendo, così, una «connotazione punitiva», determinando, in combinazione con la sanzione pecuniaria irrogabile di per sé assai severa, dei «risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati». L'impiego del criterio della proporzionalità sanzionatoria, dunque, deve essere assicurato anche dal legislatore in astratto, in sede di comminatoria delle sanzioni irrogabili. In argomento ROCCATAGLIATA, *Dichiarata (probabilmente invano) la illegittimità costituzionale dell'articolo 187 sexies T.U.F., nella parte in cui prevede la confisca amministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto.*, in *Giurisprudenza Penale*, 12 maggio 2019, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>348</sup> Questa norma, in particolare, consente il «raccordo con la disciplina codicistica», determinando che: rileva la salvaguardia dei diritti sulla *res* del terzo estraneo; il prezzo del reato, non menzionato dalla disposizione speciale, comunque è oggetto di confisca obbligatoria. V. D'ALESSANDRO, *Testo Unico della Finanza*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 890.

ingenerare l'affidamento utile a garantirsi l'acquisizione dei titoli oggetto dell'agiotaggio e costituire, così, i presupposti per la manipolazione del mercato<sup>349</sup>. Parimenti, non parrebbero detraibili le somme di denaro impiegate per saldare gli interessi maturati nelle operazioni bancarie per acquisire i titoli azionari oggetto d'agiotaggio<sup>350</sup>.

Pertanto, risulterebbero indetraibili dal profitto sia le competenze bancarie sia gli interessi, in quanto costi sì relativi ad attività lecite, ma imputati illecitamente<sup>351</sup>.

Una disciplina peculiare è quella dettata in materia doganale<sup>352</sup>, ai sensi dell'articolo 301 del d.P.R. n. 43 del 1973<sup>353</sup>, poiché, in relazione al contrabbando, è prescritta la confisca obbligatoria tanto delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato, quanto delle cose che ne sono oggetto<sup>354</sup>, profitto o prodotto (anche nella forma per equivalente, a seguito delle modifiche apportate al comma 1 dal d.lgs. n. 156/2022<sup>355</sup>).

Di indubbio interesse è il disposto del comma 2, che, a certe condizioni, dispone la confisca obbligatoria anche dei mezzi di trasporto a chiunque appartenenti. I terzi possono impedirne l'ablazione allorquando dimostrino di non aver potuto prevedere l'impiego illecito del mezzo o di non essere incorsi in un «difetto di vigilanza»<sup>356</sup>.

---

<sup>349</sup> Così Cass. pen., Sez. V, 18.12.2008, n. 47983, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). La Suprema Corte ha desunto tale principio di diritto dall'insegnamento delle Sez. Un., 27.03.2008, cit., *ivi*, per cui il profitto confiscabile non potrebbe coincidere con l'utile netto aziendalistico, altrimenti il rischio di esito negativo derivante dall'illecito verrebbe posto a carico dello Stato, sollevando contestualmente il reo da qualsivoglia rischio di perdita economica. Tali aspetti verranno più diffusamente trattati *infra*, nel paragrafo 4.3 del Capitolo II e, per quanto concerne i reati societari e finanziari nello specifico, nel paragrafo 2.5 del Capitolo III.

<sup>350</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 18.07.2008, n. 44032, *ivi*.

<sup>351</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 319.

<sup>352</sup> V. NICOSIA, *La confisca*, cit., 33.

<sup>353</sup> L'articolo 342 del d.P.R. n. 43/1973 dispone che la disciplina sulla confisca in materia doganale deroga «espressamente» a quella codicistica *ex art.* 240 c.p. In argomento GALATI, VARRASO, Sub *D.P.R. 23.1.1973, n. 43*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 473.

<sup>354</sup> Vale a dire l'«oggetto materiale del reato». Così GALATI, VARRASO, Sub *D.P.R. 23.1.1973, n. 43*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 476.

<sup>355</sup> In argomento IORIO, AMBROSI, *Confisca per equivalente per i reati di contrabbando*, in *Il Sole 24 Ore. Norme e Tributi*, 29 settembre 2022, in [www.mydesk24.ilssole24ore.com](http://www.mydesk24.ilssole24ore.com), 35 s. In particolare, si dispone l'ablazione c.d. «di valore» di qualsiasi utilità di valore corrispondente alle cose insuscettibili di apprensione diretta e di cui il condannato abbia comunque disponibilità, anche se tramite persona interposta.

<sup>356</sup> In argomento GALATI, VARRASO, Sub *D.P.R. 23.1.1973, n. 43*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 477.

Con riferimento all'ipotesi del primo comma dell'articolo 301, la Corte costituzionale con sentenza del 1997<sup>357</sup>, invocando un più ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti (interessi finanziari dello Stato e affidamento incolpevole del terzo) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consente al terzo estraneo di provare la buona fede al momento dell'acquisto della cosa di provenienza illecita, dunque, dimostrando di ignorare senza colpa l'illecita immissione sul mercato. In sostanza<sup>358</sup>, la Consulta ha tracciato un «limite minimo» a tale ipotesi speciale di ablazione obbligatoria, rappresentato dalla tutela dell'«affidamento incolpevole del terzo» estraneo all'illecito.

La Corte di cassazione<sup>359</sup>, poi, ha valorizzato la natura cautelare e non punitiva della confisca in discorso, ammettendone l'estensione ai beni appartenenti alla persona giuridica<sup>360</sup> di cui l'autore del reato è legale rappresentante.

Tuttavia, proprio l'applicabilità al terzo estraneo, seppur non incondizionata alla luce di quanto detto, potrebbe imporre di considerare la misura in discorso prettamente afflittiva<sup>361</sup>.

In materia urbanistica<sup>362</sup>, la confisca di cui all'articolo 44, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001<sup>363</sup>, come anticipato (*supra*, paragrafo 3.3 del presente capitolo), è stata al centro di un vivace dialogo tra le Corti nazionali e la Corte EDU.

Quanto alla disciplina normativa, si stabilisce che la misura ablativa debba intervenire con sentenza penale definitiva che accerti che vi è stata lottizzazione abusiva<sup>364</sup>, sia essa c.d. «negoziale» (compiuta attraverso atti giuridici) che c.d.

---

<sup>357</sup> Così Corte costituzionale, 09.01.1997, n. 1, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>358</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 254.

<sup>359</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 08.06.2000, n. 2643, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>360</sup> A ogni modo, è necessario che il fatto sia commesso nel «consapevole interesse» della persona giuridica, affinché siano estesi alla stessa gli «effetti patrimoniali» derivanti dall'attività *contra ius* posta in essere dai propri organi. V. GALATI, VARRASO, Sub *D.P.R. 23.1.1973, n. 43*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 478. Secondo EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 255 s., tale soluzione è condivisibile nel caso in cui la società sia uno «schermo» oppure uno «strumento» rispetto all'attività illecita dei propri organi-persone fisiche.

<sup>361</sup> Così NICOSIA, *La confisca*, cit., 39 ss.

<sup>362</sup> Sul punto ESPOSITO, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 515 ss.; NICOSIA, *La confisca*, cit., 39.

<sup>363</sup> La disposizione normativa si limita a richiedere che una «sentenza definitiva» abbia «accertato l'esistenza della lottizzazione». In argomento RAMACCI, *I reati edilizi*, cit., 242.

<sup>364</sup> La lottizzazione abusiva è oggetto di definizione da parte dell'articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001, e si distingue tra «materiale» e «negoziale». In argomento ARANCI, GARGIULO, *Lottizzazione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 677.

“materiale” (realizzata per mezzo di opere)<sup>365</sup>. Nel primo caso, essa colpisce i terreni abusivamente lottizzati, nel secondo, invece, le opere abusivamente costruite<sup>366</sup>.

Tradizionalmente, la Corte di cassazione considerava la confisca edilizia un istituto ontologicamente diverso dalla confisca di cui all'articolo 240 c.p.

Con sentenza del 2004<sup>367</sup>, i giudici di legittimità hanno evidenziato i peculiari connotati di tale misura ablativa, richiamando un orientamento ormai consolidatosi. Innanzitutto, i terreni e le opere confiscati a norma dell'articolo 44 sono acquisiti al patrimonio immobiliare del Comune e non dello Stato. Essa, conseguentemente, configurerebbe una sanzione amministrativa<sup>368</sup> applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto alla procedura amministrativa di acquisizione dei terreni al patrimonio del Comune.

A differenza della confisca facoltativa, si tratterebbe di una misura obbligatoria che prescinde dalla sentenza di condanna<sup>369</sup>, essendo sufficiente l'accertamento giurisdizionale del reato.

Inoltre, si differenzerebbe anche dalla disciplina generale della confisca obbligatoria sia per l'oggetto sia per il regime giuridico derogatorio del comma 3, poiché i beni lottizzati sono confiscabili se privi di autorizzazione o se in contrasto con gli strumenti urbanistici.

In definitiva, avendo natura reale e non personale, potrebbe essere disposta anche nei confronti di persona estranea al reato, la quale, provata la buona fede nell'acquisto del bene, potrebbe ottenere tutela dei propri diritti esclusivamente in sede civile<sup>370</sup>.

---

<sup>365</sup> La lottizzazione è «negoziale» se commessa attraverso atti giuridici (come «il frazionamento e la vendita») che implicano la divisione del «terreno in lotti», a condizione che, sulla scorta di «elementi indiziari», si dimostri l'«intento lottizzatorio» (vale a dire la «destinazione a scopo edificatorio»). La lottizzazione è, invece, «materiale» se realizzata attraverso «opere edilizie o di urbanizzazione» che stravolgono l'«assetto del territorio» in violazione delle prescrizioni rilevanti. Ove queste «attività materiali e negoziali» siano compresenti, infine, potrebbe configurarsi una lottizzazione «mista». In argomento RAMACCI, *I reati edilizi*, cit., 215 ss.

<sup>366</sup> In tal senso ESPOSITO, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 519.

<sup>367</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 20.01.2004, n. 3870, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>368</sup> Pertanto, se ne evidenziavano i connotati extrapenalici. Cfr. NICOSIA, *La confisca*, cit., 39.

<sup>369</sup> V. ARANCI, GARGIULO, *Lottizzazione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 682.

<sup>370</sup> Dunque, previo accertamento dell'oggettività del reato, la misura poteva essere disposta anche senza la pronuncia di condanna e altresì nei confronti del terzo in buona fede. In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 260.

Isolate pronunzie di legittimità, all'opposto, hanno collocato la confisca in materia urbanistica nell'alveo delle «misure di sicurezza patrimoniali obbligatorie»<sup>371</sup>, ritenendo che la stessa trovi applicazione in presenza di cose oggettivamente illecite e prescindendo da una sentenza di condanna.

La Corte EDU nel 2009<sup>372</sup> (si tratta del caso Sud Fondi e altri c. Italia)<sup>373</sup>, in applicazione dei c.d. “criteri Engel” (trattasi di tre variabili: la qualificazione giuridica nazionale, la reale natura della sanzione, il grado di severità di quest'ultima, per giunta alternativi tra loro), ha ricondotto la confisca urbanistica alla nozione autonoma di materia penale.

Nello specifico, si è attribuita a detta confisca una connotazione marcatamente sanzionatoria, in quanto collegata alla commissione di un reato, ma anche perché caratterizzata da una sicura gravità e avente una natura sostanzialmente afflittiva, perseguendo la finalità di punire per impedire la reiterazione delle violazioni.

Su questa premessa la Corte ha ritenuto violati gli articoli 7 CEDU e 1 del Protocollo Addizionale n. 1.

Quanto alla legalità dei reati e delle pene, si è sottolineata l'assenza di una base giuridica interna chiara, prevedibile e accessibile che rendesse possibile prevedere l'applicazione di una sanzione (paragrafo 114). Inoltre, mancava un legame morale avente «natura intellettuale» di «coscienza e volontà»<sup>374</sup> fra l'elemento materiale dell'illecito e il suo autore, tale da renderlo colpevole in ordine al reato (paragrafo 116). La Corte di Strasburgo (paragrafo 112) si limitava a trarre queste conclusioni dalla vicenda processuale, il cui esito aveva acclarato l'oscurità della normativa applicabile a causa dell'interferenza fra la legge nazionale e quella regionale, nonché l'imprevedibilità della sanzione (la Corte di cassazione aveva pronunciato assoluzione riconoscendo un errore inevitabile e scusabile nell'interpretazione delle norme asseritamente violate).

La misura ablatoria veniva altresì considerata ingiustificata e sproporzionata per rottura del giusto equilibrio fra gli interessi coinvolti, condizione richiesta

---

<sup>371</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 09.11.2000, n. 12999, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>372</sup> V. Corte EDU, 20.01.2009, cit., in *www.giustizia.it*.

<sup>373</sup> In argomento ESPOSITO, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 522 ss.

<sup>374</sup> V. MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 36.

dall'art. 1 del Prot. Add. n. 1, per la buona fede dei ricorrenti, per l'eccessiva portata dell'ablazione, per l'assenza di qualsiasi indennizzo, per il fatto che i beni confiscati erano stati acquisiti al patrimonio del Comune responsabile di aver rilasciato permessi di costruire illegali.

In conclusione, così applicata, traducendosi in una «sanzione arbitraria», questa forma di confisca violava l'articolo 7 CEDU in quanto non prevista dalla legge<sup>375</sup>.

Per quanto concerne il recepimento<sup>376</sup> della sentenza della Corte EDU da parte della giurisprudenza nazionale, una sentenza della Corte di cassazione del 2009<sup>377</sup> ha affermato che, pur ribadendosi la natura amministrativa, avendo la confisca carattere sanzionatorio, essa potrebbe essere applicata solo in presenza del requisito soggettivo richiesto dalla Corte EDU, cioè l'assenza di buona fede<sup>378</sup>. L'acquirente, in particolare, potrebbe dimostrare la sua sostanziale estraneità al fatto di reato qualora, adempiuti diligentemente i doveri di informazione e conoscenza, non abbia acquisito consapevolezza di partecipare a un'operazione di lottizzazione abusiva. In caso contrario, rileverebbe la posizione soggettiva di mala fede.

Successivamente, nell'ambito della vicenda "Varvara" del 2013<sup>379</sup>, la Corte EDU ha esaminato un caso di presunta violazione dell'articolo 7 CEDU sempre con riferimento alla confisca urbanistica. Al paragrafo 72 si sviluppano i motivi pregnanti della decisione di condanna dell'Italia per suddetta violazione: non potrebbe applicarsi una pena (tale è la confisca di cui all'articolo 44 d.P.R. 380/2001, come stabilito nel caso Sud Fondi, esaminato *supra*) se la responsabilità penale non è stata previamente accertata con sentenza di condanna, mentre nel caso di specie era stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per estinzione del

---

<sup>375</sup> Dunque, la Corte EDU ha ravvisato l'irrelevanza della formale qualificazione a opera del diritto interno della misura nei termini di sanzione non penale, ritenendo, così, applicabili le garanzie sancite dall'articolo 7 CEDU. In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 261.

<sup>376</sup> Sul punto MANES, *Nessuna interpretazione*, cit., 109, il quale evidenzia come il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU trascenda i limiti della sola confisca urbanistica per avere valenza generale, trovando applicazione in relazione a qualsivoglia forma speciale di confisca nazionale che sia «intrinsecamente punitiva».

<sup>377</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 09.07.2009, n. 36844, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>378</sup> In tal senso ESPOSITO, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 525.

<sup>379</sup> V. Corte EDU, 29.10.2013, cit., in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

reato dovuta a prescrizione. L'articolo 7 CEDU<sup>380</sup> impone, di contro, che per punire si deve formalmente addebitare un reato rispetto al quale l'autore è stato riconosciuto colpevole con pronuncia di condanna.

Dunque, alla luce delle suddette pronunce della Corte EDU è possibile evincere sia la pregnanza del dato sostanziale della natura penale della confisca urbanistica nell'ottica dell'attuazione delle garanzie convenzionali sia l'esigenza che tale misura sia applicata con un provvedimento di condanna che accerti la «colpevolezza» dell'imputato<sup>381</sup>.

Come esposto in precedenza (*supra*, paragrafo 3.3 del presente capitolo), in tale contesto si è inserita la sentenza<sup>382</sup> della Corte costituzionale del 2015<sup>383</sup>, la quale ha risolto il conflitto interno alla giurisprudenza nazionale fra prevalenza della forma o della sostanza in merito al provvedimento di condanna, affermando che la responsabilità penale può essere pienamente accertata anche nel caso di proscioglimento dovuto a prescrizione<sup>384</sup>. A tale pronuncia ha fatto, poi, seguito la già esaminata sentenza c.d. "Lucci" delle Sezioni Unite del 2015<sup>385</sup>, con la quale il Supremo Consesso ha chiarito che il giudice penale, qualora dichiari l'estinzione del reato dovuta alla maturazione della prescrizione, dispone la confisca diretta purché nei precedenti gradi di giudizio sia stata pronunciata una sentenza di condanna e sempre che l'accertamento della sussistenza dell'illecito e l'affermazione della responsabilità penale ad esso correlata, così come la natura di

---

<sup>380</sup> Nello specifico, si è rilevata la violazione dei principi di legalità e di personalità della responsabilità penale. Così MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 189.

<sup>381</sup> In tal senso MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 190. Secondo EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 92, dall'asserita natura sanzionatoria della confisca urbanistica (nonché alla luce delle garanzie *ex art. 7 CEDU*) dovrebbe desumersi la necessità che la misura sia applicata con un «vero e proprio provvedimento di condanna».

<sup>382</sup> Sul punto Corte costituzionale, 14.01.2015, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>383</sup> In tal senso MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 872 s.

<sup>384</sup> In particolare, si è sottolineato come non vi fosse «incompatibilità logica o giuridica» fra la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e l'integrale accertamento della responsabilità penale. Così CIVELLO, *La sentenza Varvara c. Italia*, cit., 9 ss. L'Autore, a ogni modo, si è espresso a favore della prevalenza sul dato formale della condanna onde consentire l'applicabilità della confisca urbanistica, stante la vocazione «penal-afflittiva» dell'istituto. V. anche ARANCI, GARGIULO, *Lottizzazione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 693, che sottolineano come la Corte costituzionale abbia valorizzato un «approccio in chiave sostanziale» piuttosto che un'«esegesi formale».

<sup>385</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

bene confiscabile, siano rimaste inalterate nel merito nel corso dei gradi del giudizio.

Alla luce di quanto detto è, ora, possibile meglio inquadrare la sentenza G.I.E.M.<sup>386</sup> del 2018 della Corte EDU. Preliminarmente<sup>387</sup>, il collegio di Strasburgo ha vagliato nuovamente la reale natura della confisca, concludendo circa il suo carattere sostanzialmente penale. Essa si propone di punire le attività di trasformazione del territorio pur in mancanza di un danno effettivo all'ambiente e presenta un carattere particolarmente oneroso e intrusivo. Inoltre, è obbligatoriamente disposta dal giudice penale ed è irrevocabile malgrado sia intervenuta successivamente la sanatoria.

L'aspetto rilevante di questa pronuncia è, però, quello del *revirement*<sup>388</sup> rispetto alla sentenza Varvara con riferimento alla necessità di un formale provvedimento di condanna. Similmente alla giurisprudenza nazionale, si afferma al paragrafo 259 che la realtà effettiva della situazione prevale su quanto emerge dal dispositivo della sentenza, potendosi valorizzare, pertanto, la sostanza della motivazione.

Se, quindi, il reato di lottizzazione abusiva è stato integralmente accertato in ogni suo elemento costitutivo, la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta all'applicazione della confisca come pena.

### **6.1. Il ruolo essenziale nella repressione della criminalità del profitto**

La disamina delle ipotesi speciali di confisca (a cui farà seguito l'analisi della confisca c.d. "allargata" e della confisca come misura di prevenzione) già

---

<sup>386</sup> Così Corte EDU, 28.06.2018, cit., in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>387</sup> In argomento GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, in *Archivio-Diritto Penale Contemporaneo*, 03.07.2018.

<sup>388</sup> In sostanza, risulta essere incompatibile con le garanzie convenzionali l'ipotesi di una «confisca senza colpevolezza» e non quella dell'ablazione senza formale provvedimento di condanna. Dunque, la Grande Camera della Corte EDU ha valorizzato un «approccio sostanzialista», per mezzo del quale è possibile mettere in luce il contenuto della parte motiva a prescindere dall'esame del dispositivo del provvedimento giurisdizionale. In tal senso LO GIUDICE, *I profili sostanziali*, in PULVIRENTI, LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 1 del 2019, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 128.

consente di evidenziare la centralità<sup>389</sup> di tale strumento nel contrasto alla «criminalità economica»<sup>390</sup> (sulla tematica si ritornerà *infra*, anche alla luce della responsabilità da reato dell'ente e delle peculiarità della relativa confisca, nel paragrafo 2 del Capitolo III), presentandosi come un «naturale contrappasso per contrasto»<sup>391</sup>.

Nel settore del diritto penale dell'economia<sup>392</sup>, l'«ineffettività»<sup>393</sup> delle sanzioni del diritto penale tradizionale ha incentivato un'espansione costante della confisca, configurandosi quale strumento di ripristino dell'ordine economico alterato e di rimozione della ricchezza illecitamente acquisita (proprio questa finalità sembra essere quella prioritariamente ricollegabile alla confisca-sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/2001, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al Capitolo II e, in particolare, al paragrafo 4.1).

La misura della confisca per equivalente si è, per l'appunto, sviluppata nel contesto dei crimini dei colletti bianchi<sup>394</sup> (è stata introdotta nel 1996 con riferimento all'usura) e ben presto si è anche affacciata al mondo dell'impresa.

Proprio in tale ambito sono sorte questioni particolarmente controverse di cui si è già fatto cenno e che saranno trattate più ampiamente *infra*, nei paragrafi 4.3 e 4.4 del Capitolo II: la commisurazione del profitto e l'eventuale deducibilità dei costi sostenuti<sup>395</sup>.

---

<sup>389</sup> V. CISTERNA, *La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 2011, 51, il quale afferma che la «sottrazione dei patrimoni» rappresenta la «frontiera più avanzata della deterrenza penale». In effetti, l'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato neutralizza le possibilità di «autofinanziamento» della criminalità, ponendo fine alla protrazione di una «situazione antigiuridica» strutturalmente creatasi. Così PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 312.

<sup>390</sup> In tal senso MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 185.

<sup>391</sup> Cfr. Mazzacuva, *Le penenascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 196, per il quale, in tale contesto, la confisca assume una naturale «dimensione afflittiva» per realizzare esigenze di «deterrenza» e di «intimidazione» per rendere evidente che «il crimine non paga».

<sup>392</sup> Così ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca in casi particolari: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sistema Penale*, 09.04.2021, 1 ss.

<sup>393</sup> Sul punto ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca*, cit., 4, citando PALIERO. Parimenti, FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 6 s., evidenzia come la confisca, grazie alla sua «portata perequativa», possa risultare più efficace della sanzione pecuniaria, in particolare ove applicata nei confronti di soggetti «sensibili ai risvolti economici delle vicende criminose».

<sup>394</sup> In argomento ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 32 ss.

<sup>395</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 86 ss.

In linea generale, potrebbe certamente sottolinearsi come la misura ablatoria sia diretta a riparare un danno collaterale originatosi dalla commissione dell'illecito e particolarmente ampio, cioè il pregiudizio alla lecita acquisizione della ricchezza direttamente riferibile alla collettività<sup>396</sup> dei consociati.

La diffusione di tali strumenti è, poi, anche strettamente connessa allo sviluppo e al rafforzamento delle tecniche di contrasto alla criminalità organizzata, la quale penetra sempre più diffusamente nei settori dell'economia<sup>397</sup>. In particolare<sup>398</sup>, l'infiltrazione nell'«economia lecita» può spiegarsi, oltre in ragione dell'esigenza di ripulire i proventi illeciti per poterli reimpiegare nelle attività economiche, anche in virtù dell'opportunità di ampliamento degli orizzonti dell'azione criminale di stampo economico e della prospettazione dell'acquisizione di «profitti elevati».

La minaccia della sottrazione del profitto pare svolgere uno spiccato ruolo di deterrenza e di prevenzione<sup>399</sup>. Per questa ragione nell'area della criminalità economica, cioè votata al profitto, potrebbero collocarsi anche quelle manifestazioni criminose connotate dalla produzione di ricchezza illecita nello svolgimento di attività imprenditoriale (d'altronde, come si rimarcherà *infra*, nel paragrafo 1 del Capitolo II, l'organizzazione imprenditoriale è, di per sé, un fattore criminogenetico).

Particolarmente chiara è un'enunciazione di carattere generale fatta dalla giurisprudenza di legittimità in una sentenza del 2004<sup>400</sup>. Nello specifico, pur con la dovuta considerazione che nell'ordinamento nazionale si sono moltiplicate le ipotesi di confisca, si è rimarcato come essa manterrebbe una *ratio* prettamente sanzionatoria, particolarmente evidente nella confisca per equivalente.

---

<sup>396</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 4.

<sup>397</sup> Sul punto FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 6 ss. V. anche CISTERNA, *La natura promiscua della confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 85 s., che sottolinea l'importanza della confisca nell'ottica dell'incidenza sui «rapporti economici» necessari alla «conservazione ed all'esercizio dei poteri criminali».

<sup>398</sup> Così FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 2.

<sup>399</sup> In effetti, rispetto a quelle manifestazioni criminose la cui «motivazione principale è costituita dall'acquisizione di vantaggi di natura economica», all'ablazione dei «proventi del reato» si ricollega una finalità di deterrenza e di «prevenzione speciale». Così PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., 781.

<sup>400</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 16.01.2004, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

La confisca, pertanto, sembra che svolga un ruolo strategico nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e a tutti quei «fenomeni sistemici di criminalità economica»<sup>401</sup>. D'altronde, la misura ablativa contrasta la «formazione e la disponibilità di illecita ricchezza»<sup>402</sup>. La confisca, dunque, è stata individuata come lo strumento più efficace per contrastare la criminalità del profitto, un «avamposto irrinunciabile»<sup>403</sup> della risposta sanzionatoria statale. In particolare<sup>404</sup>, il «*diktat* il delitto non paga», che permea gli indirizzi della politica criminale contemporanea, ha propiziato il rafforzamento degli strumenti di contrasto all'acquisizione di ricchezze di provenienza illecita<sup>405</sup>, attraverso l'incremento delle peculiari declinazioni della confisca, rendendo tale istituto la più rilevante «contropinta motivazionale» alla criminalità orientata alla produzione del profitto. Il rischio, naturalmente, è che la misura ablativa possa essere strumentalizzata per la realizzazione di finalità di prevenzione generale e di «istanze redistributive».

Dunque<sup>406</sup>, sembra ormai un dato acquisito alla politica criminale la constatazione che la confisca costituisca «l'affermazione più genuina di un diritto sanzionatorio avanzato» predisposto al fine di rendere più efficaci le tecniche di sanzione delle più perniciose manifestazioni della criminalità votata alla produzione del profitto.

In conclusione<sup>407</sup>, il sistema penale si è adeguato all'evoluzione della realtà criminale, ponendosi l'obiettivo di colpire non più soltanto la persona, ma anche le disponibilità economiche illecitamente accumulate e destinate al reimpiego.

---

<sup>401</sup> In argomento FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 7.

<sup>402</sup> Cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 4.

<sup>403</sup> Così CUPELLI, DE SANTIS, *L'intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all'economia illecita*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 117, citando MANES.

<sup>404</sup> Cfr. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1259 ss.

<sup>405</sup> Nello specifico, in tale contesto il patrimonio diventa il «bersaglio privilegiato dell'intervento punitivo». In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 1.

<sup>406</sup> In tal senso CISTERNA, *La natura promiscua della confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 86.

<sup>407</sup> Sul punto CORVI, *La confisca nei reati di criminalità organizzata*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 432.

Lo strumento privilegiato per realizzare tale finalità è stato sì individuato nella confisca<sup>408</sup>, ma non in quella tradizionale<sup>409</sup>, poiché la necessità di un previo accertamento del fatto e della responsabilità può rendere inadeguata la risposta sanzionatoria. Difatti<sup>410</sup>, l'aver impiegato «la confisca quale strumento di lotta contro l'accumulazione di capitali illeciti»<sup>411</sup> ha implicato un allontanamento dalla disciplina codicistica, prevedendosi l'obbligatorietà dell'ablazione, la possibilità di disporre la confisca senza previa condanna, l'ampliamento dell'oggetto dell'apprensione e la trasformazione del reato da «presupposto» applicativo a semplice «occasione» per l'operatività della confisca.

Da qui si è avuta la valorizzazione crescente della confisca di prevenzione, misura applicabile anche a prescindere dall'effettiva commissione del reato, purché ricorrano indizi di uno dei reati elencati all'articolo 4 del d.lgs. n. 159/2011 e con riferimento a beni di cui si abbia disponibilità ove non ne si dimostri la legittima provenienza e che risultano di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o attività economica svolta oppure risultino essere frutto o reimpiego di attività illecita (articolo 24), nonché dell'ipotesi speciale di confisca c.d. "allargata" o c.d. "per sproporzione", originariamente disciplinata nel d.l. n. 306/1992 (convertito, con modificazioni, a opera della l. n. 356/1992) e poi trasfusa nel codice penale con d.lgs. n. 21/2018 (articolo 240-*bis*). Per una serie di reati, ove intervenga condanna o sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p., è prevista la confisca obbligatoria (anche per equivalente) delle utilità non funzionalmente collegate al reato di cui il

---

<sup>408</sup> D'altronde, la «fisionomia punitiva e polifunzionale» della confisca ha fatto sì che la stessa potesse essere agilmente adattata al fine di contrastare le «nuove ed insidiose forme di criminalità». V. BARGI, "Processo al patrimonio", cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 3 s.

<sup>409</sup> La confisca tradizionale, in particolare, non potrebbe utilmente contribuire alla «razionale azione di contrasto nei confronti di forme organizzate [...] di criminalità». V. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 10.

<sup>410</sup> In tal senso MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 6.

<sup>411</sup> La «filosofia» ispiratrice tanto della confisca di prevenzione quanto di quella c.d. "allargata", infatti, può farsi coincidere con l'impedimento dell'«infiltrazione massiccia nel circuito economico dei proventi» illeciti attraverso l'apprensione a scapito dell'interessato di tutti quei «beni [...] sproporzionati alla capacità economica». Sul punto FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 65.

condannato abbia comunque disponibilità, se ricorrono i requisiti dell'assenza di proporzione e della provenienza non giustificata<sup>412</sup>.

Il fondamento giustificativo<sup>413</sup> di tali ipotesi peculiari di confisca può ravvisarsi nell'esigenza di adattamento delle strategie di contrasto alle moderne forme di criminalità, atteso che «i processi di alienazione, trasformazione, reinvestimento dei beni sono talmente accelerati e dinamici» da richiedere l'allargamento massimo dell'«oggetto confiscabile», rendendo oltremodo evanescente il nesso con un reato<sup>414</sup>, se non addirittura prescindendo dall'accertamento in sé dell'illecito.

Può dirsi, del resto, che la progressiva valorizzazione di tali forme speciali di confisca rappresenti l'evidenza della dicotomia fra un «diritto penale patrimoniale classico», imperniato sull'archetipo codicistico della confisca-misura di sicurezza, e un «diritto penale patrimoniale asseritamente moderno»<sup>415</sup>, appositamente calibrato su «fattispecie complesse»<sup>416</sup> con riguardo alle quali gli ordinari strumenti d'ablazione hanno dimostrato il proprio «limite intrinseco strutturale»<sup>417</sup>.

Data la centralità che tali istituti hanno progressivamente acquisito nell'ambito delle strategie di contrasto alla criminalità economica, è opportuno trattarli nel paragrafo che segue, avendo cura di soffermarsi anche sui loro possibili punti di contatto.

---

<sup>412</sup> La confisca c.d. «allargata» e la confisca di prevenzione, in particolare, sono interessate da uno statuto normativo che deroga ampiamente alla «struttura generale della confisca» codicistica. Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 54.

<sup>413</sup> In tal senso CUPELLI, DE SANTIS, *L'intervento sul patrimonio*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 118.

<sup>414</sup> In altri termini, il rapporto di pertinenzialità fra il bene e l'illecito, semplicemente attenuato con riguardo alla confisca c.d. «di valore», viene in sostanza «spezzato» nel caso della confisca c.d. «allargata» e della confisca di prevenzione. Così MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 11.

<sup>415</sup> V. anche CUPELLI, DE SANTIS, *L'intervento sul patrimonio*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 116, i quali parlano di un «diritto sanzionatorio d'avanguardia» precipuamente destinato al «contrasto della criminalità economica».

<sup>416</sup> In sostanza, il legislatore non ha inteso neutralizzare la «relazione pericolosa» fra il reo e la *res*, quanto piuttosto allargare le maglie del «controllo pubblico» fino a ricomprendervi le «realità economiche complesse» inquinate dalla diffusione delle attività criminali in forma organizzata. Cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 57 s.

<sup>417</sup> Così CISTERNA, *La natura promiscua della confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 86.

## **7. La c.d. “confisca in casi particolari” di cui all’articolo 240-bis c.p. e come misura di prevenzione *ante delictum* nel quadro normativo del d.lgs. n. 159/2011**

La c.d. “confisca per sproporzione”<sup>418</sup>, oggi disciplinata dall’articolo 240-bis c.p. e qualificata come «confisca in casi particolari», era in origine limitata a un ristretto nucleo di fattispecie delittuose concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso e mirava a rimuovere la provvista costituitasi per effetto della commissione di tali delitti di particolare allarme sociale<sup>419</sup>.

L’ambito applicativo è stato progressivamente ampliato, tradendo l’originaria<sup>420</sup> finalità di contrasto di tale strumento giuridico, oggi ricomprendendo, tra gli altri, i delitti di cui all’articolo 51 co. 3-bis c.p.p., i delitti contro la PA, i delitti contro la personalità individuale, l’usura, i reati di riciclaggio, la corruzione tra privati<sup>421</sup>.

Il perimetro di applicazione è stato ulteriormente esteso per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite nel 2018<sup>422</sup>, le quali hanno stabilito che la confisca c.d. “allargata” può applicarsi a uno dei delitti ivi menzionatosi, arrestatosi anche allo stadio del tentativo, purché aggravato a norma dell’(attuale) articolo 416-bis.1 del codice penale<sup>423</sup> (c.d. “metodo mafioso”)<sup>424</sup>. In particolare<sup>425</sup>, il Supremo

---

<sup>418</sup> In argomento CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 437 ss.

<sup>419</sup> La misura, in particolare, risulta essere in linea con le «indicazioni» contenute nell’articolo 5 della direttiva UE n. 42/2014, trattandosi di uno strumento che consente la sottrazione degli «assetti patrimoniali accumulati nel tempo dal crimine organizzato o dalla criminalità economica». V. MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, cit., 214.

<sup>420</sup> Così CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 443 s.

<sup>421</sup> Sul punto MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 877.

<sup>422</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 19.04.2018, n. 40985, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>423</sup> La soluzione offerta dalle Sezioni Unite può ritenersi rispettosa dei «principi di legalità e tassatività», impedendo altresì che la misura possa trovare applicazione con riguardo a ipotesi di delitto tentato non aggravato dal c.d. “metodo mafioso”, in quanto connotate da «una minore gravità». Cfr. RAPELLA, *Le Sezioni Unite riconoscono l’applicabilità della confisca “allargata” in caso di delitto tentato aggravato ai sensi dell’art. 71. 203/91*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 ottobre 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), paragrafo 4. Inoltre, anche l’argomento della «normativa sopravvenuta» (ossia il d.lgs. n. 21/2018) è stato addotto dalle Sezioni Unite a sostegno della propria opzione ermeneutica, in quanto il nuovo articolo 240-bis c.p. non distingue fra delitti consumati o tentati, mentre l’articolo 51 co. 3-bis c.p.p. contempla i delitti sia consumati sia tentati. In argomento ROSSI, *Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 può essere disposto anche per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso*, in *Cassazione Penale*, fasc. 2 del 2019, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 566.

<sup>424</sup> In senso contrario CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 444, il quale richiama pronunce più risalenti invocando il principio di stretta interpretazione.

<sup>425</sup> Così SEMINARA, *L’autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità al concetto normativo di “delitto”*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 2, 1° febbraio 2019, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it),

Consesso ha desunto tale interpretazione dall'«autonomia del delitto tentato» e dalla lettera della norma, che fa generico riferimento a un «delitto», sicché il termine risulta comprensivo tanto dell'ipotesi di reato consumato quanto di quella di tentativo di delitto. D'altronde, valorizzando le finalità della confisca c.d. «allargata», può dirsi che anche il delitto tentato costituisca una «spia» di una «criminalità allarmante» e di un'«accumulazione economica ingiustificata» ad essa collegata.

L'istituto in discorso costituisce uno degli strumenti più efficienti nel contrasto alla criminalità orientata al profitto, in virtù di due sue peculiarità in particolare, ossia l'«allentamento» del nesso fra la *res* confiscabile e il reato e l'agevolazione dell'*onus probandi* gravante sulla Pubblica Accusa<sup>426</sup>.

Ai fini dell'inquadramento dell'istituto<sup>427</sup> è opportuno esaminare: il meccanismo presuntivo, gli elementi sostanziali, le finalità e la natura giuridica.

Quanto all'operatività di tale confisca, essa è agevolata dalla previsione di una presunzione *iuris tantum* di provenienza illecita di ogni utilità nella disponibilità del soggetto condannato per uno di tali delitti, qualunque ne sia il titolo e a prescindere dal fatto che il bene sia detenuto per interposta persona. Questa presunzione è vincibile con la dimostrazione, da parte dell'interessato, della liceità della loro causale.

Con riferimento a tale presunzione relativa di provenienza illecita<sup>428</sup>, la Corte costituzionale<sup>429</sup> ha precisato i limiti temporali dell'estensione di detto

---

225 s. L'Autore, inoltre, pur non condividendo l'affermazione della sostanziale equiparazione fra delitto consumato e delitto tentato, ritiene che la soluzione sia coerente con la fisionomia e le funzioni assunte dalla confisca in discorso, trattandosi di una «misura di sicurezza atipica».

<sup>426</sup> In tal senso MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2019, 952.

<sup>427</sup> Quanto ai presupposti applicativi, è possibile operare una distinzione fra «presupposti di carattere soggettivo» («riferibilità» del reato a un certo soggetto) e di «carattere oggettivo» («disponibilità» del bene e suo valore sproporzionato). Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 951. In termini analoghi, v. anche PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 325 s.

<sup>428</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 146 ss.

<sup>429</sup> V. Corte costituzionale, 08.11.2017, n. 33, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). In aggiunta, la Consulta ha chiarito che il giudice possa verificare «in concreto» se il reato per cui è stata pronunciata condanna presenti oppure no delle «caratteristiche» tali da affermare che la «sproporzione patrimoniale non sia dovuta a ulteriori attività delittuose commesse dal condannato». Così FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 2 del 2018, 26 febbraio 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 136.

meccanismo, adducendo il parametro della «ragionevolezza»<sup>430</sup>: i beni acquisiti anteriormente all'illecito non devono collocarsi in un momento eccessivamente lontano rispetto al «reato-spia», altrimenti risulterebbe evidente l'assenza di derivazione da un'attività illecita, seppur diversa da quella per cui è stata pronunciata condanna<sup>431</sup>.

Tale soluzione si impone per scongiurare una *probatio diabolica* gravante sul condannato, che sarebbe tanto più stringente quanto più è remoto nel tempo l'acquisto del bene.

Dal punto di vista strutturale, i caratteri della sproporzione, della provenienza e della disponibilità sono riferibili ai beni aggredibili.

Le *res* ablabili devono presentare un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica e, stando al dato normativo, sono aggredibili in via generale (senza alcun parametro di riferimento) e a prescindere dal fatto che siano stati acquisiti anche in data anteriore o successiva rispetto al reato. Non sembrerebbe, poi, richiesto alcun rapporto di derivazione causale con l'illecito<sup>432</sup>.

Una parte della dottrina<sup>433</sup> ritiene che l'oggetto di tale forma di confisca non debba essere fatto coincidere con il bene avente un valore sproporzionato, ma debba sempre essere il provento dell'illecito, costituendo, dunque, la sproporzione un «serio indizio» della «provenienza illecita» della ricchezza.

Quanto all'entità dei beni, acquisendo rilevanza lo scarto tra il valore del reddito o dell'attività economica e dei beni comunque detenuti, essi potrebbero essere limitati alla differenza fra questi due parametri.

---

<sup>430</sup> Si tratta del canone della «ragionevolezza temporale». V. MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 29.

<sup>431</sup> Sul punto, è opportuno rimarcare una fondamentale differenza rispetto all'analoga delimitazione temporale che interessa la confisca di prevenzione: nel caso della confisca antimafia, infatti, si rileva una vera e propria «correlazione» fra l'acquisizione del bene e il «contesto temporale» di persistenza della pericolosità del proposto; invece, con riguardo alla confisca c.d. «allargata», intervenuta la condanna, l'«attività delittuosa lucrativa ulteriore» rimane «sommersa nell'oscurità», non formando oggetto di accertamento. In tal senso FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata.*, cit., 141.

<sup>432</sup> In argomento NICOSIA, *La confisca*, cit., 144 ss.; CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 445 ss.

<sup>433</sup> In tal senso FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata.*, cit., 137.

Con sentenza del 2004<sup>434</sup>, le Sezioni Unite hanno offerto taluni chiarimenti con riguardo agli elementi sostanziali della sproporzione e della giustificazione della provenienza.

Il primo requisito va riferito alla somma dei singoli beni il cui squilibrio, da accertare rigorosamente dal punto di vista economico, deve rapportarsi al reddito e alle attività al momento dei singoli acquisti dei beni.

La sproporzione<sup>435</sup>, dunque, è un concetto di relazione che mette in collegamento il valore del dato bene con quello delle singole fonti di produzione al momento della sua acquisizione, cioè il reddito o l'attività economica<sup>436</sup>.

Circa la possibilità della valorizzazione di ricchezze non dichiarate al Fisco, l'articolo 240-*bis* c.p. esclude che la lecita provenienza possa essere giustificata alla luce della trasformazione dei proventi dell'evasione fiscale<sup>437</sup>.

Conseguentemente alla modifica legislativa intervenuta con l. n. 161/2017 che ha sancito la non rilevanza dell'evasione fiscale<sup>438</sup> ai fini della giustificazione della natura lecita della ricchezza nella disponibilità del reo<sup>439</sup>, anche la giurisprudenza di legittimità si è allineata alla nuova indicazione normativa, giungendo ad affermare<sup>440</sup> che l'interessato può dimostrare la legittima provenienza fornendo prova di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati purché non risultanti da evasione tributaria.

---

<sup>434</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, n. 920, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In particolare, v. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 84 s., che sottolinea la differenza fra confisca per equivalente (una sorta di «prelievo pubblico» di *res* proporzionate al valore dei beni ablabili in via diretta e avente un «preminente carattere sanzionatorio») e confisca c.d. «allargata», che persegue una «funzione social-preventiva» volta all'impedimento dell'«accumulo di ricchezze» di illecita provenienza e si configura come una «misura di sicurezza atipica [...] equiparabile» all'«affine» confisca di prevenzione.

<sup>435</sup> Sul punto CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 448 ss.

<sup>436</sup> Dunque, la verifica della sproporzione deve avere riguardo al reddito o alle attività economiche al momento dell'acquisto dei singoli beni, richiedendosi, pertanto, una «ricostruzione storica della situazione» patrimoniale al tempo dell'acquisizione delle singole *res*. In argomento FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti.*, in *Cassazione Penale*, fasc. 4 del 2004, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1200 s.

<sup>437</sup> Così CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 449.

<sup>438</sup> A prescindere dalla natura penale o amministrativa della condotta *contra ius*. V. PRESTIPINO GIARRITTA, PERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 313.

<sup>439</sup> In tal senso ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca*, cit., 23.

<sup>440</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 06.02.2018, n. 10765, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

A ogni modo<sup>441</sup>, il testo normativo<sup>442</sup> frutto dell'intervento del 2018 sul codice penale, se da un lato conferma la scelta fatta dal legislatore del 2017 di precludere al condannato la possibilità di dimostrare la provenienza legittima del bene nel caso in cui costituisca reimpiego di danaro proveniente da evasione fiscale, dall'altro eccipisce a tale regola nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata estinta a seguito di adempimento conforme a legge. Un tale adempimento, allora, potrebbe rimediare al fatto che il danaro costituisca provento di evasione fiscale<sup>443</sup>.

Conformemente al disposto dell'articolo 578-bis c.p.p., anche questa ipotesi speciale di confisca potrebbe essere disposta malgrado l'intervenuta prescrizione del reato, purché vi sia stata una precedente condanna e l'accertamento dell'illecito e della responsabilità penale sia rimasto sostanzialmente inalterato (come sancito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2018)<sup>444</sup>, ma mai se applicata nella forma della confisca per equivalente.

Quanto alla giustificazione<sup>445</sup>, deve essere data prova positiva del carattere lecito dell'operazione attraverso cui il bene viene acquisito, non essendo sufficiente la legittimità giuridico-formale del titolo dell'acquisto, ma anche la sua consistenza economica<sup>446</sup>.

Altre importanti indicazioni<sup>447</sup>, poi, sono state fornite dalla Corte di cassazione per quanto concerne il requisito della disponibilità.

---

<sup>441</sup> In argomento FLORIO, *Le modifiche del d.lgs. 21/2018 al Codice penale su sequestri e confische*, in POSCA, *Criticità gestionali*, cit., 332 s.

<sup>442</sup> Si tratta del secondo periodo del primo comma dell'articolo 240-bis c.p., a mente del quale: «In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge».

<sup>443</sup> Dunque, sembra che possano rilevare tutte le «forme di condono legislativamente previste», a differenza della confisca di prevenzione, la cui normativa non ha subito modificazioni al riguardo. BARAZZETTA, *La confisca allargata*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1032. La «difformità» fra le discipline delle due ipotesi di confisca, comunque, potrebbe determinare un'irragionevole «disparità di trattamento». Così PRESTIPINO GIARRITTA, PERSIMONI, PERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 343.

<sup>444</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 29.11.2017, n. 1012, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>445</sup> Comunque, non viene configurata alcuna inversione dell'onere della prova: l'accusa deve dimostrare l'illecita provenienza del bene, mentre in capo all'interessato sussiste un mero «onere di allegazione», dovendo rappresentare un'«attendibile e circostanziata giustificazione». V. FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca*, cit., 1201.

<sup>446</sup> In tal senso CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 451.

<sup>447</sup> Sul punto CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 445 ss.

La norma sembra accogliere una nozione volutamente ampia<sup>448</sup> di disponibilità<sup>449</sup>, che risulta integrata anche nel caso di interposizione soggettiva<sup>450</sup> e non solo nell'ipotesi di titolarità formale del bene.

In effetti, con sentenza del 2019<sup>451</sup> la Corte di cassazione, pur con riferimento alla confisca per equivalente, richiamando un principio di diritto ormai pacificamente accolto sin da una pronuncia del 2005<sup>452</sup> concernente la confisca c.d. "allargata", ha evidenziato come tale concetto debba essere riferito alla signoria di fatto sulla cosa, cioè all'esercizio di poteri sostanzialmente dominicali per mezzo dei quali è possibile assumere autonomamente tutte le determinazioni sulla *res* (destinazione d'impiego, godimento, etc.).

Pertanto, l'unica categoria civilistica affine a tale situazione giuridica è il possesso di cui all'articolo 1140 del codice civile, sempre a condizione che il bene rientri nella sfera degli interessi economici del reo sebbene il potere di disporre sia esercitato per interposta persona.

Sempre con riferimento all'oggetto della confisca allargata, le già menzionate<sup>453</sup> Sezioni Unite del 2004<sup>454</sup> hanno chiarito che in tale ipotesi il nesso di derivazione della cosa è ulteriormente allentato<sup>455</sup> rispetto a quello esistente nella

---

<sup>448</sup> Sicché è possibile ricomprendere in tale concetto ogni «rapporto», giuridico o meramente fattuale, fra la *res* e il soggetto, che assicuri a quest'ultimo «il pieno godimento e la libera destinazione del bene». In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 326.

<sup>449</sup> Detta disponibilità rileva sia se «diretta» sia nel caso in cui sia «indiretta», acquisendo rilievo, in questa seconda ipotesi, la condizione fattuale dell'esercizio da parte del condannato di poteri corrispondenti alla proprietà. Naturalmente, lo scostamento fra la situazione di «intestazione formale» della *res* a terzi e sostanziale dominio sulla stessa deve essere provato dalla Pubblica Accusa. V. CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 445. La prova, «rigorosa», della «qualificata signoria» deve essere fornita dall'organo d'accusa precedente. In argomento BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1028 s.

<sup>450</sup> A titolo esemplificativo, «indici sintomatici» di una condizione soggettiva siffatta potrebbero essere la «natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo» (come nel caso della «donazione»). Così BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1025.

<sup>451</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 13.12.2018, n. 4887, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>452</sup> Così Cass. pen., Sez. I, 09.03.2005, n. 11732, *ivi*.

<sup>453</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>454</sup> In argomento CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 447 s.

<sup>455</sup> L'iter argomentativo proposto dalle Sezioni Unite, così come la soluzione a cui sono pervenute, risulta condivisibile in quanto non si è valorizzato il rapporto «patrimonio-reato», ma si è collegata la misura unicamente alla «responsabilità penale», atteso che, provata quest'ultima, la semplice sproporzione può consentire l'ablazione. Così FORLENZA, *La sproporzione fra beni e reddito*

confisca del *tantundem*, non richiedendosi un legame né con il reato (o altra attività illecita) né con il corrispondente valore economico<sup>456</sup>. Dunque, può dirsi che attraverso l'istituto in discorso si realizzi l'«aggressione massiva del patrimonio» senza che debba accertarsi alcun «nesso di pertinenzialità»<sup>457</sup>.

Inoltre, l'attuale comma 2 dell'articolo 240-*bis* c.p. prevede l'applicabilità della confisca per equivalente in via «sussidiaria» rispetto all'ipotesi di ablazione c.d. «allargata» diretta, definendo un «campo di operatività più ridotto». Rispetto all'ablazione c.d. «di valore» relativa alla confisca tradizionale, è possibile sottolineare l'assenza di un parametro di delimitazione della gamma degli oggetti ablabili, poiché nella forma diretta già manca il nesso pertinenziale fra i beni e il reato; inoltre, atteso che la confisca di cui all'articolo 240-*bis* c.p., come visto, è stata introdotta per sopperire ai limiti della misura ablativa tradizionale, si verrebbe a creare una «paradossale catena delle sussidiarietà», paventandosi, di conseguenza, l'assenza di concreta operatività della confisca per equivalente in discorso<sup>458</sup>.

Le considerazioni premesse sulla configurazione di tale ipotesi di confisca consentono di affrontare la questione dello scopo perseguito e della natura giuridica.

Alla finalità di prevenzione dei delitti realizzabili attraverso le ricchezze illecitamente acquisite in conseguenza del reato-presupposto si affianca una certa afflittività della misura che si dirige verso l'intero patrimonio del condannato.

Con la sentenza del 2004 già richiamata con riferimento ai precedenti aspetti della trattazione<sup>459</sup>, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale confisca è correlata a una pronuncia di condanna<sup>460</sup> e non al singolo reato, sicché, non dovendosi dimostrare alcun legame di pertinenzialità fra i beni dal valore sproporzionato e

---

*dichiarato sottraerilievopenale al momento di acquisizione*, in *Guida al Diritto*, fasc. 8, 28 febbraio 2004, in [www.mydesk24.ilsole24ore.com](http://www.mydesk24.ilsole24ore.com), 70 ss.

<sup>456</sup> Dunque, non si richiede alcuna «correlazione» fra i beni confiscati e l'attività *contra ius*, semplificando, in questo modo, l'onere della prova della Pubblica Accusa. Cfr. BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1021 ss.

<sup>457</sup> Cfr. PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 312 s.

<sup>458</sup> In tal senso BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1035.

<sup>459</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>460</sup> Dunque, la confisca c.d. «allargata» può considerarsi una misura ablativa «*post delictum*». Così CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 441.

l'illecito, stante una pericolosità attuale dovuta alla condanna e al difetto di proporzionalità quanto al valore, si reputa irrilevante la circostanza per cui i beni siano stati acquisiti anteriormente o successivamente al reato oppure presentino un valore che nella sostanza superi il provento dell'attività delittuosa.

Quanto all'inquadramento giuridico dell'istituto, è opportuno evidenziarne innanzitutto l'obbligatorietà, poiché difetta in concreto sia l'«accertamento della pericolosità sociale» del condannato sia l'indagine sulla «pericolosità intrinseca della cosa»<sup>461</sup>.

La giurisprudenza di legittimità<sup>462</sup>, poi, ancor prima dell'inserimento dell'articolo 240-*bis* c.p. nel capo delle misure di sicurezza patrimoniali, era propensa a qualificare l'istituto come una «misura di sicurezza patrimoniale dai contorni atipici» (come si evince da una pronuncia emessa a Sezioni Unite<sup>463</sup> nel 2001)<sup>464</sup>, affine alla confisca quale misura di prevenzione antimafia. Essa si collocherebbe su una «linea di confine» tra la «funzione repressiva» della misura di sicurezza patrimoniale e la finalità dissuasiva e di ostacolo preventivo alla locupletazione di ricchezza sproporzionata conseguita in un contesto di attività criminale, tipica della prevenzione antimafia.

Secondo una parte della dottrina<sup>465</sup>, l'operatività dell'istituto in commento ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 578-*bis* c.p.p. (dunque, l'applicazione in

---

<sup>461</sup> Sul punto BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1014.

<sup>462</sup> In tal senso CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 439.

<sup>463</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.05.2001, n. 29022, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). Anche la Corte costituzionale avanza l'inquadramento di misura di sicurezza seppur avente «struttura e presupposti dall'istituto generale» ex art. 240 c.p. (Corte costituzionale, 22.01.1996, ord. n. 18, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). Sul punto MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 957. V. anche PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 328 s., che condividono la tesi fatta propria dalla giurisprudenza.

<sup>464</sup> In particolare, l'atipicità della misura rispetto al paradigma codicistico è evidenza dell'unico dato comune alle varie forme di confisca: l'effetto spoliativo dei beni. V. BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1014.

<sup>465</sup> In tal senso BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1016. Tale esegesi ha trovato anche conferma in una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 29.11.2017, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it)), nella quale si valorizza proprio la circostanza della permanente applicabilità della confisca c.d. «allargata» nei casi ex art. 578-*bis* c.p.p. a sostegno della «funzione preventiva dell'istituto, [...] sia pure nella prospettiva della atipicità». Anche MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 956 s., dà conto di tale giurisprudenza. A ogni modo, la «funzione preventiva» sembra trovare giustificazione se e in quanto il legislatore si limiti a selezionare, quali reati presupposto della confisca c.d. «allargata», delle fattispecie «particolarmente allarmanti» e idonee a produrre

assenza di condanna) potrebbe rafforzare la tesi della qualificazione della confisca c.d. «allargata» nei termini di misura di sicurezza. D'altronde<sup>466</sup>, anche la «collocazione topografica» (l'articolo 240-*bis* c.p., immediatamente successivo alla disciplina della confisca-misura di sicurezza è posto in chiusura del capo dedicato alle misure di sicurezza patrimoniali) potrebbe essere un dato non irrilevante a sostegno della natura di misura di sicurezza.

Coerentemente con tale impostazione<sup>467</sup>, con sentenza del 2012<sup>468</sup> la Corte di cassazione ha chiarito che a questa ipotesi di confisca trova applicazione il principio per cui essa può disporsi, al pari della misura di sicurezza patrimoniale, anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina<sup>469</sup>. Inoltre, con riferimento ai beni nella disponibilità di persona estranea al reato, è necessario dimostrare l'interposizione fittizia affinché possano rientrare nell'oggetto del provvedimento ablatorio, dovendo provvedere la Pubblica Accusa a fornirne prova adeguata. Nello specifico, questa potrebbe fondarsi su elementi fattuali e di natura indiziaria (purché idonei a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 192 comma 2 c.p.p., ossia gravità, precisione e concordanza) atti a dimostrare una reale discrasia fra la situazione giuridico-formale e l'effettiva disponibilità del bene.

Tuttavia, a tale qualificazione giuridica potrebbe obiettarsi adducendo una serie di ragioni a sostegno della natura sanzionatoria e, dunque, di un carattere punitivo<sup>470</sup>.

Secondo una parte della dottrina<sup>471</sup>, infatti, tale tipologia di confisca, non potrebbe essere assimilata alle misure di prevenzione, che sono applicabili anche in assenza di un'attività penalmente antiggiuridica e, rispetto alle misure di sicurezza,

---

l'«accumulazione» di ricchezza che sia passibile di essere impiegata come «strumento» per la commissione di ulteriori illeciti. In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, 224.

<sup>466</sup> Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 957.

<sup>467</sup> Sul punto CORVI, *La confisca*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 440.

<sup>468</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 24.10.2012, n. 44534, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>469</sup> Dunque, non opera la garanzia dell'irretroattività di cui all'articolo 25 comma 2 della Costituzione, ma il principio di desunto dall'articolo 200 c.p.: si applica la «legge vigente al momento della decisione». In tal senso MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 957. Negli stessi termini, v. anche BARAZZETTA, *La confisca allargata*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1016 ss.

<sup>470</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 140.

<sup>471</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 141 ss. Nello specifico, a sostegno di tale assunto è possibile richiamare il «carattere particolarmente afflittivo» e la finalità di «incapacitazione economica» dell'istituto in discorso

difetterebbe della pericolosità da accertarsi nel procedimento penale<sup>472</sup>. Pertanto, potrebbe qualificarsi nei termini di «sanzione patrimoniale» in grado di colpire l'intero patrimonio, avendo nella commissione del reato una semplice occasione di sua applicazione e svolgente una funzione di prevenzione generale onde disincentivare l'utilizzo *contra ius* della ricchezza.

Difatti, anche altra dottrina<sup>473</sup> sottolinea la natura sostanziale della confisca c.d. "allargata" di «pena contro il patrimonio», mutando sensibilmente la natura propria della confisca tradizionale. Parimenti, si è supportata la tesi della natura sanzionatoria anche alla luce della sostanziale «funzione afflittiva» dell'istituto che punisce l'illecito accumulo della ricchezza<sup>474</sup>.

Un altro possibile inquadramento offerto dalla dottrina<sup>475</sup> è quello di una sostanziale «pena accessoria», in virtù del difetto di qualsiasi legame con i beni pertinenti al reato e del venir meno del «collegamento e criterio quantitativo del disvalore del fatto», a differenza dell'ablazione c.d. "di valore".

In definitiva, è difficile<sup>476</sup> attribuire una precisa natura giuridica alla confisca c.d. "allargata", potendo configurare tale ablazione, in via di sintesi dei diversi inquadramenti di cui si è detto, come una «misura *sui generis*» che combina «componenti punitive e specialpreventive»<sup>477</sup>.

Passando all'altra misura d'ablazione della quale la giurisprudenza ha, come detto, sottolineato la parziale affinità con la confisca c.d. "allargata", trattasi della

---

<sup>472</sup> Anche MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., 177, ritiene «non convincenti gli inquadramenti di stampo preventivo» per il difetto del presupposto della pericolosità.

<sup>473</sup> V. BARGI, "Processo al patrimonio", cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 17. In particolare, FORNARI, *Criminalità del profitto*, 66 ss., perviene all'elaborazione della tesi della natura di «sanzione patrimoniale a carattere schiettamente punitivo». Innanzitutto, l'Autore esclude che possa trattarsi di «pena accessoria» (poiché non impedisce lo svolgimento di un'attività legittima, quanto piuttosto preclude all'impiego di ricchezze acquisite illecitamente) o «misura di sicurezza» (poiché l'illecito commesso è semplice «occasione» dell'intervento ablatorio del tutto svincolato dalla valutazione sulla pericolosità), asserendo, poi, il carattere schiettamente punitivo della confisca c.d. "allargata" in quanto la limitazione del diritto di proprietà subita dal reo è di gran lunga «superiore rispetto al guadagno ottenuto tramite il reato-occasione», pur rimarcando il *deficit* di «prevedibilità» della misura sanzionatoria poiché il *quantum* dell'ablazione non risulta sufficientemente determinabile al momento dell'applicazione di detta confisca.

<sup>474</sup> In tal senso FURFARO, *Confisca*, cit., 10 s.

<sup>475</sup> Così BERTOLINO, *Nuovi orizzonti*, cit., 156, in relazione al delitto di usura e con riguardo all'istituto di cui all'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992.

<sup>476</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 222.

<sup>477</sup> In tal senso NICOSIA, *La confisca*, cit., 58.

c.d. “confisca di prevenzione”<sup>478</sup> (di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 159/2011), ovverosia di una misura *praeter delictum*<sup>479</sup> idonea ad aggredire il patrimonio del proposto sul presupposto che quella ricchezza è di sospetta provenienza<sup>480</sup>. In particolare, i beni ablabili sono quelli che risultano essere il «frutto» o il «reimpiego» di attività illecite<sup>481</sup>, oppure aventi un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati oppure con riguardo ad attività economiche svolte<sup>482</sup>. Alla luce del progressivo ampliamento del perimetro applicativo, tale forma di confisca può essere considerata un «formidabile strumento» di contrasto alla criminalità anche di tipo economico, in quanto vera e propria «misura apripista» nell’ambito delle tecniche sanzionatorie delle nuove forme di criminalità del profitto<sup>483</sup>.

Tale istituto è annoverato tra le misure di prevenzione patrimoniali (confisca e sequestro sono le principali, ma è possibile richiamare anche «cauzione e garanzie reali», varie forme di «amministrazione giudiziaria di beni», «controllo giudiziario»), vale a dire strumenti di intervento sul «patrimonio di persone pericolose» che prescindono dal «previo accertamento della responsabilità penale»

---

<sup>478</sup> Anche tale forma di confisca, al pari della già esaminata confisca c.d. “allargata”, presenta una struttura significativamente diversa rispetto a quella della confisca codicistica, poiché viene meno *in toto* il presupposto della «pertinenzialità» fra il bene e il reato. In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 54.

<sup>479</sup> Ovvero eventualmente «ante delictum». Così MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 878.

<sup>480</sup> Il procedimento applicativo, in particolare, ha «carattere indiziario [...] e probabilistico». In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 338.

<sup>481</sup> Il «frutto» è rappresentato dall’utilità economica direttamente derivata dall’illecito, mentre il «reimpiego» sottintende un legame indiretto fra il bene e l’attività illecita. Così FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 febbraio 2019, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 9.

<sup>482</sup> Stante l’alternatività fra i due requisiti (provenienza illecita e sproporzione) può dirsi, allora, che la confisca di prevenzione sia «più invasiva» rispetto a quella c.d. “allargata”, quanto ai beni che possono essere ablati. In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 286 ss. e 342. Secondo altra lettura, invece, l’alternatività non concerne l’oggetto della confisca, che comunque coincide con le ricchezze illecitamente acquisite, quanto piuttosto la «regola probatoria» per l’individuazione dell’oggetto (si distingue, quindi, il piano «sostanziale» da quello processuale): da un lato la «prova diretta» per cui i beni costituiscono il «frutto» o il «reimpiego» di attività illecite, dall’altro la dimostrazione presuntiva per cui, dalla sproporzione come «indizio», si evince la derivazione illecita del patrimonio. In tal senso FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, cit., 12.

<sup>483</sup> Cfr. MANES, *L’ultimo imperativo della politica criminale*, cit., 1265 s. Già FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 49 s., definisce tale ipotesi di confisca come uno «strumento di primo piano nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata», in virtù delle difficoltà probatorie che contraddistinguono i procedimenti relativi ai reati associativi.

e perseguono lo scopo di «prevenzione e contrasto verso le illecite accumulazioni di beni»<sup>484</sup>.

Dal punto di vista storico<sup>485</sup>, al contrario delle misure di prevenzione personali, sequestro e confisca di prevenzione furono introdotte soltanto nel 1982<sup>486</sup> con legge n. 646 (c.d. “Rognoni-La Torre”), che inserì l’articolo 2-ter comma 3 nella legge n. 575 del 1965 e rese possibile l’applicazione di una nuova tipologia di confisca non dipendente dalla condanna penale.

Pertanto, per gli indiziati di appartenere a un’associazione di tipo mafioso oppure a essa equiparata, con procedimento di prevenzione indipendente da quello penale, operava un meccanismo presuntivo circa l’origine illecita di beni dal valore sproporzionato, da cui inferire che fossero frutto di attività criminosa o di reimpiego.

Quanto ai presupposti, se ne potrebbero individuare due, ossia la pericolosità del proposto e la provenienza illecita del bene.

In origine<sup>487</sup>, si riteneva che dette misure di prevenzione patrimoniali fossero dipendenti da quelle personali, che a loro volta (non diversamente dalle misure di sicurezza codicistiche) richiedevano l’accertamento della pericolosità sociale. Pertanto, con sentenza del 1996<sup>488</sup>, la Corte costituzionale aveva chiarito che, in aggiunta al sospetto sulla provenienza illecita, dovesse accertarsi anche l’attuale pericolosità sociale del proposto.

Per effetto delle successive novelle legislative, l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali fu progressivamente esteso sino a sovrapporsi a quello delle misure di prevenzione personali. A conferma di ciò, l’atto normativo che oggi disciplina organicamente la materia (vale a dire il

---

<sup>484</sup> Sul punto MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 490 e 498. In particolare, le misure di prevenzione patrimoniali possono considerarsi un «efficace dissuasore» dall’illegalità più grave utilmente impiegati nell’ambito del contrasto alla criminalità di stampo economico. Così PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 284.

<sup>485</sup> In argomento CORTESI, *Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 491 ss.

<sup>486</sup> In virtù della constatazione, da parte del legislatore, che le «organizzazioni criminali di stampo mafioso» fossero ormai penetrate stabilmente nel mondo imprenditoriale. Così FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 54.

<sup>487</sup> Il quadro sistematico è offerto dalla Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 24.01.2019, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), paragrafi 10 e ss. del Considerato in diritto.

<sup>488</sup> V. Corte costituzionale, 30.09.1996, n. 335, *ivi*.

d.lgs. n. 159/2011, c.d. codice antimafia) dispone l'applicabilità di sequestro e confisca di prevenzione nei casi previsti dall'articolo 16 che rinvia integralmente all'articolo 4<sup>489</sup>. In aggiunta, già dalle modifiche del 2008-2009 (d.l. n. 92/2008 convertito con modificazioni in l. n. 125/2008 e, successivamente, anche l. n. 94/2009)<sup>490</sup> le misure in discorso sono state rese autonome da quelle personali, dimodoché se n'è resa possibile l'applicazione disgiunta e indipendentemente dalla verifica della pericolosità sociale.

Conseguentemente a ciò, non risulterebbe necessario l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto proposto, essendone possibile l'applicazione anche in caso di morte dello stesso, poiché il procedimento potrebbe proseguire anche nei confronti di eredi o aventi causa, allorquando la morte sia sopraggiunta in pendenza del procedimento<sup>491</sup>. In definitiva, si è consacrato un innovativo modello di «processo al patrimonio»<sup>492</sup>, imperniato su una pericolosità connaturata allo stesso<sup>493</sup>.

La Corte costituzionale, con sentenza del 2019<sup>494</sup>, ha chiarito alcune questioni già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità.

---

<sup>489</sup> In aggiunta, esse trovano applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche segnalate al «Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite» oppure ad altri organismi internazionali che siano competenti a disporre il c.d. «*asset freeze*», vale a dire il «congelamento» delle risorse economiche o dei fondi, se si ritiene fondatamente che questi ultimi possano essere occultati o dispersi oppure impiegati per il finanziamento del terrorismo anche internazionale. Cfr. PRESTIPINO GIARRITTA, PERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 287. Inoltre, sempre quanto al perimetro dei destinatari, si segnala che il comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 159/2001 estende la confisca anche ai «soggetti indiziati di aver preso parte a manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive», ma esclusivamente in relazione ai «beni idonei ad agevolare tale attività». V. MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1085.

<sup>490</sup> In particolare, osserva la dottrina che, a seguito della l. n. 94/2009, si è reso operativo il «principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali», sicché la confisca di prevenzione è stata svincolata dal presupposto del previo accertamento della «pericolosità sociale» del proposto, consentendone l'applicazione anche ai «successori a titolo universale o particolare», eventualmente proseguendo il «procedimento di prevenzione» nei confronti di questi ultimi. In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 59 s.

<sup>491</sup> Questa è la conclusione tratta da CORTESI, *Il sequestro* cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 507, che richiama la sentenza della Corte di cassazione penale a Sezioni Unite, ossia la n. 12621 del 22.12.2016, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), per la quale la prosecuzione si avrebbe anche nel caso di successione a titolo particolare (le relative nozioni risulterebbero essere quelle del codice civile). Il principio di diritto sarebbe conseguenziale all'eliminazione del nesso di interdipendenza.

<sup>492</sup> Cfr. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 60.

<sup>493</sup> Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 98.

<sup>494</sup> V. Corte costituzionale, 24.01.2019, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

Innanzitutto, il presupposto legittimante tale strumento di ablazione risulta essere la ragionevole presunzione della sua origine illecita<sup>495</sup>, anche nel caso di verifica giudiziale della sproporzione<sup>496</sup>, «requisito alternativo e autonomo in relazione alla dimostrazione dell'origine illecita»<sup>497</sup> sin dal 1993 (l. n. 256).

Particolarmente rilevante è, poi, il parallelismo con la confisca c.d. “allargata”.

I due istituti condividerebbero la medesima finalità<sup>498</sup>, ossia la presunzione relativa dell'origine illecita di beni dal valore sproporzionato con riferimento a talune categorie soggettive.

Si richiamano, poi, le considerazioni già svolte nella precedente decisione del 2018<sup>499</sup>. In dettaglio, la Corte costituzionale ritiene che queste due ipotesi di confisca costituiscano «*species* di un unico *genus*»<sup>500</sup>, ossia la confisca di beni presuntivamente di origine illecita. Quest'ultimo modello sembra differenziarsi dalla confisca tradizionale per la mancata previsione di un nesso di pertinenzialità fra il bene e l'illecito e per la semplificazione degli oneri probatori gravanti

---

<sup>495</sup> In particolare, si è ritenuto che il «riferimento generico ai traffici delittuosi» fosse idoneo a supportare la presunzione di provenienza illecita della ricchezza. Dunque, la «ragionevolezza» di una presunzione siffatta andrebbe assicurata verificando che il reato-spia sia perpetrato «in forma quasi professionale» e costituisca una «fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza». In tal senso MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria* (C. cost. 24/2019), in *Sistema Penale*, 29 novembre 2019, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 31.

<sup>496</sup> Del resto, la sproporzione, in quanto «presunzione legale relativa di derivazione illecita», non funge da autonomo presupposto legittimante la misura, quanto piuttosto essa costituisce un «criterio di semplificazione probatoria alternativo» alla prova della diretta provenienza del bene dall'attività illecita. In tal senso MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1103.

<sup>497</sup> Così MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione*, cit., 50.

<sup>498</sup> Conformemente, v. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., 177. La *ratio* sottesa ai due strumenti ablativi è, dunque, quella del «contrasto massivo» delle ricchezze acquisite illecitamente, senza che debba accertarsi un collegamento pertinenziale fra le stesse e l'attività penalmente antiggiuridica. V. PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 341.

<sup>499</sup> Cfr. Corte costituzionale, 08.11.2017, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>500</sup> Anche una parte della dottrina offre un inquadramento non dissimile da questo, ritenendo che la confisca c.d. “allargata” e la confisca di prevenzione siano fortemente assimilabili, tanto da costituire un modello di «confisca di patrimoni» (vale a dire un concetto giuridico nuovo rispetto alle categorie dogmatiche tradizionali) avente delle «caratteristiche differenziate da quelle delle confische di beni» (sia misure di sicurezza sia sanzioni). Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 98 s. D'altronde, la soluzione a cui è pervenuta la Consulta risulta essere in linea con le modifiche normative effettuate con la l. n. 161/2017, che ha esteso anche alla confisca c.d. “allargata” il «regime meno garantista previsto per le misure di prevenzione patrimoniali», vale a dire l'irrilevanza dei «proventi dell'evasione fiscale» per motivare la liceità e la proporzionalità dell'acquisto. Sul punto MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione*, cit., 52 s.

sull'accusa. Tali esigenze sono state perseguite dal legislatore per superare i limiti della confisca classica nel contrasto alla criminalità organizzata orientata al profitto e, in particolare, per quanto concerne la prova del nesso di pertinenzialità fra il bene e il singolo reato. In effetti, proprio tali difficoltà probatorie hanno dimostrato l'inadeguatezza della confisca tradizionale nel contrasto all'accumulazione di ricchezza di provenienza illecita utilizzata per finanziare altre attività illecite oppure per distorcere il corretto funzionamento del mercato.

L'esame delle varianti strutturali di tale ipotesi di confisca consente di inquadrare il tema della natura e delle finalità.

Così come con la confisca c.d. "allargata", anche in relazione alla confisca di prevenzione la giurisprudenza di legittimità ha provveduto a offrire indicazioni atte a delimitare ragionevolmente nel tempo<sup>501</sup> il novero dei beni confiscabili.

Con sentenza depositata nel 2015<sup>502</sup> le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno definito i caratteri della peculiare connotazione della pericolosità della cosa nel caso della confisca di prevenzione, e cioè di bene acquisito con metodo illecito. Tale caratteristica fa sì che la misura in questione abbia funzione preventiva e non sanzionatoria, perseguendo lo scopo di dissuadere il soggetto dall'attività delinquenziale. Per questo motivo, la Suprema Corte ritiene che anche alla confisca di prevenzione debba applicarsi il disposto dell'articolo 200 comma 1 c.p., non operando l'irretroattività prevista dall'articolo 2 c.p., ma venendo, anzi, in rilievo una innegabile assimilazione<sup>503</sup> alle misure di sicurezza<sup>504</sup>.

Al fine di scongiurare l'assunzione di connotati sanzionatori, sarebbe necessario definire una «perimetrazione cronologica» per determinare quali beni possano essere sottratti. Con riferimento alla c.d. "pericolosità generica" (tale condizione soggettiva è definita dall'articolo 1 come l'abitudine a traffici

---

<sup>501</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2014, cit., in *www.italggiure.giustizia.it*, in particolare, paragrafo 9.2 del Considerato in diritto. Tale operazione è particolarmente rilevante data l'operatività in materia di prevenzione anche della confisca per equivalente (art. 25 del d.lgs. n. 159/2011), indubbiamente di «natura sanzionatoria». Cfr. MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1094.

<sup>502</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2014, cit., *ivi*.

<sup>503</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 189.

<sup>504</sup> Dunque, non consistendo la confisca di prevenzione in una «sanzione afflittiva para-penale», essa soggiace alla regola della «retroattività» di cui all'articolo 200 c.p. Così CIVELLO, *La sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2015, in *www.archiviopenale.it*, 11.

delittuosi<sup>505</sup>, l'abitudine nel vivere con i proventi di attività delittuose, l'essere dediti alla commissione di reati che offendono determinati beni giuridici<sup>506</sup>, sono ablabili solo i beni acquisiti nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale, non essendone necessaria l'attualità. Invece, per la c.d. "pericolosità qualificata" (facente capo ai soggetti enumerati all'articolo 4 in relazione a taluni gravi delitti<sup>507</sup>, tra cui quello punito dall'articolo 416-bis c.p. oppure le fattispecie di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p.), ove ricorrano i requisiti di legge, è sempre possibile applicare la misura rispetto a ogni incremento patrimoniale ascrivibile al «percorso esistenziale» del proposto, salvo poterne perimetrare nel tempo la pericolosità sociale qualora sia possibile individuarne il momento iniziale e il termine finale<sup>508</sup>.

La tesi della natura preventiva e non sanzionatoria parrebbe, pertanto, accolta anche dalla Corte costituzionale<sup>509</sup>, la quale ha affermato che in presenza della ragionevole presunzione di acquisizione illecita, l'ablazione tende esclusivamente a rimuovere quel bene dal circuito economico per far venir meno il rapporto fattuale di apprensione che lo legava al proposto<sup>510</sup>.

---

<sup>505</sup> Il riferimento ai «traffici delittuosi», in relazione alla pericolosità generica, è stato espunto dall'articolo 1 (dunque, tale condizione non rileva più ai fini della determinazione dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali) a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (Corte cost., 24/01/2019, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) in quanto radicalmente impreciso e, a fronte della giurisprudenza della Corte EDU, implicante la «non prevedibilità delle condotte sanzionate». V. PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 302.

<sup>506</sup> Si tratta di «beni di elevata rilevanza sociale», vale a dire l'«integrità fisica o morale dei minorenni», la «sanità», la «sicurezza», la «tranquillità pubblica». V. PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 285.

<sup>507</sup> L'elencazione dei reati appare «ampia» ed «eterogenea». Così FINOCCHIARO, *La confisca "civile" dei proventi da reato*, Milano, 2018, 108.

<sup>508</sup> Pertanto, è sufficiente accertare che il proposto rientrasse in una delle «categorie soggettive di pericolosità» al momento dell'acquisto della *res*. In tal senso CIVELLO, *La sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione*, cit., 11.

<sup>509</sup> V. Corte costituzionale, 24.01.2019, cit., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). A ben vedere, si potrebbe, quindi, affermare che, posto che tale confisca assolve alla funzione di rimozione del «rapporto di fatto» venutosi a creare fra il proposto e quella *res*, allora la misura presenti un «carattere meramente ripristinatorio». Così MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione*, cit., 55 s.; TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 193 s.

<sup>510</sup> Secondo NICOSIA, *La confisca*, cit., 56, la qualificazione «extrapenale» ha permesso di ampliare l'ambito di applicazione della confisca di prevenzione come non sarebbe stato possibile qualora fosse stata considerata come una pena in senso stretto. L'Autore richiama tre evidenze di questa estensione: l'applicabilità nei confronti degli eredi, nonché con riguardo ai beni ottenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, anche qualora si tratti di beni acquisiti prima dell'insorgenza degli indizi richiesti dalla legge.

Allo stesso modo, una parte della dottrina<sup>511</sup> condivide l'inquadramento della confisca di prevenzione nei termini di misura avente finalità preventiva, atteso che non si richiedono né la previa commissione di un illecito né l'intervenuta condanna; dunque, esclusa la natura sanzionatoria, il connotato preventivo si evince dalla finalità di neutralizzare la pericolosità di un soggetto per prevenirne la realizzazione di future condotte *contra ius* attraverso la sottrazione di ricchezze accumulate in via illecita, qualora il mantenimento del loro possesso accrescerebbe la pericolosità del proposto, e dall'esigenza di assicurare la definitiva fuoriuscita dal «circuitto economico» di «patrimoni illecitamente acquisiti».

All'opposto<sup>512</sup>, si è anche affermata la natura sostanzialmente sanzionatoria dell'istituto in commento, il quale comporta l'ablazione di un bene che ha assunto

---

<sup>511</sup> Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 506 s. In senso parzialmente contrario, v. FORNARI, *Criminalità del profitto*, 70 ss., che asserisce che la misura di prevenzione patrimoniale sia ormai "spersonalizzata", poiché l'attuazione dello «scopo preventivo» non impatta sul «singolo individuo», ma piuttosto si esplica attraverso il «controllo della ricchezza sospetta», intesa come un «autonomo fattore di pericolosità».

<sup>512</sup> V. CIVELLO, *La sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione*, cit., 13 ss. L'Autore, in particolare, evidenzia che la misura possa eventualmente presentare una «geometria variabile»: la funzione preventiva si avrebbe solo nel caso in cui il destinatario dell'ablazione sia un «soggetto attualmente pericoloso», in caso contrario, invece, essa realizzerebbe unicamente delle «finalità latamente afflittivo-sanzionatorie». Anche CUPELLI, DE SANTIS, *L'intervento sul patrimonio*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 137, annoverano la confisca di prevenzione fra le «pene patrimoniali». Parimenti, D'ASCOLA, *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 127, evidenzia che tale misura abbia connotati «punitivi». In aggiunta, anche FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 192, sottolinea la funzione «afflittiva» e di difesa della società della confisca di prevenzione. Inoltre, appare rilevante una riflessione sviluppata da altra dottrina, che valorizza i c.d. «Engel criteria» per pervenire alla soluzione della natura sanzionatoria e, in particolare, la sua natura definitiva e l'intrinseca severità (in quanto può colpire l'intero patrimonio del proposto), nonché l'irrelevanza del requisito della pericolosità attuale, poiché si tiene conto *sic et simpliciter* dell'«origine illecita» della ricchezza. La ricaduta applicativa più rilevante, allora, consiste nella garanzia di irretroattività connessa alla natura di sanzione penale. In tal senso MAIELLO, *Confisca, CEDU e diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale* 3-4/2012, 11 luglio 2012, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 54 s. D'altronde, tale indirizzo ermeneutico è stato seguito anche da un'isolata sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 13.11.2012, n. 14044, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)) che ha definito la confisca di prevenzione una «misura oggettivamente sanzionatoria» che soggiace al «principio di irretroattività» (tuttavia, si segnala la problematica connessa alla determinazione del «momento» a cui fare riferimento per l'operatività di tale garanzia, che non potrebbe sempre coincidere con la condanna penale, data l'autonomia del procedimento di prevenzione), stante il superamento del presupposto della «pericolosità sociale» e l'irrelevanza dell'«attualità della pericolosità», nonché l'assunto per cui il carattere sanzionatorio è pacificamente riconosciuto alla forma per equivalente di tale ablazione. Così MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"?*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale* 4/2013, 26 luglio 2013, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 352 ss. Inoltre, anche FURFARO, *Confisca*, cit., 12 s., ritiene che la «definitività del provvedimento espropriativo» non si concili con il presupposto della

una «connotazione negativa» ed è «rivolta al passato», non richiedendosi l'attuale pericolosità del proposto e potendo trovare applicazione anche nei confronti dei suoi successori, difettando, quindi, di qualsiasi forma di prevenzione orientata al futuro.

La dottrina, poi, ha anche formulato una «proposta alternativa» alla rigida dicotomia fra misura preventiva e misure sanzionatoria<sup>513</sup>, inquadrando la confisca di prevenzione alla stregua di una misura avente «natura essenzialmente civile», in quanto preordinata alla rimozione di una ricchezza acquisita senza un valido titolo giuridico<sup>514</sup>, dunque, una sorta di «misura compensatoria»<sup>515</sup> atta a realizzare il riequilibrio dell'ordine economico perturbato dall'illecito<sup>516</sup>.

Quanto all'onere probatorio, le predette Sezioni Unite<sup>517</sup> hanno precisato che la difesa ha l'onere di allegare specifici elementi fattuali in base ai quali possa giudizialmente accertarsi la lecita provenienza degli incrementi patrimoniali da parte del proposto, non realizzandosi alcuna «inversione dell'onere della prova», dovendo l'accusa rendere evidenza di «fatti sintomatici» che supportino la «presunzione di origine illecita» dei beni<sup>518</sup>.

---

pericolosità delle misure di prevenzione, divenendo una «pena» a tutti gli effetti. Anche ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 14 s., con riguardo alla confisca di prevenzione, fa riferimento a un «modello surrettiziamente repressivo, alternativo e assai meno garantistico di quello penale». In definitiva, in chiave di sintesi di tale tesi seguita da una nutrita parte della dottrina, si può richiamare l'inquadramento della confisca antimafia proposto da FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 53, secondo il quale le misure di prevenzione costituiscono delle «*poenae extraordinariae*, comodi veicoli di scorciatoia processuale attivabili anche in presenza di meri sospetti».

<sup>513</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 191.

<sup>514</sup> In tal senso FINOCCHIARO, *La confisca "civile" dei proventi da reato*, cit., 427. Anche MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 203 s., sebbene con riferimento alla generica ammissibilità della confisca in assenza di condanna, escludendo che il reato possa fungere da «legittimo titolo di acquisto di beni», sottolinea la «natura compensatoria» di una tale forma d'ablazione.

<sup>515</sup> Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 505.

<sup>516</sup> In senso contrario a tale inquadramento, v. MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione*, cit., 60, che evidenziano la rilevanza dell'«effetto stigmatizzante» del procedimento di prevenzione e l'esigenza di elevazione del corredo di garanzie da assicurare al proposto rispetto a quelle che si avrebbero nel caso di attribuzione di una natura civile all'istituto.

<sup>517</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>518</sup> In tal senso MAUGERI, *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture.*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 966 ss. Tuttavia, l'argomentazione del Supremo Consesso, secondo l'Autrice, risulta essere affetta da contraddittorietà poiché, pur escludendosi la possibilità di ricorrere alla «prova indiziaria», comunque si richiede che la presunzione di origine illecita sia corroborata da elementi indiziali aventi i caratteri di cui all'art. 192 co. 2 c.p.p.

Con riguardo ai presupposti applicativi<sup>519</sup> oggi richiesti dall'articolo 13 del c.d. codice delle leggi antimafia, con riferimento al concetto di disponibilità indiretta, la Corte di cassazione con sentenza del 2013<sup>520</sup> ha mutuato la nozione civilistica di possesso, andando, quindi, oltre la semplice relazione naturalistica con la *res* per valorizzare le ipotesi di dominio sul bene per interposta persona allorquando esso rientri nella sfera personale degli interessi economici. La possibilità di atteggiarsi a proprietario effettivo parrebbe presunta nel caso di coniuge, figli o conviventi del proposto (art. 2-*bis* della legge n. 575/1965)<sup>521</sup>.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 159/2011<sup>522</sup>, poi, può procedersi alla confisca per equivalente<sup>523</sup> avente ad oggetto beni di provenienza lecita nella disponibilità del proposto, così come nel caso di beni legittimamente trasferiti prima dell'esecuzione del sequestro al terzo in buona fede. In tale ipotesi sembrerebbe escluso il presupposto giustificativo della finalità preventiva di tale ablazione poiché si colpiscono beni di origine lecita<sup>524</sup>. Se, invece, i beni alienati al terzo risultano essere oggetto di intestazione illecita (articolo 26), il giudice della prevenzione dichiara la nullità dei relativi atti traslativi<sup>525</sup>. Tale declaratoria costituisce un «obbligo consequenziale all'accertamento della fittizietà»<sup>526</sup> (come

---

<sup>519</sup> Così CORTESI, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 502 ss.

<sup>520</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 22.03.2013, n. 18423, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>521</sup> Dunque, viene configurata una sorta di «disponibilità allargata», sicché acquisiscono rilevanza situazioni fattuali in cui il proposto si comporta «*uti dominus*» nei riguardi di una *res* che rientra nella sua «sfera di interessi economici». In tal senso FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, cit., 14 s.

<sup>522</sup> Sul punto CORTESI, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 506.

<sup>523</sup> Con le modifiche dovute alla l. n. 161/2017 è stato espunto dall'articolo 25 del d.lgs. n. 159/2011 il «riferimento alla finalità di dispersione o occultamento dei beni» che fungeva da presupposto legittimante l'applicazione dell'ablazione c.d. «di valore», estendendo, in questo modo, l'ambito applicativo dell'istituto nella forma per equivalente. In tal senso FINOCCHIARO, *La confisca*, cit., 17 s.

<sup>524</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 170. Dunque, alla luce dell'operatività della confisca in discorso anche nella forma per equivalente, potrebbe asserirsi che il «processo al patrimonio» non riguarda certi beni precipuamente individuati, bensì una «determinata quantità». In tal senso MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., 181.

<sup>525</sup> Si tratta di una «presunzione *iuris tantum* di intestazione fittizia». Così FINOCCHIARO, *La confisca*, cit., 15.

<sup>526</sup> D'altronde, anche nel caso di prosecuzione del procedimento di prevenzione nei confronti dei successori del proposto è possibile disporre la confisca dei beni che erano nella sostanziale «disponibilità del *de cuius*» in quanto «fittiziamente intestati» a terzi. Sul punto FORTE, *Il "dialogo col morto" spiegato ai suoi eredi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fascicolo 4 del 2017, 06 aprile 2017, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 63. In tal caso la confisca si configura quale «azione [...] recuperatoria» degli «investimenti» che il soggetto pericoloso (deceduto) aveva realizzato in vita e che si ritiene che siano «frutto di accumulazione illecita». V. MAGI, *Il sequestro*

definita dalle Sezioni Unite con sentenza depositata nel 2017<sup>527</sup>) e non sembra rivestire carattere pregiudiziale ai fini della validità della confisca di detti beni. L'eventuale omissione sarebbe rimediabile con la procedura di correzione di cui all'articolo 130 c.p.p., non producendo, pertanto, «vizi rilevanti» ai sensi degli articoli 177 ss. c.p.p.<sup>528</sup>

Nel sistema di prevenzione esiste, poi, un'altra ipotesi di confisca, ossia la confisca della cauzione<sup>529</sup> (articolo 32) operativa nel caso di violazione da parte del sottoposto degli obblighi o dei divieti connessi alla misura di prevenzione applicata<sup>530</sup>.

La confisca di prevenzione può essere revocata<sup>531</sup> ai sensi dell'articolo 28 esclusivamente nel caso in cui si dimostri il difetto originario dei presupposti per la sua applicazione al fine di farne venire meno l'efficacia. Si estendono gli articoli del codice di procedura penale sulla revisione (articoli 630 ss. c.p.p.) o per scoperta di nuove prove decisive e sopravvenute alla conclusione del procedimento o perché sentenze penali irrevocabili accertano fatti tali da escludere in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione<sup>532</sup> o, infine, perché la confisca si basa, come prova unica o determinante, su atti riconosciuti falsi, da intendersi come falsità in giudizio, fatto costituente reato<sup>533</sup>.

Secondo la Corte di cassazione<sup>534</sup>, al rimedio in discorso, stante il richiamo alla disciplina e l'identità di *ratio* degli strumenti revocatori, devono estendersi anche le statuizioni della sentenza additiva<sup>535</sup> della Corte costituzionale in merito

---

*e la confisca di prevenzione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1097.

<sup>527</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 22.12.2016, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>528</sup> V. FORTE, *Il "dialogo col morto"*, cit., 65.

<sup>529</sup> In argomento CORTESI, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 509.

<sup>530</sup> Il Tribunale provvede nelle forme dell'«udienza camerale» e decide sulla confisca della cauzione con decreto. In alternativa alla confisca, è possibile disporre l'«esecuzione sui beni costituiti in garanzia». Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 899.

<sup>531</sup> In tal senso CORTESI, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 509 ss.

<sup>532</sup> In particolare, viene qui in rilievo l'ipotesi del «contrasto potenziale tra giudicati», che concerne il caso in cui la confisca di prevenzione sia stata «*inutiliter data*» per «inconciliabilità» logica tra i fatti contestati. Così MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1108 s.

<sup>533</sup> Inoltre, la richiesta di revocazione non può essere avanzata sulla base di «questioni già poste o che potevano essere proposte», poiché essa può vertere unicamente sull'asserzione del «difetto originario dei presupposti» applicativi della misura. Così MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 878.

<sup>534</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 15.11.2011, n. 4463, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>535</sup> Cfr. Corte costituzionale, 04.04.2011, n. 113, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

alla c.d. “revisione europea”, sicché il rimedio della revoca «*ex tunc*» costituisce espressione del dovere dei giudici nazionali di «conformarsi alle decisioni» della Corte EDU<sup>536</sup>.

Alla luce di quanto detto, sono innegabili le affinità<sup>537</sup> sul piano strutturale tra la confisca di prevenzione e quella c.d. “allargata”, in quanto sembra che entrambe mirino a colpire forme di ricchezza di cui l’interessato ha comunque la disponibilità, avente origine illecita e di valore non proporzionato rispetto alla capacità economica del soggetto, sempre che la presunzione (relativa in ambedue i casi) di illecita provenienza non sia vinta dall’interessato.

Tuttavia, come osservato dalla Corte di cassazione con sentenza del 2021<sup>538</sup>, solo con la confisca di prevenzione potrebbe disporsi l’ablazione di beni frutto di attività illecita o che ne costituiscono il reimpiego.

Ancor più rilevante sarebbe, poi, una distinzione di tipo strutturale: nel caso della confisca c.d. “allargata” si richiede la condanna per un reato tipico, mentre per la confisca di prevenzione viene in rilievo il solo requisito di legge della pericolosità non necessariamente legata a un’attività penalmente rilevante, e comunque non si richiederebbe la condanna<sup>539</sup>.

A riprova della solo apparente sovrapposibilità fra i due istituti, il legislatore, nel definire i rapporti fra il procedimento di prevenzione e quello penale (articoli 29 e 30 del d.lgs. n. 159/2011), ne ha riconosciuto la reciproca indipendenza e autonomia. Pertanto, la confisca di prevenzione potrebbe essere disposta anche rispetto a un bene già gravato da sequestro applicato nel

---

<sup>536</sup> In tal senso MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 373.

<sup>537</sup> D’altronde, entrambe le forme d’ablazione attuano l’esigenza di contrastare le manifestazioni moderne della criminalità anche attraverso un intervento di tipo «economico» al fine di eliminare «il legame fra il reo e il suo patrimonio». Sul punto MARCENO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 11.

<sup>538</sup> Così Cass. pen., Sez. I, 10.11.2020, n. 13242, in *www.italggiure.giustizia.it*.

<sup>539</sup> Pertanto, mentre potrebbe asserirsi la sovrapposibilità del «presupposto oggettivo» quanto al requisito della sproporzione, dal punto di vista soggettivo, invece, si registra una discrepanza fra i due istituti, atteso che nel caso della confisca antimafia non si richiede l’accertamento pieno della responsabilità penale, ma è sufficiente verificare la ricorrenza delle relative condizioni di applicabilità anche per via «indiziaria» o probabilistica. Così PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 341.

procedimento penale ovvero nel caso di sua sopravvenienza alla confisca di prevenzione<sup>540</sup>.

Dunque<sup>541</sup>, si potrebbe osservare come l'unicità dello scopo comune ad entrambe le anzidette ipotesi di confisca (sottrazione di ricchezze che si presume abbiano provenienza illecita) non verrebbe meno neppure ove si consideri la differenza sul piano strutturale della condanna richiesta per la sola "confisca in casi particolari".

La giurisprudenza di legittimità, comunque, sembra aver attenuato la caratteristica della reciproca autonomia fra i due strumenti ammettendo, a certe condizioni, una preclusione processuale *rebus sic stantibus* assimilabile a quella contemplata in materia cautelare, circoscritta, quindi, al solo dedotto e non anche al deducibile<sup>542</sup>. Tale preclusione opererebbe a condizione che, in concreto, le decisioni siano intervenute su presupposti comuni ad entrambe le confische. Pertanto, in un'ipotesi di tale guisa, qualora un provvedimento di segno positivo adottato in altro ambito procedurale sia fondato sui medesimi presupposti di fatto, tanto sarebbe bastevole a ostare all'emissione di un provvedimento di segno opposto, pur se inerente a un diverso procedimento (come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza del 2018)<sup>543</sup>.

A ogni modo, non manca in dottrina chi<sup>544</sup> sostiene, invece, che tra i due istituti vi sia un'«analogia innegabile», atteso che in entrambi i casi si consente l'ablazione del patrimonio dell'interessato per effetto del presupposto oggettivo della «sproporzione patrimoniale»; la condanna<sup>545</sup>, invece, non pare essere una

---

<sup>540</sup> In argomento FORTE, *Il rapporto tra sequestro e confisca nelle misure di prevenzione e nell'impianto dell'art. 12-sexies l.356/1992*, in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali*, cit., 75 e 123, per la quale le due misure potrebbero coesistere. Del resto, l'applicabilità della confisca antimafia non è preclusa dalla preventiva adozione della confisca c.d. "allargata". In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 338.

<sup>541</sup> Sul punto TRINCHEA, *Confiscare*, cit., 215.

<sup>542</sup> Dunque, opera una semplice «presunzione processuale». Sul punto MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., 864 s.

<sup>543</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 17.05.2018, n. 51388, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>544</sup> In tal senso FINOCCHIARO, *La confisca "civile" dei proventi da reato*, cit., 131 ss.

<sup>545</sup> La condanna, difatti, può rappresentare il «fatto noto» da cui, unitamente al requisito della sproporzione, è possibile inferire l'esistenza del «fatto ignoto» e da provare, ossia la realizzazione di un'ulteriore attività delinquenziale generatrice di ricchezze illecite. Pertanto, sia la confisca c.d. "allargata" sia la confisca antimafia possono considerarsi alla stregua di ipotesi d'ablazione «*praeter probationem delicti*». Così FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata.*, cit., 142 s. In senso contrario, v. FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 65, il

condizione avente rilievo dirimente ai fini della distinzione fra i due istituti poiché, nel caso della confisca c.d. “allargata”, essa è una semplice «condizione oggettiva» che rende possibile l’*adprehensio* della generalità dei beni, a prescindere dall’esistenza di un qualche legame con il reato. Dunque<sup>546</sup>, la soluzione potrebbe essere quella del consolidamento di un modello unitario di «confisca per sproporzione», atteso che i due istituti sono accomunati dall’identità funzionale di «forme legittime di estinzione del diritto di proprietà».

## 8. Confisca: panorama europeo e fonti internazionali

I caratteri che sembrano aver connotato l’evoluzione recente dell’istituto della confisca nella legislazione nazionale, come descritti nei paragrafi precedenti e, in particolare, la considerazione della sua centralità<sup>547</sup> nel contrasto alla criminalità economica (soprattutto se avente dimensione transfrontaliera), specialmente nell’ambito della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione, si ritrovano – e in alcuni casi sono stati anticipati – negli indirizzi della politica unionale.

Pertanto, anche la disciplina della confisca così come di altri istituti del settore del diritto penale (ma il discorso potrebbe certamente estendersi a ogni partizione del diritto) risulta essere particolarmente influenzata dalle incidenze non solo del diritto sovranazionale, ma anche internazionale, quest’ultimo con particolare riguardo al diritto della CEDU e al sistema di garanzie previste per la materia penale, così come interpretata dalla Corte EDU.

È emblematico quanto rimarcato dalle Strategie della Commissione Europea di contrasto alla criminalità organizzata nel quinquennio 2021-2025<sup>548</sup> (del 14 aprile 2021), dove si è affermata l’esigenza di implementare le regole dell’Unione

---

quale sostiene che, malgrado l’«assimilazione strutturale» fra le due figure di confisca, non possa ritenersi che i due istituti condividano la stessa «natura giuridica», in virtù della necessità che sia pronunciata condanna in relazione all’ipotesi di confisca c.d. “allargata” (mentre la confisca di prevenzione è una misura «*ante delictum*»).

<sup>546</sup> Così FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata*, cit., 143 s.

<sup>547</sup> La confisca, nello specifico, ha assunto anche a livello internazionale un «ruolo strategico» nel contrasto alla criminalità del profitto. V. MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 187.

<sup>548</sup> In tal senso, v. *Fight against organised crime: New 5-year strategy for boosting cooperation across the EU and for better use of digital tools for investigations*, in [www.commission.europa.eu](http://www.commission.europa.eu).

sulla confisca dei proventi di derivazione illecita, in quanto essa costituisce un'ineludibile strategia di contrasto alla criminalità economica<sup>549</sup>.

Del resto, sin dalla decisione del Consiglio europeo di Tampere del 1999<sup>550</sup>, quella che a partire dal Trattato di Lisbona in vigore dal 2009 è l'Unione europea si è interessata alla confisca e al congelamento dei beni, sia nell'ottica del ravvicinamento delle discipline nazionali che in quella del mutuo riconoscimento di tali provvedimenti.

Fra le conclusioni di Tampere, infatti, vi è, al punto 36, l'enunciazione della necessità di attuare il principio del «reciproco riconoscimento» ai provvedimenti applicativi del sequestro probatorio e della confisca di «beni facilmente trasferibili»<sup>551</sup>. In aggiunta a ciò, con riferimento al contrasto al riciclaggio, al punto 51, si assicura l'adozione di concrete iniziative da parte del Consiglio europeo per la confisca dei proventi del reato e, infine, al punto 56, si richiede un ravvicinamento delle procedure penali relative al riciclaggio anche in merito alla confisca.

Quanto all'aspetto legato alla determinazione di un nucleo di disciplina comune a tutti gli Stati membri, dapprima è stata emanata la Decisione quadro GAI n. 212 del 2005 e, successivamente, la direttiva UE n. 42 del 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di determinati reati e dei beni a essi strumentali, a cui si è data attuazione in Italia con d.lgs. n. 202/2016.

Con la direttiva n. 42/2014<sup>552</sup>, in particolare, sono state poste disposizioni minime per la neutralizzazione dei proventi del reato, avendo la propria base legale negli articoli 82 paragrafo 2 e 83 paragrafo 1 del TFUE e perseguendo l'obiettivo del ravvicinamento<sup>553</sup> degli ordinamenti giuridici degli Stati Membri in tema di

---

<sup>549</sup> Così MAUGERI, *La direttiva 2014/42/UE come strumento di armonizzazione della disciplina della confisca nel diritto comparato*, in *La Legislazione Penale*, 15.07.2021, 1.

<sup>550</sup> Sul punto CARBONE, *Il finanziamento del terrorismo internazionale*, in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021, 320.

<sup>551</sup> V. MANGIARACINA, *L'esecuzione nell'U.E. dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 552.

<sup>552</sup> In argomento TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 2.

<sup>553</sup> L'esigenza di «armonizzazione», in particolare, si spiega in virtù della vasta gamma di soluzioni differenziate cui sono pervenuti gli Stati Membri in materia di confisca penale. In argomento SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 54.

confisca e congelamento dei beni per promuovere la fiducia reciproca e la mutua cooperazione (come enunciato dal considerando 5)<sup>554</sup>.

L'articolo 4 stabilisce come regola generale la necessità di una condanna penale definitiva per disporsi la confisca e, tuttavia, nei casi di impossibilità di procedersi in questo modo per malattia o fuga dell'indagato, prevede che la confisca possa comunque applicarsi se risulta che il procedimento penale si sarebbe concluso con una condanna e che fosse possibile processare l'indagato<sup>555</sup>.

Tale ablazione potrebbe colpire i proventi e gli strumenti del reato, nonché il loro equivalente<sup>556</sup>.

Particolarmente significativo, per i parallelismi che presenta con la confisca c.d. "allargata", è l'istituto previsto dall'articolo 5 della suddetta direttiva 42/2014: la c.d. "confisca estesa"<sup>557</sup>.

Il considerando 19 stabilisce che, alle condizioni fissate dal legislatore nazionale, l'autorità giudiziaria può disporre la confisca non soltanto dei beni associati all'illecito, ma anche di quelli costituenti proventi di altri reati. Per l'operatività di questa ipotesi peculiare di confisca avente ad oggetto altri beni nella disponibilità del reo, il legislatore europeo richiede all'articolo 5 che sia pronunciata condanna<sup>558</sup> per taluni reati tassativamente elencati, suscettibili di produrre un vantaggio economico (come, ad esempio, la corruzione attiva e passiva nel settore privato, etc.), purché il giudice si convinca della loro provenienza da

---

<sup>554</sup> Cfr. MAUGERI, *La direttiva*, cit., 5.

<sup>555</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 182; anche MAUGERI, *La direttiva*, cit., 41 ss., sottolinea la non applicabilità di tale forma di confisca senza condanna all'ipotesi prevista dall'articolo 5, nonché la sua operatività solo con riferimento alle sparute ipotesi di assenza fisica dell'imputato e non anche di integrale accertamento di un fatto di reato. Pertanto, non sarebbe contemplata la c.d. «*actio in rem*» indipendente dal procedimento a carico della persona fisica, ma soltanto la possibilità di disporre la confisca diretta qualora non si possa pervenire alla condanna per malattia o fuga. Comunque, trattandosi di disposizioni minime, non parrebbe esclusa la legittimazione dello Stato Membro ad estendere la confisca senza condanna oltre dette circostanze. Anche SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 76 s., evidenzia come nell'ambito della «*non conviction based confiscation*» (vale a dire della confisca senza condanna) residui un importante «margine di apprezzamento nazionale».

<sup>556</sup> V. MAUGERI, *La direttiva*, cit., 7.

<sup>557</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 137.

<sup>558</sup> Sembra, in particolare, che la normativa in commento possa legittimare «l'instaurazione di un procedimento *ad hoc*» dinanzi all'autorità nazionale competente finalizzato all'accertamento della provenienza da «condotte criminose» dei beni riferibili al condannato. Così MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, cit., in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale*, cit., 324.

attività criminose. Il convincimento del giudice può formarsi sulla base di ogni circostanza del fatto, tra cui il valore sproporzionato al reddito legittimo.

Il considerando 21 chiarisce che l'origine illecita potrebbe anche presumersi sulla base di meccanismi stabiliti dagli Stati membri, a condizione, però, che la presunzione sia ragionevole in quanto basata su «fatti specifici» e determinati, fra cui appunto il carattere sproporzionato del valore del bene rispetto al reddito legittimo. Gli Stati Membri potrebbero, altresì, prevedere una ragionevole «delimitazione temporale» della presunzione di origine illecita dei beni<sup>559</sup>.

A ogni modo, trattandosi di norme minime, anche le disposizioni sulle prove in materia di estensione della confisca sono derogabili ad opera degli Stati Membri, come si evince dal considerando 22<sup>560</sup>.

Per quanto concerne il recepimento nazionale, il summenzionato d.lgs. n. 202/2016 ha esteso l'ambito applicativo della confisca c.d. "allargata" (oggi articolo 240-*bis* c.p.), costituente un istituto che si potrebbe ricondurre all'articolo 5 della direttiva UE<sup>561</sup>.

L'articolo 6 consente di estendere la confisca dei beni ai terzi<sup>562</sup> che non siano in buona fede, sempre che tale condizione soggettiva sia desumibile da fatti e circostanze concrete<sup>563</sup>, mentre la disposizione successiva concerne il «congelamento»<sup>564</sup> dei beni suscettibili di essere confiscati.

---

<sup>559</sup> In sostanza, con riguardo alla c.d. «*extended confiscation*» il giudice nazionale può accertare il legame fra i beni e le attività illecite pregresse sulla base di «elementi indiziari», purché la valutazione sia ancorata alle specificità del caso concreto. Così SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 79 ss.

<sup>560</sup> In tal senso, MAUGERI, *La direttiva*, cit., 24 ss.

<sup>561</sup> V. MAUGERI, *La direttiva*, cit., 29 s. In particolare, con riferimento alla disciplina previgente di cui all'articolo 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992, l'ampliamento ha interessato la «fattispecie di associazione a delinquere» per la realizzazione di «reati di falso», l'«autoriciclaggio», la «corruzione tra privati», i «reati di terrorismo anche internazionale», i «reati informatici».

<sup>562</sup> La norma prende in considerazione le ipotesi di «non estraneità al reato» oppure di «interposizione del terzo», sia che si tratti di persona fisica sia che il terzo sia una persona giuridica. Sul punto SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 82 ss.

<sup>563</sup> Così MAUGERI, *La direttiva*, cit., 19.

<sup>564</sup> Si fa, dunque, riferimento alla necessità di predisposizione di «cautele» che assicurino, nelle more della definizione del procedimento, che il provvedimento finale d'ablazione non sia pregiudicato nella sua efficacia. Così SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 85 ss.

Particolarmente rilevante, poi, sembra essere l'ampia<sup>565</sup> definizione di "provento del reato", desunta dal combinato disposto dell'articolo 2 e del considerando 11, e che ricomprende non solo i vantaggi causalmente derivanti dal reato e il successivo reimpiego (c.d. "proventi surrogati"), ma anche tutti gli utili economicamente valutabili, anche indiretti, ricollegabili a detti proventi dell'illecito. Tuttavia, nel caso di confusione dei proventi del reato con beni di derivazione lecita, la confisca non potrebbe eccedere il valore di stima dei proventi confusi<sup>566</sup>.

Certamente peculiare sembra essere, poi, il ruolo ritagliato alla confisca per equivalente, che il considerando 14 definisce come «sussidiaria» alla confisca diretta, dunque applicabile nel caso di impossibilità di procedere all'ablazione diretta, benché sia stata rilevata l'esistenza di un profitto determinato nel suo esatto ammontare; oppure «alternativa», concepibile, pertanto, in chiave autonoma rispetto alla confisca diretta<sup>567</sup>. L'attribuzione allo specifico istituto dell'una o dell'altra natura è rimessa a valutazioni legate alla compatibilità con il diritto nazionale.

Con riferimento all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di sequestro, la relativa normativa si rinviene nella Decisione quadro GAI n. 577 del 2003<sup>568</sup>, a cui ha fatto seguito la Decisione quadro GAI n. 783 del 2006, che persegue lo scopo di «agevolare la cooperazione» tra gli Stati Membri in materia di

---

<sup>565</sup> Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in *www.itagiure.giustizia.it*) nel nostro ordinamento, in particolare, all'espressione «provento del reato» si conferisce un «carattere omnicomprensivo», sicché sono ricomprese tutte le conseguenze del reato, e quindi anche «prodotto, profitto, prezzo». Comunque, si ritiene che le «pretese risarcitorie» non possano rientrare nel concetto sovranazionale di provento. Cfr. SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 69 s.

<sup>566</sup> In tal senso ancora MAUGERI, *La direttiva*, cit., 7. Tale limite alla confisca, in particolare, è evidenza dell'importanza che il legislatore europeo ha accordato al «principio della proporzione». V. SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 72.

<sup>567</sup> Cfr. MAUGERI, *La direttiva*, cit., 9.

<sup>568</sup> Attuata, in Italia, con il d.lgs. n. 35/2016, recante le «condizioni per il riconoscimento interno dei provvedimenti di blocco e di sequestro e delle relative richieste». V. SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 57.

«riconoscimento ed esecuzione» dei provvedimenti in ordine alla «confisca dei proventi da reato», a cui si è data attuazione, in Italia, con il d.lgs. n. 137/2015<sup>569</sup>.

In ultimo, per quanto concerne il mutuo riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento in materia di confisca penale emesso da altro Stato membro, la normativa pertinente è contenuta nel regolamento UE n. 1805/2018<sup>570</sup>, che sembra prendere in considerazione tutti i provvedimenti di confisca<sup>571</sup>, anche quelli non contemplati dalla Direttiva del 2014, tra cui la confisca senza condanna in via definitiva, purché emessi in un procedimento connesso a un reato (articolo 2) e nel rispetto delle garanzie del giusto processo e dei procedimenti penali in generale<sup>572</sup>.

Questi atti normativi dell'Unione europea sembrano collocarsi in un contesto più ampio<sup>573</sup> di prevenzione e repressione di fenomeni di criminalità transfrontaliera, caratterizzato da un «articolato sistema di norme» improntato al contrasto della criminalità votata al profitto e imperniato essenzialmente sul rafforzamento della confisca<sup>574</sup>.

Le Nazioni Unite, infatti, hanno promulgato una serie di provvedimenti la cui attuazione richiede la previsione di misure ablatorie di quella ricchezza che si presume essere collegata ad attività criminosa, al fine<sup>575</sup> di rendere il reato non redditizio per il reo.

---

<sup>569</sup> V. MONTAGNA, *Il d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: il principio del mutuo riconoscimento per le decisioni di confisca*, in *Processo penale e giustizia*, n. 1 del 2016, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 110 ss.

<sup>570</sup> Così RIZZO MINELLI, *La confisca*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale*, cit., 1131 s.

<sup>571</sup> In particolare, tale atto normativo di fonte sovranazionale concerne il mutuo riconoscimento (finalizzato all'«esecuzione transfrontaliera») di tutti i «provvedimenti di congelamento e confisca» emessi nell'ambito di un «procedimento in materia penale», che il considerando 13 delinea in maniera molto ampia, in quanto la relativa nozione nel diritto dell'UE è autonoma rispetto a quella nazionale e contempla ogni procedimento connesso a un reato nonché le relative indagini penali. Dunque, quanto alla confisca penale dell'ordinamento giuridico nazionale, oltre a quella tradizionale e all'ablazione per equivalente, dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento anche la confisca c.d. «allargata» così come la confisca-sanzione prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 e finanche la confisca di prevenzione ex art. 24 del d.lgs. n. 159/2001. In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, PERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 293.

<sup>572</sup> Sul punto, MAUGERI, *La direttiva*, cit., 50 ss.

<sup>573</sup> In argomento FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 91 ss.

<sup>574</sup> In tal senso VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra fonti di natura internazionale e legislazione interna*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 345 ss.

<sup>575</sup> Così VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 348.

La Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20.12.1988 (ratificata in Italia con legge n. 328 del 1990), dedica l'articolo 5 alla confisca, definita all'articolo 1 come la privazione permanente di beni a seguito di provvedimento dell'Autorità competente, prevedendo che sono confiscabili i prodotti di tali illeciti o beni di valore corrispondente, nonché gli strumenti impiegati o destinati ad essere utilizzati per la commissione dell'illecito. A norma del paragrafo 7, poi, si stabilisce che ciascuna Parte può invertire l'onere della prova presumendo che certi beni siano di origine illecita<sup>576</sup>. Dunque, l'adesione a tale Convenzione impone agli Stati firmatari di introdurre una peculiare forma di ablazione la cui operatività prescinde dalla pertinenzialità fra la *res* e il reato, potendosi aggredire anche beni di valore corrispondente ai prodotti degli illeciti<sup>577</sup>.

Successivamente, anche la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo il 19.11.2000 (ratificata in Italia con legge n. 146 del 2006)<sup>578</sup> dedica una disposizione, l'articolo 12, alla confisca (la cui definizione coincide con quella di cui alla Convenzione di Vienna di cui si è in precedenza detto), menzionando come beni confiscabili, anche in questo caso, i proventi del reato o beni di valore corrispondente, nonché gli *instrumenta delicti*. Inoltre, al paragrafo 7 è previsto che gli Stati Parte possano stabilire una presunzione relativa di origine illecita di certi beni, dovendo il reo fornire prova della loro liceità<sup>579</sup>.

Un atto normativo internazionale che ha svolto un ruolo cruciale nella disciplina nazionale della confisca è rappresentato dalla Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, a cui si è data esecuzione con legge n. 300/2000 recante, tra le altre, anche norme sulla confisca obbligatoria e per equivalente, oltre che i criteri direttivi per l'introduzione di un sistema normativo di responsabilizzazione

---

<sup>576</sup> Sul punto FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 91.

<sup>577</sup> Così VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 349 s.

<sup>578</sup> In argomento FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 138 ss.

<sup>579</sup> Pertanto, si legittima un'«inversione dell'onere della prova» quanto alla dimostrazione della provenienza lecita del bene, il cui onere incombe al reo. In argomento VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 352 s.

dell'ente per illecito amministrativo dipendente da taluni reati tassativamente elencati (a cui ha fatto seguito l'emanazione del d.lgs. n. 231/2001)<sup>580</sup>.

All'articolo 3 paragrafo 3, con riferimento a sanzioni penali – che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive – si richiede a ciascuna Parte di stabilire misure necessarie per la confisca della «tangente» e dei «proventi» dell'illecito o di beni di valore corrispondente<sup>581</sup>.

Anche nel settore del contrasto al terrorismo internazionale, tanto il legislatore internazionale quanto quello sovranazionale (ad esempio è il caso della direttiva CE 60 del 2005), prevede misure ablativo atte a sottrarre al mondo criminale provviste di origine illecita e impiegabili per il finanziamento degli atti terroristici<sup>582</sup>.

Inoltre, certamente rilevante per la materia in esame potrebbe essere anche la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 198 del 2005<sup>583</sup> (firmata a Varsavia il 16.05.2005 e ratificata dall'Italia con legge n. 153 del 2016) «sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo». L'obiettivo perseguito (articolo 2) è individuato nella sottrazione delle ricchezze di origine illecita destinate al finanziamento del terrorismo nonché dei proventi di quest'ultimo. Pertanto, gli Stati firmatari dispiegano un intervento in chiave preventiva per la confisca di strumenti, proventi o beni di valore equivalente che corrispondono ai beni oggetto del riciclaggio. La misura ablativa è estesa anche all'ente collettivo che ha conseguito un vantaggio dall'illecito (articolo 10).

Infine, si è più volte menzionata, nel corso della trattazione, la giurisprudenza della Corte EDU, particolarmente attenta alla questione delle garanzie<sup>584</sup>.

Innanzitutto<sup>585</sup>, la Corte ha stabilito che la confisca implica la perdita definitiva della proprietà del bene; pertanto, essa incide significativamente sul

---

<sup>580</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 72.

<sup>581</sup> Sul punto FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 91 s.; VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 351 s.

<sup>582</sup> Cfr. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 92.

<sup>583</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 135 ss.

<sup>584</sup> La tematica, in particolare, concerne le «moderne» forme di confisca presenti nell'ordinamento giuridico italiano. Così MAIELLO, *Confisca, CEDU e diritto dell'Unione*, cit., 45.

<sup>585</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 414.

diritto di proprietà (articolo 42 della Costituzione); conseguentemente, una tale limitazione può aversi per legge che renda prevedibile siffatta restrizione (art. 1 Prot. Add. 1 alla CEDU) che, a sua volta, deve essere necessaria e proporzionata rispetto a obiettivi legittimi, assicurando un ragionevole bilanciamento<sup>586</sup> fra tutti gli interessi coinvolti (articolo 3 della Costituzione e Prot. Add. 1 alla CEDU).

In questo ambito si è sviluppata la questione – in precedenza richiamata con riferimento alla tortuosa vicenda giudiziaria della confisca in materia urbanistica (e, ancor più ampiamente, della confisca senza condanna) – della individuazione della nozione autonoma di «materia penale»<sup>587</sup>, elaborata dalla Corte EDU per scongiurare l'indebita elusione da parte degli Stati aderenti alla CEDU delle garanzie previste per la materia penale dagli articoli 6 e 7 della Convenzione<sup>588</sup> (equo processo, presunzione di innocenza, legalità e irretroattività di reati e pene), a cui potrebbero sottrarsi per effetto di una qualificazione formale dell'illecito e della sanzione corrispondente in termini non penali.

I parametri (alternativi e non necessariamente cumulativi<sup>589</sup>) impiegati dal collegio di Strasburgo sono quelli elaborati sin dal caso “Engel”<sup>590</sup> del 1976 e, poi, perfezionati nella vicenda “Oztürk”<sup>591</sup> del 1984.

In primo luogo<sup>592</sup>, è possibile attribuire un valore meramente formale e relativo alla determinazione dell'ordinamento nazionale. Di maggior rilevanza sono, invece, le altre indicazioni fornite dalla Corte, ossia l'essenza stessa dell'infrazione (in particolare con riguardo alla sua tipizzazione e alle forme del relativo procedimento), la «natura» e il grado di «severità» della sanzione.

---

<sup>586</sup> In particolare, la limitazione del diritto di proprietà deve rispondere a un «equo bilanciamento» fra tutti gli interessi coinvolti, assicurando la «proporzionalità» dell'intervento pubblico di restrizione del diritto individuale alla luce di un'analisi dei «mezzi» impiegati e dello «scopo» legittimo perseguito, dimodoché l'«onere» imposto al singolo non deve risultare «eccessivo». Sul punto MAUGERI, *La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte Europea in tema di confisca*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 6 s.

<sup>587</sup> In tal senso MAUGERI, *La tutela della proprietà nella C.E.D.U.*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 8 ss.

<sup>588</sup> Così MAUGERI, voce *Confisca*, cit., in *Enciclopedia del diritto, Annali*, cit., 188.

<sup>589</sup> Dunque, è «sufficiente che ne ricorra uno soltanto» affinché l'illecito possa essere qualificato nei termini di «*criminal offence*» oppure la sanzione come «*penalty*». In tal senso MAIELLO, *Confisca, CEDU e diritto dell'Unione*, cit., 46.

<sup>590</sup> V. Corte EDU, Grande Camera, 23.11.1976, cit., in *www.giustizia.it*.

<sup>591</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 23.10.1984, Ricorso n. 8544/79, *ivi*.

<sup>592</sup> Sul punto MAUGERI, *La tutela della proprietà nella C.E.D.U.*, cit., in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro*, cit., 9 ss.

La «natura dell'infrazione» potrebbe ricavarsi dalla struttura del precetto, cioè dallo scopo prevalentemente punitivo e repressivo e dall'imposizione di un dovere generalizzato alla collettività nonché dalla natura del procedimento. Invece, non appare decisiva la gravità dell'infrazione, a dispetto dell'importanza che questo parametro riveste rispetto all'altro criterio. La sanzione per potersi considerare penale deve essere punitiva, ossia perseguire finalità preventiva e avere carattere afflittivo. Il grado di «severità» della sanzione sembra, infine, avere rilevanza sussidiaria ai fini della valutazione.

In definitiva, la «natura» sostanzialmente penale dell'infrazione rappresenta il criterio fondamentale.

Proprio alla stregua di tali criteri la Corte EDU è pervenuta, come visto (*supra*, paragrafo 6 del presente capitolo), a definire la confisca urbanistica italiana una misura sostanzialmente sanzionatoria, stimolando la nostra giurisprudenza di legittimità a rivedere i propri orientamenti circa l'ammissibilità di detto strumento in assenza di condanna.

## CAPITOLO II

### LA CONFISCA NEL SISTEMA DEL D.LGS. N. 231/2001

#### **1. Premessa. Inquadramento generale della responsabilità da reato dell'ente**

L'emanazione del d.lgs. n. 231/2001 rappresenta, senza dubbio alcuno, una tappa fondamentale<sup>1</sup> nell'affinamento della risposta punitiva dello Stato in relazione alla prevenzione e repressione delle manifestazioni della criminalità d'organizzazione<sup>2</sup>.

La disciplina della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato risponde all'esigenza di rendere maggiormente efficiente l'intervento statale di contrasto alla criminalità d'impresa<sup>3</sup>, che ha nella struttura organizzativa un innegabile fattore criminogenetico, potendo la persona fisica agire illecitamente nell'intento di realizzare politiche d'impresa e confidando in un'impunità di fatto dovuta all'estrema difficoltà nell'espletamento dell'attività d'indagine in conseguenza della complessità e della torbidezza delle organizzazioni imprenditoriali<sup>4</sup>, aventi nella spersonalizzazione<sup>5</sup> una caratteristica qualificante.

La convenienza di fare dell'ente collettivo un soggetto parimenti coinvolto nella risposta sanzionatoria muove proprio dall'evidente insufficienza<sup>6</sup> del

---

<sup>1</sup> Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 ottobre 2012, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 1.

<sup>2</sup> Il d.lgs. n. 231/2001, in particolare, costituisce «uno degli eventi più rilevanti e più significativi degli ultimi decenni» (una vera e propria «rivoluzione copernicana»), in quanto la sua emanazione ha determinato il superamento del «costoso principio *societas delinquere non potest*», riconoscendo, così, alle persone giuridiche una «piena cittadinanza di diritto penale». Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, fasc. 3/4, 2004, 657.

<sup>3</sup> In effetti, per contrastare la commissione dei reati all'interno dell'organizzazione è necessario che si avvii un «processo di revisione della gestione dell'impresa». Così STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell'economia*, Vol. 11, fasc. 2/3, 1998, 468.

<sup>4</sup> In tal senso LASCO, *Sub Articolo 1*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 6.

<sup>5</sup> In argomento, ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. I, Torino, 2018, 51.

<sup>6</sup> Così ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 88. Tale insufficienza, in particolare, si era manifestata anche con riguardo alla confisca tradizionale. V. VERGINE, *Confisca*, in *Digesto-UTET*, 2016, 29.

paradigma punitivo tradizionale rappresentato dalle sanzioni applicabili alla persona fisica.

Si potrebbero, allora, evidenziare talune motivazioni di politica criminale a sostegno dell'introduzione della responsabilità da reato dell'ente, quali la constatazione che reati rispondenti a logiche d'impresa trovino il proprio momento deliberativo negli indirizzi strategici dell'impresa elaborati da chi riveste posizioni di vertice, e altresì l'opportunità di agire in chiave preventiva<sup>7</sup> proprio sull'organizzazione per arginare gli impulsi criminologici.

Pertanto, la logica di tale responsabilizzazione sembra essere sia repressiva sia preventiva<sup>8</sup>, perseguendosi l'obiettivo dell'accrescimento degli strumenti contro la criminalità economica attraverso il coinvolgimento del soggetto metaindividuale e la sua conseguente responsabilizzazione (la tematica verrà ripresa *infra*, al paragrafo 2 del Capitolo III).

Quanto alla genesi<sup>9</sup> del d.lgs. n. 231/2001, la sua introduzione fu dovuta all'esigenza di dare attuazione a una serie di atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea; in particolare<sup>10</sup>, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 1995 con annesso primo Protocollo, concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, della Convenzione di contrasto alla corruzione nel contesto delle Comunità europee, firmata nuovamente a Bruxelles, ma nel 1997, e, infine, della Convenzione OCSE firmata a Parigi nel 1997 in merito alla lotta alla corruzione del pubblico ufficiale straniero nell'ambito di operazioni economiche internazionali. In effetti, ciò si evince dalla circostanza per cui la legge delega n. 300/2000, recante una serie di criteri direttivi all'articolo 11 a cui si è informata l'elaborazione del decreto legislativo in discorso, conteneva altresì la ratifica e l'ordine di esecuzione di dette convenzioni internazionali.

---

<sup>7</sup> Cfr. PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 71 s.

<sup>8</sup> V. ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 89.

<sup>9</sup> Così ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 87, pertanto l'emanazione del decreto legislativo non sarebbe frutto di una determinazione «politicamente spontanea» del legislatore.

<sup>10</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 72.

Dal punto di vista ordinamentale<sup>11</sup>, l'emanazione del d.lgs. n. 231/2001 ha rappresentato una «profonda innovazione» del sistema sanzionatorio italiano, introducendo un «nuovo paradigma» che ha affiancato quello tradizionale che vedeva esclusivamente la persona fisica come possibile destinataria della risposta punitiva statale, accogliendo, finalmente, le istanze della dottrina penalistica di introduzione della responsabilità degli enti da reato al fine di rendere maggiormente efficiente la tutela dei beni giuridici nell'ambito del contrasto alla criminalità d'impresa. Inoltre, il fenomeno che si è ritenuto contrastare è quello della «patologia di un'impresa lecita»<sup>12</sup> che, nell'ottica del perseguimento di un'utilità economica, deborda nella commissione dell'illecito in via occasionale a causa di una deficienza nell'apparato organizzativo.

Si ravvisa la necessità di premettere talune considerazioni d'ordine generale sui caratteri qualificanti la responsabilità da reato dell'ente, al fine di coglierne, per sommi capi, le peculiarità.

La responsabilità dell'ente sembra dare vita a una fattispecie avente natura c.d. «complessa», in cui il reato commesso dalla persona fisica ne costituisce sì il presupposto fondamentale, ma che risulterebbe essere solo uno degli elementi fondanti, in quanto semplice premessa su cui si innesta l'illecito amministrativo da esso dipendente e autonomamente imputato all'ente attraverso un criterio composito di natura oggettiva (legame qualificato con la persona fisica e utilità per l'ente) e uno di natura soggettiva (colpevolezza dell'organizzazione)<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> In tal senso ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 2002, 33 s.; l'Autore richiama la posizione dottrina di MARINUCCI e BRICOLA sull'opportunità politico-criminale di superare il dogma tradizionale dell'irresponsabilità da reato dell'organizzazione complessa. Difatti, BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 1970, 957, rimarca la «relatività storica e politica» del principio dell'irresponsabilità della società.

<sup>12</sup> Sul punto, ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 36; v. anche TUTINELLI, *Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti (prima parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 90, per il quale il legislatore si è focalizzato sulla criminalità di impresa come fenomeno accessorio a un'organizzazione di per sé lecita che incappa nel reato per massimizzare i profitti.

<sup>13</sup> La responsabilità *ex crimine* del soggetto collettivo, allora, si configura quale responsabilità di «secondo livello», richiedendo la commissione di un reato presupposto (dunque, ricompreso nel catalogo tassativo dei reati idonei a fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) e la ricorrenza di un presupposto oggettivo (sussistenza di un rapporto qualificato fra la persona fisica e l'ente e di interesse o vantaggio per il soggetto collettivo) e di uno soggettivo (la c.d. colpa d'organizzazione). Così SABIA, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del*

All'accertamento di un reato fa seguito, innanzitutto, l'indagine sulla qualifica soggettiva dell'autore, cioè la verifica sul ruolo ricoperto all'interno della compagine (subordinato o apicale) e sulla sussistenza di un'utilità tratta dall'ente nella forma dell'interesse o del vantaggio, al fine di integrarsi l'illecito dipendente da reato direttamente ascrivibile al soggetto collettivo<sup>14</sup>.

In altri termini, sembra configurarsi un sistema di responsabilità pienamente conforme ai dettami dell'articolo 27 della Costituzione, in conseguenza della previsione di elaborati criteri di imputazione oggettiva (articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001) e soggettiva (articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001) dell'illecito "amministrativo" dipendente da reato, per mezzo dei quali potrebbe dirsi che l'ente collettivo sia chiamato a rispondere di un fatto proprio e colpevole<sup>15</sup>, conformemente a un principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione<sup>16</sup> in adesione alla tesi del c.d. "*tertium genus*"<sup>17</sup> con riguardo alla natura della responsabilità da reato del soggetto collettivo. In particolare, si è chiarito come il carattere "proprio" del fatto addebitato all'ente risieda nel rapporto qualificato che lo lega alla persona fisica, definito di «immedesimazione organica» (nel caso

---

*principio di legalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2018, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 318.

<sup>14</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 05.10.2010, n. 2251, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Nello specifico, la Corte afferma che il d.lgs. n. 231/2001 delinea un illecito ascrivibile all'ente che configura una «fattispecie complessa» avente nel reato commesso dalla persona fisica il suo «presupposto». Sul punto MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 1° aprile 2011, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 437.

<sup>15</sup> In tal senso PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 165 s.

<sup>16</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in particolare paragrafo 62 del Considerato in diritto.

<sup>17</sup> In senso contrario, v. ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 56 ss., che rimarca come la propria posizione circa la qualificazione della responsabilità dell'ente non sia vicina alla tesi del *tertium genus*, definita come un'«ambigua soluzione». A ogni modo, l'Autore sembra mostrare poco interesse alla questione della natura della responsabilità, considerando quest'ultima come punitiva e sorta nel contesto penalistico (pur non abbracciandone l'impostazione), al fine di rafforzare la protezione di interessi rilevanti per l'ordinamento, ma particolarmente attenta alle garanzie proprie del diritto penale. D'altronde, anche DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2001, 1164 ss., evidenzia che le «soluzioni centauresche» (tale è la tesi del *tertium genus*) devono essere considerate con una certa «cautela, se non diffidenza». L'Autore, in particolare, sostiene che la responsabilità dell'ente sia di natura «criminale» e che le «sanzioni punitive» definite dal d.lgs. n. 231/2001 rappresentino «il terzo binario del diritto penale criminale, accanto alla pena ed alla misura di sicurezza» (a riprova di ciò, al processo *de societate* sono estese le «garanzie proprie del processo penale»).

di soggetti apicali)<sup>18</sup>, posto che il soggetto opererebbe nell'espletamento di incombenze funzionali all'attività dell'ente e perseguendo un'utilità per quest'ultimo.

Inoltre, quanto alla colpevolezza, la c.d. colpa d'organizzazione va configurata in termini eminentemente normativi<sup>19</sup>, andando esente da qualsivoglia valutazione in ordine al coefficiente psicologico<sup>20</sup>. Il rimprovero seguirebbe, allora, all'inosservanza degli impegni gestionali e organizzativi imposti all'ente dal legislatore in tema di cautele idonee a prevenire la commissione di certi reati. Si tratterebbe, in definitiva, di un *deficit* dell'organizzazione (che andrebbe pienamente provato dalla Pubblica Accusa) radicato nell'inottemperanza all'obbligo di predisporre opportuni accorgimenti impeditivi dell'illecito da consacrare in un documento apposito, ossia il modello cui fanno riferimento gli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001<sup>21</sup>.

Oltre a ciò, l'impianto normativo così delineato pare definire un sistema propriamente punitivo, incontrovertibilmente prossimo all'ordinamento penale, sia perché il reato commesso dalla persona fisica ne costituisce il presupposto

---

<sup>18</sup> V. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito*, cit., 1134, il quale ritiene sussistente un «coinvolgimento pieno» dell'ente collettivo nel caso di commissione del reato da parte dell'apicale.

<sup>19</sup> In tal senso ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 50 ss., per il quale la colpevolezza così configurata indurrebbe l'ente a optare per una conformazione della propria organizzazione coerente con le istanze di prevenzione, operando una scelta fra quali costi sostenere (quelli connessi alla virtuosa organizzazione oppure quelli conseguenti all'attivazione dell'apparato punitivo). V. anche DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 660, che evidenzia come l'impronta «oggettiva» della responsabilità da reato dell'ente sia massimamente dovuta all'esigenza di superare le tradizionali resistenze alla configurazione di un'autentica colpevolezza dell'organizzazione. Sul punto, v. anche DE VERO, *Struttura e natura giuridica*, cit., 1142, il quale sottolinea come la «normativizzazione» della colpevolezza dell'ente risponda all'esigenza di scongiurare l'incardinamento di una responsabilità da «*versari in re illicita*» a detrimento del soggetto metaindividuale.

<sup>20</sup> In argomento, ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 55, che sottolinea il rischio che tale colpa possa fondarsi su elementi di natura prettamente oggettiva.

<sup>21</sup> Un interessante inquadramento della colpa d'organizzazione è stato offerto da Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, n. 23401, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui sembra che i giudici di legittimità abbiano modellato tale colpa «per analogia» rispetto a quella della persona fisica, giungendo a delineare lo schema di un «reato d'obbligo». In particolare, il reato presupposto costituisce l'evento di danno, mentre la condotta colposa, vincolata nella forma, e caratterizzata dall'inosservanza di prescrizioni cautelari autonome e cristallizzate nel modello di organizzazione e gestione, deve aver determinato, secondo il paradigma epistemico della «ragionevole certezza», l'accrescimento del pericolo di commissione del reato-presupposto che si è poi inverato nell'illecito verificatosi. Il giudizio di evitabilità dell'evento, dunque, dovrebbe vertere sull'idoneità delle cautele predisposte a ridurre significativamente il rischio-reato, non potendo, però, attingere a leggi scientifiche di copertura, ma piuttosto al sapere esperienziale relativo a un ambito significativamente «organizzato» nelle procedure. In argomento PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 27.06.2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 4 ss.

immediato, sia per la particolare severità dell'apparato sanzionatorio, sia infine per le precise forme del procedimento del suo accertamento (a cui è dedicato il capo III del d.lgs. n. 231/2001).

Dunque, verrebbe in rilievo innanzitutto un paradigma di imputazione obiettiva di tipo composito<sup>22</sup>, ossia costituito tanto da un rapporto funzionale e strutturale fra l'ente e la persona fisica (di tipo apicale oppure subordinato, a seconda dei caratteri della funzione svolta) quanto da un criterio utilitaristico di ordine strumentale, poiché un beneficio per l'ente derivante dalla commissione del reato nella forma dell'interesse o del vantaggio risulta essere indefettibile.

In particolare, la circostanza per cui il reato presupposto è stato commesso dall'apicale o dal sottoposto non è affatto scevra di ricadute applicative, posto che si riverbera sulla diversa conformazione dei criteri di imputazione soggettiva, rispettivamente delineati dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001<sup>23</sup>.

Con riferimento ai soggetti delineati dalla lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001, la normativa parrebbe orientata a un «criterio oggettivo-funzionale», sicché sembra avere rilevanza preminente il concreto esercizio delle funzioni descritte dalla norma tramite il ricorso ad una formula elastica (rappresentanza, amministrazione, direzione, nonché esercizio anche in via di fatto di gestione e controllo)<sup>24</sup>. Inoltre, nella prima categoria soggettiva rientrano anche coloro che esercitano siffatte funzioni in relazione a un'unità organizzativa dell'ente avente una propria autonomia finanziaria e funzionale, assimilabile alla c.d. unità produttiva di cui al d.lgs. n. 81/2008<sup>25</sup>.

La legittimazione di una tale forma di responsabilità in capo all'ente sembra radicarsi nel modello della c.d. immedesimazione organica, poiché i soggetti apicali esprimono all'esterno la volontà del soggetto collettivo, formando le strategie d'impresa. Pertanto, si avrebbe una totale osservanza del principio costituzionale

---

<sup>22</sup> In tal senso, BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 171 ss.

<sup>23</sup> In argomento DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica*, cit., 22 ss.; LASCO, *Sub Articolo 5*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 58 ss.; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 172 ss.

<sup>24</sup> Così *Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231/2001*, in [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), paragrafo 3.2.

<sup>25</sup> Cfr. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica*, cit., 26.

della colpevolezza, almeno nella sua accezione-base di divieto di responsabilità penale per fatto altrui.

Quanto alla seconda categoria soggettiva, la lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle persone sottoposte alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale.

Anche in questo caso parrebbe essenziale il dato oggettivo della commissione del reato nell'espletamento delle proprie mansioni, potendosi in tale ipotesi imputare al soggetto collettivo gli effetti giuridici dell'attività del sottoposto.

L'ente risponde dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dai sottoposti purché si accerti altresì l'inosservanza<sup>26</sup> degli obblighi di direzione o vigilanza<sup>27</sup>, circostanza fondante un ulteriore criterio di connessione fra l'ente e il reato e richiesto dall'articolo 7 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001<sup>28</sup>.

Al fine di integrare il criterio di imputazione dell'illecito all'ente sul piano oggettivo è, poi, necessario che il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001 (dunque, sia che si tratti di apicale che di sottoposto) nell'interesse o vantaggio del soggetto metaindividuale.

La locuzione «interesse o vantaggio» per l'ente sembra rappresentare la traduzione in termini normativi<sup>29</sup> del rapporto di immedesimazione organica fra l'autore del reato e il soggetto collettivo: affinché l'illecito possa essere imputato all'ente risulta, quindi, necessario l'accertamento di un'utilità che ne deriverebbe<sup>30</sup>.

In particolare, conformemente alla volontà del legislatore storico esplicitata nella Relazione ministeriale, l'interesse andrebbe valutato in termini potenziali e prescindendo dalla sua concretizzazione da una prospettiva *ex ante*, identificandosi nell'impronta finalistica della condotta dell'agente. All'opposto, il vantaggio

---

<sup>26</sup> Sempre che vi sia un «nesso di causalità» fra l'inosservanza e la commissione del reato. Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 676.

<sup>27</sup> In questa ipotesi, in particolare, sembra configurarsi una «colpa d'organizzazione in senso stretto», una sorta di «agevolazione colposa» consistente in una «carenza di sorveglianza o controllo da parte dei vertici» (ove questa fosse «dolosa», si avrebbe un reato commesso tipicamente dagli apicali). In tal senso DE VERO, *Struttura e natura giuridica*, cit., 1134.

<sup>28</sup> In argomento DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica*, cit., 28.

<sup>29</sup> V. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 3.2.

<sup>30</sup> In tal senso BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 175 s.

potrebbe sottintendere un'utilità concretamente ottenuta dall'ente e accertabile *ex post* come conseguenza dell'illecito riscontrabile in senso oggettivo<sup>31</sup>.

Le già menzionate Sezioni Unite del 2014<sup>32</sup>, oltre che accogliere la tesi dell'alternatività<sup>33</sup> fra interesse e vantaggio, hanno affrontato la questione della loro compatibilità con le fattispecie colpose presupposto della responsabilità da reato dell'ente (in particolare, è il caso dell'articolo 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001, per la cui più ampia trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.1 del Capitolo III).

Nello specifico, verrebbe in rilievo l'inconciliabilità dal punto di vista logico fra l'assenza di volizione connotante l'illecito colposo d'evento (art. 43 c.p.) e il finalismo teleologico che permea il concetto di interesse. Orbene, in ipotesi di tale guisa – per superare l'apparente incompatibilità – l'interesse o il vantaggio devono essere riferiti alla condotta e non all'evento antigiuridico prodotto.

I giudici del Supremo Collegio, in particolare, non sembrano aver ravvisato alcuna stortura rispetto al sistema di imputazione del reato all'ente delineato dal legislatore alla luce di tale opzione ermeneutica, quanto piuttosto un «adeguamento» dei criteri oggettivi di ascrizione dell'illecito all'ente ai mutamenti normativi cui è incorsa la Parte speciale del decreto. L'ipotesi paradigmatica risulterebbe essere quella dell'agente che violi la prescrizione cautelare per attuare le politiche d'impresa al fine di produrre un esito vantaggioso per il soggetto collettivo.

Per concludere la disamina dell'imputazione oggettiva del reato all'ente, si rileva l'opportunità di considerare la causa obiettiva escludente la sua responsabilità<sup>34</sup> e disciplinata dal comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001, che risulta integrata allorquando il soggetto qualificato, autore del reato, abbia agito

---

<sup>31</sup> Così ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 94.

<sup>32</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., in *www.italggiure.giustizia.it*, in particolare paragrafo 63 del Considerato in diritto.

<sup>33</sup> V. anche Cass. pen., Sez. VI, 19.01.2021, n. 15543, *ivi*. In particolare, si afferma l'alternatività del criterio del vantaggio rispetto all'interesse e la sua «autonoma funzione selettiva», purché non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001. L'autonomia e l'alternatività del vantaggio, nello specifico, si evincono dal disposto dell'articolo 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 (ossia l'autonomia della responsabilità dell'ente nel caso di mancata identificazione o difetto di imputabilità dell'autore del reato presupposto), dalla responsabilità dell'ente anche per reati colposi, dalle previsioni premiali di cui agli articoli 12 comma 1 e 13 comma 3 del d.lgs. n. 231/2001 (che aprono alla possibilità che il reato presupposto possa essere preordinato alla realizzazione di più interessi concorrenti riferibili a molteplici soggetti).

<sup>34</sup> In tal senso LASCO, Sub *Articolo 5*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 63 s.

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In particolare, verrebbe in rilievo una «rottura»<sup>35</sup> del rapporto di immedesimazione organica, posto che non pare ricorrente un interesse neppure parziale (argomentando *a contrario* dall'articolo 12 del d.lgs. n. 231/2001 un interesse prevalente della persona fisica non escluderebbe la responsabilità dell'ente) in riferimento al soggetto metaindividuale. L'eventuale vantaggio conseguito dall'ente sembra essere un mero accidente, inidoneo a fungere da catalizzatore della sua responsabilità da reato, stante la palese estraneità del soggetto collettivo al fatto commesso. Tant'è vero che, in una pronunzia del 2018<sup>36</sup>, la Corte di cassazione ha rimarcato la sussistenza della responsabilità dell'ente quand'anche il suo interesse avesse avuto una consistenza marginale rispetto a quello concorrente perseguito dall'agente (poiché, come si è detto, l'ipotesi di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001 ricorre solo quando l'interesse per il soggetto collettivo sia completamente eliso). Inoltre, benché l'interesse andrebbe inteso in un senso marcatamente soggettivo, si è evidenziata la necessità di offrime un riscontro di tipo oggettivo.

Quanto, poi, alla suddetta colpa d'organizzazione, essa sembra rappresentare la trasposizione nel sistema di responsabilità degli enti di una forma specifica di *culpa in vigilando*<sup>37</sup>, il cui fondamento si radica, coerentemente con quanto osservato dalle Sezioni Unite testé richiamate<sup>38</sup>, in una carenza organizzativa dovuta a un fallace adeguamento delle proprie strutture alle cautele atte a impedire la commissione di certi reati.

In quest'ottica, il modello<sup>39</sup> di organizzazione, gestione e controllo sembra codificare l'illecito ascritto all'ente (la tematica verrà ripresa *infra*, al paragrafo 1 del Capitolo III), fungendo da metro del giudizio sulla rimproverabilità dell'illecito dipendente da reato; in ottica difensiva, del modello andrebbe dimostrata la

---

<sup>35</sup> Così *Relazione ministeriale*, cit., al paragrafo 3.2.

<sup>36</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 25.09.2018, n. 54640, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>37</sup> Sul punto DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 203 ss.

<sup>38</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>39</sup> In tal senso GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 241.

concreta idoneità<sup>40</sup> a prevenire reati della specie di quello commesso, affinché l'ente possa beneficiare dell'esclusione della responsabilità.

Si potrebbe osservare come tale criterio di imputazione soggettiva rappresenti quello minimo richiesto dalla legge. In effetti, l'illecito penale ben potrebbe costituire l'obiettivo avuto precipuamente di mira dagli indirizzi strategici dell'impresa. Si configurerebbe, allora, il c.d. «dolo dell'ente»<sup>41</sup>, una situazione che l'ordinamento ritiene di dover gestire con la “pena capitale” inflitta al soggetto collettivo, ossia l'interdizione definitiva obbligatoria dall'esercizio dell'attività a norma dell'articolo 16 comma 3 del d.lgs. n. 231/2001, applicabile all'ente collettivo irreparabilmente votato alla criminalità<sup>42</sup>.

Il criterio di imputazione soggettiva, come anticipato, sembra andare incontro a una diversa conformazione a seconda della qualifica soggettiva rivestita dall'autore del reato.

Stando al tenore letterale degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, potrebbe allora inferirsi che la totale immedesimazione organica fra l'ente e il soggetto apicale faccia presumere<sup>43</sup> la colpevolezza dell'organizzazione, venendo integrata un'ipotesi propriamente dolosa<sup>44</sup>.

Dall'esame del testo normativo dell'articolo 6 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001, con riferimento ai soggetti apicali, sembra che possa evincersi che nessun «onere dimostrativo» gravi, sul punto, sulla Pubblica Accusa, configurandosi

---

<sup>40</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Nell'ambito della validazione giudiziale del modello, la commissione del reato presupposto non consente di determinare automaticamente l'inidoneità preventiva del modello (si rigetta il canone del *post hoc, ergo propter hoc*). Attraverso la c.d. «prognosi postuma», poi, il giudice dovrebbe collocarsi idealmente al momento della realizzazione dell'illecito al fine di saggiare la prevedibilità ed evitabilità dello stesso alla luce del raffronto al «modello virtuoso». Inoltre, la verifica sull'idoneità in concreto verte unicamente sulle cautele violate e rilevanti per la commissione di altri reati della specie di quello verificatosi (il giudizio non investe, dunque, la globalità delle prescrizioni calate nel modello). Quanto all'adeguatezza, poi, le linee-guida e i codici di comportamento delle associazioni di categoria (art. 6 co. 4, d.lgs. n. 231/2001), frutto dell'autonormazione delle associazioni rappresentative, possono al più «guidare» la valutazione del giudice che deve motivare la sussistenza della colpa d'organizzazione malgrado la conformazione del modello (che, comunque, deve essere «singolare», dunque parametrato alle specificità dell'ente collettivo) a dette indicazioni. In argomento PIERGALLINI, *Una sentenza “modello”*, cit., 3.

<sup>41</sup> In argomento MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale-Parte Generale*, Milano, 2020, 899.

<sup>42</sup> Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 297.

<sup>43</sup> In tal senso BERNASCONI, *La nuova disciplina della responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Fascicolo 2*, agosto 2002, 447.

<sup>44</sup> Sul punto PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, in *Digesto-UTET*, 2018, 6.

un'ipotesi di inversione dell'onere della prova a detrimento del soggetto collettivo. Da questa sorta di «*probatio diabolica*» discenderebbe una responsabilità «assoluta» e di «natura oggettiva» dell'ente nel caso di reato commesso dal soggetto in posizione apicale<sup>45</sup>.

Ciò premesso, il contenuto della prova liberatoria che potrebbe fornire l'ente forma oggetto di una compiuta trattazione ad opera dell'articolo 6 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001, richiedendosi la previa adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso, l'istituzione di un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e osservanza di detti modelli e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo<sup>46</sup>, l'esclusione della circostanza della vigilanza omessa o insufficiente da parte di detto organismo, l'elusione fraudolenta del modello compiuta dall'apicale. In sostanza, la normativa sembra delineare un'«esimente complessa» configurante una «scusante»<sup>47</sup>.

Tuttavia, le suddette Sezioni Unite del 2014<sup>48</sup>, nell'intento di offrire un'esegesi costituzionalmente orientata della disciplina, hanno escluso che il

---

<sup>45</sup> In tal senso BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 95 s.

<sup>46</sup> Sul punto v. Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). L'Organismo di Vigilanza non deve tramutarsi in un «supervisore» che si ingerisce nel merito delle scelte degli organi gestori, quanto piuttosto dovrebbe limitarsi a un «controllo sistemico e continuativo» delle regole cautelari predisposte, esorbitando dai propri poteri quelli di natura gestoria. In caso contrario, ossia di un controllo totale e di merito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza assumerebbero una posizione di garanzia penalmente rilevante a norma dell'art. 40 cpv. c.p., potendo rispondere, quindi, per omesso impedimento dei reati commessi all'interno dell'organizzazione. In questo senso, PIERGALLINI, *Una sentenza "modello"*, cit., 3 s. e 9.

<sup>47</sup> Così GULLO *I modelli organizzativi*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 250. In argomento, v. anche DE VERO, *Struttura e natura giuridica*, cit., 1137, il quale sottolinea la struttura composita di siffatta «scusante», che consta di una «serie cospicua di elementi concorrenti e non alternativi». Tuttavia, la formulazione normativa non appare particolarmente felice sul piano «tecnico-normativo», a causa della «commistione» tra elementi sia attinenti alla «vita anteatta» dell'ente (adozione ed efficace attuazione del modello; costituzione dell'OdV) sia riferibili all'immediatezza della vicenda criminosa (elusione fraudolenta del modello; assenza di carenza nella vigilanza dell'organismo). Un diverso inquadramento è fornito da ALESSANDRI, *Diritto penale commerciale*, cit., 100, citando PULITANÒ, per cui l'attuazione del modello potrebbe escludere la punibilità nel caso di reato commesso dall'apicale, mentre la sua assenza potrebbe definire un elemento costitutivo dell'illecito dell'ente nell'ipotesi dell'articolo 7, d.lgs. n. 231/2001. In chiave di sintesi dei diversi inquadramenti, v. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 96, che richiama l'opinione più accreditata presso la dottrina penalistica, ossia quella della configurazione nei termini di «esimente», in contrapposizione alla tesi sostenuta dalla «dottrina processualpenalistica», vale a dire di natura di «fatto impeditivo».

<sup>48</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

disposto del comma 1 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001 potesse fondare un'inversione dell'onere della prova, dovendo la Pubblica Accusa fornire, invece, esauriente dimostrazione anche della carenza nella regolamentazione interna all'ente<sup>49</sup>, mentre per quest'ultimo residuerebbe un'ampia facoltà di fornire la prova liberatoria<sup>50</sup>.

Con sentenza depositata nel 2014<sup>51</sup>, la Corte di cassazione ha altresì chiarito cosa si intende per elusione fraudolenta di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, essa non potrebbe consistere nella semplice inosservanza delle prescrizioni cautelari del modello, così come non sarebbe necessario dimostrare i connotati della condotta fraudolenta basata su artifici o raggiri di cui all'articolo 640 c.p. Piuttosto, si richiederebbe una condotta di aggiramento della cautela, certamente subdola o ingannevole e assimilabile alla distorsione di un negozio formalmente lecito e funzionale a eludere una norma imperativa (i giudici di legittimità hanno proposto un parallelismo con la «*fraus legi facta romanistica*»). Così connotata la condotta dell'apicale, la clausola in discorso sembrerebbe logicamente inconciliabile con l'agire colposo, caratterizzato dall'assenza di volontarietà<sup>52</sup>.

Invece, non sembrerebbe problematico il paradigma di imputazione soggettiva del reato commesso dal sottoposto, stante la formulazione da parte dell'articolo 7 del d.lgs. n. 231/2001 di un'ipotesi strutturalmente colposa<sup>53</sup> che pare

---

<sup>49</sup> Tale assunto è stato confermato anche da Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, cit., *ivi*. Si tratta della sentenza emessa dalla Corte di cassazione a conclusione della lunga vicenda "Impregilo". In argomento, PIERGALLINI, *Una sentenza "modello"*, cit., 1 ss.

<sup>50</sup> Si tratterebbe, allora, di un semplice «onere di allegazione» incombente sull'ente: v. GULLO *I modelli organizzativi*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 242. Successivamente, è intervenuta nuovamente la Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. IV, 05.05.2016, n. 28557, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it)), che ha chiarito come la sola allegazione dell'esistenza di un modello di organizzazione e gestione non possa implicare l'assolvimento di detto onere.

<sup>51</sup> Sul punto, Cass. pen., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677, *ivi*. Tale esegesi è stata confermata da Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, cit., *ivi*, in cui si è rimarcata la necessaria «connotazione decettiva» della condotta, da valutarsi esclusivamente con riguardo alle prescrizioni cautelari interne all'organizzazione, cosicché, a fronte della netta disgiunzione fra l'agire dell'apicale e le strategie d'impresa, il reato possa considerarsi l'espressione della scelta egoistica della persona fisica. Secondo PIERGALLINI, *Una sentenza "modello"*, cit., 10 s., l'avverbio «fraudolentemente» (art. 6 co. 1 lett. c)) andrebbe espunto dal disposto normativo, in quanto cagione di un'interpretazione restrittiva della clausola.

<sup>52</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 347.

<sup>53</sup> In tal senso GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 250. Nello specifico, si potrebbe parlare di un modello

radicarsi in un difetto di direzione o vigilanza ascrivibile agli apicali e che ha reso possibile la commissione dell'illecito<sup>54</sup>. Dunque, all'ente potrebbe muoversi un rimprovero per difetto di preventiva organizzazione<sup>55</sup>.

Siffatto *deficit* organizzativo risulta, poi, escluso nel caso di preventiva adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato e che presenti i caratteri sanciti dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 231/2001 (l'idoneità a garantire la legalità dell'attività svolta e a intercettare e neutralizzare le situazioni di rischio; una «verifica periodica» e conseguente modifica per adeguare il modello alle «significative violazioni delle prescrizioni» e ai mutamenti organizzativi, nonché un «sistema disciplinare» per sanzionare le inosservanze delle prescrizioni, al fine di garantire l'«efficace attuazione del modello»).

Sembrerebbe, inoltre, possibile estendere alla colpa d'organizzazione una distinzione tipica del diritto penale della persona fisica, ossia il distinguo fra colpa specifica e colpa generica, potendo consistere la prima in una carenza insita nella strutturazione o nel funzionamento dell'Organismo di vigilanza, mentre la seconda, riconducibile alle categorie classiche dell'articolo 43 c.p., nella violazione degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali<sup>56</sup>.

Il modello di organizzazione e gestione permea altresì la disciplina d'impronta premiale<sup>57</sup> (vero e proprio architrave<sup>58</sup> del sistema della *compliance*

---

imputativo assimilabile all'«agevolazione colposa» di impronta normativa. Così ALESSANDRI, *Note penalistiche*, cit., 49.

<sup>54</sup> Parrebbe preferibile ritenere le due forme di colpevolezza coincidenti, anche in ragione dell'arresto delle Sezioni Unite del 2014 citato. Difatti, direzione e vigilanza richiesti dalla norma sono incentrati sul modello organizzativo, collocato sul livello alto dell'organizzazione. A ogni modo, nel caso di reato commesso dal sottoposto, in quanto soggetto non coinvolto nella formazione della volontà dell'ente, i margini per l'esclusione della responsabilità del soggetto collettivo sono più ampi che nel caso dell'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001. Così BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 349 s.

<sup>55</sup> Così ALESSANDRI, *Diritto penale commerciale*, cit., 101.

<sup>56</sup> Così PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, cit., 6, citando PULITANÒ.

<sup>57</sup> In particolare, le «condotte di ravvedimento *post factum*» condizionano l'intero apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, determinando la riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive: dunque, il sistema pare perseguire «finalità specialpreventive». In tal senso PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 251.

<sup>58</sup> Pertanto, «duplice» può essere la funzione riconosciuta al modello di organizzazione e gestione nel d.lgs. n. 231/2001: «esimente e riparatoria». V. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 154.

preventiva; su tale tematica si fa rinvio *infra*, ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo III) imperniata sulla logica riparatoria<sup>59</sup>: la predisposizione e, quindi, l'efficace attuazione di un modello *post delictum* è tra le condizioni costantemente richieste per l'accesso a vari benefici. Alla luce di ciò, può dirsi che il sistema normativo di responsabilità da reato dell'ente persegue «la finalità al contempo punitiva a preventiva», soprattutto nell'ottica della «prevenzione speciale positiva»<sup>60</sup>.

Si tratta, in primo luogo, della riduzione della sanzione pecuniaria (articolo 12 co. 2 lett. a), d.lgs. n. 231/2001) ovvero dell'esclusione delle sanzioni interdittive (articolo 17, d.lgs. n. 231/2001), ossia di benefici fruibili allorquando le relative condizioni (fra cui, appunto, la virtuosa riorganizzazione) siano state integrate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Inoltre, nel caso di realizzazione delle condotte riparatorie richieste dall'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001, parrebbe escludersi altresì l'applicabilità delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 45<sup>61</sup> del d.lgs. n. 231/2001<sup>62</sup>, le quali determinano l'anticipazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare, richiedendo, quindi, la ricorrenza dei relativi presupposti di applicabilità; sempre nella fase cautelare, poi, gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 231/2001 richiamano le condotte di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001 per la sospensione e la revoca delle misure cautelari; anche con riferimento ai procedimenti speciali espressamente disciplinati (articoli 62 ss. del d.lgs. n. 231/2001, vale a dire il giudizio abbreviato, l'applicazione della sanzione su richiesta e il procedimento per decreto), poi, è prevista la loro attivazione quando non debba applicarsi una sanzione interdittiva in via definitiva (articoli 62 e 63, d.lgs. n. 231/2001) oppure si debba irrogare la sola sanzione pecuniaria (articolo 64, d.lgs. n. 231/2001). In queste ultime ipotesi, il riferimento è all'articolo 16 del d.lgs. n. 231/2001, ossia ai casi di applicazione della sanzione interdittiva in via

---

<sup>59</sup> Sul punto GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, cit., 241 s.

<sup>60</sup> Così SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, (d.lgs. 231/01), Milano, 2020, 118.

<sup>61</sup> Con l'articolo 5 del d.l. n. 2/2023 (convertito, con modificazioni, in l. n. 17/2023) è stata introdotta l'obbligatorietà della nomina del commissario giudiziale in luogo della misura cautelare interdittiva che possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta nell'ambito di stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati di «interesse strategico nazionale» (ai sensi del d.l. n. 207/2012 convertito, con modificazioni, in l. n. 231/2012).

<sup>62</sup> In argomento FIDELBO, SILVESTRI, *Le cautele interdittive: fisionomia e procedimento applicativo*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, Torino, 2020, 164.

definitiva, per il quale l'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001 si rende inapplicabile soltanto nell'ipotesi del comma 3<sup>63</sup>, dunque, di sanzione interdittiva definitiva e obbligatoria (per la trattazione delle sanzioni interdittive si rinvia *infra*, al paragrafo 2 del presente capitolo).

Ancora, anche nella fase del giudizio l'ente potrebbe essere ammesso a realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001 alle condizioni stabilite dall'articolo 65 del d.lgs. n. 231/2001 entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, beneficiando della sospensione del processo<sup>64</sup>.

Infine, anche *in executivis* l'ente può accedere alla legislazione premiale, sebbene fruendo di un beneficio meno rilevante, ossia la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, attivabile se entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza l'ente abbia realizzato gli adempimenti di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001, sebbene tardivamente. Inoltre, anche nel caso di fusione o scissione (vicende modificative dell'ente verificatesi dopo la conclusione del giudizio) resta salva la facoltà di presentare suddetta richiesta di conversione (ai sensi dell'articolo 31 co. 4, d.lgs. n. 231/2001)<sup>65</sup>.

Alla luce della così delineata marcatura premiale, il processo a carico dell'ente può dirsi che svolga una funzione «preventiva», in quanto sin dalla fase cautelare il soggetto collettivo è incentivato ad attuare una virtuosa riorganizzazione recuperando la legalità<sup>66</sup> (per la trattazione del procedimento *de societate* si rinvia *infra*, al paragrafo 8 del presente capitolo).

La responsabilità dell'ente definita dal complesso sistema normativo di cui si è data una sintetica visione d'insieme potrebbe essere definita «diretta, autonoma ed eventualmente concorrente»<sup>67</sup> con quella della persona fisica autrice del reato.

---

<sup>63</sup> In tal senso BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, cit., 315 ss.

<sup>64</sup> Così BRONZO, *Altri procedimenti speciali e giudizio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 275.

<sup>65</sup> V. GALLUCCI, *L'esecuzione*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 349.

<sup>66</sup> In tal senso DI BITONTO, *Lineamenti generali del procedimento a carico degli enti*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 51.

<sup>67</sup> Cfr. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica*, cit., 3 ss. In particolare, tale responsabilità non si pone in rapporto di sussidiarietà/alternatività con quella della persona fisica, né tantomeno si configura «*par ricochet*», ossia come un «riflesso» della responsabilità individuale dell'autore dell'illecito.

Sembra, poi, autenticamente «personale»<sup>68</sup>, poiché dall'articolo 27 del d.lgs. n. 231/2001 si può desumere che la responsabilità patrimoniale dell'ente sia pienamente autonoma rispetto a quella delle persone fisiche. Pertanto, l'ampiezza del fondo comune o del patrimonio dell'ente sembra segnare il limite della sua responsabilità in relazione al pagamento della sanzione pecuniaria, escludendosi in radice la possibilità di rivalersi nei confronti delle singole persone fisiche, anche nelle ipotesi di autonomia patrimoniale imperfetta (è il caso delle società di persone)<sup>69</sup>.

Inoltre, quanto all'autonomia, essa potrebbe dirsi «parziale»<sup>70</sup>, poiché nei casi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 231/2001 l'accertamento della responsabilità dell'ente sembra indipendente dalla condanna pronunciata nei confronti della persona fisica.

La funzione<sup>71</sup> della norma, fondante l'autonomia del titolo della responsabilità dell'ente, risulta, pertanto, di tipo "processuale", così come si evince dal paragrafo 4 della Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, dedicato alla disamina di tale disposizione, in quanto opererebbe una scissione *ab origine* tra le vicende processuali dell'ente e della persona fisica.

In primo luogo<sup>72</sup>, la responsabilità del soggetto collettivo sussiste malgrado il difetto di imputabilità della persona fisica, configurandosi un caso di poco rilievo dal punto di vista pratico e normativamente previsto per «esigenze di completezza sistematica»<sup>73</sup>.

In secondo luogo, la responsabilità risulta altresì autonoma nel caso, assai rilevante, di mancata identificazione della persona fisica, atteso che in casi di tale guisa il mantenimento della responsabilità dell'ente risponderrebbe, per l'appunto,

---

<sup>68</sup> Così NAPOLEONI, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 111.

<sup>69</sup> In tal senso LORIA, Sub *Articolo 27*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 406.

<sup>70</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 154 ss.

<sup>71</sup> Nello specifico, lo scopo perseguito è quello di stabilire la «reciproca autonomia delle conseguenze sanzionatorie» che derivano dal «medesimo fatto criminoso» in capo sia alla persona fisica sia all'ente. V. DE VERO, *Struttura e natura giuridica*, cit., 1155.

<sup>72</sup> In argomento BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 88 ss.

<sup>73</sup> Cfr. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa degli enti: origine, natura, principi e criteri di imputazione*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 51.

all'esigenza di colpire fenomeni di organizzazioni complesse tutt'altro che limpide che ostacolerebbero l'imputazione della reità individuale<sup>74</sup>. Naturalmente, ciò è possibile a condizione che si sia raggiunta la piena prova della realizzazione di un reato e che risultino integrate le condizioni normativamente previste atte ad ascrivere l'illecito dipendente dal reato all'ente.

Infine, risulta ferma la responsabilità dell'ente collettivo anche in presenza di vicende estintive<sup>75</sup> del reato presupposto, ad eccezione dell'amnistia c.d. propria<sup>76</sup>, della quale le ragioni politiche di clemenza, in linea di principio, si estendono anche all'ente<sup>77</sup>.

In tale sistema di responsabilità certamente imperniato sul modello rappresentato dal diritto penale, trovano collocazione garanzie<sup>78</sup> a tutela dell'ente

---

<sup>74</sup> Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica*, cit., 4 s., il quale parla di una «irresponsabilità organizzata». Nello stesso senso, v. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 50. In tal modo, la norma sembra farsi carico di attuare «istanze di funzionalità repressiva». Così BERNASCONI, *L'autonomia*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 88.

<sup>75</sup> L'«irrilevanza delle cause di non punibilità personali» persegue «obiettivi di deterrenza». Così BERNASCONI, *L'autonomia*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 91.

<sup>76</sup> In senso contrario, v. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, 320 s., la quale sostiene che sia estensibile all'ente collettivo anche l'amnistia c.d. impropria, ossia una causa estintiva della pena che, stante la natura di sanzione principale della confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, potrebbe riguardare anche l'ablazione a carico dell'ente.

<sup>77</sup> Si assicura, poi, all'ente (che può rinunciare all'amnistia) che il suo «destino processuale» non è vincolato alla scelta individuale della persona fisica, poiché, in caso di amnistia, salvo che la legge disponga diversamente, a fronte della rinuncia all'amnistia da parte dell'imputato, comunque non si procede nei confronti del soggetto collettivo. V. BERNASCONI, *L'autonomia*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 91.

<sup>78</sup> Sul punto PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 100 s.

che sono calibrate sul paradigma previsto per la persona fisica, ossia la legalità<sup>79</sup> e la «retroattività della *lex mitior*»<sup>80</sup> di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, dalla peculiare conformazione del principio di legalità si evince la regola per cui l'ente non può essere chiamato a rispondere per un qualsiasi reato commesso dalla persona fisica, malgrado ricorrano le condizioni di imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, ma esclusivamente per i reati per i quali la responsabilità dell'ente è espressamente prevista da legge entrata in vigore prima del fatto commesso (per la trattazione di tale tematica si rinvia *infra*, al paragrafo 1 del Capitolo III).

Premesse tali considerazioni sistematiche sull'inquadramento della responsabilità da reato dell'ente, si conviene, ora, di chiarire quali siano i destinatari del d.lgs. n. 231/2001.

Fino a questo punto della trattazione si è parlato genericamente di "ente", un termine che compare anche nell'articolo 11 della legge n. 300/2000 recante i criteri direttivi dell'esercizio della delega conferita al Governo (e attuata con

---

<sup>79</sup> Nello specifico, il principio di legalità viene inteso nella sua «accezione della tassatività (determinatezza o precisione), riserva di legge e irretroattività», non solo con riferimento alla responsabilità da reato dell'ente, ma anche con riguardo alle relative sanzioni (rispecchiando, in tal modo, il contenuto delle disposizioni dell'articolo 1 c.p.). Così SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 10; PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 100 ss. Dunque, sia il precetto sia le relative sanzioni devono essere «espressamente» previsti dalla legge: i «confini della violazione» devono essere puntualmente definiti dal legislatore, così come i «termini» per la commisurazione delle sanzioni. In tale ottica, risulta problematico il disposto dell'articolo 25-sexies comma 2 del d.lgs. n. 231/2001 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.5 del Capitolo III), che, con riguardo alla responsabilità dell'ente in materia di *market abuses*, dispone l'aumento della sanzione pecuniaria fino a dieci volte il valore del profitto o prodotto del reato se di rilevante entità, definendo, così, un'ampia «discrezionalità dell'interprete» nella sua commisurazione e determinando una risposta sanzionatoria nel complesso potenzialmente irragionevole, dato che la sanzione così commisurata si cumula con la confisca del profitto del reato ex art. 19, d.lgs. n. 231/2001. In tal senso SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 120 s.

<sup>80</sup> Sul punto PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 106 ss. In particolare, viene riproposto il contenuto dell'articolo 2 c.p., con alcuni adattamenti al modello di responsabilità da reato dell'ente: l'*abolitio criminis*, con la conseguente esclusione della responsabilità del soggetto collettivo, è riferita sia al fatto costituente reato presupposto sia all'inclusione di quel reato nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 (con cessazione dell'«esecuzione della sentenza di condanna» e degli «effetti giuridici»); se dalla successione di leggi nel tempo permane la responsabilità dell'ente, deve trovare applicazione quella le cui disposizioni sono, «in concreto», più favorevoli per l'ente (con il limite del «passaggio in giudicato della sentenza»); le regole così definite non trovano applicazioni con riguardo a «leggi eccezionali o temporanee». V. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 14 s.

l'emanazione del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno del 2001); tale lemma pone la questione dell'individuazione dei destinatari della normativa, ossia dei «soggetti» cui si rivolge il decreto legislativo (articolo 1, d.lgs. n. 231/2001).

Il lemma ha la sua origine nel latino «*ens*»<sup>81</sup>, sostantivo neutro che indica «ciò che è», che, trasposto nel mondo del diritto, certamente potrebbe essere impiegato altresì per indicare la persona fisica. Tuttavia, conformemente alla disciplina del codice civile (articolo 11), esso è solito indicare organizzazioni costituenti autonomi centri di interessi, diversi e ulteriori rispetto alle persone fisiche che le compongono.

La legge delega (l. n. 300/2000) prevedeva all'articolo 11 comma 1 che la normativa da adottare dovesse rivolgersi a persone giuridiche, nonché società, associazioni e ogni ente privo di personalità giuridica non svolgente funzioni di rilievo costituzionale, mentre al comma 2 si forniva una definizione di persona giuridica, ossia ente dotato di personalità giuridica ad eccezione dello Stato o di ogni altro ente esercente pubblici poteri.

Con riguardo al decreto (d.lgs. n. 231/2001), l'articolo 1, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, fa il suo esordio utilizzando al comma 1 un termine che, come chiarito poc' anzi, appare volutamente omnicomprensivo e altresì generico<sup>82</sup>, ossia “ente”.

Maggiori dettagli sul contenuto della locuzione sono forniti ai commi successivi, specificando cosa si intende per ente sia in positivo (comma 2), sia in negativo (comma 3)<sup>83</sup>.

Pertanto, fra i destinatari certamente si potrebbero annoverare tutte le persone giuridiche (quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive) così come, con riguardo agli enti privi di personalità giuridica, società e associazioni. Tale ultima formula, volutamente «elastica» come si evince dal paragrafo 2 della Relazione ministeriale, sembra perseguire la finalità di delimitare il perimetro di applicazione della normativa avendo quale termine di

---

<sup>81</sup> Così LANDI, voce *Ente*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, 1965, 961 s.

<sup>82</sup> Così LASCO, Sub *Articolo 1*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 7; ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 90.

<sup>83</sup> In argomento, ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 90 s.

riferimento quegli enti a soggettività privata che, sebbene attualmente privi di personalità giuridica, potrebbero comunque ottenerla.

In definitiva, ai fini dell'individuazione dei soggetti del d.lgs. n. 231/2001, avrebbe rilievo dirimente il presupposto dell'alterità soggettiva rispetto alla persona fisica. Nello specifico, le caratteristiche dell'ente destinatario del d.lgs. n. 231 del 2001 si potrebbero desumere da una recente sentenza della Corte di cassazione<sup>84</sup> favorevole all'inclusione nell'elenco dei destinatari della società unipersonale.

In particolare, i caratteri dirimenti risultano essere l'alterità soggettiva (ossia l'autonomia e la distinzione di tale soggetto metaindividuale rispetto alla persona dell'unico socio), l'autonomia patrimoniale e di imputazione di interessi, l'organizzazione e la struttura interna avente un minimo di complessità.

Quanto ai soggetti certamente esclusi dal novero dei destinatari, coerentemente con le indicazioni fornite dalla legge delega (l. n. 300/2000), questi sono lo Stato e gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici così come quelli svolgenti funzioni di rilievo costituzionale. Siffatte esclusioni si giustificerebbero in ragione dell'esigenza di prevenire un pregiudizio agli interessi pubblici, di cui si fanno portatrici le Pubbliche Amministrazioni in genere, ma anche nell'ottica di scongiurare un *vulnus* all'attività di enti funzionali all'attuazione della democrazia<sup>85</sup>.

Maggiormente problematica appare, comunque, l'individuazione degli enti pubblici economici destinatari del d.lgs. n. 231/2001, basata sulla compresenza dei requisiti della natura pubblicistica<sup>86</sup> e dell'economicità dell'attività svolta.

L'indefettibilità del cumulo di dette condizioni (natura pubblicistica e carattere economico dell'attività svolta) è stata rimarcata dalla Corte di cassazione<sup>87</sup>, che ha affermato che una società c.d. "mista", ossia il cui capitale è a

---

<sup>84</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 11.05.2022, n. 32581, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>85</sup> Sul punto ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 92.

<sup>86</sup> Tale natura potrebbe essere accordata a quegli enti che siano «titolari di poteri autoritativi» e la cui attività sia «a carico della collettività». Cfr. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 29.

<sup>87</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 09.07.2010, n. 28699, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). La Corte di cassazione è pervenuta alla conclusione per cui un ente ospedaliero potesse considerarsi un soggetto destinatario ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 231/2001 sulla base di un'«interpretazione letterale» della normativa, sicché si è desunta la natura pubblicistica dalla prevalenza delle partecipazioni pubbliche rispetto a quelle private e in ragione dello scopo lucrativo perseguito dall'ente costituito in forma di società per azioni. In senso critico, v. DI GIOVINE, *Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla*

partecipazione in parte pubblica e in parte privata, risulta essere in ogni caso costituita al fine di dividere gli utili a norma dell'articolo 2247 c.c. e, dunque, preordinata all'esercizio di un'attività economica, rientrando, pertanto, nel novero dei "soggetti" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001. Si è evidenziata, poi, la ragione dell'esonero soggettiva nel caso di enti pubblici non economici, ossia la convenienza di evitare che l'applicazione di misure cautelari o sanzioni possa riverberarsi in negativo sui consociati.

All'opposto, gli enti pubblici economici<sup>88</sup> rientrano pienamente nella disciplina del decreto in quanto agiscono tramite i moduli tipici delle società a soggettività privata, potendo allo stesso modo di queste ultime esporsi al rischio di incorrere in responsabilità da reato.

Non esula, poi, dall'inquadramento dei destinatari del decreto la questione dell'efficacia nello spazio della disciplina normativa, la cui risoluzione consente di delimitare con maggiore accuratezza il perimetro dell'ambito soggettivo del sistema di responsabilità da reato dei soggetti collettivi (per la problematica dell'imputazione della responsabilità da reato dell'ente nel contesto del gruppo, invece, si rinvia *infra*, al paragrafo 2.5 del Capitolo III).

In particolare, due sono i profili problematici inerenti a questo tema: l'applicabilità del decreto nei confronti dell'ente avente sede principale nel territorio dello Stato italiano per un reato commesso integralmente all'estero<sup>89</sup>, a

---

*responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2011, in *www.dejure.it*, 1890 ss., la quale ha rimarcato gli incerti confini fra soggetto pubblico e privato, negando la correttezza della valutazione compiuta nel caso di specie dalla Suprema Corte, e altresì evidenziando che la «gestione oculata delle risorse di mezzi e personale» non sottintende necessariamente che l'attività del soggetto collettivo abbia un intento lucrativo.

<sup>88</sup> In tal senso SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 82. Secondo ACQUAROLI, *Società in mano pubblica e D.lgs. 231: un nodo irrisolto?*, in PIERGALLINI, MANNOZZI, PERINI, SCOLETTA, SOTIS, CONSULICH, TAVERRITI (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, 902, «esclusa la finalità di lucro, ulteriore parametro della non economicità» potrebbe essere l'«assenza della dimensione economica dell'ente», da intendersi alla stregua della «necessaria copertura dei costi con le entrate». Dunque, se il «vincolo gestionale» è osservato «grazie a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche» (come nel caso delle ASL), non dovrebbe trattarsi di un ente pubblico economico.

<sup>89</sup> Sussiste in ogni caso la giurisdizione penale italiana ricorrendo l'ipotesi di reato realizzato all'estero che si consideri commesso in Italia a norma dell'articolo 6 comma 2 c.p. Per la giurisprudenza di legittimità, il frammento della condotta verificatosi in Italia andrebbe inteso in senso naturalistico, non potendo consistere in un proposito delittuoso meramente generico. Così Cass. pen., Sez. IV, 07.10.2021, n. 39993, in *www.italggiure.giustizia.it*. Per questa ragione, la questione sull'efficacia spaziale del decreto si è imposta nei termini di sua applicabilità a un reato commesso "integralmente" all'estero.

cui è dedicata la disciplina dell'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001 e l'operatività della normativa nei confronti dell'ente di diritto straniero (quindi con sede principale al di fuori del territorio dello Stato) per un reato considerato commesso in Italia, per cui manca una disciplina positiva<sup>90</sup>.

Muovendo dall'esame dell'unica ipotesi normativamente considerata (ossia la responsabilità dell'ente italiano per un reato commesso all'estero), il paragrafo 3.1 della Relazione ministeriale consente di comprendere la *ratio* ispiratrice della disciplina, ovverosia l'esigenza di scongiurare elusioni della normativa nazionale. La disposizione, inoltre, sembra ispirarsi al principio di "universalità" (che permea il diritto penale della persona fisica). Da ciò, potrebbe desumersi la sostanziale equiparazione<sup>91</sup>, quanto ai limiti spaziali di efficacia, fra l'ente avente sede in Italia e il cittadino italiano.

Quanto al diritto positivo, l'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una serie di presupposti che rendono operativa la deroga al principio di "territorialità" in favore di quello universalistico<sup>92</sup>.

Innanzitutto, l'ente deve avere un legame qualificato con lo Stato italiano, ossia presentare nel suo territorio la propria sede principale. Tale locuzione non è oggetto di una definizione ad opera del legislatore del 2001, sicché essa potrebbe coincidere con la semplice, formale indicazione effettuata dalle imprese soggette a obbligo di registrazione (articoli 2195 ss. del codice civile). Tuttavia, sembrerebbe preferibile optare per un'interpretazione in senso sostanziale<sup>93</sup>, conformemente alla giurisprudenza civilistica formatasi in relazione alla competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento. Dunque, la sede principale dell'imprenditore si presume che coincida con quella legale, salvo che si dimostri la diversa ubicazione

---

<sup>90</sup> In argomento CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità "da reato" degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'ente "italiano" per reato commesso all'estero e all'ente "straniero" per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, n. 7/8, 1 ss.; SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 95 ss. e 147 ss.

<sup>91</sup> In tal senso SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 148.

<sup>92</sup> Sul punto LASCO, Sub *Articolo 4*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 50 s.

<sup>93</sup> In argomento CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 9 ss. D'altronde, una tale interpretazione appare in linea con le «finalità preventive» del decreto e con il principio della «personalità» della responsabilità dell'ente. V. MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1 del 2012, in *www.dejure.it*, 102.

della sede reale ed effettiva al momento della presentazione dell'istanza di fallimento. La sede reale consiste nel «centro dell'attività direttiva, amministrativa od organizzativa dell'impresa»<sup>94</sup>.

In secondo luogo, il legislatore ha inteso operare un rinvio integrale agli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, estendendo all'ente i presupposti per l'efficacia nello spazio della norma penale italiana. Sul punto, si ravvisa la necessità di rimarcare come tali previsioni debbano coniugarsi con il suddetto corollario del principio di legalità riferito all'ente, fondante la responsabilità del soggetto collettivo solo in relazione a reati per i quali essa è espressamente prevista, sicché, con riguardo alle ipotesi richiamate del codice penale, la responsabilità dell'ente può sussistere esclusivamente per quelle fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto della sua responsabilità<sup>95</sup> (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 1 del Capitolo III).

Altra condizione prevista dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001 concerne, poi, la richiesta del Ministro della Giustizia che, qualora sia prevista come condizione di procedibilità nei confronti della persona fisica con riguardo ai casi estesi all'ente, allora dovrebbe essere formulata anche nei riguardi di quest'ultimo. Come si evince dalla Relazione ministeriale, tale previsione persegue l'obiettivo di «bilanciare» l'istanza punitiva dello Stato con l'interesse a preservare la propria «sovranità» riferibile agli Stati esteri che siano luogo di commissione dell'illecito penale<sup>96</sup>.

Infine, il legislatore pare che abbia individuato un'ipotesi di preclusione<sup>97</sup> alla perseguibilità dell'ente al fine di tutelare profili di cooperazione internazionale ed evitare il rischio di inosservanza del *ne bis in idem* nelle relazioni internazionali, dato che non si dovrebbe procedere nei confronti dell'ente qualora un procedimento sia già pendente dinanzi allo Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso<sup>98</sup>. Tale

---

<sup>94</sup> Così Cass. civ., Sez. VI-1, 22.02.2012, ord. n. 6886, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>95</sup> In tal senso CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 3 s.

<sup>96</sup> Così *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 3.1

<sup>97</sup> Si tratta di un criterio di «sussidiarietà procedimentale» basato sulla «litispendenza internazionale». V. MANACORDA, *Limiti spaziali*, cit., 104; MONGILLO, *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2016, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 1327.

<sup>98</sup> In argomento, CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 10 s.; SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 148 s.

preclusione, tuttavia, sembra che sia stata notevolmente ridimensionata dalla Corte di cassazione<sup>99</sup>, che, infatti, ha chiarito che la semplice celebrazione del processo all'estero non sarebbe sufficiente a precludere la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, salvo che tale evenienza sia esclusa da un obbligo pattizio, atteso che il *ne bis in idem* internazionale non pare costituire un principio o una consuetudine di diritto internazionale. Inoltre, con riferimento alle Convenzioni rilevanti in materia di corruzione internazionale ratificate dall'Italia, nessuna preclusione in tal senso verrebbe richiesta, né tantomeno sarebbe stata introdotta in sede di ratifica<sup>100</sup>.

La Corte di cassazione<sup>101</sup> ha, di recente, chiarito la *ratio* ispiratrice della previsione di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001, e cioè di affermare la giurisdizione italiana in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da un reato presupposto commesso all'estero con riguardo a un ente avente in Italia la sua sede principale. La disposizione attribuisce rilevanza al luogo di integrazione della colpa d'organizzazione, al fine di espandere la giurisdizione italiana che altrimenti sarebbe stata esclusa, ammettendo, implicitamente, l'affermazione della giurisdizione penale nazionale in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da un reato presupposto commesso in Italia con riguardo a un ente di diritto straniero.

Una deroga all'anzidetta disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001 potrebbe essere contenuta, seppur implicitamente, nella disciplina penale del crimine organizzato transnazionale (legge n. 146 del 2006) che, all'articolo 10, prevede una serie di reati che fungono da presupposto della responsabilità dell'ente qualora rivestano il carattere transnazionale di cui all'articolo 3. Pertanto, si è ritenuto che, ricorrendo alcuni dei predetti casi, l'ente risponderebbe per un reato commesso all'estero indipendentemente dall'integrazione di casi e condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 c.p.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 12.02.2016, n. 11442, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>100</sup> Una tale preclusione, inoltre, non sembra risultare «cogente» neppure nel «contesto eurounitario». In tal senso MONGILLO, *La repressione della corruzione internazionale*, cit., 1329.

<sup>101</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 08.01.2021, n. 32899, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>102</sup> Sul punto, CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 11 s. Comunque, non mancherebbero opinioni in senso contrario: v. LASCO, *Sub Articolo 4*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 52, citando ASTROLOGO, che rimarca come l'assenza di indicazioni normative su una possibile deroga all'assetto dell'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2001 e, anzi, l'esplicita estensione della normativa del decreto anche alla responsabilità dell'ente da reato transnazionale dovrebbero deporre a favore dell'operatività della disciplina ordinaria.

Con riferimento all'altro aspetto controverso dell'efficacia nello spazio della disciplina del d.lgs. n. 231/2001, diverse potrebbero essere le soluzioni ermeneutiche al quesito sull'applicabilità della normativa rispetto all'ente avente la propria sede principale non nel territorio dello Stato, nel caso di un illecito amministrativo dipendente da reato che possa considerarsi commesso in Italia (ai sensi dell'articolo 6 co. 2 c.p.). La problematica si è posta in ragione dell'assenza di un'espressa previsione normativa che offra una soluzione alla questione. Sembrerebbe che la risposta all'interrogativo dipenda dalla tesi che si sostiene in merito alla connessione fra l'illecito della persona fisica e quello ascritto all'ente<sup>103</sup>.

Secondo una prima ricostruzione<sup>104</sup>, l'illecito dovrebbe considerarsi come necessariamente plurisoggettivo; pertanto, rilevarebbe il *locus commissi delicti* (ossia del reato della persona fisica) per determinare l'incardinamento della giurisdizione penale.

Per converso<sup>105</sup>, potrebbe configurarsi un illecito di natura composita, sicché la responsabilità dell'ente si delineerebbe in via autonoma rispetto a quella della persona fisica, inverandosi in un difetto d'organizzazione riferibile al luogo ove il soggetto collettivo ha la sua effettiva sede.

Dunque, aderendo alla prima tesi, si avrebbe l'affermazione della giurisdizione italiana, rilevando il luogo di commissione del reato; mentre, sostenendo la seconda, si escluderebbe l'applicabilità del decreto legislativo valorizzando il luogo della sede effettiva.

La giurisprudenza sembra orientata ad assumere la prima posizione, ossia quella favorevole all'estensione della disciplina anche all'ente di diritto straniero in relazione a un reato commesso nel territorio dello Stato italiano<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> In argomento BAFFA, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 16; SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 96.

<sup>104</sup> Così BAFFA, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 16, citando la c.d. «tesi minimalista» sostenuta da PALIERO.

<sup>105</sup> V. BAFFA, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 16, citando la c.d. «tesi massimalista» di MANACORDA, per il quale la rilevanza del luogo ove si è sostanziata la «lacuna organizzativa» ascrivibile all'ente si può evincere anche dalla «dissociazione» tra la responsabilità del soggetto collettivo e quella della persona fisica ex art. 8 del d.lgs. n. 231/2001. Cfr. MANACORDA, *Limiti spaziali*, cit., 97.

<sup>106</sup> Sul punto SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 96.

La Corte di cassazione nel 2020<sup>107</sup>, infatti, ha chiarito come la normativa possa trovare applicazione nei confronti dell'ente a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove abbia la propria sede, nonché dall'esistenza di una normativa estera assimilabile a quella del d.lgs. n. 231/2001, purché per il reato presupposto sussista la giurisdizione italiana.

Nello specifico, non vi sarebbero argomentazioni valide per ritenere che l'ente debba sottrarsi ai principi di "obbligatorietà" e "territorialità" della norma penale italiana previsti dagli articoli 3 e 6 del codice penale e cogenti per la persona fisica straniera, altrimenti, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, così come rilevante risulta essere l'esigenza di ripristinare l'ordine e la legalità violati nel territorio nazionale. Inoltre, il paventato *vulnus* alla libertà di stabilimento sancita a livello unionale sarebbe inconferente, perché, qualora si dovesse escludere l'applicabilità del decreto nei confronti degli enti stranieri, allora si lederebbe la libertà concorrenziale rispetto a quelli nazionali, atteso che i primi non andrebbero incontro all'evenienza del sostenimento dei costi necessari agli adeguamenti gestionali e organizzativi<sup>108</sup>.

Conformemente<sup>109</sup>, la Corte di legittimità, nuovamente tornata sulla questione nel 2021<sup>110</sup>, ha ulteriormente ribadito tale conclusione, alla luce della disamina della disciplina positiva. In particolare, si è evidenziato come la responsabilità dell'ente, benché autonoma, comunque derivi dal reato presupposto, non rilevando, quindi, che il *deficit* organizzativo si sia concretizzato all'estero. Questo perché gli articoli 36 e 38 del d.lgs. n. 231/2001 attribuiscono la competenza a conoscere dell'illecito amministrativo dipendente da reato al giudice penale competente in relazione a quel reato presupposto nell'ambito, di regola, dello stesso procedimento penale avviato nei confronti della persona fisica autrice dell'illecito (c.d. "*simultaneus processus*"). Inoltre, la *ratio* ispiratrice dell'articolo 4 del d.lgs.

---

<sup>107</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 11.02.2020, n. 11626, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>108</sup> In argomento CECCACCI, *Limiti di spazio della responsabilità da reato degli enti. Il reato commesso in Italia nell'interesse o a vantaggio di società avente sede all'estero*, in *Cassazione Penale*, fasc. 12 del 2020, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 4717 ss., che sottolinea l'importanza che i principi di «offensività» e «uguaglianza» hanno avuto nella soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte.

<sup>109</sup> In argomento MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1 aprile 2022, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 960 s.

<sup>110</sup> In tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 08.01.2021, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in particolare paragrafo 8 del Considerato in diritto.

n. 231/2001, evincibile dalla Relazione ministeriale di cui si è detto, farebbe propendere verso un'opzione «espansionistica» da accogliersi non soltanto in relazione all'ente nazionale per un reato commesso integralmente all'estero, ma a maggior ragione anche per l'ente straniero rispetto al reato commesso in Italia.

Quanto alla tesi sulla struttura dell'illecito dell'ente, la Suprema Corte sembra che abbia accolto quella della fattispecie unitaria<sup>111</sup>, rilevando, pertanto, ai fini della giurisdizione, il luogo di commissione del reato presupposto. Sul punto, vengono rimarcate le forti somiglianze fra l'illecito ascritto all'ente e i reati colposi d'evento, poiché il reato presupposto potrebbe considerarsi come l'evento che ha concretizzato il rischio-reato non correttamente prevenuto dall'ente<sup>112</sup>.

Quindi, parrebbero molteplici le disposizioni normative del d.lgs. n. 231/2001 che riconoscono la centralità del reato presupposto: l'articolo 1, posto che la responsabilità dell'ente si radica in un illecito amministrativo in rapporto di dipendenza da quello penale; gli articoli 36 e 38, per quanto concerne il sistema processuale e, quindi, la giurisdizione mutuata da quella sul reato presupposto; infine, l'articolo 4, del quale si valorizza la logica normativa, poiché tale disposizione pone in risalto il luogo di invero della colpa d'organizzazione per la determinazione della giurisdizione, nell'intento di espandere la giurisdizione italiana laddove essa risulterebbe essere fisiologicamente esclusa (posto che in tale ipotesi il legislatore ha chiarito la sussistenza della giurisdizione italiana per un reato commesso all'estero, altrimenti, se questo fosse stato il criterio ordinario, semplicemente tale norma non sarebbe stata necessaria), evidentemente confermando, in questo modo, la regola generale della rilevanza del *locus commissi delicti*, operativa, quindi, nel caso, non normativamente disciplinato, dell'ascrivibilità all'ente straniero di un illecito amministrativo dipendente da un reato commesso in Italia<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> In particolare, l'illecito ascritto all'ente «ruota attorno a due poli»: il reato della persona fisica e la colpa d'organizzazione. V. MONGILLO, *Imputazione oggettiva*, cit., 960.

<sup>112</sup> L'aumento del rischio di commissione dei reati rappresenterebbe l'evento intermedio di pericolo innescato dalla inadeguata organizzazione dell'ente in chiave di prevenzione. Così BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 353.

<sup>113</sup> Si prescinderebbe, allora, anche dall'eventuale presenza nel territorio dello Stato di una sede secondaria o di uno stabilimento dell'ente al fine di fondare la giurisdizione italiana. Così BAFFA, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali*, cit., 25.

Sempre nell'ottica dell'inquadramento generale della responsabilità da reato dell'ente merita un accenno, infine, la disciplina dettata in relazione alle vicende modificative del soggetto collettivo (articoli 28-33, d.lgs. n. 231/2001)<sup>114</sup> che, per esplicita asserzione del legislatore storico, persegue la duplice esigenza di evitare che operazioni di riorganizzazione che siano espressione della libera iniziativa dei privati possano eludere l'imperatività delle sanzioni, da un lato, e che l'eccessivo rigore possa disincentivare tali fisiologiche manifestazioni dell'attività d'impresa, dall'altro<sup>115</sup>.

Dunque, con riguardo alle sanzioni pecuniarie verrebbe individuata una disciplina non dissimile da quella dettata dal codice civile in relazione ai debiti dell'«ente originario»<sup>116</sup>, mentre per la sanzione interdittiva troverebbe applicazione la regola generale della settorializzazione, in ossequio alla quale

---

<sup>114</sup> In argomento NAPOLEONI, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 115 ss. Si tratterebbe delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, mentre la cessione d'azienda di cui all'articolo 33 produrrebbe effetti solo sul piano economico. Nello specifico, v. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 14.1, che evidenzia come nel caso di cessione o conferimento d'azienda trova applicazione, con gli opportuni adattamenti, la disciplina di cui all'art. 2560 c.c. concernente i debiti dell'azienda ceduta. Quindi, nel caso di azienda nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto, il cessionario è obbligato in solido con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, facendo salvo il beneficio della previa escussione del cedente e nei limiti del valore dell'azienda ceduta, sempre che la relativa obbligazione risulti dai «libri contabili obbligatori» oppure sia correlata a illeciti amministrativi di cui l'ente cessionario sia a conoscenza. Non sono mai estese al cessionario le sanzioni interdittive. Pertanto, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 11.06.2008, n. 30001, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it)), «prima della cessione», nel caso di reato commesso dagli amministratori dell'«ente cedente», i beni dell'«ente cessionario» non possono essere aggrediti attraverso la confisca per equivalente del profitto del reato, atteso che la responsabilità in solido fra i due soggetti collettivi sussiste solamente con riguardo al pagamento della sanzione pecuniaria. Sul punto, v. MACCHIA, *La confisca per equivalente nei confronti degli enti e dei responsabili delle persone giuridiche*, in *Relazione tratta dall'incontro di studio in sede di formazione decentrata*, 4 febbraio 2016, 14.

<sup>115</sup> V. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 14.1.

<sup>116</sup> Quindi, come si evince dal paragrafo 14.1 della *Relazione ministeriale*, cit., va operata una distinzione di massima: nel caso di trasformazione (art. 28), poiché l'«identità» dell'ente originario non viene alterata, resta ferma la responsabilità per i fatti antecedenti all'operazione; con riguardo alla fusione (art. 29), l'ente risultante risponde in relazione a quegli illeciti per i quali erano responsabili gli enti partecipanti all'operazione (anche se di «incorporazione»), in quanto subentra nei diritti e negli obblighi di questi ultimi assicurando la continuità nei rapporti giuridici (art. 2504-bis c.c.); quanto alla scissione (art. 30) nel caso in cui sia «parziale», allora l'ente scisso resta responsabile per i reati antecedenti all'operazione, mentre nel caso di scissione «parziale» o «totale», conformemente al disposto dell'art. 2506-*quater* co. 3 c.c., gli enti beneficiari dell'operazione sono tenuti in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie applicate all'ente scisso per i reati anteriori, ma soltanto nel «limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito» a ciascun ente (salvo che sia stato trasferito il ramo di attività in cui è stato commesso il reato presupposto); ove poi fusione o scissione siano intervenute prima della conclusione del giudizio (art. 31), il giudice deve determinare la sanzione pecuniaria alla luce delle «condizioni economiche e patrimoniali» dell'ente originario e di non quello derivato.

l'interdittiva deve essere eseguita nei riguardi del solo settore di attività interessato dall'illecito<sup>117</sup>. Inoltre, il «mantenimento della responsabilità» dell'ente a seguito di una vicenda modificativa, implica che i beni del soggetto collettivo siano pienamente aggredibili «negli stessi limiti e alle stesse condizioni preesistenti all'assunzione della nuova forma giuridica»<sup>118</sup>.

Sul versante processuale, poi, l'articolo 42 del d.lgs. n. 231/2001<sup>119</sup> prevede la continuità del procedimento nei confronti dell'ente risultante da tali operazioni, a condizione che si costituisca nelle forme previste dall'articolo 39 del d.lgs. n. 231/2001. L'articolo 70<sup>120</sup> regola, infine, gli effetti della sentenza di condanna sempre nel caso di vicende modificative dell'ente condannato: se dell'operazione il giudice è a conoscenza, allora indica nel dispositivo l'ente originariamente responsabile, dando atto che la sentenza è pronunciata nei confronti dell'ente risultante dalla riorganizzazione (comma 1); altrimenti, è comunque assicurato che la condanna produca i propri effetti nei confronti del nuovo soggetto collettivo.

## 2. L'apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio<sup>121</sup> delineato dalla Sezione II del Capo I del d.lgs. n. 231/2001 si presenta alquanto variegato, in quanto il corredo di sanzioni definite «amministrative» dall'articolo 9<sup>122</sup> consta di talune misure incidenti sul patrimonio (sanzione pecuniaria, articoli 10-12 e confisca, articolo 19), di sanzioni aventi

---

<sup>117</sup> Così BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 313.

<sup>118</sup> Così SANTORIELLO, *La confisca e la criminalità d'impresa*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, vol. I, Torino, 2011, 869 s.

<sup>119</sup> In argomento NAPOLEONI, *Vicende modificative dell'ente*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 295 s.

<sup>120</sup> Sul punto BRONZO, *Altri procedimenti speciali e giudizio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 291 s.

<sup>121</sup> Nella sua configurazione normativa, l'impianto sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 consente il superamento del paradigma «*societas puniri non potest*», realizzando finalità di prevenzione sia generale sia speciale nei confronti dell'ente e delineando un sistema particolarmente attento ai benefici premiali. Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 660 s.

<sup>122</sup> Tale disposizione normativa, in particolare, individua una «tetralogia di sanzioni». Così PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 263.

natura impeditiva (sanzioni interdittive, articoli 13-16), di altre, poi, dal contenuto stigmatizzante (pubblicazione della sentenza di condanna)<sup>123</sup>. In linea generale, si ritiene che non sia stata replicata la dicotomia fra sanzioni principali e accessorie<sup>124</sup>.

In dottrina<sup>125</sup>, si è anche rilevato come dette sanzioni (che si informano ai «principi di effettività, proporzionalità e dissuasività» sanciti dall'articolo 11 co. 1 lett. f) della legge delega) colpiscano direttamente (sanzione pecuniaria e confisca) o indirettamente (sanzione interdittiva) «il profitto o, comunque, l'utile economico dell'ente».

Ai fini dell'inquadramento sistematico, poi, si è osservato come le sanzioni presenti nel decreto siano prossime al «sistema punitivo penale», mentre taluni istituti (la prescrizione e le vicende modificative) siano oggetto di una regolamentazione di impronta civilistica. A ogni modo, sono assenti delle «figure tipiche della tradizione penalistica», quali la sospensione condizionale e la conversione della sanzione pecuniaria<sup>126</sup>.

La sanzione pecuniaria è qualificata come «fondamentale» e «indefettibile»<sup>127</sup>, trovando applicazione in relazione a ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato presupposto. L'obbligatorietà della sua inflizione è resa evidente dalla perentorietà della formulazione del comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 231/2001 (è «sempre» applicata), così come dall'espresso mantenimento di tale reazione sanzionatoria malgrado risulti esclusa la sanzione interdittiva nei casi di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001<sup>128</sup> (di cui si è parlato *supra*, al paragrafo 1 del presente capitolo).

Il meccanismo di commisurazione della sanzione pecuniaria presenta una struttura “bifasica”, richiedendosi dapprima la determinazione del numero di quote, alla luce dei criteri di cui all'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001 (gravità del

---

<sup>123</sup> In tal senso ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 109 ss.; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 289 ss.

<sup>124</sup> Cfr. PLANTAMURA, *La responsabilità da reato degli enti*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022, 1204.

<sup>125</sup> Sul punto BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 198.

<sup>126</sup> Così BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 199 s.

<sup>127</sup> Così *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 5.1.

<sup>128</sup> V. BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 298.

fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività di riparazione e prevenzione per il futuro, dunque parametri concernenti l'illecito dell'ente<sup>129</sup>) ed entro la forbice stabilita dall'articolo 10 del d.lgs. n. 231/2001 (fra le cento e le mille quote), e, poi, la determinazione del valore della singola quota che è rapportato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire la massima efficacia della sanzione (l'importo è compreso fra €258 ed €1549). I due valori così ottenuti («importo della singola quota e numero complessivo delle quote») sono, dunque, moltiplicati al fine di addivenire alla «somma finale»<sup>130</sup>.

L'articolo 12 del d.lgs. n. 231/2001 definisce quattro casi di riduzione<sup>131</sup> della sanzione pecuniaria<sup>132</sup>, prevedendo un limite ultimo al di sotto del quale l'importo della quota non può attestarsi (€10.329). La riduzione va da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura dibattimentale, l'ente ha cumulativamente riparato integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose dello stesso (o quantomeno si è efficacemente attivato per realizzare tale risultato), oppure, ravvedendosi dell'illecito, ha tardivamente predisposto un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso. Qualora dovessero risultare integrate ambedue le suddette condizioni, la cornice di attenuazione risulterebbe innalzata tanto nel minimo (metà) quanto nel massimo (due terzi). Infine, è prevista una riduzione secca pari alla metà (stabilendosi il limite massimo pari a €103.291 e l'importo della quota pari a €103) per ipotesi di ridotto disvalore. Nel primo caso<sup>133</sup>, in ragione del tenue grado di coinvolgimento dell'ente a fronte del prevalente interesse perseguito dalla persona fisica (vantaggio eliso oppure minimo); nel secondo, invece, in ragione del ridotto

---

<sup>129</sup> In questi termini, v. anche PLANTAMURA, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale*, cit., 1205. Si sottolinea, inoltre, come manchi nel d.lgs. n. 231/2001 una disposizione rivolta al legislatore e atta a determinare il limite minimo e quello massimo della comminatoria edittale della sanzione pecuniaria (l'equivalente, quindi, dell'articolo 24 c.p.).

<sup>130</sup> V. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 201.

<sup>131</sup> Tali previsioni si ispirano al «favor reparandi» e sono evidenza del «diritto penale premiale» d'impronta special-preventiva. Cfr. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 204.

<sup>132</sup> Sul punto, BELLACOSA in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 302 s.

<sup>133</sup> In argomento, OGGERO, *Responsabilità delle società e degli enti collettivi (profili sostanziali)*, in *Digesto-UTET*, 2010, 8.

disvalore del reato sul piano oggettivo, dato lo scarso rilievo del danno patrimoniale eventualmente cagionato.

Un'ulteriore ipotesi di riduzione<sup>134</sup>, seppur non prevista in termini generali, ma solo con riferimento ai casi in cui un delitto presupposto contenuto nell'elenco del Capo I del d.lgs. n. 231/2001 si sia arrestato allo stadio del tentativo, è disciplinata (tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per quelle interdittive) dall'articolo 26 comma 1 e va da un terzo alla metà.

La confisca è presentata dal legislatore delegato come una sanzione principale e obbligatoria<sup>135</sup>, applicabile (anche nella forma per equivalente) ricorrendo i presupposti definiti dall'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 (per l'inquadramento sistematico dell'istituto si rinvia *infra*, al paragrafo 3 del presente capitolo).

Le sanzioni interdittive, particolarmente incapacitanti per l'attività dell'ente, possono distinguersi in temporanee (articolo 13, d.lgs. n. 231/2001) e definitive (articolo 16, d.lgs. n. 231/2001).

Il principio di legalità sancito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001 in relazione all'illecito dell'ente e alle relative sanzioni risulta rafforzato con riferimento alle sanzioni interdittive, poiché queste ultime possono applicarsi solo se espressamente comminate in relazione ai singoli reati presupposto e congiuntamente alle sanzioni indefettibili, ossia quella pecuniaria e la confisca<sup>136</sup>.

Le sanzioni interdittive temporanee presentano un limite di durata (dai tre mesi ai due anni, ma una durata più lunga è stata introdotta dalla l. n. 3/2019 per gravi delitti contro la PA, *ex art. 25 co. 5, d.lgs. n. 231/2001*), inoltre, sono inapplicabili nei casi in cui la sanzione pecuniaria debba essere indefettibilmente ridotta della metà (articolo 12 comma 1, d.lgs. n. 231/2001) e sono elencate tassativamente all'articolo 9 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> Cfr. GULLO, *La disciplina del tentativo*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 359 ss.

<sup>135</sup> In tal senso *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 7.

<sup>136</sup> Così LASCO, *Sub Articolo 13*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 171 ss.

<sup>137</sup> L'articolo 9 co. 2 del d.lgs. n. 231/2001 enuncia le seguenti sanzioni interdittive: «interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi».

La loro scelta (quanto a tipo e durata) va effettuata in applicazione dei tre criteri previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 231/2001: l'idoneità a impedire la futura commissione di illeciti della stessa specie; la necessità di quella specifica sanzione, in quanto unica fra le sanzioni interdittive a poter realizzare la finalità preventiva, non potendo essere surrogata da altre meno gravose; infine, la proporzionalità, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 231/2001, da cui andrebbero espunti quelli previsti dal comma 2 del tutto estranei rispetto alla commisurazione della sanzione interdittiva (condizioni economiche e patrimoniali dell'ente)<sup>138</sup>.

La logica del minor sacrificio necessario permea la previsione della «frazionabilità»<sup>139</sup> della sanzione interdittiva, poiché essa andrebbe delimitata allo specifico settore di attività e struttura interessati dall'illecito (se ne ha evidenza normativa negli articoli 14 comma 1 e 69 comma 2, d.lgs. n. 231/2001).

A ogni modo, potrà disporsi l'interdittiva solo ricorrendo uno dei due casi di particolare gravità (così recita l'articolo 11 comma 1 lett. 1) della legge n. 300/2000) normativamente tradotti dall'articolo 13 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001 in due condizioni alternative: il conseguimento di un profitto di rilevante entità da parte dell'ente e di reato commesso dall'apicale oppure, se commesso dal sottoposto, di reato reso possibile da gravi carenze organizzative (parrebbe particolarmente marcato, così, il disvalore del fatto), ovvero la reiterazione degli illeciti come definita dall'articolo 20 del d.lgs. n. 231/2001 (condizione integrata alla commissione di un secondo illecito amministrativo nel quinquennio susseguente alla prima condanna definitiva). In quest'ultimo caso, la necessità dell'applicazione della sanzione interdittiva troverebbe giustificazione vuoi nella dimostrata propensione dell'ente alla criminalità, vuoi nell'acclarata ineffettività della sola sanzione pecuniaria<sup>140</sup>. In particolare, in quanto la sanzione interdittiva viene tarata sulla valutazione di elementi oggettivi e soggettivi indicatori della «pericolosità economica» dell'ente, tale tipologia sanzionatoria può dirsi che sia

---

<sup>138</sup> Sul punto LASCO, Sub *Articolo 14*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 181 ss.; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 311 ss.

<sup>139</sup> V. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 6.

<sup>140</sup> Sul punto OGGERO, *Responsabilità*, cit., 9 s.

rapportata alla «personalità» del soggetto collettivo, prima ancora che all'illecito a questo ascritto<sup>141</sup>.

Rilevata l'integrazione di una delle condizioni *ex lege* previste, il giudice ha l'obbligo di applicare la sanzione interdittiva comminata per quel reato, permanendo margini di discrezionalità esclusivamente sulla verifica della rilevanza dell'entità del profitto e sulla scelta del tipo e della durata della misura<sup>142</sup>.

Alcune sanzioni interdittive, poi, possono (o devono, nell'ipotesi di cui al comma 3) essere applicate definitivamente nei casi di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 231/2001<sup>143</sup>, venendo in rilievo la circostanza dell'ente valutato in chiave prognostica come irrecuperabile alla condizione di legalità<sup>144</sup>.

In linea generale, la Corte di cassazione<sup>145</sup> ha avuto modo di chiarire che le sanzioni interdittive sono principali e non accessorie. Pertanto, in caso di patteggiamento, tale natura implica due conseguenze: il giudice non potrà determinare la sanzione interdittiva in violazione di un «accordo processuale» fra le parti che espressamente ne hanno determinato tipo e durata; in ogni caso, ove le parti dovessero aver raggiunto un accordo sulla sola sanzione pecuniaria, il giudice non potrebbe altresì applicare la sanzione interdittiva, in quanto tale eventualità verrebbe preclusa, trattandosi di una sanzione «*ultra petita*» e peggiorativa del trattamento sanzionatorio concordato.

---

<sup>141</sup> In argomento PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4 del 1° dicembre 2021, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1203.

<sup>142</sup> In tal senso LASCO, *Sub Articolo 13*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 173. Negli stessi termini, v. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 208.

<sup>143</sup> L'articolo 16 del d.lgs. n. 231/2001 dispone quanto segue: «1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17».

<sup>144</sup> Così BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 315 ss. Analogamente, v. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 212 ss.

<sup>145</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14.04.2021, n. 14696, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Nell'ottica dell'inquadramento dell'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, un cenno va fatto altresì al commissariamento giudiziale (articolo 15) e all'ostatività all'applicazione dell'interdittiva (articolo 13 comma 3, in relazione ai casi di riduzione della sanzione pecuniaria *ex art.* 12 comma 1, di cui si è già detto; articolo 17, accennato con riferimento alla logica premiale del sistema normativo).

La nomina del commissario giudiziale si presenta come sostitutiva della sanzione interdittiva suscettibile di determinare l'interruzione dell'attività dell'ente con possibili sviluppi negativi per la collettività dotati di un certo spessore<sup>146</sup>: la gravità del pregiudizio verso un numero indefinito di persone, qualora l'ente svolga un'attività di rilevanza pubblicistica (un «pubblico servizio» oppure un «servizio di pubblica necessità»); oppure, il rischio di serie crisi occupazionali, alla luce delle dimensioni dell'ente e della collocazione territoriale della sua attività<sup>147</sup>; oppure ancora l'interesse alla continuità produttiva di stabilimenti industriali «di interesse strategico nazionale»<sup>148</sup>.

Gli adempimenti riparatori richiesti dall'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001, se tempestivamente realizzati (la soglia temporale, come nel caso dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla dichiarazione di apertura del dibattimento) e sempre che non ricorra l'ipotesi dell'applicazione obbligatoria in via definitiva dell'articolo 16 co. 3 del d.lgs. n. 231/2001, inibiscono al giudice l'applicazione di una sanzione interdittiva, sebbene sia astrattamente prevista per quell'illecito. Dunque<sup>149</sup>, la reintegrazione dell'offesa consentirebbe all'ente di scongiurare l'applicazione della più afflittiva delle sanzioni, sempre che si

---

<sup>146</sup> Trattasi, dunque, di un soggetto collettivo «di primaria importanza per la vita economico-sociale». V. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 214.

<sup>147</sup> In argomento LASCO, Sub *Articolo 15*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 189 s; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 320 ss.

<sup>148</sup> Con l'articolo 5 del d.l. n. 2/2023, convertito con modificazioni in l. n. 17/2023, è stata introdotta un'apposita previsione (lett. b-bis) del comma 1) che legittima il commissariamento in luogo della sanzione interdittiva con potenziale effetto interruttivo dell'attività dell'ente, nel caso in cui detta attività sia svolta in stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati di «interesse strategico nazionale» (ai sensi del d.l. n. 207/2012 convertito, con modificazioni, in l. n. 231/2012). Se, dopo la commissione del reato, l'impresa è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, allora l'attività è proseguita dal commissario già all'uopo nominato.

<sup>149</sup> In tal senso LASCO, Sub *Articolo 17*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 205 ss.

riorganizzati per la corretta gestione del rischio-reato<sup>150</sup> nell'ottica di una finalità special-preventiva.

Nello specifico<sup>151</sup>, sono richiesti tre adempimenti riparatori in senso lato. Innanzitutto, l'ente dovrebbe realizzare le condotte già richieste, sebbene alternativamente, dall'articolo 12 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001. Quanto all'eliminazione di ogni conseguenza negativa del reato, in particolare, viene in rilievo sia il risarcimento del danno civile sia l'offesa al bene giuridico protetto. L'ente, poi, ravvedendosi delle proprie carenze organizzative decisive ai fini della commissione del reato presupposto, è chiamato ad adottare *ex post* un modello idoneo alla prevenzione di futuri illeciti. Infine, si richiede la messa a disposizione<sup>152</sup> del profitto affinché possa formare oggetto di un provvedimento ablatorio a norma dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità<sup>153</sup> ha avuto modo di evidenziare come ai fini dell'integrazione di detta condizione debba essere offerto il bene direttamente costituente il profitto, e non il suo equivalente, atteso che il primo, a norma dell'articolo 19, ha un carattere prioritario e necessario.

La Corte di cassazione<sup>154</sup> ha rimarcato come tutte e tre le suddette condizioni debbano ricorrere congiuntamente affinché sia esclusa la sanzione interdittiva, dovendo formare oggetto di allegazione difensiva da parte dell'ente<sup>155</sup>.

---

<sup>150</sup> Tale *ratio* si evince da *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 6.

<sup>151</sup> Con l'articolo 5 del d.l. n. 2/2023, convertito con modificazioni in l. n. 17/2023, si è introdotto il comma 1-*bis* dell'articolo 17 che pone una disciplina parzialmente derogatoria per l'accesso ai benefici premiali nel caso in cui l'ente svolga attività in stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati di «interesse strategico nazionale» (ai sensi del d. l. n. 207/2012 convertito, con modificazioni, in l. n. 231/2012). La sanzione interdittiva, a prescindere dalle condizioni richieste dal comma 1, non si applica se pregiudizievole per lo svolgimento di attività in detti stabilimenti, a condizione che l'ente abbia corretto le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del reato attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello di prevenzione. Tale modello, in particolare, è sempre idoneo se nel corso della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, attraverso provvedimenti appositi, tra cui anche modelli organizzativi, è stata realizzata un'operazione di bilanciamento tra esigenze di prosecuzione dell'attività e di salvaguardia dei beni giuridici offesi dal reato (ma anche di salvaguardia di salute, ambiente, occupazione e sicurezza sul lavoro).

<sup>152</sup> Posto che, ordinariamente, il profitto è il «movente» determinante per l'attività criminosa che coinvolge l'ente, la rinuncia all'arricchimento illecito e la sua offerta all'autorità giudiziaria sono necessarie per valutare la meritevolezza del soggetto collettivo ad accedere al beneficio premiale di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 231/2001. V. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 6.1.

<sup>153</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 22.06.2010, n. 27760, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>154</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 29.11.2019, n. 8785, *ivi*.

<sup>155</sup> Sul punto BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 318 ss.

Completa, infine, il c.d. «arsenale sanzionatorio»<sup>156</sup> la comminatoria della pubblicazione della sentenza di condanna<sup>157</sup>, della quale può rimarcarsi il carattere della facoltatività<sup>158</sup>, poiché, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. n. 231/2001, essa può essere irrogata dal giudice solo congiuntamente all'applicazione di una sanzione interdittiva (presentandosi, pertanto, come «accessoria»<sup>159</sup> rispetto a questa). Presentando un significativo impatto sulla reputazione dell'ente agli occhi della collettività e del mercato, tale misura rafforzerebbe la funzione deterrente dell'apparato sanzionatorio<sup>160</sup>, costituendo una forma di «pubblicità [...] pregiudizievole» per l'ente che la subisce<sup>161</sup>. Potrebbe affermarsi come la valutazione discrezionale del giudice possa fondarsi, oltre che sugli ordinari criteri per l'applicazione delle sanzioni interdittive, da cui è mutuato il presupposto del caso di particolare gravità, altresì sulla considerazione dell'utilità che deriverebbe dalla maggiore conoscibilità della sentenza; dunque, la scelta del giudicante di disporla si apprezzerrebbe anche nell'ottica della prevenzione generale<sup>162</sup>.

Orbene, sembra che il sistema sanzionatorio, così delineato, sia orientato alla prevenzione e, nel realizzare tale obiettivo, induca l'ente alla virtuosa riorganizzazione e integrale riparazione, cogliendo le varie istanze della prevenzione sia generale (in chiave negativa, dunque la finalità deterrente, e positiva, per il recupero della legalità) sia speciale (sanzioni commisurate all'esigenza di rieducare l'ente), dietro la promessa di benefici premiali conseguenti ad adempimenti in senso lato riparatori<sup>163</sup>.

---

<sup>156</sup> Così recitano i paragrafi 5 ss. della *Relazione ministeriale*, cit.

<sup>157</sup> La pubblicazione è effettuata attraverso le «modalità» descritte dall'articolo 36 c.p. e altresì «mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale». Così BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI., *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 217.

<sup>158</sup> In tal senso BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 347 ss.

<sup>159</sup> V. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 217.

<sup>160</sup> In argomento LASCO, Sub *Articolo 18*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 217 ss.

<sup>161</sup> Così PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 268.

<sup>162</sup> V. OGGERO, *Responsabilità*, cit., 12.

<sup>163</sup> Cfr. MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 289 ss.

Più dettagliatamente, si è rimarcato come il sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231/2001, in luogo della finalità retributiva, abbia, all'opposto, inteso esaltare lo scopo di prevenzione, in origine essenzialmente inteso nella sua accezione generale per ragioni di opportunità politico-criminale di punizione del soggetto collettivo (le ragioni storico-politiche legate al consolidamento di un modello punitivo nei confronti dell'ente sono legate essenzialmente all'ineffettività del tradizionale paradigma sanzionatorio della persona fisica), poi evolutosi nell'ottica della prevenzione speciale, apprezzabile in quanto «indiretta» (per lo stretto legame con la deterrenza insita nella prevenzione generale circoscritta a una platea di destinatari “specialistici”) ed «*ex ante*» (vale a dire «*ante delictum*»), in quanto la finalità preminente è di tipo «cautelare», ossia di prevenzione del rischio-reato all'interno dell'organizzazione), delineando, pertanto, un «modello ingiunzionale» il cui obiettivo ultimo è la prevenzione dei reati presupposto attraverso l'autopoiesi delle regole cautelari. In definitiva, la logica dell'apparato sanzionatorio è particolarmente attenta anche alle istanze di risocializzazione<sup>164</sup> dell'ente collettivo, realizzate attraverso l'incentivo alla virtuosa riorganizzazione sin dalla fase cautelare<sup>165</sup>.

### **3. Il minisistema di ipotesi di confisca. Inquadramento.**

Nel sistema normativo del d.lgs. n. 231/2001 sembra che la confisca<sup>166</sup> rivesta un ruolo centrale, comparando, infatti, non soltanto nell'articolato

---

<sup>164</sup> V. anche SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 119, che sottolineano come siano le sanzioni interdittive, in particolare, ad avere un «carattere rieducativo», in quanto, operando «su un piano oggettivo e pragmatico», stimolano l'ente collettivo a farsi «responsabile della prevenzione».

<sup>165</sup> Sul punto PALIERO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 1208 ss. Anche BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 198, individua la compresenza nell'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 della «funzione di prevenzione generale» (in quanto si rende diseconomico il ricorso al reato attraverso il depauperamento del patrimonio dell'ente e il deterioramento della sua «immagine sul mercato») e di «prevenzione speciale» (tramite la modifica dei processi interni e dei meccanismi decisionali del soggetto collettivo incentivando gli adempimenti riparatori in senso lato).

<sup>166</sup> L'opportunità di consentire l'operatività della confisca anche in relazione alla persona giuridica era stata prospettata già da BRICOLA, *Il costo del principio*, cit., 1016 e 1026 ss., nell'ambito delle misure di sicurezza applicabili alle società commerciali. In particolare, l'Autore ne richiama tre ipotesi: la «confisca del patrimonio sociale», che si ricollega all'applicazione dell'«*ultima ratio*» delle misure di sicurezza incidenti sull'«elemento organizzativo» (ossia lo «scioglimento della società»); la confisca incidente sul «patrimonio *lato sensu* della società» che, nel caso dei reati commessi «esclusivamente a danno dei terzi» e a «vantaggio esclusivo della società» si fonda sulla

precipuamente dedicato alle reazioni sanzionatorie (articoli 9 comma 1 e 19, 23 comma 2), ma anche in altre disposizioni normative (articoli 6 comma 5 e 15 comma 4), definendo, dunque, un «poliedrico ventaglio»<sup>167</sup> di ipotesi di ablazione (un vero e proprio «minisistema»<sup>168</sup> nel d.lgs. n. 231/2001) accomunate dal medesimo effetto di spoliazione dei beni (come si è visto *supra*, al paragrafo 2 del Capitolo I, l'esito dell'espropriazione della *res* costituisce il tratto comune alle varieguate forme di confisca presenti nel nostro ordinamento giuridico). Pertanto<sup>169</sup>, anche il sistema di responsabilità da reato dell'ente collettivo reca in sé evidenza del percorso evolutivo<sup>170</sup> dello strumento ablatorio, progressivamente disallineatosi rispetto all'archetipo codicistico dell'articolo 240 c.p. (non richiedendosi, quindi, la valutazione prognostica di pericolosità della cosa tipicamente associata all'ablazione facoltativa)<sup>171</sup>.

In particolare, la rilevanza della confisca nel d.lgs. 231/2001 si spiega in ragione della sua efficacia nel contrasto alla criminalità di tipo economico<sup>172</sup>. Nello specifico<sup>173</sup>, dal combinato disposto degli articoli 9, 10 e 19 del d.lgs. n. 231/2001, si evince l'applicabilità congiunta della confisca-sanzione e della sanzione

---

pericolosità «reale» delle cose, configurandosi come misura di sicurezza a tutti gli effetti; infine, la «confisca del vantaggio direttamente o indirettamente realizzato dalla società tramite gli illeciti penali», fondata sulla «pericolosità reale».

<sup>167</sup> In argomento BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 231/2001: commento alla sentenza della Corte di cassazione dell'11 novembre 2011 n. 3311*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 luglio-settembre 2012, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 172.

<sup>168</sup> Così definito da MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 328.

<sup>169</sup> In tal senso BALDUCCI, *L'ente imputato*, Torino, 2013, 91.

<sup>170</sup> In argomento PRETE, *La confisca-sanzione: un difficile cammino*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 113. In particolare, la presenza di varieguate ipotesi di confisca nel d.lgs. n. 231/2001 fa sì che tale atto normativo costituisca una «tappa saliente» dell'evoluzione della confisca nel sistema penale.

<sup>171</sup> Così BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 218.

<sup>172</sup> Lo strumento ablatorio, in particolare, permette di imperniare l'«intervento repressivo sul risultato economico» dell'attività delinquenziale. V. MANGIARACINA, *Il "congelamento dei beni" e la confisca come misura di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 949. La previsione della confisca nel sistema di responsabilità da reato degli enti, quindi, è funzionale all'«aggressione ai patrimoni di derivazione criminosa» che si sono formati in un «pericoloso mondo economico parallelo» creato dalla criminalità d'organizzazione. Cfr. VERGINE, *Il sequestro e la confisca nell'accertamento della responsabilità degli enti*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 471.

<sup>173</sup> Sul punto RIVERDITI, *La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2016, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 73, che sottolinea altresì come il c.d. «polimorfismo» della confisca sia ravvisabile anche nel d.lgs. n. 231/2001.

pecuniaria, determinando, quindi, l'accrescimento tanto dell'«effettività» quanto dell'«efficacia deterrente» del sistema sanzionatorio disciplinato nel decreto.

Si tratterebbe di una confisca “speciale”<sup>174</sup>, talvolta prevista anche per equivalente (articoli 6 co. 5 e 19 co. 2, d.lgs. n. 231/2001), che colpisce determinati beni legati a un illecito in via pertinenziale oppure individuati con provvedimenti adottati in conseguenza di quest'ultimo, come accade con il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività ad opera del commissario giudiziale (art. 15 co. 4, d.lgs. n. 231/2001). La sua peculiarità risiederebbe nel fatto che l'ablazione colpisce l'ente collettivo e non la persona fisica per una responsabilità direttamente riferibile al soggetto metaindividuale. Pertanto, si possono sottolineare gli innegabili «effetti sistematici» di una tale previsione, posto che tradizionalmente l'ablazione a carico degli enti era disposta solo per colpire la persona fisica che in realtà operava dietro tale schermo<sup>175</sup>.

In quest'ottica, l'ablazione del profitto<sup>176</sup> (contemplata in ognuna di dette ipotesi) parrebbe concepita per colpire l'ente nello scopo prioritario della sua attività, ossia l'arricchimento economico, a prescindere dalla liceità o meno della stessa<sup>177</sup>. Difatti, la sottrazione dei vantaggi economici prodotti dal reato costituirebbe una condizione indefettibile<sup>178</sup> di efficienza del nuovo sistema

---

<sup>174</sup> Molteplici risultano essere i profili di specialità rispetto all'archetipo codicistico: la natura di sanzione principale; il carattere dell'obbligatorietà sia nel caso del prezzo sia con riguardo al profitto del reato; la possibilità di anticiparla in sede cautelare attraverso il sequestro preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001; l'astrazione della “realità” della misura, in quanto applicabile anche per equivalente e, altresì, l'individuazione legale degli oggetti tipici, che sembra affrancare l'istituto dal presupposto della pericolosità. Così DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 446.

<sup>175</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011, 60.

<sup>176</sup> Il profitto, in particolare, sembra costituire l'«oggetto privilegiato» nonché elemento caratterizzante dell'istituto della confisca. In tal senso EPIDENDIO, *Sequestro preventivo speciale e confisca*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 77. D'altronde, l'apprensione del profitto costituisce uno degli strumenti elettivi nel contrasto alle moderne manifestazioni della «criminalità economica». Così FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, fasc. 3 del 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 324.

<sup>177</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 4/2013, 669.

<sup>178</sup> Nel sistema sanzionatorio definito dal d.lgs. n. 231/2001, la confisca costituisce espressione dell'utilizzo della «logica economica [...] come strumento di repressione degli illeciti». Così EPIDENDIO, *Le confische nella legislazione sulla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche*,

punitivo dell'ente, coerentemente con quanto dimostrato dalla progressiva importanza che detto strumento ha assunto nel contrasto alla criminalità economica<sup>179</sup>.

Nello specifico, la confisca-sanzione anticipabile in sede cautelare attraverso un provvedimento di sequestro preventivo (articoli 19 e 53, d.lgs. n. 231/2001) può considerarsi un utile strumento di contrasto alla criminalità di stampo economico, in quanto, in termini di efficacia, potrebbe risultare superiore all'ablazione irrogabile alle persone fisiche, sia per la maggiore capienza patrimoniale sia per il corredo economico e finanziario di cui l'ente è dotato, di norma più rilevante rispetto a quello della persona fisica autrice del reato presupposto<sup>180</sup>.

La Corte di cassazione, con sentenza del 2008 emessa a Sezioni Unite<sup>181</sup>, ebbe a delineare i caratteri delle varie ipotesi di confisca del d.lgs. n. 231/2001, configurando la stessa come un istituto che è diversamente<sup>182</sup> connotato a seconda del contesto in cui è collocato<sup>183</sup>.

Innanzitutto<sup>184</sup>, gli articoli 9 comma 1 lett. c) e 19 delineano la confisca come «sanzione principale, autonoma e obbligatoria», comminandola anche nella

---

in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 963. Dunque, nell'ambito del contrasto della criminalità orientata al profitto, lo «spossamento dei proventi illeciti» assurge a «condizione necessaria per l'efficacia della risposta repressiva». In tal senso PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, Padova, 2012, 216.

<sup>179</sup> Sul punto PISTORELLI, *La responsabilità da reato degli enti: un bilancio applicativo*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, fasc. 3-4, 2017, 617 s. Analogamente, v. VERGINE, *Confisca*, cit., 30.

<sup>180</sup> In questi termini FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, in *www.rivista231.it*, 21. Per l'Autore, in particolare, la possibilità di apprendere i beni del soggetto collettivo costituisce una «svolta» nell'ambito della criminalità di tipo patrimoniale dei c.d. white collars.

<sup>181</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, in *www.italggiure.giustizia.it*. In particolare, paragrafo 5 del Considerato in diritto.

<sup>182</sup> Anche il d.lgs. n. 231/2001 contiene tracce ben visibili del «polimorfismo» della confisca (v. *supra*, paragrafo 2 del Capitolo I). Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 964.

<sup>183</sup> Il punto di partenza delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte è, infatti, la constatazione che, così come nel diritto penale tradizionale, anche nel d.lgs. n. 231/2001 la confisca non potrebbe inquadarsi in termini unitari, ma, all'opposto, riveste diverse forme. Così PISTORELLI, *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2008, in *www.rivista231.it*, 144.

<sup>184</sup> Sul punto ROSSETTI, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*, 1283 s.

forma per equivalente, in ciò trasponendo lo schema già definito dal codice penale e dalle leggi speciali (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 4 del presente capitolo).

All'opposto, la confisca di cui all'articolo 6 comma 5 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 5 del presente capitolo) risulterebbe lontana dalla natura sanzionatoria, poiché oggetto dell'ablazione è il profitto comunque tratto dall'ente dal reato commesso dall'apicale, malgrado sia andato esente da responsabilità per efficace adozione preventiva di un modello di organizzazione e gestione. Proprio per siffatta ragione, la *ratio* potrebbe individuarsi nel ripristino dell'equilibrio economico leso dalla commissione del reato presupposto, per scongiurare l'apprensione da parte dell'ente, sebbene incolpevole, di un vantaggio economico di derivazione illecita. A riprova di ciò, per i giudici di legittimità non potrebbe disporsi il sequestro preventivo di cui all'articolo 53 (oggetto di trattazione *infra*, al paragrafo 8.1 del presente capitolo), riferibile unicamente alla confisca-sanzione.

L'altra ipotesi di confisca, ossia quella comminata dall'articolo 15 comma 4 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo), risulterebbe, all'opposto, intrinsecamente connessa all'attitudine sanzionatoria del commissariamento giudiziale, applicabile in via sostitutiva delle sanzioni interdittive alle condizioni normativamente date. Tale lettura parrebbe coerente con le indicazioni fornite dalla Relazione ministeriale al paragrafo 6. Pertanto<sup>185</sup>, l'ablazione sembra perseguire la finalità di impedire all'ente di conseguire un arricchimento da un'attività della quale si prevede la prosecuzione solo per realizzare esigenze di rilievo pubblicistico, atteso che il commissariamento si applica comunque in sostituzione di una sanzione particolarmente incapacitante, cioè l'interdittiva, implicante l'interruzione dell'attività del soggetto collettivo.

Infine, la confisca di cui all'articolo 23 comma 2 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 7 del presente capitolo) sembra atteggiarsi come sanzione principale a tutti gli effetti (rinviando, d'altronde, all'articolo 19), applicabile in relazione ad un particolare reato presupposto previsto fuori dalla Parte speciale del decreto (vale a dire nello stesso articolo 23 del decreto), ossia l'inosservanza delle

---

<sup>185</sup> In tal senso, MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 330.

sanzioni interdittive o misure cautelari interdittive<sup>186</sup>, ove commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente (la tematica verrà ripresa *infra*, al paragrafo 1 del Capitolo III).

In tale contesto, preliminarmente è d'uopo sottolineare un passaggio dell'*iter* logico-argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite in discorso particolarmente rilevante in punto di giustificazione teorica della sottrazione del profitto: la funzione compensativa<sup>187</sup>, resa evidente dal disposto dell'articolo 17 comma 1 lett. c). Richiamandosi la Relazione ministeriale<sup>188</sup>, i giudici di legittimità hanno rimarcato l'importanza del riconoscimento della centralità del profitto nella criminalità dell'organizzazione, posto che l'arricchimento costituirebbe il fine ultimo dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo (per un *focus* sulla questione si rinvia *infra*, al paragrafo 2 del Capitolo III). Pertanto, in questi termini si giustifica la previsione della sua messa a disposizione ai fini della confisca nel novero delle condotte di riparazione dell'offesa.

Il variegato sottosistema di confische costituirebbe l'espressione di obblighi e indicazioni indirizzate verso il legislatore nazionale dagli ordinamenti internazionali e sovranazionali.

In particolare<sup>189</sup>, la confisca come risposta ordinamentale di natura sanzionatoria applicabile all'ente sembra richiesta nell'ambito del Consiglio d'Europa (Raccomandazione NR (88) 18 del Comitato dei Ministri, per offese cagionate nell'esercizio dell'attività), ma anche dal Secondo Protocollo attuativo della Convenzione PIF del 1995 (per una serie di reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea), così come dalle Convenzioni del 1997 di contrasto ai fenomeni corruttivi (sia la Convenzione OCSE sia quella del Consiglio d'Europa).

---

<sup>186</sup> Così BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 325 ss.

<sup>187</sup> V. CISTERNA, *La conclusione raggiunta sembra avallare un'altra qualificazione giuridica dei fatti*, in *Guida al Diritto*, fasc. 30, 26 luglio 2008, in [www.mydesk.ilssole24ore.com](http://www.mydesk.ilssole24ore.com), 105, che rimarca la rilevanza che l'attribuzione di una «funzione compensatrice e riparatoria» alla confisca ha avuto nella valorizzazione della concezione dell'ablazione del profitto nei termini di «strumento di riequilibrio delle condizioni economiche precedenti» alla perpetrazione del reato.

<sup>188</sup> Sul punto, *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 6.1.

<sup>189</sup> In argomento MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 670 ss.

Anche negli anni 2000 non sono mancate istanze internazionali e sovranazionali in tal senso, ad esempio nell'ambito delle strategie dell'ONU di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, così come decisioni quadro GAI riconducibili al terzo pilastro dell'ordinamento comunitario (n. 2012 del 2005 e n. 783 del 2006), sia per l'applicazione sia per il mutuo riconoscimento della confisca.

Dunque, nel d.lgs. n. 231/2001 può dirsi che convivano molteplici ipotesi di confisca, funzionali alla realizzazione di esigenze diverse, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, per il quale la natura del meccanismo ablatorio andrebbe evinta in concreto alla luce del contesto normativo di collocazione<sup>190</sup>.

Come detto, ognuna delle ipotesi di confisca presenti nel d.lgs. n. 231/2001 implica l'apprensione del profitto. Orbene<sup>191</sup>, in tale scenario normativo, il profitto viene in rilievo non solo in relazione alla sua confisca, ma anche, se di rilevante entità, come uno dei criteri generali per l'applicazione delle sanzioni interdittive (ai sensi dell'articolo 13 co. 1 lett. a)) oppure in relazione al reato presupposto dell'inosservanza delle sanzioni interdittive (articolo 23 co. 3), nonché per quanto concerne le sanzioni interdittive definitive di cui all'articolo 16 comma 1. Inoltre, la rilevante entità del profitto risulta pregnante anche ai fini dell'aggravamento delle sanzioni irrogabili all'ente in relazione a certi reati presupposto, quali quelli puniti dagli articoli 24 co. 2, 25 co. 3, 25-ter co. 3, 25-sexies co. 2, 25-quinquiesdecies co. 2<sup>192</sup>.

Si potrebbe ritenere<sup>193</sup> che la centralità della confisca del profitto nel sistema sanzionatorio del decreto risponda alla logica economica, atteso che tale è la filosofia cui si ispira la criminalità dell'organizzazione; pertanto, nell'ottica della prevenzione e repressione, l'ablazione dell'arricchimento illecito dell'ente sembra essere il più adeguato strumento sanzionatorio; così facendo, il legislatore ha fatto

---

<sup>190</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale, 25.05.1961, n. 29, in *www.cortecostituzionale.it*, di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 2 del Capitolo I; nonché alla già citata pronunzia della Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>191</sup> V. CISTERNA, *La conclusione raggiunta*, cit., 105.

<sup>192</sup> Sul punto MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 672 s. Negli stessi termini, v. PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 219 s.

<sup>193</sup> Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 403 ss.

in modo che il reato potesse rappresentare un costo addebitato all'ente, una voce del rischio d'impresa per fronteggiare la quale il soggetto collettivo sarebbe indotto ad organizzarsi nell'ottica della prevenzione e non più, invece, la scaturigine di effetti benefici per il soggetto metaindividuale (tale aspetto verrà ripreso *infra*, al paragrafo 2 del Capitolo III)<sup>194</sup>.

In particolare, nel caso dell'illecito dipendente da reato, si potrebbero rimarcare quattro ragioni a sostegno dell'efficienza della confisca come sanzione, ossia la relativa semplicità della sua applicazione e, in particolare, dell'assolvimento dell'onere probatorio; la funzione spiccatamente di prevenzione generale e speciale, trattandosi di reati commessi per ragioni economiche; il recupero di utilità da parte dello Stato con possibilità di destinarle all'incremento della politica di contrasto alla criminalità d'impresa; infine, la rilevanza in termini economici dell'effetto di ripristino dell'equilibrio economico. L'ablazione patrimoniale risulterebbe attagliata al carattere economico-razionale del comportamento dell'ente votato alla criminalità, il quale risulterebbe statisticamente propenso a delinquere per ragioni massimamente economiche<sup>195</sup>.

Inoltre, la previsione dell'obbligatorietà della confisca del profitto, nel sistema di responsabilità da reato dell'ente, realizza un'esigenza che nel diritto penale tradizionale viene soddisfatta soltanto in via eventuale e alla luce di ragioni di opportunità politico-criminale che il legislatore persegue soltanto in relazione a certi ambiti della legislazione sanzionatoria, ossia con riferimento alle ipotesi speciali di confisca (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 6 del Capitolo I), in quanto la disciplina generale della confisca codicistica *ex art. 240 c.p.* si limita a prevedere la facoltatività dell'ablazione del profitto del reato. Si tratta del «*diktat*»: «il crimine non deve (mai) rendere»<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 404 s. In particolare, l'Autore evidenzia come l'introduzione della responsabilità da reato dell'ente abbia segnato il passaggio dalla concezione del reato come "esternalità" alla sua considerazione in termini di "internalità", per cui la determinazione alla criminalità costituirebbe un costo da ponderare nella determinazione delle politiche d'impresa.

<sup>195</sup> Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 408. L'Autore evidenzia che, qualora l'ente non abbia fatto ricorso all'illecito per procacciarsi ricchezze nell'ottica della massimizzazione dei ricavi della propria attività, ma sia stato impiegato per la realizzazione di interessi esclusivi (anche non razionali dal punto di vista economico) della persona fisica come un vero e proprio «scudo», può dirsi che non ricorrano le condizioni per l'imputazione all'ente collettivo della responsabilità *ex d.lgs.n. 231/2001*, risultando integrata l'ipotesi di esclusione della stessa a norma dell'articolo 5, co. 2 del decreto.

<sup>196</sup> V. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, cit., 32.

In conclusione, la misura ablativa si porrebbe come complemento del sistema sanzionatorio nell'intento di rappresentare una reazione dell'ordinamento che disincentivi il ricorso dell'ente al crimine, prospettandogliene la diseconomicità.

Conformemente a tale lettura, la Corte di cassazione<sup>197</sup> ha evidenziato la *ratio essendi* della confisca di cui all'articolo 19, espressa dal brocardo «*crimen non lucratur*». In particolare, in ottica di prevenzione, l'istituto assolve tanto alla funzione di prevenzione speciale (in quanto teso a neutralizzare il vantaggio economico prodotto dall'illecito e ad escludere l'ente dalla sua fruibilità), quanto di prevenzione generale, poiché il rischio di perdere il beneficio patrimoniale di segno positivo controbilancia gli impulsi criminogeni dell'organizzazione deputata alla produzione di ricchezza.

#### **4. La confisca come sanzione principale di cui agli articoli 9 e 19**

La confisca-sanzione, data dal combinato disposto degli articoli 9 comma 1 lett. c) e 19 e anticipabile attraverso la cautela reale del sequestro preventivo (articolo 53, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 8.1 del presente capitolo), presenta carattere obbligatorio e si rivolge al prezzo o profitto del reato, risultando applicabile allorquando sia stata pronunciata sentenza di condanna. A differenza della sanzione pecuniaria, essa non presenta «limiti di valore»<sup>198</sup>.

La disciplina normativa parrebbe conforme alle indicazioni contenute nella legge delega (articolo 11 co. 1 lett. i) della l. n. 300/2000), che richiedeva la previsione della confisca di prezzo o profitto del reato, anche per equivalente<sup>199</sup>.

Difatti, della confisca in discorso è espressamente prevista la forma per equivalente, operativa nel caso in cui non sia possibile l'ablazione diretta del profitto o del prezzo del reato, colpendo, in questo caso, somme di denaro, beni oppure altre utilità di corrispondente valore.

---

<sup>197</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 05.11.2014, n. 53430, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>198</sup> Così BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 219.

<sup>199</sup> Sul punto PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, cit., 11.

Il legislatore ha inserito nell'ambito della normativa due disposizioni a tutela del terzo, in quanto dall'oggetto del provvedimento è esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e, in ogni caso, è prevista una clausola che fa salvi i diritti acquisiti dal terzo che si trovi in buona fede<sup>200</sup>.

In quanto sanzione principale, obbligatoria e autonoma<sup>201</sup> dalle altre comminate dal decreto legislativo, risultano operative le garanzie processuali previste per le sanzioni, tra cui l'irretroattività<sup>202</sup>, sicché sembrerebbe esclusa nel caso di estinzione dell'illecito ascritto all'ente<sup>203</sup>, così come, avendo connotati afflittivi, potrebbe interessare soltanto i beni dell'ente condannato per un illecito amministrativo dipendente da reato<sup>204</sup>. Inoltre, sempre in punto di efficacia nel tempo della confisca, la Corte di cassazione<sup>205</sup> ha chiarito come il carattere eventualmente retroattivo della disciplina sulla confisca possa stabilirsi in base al momento di consumazione del reato presupposto e non sulla scorta della data, eventualmente antecedente, di incameramento del profitto da parte del soggetto collettivo. Una soluzione siffatta sembra imposta dalla funzione asseritamente sanzionatoria della confisca di cui agli articoli 9 e 19, sicché, avendo la responsabilità da reato dell'ente radicata in un fatto illecito, quest'ultimo colora di illiceità il profitto, non rilevando, quindi, il diverso momento di suo effettivo conseguimento.

In particolare, il carattere dell'obbligatorietà è stato sottolineato dalla Corte di cassazione<sup>206</sup>, in quanto desumibile dall'impiego dell'avverbio «sempre», riferibile altresì all'ipotesi della confisca per equivalente. Quest'ultima forma d'ablazione sembrerebbe essere particolarmente efficiente in quanto consente

---

<sup>200</sup> In argomento, MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 328 ss.

<sup>201</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2013, n. 24559, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Inoltre, tale confisca risulta essere «generale» in quanto non è limitata, anche nella forma per equivalente, a singole fattispecie di reato. Cfr. FUSCO, *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 63.

<sup>202</sup> Tale garanzia, dunque, può essere riconosciuta a tale ipotesi di confisca indipendentemente dalla forma (diretta o per equivalente) che essa assume, stante la natura sanzionatoria dell'istituto. Cfr. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 80 s.

<sup>203</sup> Così ALESSANDRI, SEMINARA, in *Diritto penale commerciale*, cit., 112 s.

<sup>204</sup> In tal senso RIZZO MINELLI, *La confisca*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale*, cit., 1130.

<sup>205</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. V, 16.01.2015, n. 15951, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).

<sup>206</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 04.02.2011, n. 20046, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

l'immediata aggressione di utilità di valore corrispondente, non implicando, invece, una generica condanna all'equivalente in danaro<sup>207</sup>.

Inoltre, con riferimento al presupposto della previa condanna, i giudici di legittimità<sup>208</sup> hanno chiarito come sia pienamente fungibile anche la sentenza di patteggiamento, a fronte della sua equiparazione, «salve diverse disposizioni di legge», alla pronuncia di «condanna in senso stretto» (*ex art. 445, co.1-bis c.p.p.*). Pertanto, mancando una disposizione normativa nel d.lgs. n. 231/2001 che escluda l'equiparazione fra la sentenza di patteggiamento e quella di condanna in senso stretto in punto di applicazione della confisca, rendendosi, quindi, applicabile la regola generale anzidetta, il termine «condanna» che compare nel comma 1 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 sottintende una «formula ellittica» riferibile sia alla condanna in senso stretto sia alla sentenza di patteggiamento<sup>209</sup>. D'altronde, consentire la confisca del profitto nel caso in cui l'ente sia andato esente da responsabilità nell'ipotesi dell'articolo 6 comma 5 (per la cui trattazione si fa rinvio *infra*, al paragrafo 5 del presente capitolo), ma, all'opposto, negarla nel caso di patteggiamento, costituirebbe un «paradosso giuridico»<sup>210</sup>. In aggiunta<sup>211</sup>, come chiarito dalla Corte di cassazione<sup>212</sup>, la confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, in quanto obbligatoria, deve essere applicata (eventualmente anche nella forma per equivalente) anche nel caso in cui non abbia formato oggetto

---

<sup>207</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 689.

<sup>208</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 04.02.2011, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>209</sup> In senso contrario AMATO, *La confisca "per equivalente" del profitto del reato nella responsabilità degli enti e delle persone fisiche: un sistema normativo non coordinato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2009, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 152, che giustifica la propria posizione negativa circa una possibile estensione del patteggiamento quale presupposto applicativo della confisca anche all'ipotesi di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 alla luce di due ragioni: l'asserita operatività della previsione generale dell'articolo 445 c.p.p. per la sola confisca-misura di sicurezza di cui all'articolo 240 c.p.; la mancata espressa previsione della fungibilità ai fini della legittimazione dell'ablazione tra sentenza che applica la sanzione su richiesta delle parti e sentenza di condanna (a differenza, per esempio, di quanto previsto da alcune confische speciali: è il caso dell'articolo 322-ter c.p.).

<sup>210</sup> Sul punto FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 320; VERGINE, *Confisca*, cit., 31. Anche GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 177, sostiene la tesi dell'operatività della confisca in caso di patteggiamento onde evitare un'«ingiustificata disparità di trattamento tra enti e persone fisiche».

<sup>211</sup> In argomento EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 971.

<sup>212</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 04.02.2011, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

dell'accordo fra le parti<sup>213</sup>, sempre che siano stati determinati i beni costituenti il profitto confiscabile, in ragione della sua natura di «atto dovuto per il giudice» e «sottratto alla disponibilità delle parti». Sempre in tema di patteggiamento, la Corte di cassazione<sup>214</sup> ha, poi, rimarcato come, nel caso di accordo di patteggiamento riguardante anche l'entità della confisca del profitto, l'esito della negoziazione, consolidatosi in una sentenza divenuta irrevocabile, verrebbe coperto dal giudicato. La relativa disposizione sulla confisca, dunque, fa stato fra le parti del processo, potendo il terzo, che non ha preso parte a quest'ultimo, far valere i propri diritti sulla *res* appresa presentando istanza di restituzione in sede esecutiva<sup>215</sup>.

Quanto al rapporto con la confisca applicabile alla persona fisica, l'ablazione a carico dell'ente sembra essere pienamente autonoma e non, invece, sussidiaria rispetto alla prima<sup>216</sup>.

#### 4.1. Natura giuridica e finalità

Il provvedimento di confisca così delineato, incidente sul patrimonio, parrebbe distante dall'archetipo del codice penale di cui all'articolo 240 costituente una misura di sicurezza (oggetto di trattazione *supra*, al paragrafo 3 del Capitolo I). In effetti, il parametro della pericolosità della *res* neutralizzata dalla misura di sicurezza patrimoniale sembra che sia evanescente, o comunque posto in secondo piano rispetto alla finalità deterrente che si ricollega alla sottrazione del vantaggio economico di derivazione illecita, laddove la criminalità sia a ciò orientata. La fenomenologia criminale che tale sanzione intende contrastare è, dunque, quella orientata al profitto<sup>217</sup>, che si manifesta in un'organizzazione complessa di per sé

---

<sup>213</sup> Tale soluzione sarebbe coerente con il carattere «indefettibile» della confisca *ex art.* 19. Così SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 155.

<sup>214</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 11.11.2011, n. 3311, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>215</sup> In argomento BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 174.

<sup>216</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 319. Nello stesso senso, v. VERGINE, *Confisca*, cit., 38, che esclude che intercorra un «rapporto di specialità» fra le due misure ablative. In senso contrario, v. GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 174 s., che sostiene che la confisca di cui all'articolo 19 non possa essere disposta se l'ablazione del prezzo e del profitto del reato ha già avuto luogo nel procedimento penale a carico della persona fisica.

<sup>217</sup> In tal senso DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 447 s.

lecita e atta a produrre vantaggi economici a beneficio dell'ente, che vanno azzerati attraverso la misura ablativa. Intendendo la funzione della confisca-sanzione da un siffatto angolo prospettico, allora, può dirsi che essa costituisca una naturale «precondizione» dell'efficacia preventiva della sanzione pecuniaria.

Dal punto di vista strutturale, è possibile richiamare quattro inquadramenti dell'istituto in discorso: alla stregua di una pena principale; nei termini di una misura ablativa "ibrida"; come una sanzione avente vocazione punitivo-afflittiva; infine, come costituente uno strumento con finalità riequilibratrice.

Secondo una prima ricostruzione<sup>218</sup>, la confisca di cui all'articolo 19 potrebbe considerarsi come una «pena principale» applicabile all'ente riconosciuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, e non avente valenza sussidiaria rispetto a quella della persona fisica, ma pienamente autonoma, poiché l'ablazione si orienta verso il profitto tratto dall'ente.

Per altra tesi<sup>219</sup>, se ne potrebbe evidenziare un parziale modellamento sugli schemi dell'articolo 240 c.p. e della confisca amministrativa della l. n. 689/1981 (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 2 del Capitolo I), dai quali si discosta per la diversità dei destinatari (l'ente collettivo e non la persona fisica), nonché per le esplicite previsioni di obbligatorietà integrale e di previa condanna.

Lo scopo perseguito parrebbe coincidere con l'impedimento all'ente del godimento dei vantaggi economici connessi a un reato realizzato nel suo interesse o vantaggio.

Quanto alla terza soluzione ermeneutica<sup>220</sup>, la fisionomia di sanzione a tutti gli effetti principale e non accessoria (mancando per giunta siffatta partizione nel

---

<sup>218</sup> In argomento OGGERO, *Responsabilità*, cit., 12. Nello stesso senso, v. VERGINE, *Confisca*, cit., 38. Analogamente, v. SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 859 s., che rimarca come tale natura dipenda dalla prevalenza che in siffatta ipotesi di confisca ha assunto «il valore repressivo connesso alla privazione dei beni».

<sup>219</sup> Sul punto PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, cit., 11 s., citando LOTTINI per quanto riguarda l'inquadramento del rapporto con le altre due ipotesi di confisca. V. anche PIERGALLINI, *I reati presupposto*, cit., in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 243, il quale evidenzia l'autonomia dell'istituto sia con riguardo alla confisca codicistica sia rispetto a quella amministrativa, mentre, quanto al profilo dei «presupposti» e della «funzione», al pari delle forme speciali di confisca, questa ipotesi di ablazione persegue la finalità di «contrastare lo sfruttamento dell'illecito ai fini di lucro». Già ID., *L'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 218, evidenzia che tale ipotesi di confisca è stata opportunamente circoscritta dal legislatore ai soli «proventi» del reato, non configurando, invece, una «pena patrimoniale» incidente, in negativo, sull'intero «patrimonio dell'impresa».

<sup>220</sup> Così NICOSIA, *La confisca, le confische*, Torino, 2012, 44.

d.lgs. n. 231/2001) risulterebbe rimarcata, così come l'autonomia e l'obbligatorietà della sua irrogazione.

Tale ipotesi di confisca, d'altronde, è indubbiamente ricondotta dal legislatore nell'alveo delle sanzioni. Si tratta di una qualificazione che non rappresenta un'assoluta novità nell'esperienza giuridica italiana, atteso che tale era la caratterizzazione della confisca sotto la vigenza del codice penale c.d. Zanardelli<sup>221</sup> del 1889.

Comunque, come insegna la Corte EDU, in particolare, la formale qualificazione da parte del legislatore non è decisiva per rilevare la reale natura giuridica dell'istituto (tale aspetto è stato rimarcato *supra*, nel paragrafo 8 del Capitolo I). Tuttavia, la conferma di tale inquadramento deriverebbe dall'esame del contesto normativo in cui è collocata tale ipotesi speciale di confisca, il quale contesto, secondo la giurisprudenza nazionale, fornisce indicazioni rilevanti per l'indagine sull'essenza della forma di ablazione (come si è evidenziato *supra*, nel paragrafo 2 del Capitolo I). Difatti, per legittimare la confisca in assenza di condanna (ai sensi dell'articolo 6 comma 5) il legislatore ha espressamente derogato alla regola generale desumibile dall'articolo 19, precisando che la stessa potesse «comunque» trovare applicazione, confermando, allora, la natura sanzionatoria dell'ipotesi di cui all'articolo 19. Similmente si potrebbe concludere anche alla luce della previsione normativa di cui all'articolo 17, che richiede, come detto, fra le altre condotte riparatorie anche la messa a disposizione del profitto confiscabile. Il concorso delle condizioni normativamente previste esclude soltanto le sanzioni interdittive, posto che il procedimento a carico dell'ente si concluderebbe, comunque, con una pronuncia di condanna e con l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche della confisca di cui all'articolo 19<sup>222</sup>. Si è, dunque, rilevato in dottrina<sup>223</sup> come la confisca a cui fa riferimento l'articolo 17 co. 1 lett. c) presenti una «natura sanzionatoria», atteso che la finalità perseguita dal

---

<sup>221</sup> Poiché la confisca era annoverata tra gli “effetti penali della condanna”, con il d.lgs. n. 231/2001 può dirsi che sia stata restituita l'originaria natura sanzionatoria a una forma di confisca. Così IELO, *La confisca obbligatoria tra art. 322-ter c.p. e art. 19 d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2011, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 42.

<sup>222</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 396 ss.

<sup>223</sup> In argomento EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 987 s.

meccanismo premiale non è quella di esenzione dalla responsabilità, ma di attenuazione del trattamento sanzionatorio in caso di condanna, e che abbia una «base volontaria», poiché la sua operatività (come di quella di tutti gli adempimenti riparatori di cui all'articolo 17) è rimessa all'«iniziativa» dell'ente che poi ne subirà gli effetti spoliativi. Quanto all'oggetto, esso è limitato al profitto confiscabile ai sensi dell'articolo 19, il cui *quantum* non è liberamente determinabile dal soggetto collettivo, sicché a fronte di una «non corretta quantificazione» (al ribasso) del profitto, potrà negarsi l'effetto premiale di cui all'articolo 17.

In definitiva, sembra rilevante il collegamento indefettibile con una condanna<sup>224</sup> e, dunque, l'accertamento della responsabilità dell'ente, salvo espressa deroga, mentre non avrebbe importanza la pericolosità della cosa. Tale forma di ablazione, dalla vocazione punitivo-afflittiva<sup>225</sup>, colpirebbe i beni riferibili al soggetto collettivo. In particolare<sup>226</sup>, guardando alla concreta operatività dell'istituto, sembra che l'«effetto prevalente» sia quello avente «natura dissuasiva e punitiva», quale «conseguenza giuridica negativa» che obbligatoriamente consegue all'accertamento di un illecito. Una natura siffatta sembra evincibile anche dall'ampiezza dell'oggetto dell'ablazione definitiva, in particolare il profitto, la cui nozione è stata particolarmente estesa dalla giurisprudenza. L'effetto sostanzialmente punitivo, poi, potrebbe ricollegarsi anche all'interpretazione restrittiva del concetto di «buona fede», che va provata dal terzo affinché l'apprensione non travolga anche i beni sui quali egli vanta un diritto. Inoltre, la confisca-sanzione risulta «anticipabile» in sede cautelare attraverso il sequestro

---

<sup>224</sup> Dunque, la confisca-sanzione di cui all'articolo 19 non potrebbe trovare applicazione nel caso in cui si pronunci «proscioglimento per una causa di estinzione del reato *ex art. 60*» oppure nell'evenienza di una «causa che impedisca la condanna». In tal senso EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 971.

<sup>225</sup> In questi termini, v. GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 173 s., che sottolinea come tale ipotesi di confisca miri a sottrarre al soggetto collettivo «ogni vantaggio economico derivante dall'illecito commesso», essendo imperniata sulla rimozione dei «risultati del reato». Anche PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 266, sostengono che tale confisca integri una «misura afflittiva» svolgente una «funzione deterrente e di prevenzione generale e speciale». Che la confisca *ex art. 19* costituisca una «misura afflittiva» è rimarcato anche da MANGIARACINA, *Il "congelamento dei beni" e la confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 950.

<sup>226</sup> Così PIERDONATI, *La confisca "corporativa" nel sistema delle sanzioni per l'ente. Linee di una possibile riforma*, in *Rivista Italiana di Diritto Procedura Penale*, fasc. 1 del 1° marzo 2022, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 414 s.

preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 8.1 del presente capitolo).

L'articolo 19, poi, considera la sentenza come provvedimento del giudice rilevante per integrare il presupposto della previa condanna. Se, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamata, non si rilevano ragioni per eccepire nel sistema di responsabilità degli enti alla regola generale dell'equiparazione alla condanna in senso stretto della sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (articolo 63), dovrebbe invece escludersi che il decreto di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 64 sia idoneo a integrare detto requisito<sup>227</sup>.

La confisca, poi, al pari delle altre sanzioni del d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe prescriversi<sup>228</sup> nel termine di cinque anni dal momento della commissione del reato presupposto, a norma dell'articolo 22 comma 1, così come non potrebbe applicarsi, di regola, nel caso in cui non si pervenga alla pronuncia di condanna nei confronti dell'ente, ad esempio per *abolitio criminis* del reato presupposto oppure della connessa responsabilità dell'ente, per estinzione del reato presupposto dovuta a prescrizione<sup>229</sup> (sempre che non sia stata interrotta per tempestiva contestazione dell'illecito, poiché, in tal caso, trova applicazione il principio dell'autonomia di cui all'articolo 8) oppure per amnistia non rinunciata da parte dell'ente, o ancora per recesso attivo o desistenza volontaria<sup>230</sup> dell'ente a norma dell'articolo 26<sup>231</sup>.

Secondo la quarta tesi<sup>232</sup>, la confisca in discorso potrebbe qualificarsi, invece, come uno strumento di riequilibrio delle corrette condizioni degli scambi economici, in quanto sembra difettare di un tratto caratteristico della pena, ossia l'inflizione di un male ulteriore commisurato a quello illecitamente cagionato,

---

<sup>227</sup> In argomento FUSCO, *La sanzione della confisca*, cit., 63. Sul punto, concordano SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 155. Analogamente, v. VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 481, il quale rimarca, quale ragione a sostegno dell'esclusione dell'operatività della confisca nel caso in cui si proceda a norma dell'articolo 64 del d.lgs. n. 231/2001, anche la «sommarietà dell'accertamento» che si ha in detto rito speciale.

<sup>228</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 320.

<sup>229</sup> V. PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 152

<sup>230</sup> Cfr. GULLO, *La disciplina del tentativo*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 359 ss.

<sup>231</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 399 s.

<sup>232</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 328 ss.

limitandosi alla rimozione degli effetti conseguenti a un fatto idoneo a turbare l'equilibrio economico. In altri termini, se ne sottintende la valenza recuperatoria. A conferma di ciò, si sottolinea come il *quantum* della confisca non venga determinato fra un minimo e un massimo sulla scorta di criteri legalmente determinati, ma consisterebbe nell'esatto ammontare della ricchezza illecitamente ricavata dall'ente. In effetti, quanto all'oggetto della confisca, colpendo soltanto il profitto o il prezzo del reato, parrebbe evidente che lo scopo ultimo della confisca sia la rimozione dei proventi economici di un reato deputato alla creazione di un'utilità per il soggetto collettivo.

In definitiva, la confisca di cui all'articolo 19 non avrebbe un carattere afflittivo finalizzato alla deterrenza genuinamente insito nella sanzione pecuniaria e in quella interdittiva, ma unicamente una vocazione perequativa, apprezzabile sul piano della prevenzione (tale sembrerebbe l'impronta del sistema di responsabilità dell'ente da reato) e giustificabile in virtù dell'idea che «*turpia lucra extorquenda*», oppure che «*crime does not pay*», ossia l'agire *contra ius* non può fondare un arricchimento lecito.

A conferma di tale valutazione si richiama, altresì, il limite all'operatività della confisca sancito dall'articolo 19, ossia l'esclusione dall'oggetto dell'ablazione della parte che può essere restituita al danneggiato, in quanto il legislatore ha inteso impedire l'applicazione dell'ablazione per la parte oggetto di restituzione al danneggiato, al fine di evitare l'inflizione di un sovrappiù punitivo-afflittivo, duplicando l'imposizione dell'ablazione<sup>233</sup>. D'altronde, l'asserita natura sanzionatoria della confisca in discorso non implica necessariamente che essa sia una pena a tutti gli effetti, in quanto la sanzione è qualsiasi reazione che l'ordinamento oppone a un fatto *contra ius*, apparendo di per sé neutra sotto il profilo funzionale e, dunque, pienamente compatibile, come nel caso dell'articolo 19, con una funzione c.d. «reintegratoria» atta a ripristinare lo stato delle cose conforme al diritto e alterato dalla commissione dell'illecito<sup>234</sup>.

---

<sup>233</sup> Sul punto MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 330 ss.

<sup>234</sup> In tal senso DI VETTA, Sub *Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 448.

La giurisprudenza di legittimità sembra, comunque, aver condiviso la tesi della natura punitiva della confisca di cui all'articolo 19, come in una sentenza del 2012<sup>235</sup> con la quale si è affermata la necessità che il sequestro preventivo di cui all'articolo 53, funzionale alla successiva confisca, si fondi su un *fumus* c.d. «allargato», dovendosi accertare i gravi indizi della responsabilità dell'ente come nel caso delle misure cautelari interdittive. Questa posizione sul requisito del *fumus*, a ogni modo, non sembra che sia stata accolta dalle pronunce successive<sup>236</sup>, le quali hanno ritenuto sufficiente verificare solo l'astratta sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato e la confiscabilità delle cose da sequestrare (sulla questione si rinvia *infra*, al paragrafo 8.1 del presente capitolo).

In senso contrario all'orientamento giurisprudenziale si è espresso chi, in dottrina<sup>237</sup>, esclude che la confisca del profitto possa presentare carattere afflittivo, poiché non produce alcuna *deminutio* del patrimonio del reo in conseguenza della sottrazione di beni di cui aveva legittima disponibilità, ma all'opposto persegue il suddetto fine di riequilibrio dell'ordine economico violato, nell'intento di restituire alla collettività dei beni illecitamente acquisiti. Ragionando diversamente, l'attività illecita diverrebbe un titolo di legittimo arricchimento. Comunque, sembrerebbe innegabile che la comminatoria della confisca del profitto nel sistema di responsabilità dell'ente persegua una finalità di prevenzione generale, atteso che la criminalità ascrivibile all'organizzazione si presenta come votata alla produzione di ricchezza.

---

<sup>235</sup> In argomento Cass. pen., Sez. VI, 31.05.2012, n. 34505, in *www.italggiure.giustizia.it*. V. anche Cass. pen., Sez. VI, 10.01.2013, n. 19051, *ivi*, in cui si afferma che il carattere dell'obbligatorietà della confisca come sanzione principale e autonoma depone a favore della sua natura punitiva. Allo stesso modo, si è affermata l'obbligatorietà dell'ablazione c.d. "di valore" nel caso di impossibilità di applicare la confisca diretta e accertata l'«equivalenza» di valore fra i beni (v. MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2018, 60 s.); Cass. pen., Sez. VI, 05.11.2014, cit., *ivi*, per cui la confisca-sanzione presenta una «valenza esplicitamente punitiva». Tale inquadramento, tuttavia, appare contraddittorio con l'asserita funzione riequilibratrice e ripristinatoria di tale ablazione. Così DI VETTA, Sub *Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 450.

<sup>236</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 18.11.2014, n. 51806, in *www.italggiure.giustizia.it*; Cass. pen., Sez. II, 10.07.2018, n. 34293, *ivi*. In particolare, malgrado si ribadisca la natura sanzionatoria della confisca in discorso, si rimarca come il legislatore abbia richiesto l'accertamento dei gravi indizi di responsabilità solo con riferimento alle misure cautelari interdittive.

<sup>237</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 693 ss.

A ogni modo, dall'asserita natura sanzionatoria la Corte di cassazione<sup>238</sup> ha tratto l'operatività della garanzia dell'irretroattività, espressamente prevista dall'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001. Pertanto, la confisca come sanzione avrebbe come presupposto la commissione di un reato in cui si radica la responsabilità dell'ente commesso nella vigenza del d.lgs. n. 231/2001, mentre il momento di realizzazione del profitto, semplice oggetto della confisca e non anche suo presupposto applicativo, non sarebbe rilevante a tal fine.

In definitiva<sup>239</sup>, sembra particolarmente rimarcata l'eccentricità di tale ipotesi di confisca rispetto alle forme di ablazione di cui consta il diritto penale della persona fisica, essendo espressamente annoverata fra le sanzioni principali, di applicazione obbligatoria e presupponente la previa condanna, caratteri che ne esalterebbero l'impronta sanzionatoria. La misura ablativa di cui all'articolo 19 sembra, dunque, affiancare alla classica funzione di prevenzione speciale della confisca come misura di sicurezza quella general-preventiva, andando a colpire il profitto costituente il fulcro della criminalità economica e realizzando, quindi, anche l'effetto ripristinatorio dell'equilibrio economico antecedente all'illecito. In sostanza, essa completerebbe il c.d. "arsenale sanzionatorio" predisposto dal legislatore delegato del 2001, affiancando la sanzione pecuniaria e quella interdittiva, la prima svolgente una funzione essenzialmente di prevenzione generale, mentre la seconda di natura speciale, e realizzando l'intento di disincentivare l'ente dal dedicarsi a nuove attività illecite e vanificando, al contempo, il vantaggio economico tratto dall'illecito già consumato.

#### **4.2. Disciplina normativa e limiti di applicabilità**

La confisca di cui all'articolo 19, obbligatoria nel caso di sentenza di condanna o provvedimento a essa equiparato, colpisce il prezzo o il profitto derivante dal reato, anche nella forma per equivalente<sup>240</sup>, qualora non sia possibile

---

<sup>238</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 18.01.2011, n. 14564, in *www.itagiure.giustizia.it*.

<sup>239</sup> In argomento BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 172 ss.

<sup>240</sup> La previsione dell'operatività dell'ablazione c.d. "di valore", in particolare, mira ad assicurare il «risultato finale di tutta la manovra sanzionatoria», scongiurando l'elusione dello stesso per mezzo di «operazioni distrattive». Così GIARDA, *Il sistema sanzionatorio*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 106.

l'esecuzione della confisca in forma diretta. Dunque, essa viene configurata tanto nella forma «tradizionale» quanto in quella «moderna», ossia di confisca c.d. «di valore», per rendere più efficace il contrasto della criminalità votata all'arricchimento<sup>241</sup>, esaltando, in tal modo, la «finalità equitativa» dell'ablazione a carico degli enti<sup>242</sup>.

La confisca per equivalente<sup>243</sup>, in particolare, ha ad oggetto<sup>244</sup> denaro, beni o qualsivoglia utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto insuscettibili di apprensione nel caso di specie. La previsione espressa e in termini generali di cui all'articolo 19 comma 2 consente l'estensione dell'ablazione c.d. «di valore» a tutti i reati presupposto della responsabilità dell'ente, anche se la confisca per equivalente non è comminata rispetto alla persona fisica<sup>245</sup>. Anche questa ipotesi di confisca sembra presentare carattere obbligatorio e natura sanzionatoria, come chiarito dalle Sezioni Unite<sup>246</sup>: l'espressione «può» al comma 2 non indicherebbe la facoltatività dell'applicazione della confisca per equivalente, ma semplicemente la sua eventualità, posto che il giudice verrebbe chiamato ad accertare due

---

<sup>241</sup> In tal senso *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 7. Tale aspetto è stato altresì rimarcato *supra*, nel paragrafo 6.1 del Capitolo I e verrà ripreso *infra*, nel paragrafo 2 del Capitolo III.

<sup>242</sup> Così SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 873.

<sup>243</sup> Cfr. DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 470 s., per cui il congegno presenta carattere «sussidiario» rispetto alla confisca diretta in quanto è attivabile solo nel caso di impossibilità di *adprehensio* dei beni direttamente pertinenti all'illecito, dei quali rileva il valore che costituisce un limite oggettivo all'ablazione per equivalente (i beni sono ablabili fino a concorrenza del valore del prezzo o del profitto del reato). Naturalmente, è possibile enfatizzare il carattere «relativo» e non necessariamente definitivo della impossibilità, che potrebbe presentarsi anche come momentanea e non irreversibile, purché attuale al momento della richiesta di applicazione della misura ablativa; non è, poi, necessario condurre previamente all'adozione del provvedimento una «ricerca generalizzata» dei beni. Così Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, n. 10561, in *www.italgiure.giustizia.it*. Inoltre, con riferimento alla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la pertinente richiesta da parte del PM è subordinata a un sommario accertamento da condurre allo «stato degli atti» relativo al patrimonio del soggetto collettivo. Così Cass. pen., Sez. III, 30.09.2015, n. 41073, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>244</sup> Una precisazione d'ordine teorico è che la confisca c.d. «di valore» di cui all'articolo 19 co. 2 non potrebbe concernere beni «inseparabili» che siano di valore non esattamente equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato; piuttosto, l'ablazione, in tale ipotesi, dovrebbe comportare l'apprensione di beni «separabili» in singole unità di valore inferiore, purché la somma dei valori residui non risulti pregiudicata tenuto conto del valore del bene considerato nella sua integrità e prima di detta suddivisione. In caso contrario, dall'abbattimento del valore del bene originario dovuto allo scorporo, deriverebbe l'inflizione di un sacrificio ulteriore all'ente collettivo. Così EPIDENDIO, *Sequestro preventivo*, cit., 87 s. In senso analogo, v. anche VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 487.

<sup>245</sup> Sul punto FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 318 s.

<sup>246</sup> Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, n. 11170, in *www.italgiure.giustizia.it*. Sul punto, concorda EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 972.

presupposti, ossia l'impossibilità di esecuzione della confisca in forma diretta e l'esistenza di altri beni ablabili dell'ente<sup>247</sup>. Difatti, la confisca c.d. "di valore" nel sistema di responsabilità da reato degli enti assolverebbe alla funzione di ripristinare l'equilibrio economico alterato dall'illecito<sup>248</sup>, dovendo trovare applicazione nei casi normativamente previsti, altrimenti verrebbero favoriti i soggetti collettivi capaci di occultare i proventi illecitamente acquisiti.

Tuttavia, alla riconduzione della confisca per equivalente di cui all'articolo 19 co. 2 al novero delle sanzioni, si oppone la considerazione<sup>249</sup> per cui essa rappresenterebbe una semplice «modalità» di esecuzione della confisca, limitandosi al ripristino dello *status* economico *quo ante* e non infliggendo all'ente un sovrappiù afflittivo, ma privandolo semplicemente di un guadagno illecito. Dunque, potrebbe applicarsi solo in via «sussidiaria»<sup>250</sup> rispetto alla confisca diretta, configurando un «espedito tecnico» atto a sopperire alle difficoltà applicative dell'apprensione del «profitto diretto» per «ragioni giuridiche» oppure «fattuali», come potrebbero essere l'acquisizione della *res* da parte del terzo che si trovi in buona fede oppure l'«occultamento» del bene (per la trattazione dell'ablazione c.d. "di valore" e dei suoi rapporti con la confisca diretta si rinvia *supra*, al paragrafo 4 del Capitolo I).

Alla confisca di cui all'articolo 19, diretta o per equivalente che sia, il legislatore del 2001 ha posto due importanti limiti<sup>251</sup>: la restituzione della parte dei

---

<sup>247</sup> Cfr. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 218 s.; SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 152 s. Negli stessi termini, v. MACCHIA, *La confisca*, cit., 11 s., che rimarca altresì la «natura [...] sussidiaria» dell'ablazione c.d. "di valore".

<sup>248</sup> V. CERQUA, *Le Sezioni Unite precisano i rapporti tra il sequestro preventivo a carico degli enti ed il fallimento*, in *Il Fallimento*, fasc. 2, 1° febbraio 2016, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 191.

<sup>249</sup> In argomento MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 696 ss.

<sup>250</sup> Sul punto MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 335.

<sup>251</sup> In argomento GIARDA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 105 s., il quale evidenzia che, mentre nel caso del prezzo tali limiti non avrebbero un'utilità pratica stante la «natura intrinsecamente criminale» dell'oggetto della confisca, con riguardo al profitto, invece, potendosi configurare propriamente un «danno» subito dalla persona offesa, allora dovrebbe consentirsi il ristoro di quest'ultima. Nel caso del prezzo del reato, a ogni modo, valorizzando il parallelismo con il disposto dell'articolo 240 co. 3 c.p., si assicura la tutela dei diritti che il terzo vanta sulla cosa. V. anche MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 60, i quali evidenziano che la «ratio» della prima delle due limitazioni è quella di «privilegiare la funzione riparatoria» nei riguardi del danneggiato, mentre la seconda persegue lo scopo di tutelare gli «acquirenti in buona fede».

beni al danneggiato dal reato e la salvaguardia dei diritti acquisiti dal terzo in buona fede.

Innanzitutto, i beni illecitamente acquisiti dall'ente responsabile dovrebbero essere destinati alla realizzazione delle pretese dei soggetti danneggiati dal reato<sup>252</sup>, come previsto anche in relazione alla confisca speciale in materia di usura (articolo 644 co. 6 c.p., per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 6 del Capitolo I) e come richiesto in termini generali dal legislatore europeo ai sensi dell'articolo 8 comma 10 della direttiva UE n. 42 del 2014 (per la trattazione dell'inquadramento della confisca nell'ambito dell'Unione europea si rinvia *supra*, al paragrafo 8 del Capitolo I). Una siffatta previsione certamente rappresenta un limite legittimo alla confisca in esame, il cui scopo consiste nella deprivazione dell'illecito arricchimento, con il rischio, tuttavia, dell'inapplicabilità dell'ablazione in presenza di un diritto alla restituzione non effettivamente esercitato, ma soltanto azionabile in via ipotetica<sup>253</sup>. Pertanto, tale limite è stato interpretato dalla Corte di cassazione<sup>254</sup> come riferibile a una specifica pretesa alla restituzione del bene in forza di una situazione giuridica soggettiva assimilabile alla proprietà, a un diritto reale di godimento o di garanzia, al possesso o alla detenzione, che possa essere effettivamente realizzata e non solo meramente in via astratta, come nel caso in cui la fondatezza della pretesa sia ancora *sub iudice*.

Quanto alla nozione di restituzione<sup>255</sup>, poi, essa sembra coincidere con la *traditio* materiale<sup>256</sup> o simbolica del bene interessato dalla condotta penalmente

---

<sup>252</sup> Secondo TUTINELLI, *Solidarietà fra ente e persona fisica in tema di sequestro per equivalente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 ottobre-dicembre 2009, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 98, la nozione di terzo danneggiato è compatibile con la condizione di ogni soggetto di diritto diverso dallo Stato.

<sup>253</sup> Così MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 703 s.

<sup>254</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 16.12.2010, n. 6459, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>255</sup> La *ratio* dell'inoperatività della confisca in tale ipotesi è espressa da una sentenza della Corte di cassazione (sebbene vertente sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso nei confronti della persona fisica in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, essa affronta in termini generali la logica sottesa alla preclusione alla confisca in caso di restituzione del provento del reato) da cui è possibile evincere che la restituzione del profitto rimuove direttamente l'oggetto dell'ablazione, rendendo, quindi, inapplicabile la confisca al fine di evitare una «duplicazione sanzionatoria», inammissibile poiché l'ablazione supererebbe, altrimenti, l'ammontare del profitto stesso. Così Cass. pen., Sez. III, 01.12.2010, n. 10120, *ivi*.

<sup>256</sup> V. EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 982. Nello stesso senso, v. GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 177.

rilevante, non anche con le eventuali conseguenze risarcitorie dell'illecito<sup>257</sup>, come asserito dalla giurisprudenza di legittimità<sup>258</sup>. Questa soluzione sembrerebbe coerente con la *ratio* suddetta della confisca, ossia la sottrazione del provento illecito, del quale il godimento è precluso all'ente responsabile; in caso contrario, la confisca risulterebbe essere una «pena patrimoniale» che si aggiunge alla restituzione della cosa. Invece, per quanto concerne le pretese risarcitorie, delle stesse il responsabile dovrà rispondere con il proprio patrimonio e non con i beni ricavati dall'illecito<sup>259</sup>.

Sebbene la previsione della salvaguardia dei diritti del danneggiato non sia stata espressamente declinata anche rispetto alla confisca per equivalente di cui al secondo comma dell'articolo 19, se ne afferma parimenti l'applicabilità onde evitare un'indebita sproporzione dell'ablazione<sup>260</sup>. In senso contrario, si deduce che

---

<sup>257</sup> In senso conforme, D'ARCANGELO, *Restituzione al danneggiato e confisca nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2023, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 26 s., il quale rimarca che, sebbene possa affermarsi che il distinguo fra pretesa alla restituzione e istanza risarcitoria possa talvolta dipendere dalla confusione o meno dei beni ablabilabili nel patrimonio dell'ente collettivo e che questo potrebbe essere chiamato a rispondere sia della confisca sia del risarcimento, la tesi della giurisprudenza di legittimità appare condivisibile per due ragioni: l'articolo 185 c.p. distingue nitidamente restituzione e risarcimento e la pretesa ablatoria dello Stato può essere postergata rispetto alla realizzazione del solo interesse del privato alla restituzione di quel bene determinato non ancora confuso nel patrimonio del soggetto collettivo e non anche alla realizzazione di qualsivoglia pretesa al risarcimento.

<sup>258</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21.01.2010, n. 16526, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In particolare, tale soluzione, è coerente con il significato del termine «restituzione», che fa riferimento a un bene determinato e non all'equivalente. Tuttavia, ammettendo l'ablazione del profitto nel caso in cui i beni formino oggetto di una pretesa risarcitoria e non restitutoria, si legittimerebbe una «doppia apprensione del profitto», implicante un esito particolarmente problematico dato il potenziale contrasto con il «principio di uguaglianza costituzionalmente garantito», sia sul versante della particolare afflittività nei confronti dell'ente sia per quanto concerne il *vulnus* alla tutela della posizione giuridica del danneggiato, ove questi non possa far valere le sue pretese di ristoro sul provento dell'illecito ma solo sull'equivalente. Si suggerisce, allora, come soluzione attenta al tema delle garanzie, di valorizzare la facoltatività della confisca per equivalente nel caso di confusione dei proventi dell'illecito nel patrimonio del soggetto collettivo, evitando, così, la duplice ablazione e consentendo il ristoro del danneggiato, limitando la confisca alla sola «differenza» fra il profitto diretto del reato e la somma corrisposta al danneggiato a titolo di risarcimento. In tal senso INGRASSIA, *Confisca nei confronti dell'ente e diritti dei terzi danneggiati dal reato: un'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Le società*, n. 4, 1° aprile 2011, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 443 ss. In termini analoghi, v. anche CHIARAVIGLIO, *La natura sanzionatoria della confisca per equivalente: quali gli effetti?*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc. 3 del 2009, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 614, che evidenzia come dal tenore letterale dell'articolo 19 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001 si evinca il *favor* verso il «ristoro della vittima» rispetto all'apprensione della *res*, sicché «anche il risarcimento del danno morale e materiale» dovrebbe meritare «il medesimo riconoscimento della mera restituzione».

<sup>259</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 706 s.

<sup>260</sup> Sul punto MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 708. In senso contrario OGGERO, *Responsabilità*, cit., 13.

la restituzione potrebbe aversi solo nel caso in cui il bene sia determinato, poiché l'eventuale dazione del *tantundem* integrerebbe una sorta di risarcimento, ipotesi non ricompresa nel perimetro del suddetto limite alla confisca applicata all'ente<sup>261</sup>.

In definitiva, la confisca non potrebbe applicarsi ove ricorrano due o tre condizioni: che il profitto o il prezzo costituisca un danno risarcibile, che il danneggiato sia titolare di un diritto (anche personale) alla loro restituzione, che i beni da confiscare siano individuabili e non confusi con altri (quest'ultimo requisito non sembra essere unanimemente condiviso). Proprio il carattere della medesimezza<sup>262</sup> del bene insito nel concetto di restituzione escluderebbe l'operatività di detto limite nel caso della confisca del *tantundem*; in caso contrario, si ammetterebbe il diritto a far valere un risarcimento in forma equivalente. Dunque<sup>263</sup>, il bene oggetto di restituzione deve essere specificamente individuato, posto che la disposizione in discorso non sembra possa porsi a fondamento costitutivo di obblighi di *facere* atti a imporre un ripristino dello *status quo ante*.

Di segno contrario, tuttavia, sembra essere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>264</sup> che ha ammesso l'operatività di detto limite (assieme alla salvezza dei diritti del terzo in buona fede) anche nel caso della confisca per equivalente. Nello specifico, si è affermato che, ai fini della possibilità di restituzione, non può farsi riferimento a una «generica garanzia patrimoniale» a cui l'ente è vincolato in favore di un danneggiato, ma alla concreta evenienza di distaccare una parte del patrimonio che, specificamente individuata, spetta al soggetto danneggiato in forza di un diritto che vanta e che deve essere accertato dal giudice penale. Inoltre, sembra che sia irrilevante l'impegno assunto dall'ente con il danneggiato e avente ad oggetto future restituzioni<sup>265</sup>, potendosi prendere in considerazione, ai fini dell'operatività del limite alla confisca-sanzione, soltanto l'effettiva restituzione (malgrado l'espressione «parte che può essere restituita al

---

<sup>261</sup> Così EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 415 s.

<sup>262</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 422, per la quale il diritto alla restituzione potrebbe farsi valere sin dall'avvio del procedimento.

<sup>263</sup> In argomento BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 102.

<sup>264</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 09.02.2016, n. 12653, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>265</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 25.01.2017, n. 6287, *ivi*. I giudici di legittimità, in questa pronunzia, hanno rimarcato come debbano ricorrere due presupposti per legittimare l'attivazione del limite in discorso: l'esistenza di un profitto concretamente sequestrato e di un danneggiato che abbia chiesto e ottenuto, a titolo restitutorio, una porzione delle utilità ablate, detraibile dall'apprensione definitiva.

danneggiato» possa far pensare a un ambito di operatività più ampio di quello della clausola di cui all'articolo 19 co. 1)<sup>266</sup>.

L'altro limite all'operatività della confisca di cui all'articolo 19 è rappresentato dalla clausola di salvaguardia dei diritti del terzo che sia in buona fede<sup>267</sup>. La funzione<sup>268</sup> di tale previsione sarebbe duplice<sup>269</sup>: essa sembra chiarire che la titolarità sui beni confiscabili all'ente deve essere originaria, poiché successive acquisizioni da parte del terzo escludono la legittimità della confisca solo se sorrette dalla buona fede; inoltre, la proprietà formale del bene da parte dell'ente non sarebbe sufficiente a consentire la confisca quando il terzo vanta su quella *res* un diritto che verrebbe definitivamente pregiudicato dalla misura ablativa. La Corte di cassazione a Sezioni Unite<sup>270</sup> ha avuto modo di precisare che il diritto vantato dal terzo deve essere di natura reale, posto che la confisca di cui all'articolo 19 mira a ripristinare l'equilibrio economico alterato.

La questione problematica parrebbe essere, allora, quella dell'identificazione del soggetto terzo e della nozione di appartenenza, presupposti applicativi di questa limitazione (per la cui trattazione si rinvia anche *supra*, al paragrafo 3.4 del Capitolo I).

Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità<sup>271</sup>, prima dell'introduzione della confisca prevista dal sistema di responsabilità *ex crimine* del soggetto

---

<sup>266</sup> In tal senso DI VETTA, Sub *Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 472.

<sup>267</sup> Siffatta locuzione pare sottintendere l'estraneità al reato. Così BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 aprile-giugno 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 10. Inoltre, sembra possibile sviluppare un parallelismo fra detto limite e la clausola di cui all'articolo 240 c.p., che frappone un ostacolo alla confisca tradizionale (commi 3 e 4) nel caso di appartenenza della *res* a persona estranea al reato. Tuttavia, nell'ipotesi dell'articolo 19 il concetto di estraneità non collima necessariamente con la proprietà della cosa. Così BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 102, richiamando anche DE VERO. Sul punto, v. anche GIAVAZZI, Sub *Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 178, che sostiene che il terzo estraneo possa anche essere «un altro ente» che non abbia partecipato alla realizzazione dell'illecito e che non sia stato impiegato come «schermo» ai fini della commissione dello stesso.

<sup>268</sup> V. ROMANO, *Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e colpevole affidamento*, in *Cassazione Penale*, fasc. 7-8 del 2016, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2896, che sottolinea come tale limite operativo alla confisca costituisca «l'espressione in ambito penalistico della tutela che l'ordinamento riserva alla buona fede nella circolazione dei beni».

<sup>269</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 411 ss.

<sup>270</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>271</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 14.10.1992, n. 11173, Rv. 193422-01, *ivi*; Cass. pen., Sez. VI, 08.06.2000, n. 2643, *ivi*.

collettivo, di cui al d.lgs. n. 231/2001, ha avuto modo di precisare come all'ente fossero imputabili gli «stati soggettivi» dei propri rappresentanti e che, quindi, quanto al requisito dell'appartenenza, lo stesso ente non potesse considerarsi persona estranea al reato commesso dai propri rappresentanti (sulla questione si rinvia *infra*, al paragrafo 4.6 del presente capitolo). Orbene, tali principi di diritto non sarebbero estensibili<sup>272</sup> alla confisca-sanzione prevista dal decreto, non avente la natura di misura di sicurezza e il carattere cautelare posti a fondamento del ragionamento della Suprema Corte. All'opposto, rimarcandosene lo scopo di sottrarre in via punitiva all'ente l'illecito arricchimento, si potrebbe ritenere che il bene appartenga al soggetto collettivo ove sia parte del suo patrimonio, quindi che sia oggetto di un diritto reale negoziabile e assoggettabile all'ablazione. Inoltre<sup>273</sup>, la qualità di terzo non sembra coincidere con quella di danneggiato e richiede la titolarità di un diritto su un bene specificamente individuato, la cui esigenza di tutela prevale sull'attuazione dell'interesse dello Stato all'apprensione della *res* confiscabile.

Conformemente alla posizione assunta dalle Sezioni Unite nel 2015<sup>274</sup>, si è affermato anche con riferimento alla confisca applicata all'ente che persona estranea al reato è colei che non ha tratto alcun vantaggio dall'illecito («requisito oggettivo») e che versi in buona fede («requisito soggettivo»), in quanto ignora non per colpa che la propria posizione soggettiva derivi causalmente dall'illecito<sup>275</sup>. Quindi, la buona fede qui rilevante differisce da quella civilistica di cui all'articolo 1147 c.c., poiché anche l'inosservanza colposa di regole esigibili di cautela esclude che la posizione giuridica del terzo acquirente sia da tutelare. Quanto all'onere della prova del terzo, questi dovrebbe allegare gli elementi dimostrativi della sua

---

<sup>272</sup> La tesi è sostenuta da EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 413.

<sup>273</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. VI, 09.02.2016, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>274</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., *ivi*. In sostanza, sembra che vada dimostrato l'affidamento incolpevole non dovuto a negligenza. In questi termini, BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 103.

<sup>275</sup> La «nozione di terzo in buona fede» si può, allora, sintetizzare in questo modo: l'«estraneità» ricorre allorché il soggetto non abbia né concorso alla commissione del reato né goduto dei «vantaggi» dell'illecito; la «buona fede» richiede, poi, che il terzo estraneo, che abbia acquistato un diritto sulle *res* costituenti il profitto confiscabile del reato, non abbia «colposamente ignorato l'esistenza del reato e la derivazione della propria situazione giuridica soggettiva dallo stesso». Cfr. ROMANO, *Confisca e tutela dei terzi*, cit., 2897 s.

estraneità al reato e dell'appartenenza a lui del bene, al fine di limitare o impedire la confisca.

Svolte queste considerazioni sistematiche, nella prassi potrebbero presentarsi questioni problematiche inerenti all'appartenenza del bene all'ente nel caso di vicende modificative e di assoggettamento a procedure concorsuali<sup>276</sup>. Per la prima di tali ipotesi, ricorrendo le condizioni e i limiti di cui agli articoli 28 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001, al mantenimento della responsabilità dell'ente risultante dall'operazione conseguirebbe la confiscabilità dei beni (si rinvia *supra*, al paragrafo 1 del presente capitolo).

Per quanto concerne l'assoggettamento alle procedure concorsuali, innanzitutto, sembra che l'ente sia destinatario del d.lgs. n. 231/2001 sia nel caso di reati commessi prima del fallimento sia per quelli commessi dopo la dichiarazione dello stesso<sup>277</sup>. In effetti, come ha avuto modo di rimarcare la giurisprudenza di legittimità<sup>278</sup>, il fallimento non comporta l'estinzione dell'illecito addebitato all'ente, posto che tale situazione non è assimilabile alla morte del reo come causa estintiva, mentre l'estinzione del soggetto collettivo e, dunque, l'insensibilità alle sanzioni previste dal decreto, si avrebbe nel caso di cancellazione dal registro delle imprese. Tuttavia<sup>279</sup>, su quest'ultimo punto (l'equiparazione fra la cancellazione della società e la morte del reo con la conseguenza della «cessazione di ogni rapporto processuale dipendente dall'illecito» ascrivibile all'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) si deve annotare una recente pronuncia della Corte di cassazione<sup>280</sup>, con la quale si è affermato che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dell'illecito dipendente da reato, dovendosi «eseguire la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti degli *ex*-soci» (a cui viene trasferita la «titolarità dell'impresa») «nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione, in applicazione dell'art. 2495 c.c.». Dunque, detta cancellazione non

---

<sup>276</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 414 s.

<sup>277</sup> In tal senso SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 98 s.

<sup>278</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., *ivi*.

<sup>279</sup> In argomento BIANCHI, *Processo penale all'ente "morto": fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7, 1° luglio 2022, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 1712 ss.

<sup>280</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 22.02.2022, n. 9006, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

potrebbe considerarsi una causa estintiva rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, atteso che essa non è espressamente contemplata dal legislatore nel «*numerus clausus*» delle cause di esclusione della punibilità del soggetto collettivo. Tuttavia, osserva la dottrina<sup>281</sup>, ammettendosi la «perpetuazione della responsabilità punitiva», pur a fronte della formale condanna pronunciata nei confronti di un soggetto giuridicamente estinto, gli effetti delle sanzioni si produrrebbero direttamente a detrimento degli *ex-soci*, violando, in questo modo, l'articolo 27 co. 1 della Costituzione, atteso che potrebbe sorgere un credito verso lo Stato (assimilabile a quello di cui all'articolo 2495 c.c.) solo nel caso dell'accertamento definitivo della responsabilità *ex crimine* della società, che mancherebbe nell'evenienza della sua cancellazione dal registro delle imprese e di artificiosa (e «inammissibile») prosecuzione del procedimento nei suoi confronti.

Quanto ai rapporti fra il vincolo impresso con il sequestro funzionale alla confisca e quello consistente nella destinazione dei beni ricompresi nella massa attiva fallimentare al soddisfacimento degli interessi dei creditori, lo spossessamento conseguente alla dichiarazione di fallimento non determinerebbe la perdita della proprietà, almeno fino alla vendita fallimentare; pertanto, la confisca di tali beni sarebbe possibile ricorrendone i presupposti<sup>282</sup>. In particolare, trattandosi di confisca obbligatoria, il legislatore ha valutato *ex ante* la necessità dell'ablazione, la quale non sarebbe preclusa dall'imposizione del vincolo fallimentare<sup>283</sup>. Secondo la Corte di cassazione<sup>284</sup>, la coesistenza dei due vincoli<sup>285</sup>

---

<sup>281</sup> Così BIANCHI, *Processo penale all'ente "morto"*, cit., 1716 ss.

<sup>282</sup> In argomento FUSCO, *La sanzione della confisca*, cit., 66, che sostiene che l'interesse sotteso all'ablazione per mezzo del sequestro preventivo funzionale alla confisca sia prevalente rispetto a quello legato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, se tra loro vi sono soggetti che hanno contribuito all'illecito; inoltre, il sequestro potrebbe applicarsi anche successivamente alla vendita fallimentare qualora dovesse difettare la buona fede nei terzi acquirenti.

<sup>283</sup> V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 415.

<sup>284</sup> Ancora Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., in *www.italggiure.giustizia.it*. In particolare, il Supremo Consesso, in tale sentenza, ha stabilito che: l'«accertamento della titolarità dei diritti dei terzi» è demandato al giudice penale; il vincolo sui beni derivante dalla misura ablativa è strumentale all'attuazione della «pretesa punitiva dello Stato» nel caso in cui si pronuncino condanna dell'ente collettivo, mentre il «vincolo apposto ai beni del fallito» concorre a garantire la «*par condicio creditorum*» e, dunque, ad evitare «ulteriori depauperamenti» in danno dei creditori. Così MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 64.

<sup>285</sup> Entrambi questi vincoli presentano una «rilevanza pubblica», in quanto quello finalizzato alla confisca mira a «preservare i beni che possono essere stati acquistati illecitamente dall'ente», mentre il «provvedimento restrittivo sui beni della società fallita», adottato nell'ambito della procedura concorsuale, è finalizzato all'attribuzione di detti beni al curatore onde evitare «ulteriori

rafforzerebbe le garanzie dei creditori, poiché la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 19 non presenterebbe alcun limite temporale nella sua operatività e, quindi, come accade nell'ambito della procedura fallimentare, il diritto del terzo potrà essere riconosciuto anche dopo che la confisca è stata applicata<sup>286</sup>, dovendo, nondimeno, ricevere piena tutela<sup>287</sup>. A conforto di tale assunto, è richiamato il disposto dell'articolo 27 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, in base al quale i crediti dello Stato in relazione agli illeciti dipendenti da reato sono privilegiati secondo le norme del codice di procedura penale sui crediti da reato; dunque, nel caso di confisca in pendenza di una procedura concorsuale, lo Stato potrà far valere il proprio diritto nell'ambito del fallimento soltanto dopo che siano stati garantiti i diritti acquistati dal terzo in buona fede.

#### **4.3. Oggetto e nozione di profitto: l'apporto del diritto pretorio**

La confisca di cui all'articolo 19, a differenza<sup>288</sup> di quella prevista dall'articolo 240 c.p., può concernere il solo prezzo o profitto del reato (o beni di valore corrispondente). Pertanto<sup>289</sup>, nel suo ambito oggettivo non potrebbero

---

depauperamenti» in pregiudizio delle ragioni creditorie. Sul punto CERQUA, *Le Sezioni Unite precisano i rapporti*, cit., 192.

<sup>286</sup> Invece, si ritiene che la confisca resti preclusa nel caso in cui l'«attivo del fallimento» sia già stato «liquidato» e «ripartito» tra i creditori in un momento che precede la presentazione della «domanda di sequestro preventivo», poiché sono già insorte in capo ai terzi creditori delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili a norma dell'articolo 19 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001. In tal senso BONTEMPELLI, *Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori in buona fede e prerogative del curatore*, in *Archivio Penale*, n. 3 del 2015, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 8.

<sup>287</sup> In particolare, la tutela del terzo in buona fede rispetto al creditore concorsuale può apprestarsi solo nel caso in cui la sua pretesa si sia inverata in un diritto reale all'esito della procedura. Comunque, a differenza dell'espressa regolamentazione del coordinamento fra procedure concorsuali e misure cautelari reali applicabili alla persona fisica, nulla è disposto quanto alle sovrapposizioni e interazioni fra le procedure concorsuali di cui al d.lgs. n. 14/2019 (c.d. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e il sequestro e la confisca di cui al d.lgs. n. 231/2001. Così DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 472 s.

<sup>288</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 335 s.

<sup>289</sup> V. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 319.

annoverarsi anche il prodotto<sup>290</sup> e gli *instrumenta delicti*<sup>291</sup> (per la trattazione dell'oggetto dell'apprensione di cui all'art. 240 c.p. si rinvia *supra*, al paragrafo 3.2 del Capitolo I), ragion per cui potrebbe rimarcarsi come il legislatore non abbia inteso estendere l'ablazione «all'intero patrimonio dell'ente»<sup>292</sup>.

Il prezzo e il profitto sono nozioni entrambe prive di definizione normativa. Tuttavia, del prezzo sembra possa darsi una ricostruzione pacifica: esso consiste nel compenso promesso o dato al reo per determinarne o istigarne la commissione dell'illecito<sup>293</sup> e costituirebbe, quindi, il corrispettivo per la realizzazione dello stesso<sup>294</sup>.

La nozione<sup>295</sup> di profitto, all'opposto, si è rivelata di problematica determinazione<sup>296</sup>. L'esatta individuazione dei suoi limiti<sup>297</sup> è questione strettamente affine alla tenuta complessiva del sistema sanzionatorio, stanti gli stringenti presupposti regolanti l'applicazione delle sanzioni interdittive e i limiti in

---

<sup>290</sup> Secondo MACCHIA, *La confisca*, cit., 6, è comunque «ragionevole» che la confisca sia disposta a carico degli enti anche in relazione al prodotto del reato nell'ipotesi della «merce contraffatta» che viene in rilievo in relazione ai reati previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., «in tema di falsità» (che sono reati presupposto *ex art. 25-bis* del d.lgs. n. 231/2001). Malgrado tale esegesi risulti ispirata ad una «analisi funzionale» dell'istituto della confisca-sanzione, appare, tuttavia, maggiormente persuasivo il dato letterale della mancata menzione del prodotto del reato tra gli oggetti della confisca *ex art. 19* (tale interpretazione risulta corroborata dalla «condivisibile rigidità del principio di legalità»). Così VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 477.

<sup>291</sup> Quindi, non potendosi sottrarre i beni utilizzati per la commissione dell'illecito, i «mezzi finanziari» del soggetto metaindividuale non sono ablabili *ex art. 19* del d.lgs. n. 231/2001. Così FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca*, cit., 24. Comunque, nel caso di reato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente, è difficile ipotizzare che questo sia «persona estranea al reato», sicché si rende applicabile la «misura di sicurezza facoltativa» *ex art. 240 co. 3 c.p.* In tal senso PIERGALLINI, *I reati presupposto*, cit., in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 247.

<sup>292</sup> In tal senso VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 481.

<sup>293</sup> Così PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, cit., 12.

<sup>294</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>295</sup> Dall'«ampiezza della nozione» di profitto dipende, in particolare, l'efficacia deterrente della sanzione ablativa, pur dovendo, in ogni caso, assicurare l'osservanza dei «principi di determinatezza e prevedibilità delle sanzioni» irrogabili al soggetto collettivo. In tal senso VERGINE, *Confisca*, cit., 31 s.

<sup>296</sup> Cfr. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 7, che definisce il profitto confiscabile «come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato». Tuttavia, si tratta di una «definizione poco impegnativa sul piano descrittivo», da cui, comunque, si può desumere che il criterio della «pertinenzialità» della cosa rispetto al reato possa consentire di selezionare le *res* ablabili. Così PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 220.

<sup>297</sup> Il profitto rilevante ai fini della confisca è orientato esclusivamente alla sanzione, dovendo, quindi, essere distinto dall'interesse e dal vantaggio quali criteri di imputazione dell'illecito all'ente (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 1 del presente capitolo). In tal senso BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 220.

punto di efficacia dissuasiva della sanzione pecuniaria. Essa difetta di una «definizione normativa»<sup>298</sup>, non solo nel d.lgs. n. 231/2001, ma nel diritto penale in generale. In particolare, nel d.lgs. n. 231/2001 il termine profitto compare in contesti assai variegati<sup>299</sup> (tale aspetto è stato rimarcato *supra*, al paragrafo 3 del presente capitolo), nella parte generale e in quella speciale, ma anche nell'ambito della disciplina dell'esecuzione (articoli 74 co.1 lett. d) e 79 co.2). Pertanto, è innegabile che il profitto rivesta nel sistema di responsabilità da reato degli enti una «polifunzionalità» tale da escludere che se ne possa offrire un inquadramento in via unitaria<sup>300</sup>.

Inoltre, l'esigenza di commisurare l'entità dei beni da apprendere nel caso di confisca-sanzione<sup>301</sup> è strettamente legata alla quantificazione del profitto suscettibile di apprensione.

La nozione di profitto<sup>302</sup> confiscabile, in particolare, si è consolidata per effetto di una rilevante pronuncia delle Sezioni Unite del 2008<sup>303</sup> (vero e proprio

---

<sup>298</sup> V. EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1269.

<sup>299</sup> Proprio i diversi ambiti in cui compare il profitto nel sistema del d.lgs. n. 231/2001 fa sì che allo stesso possano attribuirsi diversi significati, rendendo, quindi, assai arduo individuare un canone ermeneutico che risulti «omogeneo». In questi termini, MONTESANO, *La nozione del profitto del reato alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e del contributo dottrinale: punti di vista differenti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2008, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 171.

<sup>300</sup> In tal senso PISTORELLI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 618 s. Lo stesso Autore indica una serie di esempi della polisemia della nozione di profitto in ambito penalistico: il «generico vantaggio economico ricavato dall'illecito» (art. 240 co. 1 c.p.); la locuzione «proventi» del reato, che sottintende sia il profitto sia il prodotto dello stesso; l'oggetto del «dolo specifico» o dell'«evento» nell'ambito dei «reati contro il patrimonio» (venendo talvolta qualificato come «ingiusto»), assumendo, in questi casi, i connotati del «vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale» (trascendendo, in tal modo, dalla «dimensione più prettamente economica»); l'elemento qualificante il «nesso paratattico tra reato-mezzo e reato-fine» ai sensi della circostanza aggravante comune *ex art. 61 co. 1 n. 2) c.p.*; il parametro della sanzione pecuniaria in relazione ai «delitti in materia di intermediazione finanziaria». La massima promiscuità della nozione di profitto è stata, poi, raggiunta nel d.lgs. n. 231/2001. Sul punto *Id.*, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 217 ss.

<sup>301</sup> Così PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, fasc. 2, anno 2010, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 201 s.

<sup>302</sup> Il punto di partenza della riflessione può essere rappresentato dall'etimologia del termine, vale a dire il verbo latino «*proficere*», che sottintende un «giovamento», ossia un «vantaggio» che, con riguardo alla questione del profitto illecito, è certamente conseguente a un reato. Cfr. FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 325.

<sup>303</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Trattasi del primo intervento delle Sezioni Unite in materia di responsabilità da reato del soggetto collettivo. Inoltre, non sembrava presente presso le Sezioni semplici un contrasto interpretativo sulla nozione di profitto, ma la questione appariva, comunque, di particolare rilevanza, così da legittimarne la rimessione. In tal senso PISTORELLI, *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001*, cit., 135 s. Giova, poi, sottolineare come nella sentenza in commento i giudici di legittimità non abbiano

«*leading case*» in materia<sup>304</sup>), con cui si è chiarito che fosse necessario espungere qualsiasi considerazione d'ordine aziendalistico<sup>305</sup> per la determinazione del profitto, sprovvisto di una definizione normativamente imposta.

Orbene, il profitto sembra avere una latitudine più ampia nel diritto penale, atteso che non coinciderebbe con la differenza fra componenti negative e positive di natura reddituale, bensì consisterebbe in un vantaggio di carattere economico legato all'illecito da una serie di rapporti di derivazione diretta e immediata. Onde evitare ambiguità semantiche relative alla nozione di vantaggio, questo dovrebbe coincidere con un «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale». Inoltre, la diretta derivazione causale dall'illecito assolverebbe alla funzione di selezionare le utilità pertinenti al reato, in quanto direttamente correlate allo stesso e affini al suo oggetto. Nel caso del reimpiego, sarebbe sufficiente accertare l'univoco e diretto legame fra il bene acquisito con l'utilità di derivazione illecita e il reato.

Così inteso il profitto confiscabile, esso andrebbe distinto dal profitto di rilevante entità preso in considerazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive (articoli 13 e 16), che non potrebbe coincidere con l'utile netto in senso stretto, ossia con una conseguenza economica immediata e diretta, ma andrebbe rapportato al volume dell'attività e degli affari, ricomprendendo anche vantaggi economici non immediati in quanto desunti dalla posizione privilegiata acquisita sul mercato in conseguenza del reato. Come chiarito anche in seguito in altra sentenza della Corte di cassazione<sup>306</sup>, tale profitto dovrebbe ricomprendere anche

---

trattato di quei temi che notoriamente erano particolarmente controversi in materia di d.lgs. n. 231/2001, come la natura della responsabilità da reato dell'ente e il «ruolo ricoperto» dai modelli organizzativi nella configurazione dell'illecito. Così ID., *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 215 s.

<sup>304</sup> Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 975.

<sup>305</sup> In quanto il profitto confiscabile costituisce un'entità autonoma del diritto penale o, comunque, del diritto «sanzionatorio». Sul punto BASSI, *Il profitto confiscabile nel procedimento a carico degli enti nella recente giurisprudenza della Suprema Corte*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2016, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 68.

<sup>306</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. VI, 19.03.2013, n. 13061, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). I giudici di legittimità hanno chiarito che nel momento in cui si controverte della legittimità dell'applicazione in via cautelare della misura interdittiva (articolo 45, d.lgs. n. 231/2001), compatibilmente con il carattere provvisorio dell'accertamento compiuto in tale fase, si esclude l'esigenza di «calcoli e verifiche» per addivenire con precisione alla determinazione dell'«utile netto lucrato», essendo, invece, sufficiente determinare il profitto in via indiziaria.

gli altri vantaggi economici tratti dall'illecito (c.d. «profitto dinamico»<sup>307</sup>). Successivamente, la Corte di cassazione<sup>308</sup> ha rimarcato l'ampiezza di tale nozione di profitto, per mezzo della quale il giudice penale sarebbe capace di valutare dal punto di vista quantitativo il disvalore dell'illecito. Taluni elementi<sup>309</sup> espressivi del profitto di rilevante entità potrebbero essere, oltre che l'importo del contratto, anche i lavori acquisiti per una precedente aggiudicazione illecita, l'acquisizione dei requisiti per la qualificazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, l'aumento del «merito di credito» presso istituti finanziari o banche, l'incremento del «potere contrattuale» verso i fornitori, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse d'azienda, le maggiori possibilità di accedere ad appalti. In definitiva, si tratterebbe di utilità mediatamente ricollegabili all'illecito, poiché comunque frutto dell'aggiudicazione illecita<sup>310</sup>.

Sempre le predette Sezioni Unite del 2008<sup>311</sup>, poi, hanno affrontato la questione della commisurazione del profitto confiscabile<sup>312</sup>. Premessa l'esclusione di criteri valutativi di tipo economico-aziendalistico, per il Supremo Collegio il profitto ablabile è insensibile ai costi sostenuti per la commissione del reato, altrimenti si renderebbe l'illecito un modo d'acquisto legittimo della proprietà sul bene. Il profitto commisurato al netto delle spese sostenute porrebbe a carico dello Stato l'esito negativo dell'illecito sottraendo al reo il rischio di soffrire una perdita economica. Pertanto, il profitto oggetto dell'apprensione attraverso una misura

---

<sup>307</sup> Cfr. MAUGERI, *La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni.*, in *La Legislazione Penale*, 17.01.2023, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 24.

<sup>308</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 09.02.2016, n. 11209, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>309</sup> Si tratta di alcuni «vantaggi indiretti», formanti oggetto di un «elenco» contenuto nella sentenza in discorso e utilizzabili in qualità di «indicatori a fini probatori» per il «giudizio cautelare». Così VARRASO, *Un utile "approfondimento" della Suprema Corte in tema di misure cautelari interdittive e condotte riparatorie nel D.lg. n. 231 del 2001*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2016, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 3396 s.

<sup>310</sup> Dunque, in tale contesto il profitto comprende, oltre che il «margine netto di guadagno», anche «tutti gli elementi che connotano, in termine di valore economico, l'operazione negoziale», tra cui anche i «vantaggi economici di prospettiva, seppur non immediati». In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 267.

<sup>311</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>312</sup> Mentre la nozione del profitto era una tematica che la giurisprudenza di legittimità affrontava da diversi anni, l'argomento dei criteri di calcolo del profitto confiscabile, invece, è stato approfondito per la prima volta proprio con la sentenza in commento. Così LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, n. 3, 1° marzo 2009, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 362.

svolgente funzioni di giustizia e assolvente a una funzione di deterrenza e di prevenzione generale e speciale non potrebbe coincidere con l'utile netto di gestione<sup>313</sup> (a differenza del profitto rilevante ai fini della confisca di cui all'articolo 15 comma 4, frutto di un'attività lecita proseguita nell'interesse della collettività, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo).

Il profitto così inquadrato (complesso di vantaggi di natura economica derivanti da un illecito a cui sono strettamente pertinenti) risulterebbe essere tale in relazione a un'attività integralmente illecita<sup>314</sup>. Tuttavia, dal profitto così delineato andrebbe distinto<sup>315</sup> quello tratto da un episodio criminoso occasionalmente verificatosi nell'ambito di un'attività sostanzialmente lecita<sup>316</sup>, specie di natura sinallagmatica. Proprio in quest'ultimo caso, occorre distinguere due ipotesi che vengono in rilievo rispetto al rapporto contrattuale: il «reato-contratto» e il «reato in contratto». Nel primo caso, il reato si radicherebbe nella stipula *ex se* del contratto; dunque, quest'ultimo verrebbe interamente a coincidere con l'illecito; pertanto, il profitto confiscabile risulterebbe la conseguenza diretta e immediata del negozio giuridico<sup>317</sup>. All'opposto, qualora la condotta penalmente rilevante dovesse

---

<sup>313</sup> Sul punto LOTTINI, *Il calcolo del profitto*, cit., 364 s.

<sup>314</sup> Si è efficacemente osservato come il criterio del lordo possa trovare integrale applicazione nel caso di ente «ontologicamente illecito» destinatario dell'interdizione definitiva *ex art.* 16 del d.lgs. n. 231/2001. In tali termini, BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2009, in *www.dejure.it*, 1744.

<sup>315</sup> Viene, quindi, in rilievo una «deroga» o un «ridimensionamento» alla «nozione estensiva di profitto», che risulta, in tal modo, valida con esclusivo riferimento all'ipotesi di un'«attività totalmente illecita». Tuttavia, si è evidenziato come l'eccezione che la Corte di cassazione ha individuato con riferimento alla regola generale di commisurazione del profitto, all'opposto, non risulterebbe afferire a casi eccezionali, ma anzi rilevarebbe «in termini generali», atteso che il d.lgs. n. 231/2001 è teso primariamente a contrastare le forme di «criminalità d'impresa», e non quelle riconducibili alla c.d. «impresa criminale». Così ROSSETTI, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1286 s.

<sup>316</sup> Sembra preferibile, quindi, che per l'ente sostanzialmente lecito il profitto confiscabile a norma dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 coincida con il «guadagno netto». Una soluzione siffatta sembra rispondente anche a ragioni di analisi economica del diritto atte a garantire maggiore efficienza alla sanzione incidente sul patrimonio, ossia di: evitare la c.d. «ipertederrenza» (o «*deterrence trap*»), implicante un effetto criminogeno qualora sia all'ente lecito sia a quello intrinsecamente illecito dovesse applicarsi la confisca del profitto lordo; scongiurare l'effetto «*overspill*», vale a dire gli effetti negativi della sanzione traslati sui terzi innocenti; dirigere l'ablazione ai soli beni illegittimamente acquisiti; considerare che gli enti possono essere eventualmente considerati come soggetti inclini a un atteggiamento di indifferenza al rischio, sicché il *quantum* della sanzione potrebbe essere efficacemente ridotto. V. BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1745 s.

<sup>317</sup> Pertanto, il «ritorno allo *status quo ante*» può aversi solamente con la «confisca del profitto lordo», privando il reo «di tutti i beni che derivano dal reato». In tal senso PERINI, *La nozione di*

riverberarsi sulla fase di formazione della volontà negoziale oppure sull'esecuzione del contratto, risulterebbe possibile isolare degli aspetti leciti del rapporto negoziale, in quanto il negozio giuridico sembra essere pienamente valido fra i contraenti (al più sarebbe annullabile secondo le regole civilistiche); dunque, in tale ipotesi il profitto tratto dal reo non necessariamente coincide con quello ricollegabile alla condotta antiggiuridica<sup>318</sup>. La «truffa»<sup>319</sup>, per esempio, costituirebbe un «reato in contratto», poiché non è penalmente rilevante la conclusione in sé del negozio giuridico, ma la condotta tenuta da una parte in danno dell'altra nel corso della fase delle trattative oppure dell'esecuzione, sicché potrebbe essere interesse del danneggiato comunque mantenere in vita il contratto e conseguire le utilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni che, pertanto, andrebbero prese in considerazione ai fini della commisurazione del profitto ricavato dall'ente, derogando, in questo modo, alla regola generale dell'individuazione del profitto. Quindi, nel caso di una relazione sinallagmatica, è necessario separare, attraverso adeguati accertamenti in punto di fatto, il vantaggio economico direttamente tratto dal reato e, quindi, confiscabile dal corrispettivo legato a una prestazione eseguita in favore del danneggiato, che va sottratto all'ablazione. L'esclusione dal *quantum* confiscabile della controprestazione ricevuta dal reo si giustifica in virtù del difetto di un rapporto causale con l'illecito in conseguenza dell'iniziativa lecitamente assunta dall'agente che esegue una prestazione accettata dall'altro contraente e foriera di una concreta utilità per quest'ultimo: il corrispettivo tratto dall'ente si legherebbe esclusivamente alla dinamica contrattuale, trovando fondamento nella stessa. Per i giudici di legittimità è decisiva, al fine di corroborare la soluzione cui sono pervenuti, la presenza nell'articolo 19 comma 1 di una clausola normativa che impone l'esclusione dalla confisca della parte che può essere restituita al danneggiato<sup>320</sup> (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 4.2 del presente capitolo). Nel caso anzidetto delle

---

“*profitto del reato*” quale oggetto della confisca per equivalente, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 921.

<sup>318</sup> V. LOTTINI, *Il calcolo del profitto*, cit., 365.

<sup>319</sup> Sul punto EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1274.

<sup>320</sup> In argomento LOTTINI, *Il calcolo del profitto*, cit., 365 s. Secondo PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 231 s., il riferimento a tale previsione normativa costituisce lo «spunto esegetico [...] più interessante» del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite.

prestazioni sinallagmatiche si verificherebbe, infatti, una situazione «speculare» a quella normativamente prevista: il corrispettivo incamerato dall'agente per una prestazione lecita non costituirebbe una voce dell'arricchimento illecito, che, pertanto, non confluisce nel profitto confiscabile, altrimenti si avrebbe la duplice imposizione dell'ablazione.

In sostanza, la Corte di cassazione sembra abbia fatto applicazione del principio di c.d. "pertinenzialità", ordinariamente impiegato anche in relazione alla confisca irrogata alla persona fisica, per rimarcare l'esigenza di distinguere gli aspetti leciti da quelli illeciti caratterizzanti un'attività di natura complessa che coinvolge l'ente. Proprio in tale contesto, in ossequio al limite oggettivo che l'articolo 19 appone alla confisca (trattasi della clausola che sottrae all'ablazione la parte che può essere restituita al danneggiato), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, qualora dalle utilità economiche prodotte da un'operazione negoziale inquinata dall'illecito se ne possano isolare talune concretamente utili per la parte danneggiata, allora la relativa controprestazione non può confluire nel profitto confiscabile. Dunque, lo snodo cruciale è rappresentato dalla distinzione fra liceità e illiceità del provento, piuttosto che da valutazioni meramente economico-aziendali<sup>321</sup>.

Dalla suddetta pronuncia è possibile enucleare tre profili<sup>322</sup> che concorrono a delimitare la nozione di profitto confiscabile: possono essere sottratti non solo gli incrementi del patrimonio, ossia i risultati economici complessivi di segno positivo derivanti dal reato (solo nel caso della confisca di cui all'articolo 15 comma 4 il profitto, derivante da un'attività lecita, pare coincidere con l'utile netto di gestione), ma anche i risparmi di spesa (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 4.5 del presente capitolo, nonché con riguardo a certe fattispecie di reato presupposto, al Capitolo III); il «criterio selettivo»<sup>323</sup> del profitto confiscabile è rappresentato

---

<sup>321</sup> Sul punto PISTORELLI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 621. Nello stesso senso, v. PERINI, *La nozione di "profitto del reato"*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 921 ss., per il quale, nel caso dei «reati in contratto», occorre distinguere tra «profitto scaturente dal reato e profitto scaturente dalla parte di rapporto di scambio non contaminata dal reato stesso».

<sup>322</sup> Così BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 99.

<sup>323</sup> V. anche PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 230, che rimarca come occorra una «correlazione diretta del profitto con il reato e una stretta affinità con l'oggetto» dell'illecito. Nello stesso senso, v. VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 483.

dalla derivazione diretta e immediata dall'illecito; nella nozione di profitto non rientra un'utile futuro e potenzialmente realizzabile (come un credito, ancorché certo, liquido, esigibile), neppure attivando la confisca per equivalente (tutt'al più il titolo di credito<sup>324</sup> pare suscettibile di apprensione in via diretta).

La distinzione fra «reato-contratto» e «reato in contratto»<sup>325</sup>, poi, consente di applicare la confisca in modo variabile a seconda del tipo<sup>326</sup> di reato a cui è pertinente<sup>327</sup>. Nel primo caso, poiché i caratteri dell'illiceità permeano l'intero scambio economico, la confisca non può che colpire tutte le utilità economiche ad esso riferibili: soltanto con l'apprensione del profitto lordo potrebbe ripristinarsi lo *status quo ante*. Nel secondo, invece, al fine di perimetrare la grandezza lesiva del fatto e di elidere con la sanzione ablativa i soli profili di anti-giuridicità, si impone di differenziare fra profitto propriamente illecito e profitto tratto dalla porzione del rapporto sinallagmatico non inquinata dall'illecito, sicché sarebbe confiscabile il solo profitto netto realmente derivante dal reato.

Di recente, con sentenza pronunciata nel 2021, la Suprema Corte<sup>328</sup> è ritornata su questioni concernenti la determinazione del profitto confiscabile già

---

<sup>324</sup> Conformemente, v. anche BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1730, che ha ritenuto confiscabile il «titolo incorporante il diritto di credito», in quanto trattasi di un «bene definito e identificabile». L'Autore, tuttavia, sostiene che sia parimenti ablabile pure il «credito certo, liquido ed esigibile» in quanto dotato di un «valore patrimonialmente valutabile».

<sup>325</sup> Nel primo caso, trattandosi di proventi geneticamente illeciti tratti da un ente dedito alla commissione di reati, risulterebbe confiscabile il profitto lordo; nel secondo, invece, il soggetto collettivo episodicamente incorre nell'illecito. Dunque, ricorrendo la prima ipotesi, il reato contamina l'intero rapporto, mentre nell'altra sono mantenuti dei profili di liceità. Così BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 100.

<sup>326</sup> V. anche PRETE, *La confisca-sanzione*, cit., 119 e 123 s. Nello stesso senso, v. MAIELLO, *La confisca ex D.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1° aprile 2014, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 975. Secondo PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 234, tale assunto non implica l'attribuzione alla nozione di profitto confiscabile di una «geometria variabile», ma semplicemente di accertare il «vincolo di pertinenzialità [...] in concreto».

<sup>327</sup> In tal senso PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto*, cit., 203 ss. Per l'Autore, inoltre, codesta dicotomia sarebbe fondata sul carattere lecito o meno dell'attività svolta dall'ente e richiamerebbe una dogmatica propria della dottrina penalistica riconducibile a MANTOVANI. In effetti, MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte speciale II. I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2021, 62, individua, nell'ambito dei «rapporti tra negozio giuridico e reato», una «fondamentale distinzione» tra «reati-contratto», realizzati «nella conclusione di un contratto» e attraverso i quali si punisce la conclusione in sé del negozio (ne è un esempio il delitto di cui all'articolo 470 c.p., ossia di «Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione») e «reati in contratto», anch'essi commessi nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma con i quali non si incrimina la conclusione del contratto in quanto tale, ma il «comportamento» tenuto da uno dei contraenti (si tratta, con riferimento ai delitti contro il patrimonio, dei «delitti con la cooperazione della vittima», come nel caso del delitto di «Truffa» ex art. 640 c.p.).

<sup>328</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 19.01.2021, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

affrontate nel 2008 dalle Sezioni Unite, ribadendo taluni principi di creazione giurisprudenziale. Innanzitutto, si rende necessaria la connessione causale con il reato, ossia il rapporto di diretta e immediata derivazione dall'illecito (c.d. «pertinenzialità»), che fungerebbe da criterio selettivo del profitto confiscabile anche nel caso di utilità conseguite in via mediata attraverso il reimpiego (c.d. «profitto surrogato», oggetto di trattazione *supra*, al paragrafo 3.2 del Capitolo I), dovendosi accertare la derivazione causale fra il profitto originario e il reato. In secondo luogo, il profitto deve rivestire i caratteri della «materialità» e dell'«attualità», ossia deve trattarsi di un beneficio patrimoniale di segno positivo e attuale, non rilevando vantaggi futuri e ipotetici (sul punto, comunque, si ritornerà *infra*, nel paragrafo 4.5 del presente capitolo e, più approfonditamente, nel Capitolo III, poiché viene in rilievo la questione delle utilità immateriali rispetto al profitto confiscabile, tutt'altro che di univoca risoluzione) e, naturalmente, deve essere scaturito dal reato (c.d. «principio di causalità»)<sup>329</sup>. Come ricordato dai giudici di legittimità nella sentenza in discorso, la latitudine del profitto confiscabile aveva subito un ampliamento (la tematica è pertinente anche alla dicotomia fra profitto-risparmio di spesa in senso assoluto oppure relativo, v. *infra*, paragrafo 4.5 del presente capitolo e Capitolo III) per effetto di una pronuncia delle Sezioni Unite del 2014<sup>330</sup>, finendo per ricomprendere, altresì, le utilità mediate o indirette dell'attività anti-giuridica, salvo poi nuovamente assestarsi sull'originaria nozione di profitto come vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dall'illecito grazie a una sentenza del 2015<sup>331</sup> sempre delle Sezioni Unite. Infine, sono, poi, richiamati i principi di diritto enunciati nel 2008, dunque la regola generale e quella di «esclusione» per la commisurazione del profitto: il profitto confiscabile coincide con il ricavo lordo nel caso di un'attività d'impresa totalmente illecita, mentre viene computato al netto dell'utilità effettivamente conseguita dal danneggiato nel caso di una relazione sinallagmatica con l'ente svolgente un'attività ordinariamente lecita.

---

<sup>329</sup> V. anche MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 16.

<sup>330</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un. 30.01.2014, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*; anche Cass. pen. Sez. Un., 24.04.2014, cit., *ivi*.

<sup>331</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, n. 31617, *ivi*.

La Corte di cassazione (fatta questa premessa sull'evoluzione giurisprudenziale del concetto di profitto e della sua commisurazione) ha esaminato, poi, la questione del riflesso che il reato ha sul titolo giuridico in forza del quale avviene il trasferimento del bene nell'ambito di un'attività d'impresa lecita, ribadendo, nello specifico, che il «reato-contratto» (si punisce la stipula dell'accordo contrattuale) sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative oppure per illiceità dell'oggetto (ai sensi dell'articolo 1418 c.c.), mentre, nell'ipotesi del «reato in contratto» (si punisce la condotta tenuta da una parte nella fase genetica ovvero esecutiva del negozio giuridico), sarebbe penalmente rilevante la condotta di uno soltanto dei contraenti tenuta in danno della controparte. In questa seconda circostanza, data la diversità d'ambito della legge civile e di quella penale, la violazione di quest'ultima non renderebbe nullo il contratto, in quanto rappresenterebbe l'inottemperanza di una parte soltanto. L'agente che esegue la propria obbligazione, assumendo un'iniziativa lecita non causalmente ricollegabile al reato, avrebbe diritto a ricevere la controprestazione costituente profitto non confiscabile in quanto avente fondamento nella dinamica (lecita) del contratto.

Pertanto, è opportuno distinguere, quanto alle norme imperative, fra quelle c.d. "di comportamento" e quelle regolanti la validità contrattuale e, quindi, nel caso di violazione di norme penali l'ipotesi del contratto nullo (se «reato-contratto») da quella del contratto annullabile (se «reato in contratto»).

La questione afferisce propriamente alla nullità c.d. "virtuale" (di cui all'articolo 1418 co. 1 c.c.) e non anche a quella c.d. "testuale" (la legge commina la sanzione della nullità rendendo, pertanto, il precetto una norma di validità) oppure c.d. "strutturale" (per mancanza di un requisito costitutivo oppure per deficienze dell'oggetto). Quanto alla nullità c.d. "virtuale", per aversi l'invalidità del negozio giuridico occorrerebbe accertare tre condizioni, ossia che il contratto sia contrario a una norma imperativa (norma inderogabile da parte dei contraenti e posta a tutela di un pubblico interesse), che tale norma riguardi la struttura oppure il contenuto del contratto e che, infine, ne fondi la validità e non stabilisca gli effetti della sua violazione né tantomeno escluda la nullità. Invece, l'inosservanza di una norma di comportamento (attinente alla fase antecedente alla stipula oppure a quella dell'esecuzione) non inciderebbe sulla validità del negozio, ma determinerebbe al

più la responsabilità precontrattuale della parte e potrebbe condurre alla risoluzione del contratto per inadempimento del generico dovere di protezione ovvero di specifici obblighi contrattuali. I giudici di legittimità, nella sentenza in discorso, come esempio pratico di applicazione di tali principi di diritto, hanno ritenuto che quei contratti che, pur avendo la propria ragione in un *pactum sceleris* presupposto, comunque non possono risultare nulli, difettando l'inosservanza di una norma imperativa di validità (si tratterebbe di un «reato in contratto»); quindi, il profitto non potrebbe coincidere con l'intero importo del contratto.

#### **4.4. Criteri di commisurazione del profitto: le possibili soluzioni a una questione ancora aperta**

Dalla precedente disamina della giurisprudenza di legittimità in materia di profitto confiscabile è possibile evincere la complessità della questione del computo del profitto, sorta dalla contrapposizione<sup>332</sup> fra teoria dell'utile netto<sup>333</sup> (profitto commisurato agli introiti conseguiti dall'operazione, ma detraendo i costi<sup>334</sup>

---

<sup>332</sup> Sul punto MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 337 ss.

<sup>333</sup> Ossia del c.d. *Nettoprinzip*, tesi accolta adducendo le seguenti motivazioni: stando alla lettera dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, il legislatore, pur consapevole della possibilità di utilizzare l'ampio termine «proventi», ha volutamente limitato la confisca al profitto o prezzo del reato, escludendo finanche il prodotto dell'illecito; il criterio del netto risulta rispettoso della clausola di salvaguardia del diritto alla restituzione del danneggiato; limitando l'ablazione all'utile netto, si valorizza il criterio del nesso di pertinenzialità fra il bene e il reato, assicurando la proporzionalità della sanzione e il rispetto dei dettami degli articoli 41 e 42 della Costituzione (tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà). V. BOTTALICO, *Confiscadelprofitto*, cit., 1732. Per esempio, GIAVAZZI, Sub *Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 185, sostiene che il profitto confiscabile a norma dell'articolo 19 debba coincidere con il «ricavo netto» sia perché il decreto non contempla l'ablazione gli strumenti del reato sia perché il legislatore ha utilizzato il termine «profitto» e non quello di «provento, che per definizione e sua stessa natura non può includere i risultati patrimoniali negativi». Una possibile criticità connessa all'applicazione del criterio del netto è evidenziata da MAIELLO, *La confisca*, cit., 972, vale a dire le «difficoltà contabili» e i «problemi di calcolo» nell'ambito della commisurazione dell'utile netto, soprattutto con riguardo a «imprese di ampie dimensioni».

<sup>334</sup> Le «spese sostenute» in relazione alla commissione del reato, ove non dovessero rientrare nella nozione di profitto, comunque potrebbero considerarsi alla stregua del «prezzo del reato», egualmente confiscabile ai sensi dell'articolo 19. Così GIAVAZZI, Sub *Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 185.

sostenuti) e criterio del lordo<sup>335</sup> (profitto rapportato all'intero importo del contratto), che ha una sua rilevanza con riguardo alle forme di «criminalità economica»<sup>336</sup>.

Sul punto, è possibile registrare due impostazioni che si fronteggiano: quella sostenuta<sup>337</sup> dalle Sezioni Unite del 2008, fondata sulla contrapposizione tra «reati-contratto» e «reati in contratto», e che valorizza, per questa seconda categoria, il criterio dell'utilità conseguita dal danneggiato al fine di determinare i costi deducibili dal *quantum* di profitto confiscabile, fedele al «principio del lordo moderato», in quanto il «criterio del lordo» viene moderato dalla necessità di distinguere delle spese lecite nel caso in cui il reato rappresenti una manifestazione occasionale di un'attività lecita d'impresa<sup>338</sup>; quella evincibile dalla dottrina e basata sulla *ratio* dell'imputazione dei costi ad attività lecita o illecita e, dunque, sull'analisi “strutturale” del costo, per affermarne la deducibilità oppure no.

---

<sup>335</sup> Si tratta del c.d. *Bruttoprinzip*, sostenuto per le seguenti ragioni: l'estensione della nozione del profitto (anche invocando una correlazione con l'articolo 240 c.p.) sembra in linea con le indicazioni delle fonti internazionali e con l'esperienza giuridica di altri ordinamenti (d'altronde, anche nella Relazione ministeriale si usa un termine dalla latitudine semantica più ampia, ossia «proventi», parlando della confisca per equivalente); non si parla di “ingiustizia” dell'interesse o vantaggio dell'ente, sicché anche il profitto non necessariamente deve esserlo; il reato non può costituire una legittima fonte di arricchimento; un illecito da cui scaturisce una perdita economica per l'ente, se non si accogliesse il principio del lordo, determinerebbe l'assunzione del relativo rischio da parte dello Stato. Così BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 173 l s. Per esempio, MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 34 s., evidenzia come sia condivisibile la valutazione per cui applicando il «principio del lordo» si realizzino «esigenze di giustizia», dunque «di prevenzione generale e speciale», affinché il reo perda «quanto investito per la realizzazione del reato». Pertanto, ove si sottraesse al reo unicamente il «provato [...] profitto del reato», non verrebbe tramutata la confisca da «strumento di compensazione (di reintegrazione)» a misura dal contenuto afflittivo assimilabile a una pena vera e propria, ossia un esito che si potrebbe avere nel caso in cui l'ablazione dovesse comportare una «diminuzione del [...] patrimonio» di chi la subisce. Per contro, MAIELLO, *La confisca*, cit., 973, evidenzia come l'accoglimento del criterio del lordo potrebbe comportare un risultato sanzionatorio complessivamente irragionevole e non proporzionato al «disvalore oggettivo» del fatto, vale a dire l'imposizione di una «doppia ablazione» a carico dell'ente collettivo, l'una tramite la confisca, l'altra in conseguenza dell'«impossibilità del recupero delle spese sostenute» da parte del soggetto collettivo.

<sup>336</sup> Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 25.

<sup>337</sup> La quale, per giunta, è pienamente condivisa da PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 232 ss.

<sup>338</sup> In tal senso MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 36 ss.

Le Sezioni Unite del 2008<sup>339</sup> hanno accolto una soluzione<sup>340</sup> scevra di valutazioni proprie della logica aziendale<sup>341</sup> e incentrata sulla distinzione fra attività totalmente illecita e occasionale commissione del reato, sebbene strumentalmente connesso all'attività lecita dell'ente<sup>342</sup>. Se nel primo caso il profitto è rapportato al complesso dei vantaggi economici di tipo patrimoniale e di segno positivo che siano causalmente ricollegabili all'illecito, nel secondo si distingue fra immedesimazione tra contratto e reato (il profitto è rapportato all'intero valore del negozio giuridico) e attività penalmente rilevante di una sola delle parti che inquina la fase antecedente alla stipula del contratto ovvero quella della sua esecuzione. In quest'ultima ipotesi, potendosi separare dalla condotta illecita degli aspetti leciti delle dinamiche negoziali (segnatamente nel caso di prestazioni sinallagmatiche), il corrispettivo conseguito dall'ente per una prestazione eseguita correttamente e accettata dal danneggiato, in quanto foriera di un'effettiva utilità per quest'ultimo, non rientra nel novero del profitto confiscabile, avendo, invece, legittimo fondamento nell'assetto di interessi regolato dal contratto. Pertanto, può dirsi come il Supremo Consesso abbia accolto, ai fini del computo del profitto confiscabile, la prospettiva del danneggiato e dell'*utilitas* da questi effettivamente tratta<sup>343</sup>. In sostanza, sembrerebbe replicato lo schema civilistico del c.d. "arricchimento senza causa" (articolo 2041 c.c.)<sup>344</sup>.

Tuttavia, tale indirizzo ermeneutico non parrebbe andare esente da critiche<sup>345</sup>. La locuzione «effettiva utilità», in primo luogo, renderebbe incerta la

---

<sup>339</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>340</sup> L'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite segnerebbe un compromesso fra i due estremi della teoria del lordo e di quella del netto, in quanto sembra prendere in considerazione, da un lato, i costi sopportati dall'ente collettivo per l'utile adempimento delle prestazioni e deducibili per ragioni equitative, dall'altro, l'esigenza di scongiurare l'infiacchimento dell'ablazione ammettendo la deducibilità di tutte le spese connesse all'attività. Così BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 180 s.

<sup>341</sup> Cfr. PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto*, cit., 202, il quale ritiene che il ricorso ai parametri aziendalistici del netto o del lordo sia il portato della crescente estensione della confisca c.d. "di valore" nell'intento di commisurare un profitto non più pertinente all'illecito.

<sup>342</sup> Sul punto FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 326.

<sup>343</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 339 ss.

<sup>344</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 734 ss., che richiama Cass. pen., Sez. VI, 08.04.2013, n. 24277, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>345</sup> Tra cui, anche la vaghezza del concetto di utilità e i dubbi sulla sua possibile determinazione alla luce del valore della prestazione evincibile dal contratto oppure dal mercato; la commistione tra profili sanzionatori e restitutori, stante la stretta connessione fra utilità conseguita dall'altro contraente e parte del profitto che può essere restituita al danneggiato; la diversità di valutazione fra

determinazione del profitto confiscabile, non potendosi determinare con esattezza i criteri per la sua commisurazione<sup>346</sup>, così come potrebbe determinare il rischio di sovrapposizione fra «il piano sanzionatorio della confisca del profitto e quello restitutorio-civilistico», come nel caso di un «inadempimento parziale», potendosi affermare che l'ingiusto profitto tratto dall'ente potrebbe essere oggetto di una pretesa restitutoria da parte del danneggiato<sup>347</sup>. Inoltre, non si potrebbe individuare una parte contrattuale propriamente danneggiata dall'illecito nel caso di reato lesivo di interessi generali o superindividuali. Poi, sembrerebbe esserci un'ambiguità di fondo anche per quanto concerne la distinzione fra «reati-contratto» e «reati in contratto», di tal che il contratto dovrebbe essere nullo nel primo caso, annullabile nel secondo; invece, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza del 2021<sup>348</sup>, in precedenza trattata (v. *supra*, paragrafo 4.3 del presente capitolo), ha richiamato la distinzione fra violazione di norme di comportamento e di norme di validità, sicché nel primo caso (norme attinenti alla fase genetica ovvero esecutiva del contratto) il contratto sarebbe solo risolvibile per inadempimento. D'altronde, non vi sarebbe neppure convergenza fra la giurisprudenza civilistica e quella penalistica quanto

---

la Cassazione penale e quella civile per quanto riguarda le ipotesi di «reato-contratto» e di «reato in contratto». Così BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 181.

<sup>346</sup> Così MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 735; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 339. In senso critico, v. anche LOTTINI, *Il calcolo del profitto*, cit., 366, per il quale il valore dell'«utilità» non dovrebbe coincidere con l'importo dei «costi sostenuti» (altrimenti si tratterebbe a tutti gli effetti di un utile netto), non potendo, poi, essere quantificato nel singolo caso di specie dal giudice, poiché si violerebbe il «principio di determinatezza». Al più, tale valore potrebbe consistere in quello di «mercato» con riferimento alla prestazione eseguita. A ogni modo, l'Autore evidenzia come, seguendo la soluzione delle Sezioni Unite, si negherebbe la sussistenza di un profitto confiscabile nel caso in cui il reato abbia inficiato la fase di formazione della volontà contrattuale della controparte, ma le prestazioni siano state regolarmente eseguite e siano risultate vantaggiose per l'altro contraente. Con riferimento alla commisurazione del valore dell'utilità effettiva per il danneggiato, EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1278, propone due criteri alternativi, vale a dire o il riconoscimento all'ente della deduzione dell'equivalente di una «*iusta locupletatio*» (tramite una «*reductio ad aequitatem*» del negozio giuridico), oppure il «valore di costo della prestazione eseguita». Sul punto, v. anche SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 883 s., che sottolinea come la rilevanza dell'utilità per il danneggiato risulti essere inconfidente alla luce della natura sanzionatoria della confisca a carico degli enti e rimarca altresì l'estraneità rispetto all'oggetto dell'accertamento (la responsabilità da reato del soggetto collettivo) della verifica tecnica sugli effetti economici dell'operazione che ha coinvolto l'ente.

<sup>347</sup> Così MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2008, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1782 s.

<sup>348</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 19.01.2021, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

alla riconducibilità di certe fattispecie all'una o all'altra categoria<sup>349</sup>. In ultimo, qualora le prestazioni eseguite in favore della PA dovessero essere correttamente eseguite e a condizioni economiche convenienti, malgrado l'ipotesi del «reato in contratto» non sarebbe confiscabile alcun profitto. A tale ultima problematica sembrerebbe che la Corte di cassazione<sup>350</sup> abbia dato una risposta netta, valorizzando il fatto che l'ente era stato avvantaggiato dall'accordo corruttivo per poter partecipare alla gara d'appalto e il profitto dovesse essere, quindi, rapportato, in termini percentuali, al valore del contratto, impiegando dati notori e precisi desunti dalla normativa vigente e dall'analisi statistica dell'utile mediamente tratto dalle imprese operanti nel settore (nello specifico, il 10%). D'altronde, in dottrina<sup>351</sup> si è anche evidenziato come la risoluzione delle Sezioni Unite abbia avuto in verità un «carente apporto nomofilattico». A riprova di tale assunto, è possibile richiamare le soluzioni divergenti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in relazione a fatti di «frode in commercio», ex art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231/2001 (nello specifico, il tema del computo del profitto riguardava i ricavi che le imprese hanno tratto dalla vendita fraudolenta di prodotti biologici che in realtà erano «convenzionali», cioè privi dei requisiti richiesti per l'«agricoltura biologica»). In un primo caso<sup>352</sup>, la Corte di cassazione ha ritenuto che il profitto confiscabile coincidesse con la «differenza» fra il corrispettivo conseguito per la vendita fraudolenta del prodotto e quello che sarebbe stato tratto dall'ente se detto prodotto fosse stato venduto come «convenzionale», e non come «intero corrispettivo ottenuto»<sup>353</sup>. Invece, in una

---

<sup>349</sup> Sul punto MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 41, che sottolinea come, presso la giurisprudenza penale, non vi sia univocità di inquadramento nella categoria dei «reati-contratto» oppure dei «reati in contratto» della fattispecie di truffa in danno dello Stato per l'ottenimento di finanziamenti indebiti; inoltre, la giurisprudenza civilistica, a differenza di quella penalistica, riterrebbe che la corruzione sia un «reato-contratto», determinando, in questo modo, che i costi connessi all'esecuzione delle prestazioni lecite di un appalto conseguito per effetto del *pactum sceleris* non siano deducibili.

<sup>350</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 06.11.2019, n. 50710, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>351</sup> Sul punto FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 327.

<sup>352</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 11.11.2014, n. 15249, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it)

<sup>353</sup> In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto che il fatto illecito in esame costituisse un «reato-contratto», che si andava a collocare in un'attività di sistematico commercio fraudolento di «prodotti alterati», escludendo, così, che nel computo del profitto ablabile potessero avere una qualche incidenza i costi sostenuti (come l'IVA e le spese relative all'acquisizione della «disponibilità della merce»). In argomento CONSORTI, *Confisca al "lordo" in caso di cessione fraudolenta non occasionale*, in *Corriere Tributario*, n. 27 del 6 luglio 2015, in [www.onefiscale.wolterskluwer.it](http://www.onefiscale.wolterskluwer.it), 2123. Secondo FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 334, in tale pronuncia i giudici di legittimità hanno adottato, come criterio di computo del profitto, quello dell'utile «netto mediante differenziale».

successiva pronuncia<sup>354</sup>, la Corte di cassazione ha adottato un «criterio di calcolo differente», in quanto in sede di commisurazione del profitto ablabile è stato ritenuto legittimo lo scomputo dei costi sostenuti per l'acquisto della «materia prima», ma non anche la detrazione delle spese connesse alla «commercializzazione del prodotto», poiché strumentali alla commissione dell'illecito<sup>355</sup>.

In conclusione<sup>356</sup>, potrebbe rimarcarsi la «valenza parziale» del criterio elaborato dalle Sezioni Unite, in quanto suscettibile di applicazione unicamente in ipotesi di illeciti inseriti in una vicenda negoziale a prestazioni corrispettive *ex se* lecite e in cui può ravvisarsi la presenza di una parte danneggiata dal reato; in tutti gli altri casi, risulterebbe ammissibile il criterio del lordo.

In contrapposizione all'impostazione assunta dalle Sezioni Unite e al fine di superare le criticità connesse si può, allora, richiamare un'opzione ermeneutica<sup>357</sup> che attribuisce rilevanza all'ente<sup>358</sup> e ai costi sostenuti<sup>359</sup>, piuttosto che al danneggiato e all'utilità conseguita. Pertanto, si dovrebbe distinguere, all'interno dei costi detraibili dal ricavo tratto dall'ente, quelli complessivi, i soli costi leciti,

---

<sup>354</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 04.12.2018, n. 4885, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>355</sup> In tal senso FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 327.

<sup>356</sup> Così MONGILLO, *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo a fini di confisca)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del gennaio-marzo 2010, *www.rivista231.it*, 177.

<sup>357</sup> Trattasi di una «tesi intermedia» rispetto a quella della concezione del profitto come «ricavo lordo dell'attività criminosa» e alla teoria dell'«utile netto aziendalistico-contabile in senso stretto». Cfr. MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto*, cit., 1780.

<sup>358</sup> In tal senso, appare rilevante l'elaborazione di FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto*, cit., 333 ss., che individua tre «criteri di quantificazione del profitto», ossia del «lordo», del «netto mediante differenziale», del «netto mediante detrazione dei costi». Nel primo caso, la confisca del profitto diverrebbe una vera e propria «pena» capace di impoverire il patrimonio del reo indipendentemente dalla valutazione dello «*status quo ante delictum*», mentre nel secondo implicherebbe di sottrarre al prezzo effettivo di vendita quello «ipotetico» evinto dal mercato, con tutte le incertezze conseguenti all'impiego di un parametro meramente virtuale e incentrato sulla figura del danneggiato (una concezione «vittimo-centrica» non dissimile da quella adottata dalle Sezioni Unite del 2008). L'Autore, quindi, condivide il terzo criterio, coerente con l'asserita «funzione ripristinatoria» dell'ablazione del profitto e con una visuale «autore-centrica», ritenendo che, quanto ai costi sostenuti nell'ambito dell'«attività economica» interessata dalla realizzazione dell'illecito, dovrebbero essere dedotti solo quelli illeciti, da accertarsi in concreto verificando se sarebbero stati sostenuti regolarmente qualora l'attività posta in essere fosse stata totalmente lecita (si parla di «costi attinenti alla componente illecita dell'attività posta in essere»). A ogni modo, la confisca dovrebbe trovare applicazione «in via residuale e sussidiaria», in relazione alla parte dell'arricchimento illecito che non è già stata neutralizzata con altri strumenti previsti dall'ordinamento (come potrebbe essere la realizzazione delle pretese restitutorie in favore del danneggiato), altrimenti la confisca non assolverebbe più a una funzione di riequilibrio, ma assumerebbe connotati eminentemente punitivi.

<sup>359</sup> Si tratta della «teoria dei costi deducibili», coerente con le «finalità di un moderno e razionale sistema punitivo». In tal senso LOTTINI, *Il calcolo del profitto*, cit., 367 s.

oppure ancora soltanto i costi utili. La deduzione dei costi complessivi dell'operazione negoziale infiacchirebbe, però, la reazione sanzionatoria, mentre lo scomputo degli oneri che appaiono congrui all'esecuzione dell'affare in quanto costi *standard* secondo la prospettiva della controparte risulterebbe essere una soluzione assai prossima a quella abbracciata dalla Suprema Corte. Allora, si propone<sup>360</sup> di detrarre dal profitto confiscabile i costi lecitamente sostenuti per l'esecuzione del contratto, in quanto l'ablazione patrimoniale si limiterebbe a porre rimedio allo squilibrio economico senza alterare l'impostazione preventiva del sistema di responsabilità da reato dell'ente. Per quanto concerne la base di computo, essa collimerebbe con l'«utile netto a base parziale», poiché parrebbero indeducibili<sup>361</sup> i costi strutturalmente illeciti, così come gli esborsi direttamente e strumentalmente legati al reato<sup>362</sup>, in quanto necessari per la sua realizzazione<sup>363</sup>. Invece, qualsiasi altra voce di spesa, correttamente documentata e verificabile, potrebbe essere defalcata dalla base di computo del profitto confiscabile.

---

<sup>360</sup> Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 340 ss.

<sup>361</sup> L'indetraibilità di tali costi si deve alla loro «irrelevanza giuridica». Così MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto*, cit., 1780.

<sup>362</sup> In senso analogo, v. ROSSETTI, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1287 s., che sostiene l'ineducibilità sia dei «costi intrinsecamente illeciti» (poiché sopportati per la realizzazione del reato) sia degli oneri «contingentemente illeciti» (di per sé riferibili ad attività lecite, ma nel caso di specie funzionalmente legati alla commissione del reato). Secondo l'Autore, invece, sono deducibili i «costi da attività lecite», vale a dire gli oneri relativi a prestazioni non riconducibili all'illecito e produttive di una «concreta *utilitas*» per i terzi contraenti. Sul punto, concorda anche SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 884 s. La loro indeducibilità, in particolare, si giustifica alla luce di «considerazioni di valore e di realismo teleologico». Così MAIELLO, *La confisca*, cit., 976.

<sup>363</sup> In senso conforme, v. anche BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 101, che suggerisce di ricercare la soluzione alla questione della commisurazione del profitto nell'ambito della dicotomia fra «costi deducibili» (imputati ad attività lecite) e «costi indeducibili» (avvinti all'attività *contra ius*). In particolare, nel novero dei costi detraibili andrebbero inserite anche le trattenute fiscali, al fine di evitare la duplicazione della sottrazione, prima attraverso il pagamento delle imposte e poi tramite l'ablazione del profitto.

Più precisamente, la Corte di cassazione civile ha chiarito i termini dell'operatività dell'articolo 14 co. 4 della l. n. 537 del 1993, concernente l'imposta sui redditi e, nello specifico, la tassazione dei proventi tratti da attività illecite, che non sono imponibili unicamente se «già sottoposti a sequestro o confisca penale» (la tematica verrà ripresa *infra*, al paragrafo 2.4 del Capitolo III). L'esclusione dal reddito imponibile opera solo se il provvedimento d'ablazione sia intervenuto entro il «periodo d'imposta» di collocazione di detto provento, e non successivamente. V. Cass. civ., Sezione Tributaria, 27.11.2007, n. 4625, in [www.itagliure.giustizia.it](http://www.itagliure.giustizia.it). Dunque, se sequestro o confisca non sono disposti durante detto periodo, il provento andrà incontro a tassazione. Pertanto, se le imposte non fossero costi deducibili in detta ipotesi, si configurerebbe una doppia apprensione. In argomento BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1752.

Pertanto<sup>364</sup>, il profitto ablabile non potrebbe coincidere né con l'utile netto determinato in termini aziendalistici e ottenuto detraendo dai ricavi i costi totali sostenuti dall'ente (si avrebbe in questo caso un «utile netto a base totale») e neppure scomputando i soli costi utili, atteso che la verifica dell'utilità delle somme impiegate per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto andrebbe condotta più correttamente in sede civilistica.

La questione, comunque, potrebbe essere affrontata anche considerando i principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008 da un diverso angolo prospettico<sup>365</sup>, valorizzando, in particolare, il passaggio motivazionale circa la derivazione causale del profitto rispetto al reato, ossia il perno attorno a cui ruoterebbe l'argomentazione della Suprema Corte. La causalità rilevante sarebbe quella concernente il «titolo giustificativo»<sup>366</sup> dell'acquisizione dell'utilità (dunque, una «causalità giuridica di tipo imputativo»<sup>367</sup>), che sarebbe pienamente valido nel caso in cui provenga da un'attività lecita. Ciò sarebbe confermato dall'indicazione dell'esclusione dal profitto delle voci legate alle imposte, ai crediti non riscossi e ai beni futuri. Dunque, dietro la distinzione fra «reato-contratto» e «reato in contratto» si celerebbe la dicotomia tra profitto «giusto», in quanto validamente tratto dall'attività lecita, e profitto acquisito *contra ius*, avente un titolo invalido in quanto radicato in un'attività antiggiuridica<sup>368</sup>. In altri termini, il contratto rappresenterebbe il titolo dell'acquisizione del bene che renderebbe ingiusto il profitto qualora il negozio giuridico dovesse risultare nullo

---

<sup>364</sup> In argomento SCARCELLA, *Il profitto sequestrabile all'ente nei reati a prestazioni corrispettive (commento a Cass. pen., n. 23013, 31 maggio 2016)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2016, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 264.

<sup>365</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 119 ss.

<sup>366</sup> Cfr. MAIELLO, *La confisca*, cit., 975.

<sup>367</sup> In tal senso EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 977. Anche PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 234, condivide l'impostazione favorevole alla distinzione fra «provento illecito e provento lecito», ammettendo l'ablazione solo del primo. Nello stesso senso, v. MACCHIA, *La confisca*, cit., 8, che mutua l'istituto civilistico della «causa» (nell'accezione di «funzione economico-sociale») per spiegare l'origine lecita ovvero illecita dell'arricchimento.

<sup>368</sup> In sostanza, il profitto è «giusto» se deriva da un «titolo valido», mentre è «ingiusto» se proviene da un «titolo invalido». Cfr. EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1275.

in quanto retto da un titolo invalido (il «contratto» viene inteso alla stregua della «causa-titolo del trasferimento del bene costituente profitto»<sup>369</sup>).

La tenuta complessiva di tale ragionamento potrebbe essere saggiata in relazione a due reati, ossia la truffa e la corruzione.

Con riferimento al primo delitto, la Corte di cassazione civile<sup>370</sup> ha affermato che il dolo della truffa non è ontologicamente dissimile da quello implicante l'annullabilità del contratto ai sensi dell'articolo 1439 c.c., così come per aversi contrarietà a norme penali e la nullità di cui all'articolo 1418 c.c. è necessario che il precetto vieti la stipulazione del contratto in quanto tale poiché costituirebbe reato. Inoltre<sup>371</sup>, qualora la norma contenga un divieto penalmente sanzionato, risulterebbe dotata di imperatività, ove manchi l'espressa comminatoria di invalidità civilistica, soltanto se preposta alla tutela di un pubblico interesse avente valenza generale e il divieto presentasse carattere assoluto.

Con riguardo alla corruzione, per la Cassazione civile il contratto di appalto che ne ha fatto seguito è nullo proprio in quanto i requisiti dell'imperatività anzidetta risulterebbero integrati, a differenza di quanto accade per la truffa, di tal che l'intero ricavo sarebbe illecito e, dunque, confiscabile. Come correttivo<sup>372</sup> alla conseguenza dell'esclusione dell'ablazione dell'intero ricavo tratto da un appalto aggiudicato per effetto di una truffa, le Sezioni Unite penali del 2008 riterrebbero non confiscabile il solo ingiustificato arricchimento del committente. In sostanza, sembra che si scomputi dal *quantum* confiscabile il valore della prestazione accettata dal committente e determinata non in ragione del valore attribuito dai contraenti, ma attraverso criteri diversi. Coerentemente, in motivazione si è fatto riferimento alla possibilità di enucleare degli aspetti leciti nella dinamica negoziale, non giustificandosi a priori il trasferimento del bene all'ente in quanto tale. Proprio in tale aspetto si anniderebbe l'inadeguatezza della teoria della distinzione fra «reato-contratto» e «reato in contratto», in quanto non offrirebbe indicazioni sulla determinazione della liceità e neppure sulle ragioni della deducibilità delle imposte,

---

<sup>369</sup> Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 978.

<sup>370</sup> Nell'ordine: Cass. civ., Sez. II, 26.05.2008, n. 13566, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); Cass. civ., Sez. II, 18.01.2018, n. 18016, *ivi*.

<sup>371</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.01.2008, n. 11031, *ivi*.

<sup>372</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 125 ss.

dei crediti e dei beni futuri dal profitto ablabile. Questi ultimi non risulterebbero confiscabili nella forma per equivalente.

Conseguentemente a tali rilievi, si è proposto<sup>373</sup> un approccio di tipo «strutturale» al fine di selezionare le componenti del profitto confiscabile. Salvaguardando il criterio della derivazione causale, consolidatosi anche nella giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2008, si esalta la natura giuridica dell'attività da cui si trae la voce economica del ricavo e la natura dell'imputazione di quest'ultima: in sostanza, deriverebbero causalmente dall'illecito le componenti reddituali imputate ad attività *contra ius* ovvero illecitamente riferite ad attività lecite che, dunque, comporrrebbero il profitto confiscabile, mentre le componenti passive non sarebbero detraibili.

La soluzione cui si perviene risulta essere la medesima di quella proposta in precedenza con riguardo al c.d. «utile netto a base parziale»<sup>374</sup>, in quanto, per ciò che concerne le componenti passive, non risulterebbero suscettibili di defalcazione dal profitto ablabile né i costi in sé e per sé illeciti né quelli comunque imputati al reato poiché funzionali alla sua commissione, pur lecitamente sostenuti. In entrambi i casi, si avrebbe una derivazione causale dei costi dal reato<sup>375</sup>. Un siffatto ragionamento potrebbe essere esteso anche alle voci attive del profitto, per esempio considerando nuovamente i casi di commissione del delitto di truffa o corruzione: qualora il valore di mercato attribuito a una prestazione dedotta in contratto dovesse risultare inferiore a quello concretamente avuto, lo scarto tra i due valori (in assenza di una credibile giustificazione, ma anzi accertata l'illiceità della condotta) dovrebbe ascrivere al profitto confiscabile poiché imputabile all'attività avente natura illecita.

La teoria dell'imputazione<sup>376</sup> illecita del bene si attaglierebbe anche all'ipotesi accolta dalla giurisprudenza della confiscabilità del profitto indiretto, per la quale si richiederebbe la pertinenzialità al reato del profitto originario, la

---

<sup>373</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 128 ss.

<sup>374</sup> V. MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 342, ossia la deducibilità dei costi intrinsecamente illeciti oppure strumentali e necessari alla realizzazione dell'illecito.

<sup>375</sup> D'altronde, può dirsi che, con riguardo ai costi connessi al reato, difficilmente possa trattarsi di un'«attività economica contabilizzata» che permetta un'approfondita ricostruzione delle voci dei costi sostenuti. Così EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto*, cit., 1280.

<sup>376</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 133 s.

ric conducibilità del bene frutto del reimpiego all'agente, la certezza dell'operazione di reimpiego e l'equivalenza di valori. La logica sottesa a siffatta teorica sembra che sia accolta anche da una pronunzia della giurisprudenza di legittimità<sup>377</sup> relativa alla confiscabilità del profitto tratto da un'attività corruttiva realizzata dagli amministratori nell'interesse della società, coincidente con la differenza fra il sovrapprezzo pagato all'ente e il valore effettivo dell'immobile alienato.

La soluzione della c.d. "strutturalizzazione" del profitto sembra, poi, oltre che in linea con l'impostazione della giurisprudenza<sup>378</sup>, anche priva delle difficoltà applicative cui andrebbe incontro la teoria dell'effettiva utilità del danneggiato, poiché la deducibilità dei costi si fonderebbe sulla dimostrazione della loro imputazione oppure no ad attività illecita; pertanto, le allegazioni difensive dovrebbero vertere su costi iscritti a bilancio o comunque contabilizzati dall'ente. Si tratterebbe, inoltre, di una soluzione mediana rispetto a quella della deducibilità delle spese lecite (pur aderendo alla logica del profitto lordo) e della indetraibilità dei costi illeciti (pur partendo dall'impostazione del profitto netto). La giurisprudenza di legittimità<sup>379</sup>, seppur con riferimento al reato in contratto, implicitamente pare che applichi tale impostazione nel momento in cui esclude la confiscabilità dell'intero prezzo dell'appalto, ammettendo, invece, l'ablazione del solo vantaggio economico derivante dall'aggiudicazione. Per quanto concerne la questione della base di computo<sup>380</sup> del profitto confiscabile, si riterrebbero deducibili i soli costi lecite in ragione della finalità compensatoria della confisca e del principio di proporzione.

A ogni modo, è stata anche elaborata in dottrina<sup>381</sup> una soluzione di compromesso fra l'impostazione giurisprudenziale (c.d. «teoria della sottrazione dell'utilitas ricavata dal danneggiato dal profitto del reato») e quella dottrinale (c.d. «teoria dei costi a imputazione lecite nella determinazione del profitto

---

<sup>377</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 14.10.2009, n. 46215, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>378</sup> Sul punto MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 735 ss.

<sup>379</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 20.12.2011, n. 11808, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), nella sentenza si parla di «utile netto», ma in realtà si rimarca la deducibilità dal ricavo tratto dall'ente dei costi lecite.

<sup>380</sup> In argomento MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 744 s.

<sup>381</sup> Sul punto EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 979.

confiscabile») di cui si è detto, utilizzando i «costi scomputabili» come «criterio di determinazione dell'*utilitas* ottenuta dal danneggiato».

Alla luce delle osservazioni fatte dalla dottrina e *supra* riportate, si è proposto<sup>382</sup>, nell'intento di fornire una risposta alla questione della determinazione del profitto confiscabile, di abbandonare la distinzione fra «reato-contratto» e «reato in contratto»<sup>383</sup> e di valorizzare i due criteri della derivazione causale del profitto e della indeducibilità dei costi ontologicamente illeciti ovvero strumentalmente avvinti all'illecito<sup>384</sup>. Pertanto, in applicazione del criterio della pertinenzialità, non avrebbero origine illecita gli incrementi patrimoniali derivanti dall'attività esecutiva di un contratto a prestazioni corrispettive presupponente un reato e, dunque, non sarebbero confiscabili al pari dei crediti non ancora riscossi. Inoltre, non sarebbero deducibili gli oneri prodromici all'attività illecita e necessari per la commissione di un fatto penalmente anti-giuridico. In conclusione, il profitto del reato dovrebbe coincidere con il risultato economico di segno positivo derivante dalla condotta tipica e verrebbe determinato alla stregua del sostanziale atteggiarsi della vicenda illecita. Questa diversa prospettiva permette di porre l'accento sul costo sostenuto dall'ente piuttosto che sul corrispettivo della controparte, assicurando, così, l'apprensione dei vantaggi patrimoniali concretamente tratti dal soggetto metaindividuale.

---

<sup>382</sup> V. BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 181 ss.

<sup>383</sup> Foriera, tra l'altro, di problematiche applicative in quanto la concreta operatività del distinguo sembra muovere necessariamente dalla corretta valutazione del reato presupposto e dalla susseguente collocazione nell'una o nell'altra categoria. Un'operazione siffatta sembra essere tutt'altro che agevole con riferimento a certe fattispecie di dubbio inquadramento (per esempio, truffa finalizzata all'ottenimento di appalti). Così MONTERISI, TOMEI, *La diversa determinazione del profitto confiscabile in base al reato presupposto contestato all'ente (commento a Cass. pen., n. 53430, 22 dicembre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2015, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 205 s.

<sup>384</sup> Nello stesso senso, BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1750 s. L'Autore propone una «nozione temperata di profitto netto», ottenuta distinguendo fra costi detraibili e spese indeducibili, muovendo dal criterio penalistico della derivazione causale dall'illecito, temperato attraverso l'applicazione del criterio della «transazione» dei costi di matrice gius-economica. Il motivo per cui i costi riferibili all'attività lecita (a differenza di quelli strumentalmente avvinti alla realizzazione del fatto *contra ius*) sono scomputabili, è che si tratta di costi di «transazione» già sostenuti dall'ente collettivo, ragion per cui non se ne può tenere nuovamente conto ai fini della confisca. I costi strumentali al reato, invece, non sono detraibili, poiché effetto dello sviamento dei costi di «transazione» da parte dell'ente. L'esegesi della «nozione temperata del profitto suscettibile di confisca» è accolta anche da PERINI, *La nozione di "profitto del reato"*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 924 s.

Nella giurisprudenza di legittimità più recente, al fine, sebbene implicitamente perseguito, di superare le criticità<sup>385</sup> insite nell'impostazione delle Sezioni Unite del 2008 quanto alla commisurazione del profitto confiscabile, sembra che si siano affacciati i concetti dei c.d. «costi vivi»<sup>386</sup> e del «valore della prestazione lecita» in luogo dell'utilità del danneggiato<sup>387</sup>.

Con riferimento ai «costi vivi»<sup>388</sup>, questa soluzione sembra che sia stata impiegata per chiarire le componenti detraibili del profitto e ricomprese nell'utilità tratta dal danneggiato (in forza di una loro «corrispondenza» con quest'ultima<sup>389</sup>), ossia le spese concretamente sostenute per l'adempimento contrattuale, senza contare il «margine di guadagno» avuto dall'ente. Nello specifico, non dovrebbero scomputarsi le utilità percepite in relazione a prestazioni ritenute superflue ai fini dell'operazione negoziale, così come nel caso di prestazioni difformi. La determinazione dei «costi vivi» detraibili dovrebbe essere analitica e puntuale, in quanto il loro computo andrebbe condotto attraverso accertamenti della polizia giudiziaria e, a loro integrazione, anche alla luce delle risultanze delle scritture contabili e dei valori medi di settore, utilizzabili al fine di correggere ipotetiche sopravvalutazioni e da stabilirsi grazie all'apporto di un tecnico all'uopo nominato (in qualità di consulente o perito)<sup>390</sup>. Si potrebbe allora asserire, combinando la soluzione della deducibilità dei costi leciti e della detrazione dei «costi vivi», che

---

<sup>385</sup> V. EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 979, che valuta positivamente quest'approccio della giurisprudenza in quanto teso alla «conciliazione» fra la «teoria dei costi a imputazione lecita» e la «teoria della sottrazione dell'*utilitas* dal profitto confiscabile».

<sup>386</sup> In particolare, sembra che anziché impiegare un criterio di computo «soggettivamente» orientato in quanto basato sull'utilità del danneggiato, si sia enfatizzato un «metodo oggettivo» fondato sulla deduzione dei «costi vivi». Così DI VETTA, Sub *Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 467.

<sup>387</sup> Sul punto MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 40 s.

<sup>388</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27.01.2015, n. 9988, in *www.italgiure.giustizia.it*. In particolare, si è rimarcato come, ai fini della determinazione dell'*utilitas*, non possa in alcun modo tenersi conto del «margine di guadagno» tratto dall'ente, sicché il suo valore non potrebbe coincidere con quello del contratto viziato dall'illecito, né con il valore evincibile dal mercato della prestazione che implica anche l'utilità per l'ente. Per queste ragioni, si è convenuto di applicare il criterio dei «costi vivi» realmente sostenuti dall'ente collettivo per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

<sup>389</sup> Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 979.

<sup>390</sup> V. anche Cass. pen., Sez. II, 28.03.2018, n. 23896, in *www.italgiure.giustizia.it*, in cui si afferma che, nel caso di reato che si inserisce in una vicenda negoziale a prestazioni corrispettive, al fine di determinare l'effettiva utilità del danneggiato allorquando la prestazione eseguita sia parziale o difforme, è opportuno detrarre dall'importo complessivo del contratto soltanto il «costo *pro quota* stimato equo» per la prestazione a beneficio della controparte.

dalla voce dei costi lecitamente sostenuti andrebbero esclusi altresì i costi «gonfiati», purché manifestamente e deliberatamente ingrossati e divenuti, pertanto, illeciti<sup>391</sup>.

La nozione di «costi vivi», inoltre, non pare estranea a quell'impostazione della dottrina<sup>392</sup> favorevole alla detrazione dei soli costi sostenuti per lo svolgimento di una certa prestazione necessaria, intenzionata a dare rilievo all'esigenza di evitare la duplicazione della reazione sanzionatoria, così da pervenire a una nozione di profitto consistente nel «vantaggio netto» conseguente all'attività illecita.

Con riferimento al secondo elemento di novità (ossia la commisurazione del profitto al netto del «valore»<sup>393</sup> delle prestazioni da cui ha tratto giovamento la controparte danneggiata), nell'ambito dei «reati in contratto», dal profitto confiscabile andrebbe scomputato il valore delle prestazioni lecite ricevute dal danneggiato, sempre che abbiano conferito a questi una qualche utilità.

In conclusione, alla luce delle problematiche esposte, non pare infondata la richiesta che una parte della dottrina rivolge al legislatore in ordine al conferimento di maggiore determinatezza<sup>394</sup> al concetto di profitto confiscabile e, dunque, di un'espressa definizione normativa<sup>395</sup>, anche nell'ottica dell'attuazione delle richieste unionali di massima certezza delle sanzioni ablativo (v. direttiva 42/2014 UE, della quale si è parlato *supra*, nel paragrafo 8 del Capitolo I). Tale esigenza sembra connaturata all'inquadramento della confisca in discorso in termini sanzionatori, essendo necessario, pertanto, che il legislatore garantisca parametri certi<sup>396</sup> per la determinazione dell'oggetto dell'ablazione nel rispetto delle garanzie di determinatezza, tassatività e proporzionalità desumibili dal principio di legalità di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001.

---

<sup>391</sup> In tal senso MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 40.

<sup>392</sup> In argomento BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 184.

<sup>393</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 21.10.2021, n. 40765, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>394</sup> Sul punto PISTORELLI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 622.

<sup>395</sup> V. PIERDONATI, *La confisca "corporativa"*, cit., 418, il quale suggerisce, in ottica di riforma, che il profitto confiscabile debba essere limitato al «concreto attivo patrimoniale» pertinente al reato, determinato al netto dei soli costi lecitamente sostenuti dall'ente, non potendo estendersi anche ai «beni futuri». Per quanto riguarda i c.d. «risparmi di spesa», il legislatore dovrebbe specificare normativamente le condizioni per legittimare l'ablazione nella forma per equivalente, avente valenza sussidiaria rispetto alla confisca diretta.

<sup>396</sup> In argomento BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 179.

#### 4.5. La confiscabilità dei profitti immateriali (rinvio)

La possibilità o meno di ricorrere all'ablazione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 anche in relazione alle utilità immateriali è oggetto di discussione sia in dottrina sia in giurisprudenza. La questione problematica attiene, nello specifico, all'azionabilità della confisca per equivalente rispetto a beni che *ab origine*, e per loro natura<sup>397</sup>, sono insuscettibili di ablazione in via diretta.

L'interrogativo circa la confiscabilità dei vantaggi derivanti dal reato e privi di materialità si è posto essenzialmente con riguardo alla confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, data la differenza lessicale rispetto al disposto dell'articolo 240 c.p.: non si parla di ablazione di «cose» costituenti il profitto del reato, ma del «profitto» in quanto tale, potendo, in questo modo, ipotizzare un'eventuale «dematerializzazione» delle *res* confiscabili nel sistema di responsabilità da reato degli enti<sup>398</sup>. Si è anche osservato, in dottrina<sup>399</sup>, che qualora si consentisse la confisca del «vantaggio indiretto lucrato» dall'ente, l'ablazione si tramuterebbe da «misura *in rem* a misura *ad personam*», potendo essere assimilata ai «rimedi punitivi» predisposti avverso l'«impresa criminale» piuttosto che alle strategie di contrasto della «criminalità d'impresa».

Ragionando sulla struttura della confisca c.d. «di valore» e sul concetto di profitto confiscabile, secondo una tesi<sup>400</sup> si potrebbe escludere la confiscabilità di beni di valore equivalente a utilità insuscettibili di apprensione diretta non per cause sopravvenute per due ragioni. Innanzitutto, la confisca per equivalente sembra avere valenza sussidiaria rispetto a quella diretta, in quanto la sua applicazione conseguirebbe ad una duplice verifica<sup>401</sup>, ossia l'individuazione delle utilità materialmente conseguite per effetto del reato e l'accertamento dell'impossibilità di procedere alla loro apprensione. Inoltre, la confisca del profitto sembra che possa

---

<sup>397</sup> V. GIAVAZZI, Sub *Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 186 s.

<sup>398</sup> Cfr. BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1729.

<sup>399</sup> Così VERGINE, *Confisca*, cit., 32.

<sup>400</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 343 ss. Sul punto, concorda anche GIAVAZZI, Sub *Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 186 s.

<sup>401</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 13.02.2014, n. 14017, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

concernere i soli incrementi patrimoniali causalmente derivanti dall'illecito, cosicché non potrebbero essere sottratti i crediti non ancora riscossi (sebbene liquidi ed esigibili), né le utilità di prospettiva determinate sulla base dell'aspettativa del conseguimento degli utili, poiché non si avrebbe quel «mutamento materiale, attuale e di segno positivo»<sup>402</sup> del patrimonio dell'ente richiesto dalla giurisprudenza. Parimenti, osterebbero all'ammissibilità della confisca per equivalente delle utilità immateriali anche esigenze legate alla legalità delle sanzioni e alla certezza in punto di accertamento, che potrebbero essere realizzate soltanto attraverso l'espressa previsione normativa ed esplicitazione dei criteri di commisurazione del vantaggio<sup>403</sup>.

Il carattere dell'immaterialità sarebbe insito nei vantaggi di posizione, nei crediti e nei risparmi di spesa che, secondo questa prima posizione dottrinarica, non sarebbero confiscabili per equivalente. A ogni modo, va evidenziato come il nostro sistema contempli<sup>404</sup> una serie di fattispecie penali la cui configurazione è compatibile con una concezione del profitto non coincidente con l'incremento patrimoniale, ma con la sua mancata *deminutio* per omissione degli esborsi dovuti: si tratta dei reati tributari, dei reati in materia ambientale e delle ipotesi colpose in materia di salute e sicurezza del lavoro (tutti reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e che saranno esaminati *infra*, proprio con riferimento alla questione dell'ablazione dei risparmi di spesa, nel Capitolo III).

La giurisprudenza di legittimità<sup>405</sup> ha ritenuto confiscabile l'aumento dell'avviamento dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, trattandosi di vantaggi economici connessi alla rilevanza dell'aggiudicazione e alla pubblicità che deriva dalla commessa, sebbene di natura mediata e indiretta. Inoltre, per effetto dell'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite del 2008<sup>406</sup>, sembrerebbe ammissibile

---

<sup>402</sup> In argomento Cass. pen., Sez. VI, 27.01.2015, cit., *ivi*. V. MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 23.

<sup>403</sup> Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 346.

<sup>404</sup> In tal senso BORSARI, *Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca*, in *La Legislazione Penale*, 08.09.2019, in [www.discrimen.it/riviste/](http://www.discrimen.it/riviste/), 24.

<sup>405</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. II, 06.11.2008, n. 45389, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>406</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., *ivi*. Dunque, rientrerebbe nella nozione di profitto confiscabile «solo un ricavo concretamente conseguito e non un'utilità futura o potenziale». Cfr. SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 887.

anche la confisca diretta di crediti<sup>407</sup> certi, liquidi ed esigibili (ossia incontestati ed esattamente determinati nel loro importo)<sup>408</sup>, ma non anche nella forma per equivalente, poiché, trattandosi di utilità non ancora materialmente incamerate<sup>409</sup>, non sarebbe legittimo sottrarre all'ente un bene, di valore corrispondente, di cui ha, invece, già disponibilità. Parimenti, quanto alla confiscabilità dei «risparmi di spesa», nella stessa pronuncia di legittimità si è rimarcata la necessità di accertare che si tratti di un risultato economico di segno positivo e causalmente connesso alla condotta penalmente rilevante, ossia un ricavo realizzato grazie a costi non sostenuti<sup>410</sup>.

La questione dell'ablazione dei risparmi economici è particolarmente avvertita in materia di reati tributari<sup>411</sup> (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.4 del Capitolo III), in quanto risultanti dall'evasione dell'imposta dovuta. Si è affermata<sup>412</sup>, pertanto, la legittimità della confisca del profitto consistente nel risparmio avente natura economica ottenuto dalla sottrazione degli importi oggetto di evasione fiscale, che, però, non comprenderebbe altresì la sanzione applicabile in conseguenza dell'accertamento del debito, costituente, invece, un costo del reato. In precedenza, con riferimento alla confisca del profitto in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, le Sezioni Unite<sup>413</sup> avevano sì ammesso l'ablazione del risparmio di spesa, ma costituito, oltre che dal mancato pagamento, anche da interessi e sanzioni e operativo nella forma per equivalente<sup>414</sup>.

---

<sup>407</sup> Conformemente, v. anche Cass. pen., Sez. V, 14.12.2011, n. 3238, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), per cui il profitto sequestrabile non può consistere in un'utilità solamente sperata oppure attesa, come nel caso del credito benché liquido ed esigibile. Pertanto, se n'è esclusa la confiscabilità per equivalente. Così MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 63.

<sup>408</sup> In tal senso MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 344.

<sup>409</sup> Occorre, in sostanza, che il profitto sia stato «realmente lucrato», cosicché possa formare oggetto di una «verifica in concreto». Sul punto MORONE, *Confisca per equivalente*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 11 del 2012, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 2369.

<sup>410</sup> Altrimenti, la commisurazione del profitto-risparmio verrebbe demandata all'«arbitrio giudiziario». Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 42.

<sup>411</sup> V. MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 344.

<sup>412</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 06.02.2019, n. 17535, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>413</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 31.01.2013, n. 18374, *ivi*.

<sup>414</sup> Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 44.

In materia di *market abuses*<sup>415</sup>, sebbene con riferimento alla confisca applicata in relazione agli illeciti amministrativi (art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58/1998), la Corte costituzionale<sup>416</sup> ha asserito che, per quanto concerne lo sfruttamento dell'informazione privilegiata, il profitto confiscabile può consistere nel risparmio di spesa<sup>417</sup>, ossia nel ricavo indotto dal sostenimento di un esborso in misura ridotta, nel caso di acquisto di strumenti finanziari; invece, per la vendita di questi ultimi, il profitto può essere rappresentato dalla «perdita evitata», ossia dallo scarto fra il corrispettivo tratto dall'alienazione e il loro successivo valore diminuito<sup>418</sup>.

Sempre in tema di confiscabilità del profitto come risparmio economico, la Corte di cassazione<sup>419</sup>, in punto di reati ambientali (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.3 del Capitolo III), ha affermato che il risparmio di spesa non dovrebbe considerarsi in termini assoluti<sup>420</sup>, cioè slegato da un bene appreso

---

<sup>415</sup> Sul punto MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 345, che parla di «valore ipotetico» del profitto.

<sup>416</sup> Cfr. Corte costituzionale, 06.03.2019, n. 112, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>417</sup> Vale a dire la «plusvalenza» dell'operazione. Tuttavia, la valutazione del profitto confiscabile in termini «ipotetici» o «controfattuali» è foriera di «problemi d'imprecisione dovuti all'assenza di parametri di calcolo legalmente predefiniti». Cfr. MONGILLO, *Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 6, 1° dicembre 2019, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 3347.

<sup>418</sup> Tale esegesi, in particolare, risulta coerente con il disposto dell'articolo 30 paragrafo 2 lett. b) del regolamento UE n. 596/2014 in materia di *market abuses*, che richiede agli Stati Membri di prevedere misure per garantire «la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati», che sembra sottintendere una nozione di profitto-risparmio assai vicina a quella intesa in senso relativo, vale a dire in correlazione a un incremento patrimoniale. Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 25.

<sup>419</sup> In argomento Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, n. 3635, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Inoltre, la Suprema Corte ha anche chiarito che, in applicazione dei «principi di legalità e di irretroattività» (v. *supra*, paragrafo 1 del presente capitolo), la confisca c.d. «di valore» di cui all'articolo 19 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001 non può essere applicata retroattivamente rispetto a condotte non fondanti la responsabilità da reato dell'ente al momento della loro realizzazione, non rilevando, invece, il «momento di percezione del profitto» da parte del soggetto collettivo. Sul punto TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 febbraio 2014, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), paragrafo 3.2.

<sup>420</sup> Dunque, sarebbe confiscabile il risparmio di spesa inteso in senso «relativo». Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 345. Negli stessi termini, v. anche LATTANZI, *Le cautele reali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 196. Inoltre, la giustificazione gius-economica dell'ablazione del risparmio di spesa ove costituisca un vantaggio patrimoniale per l'ente è che esso rappresenta il «lucro» che fa da contraltare ai costi di «transazione» aggirati dal soggetto collettivo. Così BOTTALICO, *Confisca del profitto*, cit., 1751. Sul punto, concorda anche SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 889, per il quale non può essere sottoposto alla confisca c.d. «di valore» il

dall'ente, ma dovrebbe essere riferito a un ricavo effettivamente tratto dal soggetto collettivo a cui non sono stati detratti i costi dovuti, cioè la mancata diminuzione dell'attivo<sup>421</sup>. Sembra, dunque, che si recuperi la materialità del profitto che deve risultare superiore a quello che sarebbe stato realizzato sostenendo le spese dovute, sempre coincidente con un risultato economico di segno positivo, che non si avrebbe, all'opposto, nel caso di semplice risparmio dovuto all'omesso sostenimento dei costi dovuti per l'adeguamento degli impianti. In caso contrario, qualora si considerasse il medesimo introito ora come incremento della situazione patrimoniale ora come risparmio economico, si determinerebbe un'indebita duplicazione della reazione sanzionatoria. Per la confisca per equivalente dei risparmi di spesa intesi in senso assoluto, i giudici di legittimità hanno ritenuto fosse necessario un intervento additivo del legislatore, stante il principio di tassatività applicabile alle sanzioni a carico dell'ente (articoli 2 e 9, d.lgs. n. 231/2001). All'opposto, tale forma di ablazione sarebbe ammessa in relazione ai reati tributari, poiché il risparmio connesso all'evasione fiscale integrerebbe a tutti gli effetti un incremento patrimoniale di diretta derivazione dalla condotta illecita. I giudici di legittimità hanno altresì rimarcato la valenza sussidiaria della confisca c.d. "di valore" rispetto all'ablazione in via diretta, per cui risulta essenziale il previo accertamento dell'esistenza di un effettivo incremento patrimoniale derivante direttamente dall'illecito e l'impossibilità di apprenderlo. Dunque, il risparmio di spesa avrebbe, così, rilevanza solo rispetto a un beneficio patrimoniale di segno positivo<sup>422</sup>, altrimenti si determinerebbe un'indebita sovrapposizione fra la confisca

---

bene futuro, non ancora acquisito al patrimonio del soggetto collettivo al momento dell'applicazione dell'ablazione. Pertanto, coerentemente con tale opzione ermeneutica, il profitto confiscabile dovrebbe rivestire i seguenti caratteri: «patrimonialità in senso materiale»; «attualità concretizzata» attraverso un incremento «reddituale» della propria «sfera economica»; «conseguenza economica immediata» causalmente derivante dal reato presupposto. Cfr. MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 43.

<sup>421</sup> V. SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 164 s.

<sup>422</sup> Potrebbe asserirsi, allora, che il profitto ablabile non venga in rilievo a fronte di una «perdita patrimoniale» evitata e a patrimonio rimasto inalterato, ma che richieda, invece, la trasformazione dinamica del patrimonio «mediante l'incremento del suo attivo». Cfr. MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto*, cit., 1763. Nello stesso senso, v. MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 24, la quale sostiene che l'inclusione nella nozione di profitto confiscabile di «qualcosa di meramente potenziale» (una semplice «congettura», come nel caso della perdita economica evitata) determinerebbe una violazione del «principio di legalità», in particolare nella sua accezione di «precisione/tassatività», trattandosi di qualcosa di difficile «determinazione economica».

del profitto e il rimedio del risarcimento dei danni connessi a un mancato esborso dovuto<sup>423</sup>.

L'impossibilità di procedere alla confisca di «guadagni virtuali», ossia del risparmio di spesa inteso in senso assoluto, è stata affermata dalla Corte di cassazione<sup>424</sup> anche in relazione ai reati societari (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.5 del Capitolo III), alcuni dei quali sono presupposto della responsabilità *ex crimine* dell'ente a norma dell'articolo 25-ter del d.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, si è ritenuto che il «valore corrispondente» all'omessa effettuazione di accantonamenti da parte dell'istituto di credito non potesse rappresentare un arricchimento patrimoniale utilmente confiscabile a norma dell'articolo 19<sup>425</sup>.

Ancora, in un caso di corruzione propria internazionale<sup>426</sup>, la Corte di cassazione<sup>427</sup> ha escluso che nel profitto confiscabile possa rientrare qualsivoglia vantaggio prospettico e meramente eventuale non ancora inveratosi in un guadagno patrimoniale, ancorché causalmente derivante dall'illecito. Al più, i vantaggi consistenti nella c.d. *chance*, se fondati su puntuali circostanze di fatto, potrebbero divenire profitto confiscabile se costituenti entità economicamente valutabili e capaci di produrre un arricchimento del patrimonio del soggetto.

Con riferimento, poi, ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.1 del Capitolo III), le Sezioni Unite del 2014<sup>428</sup> hanno chiarito che il profitto può coincidere con il vantaggio tratto dall'ente in ordine al mancato adeguamento della propria organizzazione alle onerose istanze prevenzionistiche, oppure con lo svolgimento di un'attività certamente redditizia, ma meno sicura di quella che si avrebbe adempiendo alle obbligazioni cautelari nella loro pienezza<sup>429</sup>. Dunque, per i reati

---

<sup>423</sup> Così BORSARI, *Percorsi interpretativi*, cit., 25.

<sup>424</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 28.11.2013, n. 10265, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). In particolare, in tale pronuncia è stato affermato che il profitto confiscabile dovesse costituire un «evento in senso tecnico», benché «esterno al tipo di illecito». Sul punto EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 980.

<sup>425</sup> V. SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 165.

<sup>426</sup> Sul punto BORSARI, *Percorsi interpretativi*, cit., 33 s.

<sup>427</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 14.09.2017, n. 1754, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>428</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., *ivi*.

<sup>429</sup> Sul punto SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 166.

colposi d'evento, il profitto potrebbe consistere nel risparmio di spesa costituente un vantaggio così inteso. Sembra, allora, che vi sia uno scostamento con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, poiché nel caso di specie le Sezioni Unite hanno ritenuto pienamente confiscabile un risparmio inteso in senso «assoluto»<sup>430</sup>, ossia non correlato a un effettivo incremento patrimoniale.

Per contro, con riferimento ai vantaggi immateriali connessi, ad esempio, alla posizione di preminenza sul mercato, condivisibilmente<sup>431</sup> si è ritenuto che confluissero nel profitto inteso in senso c.d. «dinamico»<sup>432</sup> e rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione interdittiva (articoli 13 e 16), non formante oggetto, quindi, di confisca.

In conclusione, qualora si dovesse ammettere la confiscabilità del profitto inteso come risparmio in senso assoluto si negherebbero «oggettività» e «precisione» alla sua concreta commisurazione, nonché, in ossequio al «principio di legalità delle sanzioni», dovrebbe essere il legislatore a fugare ogni dubbio sulla compatibilità fra profitto ablabile e risparmio economico, chiarendo altresì l'eventuale operatività (oppure no) della forma della confisca per equivalente in una tale evenienza<sup>433</sup>.

#### **4.6. I rapporti con la confisca applicata alla persona fisica (rinvio)**

Le relazioni fra la persona fisica e l'ente collettivo in punto di confisca dei beni vanno esaminate da un duplice angolo prospettico, ossia la posizione dell'ente come terzo estraneo rispetto al reato commesso dalla persona fisica e le «dinamiche concorsuali»<sup>434</sup> che vengono in rilievo nel caso di reato presupposto fondante la responsabilità del soggetto collettivo *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Il soggetto metaindividuale, formalmente estraneo al reato commesso dalla persona fisica, potrebbe risultare fittiziamente titolare di beni sociali che, così facendo, verrebbero sottratti alla confisca applicabile alla persona fisica: è il caso

---

<sup>430</sup> In tal senso MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 345.

<sup>431</sup> In argomento MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 731 s.

<sup>432</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

<sup>433</sup> Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 46 s.

<sup>434</sup> La locuzione è utilizzata da MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 346.

del c.d. «schermo societario»<sup>435</sup>. Si ritiene, in materia, che rispetto all'ente collettivo si debba distinguere fra responsabilità patrimoniale della società, per cui rimarrebbe un soggetto terzo nella prospettiva del diritto civile (si escluderebbe, tra l'altro, la possibilità di dimostrare la simulazione assoluta del relativo contratto), e responsabilità penale della persona fisica, per cui si potrebbe procedere alla confisca dei beni sociali. Per la giurisprudenza di legittimità<sup>436</sup>, infatti, i beni sociali riferibili formalmente al soggetto collettivo potevano costituire oggetto di apprensione in quanto per il rapporto di rappresentanza gli «stati soggettivi dei legali rappresentanti» erano loro pienamente imputabili; nondimeno, veniva valorizzata anche la condizione di sostanziale appartenenza<sup>437</sup> del bene alla persona fisica onde legittimarne la confisca; oppure si ragionava nei termini di compartecipazione<sup>438</sup> dell'ente al godimento dei profitti tratti dall'illecito.

La materia è stata arricchita dall'introduzione di una responsabilità diretta dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato, alle condizioni normativamente previste dal d.lgs. n. 231/2001, che consente l'applicazione della confisca nei confronti del soggetto metaindividuale (articolo 19). Qualora l'organizzazione dovesse risultare un mero «schermo» dietro il quale si cela la persona fisica che dovesse agire nel suo esclusivo interesse, allora l'illecito non potrebbe ascrivere all'ente (l'articolo 5 comma 2, infatti, esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o altrui). Tuttavia, sarebbe disfunzionale consentire la confisca dei beni sociali solo a fronte della piena integrazione della responsabilità da reato dell'ente, che, a ben vedere, configura un'ipotesi nettamente differenziata rispetto a quella della strumentalizzazione della struttura societaria da parte della persona fisica, sicché, nel caso della «società-schermo», si prospetta l'operatività, con riguardo ai beni sociali nella disponibilità dell'ente strumentalizzato, delle «disposizioni penali» concernenti sequestro e confisca relativi alla persona fisica<sup>439</sup>.

Successivamente, il problema dell'estraneità del soggetto collettivo si è ripresentato con riferimento alla possibilità di considerarlo terzo rispetto al reato

---

<sup>435</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 201 ss.

<sup>436</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 09.12.2004, n. 1927, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>437</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 373.

<sup>438</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare senza punire?*, Torino, 2020, 59.

<sup>439</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 205 ss.

commesso dalla persona fisica non ricompreso nel catalogo dei reati presupposto<sup>440</sup>. Nello specifico, la questione concerneva l'operatività dell'ablazione avente ad oggetto beni appartenenti all'ente, il cui legale rappresentante aveva commesso violazioni in materia tributaria (l'articolo 25-*quinqüesdecies*, fondante la responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da taluni reati tributari, è stato introdotto solo nel 2019 con d.l. n. 124, convertito con modificazioni nella l. n. 157/2019 e sarà oggetto di una più approfondita trattazione *infra*, nel paragrafo 2.4 del Capitolo III). Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite del 2014<sup>441</sup> che hanno composto un conflitto insorto tra le Sezioni semplici, offrendo una soluzione mediana a due opposti orientamenti.

Per il primo<sup>442</sup>, in caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante dell'ente avente la gestione dei cespiti nella disponibilità del soggetto metaindividuale, la misura ablativa nella forma per equivalente poteva dirigersi verso il soggetto collettivo, anche se non se ne poteva affermare la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in quanto aveva comunque tratto un vantaggio costituito dall'utilizzazione degli incrementi patrimoniali derivanti dal reato, cosicché non poteva considerarsi terzo estraneo all'illecito. Se, dunque, dal punto di vista dell'arricchimento economico, le conseguenze del reato evidenziano il coinvolgimento dell'ente, per il rapporto organico che lo lega al proprio rappresentante legale, e salvo rottura di questo, l'ente può comunque subire gli effetti espropriativi tipici della sanzione ablativa<sup>443</sup>.

All'opposto, secondo altro indirizzo giurisprudenziale<sup>444</sup>, veniva, invece, valorizzata la conformazione della responsabilità da reato dell'ente, costruita secondo lo schema della «*culpa in eligendo*» (articolo 6) o della *culpa in vigilando*» (articolo 7), sicché al soggetto collettivo non potrebbe addebitarsi l'illecito amministrativo dipendente da un reato non ricompreso nel catalogo di cui

---

<sup>440</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 59 ss.

<sup>441</sup> In argomento Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>442</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 07.06.2011, n. 28731, *ivi*.

<sup>443</sup> Sul punto TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 60 s. In senso contrario, v. SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 157, per i quali tale soluzione non appare condivisibile in quanto trascura «la separazione, anche in diritto, tra l'ente e i suoi organi e rappresentanti».

<sup>444</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 14.06.2012, n. 25774, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

agli articoli 24 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001<sup>445</sup>, come era nel caso, appunto, dei reati fiscali; pertanto, la confisca per equivalente non potrebbe colpire beni nella sua disponibilità<sup>446</sup>. L'unica eccezione<sup>447</sup> alla regola verrebbe, comunque, individuata nell'ipotesi della c.d. "società-schermo", ricorrente allorché la struttura societaria sia impiegata dal reo per la commissione di frodi fiscali. In ipotesi siffatte, potrebbe disporsi l'ablazione nei confronti dei beni sociali in quanto solo fittiziamente intestati all'ente, ma che nella realtà risulterebbero ricompresi nella disponibilità dell'autore del reato tributario.

Le Sezioni Unite hanno accolto, come si accennava, una «soluzione intermedia»<sup>448</sup>, distinguendo fra confisca diretta e confisca per equivalente, la prima considerata alla stregua di una misura di sicurezza patrimoniale, la seconda come avente natura sanzionatoria (dunque, risulterebbe preminente il divieto di analogia *in malam partem*). La confisca c.d. "di valore", allora, non potrebbe interessare beni nella disponibilità dell'ente, salvo che questo sia un mero «schermo» utilizzato per la commissione degli illeciti, mentre quella diretta potrebbe concernere beni ricompresi nella disponibilità del soggetto collettivo<sup>449</sup>. Tale principio di diritto sembra rivestire una valenza generale<sup>450</sup>, potendo trovare applicazione nel caso di reati che non siano presupposto della responsabilità dell'ente, ma comunque produttivi di un profitto nella disponibilità del soggetto metaindividuale.

Le peculiarità dei rapporti fra l'ente e la persona fisica in relazione alla confisca applicata rispetto a certe fattispecie di reati presupposto saranno esaminate *infra*, nel capitolo che segue. Tuttavia, è opportuno sviluppare già in questa sede

---

<sup>445</sup> In tal modo, si è chiarito che la normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 non possa trovare applicazione al di fuori della propria «*sedes materiae*». Così SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 157.

<sup>446</sup> Sul punto CORSO, *Esclusa la confisca sui beni sociali per i reati tributari del rappresentante commessi nell'interesse dell'ente*, in *Corriere Tributario*, fasc. 33 del 2012, in [www.onefiscale.wolterskluwer.it](http://www.onefiscale.wolterskluwer.it), 2552 ss., che sottolinea come la decisione della Suprema Corte sia coerente con l'affermazione del principio di «legalità» sancito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati-presupposto. In caso contrario, si determinerebbe una violazione dell'articolo 27 co. 1 della Costituzione, poiché il soggetto collettivo verrebbe chiamato a rispondere «penalmente di un fatto altrui».

<sup>447</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 61.

<sup>448</sup> In tal senso TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 62 s.

<sup>449</sup> In quest'ipotesi, la confisca c.d. "di valore" a carico della persona fisica ha una valenza «sussidiaria» rispetto a quella diretta avente ad oggetto i beni nella disponibilità dell'ente collettivo. V. SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 159.

<sup>450</sup> Così TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 64.

considerazioni legate alle dinamiche concorsuali afferenti alla confisca, in presenza della «duplicazione di titoli di ablazione del profitto», l'uno relativo al «titolo di reato» presupposto commesso dalla persona fisica, l'altro pertinente alla responsabilità del soggetto collettivo derivante da detto reato e riconducibile all'istituto di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001<sup>451</sup>.

Sul punto, risulta ancora una volta illuminante la sentenza delle Sezioni Unite del 2008<sup>452</sup>, nella quale si è qualificata la responsabilità da reato dell'ente come «aggiuntiva» rispetto a quella della persona fisica, che resta disciplinata dal diritto penale classico. Dunque, non vi è alcuna interferenza fra le norme che regolano la confisca nei rispettivi sistemi normativi. Il fatto illecito può considerarsi, in particolare, riferibile ad ambedue i soggetti, configurandosi, quindi, una responsabilità di tipo concorsuale relativa a un illecito plurisoggettivo, rispetto al quale deve trovare applicazione il principio solidaristico: l'intera azione penalmente rilevante e i conseguenti effetti devono essere imputati per l'intero in capo a ciascun concorrente. Pertanto, la confisca per equivalente, azionabile a seguito della perdita da parte del profitto della propria identificabilità storica, può interessare ciascuno dei concorrenti e per l'intero importo, purché entro i limiti di quest'ultimo. Naturalmente, in punto di sequestro funzionale alla successiva confisca, qualora per effetto del concreto atteggiarsi dei rapporti economici fra i concorrenti non dovesse essere possibile determinare la parte di profitto effettivamente attribuibile a ognuno, allora l'ablazione potrebbe riguardare ciascuno di loro e per l'intero importo, assicurando soltanto che non ci sia una sua duplicazione<sup>453</sup>.

La soluzione accolta dal Supremo Collegio sembra sia stata dettata dalla natura di «sanzione principale e autonoma» propria della confisca c.d. “di valore”, avente, dunque, una vocazione punitivo-afflittiva<sup>454</sup> e comporterebbe che, qualora il profitto originario non dovesse essere suscettibile di apprensione nei confronti dell'immediato percettore, la confisca per equivalente potrebbe applicarsi nei

---

<sup>451</sup> Cfr. MACCHIA, *La confisca*, cit., 12.

<sup>452</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*, in particolare paragrafo 8.

<sup>453</sup> Sul punto PISTORELLI, *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001*, cit., 149 s.

<sup>454</sup> In senso contrario, v. MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 696 s., che sostiene che l'ablazione c.d. “di valore” configuri una «mera modalità di realizzazione della confisca del profitto accertato».

confronti di tutti (sia enti sia persone fisiche) coloro che hanno concorso<sup>455</sup> nella realizzazione dell'illecito, per l'intero ammontare e pure se quelle utilità non sono realmente transitate nel patrimonio individuale. Il principio solidaristico andrebbe incontro a due soli limiti, ossia che il prezzo o profitto originari abbiano perso la propria individualità dal punto di vista storico e che l'ablazione nei confronti dei singoli concorrenti non ecceda i limiti oggettivi delle utilità di diretta derivazione illecita<sup>456</sup>. Tuttavia, si osserva in dottrina<sup>457</sup> che il principio di personalità della responsabilità penale dovrebbe far sì che l'ablazione come sanzione debba essere rapportata alla quota-parte di profitto incamerata da ciascuno dei concorrenti.

La giurisprudenza di legittimità<sup>458</sup> successiva, condividendo l'applicazione del principio solidaristico, ha ritenuto comunque che non vi sia, in questo caso, violazione alcuna dei principi di personalità della responsabilità e di proporzionalità della sanzione, poiché l'ablazione come sanzione sarebbe parametrata al *quantum* del profitto illecito e non alla sua disponibilità effettiva; pertanto, si è reputato ragionevole che tutti coloro che abbiano concorso alla sua produzione rispondano con i propri beni di valore equivalente nel caso in cui l'identità storica del profitto dovesse venire meno.

In sostanza, il principio solidaristico sembra desumibile dall'impronta massimamente sanzionatoria della confisca<sup>459</sup>, evincibile particolarmente dalla sua forma per equivalente, quale strumento di contrasto alla criminalità economica; dunque, la confisca può essere imputata per l'intero a ciascuno dei concorrenti (enti e persone fisiche), mentre il riparto dell'onere fra i compartecipi è fatto di mera

---

<sup>455</sup> Si viene, così, a giustificare l'operatività del «principio di solidarietà passiva» ritenendo configurata una sorta di «concorso [...] tra persone fisiche e persone giuridiche». Cfr. MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 696.

<sup>456</sup> In tal senso MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 346 s. Sul punto, v. anche PISTORELLI, *Confisca del profitto*, cit., in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, cit., 235 ss.

<sup>457</sup> Così VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 486.

<sup>458</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 26.02.2020, n. 19091, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>459</sup> In argomento TUTINELLI, *Solidarietà fra ente e persona fisica*, cit., 88 s. Nello stesso senso, v. VERGINE, *Confisca*, cit., 38 s., che sottolinea che, stante la natura di «pena» della confisca di cui all'articolo 19, si determina una «solidarietà» senza alcuna distinzione fra gli obbligati, non rilevando la «quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente».

rilevanza interna che esula dall'interesse penalistico. In aggiunta<sup>460</sup>, anche la formulazione letterale dell'articolo 19, dove si fa riferimento in modo generico al profitto del reato (a differenza del profitto che l'ente ha "tratto" dal reato *ex art. 6 co. 5*) sembra deporre a favore del principio solidaristico, poiché potrebbe sottintendere un meccanismo di imputazione del profitto in chiave «unitaria».

Lo schema logico seguito stabilmente dalla Corte di cassazione, tuttavia, non va esente da critiche<sup>461</sup> elaborate dalla dottrina<sup>462</sup>.

In particolare, sarebbero presenti due aporie: dalla «concorsualità» non potrebbe ricavarsi la «solidarietà passiva» rispetto alla pena; dal punto di vista logico, poi, il principio solidaristico dovrebbero implicare una «moltiplicazione del medesimo importo delle confische» nei confronti di ciascuno dei concorrenti, sicché andrebbe confiscato l'intero ammontare nei confronti di ognuno. Si tratta, certamente, di un esito «paradossale», che è escluso dalla stessa giurisprudenza, ma che sarebbe coerente con l'asserita natura sanzionatoria dell'ablazione del profitto, in quanto la confisca dell'intero *quantum* di profitto rispetto a tutti i concorrenti consoliderebbe l'«effetto deterrente ed afflittivo della pena».

Parimenti, si ritiene che la soluzione accolta dalla giurisprudenza si ponga in contraddizione con il principio di «personalità» dell'illecito e con la garanzia dell'espressa previsione normativa<sup>463</sup>, mancando nel sistema normativo del decreto una disposizione che esplicitamente sancisca il principio solidaristico. In

---

<sup>460</sup> In tal senso DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 455.

<sup>461</sup> V. anche LORENZETTO, *Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore nei rapporti tra persona fisica ed ente*, in *Cassazione Penale*, fasc. 12 del 2010, 4277 s., che ritiene che il «criterio cumulativo-fungibile» applicato dalla giurisprudenza instauri una «comunione forzosa di responsabilità» fra la persona fisica e il soggetto collettivo; MACCHIA, *La confisca*, cit., 13, che evidenzia tre criticità: dal «principio di autonomia della responsabilità dell'ente» di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 231/2001 discende l'esigenza di mantenere distinti i sequestri per equivalente di cui l'uno a carico della persona fisica e l'altro rivolto al soggetto collettivo; la solidarietà tra la persona fisica e il soggetto di diritto metaindividuale potrebbe aversi solamente nell'ipotesi di «scissione» *ex art. 30* del d.lgs. n. 231/2001; il peculiare meccanismo imputativo connaturato allo «schema concorsuale» avrebbe dovuto comportare, per l'ipotesi del concorso fra gli enti collettivi, che fosse inserita nel decreto un'espressa previsione normativa (come fatto con riguardo al «tentativo», disciplinato dall'articolo 26 del d.lgs. n. 231/2001). Comunque, sottolinea l'Autore, l'«unicità del reato e la saldatura che le responsabilità ricevono proprio sul versante della destinazione del profitto», delineano una «forte assonanza» con l'istituto del «concorso», potendo venire in rilievo, in tal modo, un «fenomeno strutturalmente unitario» (di cui la solidarietà rispetto all'ablazione del profitto del reato potrebbe considerarsi un esempio).

<sup>462</sup> Sul punto EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 101 s.

<sup>463</sup> V. TUTINELLI, *Solidarietà fra ente e persona fisica*, cit., 93 e 99.

particolare, la regola della solidarietà passiva dovrebbe garantire, come conseguenza della facoltà di escussione di ciascuno dei concorrenti, un effetto liberatorio a beneficio degli altri, fatto salvo il diverso atteggiarsi dei rapporti interni. Inoltre, si avrebbe surrettiziamente l'estensione dell'operatività della confisca per equivalente anche alla persona fisica per un reato per il quale tale forma di ablazione non è contemplata dal diritto penale.

D'altronde, si potrebbe obiettare alla valenza del principio solidaristico anche escludendo in radice che fra l'ente e la persona fisica autrice del reato presupposto intercorra un rapporto di concorsualità, atteso che, malgrado l'innegabile «connessione» fra il reato della persona fisica e l'illecito da esso dipendente ascritto al soggetto collettivo, per entrambi i soggetti viene, in realtà, in rilievo un «diaframma» fra le rispettive responsabilità, in ragione dei distinti modelli imputativi degli illeciti e delle differenziate «conseguenze sanzionatorie»<sup>464</sup>. Inoltre, pur accogliendo la tesi della concorsualità, per esigenze di «prevenzione generale» e per la necessità di garantire il «riequilibrio economico» attraverso la confisca del profitto del reato, si dovrebbe limitare l'ablazione alla sola «quota di profitto personalmente conseguita»<sup>465</sup>, altrimenti non si realizzerebbe la «funzione di contropinta» alla criminalità economica sottesa alla confisca *ex art.* 19 del d.lgs. n. 231/2001<sup>466</sup>.

In definitiva<sup>467</sup>, l'applicazione di tale criterio nella materia in discorso sembra essere frutto di un «abbaglio» in cui è incorsa la giurisprudenza, sia perché non trova fondamento in alcuna disposizione normativa del d.lgs. n. 231/2001 (e, d'altronde, non sembra chiara neppure la ragione per cui, fra le sanzioni di cui all'articolo 9, debba essere operativa soltanto rispetto alla confisca *ex art.* 19), sia in quanto presenta una radice civilistica<sup>468</sup>, potendo essere evinto dall'articolo 2055

---

<sup>464</sup> In tal senso SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 862. Analogamente, v. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 222 s.

<sup>465</sup> Cfr. MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 697. Si tratta, in particolare, di un «criterio individuale-infungibile», che sembra essere maggiormente in linea con il tenore complessivo del d.lgs. n. 231/2001. In tal senso LORENZETTO, *Il sequestro preventivo*, cit., 4279 ss.

<sup>466</sup> V. SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale*, cit., 863.

<sup>467</sup> Sul punto MONGILLO, *Profili critici*, cit., 181 ss.

<sup>468</sup> Lo conferma anche Cass. pen., Sez. II, 20.09.2007, n. 38599, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), che afferma come sia evidente la similitudine con l'istituto di diritto civile della solidarietà.

del codice civile (responsabilità solidale dei coautori di un medesimo fatto dannoso) e dall'articolo 187 comma 2 del codice penale (responsabilità solidale dei condannati per uno stesso reato quanto al risarcimento del danno patrimoniale e non). Invece, il concorso di persone nel reato (articolo 110 c.p.)<sup>469</sup>, mira a inquadrare unitariamente l'illecito plurisoggettivo realizzato per concorso eventuale di persone assicurando la parità di trattamento sanzionatorio per i concorrenti. Pertanto, ove si ammetta la confisca nei confronti di un concorrente che non abbia realmente percepito quell'utilità, essa difetterebbe della finalità riequilibratrice, finendo per celare una pena patrimoniale a tutti gli effetti applicata a un soggetto arbitrariamente individuato quale destinatario della misura ablativa solo per considerazioni legate alla maggior capienza patrimoniale. Inoltre, il principio solidaristico potrebbe rinnegarsi già in punto di giustificazione teorica, in quanto, da un lato, sembra tutt'altro che pacifico l'inquadramento in termini concorsuali dell'illecito amministrativo dipendente da reato, mentre dall'altro non c'è alcuna disposizione nel d.lgs. 231/2001 che replica il disposto dell'articolo 110 c.p. per quanto concerne il concorso eventuale di enti nell'illecito amministrativo dipendente da reato (la funzione di una norma sul concorso eventuale è, innanzitutto, quella di fondare la responsabilità dei concorrenti, sicché la sua applicazione malgrado il difetto di una previsione normativa al riguardo, in un sistema asseritamente punitivo, integrerebbe un'analogia *in malam partem*), che appare, a fronte dei criteri imputativi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n.

---

<sup>469</sup> D'altronde, il richiamo al disposto dell'articolo 110 c.p. sarebbe rilevante soltanto nel caso di concorso eventuale di più enti nell'illecito, atteso che i rapporti tra ente e persona fisica potrebbero essere inquadrati nei termini del «concorso necessario», in cui l'estensione della responsabilità all'ente collettivo avviene sulla scorta del «principio di accessorietà». Le due responsabilità (della persona fisica e dell'ente) devono essere tenute distinte, così come i rispettivi effetti. Dunque, nel caso in cui il profitto derivante dal reato sia stato ripartito fra la persona fisica e il soggetto collettivo, le rispettive quote di profitto incamerate dai soggetti possono essere sottratte attraverso gli strumenti giuridici predisposti dall'ordinamento, dunque, rispettivamente, la confisca di cui all'articolo 240 c.p. e quella di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001. Tale orientamento risulta coerente con una fondamentale esigenza sottesa all'introduzione del sistema normativo di responsabilità da reato dell'ente, ossia di evitare la «sovraresponsabilizzazione» della persona fisica per i c.d. *corporate crime*, ossia reati espressione della politica d'impresa, giunta a rappresentare (prima dell'emanazione del d.lgs. n. 231/2001) un vero e proprio «parafulmine» su cui potessero convergere tutte le conseguenze del fatto criminoso. Così BERNASCONI, *Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2011, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 215 ss.

231/2001, un fatto «monosoggettivo» ascrivibile a quello specifico soggetto collettivo.

### **5. La confisca di cui all'art. 6 co. 5, d.lgs. n. 231/2001**

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede, oltre che la confisca-sanzione di cui all'articolo 19, anche altre tre ipotesi c.d. «minori»<sup>470</sup> di misura ablativa a carico dell'ente.

La prima è disciplinata dall'articolo 6 comma 5, il quale dispone la confisca (anche nella forma per equivalente) del profitto comunque ricavato dal reato<sup>471</sup> da parte dell'ente che sia andato esente da responsabilità<sup>472</sup>, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, per aver beneficiato della «clausola di esonero» di cui al comma 1<sup>473</sup>.

Nell'ambito dell'inquadramento generale delle forme di ablazione nel sistema normativo del decreto, le Sezioni Unite del 2008<sup>474</sup> hanno rimarcato come tale confisca sia applicabile in assenza di condanna dell'ente dovuta alla preventiva adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo alla

---

<sup>470</sup> Così definite da MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 669. Si tratta delle confische di cui agli articoli 6 co. 5, 15 co. 4 e 74 commi 2 e 3, 23 co.2.

<sup>471</sup> All'articolo 6 co. 5 si parla di «profitto tratto dal reato», a differenza dell'articolo 19 co. 1 che verte sul «profitto del reato». Secondo TUTINELLI, *Il ruolo del profitto*, cit., 97, la differente formulazione lessicale potrebbe richiamare la distinzione propria della dogmatica civilistica fra danno come «conseguenza della condotta lesiva» e danno come «evento», in quanto per la giurisprudenza sarebbero risarcibili (in via di responsabilità aquiliana) anche le conseguenze lesive ulteriori all'evento in quanto tale. Secondo l'Autore, allora, il profitto confiscabile a norma dell'articolo 6 co. 5 potrebbe coincidere con quelle utilità la cui acquisizione è stata resa possibile dal reato. Dunque, si avrebbe una nozione di profitto più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 19 co. 1, comprensiva, a titolo esemplificativo, anche dell'incremento dell'avviamento, del rafforzamento della posizione sul mercato, del miglioramento dell'immagine.

<sup>472</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 395 e 401 s.; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 328 ss. Tale previsione, secondo GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 175 s., appare «del tutto incoerente con il dettato dell'art. 19», atteso che nel caso della confisca-sanzione l'ablazione può essere disposta nei confronti dell'ente solo a seguito dell'integrale accertamento della sua responsabilità con una sentenza di condanna. Per questa ragione, l'articolo 6 co. 5 potrebbe avallare la tesi della «natura oggettiva» della responsabilità da reato dell'ente nel caso del reato commesso dal soggetto apicale. Sul punto, v. anche VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 474.

<sup>473</sup> In tal senso MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 686. Dunque, oltre che l'adeguatezza del modello e dell'attività di vigilanza dell'OdV, anche l'elusione fraudolenta del modello, dovendosi integrare tutte le condizioni normativamente previste per l'esclusione della responsabilità dell'ente.

<sup>474</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in particolare paragrafo 5.

prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi. Il Supremo Consesso, evidenziando la diversità ontologica e strutturale fra tale istituto e la confisca di cui all'articolo 19, che, invece, richiede l'accertamento della responsabilità del soggetto collettivo e, dunque, la sua condanna, ha chiarito come esso sia privo di una connotazione sanzionatoria, ma anche di una vocazione preventiva, poiché non appare carattere indefettibile del profitto ablabile la pericolosità<sup>475</sup> tipica della misura di sicurezza. Pertanto, la sottrazione di ricchezza delineata dal legislatore risulterebbe essere affine a un mezzo di ripristino<sup>476</sup> del corretto equilibrio dell'ordine economico turbato dal reato della persona fisica<sup>477</sup>. La *ratio* dell'espropriazione, dunque, parrebbe lontana dalla punizione dell'ente incolpevole, ma orientata verso la sottrazione di un vantaggio economico conseguito dal soggetto collettivo e di derivazione illecita. La conclusione tratta dai giudici di legittimità è che, poiché le due confische sono affatto diverse, all'ablazione di cui all'articolo 6 comma 5 non si estende la disciplina del sequestro preventivo di cui all'articolo 53, norma che si limita a richiamare la confisca come sanzione principale.

Dunque, tale ipotesi di confisca, lungi dall'assumere connotati sanzionatori, si limiterebbe a privare l'ente non colpevole dei vantaggi economici derivanti dal reato, ripristinando, così, lo *status quo ante* delle corrette condizioni dell'equilibrio economico, realizzando, infine, la funzione di prevenzione speciale<sup>478</sup>.

Sebbene dall'assenza della condanna sembra che si possa evincere la natura non punitiva di tale confisca<sup>479</sup>, non mancano posizioni dottrinarie divergenti<sup>480</sup>. In

---

<sup>475</sup> In senso contrario BRICCHETTI, *La confisca*, cit., 10, il quale sostiene come in tale ipotesi riviva lo «spettro della pericolosità presunta della *res*».

<sup>476</sup> V. anche NICOSIA, *La confisca*, cit., 44, per il quale l'istituto presenta una natura «restitutoria», seppur in senso lato.

<sup>477</sup> Allora, la confisca sembra rispondere a istanze di equità per cui l'illecito da altri commesso non può validamente costituire una propria fonte di arricchimento. Così MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 330.

<sup>478</sup> Cfr. BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 172.

<sup>479</sup> Così MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 686 s.

<sup>480</sup> D'altronde, in dottrina si è anche sottolineata la difficoltà della determinazione di una «categoria dogmatica» nel cui alveo ricondurre la confisca prevista dall'articolo 6 co. 5, non risultando decisivi gli inquadramenti nei termini di pena, misura di sicurezza, strumento con finalità preventiva. Rispettivamente, il disposto dell'articolo 27 co. 1 della Costituzione osterebbe alla qualificazione in termini di pena (in quanto l'ente è andato esente da responsabilità); parimenti, non potrebbe considerarsi una misura di sicurezza mancando la pericolosità richiesta dall'articolo 240 c.p.; quanto

particolare<sup>481</sup>, si asserisce che anche questa confisca presenta natura sanzionatoria, atteso che lo scopo dell'articolo 6 comma 5 è quello di derogare alla regola generale desunta dall'articolo 19 di applicazione dell'ablazione soltanto in caso di condanna, consentendo, così, che la confisca trovi applicazione malgrado l'esonero dalla responsabilità. Se, dunque, la norma intende premiare con l'esclusione della responsabilità l'ente collettivo per essersi virtuosamente organizzato in chiave di prevenzione, qualora questo abbia ugualmente tratto un vantaggio economicamente apprezzabile dal reato commesso nel proprio ambito organizzativo, l'ablazione del profitto assolverebbe alla funzione di impedire il godimento di un beneficio patrimoniale indotto dalla commissione di un reato. Inoltre, proprio dal disposto normativo dell'articolo 6 comma 5, si potrebbe evincere la concreta funzione svolta dall'efficace attuazione di un modello organizzativo, ossia di rappresentare un elemento impeditivo di taluni effetti conseguenti all'illecito, ma non anche quale elemento soggettivo capace di fondare l'illecito in quanto tale; pertanto, si potrebbe desumere che, tra gli effetti dell'illecito non impediti dall'utile implementazione del modello preventivo, vi sarebbe, appunto, la confisca<sup>482</sup>.

Quest'ultima opzione ermeneutica non è condivisa da chi<sup>483</sup> esclude, invece, che tale forma di confisca rivesta natura punitiva, rimarcando altresì come in questo caso il profitto ablabile vada limitato ai soli vantaggi economici concretamente conseguiti dall'ente collettivo e determinati al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento di un'attività che, con riferimento al soggetto di diritto metaindividuale, appare pienamente lecita. Tale soluzione si fonderebbe sull'asserita esclusione della responsabilità, nonché sul presupposto per cui un'ablazione siffatta risponderrebbe alla *ratio* di espropriare utilità aventi la propria causale in un reato, non potendo questo costituire un titolo legittimante l'acquisizione di ricchezze per l'ente.

---

all'inconciliabilità con le misure di prevenzione, si adduce la mancata previsione del sospetto di origine illecita del patrimonio ablabile. Così BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 103 s.

<sup>481</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 397 s.

<sup>482</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 398. Analogamente, v. GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 175 s., che, come detto, giustifica tale confisca alla luce della «natura oggettiva» della responsabilità da reato dell'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un apicale.

<sup>483</sup> In argomento MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 687.

Proprio quest'ultima considerazione, e cioè che lo scopo che tale confisca pare conseguire sia quello di sottrarre all'ente incolpevole il profitto di provenienza illecita, potrebbe evidenziare l'inconsistenza della distinzione fatta dal legislatore fra reato commesso dall'apicale e illecito del sottoposto, poiché lo strumento ablativo trova applicazione soltanto rispetto al primo<sup>484</sup>. Nel caso del reato commesso dal soggetto di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b), quindi, ove manchi la prova della colpevolezza dell'ente di cui all'articolo 7, il soggetto collettivo, al pari del terzo in buona fede, potrebbe trattenere il profitto<sup>485</sup>.

Posto che la misura ablativa nel caso dell'articolo 6 comma 5 pare perseguire una finalità eminentemente «reintegrativa»<sup>486</sup>, l'apprensione dovrebbe riguardare esclusivamente il vantaggio economico effettivamente conseguito, cioè al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Altrimenti, qualora il profitto dovesse commisurarsi al lordo, un'ablazione di tale guisa produrrebbe effetti negativi e collaterali su ogni portatore d'interesse rispetto all'attività economica<sup>487</sup>.

Condivisa la diversità dell'ambito applicativo di tale confisca rispetto a quella di cui all'articolo 19, si è poi sostenuta la natura sussidiaria<sup>488</sup> dell'ablazione di cui all'articolo 6 comma 5 rispetto alla confisca come misura di sicurezza applicabile alla persona fisica, poiché verrebbe disposta nel caso di estinzione del

---

<sup>484</sup> Sul punto MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 330.

<sup>485</sup> In argomento BRICCHETTI, *La confisca*, cit., 10.

<sup>486</sup> V. anche EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 965, il quale rimarca che l'asserita «valenza sostanzialmente reintegrativa» (per cui si riporta «ad equilibrio un ordine economico violato») trova fondamento nell'esigenza di evitare che l'ente incolpevole possa avvantaggiarsi dal reato. Anche VERGINE, *Confisca*, cit., 39, sostiene che tale ipotesi di confisca sia esclusivamente finalizzata al «ristoro dell'equilibrio economico alterato». Negli stessi termini, v. SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 864; PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 264. La medesima esegesi è accolta anche da SBISA, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISA, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 150. La «funzione riparatoria» di detta confisca, ossia di ripristino dell'«equilibrio economico alterato dal reato presupposto», è rimarcata anche da MANGIARACINA, *Il "congelamento dei beni" e la confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 950.

<sup>487</sup> Sul punto BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 178. Dunque, come nell'ipotesi di confisca ex art. 15 co. 4 (per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 6 del presente capitolo), il profitto ablabile è rappresentato dal «profitto netto». In tal senso EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 965 s.

<sup>488</sup> Così LASCO, *Sub Articolo 6*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 106.

reato oppure ricorrendo l'ipotesi in cui la persona fisica autrice del reato presupposto sia rimasta ignota.

Secondo un'altra tesi<sup>489</sup> sostenuta in dottrina, la confisca di cui all'articolo 6 comma 5 costituirebbe uno «strumento di prevenzione *sui generis*»<sup>490</sup>, applicabile nei confronti di un soggetto che ha dimostrato l'assenza della propria colpevolezza nei termini di cui al comma 1 della medesima disposizione. Sembra che sia decisiva ai fini di tale inquadramento la diversità della formulazione lessicale fra tale disposizione e quanto sancito dall'articolo 19: non si parla di profitto del reato, ma di profitto «tratto» dal reato; dunque, difettando la pericolosità insita nella cosa di provenienza illecita, si richiamerebbe un arricchimento attivamente ricavato dall'ente non responsabile. Quest'ultimo potrebbe sottintendere un concetto più ampio rispetto a quello di profitto confiscabile a norma dell'articolo 19, poiché sembra concernere un qualsiasi vantaggio economico<sup>491</sup> (non quindi il beneficio aggiunto di natura patrimoniale pertinente all'illecito) acquisito dall'ente che non potrebbe arricchirsi in nessun modo grazie alla realizzazione di un reato da parte dell'apicale. Inoltre, quanto alla natura giuridica di tale ipotesi d'ablazione, ne sarebbe evidente il carattere punitivo<sup>492</sup> in senso lato: l'istituto prescinde dall'accertamento della responsabilità dell'ente collettivo così come non risulterebbe evincibile una pericolosità reale in senso assoluto, oppure sussistente la possibilità di ricondurlo nelle misure di prevenzione classiche, salvo che si presuma la pericolosità sociale dell'ente dalla circostanza che sia stato commesso un reato da un proprio apicale. Proprio per quest'ultima ragione, e cioè la commissione di un reato da parte di un soggetto in posizione apicale, l'ente, che è incolpevole, andrebbe colpito con una sanzione che mira a rimuovere un vantaggio (economico) comunque tratto, seppur indirettamente, dal reato e che rimarcherebbe l'assenza di estraneità dall'illecito penale di un soggetto che, comunque, ha tratto

---

<sup>489</sup> In tal senso FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 325 ss. L'Autrice fonda la propria posizione sull'assunto che il comma 1 dell'articolo 6 definisca una presunzione relativa di colpevolezza vincibile dall'ente fornendo piena prova della liceità del proprio comportamento secondo i parametri normativamente previsti.

<sup>490</sup> Anche IELO, *La confisca obbligatoria*, cit., 44, definisce l'istituto in discorso come una misura ablativa a cavallo fra le misure di prevenzione e gli strumenti di ripristino dell'equilibrio economico alterato dall'illecito.

<sup>491</sup> V. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 327 s.

<sup>492</sup> Così FONDAROLI, *Le ipotesi speciali*, cit., 328 ss.

un vantaggio dalla sua commissione; la giustificazione teorica, allora, viene accomunata a quella della confisca di cui all'articolo 240 comma 2 n. 2) c.p. riguardante le cose la cui gestione integra un illecito penale.

#### **6. La confisca di cui all'art. 15 co. 4, d.lgs. n. 231/2001**

Dal combinato disposto degli articoli 15 comma 4 e 79 commi 2 e 3 si evince che il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'ente condannato, resa possibile poiché affidata alla gestione di un commissario giudiziale in sostituzione della misura interdittiva, così come indicato al giudice nel rendiconto della gestione al termine dell'incarico, va confiscato nelle forme dell'articolo 667 co. 4 c.p.p. Si tratta di un profitto ricavato da un'attività lecita; tale risulterebbe quella proseguita dal commissario nominato dal giudice alle condizioni normativamente previste (articoli 15, per la sanzione, e 45 comma 3, per la misura cautelare) per ragioni di tutela di interesse collettivi (salvaguardia di un servizio pubblico o di pubblica necessità, oppure mantenimento dei livelli occupazionali, oppure ancora continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di «interesse strategico nazionale»)<sup>493</sup>.

Nello specifico, l'attività, consentita per impedire la produzione di possibili danni collaterali alla società subordinati alla sua sospensione, non può risultare redditizia per l'ente collettivo: si potrebbe, quindi, asserire che la confisca così delineata esprima la *ratio* del commissariamento, ossia la vanificazione<sup>494</sup> dello scopo lucrativo connaturato allo svolgimento dell'attività di impresa. Un'apprensione siffatta mirerebbe a scongiurare l'arricchimento del soggetto metaindividuale nel caso di prosecuzione della sua attività attraverso l'imposizione di una misura sostitutiva dell'interdizione che persegue unicamente lo scopo di salvaguardare un interesse pubblico alla continuazione dell'attività che, altrimenti,

---

<sup>493</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 398 e 400.

<sup>494</sup> Si tratterebbe di un'ablazione perseguita una finalità «compensatoria», resa necessaria in quanto l'ordinamento, bilanciando interessi contrapposti, ha optato per la prosecuzione dell'attività dell'ente colpito da una sanzione interdittiva. Così TUTINELLI, *Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti (seconda parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 45. In sostanza, si intende trasformare il reato in un'«internalità per l'ente» per evitare che il soggetto collettivo se ne possa comunque avvantaggiare. Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 985.

sarebbe compromesso dalla sua interruzione<sup>495</sup>. Coerentemente con la ragione giustificatrice della confisca del profitto derivante dall'attività di gestione commissariale, l'oggetto dell'ablazione andrebbe inteso quale «utile netto» derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa. Una soluzione differente sarebbe inconciliabile con l'esigenza sottesa all'ablazione, ossia di fare in modo che l'ente collettivo si possa trovare nelle medesime condizioni economiche che avrebbe nel caso di interdizione dell'attività; dunque, dai ricavi tratti dalla gestione ad opera del commissario giudiziale vanno detratti i costi della stessa<sup>496</sup>.

Anche la Corte di cassazione, con l'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite del 2008<sup>497</sup>, ha chiarito come quest'ipotesi di confisca rivesta natura di sanzione sostitutiva<sup>498</sup> e che oltretutto assolva alla funzione di esaltare<sup>499</sup> il carattere comunque sanzionatorio del commissariamento giudiziale, che non potrebbe essere fonte di produzione di ricchezza per l'ente destinatario di una sanzione interdittiva non irrogata per esigenze legate alla salvaguardia di interessi superindividuali. Il profitto confiscabile, pertanto, coincide con l'«utile netto» di gestione evincibile dal rendiconto effettuato dal commissario a norma dell'articolo 79 comma 2 e pare perdere ogni nesso di derivazione causale con l'illecito, poiché vengono in rilievo esclusivamente ricavi e costi dell'attività d'impresa che, a seguito dell'esclusione dell'ente, viene proseguita dal commissario di nomina giudiziale, implicando un iato rispetto alla pregressa attività illecita.

Quindi<sup>500</sup>, tale istituto perseguirebbe uno scopo di «equità redistributiva» e si limiterebbe ad azzerare i ricavi tratti dall'ente dall'attività proseguita dal commissario<sup>501</sup>; per tale motivo, l'apprensione non può che concernere l'utile ricavato e al netto dei costi sostenuti per un'attività in sostanza lecita, quale quella svolta dall'organo di nomina giudiziaria.

---

<sup>495</sup> In argomento MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 321 e 330.

<sup>496</sup> Così LASCO, Sub *Articolo 15*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 192.

<sup>497</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>498</sup> Nello stesso senso, v. anche NICOSIA, *La confisca*, cit., 44; SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 856.

<sup>499</sup> Cfr. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 6.

<sup>500</sup> In tal senso BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 172.

<sup>501</sup> Sul punto, concorda anche SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 146. Analogamente, v. VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 475.

Pertanto, la confisca in discorso avrebbe una vocazione punitiva, poiché il suo oggetto coincide con i ricavi prodotti dalla prosecuzione di un'attività pienamente lecita; l'apprensione implicherebbe una decurtazione del patrimonio dell'ente perfettamente coerente con i connotati di afflittività e con la finalità di prevenzione della sanzione sostitutiva del commissariamento (sicché, al pari di questo, anche tale ipotesi di confisca risulterebbe essere una «sanzione sostitutiva»<sup>502</sup>). Proprio in quanto profitto di derivazione lecita, esigenze di proporzionalità e di tutela della libertà di iniziativa economica impongono di delimitare tale sanzione all'utile netto di gestione<sup>503</sup>.

Anche non accogliendo la tesi del carattere punitivo di tale confisca<sup>504</sup>, che si ritiene sconfessato dalla circostanza per cui il vantaggio economico sia frutto di un'attività lecita oggetto di gestione «*longa manu*» ad opera del giudice, comunque<sup>505</sup> si ritiene preferibile la legittimità della confisca del profitto determinato al netto<sup>506</sup> dei costi di gestione, anche nell'ottica di scongiurare effetti dannosi per l'ente collettivo e per il pubblico dei c.d. “*stake-holders*” (ossia dei portatori di interessi legati all'attività dell'ente collettivo).

---

<sup>502</sup> Così SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 150.

<sup>503</sup> Sul punto MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 688 s.

<sup>504</sup> V. BERNASCONI, *Confisca e sequestro preventivo*, cit., 209, per il quale la confisca in discorso non sembra presentare caratteri sanzionatori sia in quanto la gestione commissariale è rimessa al controllo del giudice sia per il fatto che il profitto appreso non è di derivazione illecita. Pertanto, lo strumento sarebbe atto a ristabilire condizioni di eguaglianza nel circuito economico, impedendo all'ente collettivo di lucrare da un reato per il quale è stato ritenuto responsabile.

<sup>505</sup> In tal senso BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile*, cit., 178, sottolineando come la determinazione del profitto, meno ardua rispetto a quella inerente all'ablazione di cui all'articolo 19, in misura pari all'utile netto sia cosa in comune alle confische di cui agli articoli 6 co. 5 e 15 co. 4 del d.lgs. n. 231/2001.

<sup>506</sup> In effetti, v. Cass. pen., Sez. VI, 05.11.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui l'ipotesi di confisca ex art. 15 co. 4 è stata accomunata a quella di cui all'articolo 6 co. 5 in quanto trattasi di confische aventi una «valenza sostanzialmente reintegrativa», senza un «intento punitivo», asserendo che il profitto ablante debba coincidere con il «puro vantaggio economico derivato all'ente». Dunque, come osserva EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 986, per queste «confische non punitive», eccedendo alla regola dell'irrelevanza dei «parametri valutativi di tipo aziendalistico», il profitto confiscabile dovrebbe consistere nella «grandezza contabile residuale». Sul punto, v. anche SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 886, che evince il «significato economico-contabile» del profitto confiscabile a norma dell'articolo 15 co. 4 dall'«obbligo di rendiconto» in capo al commissario ex art. 79.

Dal punto di vista sistematico<sup>507</sup>, l'istituto in esame, richiedendo la rendicontazione della gestione all'esito dell'attività proseguita dal commissario, sembra offrire ancoraggio alla tesi aziendalistica del profitto netto, venendo, quindi, posto alla base della lettura in chiave economico-aziendale del profitto confiscabile. Tuttavia, coerentemente con l'esegesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità sin dalle Sezioni Unite del 2008<sup>508</sup>, la teoria del profitto netto si attaglia più correttamente alla logica dei ricavi prodotti dalla gestione commissariale, ma non anche a quelli derivanti dal reato. In effetti, la previsione normativa non appare distante dalla *ratio* sottesa alla confisca del profitto nell'ambito dei «reati in contratto», in quanto l'affidamento dell'attività al commissario, certamente lecita, ha comunque origine nell'accertamento della responsabilità dell'ente in ordine a un illecito derivante da reato e meritevole di una sanzione interdittiva, sostituita, poi, a norma dell'articolo 15, per esigenze di particolare tutela di un interesse della collettività, cosicché è possibile individuare in questa vicenda complessa tanto dei profili illeciti (la genesi del commissariamento) quanto degli aspetti leciti (la gestione successiva all'applicazione della sanzione sostitutiva). Dunque, indubbiamente vanno rimarcati i costi e i ricavi connessi alla prosecuzione dell'attività lecita, così come l'esigenza di politica criminale che ha portato all'applicazione di tale misura: conciliando questi aspetti speculari si potrebbe pervenire all'assunto per cui oggetto di confisca non può che essere il profitto netto di gestione<sup>509</sup>.

Posto che l'articolo 45 comma 3 richiama integralmente la disciplina normativa dell'articolo 15 per quanto concerne la sostituzione della misura cautelare interdittiva con la gestione commissariale, la questione della compatibilità fra la confiscabilità del profitto e la fase cautelare appare controversa. Ove si consideri tale disposizione avente carattere «punitivo» e, quindi, conseguente all'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente collettivo, allora la

---

<sup>507</sup> In argomento PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto*, cit., 205 e 207 s. L'Autore sostiene inoltre che, salva l'ipotesi di confisca in commento, qualora dovesse disporsi l'ablazione del solo profitto netto, si realizzerebbe l'esito paradossale di tenere il reo indenne dal rischio di subire una perdita economica a seguito della commissione dell'illecito.

<sup>508</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>509</sup> In tal senso PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto*, cit., 208 s.; ID., *La nozione di "profitto del reato"*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 926 s.

confisca del profitto non risulterebbe applicabile in tale fase del procedimento. Atteso che l'ente non potrebbe ugualmente arricchirsi dalla prosecuzione dell'attività, si potrebbe parimenti ritenere necessario che il commissario, decorso il periodo di gestione pari alla durata della misura cautelare interdittiva che si sarebbe applicata, indichi il profitto generato al giudice che potrebbe disporre il sequestro: in questo modo, la decisione sulla confisca viene differita all'esito del giudizio di merito<sup>510</sup>. Tuttavia, mancando un'espressa previsione normativa al riguardo, sembra escludersi che il sequestro preventivo di cui all'articolo 53, avente unicamente ad oggetto prezzo o profitto del reato confiscabili ai sensi dell'articolo 19, possa applicarsi rispetto al profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività, non potendosi effettuare un'integrazione analogica. Pertanto, la confisca del profitto conseguente alla gestione commissariale potrebbe disporsi soltanto a opera del giudice dell'esecuzione, sebbene il commissariamento abbia sostituito la misura cautelare interdittiva a norma dell'articolo 45 comma 3, sempre sulla base dell'indicazione effettuata dal commissario giudiziale al giudice cautelare che lo ha nominato<sup>511</sup>.

### **7. La confisca di cui all'art. 23 co. 2, d.lgs. n. 231/2001**

L'ultima ipotesi di confisca contemplata dal decreto è quella del profitto, da effettuarsi a norma dell'articolo 19, nel caso in cui sia imputabile all'ente il reato presupposto di «Inosservanza delle sanzioni interdittive», come si evince dall'articolo 23 comma 2.

La disposizione in discorso, posta idealmente a chiusura<sup>512</sup> della disciplina sulle sanzioni interdittive, garantisce l'«effettività»<sup>513</sup> dell'apparato delle sanzioni di tipo interdittivo, rafforzando la funzione di prevenzione speciale insita in tale tipologia sanzionatoria.

---

<sup>510</sup> In argomento FIDELBO, SILVESTRI, *Le cautele interdittive*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 175.

<sup>511</sup> Sul punto BRICCHETTI, *La confisca*, cit., 12 s.

<sup>512</sup> In tal senso LASCO, Sub *Articolo 23*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 252. In particolare, tale «norma di chiusura di grande rilievo» definisce anche una «norma incriminatrice introdotta *ex novo*» ad opera del d.lgs. n. 231/2001 e garantisce la «tenuta del sistema sanzionatorio nel suo complesso». Sul punto DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 664.

<sup>513</sup> Così *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 11.

Dal punto di vista oggettivo, la fattispecie punisce la condotta di trasgressione alle prescrizioni (positive o negative) inerenti a una misura interdittiva, sanzionatoria o cautelare che sia. Quanto all'ambito soggettivo, il delitto è realizzabile da parte di un soggetto legittimato alla conduzione dell'attività dell'ente, trovandosi nel rapporto qualificato descritto dall'articolo 5<sup>514</sup> (di natura apicale ovvero di tipo sottoposto) o comunque in un collegamento di tipo funzionale<sup>515</sup> con l'ente collettivo, in quanto rileva la condotta inosservante ove tenuta nel contesto di svolgimento di attività riferibile al soggetto di diritto metaindividuale<sup>516</sup>.

In tale ultimo caso, la conduzione di attività d'impresa, in contraddizione con gli obblighi o i divieti che connotano il contenuto dell'interdizione, costituisce un'attività intrinsecamente illecita<sup>517</sup> e penalmente rilevante (comma 1), nonché potenzialmente idonea a fondare la responsabilità da reato dell'ente (comma 2).

Il «presupposto»<sup>518</sup> del reato è che sia compiuto l'adempimento che l'articolo 77 del d.lgs. n. 231/2001 pone a carico del Pubblico Ministero, ossia la notificazione dell'estratto della sentenza di condanna con cui si applica la sanzione interdittiva oppure, nel caso di misura cautelare interdittiva, la notificazione all'ente (sempre a cura del magistrato d'accusa) dell'ordinanza cautelare (ai sensi dell'articolo 48, d.lgs. n. 231/2001).

Per quanto concerne la responsabilità dell'ente<sup>519</sup>, il comma 2 dell'articolo 23 si limita a stabilire che, commesso tale reato nell'interesse o vantaggio del soggetto metaindividuale, si applicano la sanzione pecuniaria e la confisca ai sensi dell'articolo 19. Se il profitto che l'ente ha ricavato dall'illecito penale è rilevante, allora in aggiunta a codeste sanzioni è irrogabile anche una sanzione interdittiva

---

<sup>514</sup> Dunque, solo all'apparenza il reato è «comune», mentre, in realtà, si configura come «proprio». V. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 665.

<sup>515</sup> Così LASCO, Sub *Articolo 23*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 252.

<sup>516</sup> V. BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 325 s.

<sup>517</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 04-2011, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 21 s.

<sup>518</sup> Cfr. LASCO, Sub *Articolo 23*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 252; MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, cit., 65. Negli stessi termini, v. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 216.

<sup>519</sup> Così BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 326 ss.

potenzialmente più afflittiva di quella applicata in precedenza e rivelatasi inefficace in quanto trasgredita (si tratterebbe di una sorta di «aggravante»<sup>520</sup> slegata dall'accertamento delle condizioni alternative di cui all'articolo 13).

La disposizione in discorso, stabilendo un'«identica punizione» della persona fisica tanto nel caso di inosservanza di una sanzione interdittiva quanto di trasgressione di una misura cautelare interdittiva (vale a dire la pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre anni), costituirebbe un indice addotto a sostegno dell'identità dal punto di vista strutturale dell'interdizione come sanzione e come cautela<sup>521</sup>. Inoltre, la configurazione della responsabilità amministrativa, richiedente espressamente il solo interesse o vantaggio per l'ente, potrebbe derogare allo schema generale<sup>522</sup> di imputazione per concomitanza, oltre che del criterio oggettivo (articolo 5), anche di quello soggettivo (articoli 6 e 7). Se questa pare essere un'interpretazione favorevole a un'ipotesi di responsabilità di tipo oggettivo<sup>523</sup>, sembra preferibile la tesi di chi sostiene che anche in tale evenienza la responsabilità dell'ente deve fondarsi sui tradizionali criteri imputativi, mancando indicazioni normative favorevoli a una deroga alla disciplina d'ordine generale<sup>524</sup>.

Quanto all'inquadramento della natura giuridica, le Sezioni Unite del 2008<sup>525</sup> hanno qualificato la confisca comminata dal comma 2 (del solo profitto) come una «sanzione principale» dello specifico<sup>526</sup> reato presupposto tipizzato al comma 1 dell'articolo 23. In particolare<sup>527</sup>, tale ablazione, rinviandosi integralmente alla disciplina normativa dell'articolo 19<sup>528</sup>, sembra assumere

---

<sup>520</sup> V. LASCO, Sub *Articolo 23*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 253.

<sup>521</sup> Così EPIDENDIO, *Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 aprile-giugno 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 135 s.

<sup>522</sup> Così EPIDENDIO, *Le misure cautelari*, cit., 136 s.

<sup>523</sup> Tale esegesi, in particolare, è riferibile a DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 665.

<sup>524</sup> In tal senso LASCO, Sub *Articolo 23*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 253; BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 327.

<sup>525</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit. in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); v. anche NICOSIA, *La confisca*, cit., 44.

<sup>526</sup> V. MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 328 e 330.

<sup>527</sup> Sul punto LASCO, Sub *Articolo 23*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 253.

<sup>528</sup> Per questa ragione si ritiene che tale confisca possa essere considerata alla stregua di quella di cui all'articolo 19 come uno strumento d'ablazione del profitto di derivazione illecita. Per effetto del rimando integrale all'articolo 19, poi, può ritenersi che la normativa richiamata possa estendersi anche alla confisca di cui all'articolo 23 co. 2. Sul punto PRETE, *La confisca-sanzione*, cit., 116.

carattere obbligatorio, potenziando, così, l'efficacia deterrente della gamma sanzionatoria; inoltre, potrebbe disporsi anche nella forma per equivalente di cui al comma 2 dell'articolo 19.

Proprio in virtù del rinvio all'articolo 19, codesta ipotesi di confisca si caratterizzerebbe, rispetto al paradigma di cui all'articolo richiamato dalla disposizione, solo per le peculiarità dell'illecito che concerne, esprimendo, per altro verso, la naturale connotazione sanzionatoria della confisca applicabile al soggetto collettivo<sup>529</sup>.

## 8. Aspetti procedurali.

Se il d.lgs. n. 231/2001 appare completo sul piano della disciplina sostanziale (articoli 1-33), la regolamentazione della parte relativa al procedimento (articoli 34-79) sembra volutamente incompiuta, stante il disposto dell'articolo 34 che consente l'eterointegrazione<sup>530</sup> del Capo III attraverso le norme del codice di procedura penale e del d.lgs. n. 271/1989 (ossia l'atto normativo contenente «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»), estensibili in quanto compatibili con le peculiarità del *procedimento de societate* (c.d. «sussidiarietà» del codice di rito penale)<sup>531</sup>. Parimenti, all'ente imputato sono estese le disposizioni processuali riguardanti l'imputato-persona fisica, in quanto compatibili.

Il procedimento<sup>532</sup> vertente sull'accertamento della responsabilità dell'ente e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 confluisce nella giurisdizione

---

<sup>529</sup> V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 398; ID., *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 988 s. Anche SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 856, rimarca la «natura punitiva» di tale confisca. Parimenti, SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 150 s., rilevano la «natura [...] sanzionatoria» di tale ipotesi di confisca. Analogamente, v. VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 475, che qualifica detta ipotesi di confisca come una «sanzione principale, obbligatoria ed autonoma» (al pari di quella ex art. 19).

<sup>530</sup> Un rinvio siffatto sembra rispondere ad esigenze di effettività dell'accertamento dell'illecito e di contestuale garanzia per l'ente. Così GARUTI, *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2017, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 196.

<sup>531</sup> In tal senso VARRASO, *Le fonti della procedura penale degli enti*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 7 ss.

<sup>532</sup> Sul punto DI BITONTO, *Lineamenti generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 29 ss.

penale e nella competenza del giudice penale individuato sulla scorta dei criteri stabiliti dagli articoli 5 e seguenti del codice di procedura penale con riferimento al reato presupposto (articolo 36).

Dunque, pur avendo optato per una formale qualificazione come «amministrativi» dell'illecito dell'ente, della sua responsabilità e delle sanzioni delle quali è passibile, il legislatore delegato, in accoglimento dei criteri direttivi della legge delega (in particolare, art. 11 lett. q) della l. n. 300/2000), ha delineato un modello procedimentale che, con le sue ovvie peculiarità, comunque dimostra un certo «*favor*» per il paradigma penalistico<sup>533</sup>.

Per esigenze di garanzia, omogeneità dell'accertamento del fatto e di economia processuale<sup>534</sup>, la regola generale è la trattazione congiunta del procedimento (c.d. «*simultaneus processus*») a carico dell'ente e di quello riguardante la persona fisica (articolo 38 co. 1), salvi i casi di separazione normativamente previsti e di stretta interpretazione (articolo 38 co. 2)<sup>535</sup>.

Si conviene di rimarcare come l'ente destinatario del procedimento<sup>536</sup>, per sua natura privo di fisicità, necessiti di una «doppia rappresentanza» per avere visibilità nel procedimento ed esercitare le prerogative difensive: quella del rappresentante legale non incompatibile (ex art. 39 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001 l'incompatibilità sussiste nel caso di imputazione alla persona fisica del reato presupposto fondante la responsabilità del soggetto collettivo) per l'esercizio dell'autodifesa; quella del difensore tecnico che presti l'assistenza difensiva all'ente, nominato dal rappresentante di quest'ultimo (è comunque garantita la designazione del difensore d'ufficio a beneficio del soggetto collettivo privo del difensore di fiducia, ex art. 40 del d.lgs. n. 231/2001).

Si possono individuare due ambiti<sup>537</sup> della procedura penale degli enti in cui si registrano rilevanti scostamenti rispetto al modello classico delineato dal codice

---

<sup>533</sup> V. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Tomo II*, Milano, 2014, 1299 s.

<sup>534</sup> Così *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 15, nello specifico si richiamano esigenze di garanzia e di effettività.

<sup>535</sup> Sul punto DI BITONTO, *Lineamenti generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. II*, cit., 32 ss.

<sup>536</sup> In tal senso MARANDOLA, *Il diritto di difesa dell'ente*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. II*, cit., 76.

<sup>537</sup> Così DI BITONTO, *Lineamenti generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. II*, cit., 42 s.

di procedura penale: il procedimento cautelare nel caso di applicazione di misure cautelari interdittive, prevedendosi l'udienza camerale con la partecipazione dell'ente e del difensore e, quindi, il contraddittorio anticipato (articolo 47, d.lgs. n. 231/2001); l'archiviazione, provvedimento di prerogativa del Pubblico Ministero per il quale è previsto il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (articolo 58, d.lgs. n. 231/2001).

La circostanza per cui la confisca data dal combinato disposto degli articoli 9 e 19 costituisce una sanzione principale si ripercuote su una serie di profili procedurali<sup>538</sup>: la compatibilità con certi procedimenti speciali (patteggiamento e procedimento per decreto, articoli 63 e 64), l'interazione con la disciplina della prescrizione (articolo 22), del tentativo (articolo 26) e delle cause estintive del reato da cui dipende l'illecito ascritto all'ente.

Quanto ai riti speciali, muovendo dalla questione dell'applicabilità della confisca con sentenza di applicazione della sanzione su richiesta, dal punto di vista letterale si potrebbe obiettare che l'articolo 19, facendo riferimento alla «sentenza di condanna» e non alla condanna *tout court*, abbia inteso estromettere la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* dai presupposti della confisca a carico dell'ente. Tuttavia, dalla prospettiva sistematica, possono addursi quali elementi a sostegno dell'operatività dell'ablazione anche in caso di patteggiamento il rinvio che l'articolo 63 fa alle disposizioni del Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale, che si estendono in quanto applicabili, nonché l'esigenza di garantire logicità alla normativa, stante la possibilità di disporre la confisca nel caso in cui l'ente vada esente da responsabilità nell'ipotesi di cui all'articolo 6 co. 5. Per quanto concerne il procedimento per decreto, invece, dall'esame dell'articolo 64 sembra doversi escludere che il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta del magistrato d'accusa, possa applicare la confisca in aggiunta alla sanzione pecuniaria<sup>539</sup>.

---

<sup>538</sup> Sul punto BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 94 ss.

<sup>539</sup> Nello stesso senso, v. EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 971 s., che evidenzia come la confisca possa trovare applicazione solamente nel caso in cui un rito speciale si concluda con il provvedimento della sentenza.

Con riguardo, poi, alla prescrizione<sup>540</sup> della confisca, l'articolo 22 fa riferimento alla prescrizione di tutte le sanzioni amministrative (elencate dall'articolo 9 co. 1) nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato presupposto. Dunque, salvi gli eventuali atti interruttivi (ossia la richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive e la contestazione all'ente dell'illecito amministrativo), anche la confisca di cui all'articolo 19 può andare incontro a tale sorte. Nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poi, non potendosi procedere alla contestazione dell'illecito (articoli 59 e 60), non potrà esserci spazio per l'applicazione della confisca al soggetto collettivo. Infine, quanto all'ipotesi del delitto arrestatosi alla forma del tentativo, laddove dovesse sussistere un prezzo o profitto, questo andrebbe confiscato per l'intero, posto che l'articolo 26 comma 1 stabilisce una riduzione per le sole sanzioni pecuniarie e interdittive (da un terzo alla metà).

La circostanza per cui la confisca di cui all'articolo 6 co. 5 sembra, invece, difettare della natura sanzionatoria solleva una serie di interrogativi<sup>541</sup> in punto di ricadute procedurali, sia per quanto riguarda le garanzie difensive, sia con riferimento agli strumenti utilizzabili dall'ente per reagire al provvedimento ablatorio. In particolare, è dubbio l'*iter* procedimentale da seguire per l'applicazione di tale confisca, potendosi ipotizzare che anche il PM che disponga l'archiviazione (ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 231/2001) potrebbe imporre l'ablazione, accertata la percezione del profitto acquisito dall'ente e senza alcun

---

<sup>540</sup> L'articolo 22 menziona l'estinzione per prescrizione delle sole sanzioni amministrative, ma è comunque pacifico che tale regime si estenda anche all'illecito amministrativo dipendente da reato. Così SCAROINA, *La società al cospetto del tempo: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel d.lgs. 231/2001*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2013, in [www.bibliotecariviste.giuffre.franciscilefebvre.it](http://www.bibliotecariviste.giuffre.franciscilefebvre.it), 2109; PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 151. Per tale ragione, è possibile evidenziare un possibile «paradosso» in punto di confisca a carico dell'ente. Nel caso di «concorso di cause» fra il proscioglimento per intervenuta prescrizione e l'assoluzione, dovendo prevalere la seconda, l'ente potrebbe esporsi a un «trattamento deleterio». Difatti, nel caso in cui maturi la prescrizione, si potrebbe ammettere il «travaso di soluzioni esegetiche» cui è pervenuta la giurisprudenza in merito alla confisca per equivalente a carico delle persone fisiche (di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 4 del Capitolo I) anche nel procedimento *de societate*, escludendo, pertanto, che nel caso di intervenuta prescrizione dell'illecito possa disporsi la confisca perequivalente. Invece, a fronte di una sentenza di assoluzione che, come detto, prevale sul proscioglimento dovuto a prescrizione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001 (v. *supra*, paragrafo 5 del presente capitolo), l'ente collettivo sarebbe esposto al temibile congegno dell'ablazione c.d. «di valore». In tal senso VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 477 ss.

<sup>541</sup> Siffatte perplessità sono manifestate da GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 198 s.

controllo giurisdizionale. Poi, si ritiene altresì che l'ente non possa contrastare il provvedimento applicativo della confisca in discorso tramite le impugnazioni disciplinate dagli articoli 71-73, non trattandosi di una sanzione vera e propria.

Da una visione d'insieme delle finalità del «microsistema normativo» delineato dal d.lgs. n. 231/2001, si potrebbe, in definitiva, asserire che la confisca, nell'ambito del procedimento a carico dell'ente collettivo, certamente miri a rimuovere un arricchimento indebito dell'ente<sup>542</sup> (sia che provenga da attività illecita, sia che sia tratto dalla gestione commissariale), ma che abbia, indirettamente, anche un risvolto positivo di tipo premiale, attraverso la messa a disposizione del profitto finalizzata alla confisca a norma dell'articolo 17, prevista per accedere ai benefici sanzionatori<sup>543</sup>.

### **8.1. L'anticipazione in sede cautelare della confisca**

Nell'ambito della disciplina delle misure cautelari (Sezione IV del Capo III del d.lgs. n. 231/2001), in coda alla relativa partizione, sono disciplinate le cautele reali<sup>544</sup>: sequestro preventivo<sup>545</sup> (articolo 53) e sequestro conservativo<sup>546</sup> (articolo 54).

---

<sup>542</sup> Dunque, è possibile rimarcare, innanzitutto, la portata «dissuasiva e inibitoria», certamente esaltata dalla natura obbligatoria della confisca-sanzione di cui all'articolo 19. Così SANTORIELLO, *La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 150 s. D'altronde, ogni ipotesi di confisca presente nel d.lgs. n. 231/2001 sembra rivolgersi all'istanza di rimozione di qualsivoglia redditività che l'ente può trarre dall'illecito. Cfr. RIVERDITI, *La confisca nei confronti degli enti*, cit., 74.

<sup>543</sup> In tal senso GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 200 s.

<sup>544</sup> Così LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 191.

<sup>545</sup> Il legislatore delegato ha previsto il sequestro preventivo benché non se ne facesse menzione nella legge delega (l. n. 300/2000), a differenza delle misure cautelari interdittive oggetto di una direttiva espressa (art. 11 co. 1 lett. o)). La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. II, 16.09.2014, n. 41435, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)) ha comunque escluso l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega, poiché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca era già contemplato dal diritto processuale. Sul punto EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 989 s.

<sup>546</sup> Qualora si ravvisi un fondato motivo di ritenere che le garanzie concernenti i crediti derivanti dall'illecito (sanzione pecuniaria, spese processuali, ogni altra somma dovuta all'Erario) possano mancare ovvero disperdersi, il PM, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo di beni mobili o immobili dell'ente oppure somme o cose dovute al soggetto collettivo. Al sequestro conservativo si estendono, poi, gli articoli 316 co. 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, se e in quanto applicabili. La disciplina del sequestro conservativo appare «speculare» a quella dell'omonimo istituto di cui all'articolo 316 co. 1 c.p.p. Invece, non è riproposta la previsione del comma 2 dell'art. 316 c.p.p., fondante la legittimazione della parte civile (la cui

Le misure cautelari di tipo reale, in quanto «garanzie patrimoniali penali»<sup>547</sup>, sono accomunate dai caratteri della c.d. «strumentalità» e della c.d. «provvisorietà». La prima sottintende l'attitudine della cautela a garantire l'utile emanazione di un provvedimento definitivo a cui è direttamente preordinata. La seconda, invece, concerne la proprietà immanente alla misura cautelare di essere idonea a produrre effetti limitati nel tempo, comunque non capaci di persistere a seguito dell'emissione di una pronuncia sul merito della regiudicanda.

Le due cautele reali si presentano come autonome<sup>548</sup> rispetto all'apparato delle misure cautelari interdittive<sup>549</sup> (si parla di una «autonomia topografica e sistematica delle rispettive discipline»<sup>550</sup>): la loro disciplina è costituita esclusivamente dalle disposizioni espresse degli articoli 53 e 54 e dalla normativa richiamata del codice di procedura penale da osservare in quanto applicabile. Si ritiene<sup>551</sup>, di conseguenza, che la disciplina concernente le cautele interdittive non possa estendersi alle ipotesi in discorso, anche perché il modulo procedimentale che prevede il contraddittorio anticipato risulta inconciliabile con l'esigenza di assicurare effettività al sequestro<sup>552</sup>. Tuttavia, in una discussa pronuncia del 2012 vertente sul requisito del *fumus* del sequestro preventivo, la Corte di cassazione<sup>553</sup> ha aperto alla possibilità di estendere anche al sequestro preventivo il presupposto dei gravi indizi di responsabilità normativamente previsto per le sole misure cautelari interdittive (articolo 45) sulla scorta della «omogeneità sostanziale» dei

---

presenza nel procedimento *de societate* è certamente controversa) a richiedere il sequestro conservativo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato. Sulla richiesta del PM provvede, con ordinanza, il giudice che procede. Così LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 199.

<sup>547</sup> In tal senso AMODIO, voce *Garanzie patrimoniali penali*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, 1969, 522 s.

<sup>548</sup> V. *Relazione ministeriale*, cit., paragrafo 17.

<sup>549</sup> In particolare, v. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui si è sottolineato il carattere esaustivo e autonomo del sottosistema delle misure cautelari reali. Conseguentemente, la preclusione all'applicazione congiunta delle misure cautelari a norma dell'articolo 45 co. 4 interessa le sole cautele interdittive. Dunque, sono cumulabili una misura cautelare interdittiva e una di natura reale.

<sup>550</sup> Così EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 990.

<sup>551</sup> Cfr. LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 192 s. e 198. Conseguentemente, il sequestro preventivo è disposto «*inaudita altera parte*».

<sup>552</sup> D'altronde, l'eventuale «udienza camerale» comporterebbe l'acquisizione della «conoscenza della richiesta cautelare», con il conseguente rischio di ineffettività della cautela reale. Così LATTANZI, *Sequestri*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 581.

<sup>553</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 31.05.2012, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

beni implicati nel sistema cautelare, riconoscendo, quindi, la possibilità di integrare<sup>554</sup> la disciplina normativa di tale ipotesi di sequestro (evidentemente non autosufficiente o comunque ritenuta incompleta) attingendo al nutrito *corpus* normativo inerente alle cautele interdittive.

L'articolo 53, concernente il sequestro preventivo<sup>555</sup>, estende all'ente la sola ipotesi di sequestro preventivo atta ad anticipare<sup>556</sup> in sede cautelare l'applicazione della confisca-sanzione di cui all'articolo 19<sup>557</sup> (l'equivalente, con i dovuti adattamenti in quanto non strumentale a una misura di sicurezza, ma a una sanzione vera e propria, dell'istituto di cui all'articolo 321 comma 2 c.p.p.)<sup>558</sup>, avendo ad oggetto le cose confiscabili a norma di detto articolo. Quanto all'oggetto, in particolare, si tratta del prezzo o profitto del reato, la cui libera disponibilità da parte dell'ente viene impedita dalla misura, con esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti del terzo in buona fede. Il sequestro in discorso può disporsi anche in funzione della confisca per equivalente<sup>559</sup> (come implicitamente confermato<sup>560</sup> dal disposto del comma 1-*bis* introdotto con d. l. n.

---

<sup>554</sup> Così VARRASO, *Le misure cautelari*, in CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Tomo II*, cit., 1409.

<sup>555</sup> Dell'istituto è possibile rimarcare la spiccata «specialità», sia in quanto disciplinato in una legge speciale (ossia il d.lgs. n. 231/2001), sia sotto il profilo strutturale, raffrontandolo all'archetipo dell'articolo 321 c.p.p. Così EPIDENDIO, *Sequestro preventivo*, cit., 73.

<sup>556</sup> In tal senso BRICCHETTI, *La confisca*, cit., 11.

<sup>557</sup> L'eterogeneità delle ipotesi di confisca presenti nel d.lgs. n. 231/2001 sembra che abbia imposto al legislatore di effettuare delle scelte quanto all'operatività del sequestro preventivo, che è stata limitata, stando alla *littera legis*, alla forma di confisca-sanzione richiedente la condanna dell'ente collettivo. V. GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 196 s.

<sup>558</sup> Si ritiene in dottrina che, stante la «specificità e autonoma finalità» perseguita dalle due ipotesi di sequestro, potrebbero applicarsi «congiuntamente» all'ente sia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca-misura di sicurezza (ai sensi degli articoli 240 c.p. e 321 co. 2 c.p.p., per mezzo della clausola *ex art.* 34 del d.lgs. n. 231/2001) sia il sequestro in vista della confisca-sanzione di cui agli articoli 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001. Così PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 329.

<sup>559</sup> In questa particolare ipotesi, con il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è necessario indicare esattamente i beni da apprendere, la cui individuazione può anche essere demandata alla polizia giudiziaria che esegue il sequestro, ma è sufficiente enunciare la somma fino alla cui concorrenza può eseguirsi la cautela reale. Se i beni sequestrati eccedono detto valore, la discrasia può essere contestata dall'interessato. Così Cass. pen., Sez. II, 27.01.2010, n. 6974, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Tuttavia, la possibilità che il compito dell'esatta determinazione dei beni da apprendere possa essere demandato alla polizia giudiziaria non è condivisa da una parte della dottrina che sottolinea come tale aspetto dell'esecuzione dell'ablazione sia particolarmente rilevante e che, dati i profili di discrezionalità implicati, risulti in sostanza sottratto al controllo dell'organo giurisdizionale, con tutte le criticità che ne conseguono. Così RIVERDITI, *La confisca nei confronti degli enti*, cit., 79.

<sup>560</sup> In senso contrario, BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 109, che sostiene che l'espressione «cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19» faccia riferimento alle cose pertinenti al reato,

101/2013, convertito con modificazioni in l. n. 125/2013), ma non in relazione alle altre tipologie di confisca previste dal decreto<sup>561</sup>. In particolare, per quanto concerne il sequestro in funzione della confisca per equivalente, si esalta la «facilità» della sua applicazione, stante l'alleggerimento dell'onere probatorio e motivazionale, essendo sufficiente che i beni di valore corrispondente, non pertinenti al reato, siano direttamente o indirettamente nella disponibilità dell'ente. Conseguentemente, le ragioni dell'irreperibilità del profitto confiscabile (sempre che si tratti di un'impossibilità sopravvenuta e che il *quantum* del profitto o prezzo originario sia stato ricostruito), che devono essere analiticamente esposte nel caso di ablazione definitiva, con riferimento al provvedimento cautelare, invece, sono oggetto di un onere motivazionale meno stringente. Naturalmente, oggetto del sequestro può essere soltanto il profitto di cui è consentita la confisca (oltre che il prezzo); dunque, in assenza di definizioni normative espresse, il profitto deve essere determinato alla luce dei principi di enucleazione pretoria, consolidatisi, come si è visto, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008<sup>562</sup> (d'altro canto, le pronunzie formatesi al riguardo interessano prettamente la materia cautelare)<sup>563</sup>. Comunque, per quanto concerne il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, si è ritenuto di escludere qualsivoglia automatismo con riguardo alla sussistenza del *periculum*, avendo, in tale ipotesi, il sequestro, una funzione «conservativa», dovendo impedire la sottrazione delle *res* ablabili<sup>564</sup>.

---

sicché l'estensione del sequestro anche in relazione alla confisca per equivalente determinerebbe un'analogia *in malam partem*.

<sup>561</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 193, secondo il quale il sequestro preventivo potrebbe estendersi al più all'ipotesi di confisca di cui all'articolo 23 co. 2 (che rinvia all'articolo 19), ma non anche alle ablazioni di cui all'articolo 6 co. 5 (mancando la finalità punitiva) e di cui all'articolo 15 co. 4 (in questo caso il profitto si ricollega a un'attività di carattere lecito gestita dal commissario giudiziale). In senso conforme, v. anche BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 109, secondo cui il sequestro preventivo non può applicarsi in funzione della confisca di cui all'articolo 6 co. 5, attesa la funzione di riequilibrio dell'ordine economico assolta da tale ipotesi di ablazione; v. anche EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 987 e 990, che per le stesse ragioni esclude che tale istituto sia operativo con riguardo alla confisca di cui all'articolo 15 co. 4, ammettendolo solo in relazione, quanto alle ulteriori ipotesi di ablazione, alla confisca di cui all'articolo 23 co. 2, poiché si tratta della «medesima» confisca di cui all'articolo 19.

<sup>562</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., *ivi*.

<sup>563</sup> In argomento VARRASO, *Le misure cautelari*, cit., CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Tomo II, cit., 1412 ss.

<sup>564</sup> In tal senso LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 196.

Alla luce del disposto normativo, sembra che il legislatore abbia inteso escludere<sup>565</sup> dalla disciplina del sequestro preventivo nel procedimento a carico dell'ente quelle ipotesi riferibili all'articolo 321 comma 1 c.p.p., ossia le cose pertinenti al reato che, permanendo nella libera disponibilità dell'indagato, possono aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito oppure agevolare la reiterazione dei reati (c.d. "sequestro impeditivo").

Le funzioni tipicamente «preventive» e di neutralizzazione della pericolosità insite nel congegno codicistico sono demandate, invece, alle cautele interdittive e, naturalmente, all'omologo provvedimento di sequestro preventivo applicabile nei confronti della persona fisica<sup>566</sup>. In effetti, sembra che l'istituto del sequestro preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001 abbia natura «ibrida»<sup>567</sup>, in quanto persegue la funzione di anticipare una sanzione finale (in frizione con il principio della presunzione di non colpevolezza), ma con un insieme di presupposti della sua applicazione di chiara impronta cautelare.

Sulla questione dell'operatività nei confronti dell'ente del c.d. "sequestro impeditivo" si innesta una sentenza del 2018 della Corte di cassazione<sup>568</sup>, con la quale i giudici di legittimità hanno ammesso tale cautela anche nel procedimento a carico dell'ente collettivo, in quanto risulta infondato l'assunto dell'incompatibilità di tale forma di sequestro con le cautele di tipo interdittivo, poiché distinto e autonomo appare il loro campo di applicazione. Il sequestro, infatti, è definitivo nel caso in cui sia applicata la confisca (a differenza della temporaneità della misura interdittiva) e colpisce direttamente la *res* neutralizzandone la pericolosità (effetto, invece, indiretto nel caso di interdizione), dimostrando, pertanto, la propria capacità selettiva, al contrario della misura interdittiva che paralizza settori o strutture dell'attività dell'ente. Pertanto, il principio di proporzionalità impone di ricorrere al sequestro per realizzare le esigenze di cui all'articolo 321 co. 1 c.p.p., che risulterebbe, in definitiva, applicabile all'ente per effetto della clausola di

---

<sup>565</sup> Sul punto TONINI, CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021, 920.

<sup>566</sup> In tal senso LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 193. D'altronde, si tratterebbe anche della *ratio* ispiratrice delle considerazioni sviluppate nella *Relazione ministeriale* citata, in chiusura del paragrafo 17, ossia un'asserita incompatibilità fra il c.d. "sequestro impeditivo" e le misure cautelari interdittive.

<sup>567</sup> V. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., 106 s.

<sup>568</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 10.07.2018, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

eterointegrazione di cui all'articolo 34, esclusa l'incompatibilità dal punto di vista logico e giuridico con il sistema delle misure interdittive<sup>569</sup>. Tuttavia, in dottrina<sup>570</sup> si ritiene che la volontà legislativa appaia chiara nell'escludere l'operatività di detto istituto in materia di responsabilità da reato degli enti, pur ribadendo come esso rappresenti un'«alternativa meno gravosa» rispetto alle misure cautelari interdittive.

Quanto alle norme del codice di procedura penale richiamate dall'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001, da osservare in quanto applicabili, si tratta dei seguenti articoli: 321 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*; 322; 322-*bis*; 323<sup>571</sup>, che definiscono il «modello codicistico del sequestro preventivo finalizzato alla confisca»<sup>572</sup>. Dunque, il sequestro preventivo è revocabile ad opera del giudice su richiesta del Pubblico Ministero o di chiunque abbia interesse, ove difettino le esigenze preventive. Nel corso delle indagini preliminari, alla revoca può provvedere direttamente il magistrato d'accusa con decreto motivato; qualora ritenga di non poter disporre la revoca, la richiesta, debitamente corredata dalle valutazioni del PM, viene trasmessa al giudice (art. 321 co. 3 c.p.p.). Sempre nel corso della fase delle indagini preliminari, in deroga alla regola per cui il sequestro è disposto dal giudice con decreto motivato su richiesta del PM, può provvedere direttamente l'organo d'accusa nei casi d'urgenza, in cui non può attendersi il provvedimento giurisdizionale. Sempre in detti casi d'urgenza<sup>573</sup>, prima dell'intervento del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria dispongono il sequestro preventivo, il cui verbale va trasmesso nelle 48 ore successive al PM del luogo ove è stato eseguito il sequestro. Nei dieci giorni successivi, previa richiesta del magistrato d'accusa che non dispone la restituzione delle cose sequestrate nelle 48 ore

---

<sup>569</sup> In argomento LOSENGO, *Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal "sapore" additivo*, in *Lexambiente*, fasc. 4 del 2018, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 42 ss.

<sup>570</sup> Così LOSENGO, *Sequestro impeditivo*, cit., 48 ss. Già EPIDENDIO, *Sequestro preventivo*, cit., 93 s., sostiene l'inoperatività di tale ipotesi di sequestro nel procedimento *de societate*, oltre che per la mancanza di un'espressa previsione normativa, anche in ragione della possibile sovrapposizione dell'*extrema ratio* delle misure cautelari interdittive, vale a dire l'interdizione dall'attività.

<sup>571</sup> In argomento MORGANTE, Sub *Articolo 53*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 567 ss.

<sup>572</sup> In tal senso EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 995 s.

<sup>573</sup> Tali «interventi provvisori» sembrano confarsi al procedimento *de societate*, dovendosi assicurare tramite il sequestro l'efficacia della sanzione ablativa contro il rischio di dispersione dei beni, ad esempio nel caso in cui il profitto coincida con le somme di denaro (oppure nell'ipotesi dell'ablazione c.d. "di valore"). Così PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 333 s.

successive al sequestro oppure alla ricezione del verbale della polizia giudiziaria, il giudice, *inaudita altera parte*, convalida con ordinanza ed emette il decreto di sequestro (art. 321 co. 3-*bis* c.p.p.). L'inosservanza di detti termini (così come la mancata convalida nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta) implica la perdita di efficacia del sequestro (art. 321 co. 3-*ter* c.p.p.). Quanto al regime impugnatorio, avverso il solo decreto emesso dal giudice, i soggetti legittimati a norma dell'articolo 322 c.p.p. (ente, difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate, le persone aventi diritto alla restituzione<sup>574</sup>) possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 c.p.p.<sup>575</sup> (dunque, al Tribunale collegiale del capoluogo della provincia dove ha sede l'ufficio giudiziario emittente il provvedimento di sequestro) che, comunque, non sospende l'esecuzione. Invece, l'ordinanza di diniego del sequestro, così come quella reiettiva dell'istanza di revoca, sono appellabili<sup>576</sup> (la legittimazione qui compete

---

<sup>574</sup> Tra i soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame non sembra figurare, però, anche la persona fisica autrice del reato presupposto in quanto soggetto terzo rispetto al provvedimento di sequestro emesso esclusivamente nei confronti dell'ente collettivo, non essendo coindagata rispetto all'ente nello stesso illecito, in quanto costituente una fattispecie complessa avente la propria scaturigine sì nel reato della persona fisica, ma presentando una propria autonomia strutturale. Così Cass. pen., Sez. VI, 25.01.2018, n. 33044, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>575</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 28.05.2015, n. 33041, *ivi*. Il Supremo Consesso ha chiarito che la richiesta di riesame presentata a norma dell'art. 324 c.p.p. dal difensore di fiducia nominato (*ex art.* 96 c.p.p.) dal rappresentante dell'ente collettivo che non sia incompatibile (articolo 39 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001), malgrado il difetto della previa formale costituzione eseguendo gli adempimenti di cui all'articolo 39 del d.lgs. n. 231/2001, è ammissibile a condizione che, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro preventivo (trattandosi di c.d. "atto a sorpresa", la cui esecuzione è caratterizzata da rapidità o urgenza), non sia stata inviata all'ente l'informazione di garanzia di cui all'articolo 59 del d.lgs. n. 231/2001, svolgente, nel sistema di responsabilità da reato, anche la funzione di sollecitazione verso l'ente circa l'adempimento degli oneri partecipativi di cui all'articolo 39 (una sorta di «messa in mora»). In tal senso GALLUCCIO MEZIO, *L'informazione di garanzia e le altre prerogative della difesa*, in GALLUCCIO MEZIO, PERUSIA, *Indagini preliminari*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 217 s., che sottolinea la pregnanza che riveste l'istituto dell'informazione di garanzia nella procedura penale degli enti, in quanto sembra costituire il momento a partire dal quale l'ente collettivo può validamente nominare il difensore fiduciario (sempre tramite un rappresentante non incompatibile) senza essersi previamente costituito. Tuttavia, una parte della dottrina solleva perplessità con riferimento alla discrezionalità che avrebbe il PM nell'«individuazione dei casi di urgenza» al ricorrere dei quali non risulterebbe esigibile la previa costituzione formale dell'ente nel procedimento, così come l'apprezzamento discrezionale che si richiede al giudice in merito alla «legittimità della mancata osservanza dell'onere di formale costituzione» da parte dell'ente, di cui ente si dovrebbero valutare la «complessità dei procedimenti interni e dei tempi necessari» per esternare la propria volontà. In tal senso ROCCHI, *Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 maggio 2016, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 8.

<sup>576</sup> L'appello, quindi, si configura quale «mezzo d'impugnazione residuale» rispetto al riesame. Cfr. PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 339.

anche al PM), sempre senza effetto sospensivo, al Tribunale collegiale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento gravato (art. 322-*bis* c.p.p. che richiama, in quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 310 c.p.p. vertente sull'appello in materia di misure cautelari personali)<sup>577</sup>. Infine, con sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se impugnabili, il giudice ordina con provvedimento immediatamente esecutivo che le cose sequestrate siano restituite all'avente diritto (art. 323 co. 1 c.p.p.).

Giova richiamare, poi, il disposto dell'articolo 68 del d.lgs. n. 231/2001, a mente del quale, pronunciata la sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente (articolo 66, d.lgs. n. 231/2001) oppure di non doversi procedere (articolo 67 del d.lgs. n. 231/2001, per decadenza dalla contestazione oppure intervenuta prescrizione della sanzione), il giudice deve dichiarare la cessazione delle misure cautelari disposte<sup>578</sup>. In sostanza, si avrebbe un effetto c.d. "caducatorio" della cautela (interdittiva o reale) prodotto *ipso iure* e dichiarato con provvedimento ricognitivo del giudice. Inoltre, potrebbe affermarsi che analogo effetto estintivo sia prodotto da provvedimenti dal contenuto simile a quelli *ex lege* richiamati, come il decreto motivato di archiviazione emesso dal PM<sup>579</sup>. Concludendo con riferimento alla disciplina codicistica, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 323 c.p.p., è stabilita la permanenza degli effetti del sequestro qualora sia disposta la confisca a seguito di condanna (articolo 69 del d.lgs. n. 231/2001), nonché l'esclusione della restituzione (su richiesta di parte) qualora il giudice disponga che sulle cose appartenenti all'ente sia mantenuto il sequestro conservativo a garanzia dei crediti di cui all'articolo 316 c.p.p.

Tra le disposizioni richiamate in quanto applicabili dall'articolo 53 del decreto, manca l'art. 325 c.p.p., concernente il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge contro le ordinanze emesse in sede di appello cautelare oppure nell'ambito del procedimento del riesame, nonché il ricorso

---

<sup>577</sup> V. TONINI, CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 512 ss.

<sup>578</sup> Così MORGANTE, Sub *Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 568.

<sup>579</sup> In tal senso BRONZO, *Altri procedimenti speciali e giudizio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 289 s. Sul punto, concorda anche PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 337.

immediato o *per saltum* avente ad oggetto il decreto del giudice impositivo del sequestro preventivo. Per le note Sezioni Unite del 2008<sup>580</sup>, la disciplina di cui all'articolo 325 c.p.p., malgrado non espressamente richiamata dal legislatore, è implicitamente estesa all'ente, in quanto si fa rinvio al complessivo sistema delle impugnazioni in cui riesame, appello e ricorso per cassazione sono strettamente legati tra loro. Dunque, risulta ammissibile anche il ricorso immediato per cassazione, a differenza di quanto si è ritenuto con riferimento al provvedimento che dispone la misura cautelare interdittiva<sup>581</sup>.

Una questione particolarmente dibattuta in dottrina e giurisprudenza concerne i presupposti applicativi<sup>582</sup> del sequestro (in particolare nella forma per equivalente), ossia il *fumus commissi delicti* e il *periculum in mora*; nello specifico, si controverte della necessità o meno di accertare, ai fini dell'emissione del provvedimento, la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Gli orientamenti giurisprudenziali tradizionalmente prevalenti sono stati ritenuti atti a «svalutare» i due parametri attraverso un eccessivo ampliamento della discrezionalità giudiziale producendo l'effetto di pregiudicare le opportunità difensive dell'ente<sup>583</sup>.

Quanto al requisito del *fumus*, secondo una prima ricostruzione, esso può dirsi che sussista allorquando si apprezzino indizi da cui inferire, secondo prognosi ragionevole, la probabilità che si pronunci una sentenza di condanna nei confronti dell'ente e alla conseguente ablazione di cose costituenti prezzo o profitto del reato tramite confisca-sanzione<sup>584</sup>.

---

<sup>580</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>581</sup> In argomento MORGANTE, Sub *Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 568 s.; LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 198.

<sup>582</sup> Il sequestro preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001, finalizzato ad anticipare gli effetti di una sanzione (la confisca *ex art.* 19), presenta una «vocazione conservativo-afflittiva», in ragione della quale si dovrebbe imporre una «verifica approfondita» in merito all'integrazione tanto del *fumus* quanto del *periculum*. Così MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto*, cit., 1795. Anche PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 327 s., rimarca il «carattere punitivo» del sequestro in discorso e l'effetto di privare «in via preventiva» l'ente dei beni passibili di confisca.

<sup>583</sup> In tal senso MONGILLO, *Profili critici*, cit., 164.

<sup>584</sup> Così MONGILLO, *Profili critici*, cit., 164 s.; LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 193 ss. In senso conforme, v. VERGINE, *Il sequestro*, cit., in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro*, cit., 488, che ritiene necessaria una «verifica (per quanto indiziaria) della responsabilità dell'ente».

Con riferimento alle condizioni legittimanti l'applicazione del sequestro preventivo a carico dell'ente collettivo, la Corte di cassazione ha tradizionalmente ritenuto di estendere l'orientamento giurisprudenziale vertente sul sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., ritenendo sufficiente accertare l'astratta sussumibilità dell'illecito in un'ipotesi tipica<sup>585</sup>. Tuttavia, con riferimento agli indirizzi giurisprudenziali concernenti la cautela reale di cui all'articolo 321 c.p.p., va segnalata un'evoluzione in seno alla Suprema Corte. Innanzitutto, le Sezioni Unite del 2000<sup>586</sup> hanno ritenuto sufficiente la verifica sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legalmente tipizzata, con valutazione prioritaria sull'antigiuridicità del fatto dal punto di vista penale, non ritenendo estensibili i presupposti di cui all'articolo 273 c.p.p. (e, quindi, i gravi indizi di colpevolezza). Pertanto, il controllo sulla legittimità del provvedimento applicativo del sequestro preventivo non deve vertere sulla fondatezza dell'accusa, ma solo sulla possibilità astratta di sussunzione del fatto contestato sotto la copertura di una astratta fattispecie incriminatrice<sup>587</sup>, ma con una fondamentale precisazione. Se è vero che non è necessario un compendio indiziario che sia "grave" ai sensi dell'articolo 273 c.p.p., comunque il *fumus* deve essere accertato in concreto, in quanto si devono considerare gli elementi precisi e reali (sempre tenendo conto della fase processuale in cui si effettua l'accertamento) su cui si fonda il reato, dovendosi delibare, dunque, sulla «serietà degli indizi»<sup>588</sup>.

Quanto all'istituto di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza di legittimità, tradizionalmente<sup>589</sup>, ha ritenuto di escludere la cogenza con riguardo al sequestro preventivo del presupposto dei gravi indizi di reità (previsto dall'articolo 273 c.p.p. per le misure cautelari personali e dall'articolo 45 del d.lgs. n. 231/2001 per le cautele interdittive dell'ente), ritenendo sufficiente l'accertamento dell'«astratta configurabilità dell'illecito», sia perché si tratta di confisca obbligatoria, sia perché l'articolo 53 non riproduce testualmente

---

<sup>585</sup> Si tratterebbe, in sostanza, di «un controllo solo formale dell'addebito». Cfr. VARRASO, Sub *Articolo 53*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 410.

<sup>586</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 23.02.2000, n. 7, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>587</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. I, 30.01.2018, n. 18491, *ivi*.

<sup>588</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 04.06.2014, n. 37851, in *www.italgiure.giustizia.it*; Cass. pen., Sez. V, 11.12.2019, n. 3722, *ivi*.

<sup>589</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. II, 16.02.2006, n. 9829, *ivi*.

il disposto dell'articolo 45. A tale assunto si ricollega, poi, la già menzionata «semplificazione» probatoria e motivazionale<sup>590</sup> evincibile da un'altra pronunzia della Corte di cassazione<sup>591</sup>, in cui si è affermato che l'accertamento del *fumus* si fonda su una verifica della ragionevole e adeguata probabilità della congruità fra l'accusa ipotizzata e quella tipizzata dalla fattispecie astratta. In particolare, la verifica degli elementi fondanti l'accusa, non potendo investire i profili fattuali, comunque deve essere atta a saggiarne la congruità con il tipo astratto, tenendo conto anche delle contestazioni difensive e di incongruenze rilevabili *ictu oculi* dall'analisi delle risultanze del procedimento.

In sostanza, la tendenza in giurisprudenza sembra essere, almeno negli orientamenti prevalenti, quella di una estensione *sic et simpliciter* delle considerazioni sviluppatesi, originariamente, con riferimento al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., difettando qualsivoglia delibazione sulle peculiarità del sequestro preventivo nel procedimento *de societate*, uno strumento, in verità, capace di replicare l'effetto di paralisi dell'attività dell'ente non diversamente dalle cautele interdittive<sup>592</sup>.

Inoltre, dal momento che il presupposto del *fumus* sembra richiedere un accertamento in ordine alla probabilità che si pervenga a un provvedimento definitivo applicativo della confisca (la condanna, per l'appunto), ritenere che sia bastevole la verifica dell'astratta configurabilità del reato (parametro che comunque dovrebbe essere convertito nella verifica dell'astratta configurabilità della fattispecie complessa<sup>593</sup> fondante l'illecito di cui l'ente collettivo è incolpato) determina lo svuotamento di contenuto del *fumus* stesso, finendo per imporre un semplice vaglio sulla correttezza della formale impostazione d'accusa<sup>594</sup>.

Accogliendo dette perplessità palesate in dottrina, la Corte di cassazione, con la già menzionata sentenza del 2012<sup>595</sup>, ha offerto, invece, una diversa

---

<sup>590</sup> V. SANTORIELLO, *La confisca*, cit., in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, cit., 893.

<sup>591</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 26.06.2008, n. 42300, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>592</sup> In tal senso MONGILLO, *Profili critici*, cit., 165.

<sup>593</sup> In questi termini, EPIDENDIO, *Sequestro preventivo*, cit., 94 s.

<sup>594</sup> Sul punto LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 195.

<sup>595</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 31.05.2012, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

soluzione ermeneutica<sup>596</sup>, favorevole alla necessità di accertamento del c.d. “*fumus allargato*”<sup>597</sup>. Tale opzione esegetica trova fondamento, innanzitutto, nel carattere di sanzione principale e obbligatoria propria della confisca a cui è funzionale il sequestro preventivo di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001, e che permette di escludere che le valutazioni fatte dalla giurisprudenza con riferimento alle condizioni di legittimità del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p. possano estendersi acriticamente anche al procedimento da reato a carico dell’ente. Inoltre, alla tesi per cui la diversità dei due sistemi (l’uno interdittivo, l’altro reale) ravvisabile all’interno dell’apparato cautelare impone di differenziare i presupposti applicativi, si oppone l’asserzione per cui, a differenza della contrapposizione del codice di procedura penale fra cautele personali e reali, nel sistema di responsabilità da reato dell’ente le misure cautelari interdittive e reali condividono il medesimo bene su cui incidono, ossia attività e/o cose riferibili all’ente e, soprattutto, sono accomunate dalla «funzione anticipatoria» di sanzioni principali e obbligatorie (tale è anche la sanzione interdittiva, obbligatoria ove ricorra una delle condizioni che ne legittima l’applicazione)<sup>598</sup>. Pertanto, va accertata, sebbene a livello indiziario, anche la colpevolezza del soggetto collettivo, al quale si indirizza la funzione preventiva del sequestro in discorso. Quindi, stante anche il richiamo solo a talune disposizioni codicistiche di carattere processuale, sembra che i presupposti sostanziali del sequestro preventivo debbano ricercarsi all’interno della Sezione IV del d.lgs. n. 231/2001: i gravi indizi di responsabilità, richiesti dall’articolo 45 per l’applicazione delle misure cautelari interdittive, sono estensibili anche al sequestro di cui all’articolo 53. Il collegio propone anche una definizione di gravità indiziaria, integrata allorché gli elementi accertati, di natura logica ed eventualmente indiretti, ove apprezzati nella loro globalità dalla prospettiva della consistenza e della interrelazione logica, consentano di formulare, allo stato degli atti, una

---

<sup>596</sup> La necessità di formulare una prognosi circa l’alta probabilità logica che si pervenga a una sentenza di condanna alla luce di tutti gli elementi della fattispecie complessa fondante la responsabilità da reato dell’ente sembra essere anche in linea con la presunzione di non colpevolezza. Così GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 197.

<sup>597</sup> Tale opzione esegetica è condivisa anche da PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 331.

<sup>598</sup> Sul punto AURIEMMA, *Sequestro preventivo ai fini della confisca nella responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 3, 1° marzo 2013, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 663.

prognosi di «qualificata probabilità di colpevolezza». Inoltre, condividendo una considerazione già fatta anni prima dalla Corte di cassazione<sup>599</sup>, si è affermato che il requisito della gravità del compendio indiziario debba essere riferito a ciascun elemento costitutivo della fattispecie complessa fondante la responsabilità del soggetto collettivo che, nel reato commesso dalla persona fisica, ha il suo presupposto, ma che si arricchisce, comunque, di autonomi criteri di imputazione dell'illecito dal punto di vista oggettivo e soggettivo (articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001)<sup>600</sup>.

In definitiva, una considerazione ritenuta decisiva a supporto del principio di diritto così elaborato dai giudici di legittimità è certamente quella relativa alla qualifica di sanzione<sup>601</sup> della confisca di cui all'articolo 19 che, grazie al sequestro preventivo, viene anticipata in sede cautelare. Di tale ipotesi di ablazione, in particolare, la Corte di cassazione ha sottolineato la “diversità” non solo con riferimento alle confische del codice penale e delle leggi speciali, ma anche con riguardo alle altre ipotesi di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in particolare, con riferimento agli articoli 6 co. 5 e 15 co. 4). Orbene, questa «diversità» andrebbe differentemente declinata rispetto ai singoli istituti. Dunque, indubbiamente differisce dalla confisca prevista dall'articolo 19 l'ipotesi di cui all'articolo 15 comma 4, la cui ablazione, tuttavia, potrebbe essere cautelata attraverso un provvedimento di sequestro preventivo adottato sulla scorta dei presupposti previsti dall'articolo 321 co. 2 c.p.p., norma che si potrebbe estendere anche al procedimento *de societate*, superato il vaglio di compatibilità di cui all'articolo 34, a maggior ragione ove si consideri che, ammettendo l'apprensione soltanto *in executivis*, l'efficacia del provvedimento ablativo verrebbe gravemente compromessa. Ad analoga conclusione (ossia l'estensione dell'articolo 321 co. 2 c.p.p.) si potrebbe pervenire anche con riferimento alla confisca di cui all'articolo 6 co. 5 (non così tanto diversa), disposta senza condanna. Proprio quest'ultima conclusione, cioè

---

<sup>599</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23.06.2006, n. 32627, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>600</sup> Sul punto RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, in *Cassazione Penale*, fasc. 11 del 2007, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 4229 ss.

<sup>601</sup> V. anche MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 692 s., per cui la posizione giurisprudenziale sembra fondarsi sulla vocazione punitiva della confisca di cui all'articolo 19 e, dunque, sulla sua asserita funzione di prevenzione generale. L'Autrice, in particolare, condivide le maggiori garanzie che ne deriverebbero all'ente, ma nega che la confisca in discorso possa avere una valenza punitiva, in quanto preordinata al riequilibrio economico.

l'applicabilità del sequestro preventivo *ex art. 321 co. 2 c.p.p.* anche in funzione della confisca di cui all'articolo 6 co. 5, potrebbe, in questo caso, far prescindere dall'accertamento dei gravi indizi di responsabilità dell'ente. In verità, si potrebbe dedurre che, nel caso di reato commesso dall'apicale, si possa sempre tralasciare l'accertamento dei gravi indizi di reità dell'ente collettivo, posto che, anche nel caso in cui il processo a carico del soggetto metaindividuale si concluda con l'assoluzione, quel profitto tratto dal reato verrebbe, in ogni caso, sottoposto a confisca<sup>602</sup>.

A ogni modo, la Corte di cassazione<sup>603</sup> sembra da ultimo essere tornata all'indirizzo interpretativo antecedente<sup>604</sup> alla sentenza del 2012 di cui si è trattato<sup>605</sup>, per cui non è necessario accertare né i gravi indizi di responsabilità né il *periculum* di cui all'articolo 321 co. 1 c.p.p., ma semplicemente la confiscabilità della cosa, avendo stabilito l'astratta configurabilità del reato; a tale conclusione si è pervenuti tacciando di interpretazione estensiva e contraria alla volontà del legislatore delegato il diverso orientamento favorevole al c.d. "*fumus allargato*".

---

<sup>602</sup> In tal senso BRICCHETTI, *Ma davvero servono i gravi indizi di responsabilità dell'ente per disporre il sequestro preventivo? (Commento a Cass. pen., n. 34505, 10 settembre 2012)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 ottobre-dicembre 2013, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 1 ss.

<sup>603</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 16.09.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); a cui, *expressis verbis*, ha inteso aderire e dare continuità Cass. pen., Sez. II, 10.07.2018, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). V. MELODIA, *In tema di individuazione dei beni oggetto di sequestro preventivo per equivalente a carico degli enti*, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, fasc. 4 del 2015, in [www.foroplus.it](http://www.foroplus.it), 357 s.

<sup>604</sup> Anche una parte della dottrina, adducendo considerazioni d'ordine sistematico (in particolare, il combinato disposto degli articoli 45 e 53 del d.lgs. n. 231/2001), valorizza la volontà del legislatore delegato di riservare la necessità dell'accertamento dei gravi indizi di responsabilità dell'ente unicamente quale presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive, ma non anche di quelle reali. Così BELTRANI, *Il presupposto di applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in danno degli enti (commento a Cass. pen., n. 41435, 6 ottobre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2015, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 184. Anche nell'immediatezza del ritorno da parte degli Ermellini all'indirizzo giurisprudenziale tradizionale non sono mancate, però, posizioni dottrinarie rimaste fedeli alla tesi sostenuta dalla sentenza citata del 31.05.2012 della Sezione VI. In particolare, si è affermato che, data la finalità perseguita dal sequestro preventivo di anticipazione della sanzione definitiva, la natura giuridica della confisca-sanzione dovrebbe riflettersi anche sulle condizioni legittimanti l'adozione della cautela reale e, quindi, richiedere la verifica, da condurre allo stato degli atti, della significativa probabilità che si pervenga alla condanna dell'ente collettivo. Così SCARCELLA, *Sequestro per equivalente legittimo anche in mancanza di gravi indizi a carico dell'ente. (Commento a Cass. pen., Sez. II, n. 41435, 6 ottobre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2015, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 219.

<sup>605</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 31.05.2012, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

In ogni caso, alla luce del contrasto su tale questione di diritto insorto tra i giudici di legittimità, non sembra infondata la richiesta che una parte della dottrina<sup>606</sup> avanzi alle Sezioni Unite, auspicandone l'intervento per chiarire come debba intendersi il requisito del *fumus* nel caso del sequestro preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001.

Passando al presupposto del *periculum*, le Sezioni Unite del 2008<sup>607</sup> hanno chiarito che, trattandosi nella specie di sequestro preventivo finalizzato a un'ipotesi di confisca obbligatoria (tale è quella di cui all'articolo 19), la ricorrenza di tale requisito è valutata tipicamente dal legislatore. Infatti, come asserito successivamente dalla giurisprudenza di legittimità<sup>608</sup>, stante uno «stretto rapporto di connessione funzionale» fra il sequestro preventivo e la confisca come sanzione principale e obbligatoria, il sequestro condivide con l'ablazione definitiva il regime di obbligatorietà (così come è obbligatorio nelle ipotesi di cui all'articolo 321 co. 2-*bis* c.p.p., ossia nel caso di procedimenti penali vertenti sui delitti del pubblico ufficiale contro la PA del capo I, Titolo II del Libro II del codice penale)<sup>609</sup>.

Quindi, il pericolo che la *res* sia sottratta in pendenza del giudizio di merito è presunto dal legislatore, dovendosi soltanto accertare la qualità di cose confiscabili a norma dell'articolo 19<sup>610</sup>. Conseguentemente, la semplice considerazione della confiscabilità<sup>611</sup> della cosa costituirebbe indice della sua

---

<sup>606</sup> Così SCARCELLA, *Sequestro per equivalente*, cit., 220; MORGANTE, *Sub Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 570.

<sup>607</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>608</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., *ivi*.

<sup>609</sup> Sul punto BIANCHI, *Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. n. 8-9, 1° agosto 2015, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 1996 e 1998 s., che rimarca come la Suprema Corte sia pervenuta a tale assunto in ragione dell'«assoluta indefettibilità» della confisca-sanzione e della sua «prodromica misura cautelare reale». Tuttavia, osserva l'Autore, per l'anticipazione in sede cautelare di una vera e propria sanzione sarebbe preferibile un'attenta verifica dell'«attuale» necessità di «contenere il pericolo di recidivanza o di dispersione delle garanzie patrimoniali».

<sup>610</sup> In tal senso MORGANTE, *Sub Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 569.; LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 195. Sul punto, v. anche VARRASO, *Sub Articolo 53*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 411, che asserisce che, in aggiunta alla valutazione circa la natura del bene di prezzo o profitto del reato, ai fini dell'integrazione del requisito del *periculum* si debba anche verificare «se appaia probabile che si giunga ad una sentenza di condanna».

<sup>611</sup> Nel caso di sequestro funzionale alla confisca diretta, l'accertamento giudiziale sembra che debba concernere l'esistenza di un rapporto di pertinenzialità fra il bene e il reato; nell'ipotesi di confisca per equivalente, invece, si richiederebbe la verifica dell'equivalenza del valore (in ossequio ai principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità). In ogni caso, risultano operativi, anche rispetto al sequestro preventivo, i limiti di applicabilità della confisca sanciti dall'articolo 19 (salvaguardia

obiettiva pericolosità, determinando l'obbligatorietà del sequestro preventivo malgrado il dato letterale appaia chiaro sull'affermazione della sua facoltatività («può disporre», ai sensi dell'articolo 53 comma 1). Si è osservato, allora, in dottrina, che la causa di tale ambiguità interpretativa sia rappresentata dalla qualificazione “preventiva” (dunque, la pericolosità connessa alla libera disponibilità della cosa) del sequestro in discorso, mutuata dalla rubrica dell'articolo 321 c.p.p., da cui si ricava l'obbligatorietà della cautela. Piuttosto, si preferirebbe valorizzare non il pericolo legato alla disponibilità della cosa nelle more del processo, ma alla sua dispersione<sup>612</sup>, al fine di assicurare la conservazione<sup>613</sup> (in senso lato) del patrimonio dell'ente collettivo. L'esigenza cautelare, allora, potrebbe ascrivere al pericolo reale e concreto di pregiudizio all'effettività del provvedimento finale (la confisca), da accertarsi anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. “di valore”<sup>614</sup>. Sul punto, sebbene con riferimento al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., le Sezioni Unite del 2021<sup>615</sup> hanno avuto modo di chiarire che, anche nel caso di confisca obbligatoria, l'ipotesi di sequestro prevista dal comma 2 non potrebbe essere di automatica applicazione<sup>616</sup>; pertanto, si impone un'adeguata motivazione (sebbene ribadendo la natura interlocutoria del provvedimento cautelare) in ordine al requisito del *periculum* (in ossequio ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità) ricollegato alla finalità anticipatoria dell'ablazione e, quindi, delle ragioni per cui, pena l'impraticabilità della confisca, non possa attendersi l'esito del

---

dei diritti acquisiti dal terzo in buona fede ed esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato). In tal senso BASSI, *Il sequestro preventivo a fini di confisca tra nodi risolti e ancora insoluti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2018, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 178.

<sup>612</sup> Così anche GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 198. In particolare, dovrebbe essere onere del PM allegare elementi capaci di dimostrare che, in caso di condanna, il soggetto collettivo possa sottrarre il prezzo o profitto del reato all'apprensione. Analogamente, v. anche PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 332, che rimarca l'esigenza che si accerti il «rischio di [...] dissipazione» dei beni ablabili.

<sup>613</sup> V. anche BERNASCONI, *Confisca e sequestro preventivo*, cit., 213, per il quale tale accertamento risulta imposto dalla differenza, in punto dell'oggetto, fra l'istituto in discorso e il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 co. 2 c.p.p., ossia il difetto del carattere della «pericolosità intrinseca» del bene suscettibile di apprensione.

<sup>614</sup> Sul punto MONGILLO, *Profili critici*, cit., 165 s.

<sup>615</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.06.2021, n. 36959, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>616</sup> In argomento BISCARDI, *Sequestro per confisca: morte (apparente?) di un paradosso*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 2 del 2022, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 492 ss.

giudizio (tale soluzione ermeneutica non concerne anche l'ipotesi del sequestro funzionale alla confisca obbligatoria delle cose intrinsecamente pericolose, in quanto la natura obiettivamente illecita assorbe la «dimensione cautelare» dell'istituto)<sup>617</sup>.

## 8.2. L'esecuzione di sequestro e confisca

In tema di esecuzione<sup>618</sup> del sequestro preventivo vanno menzionati gli articoli 104 e 104-*bis*<sup>619</sup> del d.lgs. n. 271/1989 (che entrano nel sistema della

---

<sup>617</sup> Sul punto PIERGIOVANNI, *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni unite impongono l'onere di motivare sul periculum in mora*, in *Sistema Penale*, 09 novembre 2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), la quale condivide l'assunto delle Sezioni Unite in quanto capace di garantire maggiore protezione ai diritti del singolo assicurando un controllo più approfondito sull'esercizio da parte del giudice del potere di anticipare l'ablazione. Inoltre, stante l'ampia formulazione dell'articolo 321 co. 2 c.p.p., le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte andrebbero riferite altresì alle ipotesi di sequestro preventivo di beni non direttamente collegati all'illecito, come per esempio nel caso di confisca c.d. "di valore" (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 4 del Capitolo I) o di confisca c.d. "allargata" (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 7 del Capitolo I).

<sup>618</sup> Si rammenti, poi, che a norma dell'articolo 92 disp. att. c.p.p. l'«ordinanza cautelare» deve essere «trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all'organo competente per la sua esecuzione o, nel corso delle indagini, al pubblico ministero». V. PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 334.

<sup>619</sup> Nonché una norma di recente conio: il comma 1-*bis* dell'art. 86 disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 attuativo della delega contenuta nella l. n. 134/2021. La nuova normativa, d'impronta «generale», ha, come oggetto di disciplina, il caso dell'esecuzione di una confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo oppure di beni non precipuamente individuati dal giudice. In quest'ipotesi, l'esecuzione si svolge secondo le modalità previste per le pene pecuniarie, salva la possibilità per il PM di provvedere all'esecuzione del provvedimento impositivo dell'ablazione sui beni individuati successivamente. Pertanto, viene posto un «collegamento diretto» con il novellato art. 660 c.p.p., che prevede l'emissione da parte del PM dell'ordine di esecuzione con ingiunzione di pagamento da notificare al condannato e al difensore, con l'intimazione di provvedere al pagamento entro novanta giorni (altrimenti la pena pecuniaria andrà incontro a conversione). Poi, è il PM ad accertare se il pagamento è regolarmente avvenuto; in caso contrario, il magistrato di sorveglianza, a cui sono stati trasmessi gli atti, procede con le opportune indagini per accertare l'insolvenza oppure l'insolvibilità del condannato (nel secondo caso è prevista la possibilità di differimento della conversione non oltre i sei mesi). L'estensione di detto meccanismo anche all'esecuzione della confisca per equivalente nelle ipotesi previste dal comma 1-*bis* dell'art. 86 disp. att. c.p.p. sembra essere in linea con la natura di «sanzione penale» dell'ablazione c.d. "di valore" (per giunta, la conversione della confisca per equivalente in pena sostitutiva, già presente in altri ordinamenti, sembra compatibile con il diritto UE), ma anche in virtù della considerazione che il provvedimento applicativo della confisca impone per il soggetto passivo l'obbligo di corrispondere un «importo pecuniario» a cui fa da contraltare un «titolo esecutivo» per lo Stato. Queste argomentazioni, comunque, non sembrano convincenti, stante la divergenza fra i due istituti (con la confisca lo Stato acquisisce forzatamente la proprietà sulla *res*, e non un credito nei confronti del reo, così come la confisca per equivalente, a differenza della pena pecuniaria, concorre altresì a ripristinare l'equilibrio economico leso). Inoltre, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., 27.05.2021, n. 42415, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)), la confisca del danaro assume i connotati di un'ablazione diretta; pertanto, può dirsi che esuli, in punto di esecuzione, dalla nuova normativa, così come accade per ogni bene costituente il «reimpiego» di detta somma di

procedura penale degli enti attraverso la clausola di compatibilità di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 231/2001) e il comma 1-*bis* dell'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001 (disposizione inserita con d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella l. n. 125/2013), disciplinante le modalità esecutive del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nel caso di aziende o società, prevedendosi la nomina di un amministratore giudiziario<sup>620</sup>. Inoltre, con l'articolo 5 del d. l. n. 2/2023 (convertito, con modificazioni, in l. n. 17/2023) è stato introdotto anche il comma 1-*ter*, concernente il sequestro di stabilimenti industriali di «interesse strategico nazionale»<sup>621</sup> (tali secondo il d. l. n. 207/2012 convertito, con modificazioni, in l. n. 231/2012), o parti di essi, (oppure impianti o infrastrutture necessarie alla loro continuità produttiva), che estende il disposto dell'articolo 104-*bis* comma 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 del d.lgs. n. 271/1989.

Dal punto di vista dell'evoluzione storica, l'articolo 104 disp. att. c.p.p. è stato sostituito ad opera della l. n. 94/2009, che contestualmente ha inserito l'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., disposizione poi integrata, per effetto dell'aggiunta dei commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 con d.l. n. 2/2023 (convertito, con modificazioni, in l. n. 17/2023). Attualmente, l'articolo 104 disp. att. c.p.p. descrive modalità esecutive differenziate a seconda dell'oggetto: beni mobili e crediti, ai quali si estendono, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura civile per

---

denaro, trattandosi, anche in quest'ipotesi, di confisca diretta (Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., *ivi*). In aggiunta, un'ulteriore criticità è che, richiedendosi la previa intimazione da parte del PM, così come il trascorso delle «dilazioni temporali» previste dall'art. 660 c.p.p., si finirebbe con lo svuotare di «efficacia» l'istituto, con rischi di elusione dell'apprensione. Non sembra nemmeno chiara la competenza del magistrato di sorveglianza e il rapporto con le attribuzioni del giudice dell'esecuzione in materia di confisca *ex art. 676 c.p.p.* In ultimo, sembra che la nuova normativa sia affetta da contraddittorietà logica, atteso che quella che sembra essere la deroga alla regola generale del «parallelismo» con l'esecuzione della pena pecuniaria (una «clausola di riserva»), ossia la possibilità per il PM di eseguire comunque il provvedimento quando i beni devono essere individuati successivamente, finisce con il diventare un «controsenso», atteso che nel caso di confisca c.d. «di valore», non preceduta dal sequestro preventivo, i beni da sottrarre devono sempre essere individuati in un secondo momento. In argomento PESTELLI, *Brevi note critiche sull'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo nel nuovo decreto delegato di riforma del processo penale*, in *Sistema Penale*, 21 ottobre 2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 1 ss. Sul punto, v. anche MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 11 ss., che condivide le perplessità sull'efficienza del meccanismo consegnato dal legislatore e rimarca come questi abbia chiaramente preso posizione a favore della «natura punitiva» della confisca per equivalente (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 4 del Capitolo I).

<sup>620</sup> In tal senso PILLA, *Il sequestro e la confisca nel sistema penale*, in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Trani, 2018, 43.

<sup>621</sup> V. EPIDENDIO, *Le confische*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 996.

il pignoramento presso il debitore o presso il terzo (articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile); beni mobili registrati e beni immobili, dei quali si impone la trascrizione in modo da rendere pubblico il vincolo e tutelare, così, i terzi; beni aziendali organizzati per l'esercizio di attività di impresa, per i quali si stabiliscono l'esecuzione attraverso le modalità prescritte per i singoli beni, l'immissione in possesso dell'amministratore, l'iscrizione nello stesso registro delle imprese, al fine di rendere opponibili ai terzi l'espropriazione dei poteri subita dall'imprenditore e la loro contestuale attribuzione all'amministratore giudiziario; azioni e quote sociali<sup>622</sup>, attraverso l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese, così da realizzare, con il primo adempimento, la cessione dei relativi diritti da parte dei soci all'amministratore giudiziario e con il secondo (su ordine dell'autorità) per realizzare esigenze di pubblicità; strumenti finanziari dematerializzati e titoli del debito pubblico, tramite registrazione nel conto tenuto dall'intermediario (la norma cui va esteso il rinvio fatto dall'articolo 104 disp. att. c.p.p. co. 1 lett. e), ossia l'art. 87 del d.lgs. n. 58/1998, fa riferimento alla gestione accentrata degli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione). Infine, il comma 2 dell'articolo 104 disp. att. c.p.p. richiama il disposto dell'articolo 92 disp. att. c.p.p., che stabilisce che l'ordinanza che applica la misura cautelare è trasmessa al Pubblico Ministero che ne cura l'esecuzione, se emessa nel corso delle indagini preliminari; altrimenti, se il processo si è instaurato per l'esercizio dell'azione penale, l'organo competente alla sua esecuzione è il giudice emittente<sup>623</sup>.

Quanto all'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., poi, occorre selezionare, fra le molteplici norme evincibili dal dettato normativo e frutto di una stratificazione normativa, quelle rilevanti nell'ottica della disamina del comma 1-*bis* dell'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001. Orbene, il comma 1 dell'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., estensibile al sequestro preventivo del procedimento *de societate* per effetto dell'articolo 34 del d.lgs. n. 231/2001, stabilisce la nomina da parte dell'autorità giudiziaria (ossia il giudice che ha disposto il sequestro preventivo) di un

---

<sup>622</sup> Le azioni e le quote sociali, in particolare, presentano una «natura giuridicamente complessa», poiché possono considerarsi sia alla stregua di beni aventi valore economico sia nell'ottica di titoli legittimanti l'esercizio di certi «diritti». In tal senso EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 320.

<sup>623</sup> In argomento VARRASO, ROMANELLI, *Disp. att. c.p.p. (artt. 86, 104-, 104-bis)*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1344 ss.

amministratore giudiziario nel caso in cui il provvedimento cautelare abbia ad oggetto aziende, società oppure beni di cui si debba assicurare l'amministrazione (tranne quelli destinati a confluire nel Fondo unico giustizia). Per quest'ultima categoria, sembra sussistere un'ampia discrezionalità in capo all'autorità giudiziaria nell'individuazione dei beni per i quali si necessita l'amministrazione (ad esempio, potrebbero rientrarvi i beni immobili). L'amministratore giudiziario deve essere scelto tra gli iscritti a un apposito Albo; tuttavia, la custodia può essere affidata con decreto motivato del giudice che dispone il sequestro a un soggetto diverso, derogando alla doverosità<sup>624</sup> di nomina dell'amministratore ai fini della gestione (come si evince dal comma 1-*bis*). Quanto alla tutela del terzo, essa è garantita sin dalla fase di cognizione, poiché al comma 1-*quinqüies* si dispone la citazione nel corso del processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sottoposti a sequestro di cui l'imputato (anche l'ente collettivo) abbia disponibilità a qualsiasi titolo, superando, quindi, l'impostazione tradizionale che consentiva al terzo la sola attivazione dell'incidente d'esecuzione di cui all'articolo 676 c.p.p. Tuttavia, quest'ultimo rimedio attivabile *in executivis* risulta essere l'unica via percorribile dal terzo nel caso in cui sia disposta la confisca senza previo sequestro<sup>625</sup>.

Infine, stante il richiamo operato dal comma 1-*ter* dell'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001, di più recente conio, è opportuno esaminare i commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 dell'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p. Qualora il sequestro concerna stabilimenti industriali di «interesse strategico nazionale» (o parti di stabilimento), oppure impianti o infrastrutture necessari per preservarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività attraverso l'amministratore giudiziario da lui nominato, dovendo, comunque, bilanciare l'interesse alla prosecuzione dell'attività con altre esigenze di pubblico rilievo (salvaguardia dei livelli occupazionali, tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro). Il

---

<sup>624</sup> Sembra, pertanto, che la nomina dell'amministratore giudiziario sia un atto dovuto con riferimento alla gestione delle aziende e delle società, mentre residua una valutazione discrezionale per i restanti beni dei quali risulta necessaria l'amministrazione (ossia implicante un'attività "dinamica") in luogo della «custodia statica». Così BASSI, *Il sequestro preventivo*, cit., 194.

<sup>625</sup> Sul punto VARRASO, ROMANELLI, *Disp. att. c.p.p. (artt. 86, 104, 104-bis)*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1352 ss.

provvedimento va trasmesso ad organi politici (tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, se negativo, è impugnabile proponendo appello a norma dell'articolo 322-*bis* c.p.p.

Passando al comma 1-*bis* dell'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001<sup>626</sup>, può preliminarmente osservarsi come la disposizione sia certamente collegata<sup>627</sup> ai due articoli già esaminati (articoli 104 e 104-*bis* del d.lgs. n. 271/1989). Essa sembra dettare una disciplina avente carattere derogatorio<sup>628</sup> che trova applicazione nel caso dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'articolo 19 comma 2, ove abbia per oggetto società, aziende oppure beni (compresi i titoli), liquidità anche in deposito, quote azionarie. La normativa ha portata generale; tuttavia, dalla lettera del testo normativo, pare che il legislatore intenda fare riferimento agli organismi aventi forma societaria (si parla di «organi societari», di «continuità e sviluppo aziendali»).

La norma sembra perseguire la finalità di scongiurare la paralisi dell'ordinaria attività dell'ente dovuta al sequestro preventivo capace di minare la continuità e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale<sup>629</sup>, configurando, in tal modo, un'«esecuzione dinamica» del sequestro preventivo e della successiva ablazione definitiva<sup>630</sup>. Nello specifico, si dispone che il custode amministratore giudiziario consenta agli organi societari di utilizzare e gestire i beni sequestrati al solo fine di garantire continuità e sviluppo d'azienda, potendo esercitare nei loro

---

<sup>626</sup> V. GARUTI, *I risvolti processuali della confisca*, cit., 197, che evidenzia la complessità della procedura delineata dal legislatore e, quindi, solleva dubbi circa la sua concreta operatività nella realtà pratica.

<sup>627</sup> In tal senso LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 199.

<sup>628</sup> Così BASSI, *Il sequestro preventivo*, cit., 195; VARRASO, ROMANELLI, *D.lgs. n. 231/2001 (art. 53, c. 1-bis)*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1367 ss.

<sup>629</sup> Sul punto MORGANTE, *Sub Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 567; v. anche VARRASO, ROMANELLI, *D.lgs. n. 231/2001 (art. 53, c. 1-bis)*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1368, in cui si sottolinea come la disciplina abbia inteso preservare il «valore aziendale» limitando gli effetti della cautela reale al fine di garantire la continuità dell'attività. Cfr. LATTANZI, *Le cautele reali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 199, secondo cui la disciplina nel complesso mira ad assicurare un'amministrazione dei beni che sia corretta e adeguata dal punto di vista economico.

<sup>630</sup> Così PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 335.

confronti i poteri di vigilanza e riferendo all'autorità giudiziaria. Può, dunque, rimarcarsi, così come fatto dalla Corte di cassazione<sup>631</sup>, la rilevanza della nomina dell'amministratore giudiziario in siffatta ipotesi, presupposto imprescindibile per poter proseguire nell'esercizio dell'attività dell'ente. Per tale ragione, nel caso in cui manchi la nomina d'ufficio, anche la parte interessata è legittimata ad adire il giudice precedente, avendo, pertanto, un «onere di impulso».

Con riferimento, poi, al legame con gli articoli 104 e 104-*bis* disp. att. c.p.p., può dirsi che l'amministratore giudiziario debba essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito Albo e che, attraverso la nomina, siano adempiute le incombenze di cui all'articolo 104 disp. att. c.p.p. All'amministratore giudiziario sono demandati, eventualmente, due compiti: la prestazione del consenso a utilizzare e gestire i beni sottoposti al vincolo cautelare (il consenso può concernere singoli atti gestori ovvero un complesso di atti); ove il consenso sia dato, la vigilanza sull'attività affinché persegua gli obiettivi normativamente imposti (la garanzia di continuità e sviluppo aziendali)<sup>632</sup>.

Le Sezioni Unite<sup>633</sup>, rimarcando una prossimità di *ratio* fra l'articolo 53 co. 1-*bis* e l'articolo 15 del d.lgs. n. 231/2001, hanno chiarito che, nel caso di fallimento della società e di sostituzione dei suoi organi con il curatore fallimentare preposto alla gestione del patrimonio sociale, l'attività di quest'ultima deve essere consentita dall'amministratore giudiziario, nel rispetto degli obiettivi *ex lege* previsti e delle disposizioni della legge fallimentare<sup>634</sup>.

Quanto ai poteri del giudice, a cui l'amministratore giudiziario riferisce sulla prosecuzione dell'attività, questi sono attivabili nel caso in cui sia rilevata una violazione della finalità di garanzia di continuità e sviluppo aziendali. Si possono enucleare due classi di provvedimenti adottabili dal giudice: una «tipica», ossia la nomina di un amministratore che si surroga nell'esercizio dei poteri spettanti

---

<sup>631</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 09.11.2017, n. 6742, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Sul punto, v. PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 335.

<sup>632</sup> In argomento VARRASO, ROMANELLI, *D.lgs. n. 231/2001 (art. 53, c. 1-bis)*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1368 ss.

<sup>633</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>634</sup> V. CERQUA, *Le Sezioni Unite precisano i rapporti*, cit., 192.

all'azionista<sup>635</sup>; un'altra «atipica», ovverosia l'adozione di ogni provvedimento conseguente, tra cui, ad esempio, la revoca del consenso prestato dall'amministratore alla prosecuzione dell'attività da parte degli organi societari. Nel caso in cui il sequestro colpisca una società che gestisce stabilimenti di «interesse strategico nazionale» (o di loro controllate) si applicano le disposizioni del d. l. n. 61 del 2013 (convertito con modificazioni con l. n. 89/2013), che disciplinano, a certe condizioni, il commissariamento straordinario deliberato dal Consiglio dei Ministri<sup>636</sup>, prevedendo, nello specifico, norme particolari sul sequestro dei beni aziendali in ipotesi siffatte<sup>637</sup>.

Per quanto concerne, poi, l'esecuzione della confisca-sanzione, essa è demandata al giudice individuato attraverso i criteri stabiliti dall'articolo 665 c.p.p., richiamati dall'articolo 74 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001 (disposizione vertente sull'esecuzione delle sanzioni amministrative, tra cui la confisca di cui all'articolo 19, per l'appunto) che apre la Sezione IX dedicata all'esecuzione, che vi provvede su impulso del PM. Il comma 2 enumera, a titolo esemplificativo, altre materie che sono di competenza del giudice dell'esecuzione, quali i provvedimenti relativi alla confisca e alla restituzione dei beni sequestrati. In particolare, si ritiene che il giudice dell'esecuzione non possa sostituirsi al giudice di merito che ha escluso la confisca per valutazioni in fatto e diritto<sup>638</sup>. Come nella fase dell'esecuzione del procedimento penale a carico della persona fisica, anche nel caso dell'ente

---

<sup>635</sup> Analogamente a quanto previsto dagli articoli 2409 c.c. e 92 disp. att. c.c. in punto di amministrazione giudiziaria delle società nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione. Dunque, ai poteri di gestione e amministrazione già conferiti all'amministratore giudiziario si aggiungono anche quelli dell'assemblea degli azionisti, sempre sotto il controllo del giudice. Così BASSI, *Il sequestro preventivo*, cit., 196.

<sup>636</sup> Sul punto VARRASO, ROMANELLI, *D.lgs. n. 231/2001 (art. 53, c. 1-bis)*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1369 s.

<sup>637</sup> V. MORGANTE, *Sub Articolo 53*, cit., in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 567.

<sup>638</sup> In particolare, sebbene non direttamente con riferimento alla confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, può richiamarsi un orientamento costante presso la giurisprudenza di legittimità per cui si ammette pacificamente che il giudice dell'esecuzione possa disporre la confisca solo se obbligatoria per legge (è il caso, dunque, anche dell'ablazione prevista dall'articolo 19). V. Cass. pen., Sez. I, 20.04.2012, n. 17546, in *www.italgiure.giustizia.it*. In particolare, il rimedio di cui all'articolo 676 c.p.p. è esperibile solo nel caso in cui la cosa sequestrata sia riconducibile a un'ipotesi di confisca obbligatoria. Così Cass. pen., Sez. I, 18.01.2016, n. 16005, *ivi*. In argomento GALLUCCI, *L'esecuzione*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 352, che ritiene che, qualora il giudice della cognizione non abbia disposto la confisca di cui all'articolo 19, in quanto obbligatoria, allora può procedervi il giudice dell'esecuzione, applicandola anche nella forma per equivalente.

collettivo la regola è che il procedimento *in executivis* si instaura nelle forme dell'articolo 666 c.p.p., ossia a istanza di parte e a udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del PM. Tuttavia, nei casi dell'estinzione del reato per amnistia e della confisca, lo schema procedimentale è quello previsto dall'articolo 667 co. 4 c.p.p.<sup>639</sup> In tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza *de plano* opponibile davanti allo stesso giudice dal PM, dall'interessato, dal difensore (nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento) al fine di recuperare le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 666 c.p.p. Data la rilevanza della confisca nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, una previsione maggiormente garantista rispetto al contraddittorio eventuale e differito non sembra che avrebbe introdotto una stonatura rispetto al paradigma codicistico. In effetti, con riguardo all'ablazione di cui all'art. 12-*sexies* del d. l. n. 306/1992 (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 7 del Capitolo I), le Sezioni Unite<sup>640</sup> hanno chiarito che tale confisca possa essere disposta anche direttamente attraverso il procedimento in contraddittorio di cui all'articolo 666 c.p.p., salva preclusione processuale dovuta alla sua esclusione da parte del giudice della cognizione.

L'articolo 79 del d.lgs. n. 231/2001<sup>641</sup>, poi, disciplina la nomina del commissario giudiziale e la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'ente. Il presupposto è che la fase di merito si sia conclusa con una sentenza di condanna che abbia disposto la prosecuzione dell'attività per mezzo di un commissario giudiziale in luogo della sanzione interdittiva, alle condizioni stabilite dall'articolo 15. L'esercizio di un potere siffatto sembra che non possa essere attribuito al giudice dell'esecuzione in sostituzione di quello della cognizione, atteso che il commissariamento presenta una struttura «bifasica»<sup>642</sup>: la sua disposizione, per l'appunto, si deve al giudice della cognizione che, con la stessa sentenza, determina poteri e compiti del commissario; la nomina, invece, su

---

<sup>639</sup> Ossia di una «procedura semplificata». V. MORGANTE, Sub *Articolo 74*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 691.

<sup>640</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.05.2001, n. 29022, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>641</sup> In argomento GUERRERIO, Sub *Articolo 79*, *D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1269 ss.

<sup>642</sup> In questi termini GALLUCCI, *L'esecuzione*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, cit., 351.

impulso del PM ed effettuata senza formalità, è demandata al giudice dell'esecuzione. Al commissario giudiziale, inoltre<sup>643</sup>, si richiede di informare il giudice dell'esecuzione e il PM a cadenza trimestrale sull'andamento della gestione, nonché, al termine della stessa, di rendicontare l'attività svolta tramite un'apposita relazione trasmessa al giudice dell'esecuzione, indicando, in particolare, l'entità del profitto da confiscare e le modalità di attuazione dei modelli organizzativi. Nello specifico, in tale evenienza la confisca del profitto data dal combinato disposto degli articoli 15 comma 4 e 79 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2001 implica l'apprensione dell'utile netto ricavato dalla gestione commissariale (attività pienamente lecita) posto che il commissariamento è a tutti gli effetti una sanzione sostitutiva, cosicché la prosecuzione dell'attività non possa arricchire l'ente condannato (come visto *supra*, nel paragrafo 6 del presente capitolo). Anche in quest'ipotesi di confisca (come previsto dall'articolo 74 comma 3) il giudice decide sull'ablazione nelle forme di cui all'articolo 667 co. 4 c.p.p. (procedura *de plano* con contraddittorio eventuale e rimesso all'opposizione di parte al fine di recuperare le garanzie della procedura ordinaria *ex art. 666 c.p.p.*) che, tuttavia, destano perplessità in quanto sarebbe preferibile anticipare il contraddittorio per assicurare maggiore ponderazione nel provvedimento giurisdizionale.

---

<sup>643</sup> Così GUERRERIO, Sub *Articolo 79, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1271 ss.

## CAPITOLO III

### LA CONFISCA IN RELAZIONE AD ALCUNE FIGURE DI REATO

#### PRESUPPOSTO

#### **1. Il catalogo dei reati presupposto: il *numerus clausus* e le scelte di politica criminale del legislatore**

La Sezione III del Capo I del d.lgs. n. 231/2001, comprensiva degli articoli 24-26 e rubricata «Responsabilità amministrativa da reato», contiene un nutrito *corpus* normativo (la cifra iniziale e quella finale dell'articolato non devono trarre in inganno circa l'effettiva estensione della partizione, in quanto attualmente essa consta di ben venticinque articoli, dei quali le più recenti disposizioni, gli articoli *25-septiesdecies* e *25-duodevicies*, sono state introdotte per effetto della l. n. 22/2022) costituente la c.d. "Parte speciale" del sistema di responsabilità da reato degli enti<sup>1</sup>, in quanto recante il catalogo dei reati presupposto della responsabilità *ex crimine* del soggetto collettivo.

Nel sistema normativo delineato nel 2001 dal legislatore delegato e orientato alla prevenzione del rischio-reato attraverso il virtuoso coinvolgimento dell'ente dietro la promessa di benefici premiali (all'insegna della cooperazione fra soggetto pubblico e privato, ossia nell'ottica del c.d. «*stick-carrot approach*»), alla centralità del modello organizzativo (quale atto di autoproduzione normativa delle regole cautelari e, quindi, parametro di riferimento per la valutazione della colpevolezza d'organizzazione) corrisponde altresì la rilevanza dell'indicazione normativa espressa dei reati presupposto. D'altro canto, il modello si articola in una Parte generale (che manifesta all'esterno la struttura organizzativa e le fattezze dell'ente collettivo) e, appunto, in una Parte speciale, sede delle cautele precipuamente predisposte dall'ente per la significativa riduzione del rischio-reato, mappato o per processi o per astratte fattispecie di reato, e comunque costruita selezionando, fra i

---

<sup>1</sup> In tal senso LORIA, Sub *Articolo 24*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 256.

possibili reati presupposto, quelli effettivamente realizzabili nella sfera di azione dell'ente stesso<sup>2</sup>.

La selezione di quali fattispecie possano costituire reati presupposto è frutto di una scelta di politica criminale fatta dal legislatore: indicazioni al riguardo, sebbene parzialmente disattese, erano già contenute nell'articolo 11 (comma 1, lettere a), b), c), d)) della legge delega (l. n. 300/2000); dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, poi, numerosi interventi normativi hanno inciso sulla fisionomia della Parte speciale (in ultimo, la già menzionata l. n. 22/2022). Già l'opzione per un *numerus clausus*<sup>3</sup> di figure criminose che potessero fondare la responsabilità da reato dell'ente è stata frutto di una scelta politico-criminale del legislatore storico: l'alternativa alla tassatività delle ipotesi di reato presupposto era quella (accolta dal legislatore francese nel *Code pénal* del 1994) di un sistema d'imputazione c.d. "aperto" e capace d'intercettare potenzialmente ogni fattispecie incriminatrice che non sia incompatibile con la morfologia della responsabilità del soggetto collettivo<sup>4</sup>. L'opzione del legislatore delegante è stata, dunque, a favore della delimitazione *ex ante* di un catalogo chiuso (non integrabile attraverso lo strumento dell'analogia) costitutivo dell'ambito oggettivo d'applicazione del d.lgs. n. 231/2001. Tuttavia, sia alla luce della secca riduzione<sup>5</sup> del novero dei reati presupposto effettuata dal

---

<sup>2</sup> In argomento GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2020, 241 ss., nonché sempre GULLO, *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 353 s. V. anche GIARDA, *I reati presupposto*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 219, che sottolinea che il modello deve essere «continuamente aggiornato» anche in virtù dell'«ampliamento formale» delle fattispecie di reato presupposto. In tal senso, un ruolo essenziale è svolto dall'Organismo di vigilanza, a cui è demandato un «monitoraggio normativo continuo» finalizzato all'adeguamento del modello alle modifiche normative che interessano la Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001.

<sup>3</sup> La giurisprudenza di legittimità fa riferimento, nello specifico, a un «modello c.d. chiuso», in quanto, ai fini dell'incardinamento della responsabilità dell'ente da reato, non è sufficiente la commissione di un qualsiasi reato che gli sia astrattamente imputabile a norma degli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, ma che si tratti di un reato «tassativamente» e specificamente individuato dal legislatore quale reato presupposto. V. Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2018, n. 38363, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>4</sup> D'altronde, nel progetto di riforma del codice penale varato nel 1998 dalla c.d. "Commissione Grosso" era contenuta una clausola di delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della responsabilità da reato degli enti che faceva genericamente richiamo a tutti i reati puniti nell'ordinamento giuridico italiano. V. VALIANI, *Sub Articolo 24, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 495.

<sup>5</sup> Una «drastica potatura», come definita da PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 214. L'effetto che ne seguì, dunque, fu quello di depotenziare il raggio operativo della

legislatore delegato in sede di attuazione della delega normativa, sia in virtù di un approccio opposto rispetto a quello originario e manifestato dai successivi e costanti interventi di ampliamento, non può dirsi che l'elenco tassativo sia frutto di un'organica e coerente predeterminazione, quanto piuttosto di una frammentaria costruzione a «formazione progressiva»<sup>6</sup>.

Tale scelta del legislatore sembra coerente con l'affermazione del principio di legalità<sup>7</sup> della responsabilità e delle sanzioni sancito all'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001, ulteriormente sviluppato attraverso la previsione, per l'appunto, di una responsabilità espressamente stabilita in relazione a un determinato titolo di reato, configurando, quindi, una sorta di «specialità»<sup>8</sup>, apprezzabile nell'ottica dell'attuazione delle istanze di garanzia insite in siffatto principio (sussidiarietà dell'intervento punitivo, riserva di legge, proporzionalità delle sanzioni)<sup>9</sup>. Naturalmente, la scelta politico-criminale di limitare la responsabilità degli enti a un numero definito e tassativo di fattispecie penalmente rilevanti risulta convincente alla luce della costruzione dei criteri di imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, in virtù della quale il modello organizzativo conforma (imprimendo una natura prettamente normativa) la colpevolezza dell'organizzazione; affinché l'ente possa prevenire il rischio-reato attraverso cautele autoprodotte e cristallizzate in un apposito documento (il modello, appunto), è necessario che siano selezionate le ipotesi criminose la cui integrazione in astratto può essere catturata dal piano operativo dell'ente collettivo, così da

---

normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001, in fiaccandone, in un primo momento, la «capacità di penetrazione nella sfera dell'attività economica delle imprese lecite». Così BERNASCONI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 53.

<sup>6</sup> Sul punto AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *La Legislazione Penale*, 23.5.2016, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2 s.

<sup>7</sup> Per questa ragione, l'«effettività» del d.lgs. n. 231/2001 è «strettamente connessa» all'estensione del catalogo predeterminato di reati presupposto. Sul punto SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, (d.lgs. 231/01), Milano, 2020, 175.

<sup>8</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 101 s.

<sup>9</sup> Tuttavia, tale esito particolarmente garantista non sembra sia stato perseguito consapevolmente dal legislatore delegato, quanto, piuttosto, pare risultare la conseguenza dell'esclusione di una serie di reati dalla Parte speciale, contravvenendo alle indicazioni della legge delega per difetto di sua attuazione. Così AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 3.

permettere a quest'ultimo di organizzarsi di conseguenza all'insegna della *compliance*.

Come ricadute pratiche<sup>10</sup> dell'affermazione della «specialità» della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica e della sua sussistenza solo in relazione a taluni fatti penalmente rilevanti e, conseguentemente, della sua stretta connessione con le garanzie connesse al principio di legalità, è opportuno rimarcare, innanzitutto, come l'abrogazione del reato presupposto determini altresì l'esclusione della responsabilità dell'ente. Nello specifico, le Sezioni Unite della Corte di cassazione<sup>11</sup> hanno ritenuto che l'inclusione di un titolo di reato nel novero delle fattispecie presupposto non realizzi un «rinvio mobile» a quella fattispecie, sicché, nel caso di abrogazione della norma incriminatrice richiamata, malgrado una sostanziale continuità normativa dell'incriminazione, qualora il legislatore non dovesse adeguare anche la disposizione di Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 e sempre che ciò non sia dovuto a una sua svista, allora l'ente non potrebbe continuare a rispondere per quel reato *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Sempre con riferimento al principio di («stretta») legalità, la Corte di cassazione nel 2009<sup>12</sup> ha altresì escluso che l'ente potesse rispondere di un reato

---

<sup>10</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 102 ss.

<sup>11</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 23.06.2011, n. 34476, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). In particolare, la questione verteva sulla permanenza o meno della responsabilità dell'ente collettivo in relazione al reato di «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione», costituente figura di reato presupposto a norma dell'articolo 25-ter, co. 1 lett. f) del d.lgs. n. 231/2001. La contravvenzione era punita ai sensi dell'articolo 2624 c.c., ma fu trasferita in altro atto normativo (ossia il d.lgs. n. 39/2010) ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010 (che ha abrogato, oltre che l'articolo 2624 c.c., anche l'art. 174-bis del d.lgs. n. 58/1998), senza contestuale aggiornamento del disposto dell'articolo 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, che ancora rinvia alla disposizione abrogata. In argomento, v. PAZIENZA, *La responsabilità ex crimine delle società di revisione al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Le Società*, n. 2, 1° febbraio 2012, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 199 ss., che condivide la soluzione ermeneutica cui sono pervenute le Sezioni Unite, in quanto l'esclusione della fattispecie penale dal catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, a seguito delle anzidette modifiche normative, costituisce espressione di una «scelta di politica sanzionatoria», vale a dire di «riordino» della normativa e di superamento del rischio di una «moltiplicazione delle responsabilità in capo alla persona giuridica».

<sup>12</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 29.09.2009, n. 41488, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). Nello specifico, si controverteva della possibilità di mantenere la responsabilità dell'ente *ex art. 24 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001* in relazione al reato di truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640 cpv. n. 1) c.p.), benché assorbito nel delitto di frode fiscale (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, all'epoca non costituente reato presupposto). La soluzione, condivisibile, comunque ha una ricaduta tutt'altro che irrilevante, e cioè che l'integrazione degli estremi della fattispecie più grave esclude che possano venire in rilievo talune conseguenze «negative» riferibili al fatto meno grave assorbito. La soluzione opposta, invece, risulta essere «*contra legem*». In argomento CORSO, *La responsabilità amministrativa degli enti tra frode fiscale e truffa allo Stato*, in *Corriere Tributario*, fasc. 47, 14 dicembre 2009, in

presupposto “assorbito” in una fattispecie non costituente, all’opposto, figura criminosa idonea a fondare la responsabilità da reato del soggetto collettivo, non potendosi scomporre detta fattispecie complessa in singoli frammenti della vicenda illecita che hanno perso, invece, la propria autonomia e, dunque, che risultano incapaci di fondare la responsabilità dell’ente quando questa non fosse contemplata quale effetto del fatto considerato nella sua globalità.

Nuovamente valorizzando la tassatività dell’elencazione dei reati presupposto, la Corte di cassazione<sup>13</sup> ha altresì escluso, in una sentenza depositata nel 2014<sup>14</sup>, che tramite il disposto dell’art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 (fondante la responsabilità dell’ente per i delitti di criminalità organizzata) si potesse dilatare, in maniera ingiustificata e potenzialmente idonea a ricomprendere ogni fattispecie

---

*www.onelegale.wolterskluwer.it*, 3823 ss. Ad analoga conclusione sono, poi, pervenute anche le Sezioni Unite con riguardo al rapporto tra reato societario (presupposto della responsabilità dell’ente) assorbito nel delitto di bancarotta societaria impropria (non incluso nel *numerus clausus* del d.lgs. n. 231/2001), affermando l’impossibilità di scindere dalla fattispecie assorbente una componente della condotta illecita dalla quale far discendere la responsabilità dell’ente ex art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, n. 11170, in *www.italggiure.giustizia.it*. Sul punto CERQUA, *Le Sezioni Unite precisano i rapporti tra il sequestro preventivo a carico degli enti ed il fallimento*, in *Il Fallimento*, fasc. 2, 1° febbraio 2016, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*, 190.

<sup>13</sup> V. PERINI, *Responsabilità dell’ente per reati ambientali e principio di legalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 2 del 2015, in *www.criminaljusticenetwark.eu*, 192, che rimarca come la sentenza abbia riaffermato due significative «articolazioni» del principio di «legalità», ossia la «irretroattività» e la «tassatività».

<sup>14</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, n. 3635, in *www.italggiure.giustizia.it*. Nello specifico, si è valorizzato lo stretto legame fra la predeterminazione di un numero tassativo di reati presupposto e la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione, al fine di realizzare la finalità preventiva che informa il d.lgs. n. 231/2001, vulnerata nel caso di sostanziale incertezza circa i reati passibili di fondare la responsabilità dell’ente (che si avrebbe nel caso di interpretazione elastica e aperta all’inclusione di qualsivoglia titolo di delitto-scopo del reato associativo ex art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001). Anche PIERGALLINI, *Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2014, 1006, evidenzia le problematiche che, accogliendo l’esegesi opposta, si avrebbero in punto di “auto-organizzazione” dell’ente. V. anche SILVESTRI, *Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la configurabilità dei risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante da reato associativo*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2014, in *www.dejure.it*, 1547 ss., il quale evidenzia come la tematica della determinazione del profitto derivante da reato associativo sia stata solo accennata nella sentenza in commento. L’Autore asserisce, poi, che l’esegesi favorevole all’inedoneità della fattispecie associativa a produrre un profitto «autonomo» rispetto a quello tratto dai delitti-scopo implicherebbe una *interpretatio abrogans* delle norme che consentono l’ablazione del profitto derivante dal reato associativo (art. 416-bis co. 7 c.p. e altresì la norma che si evince dal combinato disposto degli articoli 19 e 24-ter del d.lgs. n. 231/2001), concludendo che la reale problematica sul punto attiene all’«individuazione concreta» del profitto specificamente derivante dal delitto associativo. Pertanto, come sottolineato da CORSO, *Il sequestro/confisca agli enti del profitto del reato tributario*, in *Corriere Tributario*, fasc. 12 del 2014, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*, 920, soltanto ove i delitti-scopo fossero ricompresi nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 si potrebbe sottoporre a sequestro e successiva confisca il profitto proveniente da tali illeciti.

di reato, la responsabilità del soggetto di diritto metaindividuale per delitti-scopo non ricompresi nel catalogo normativo. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup> ha chiarito che la confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 può trovare applicazione in relazione al profitto derivante dalla fattispecie associativa, anche se i delitti-scopo non sono ricompresi nel *numerus clausus* di reati presupposto, rispondendo l'ente delle «proiezioni patrimoniali» del programma attuato tramite i delitti-scopo, ma non anche di questi ultimi.

La *ratio* dell'inclusione di un reato nell'elenco<sup>16</sup> delle fattispecie idonee a fondare la responsabilità dell'ente dovrebbe rispondere al criterio del rafforzamento della prevenzione (prima ancora che della repressione) delle manifestazioni della criminalità d'impresa, ma in sede di approvazione definitiva dell'atto delegato, in virtù delle «resistenze» del mondo imprenditoriale e delle pressioni anche di una parte della politica<sup>17</sup>, il Governo ha notevolmente ridimensionato il catalogo degli articoli 24 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001 limitandolo, essenzialmente, alle fattispecie di corruzione, concussione e frode<sup>18</sup> (articoli 24 e 25), ed escludendo

---

<sup>15</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 29.11.2019, n. 8785, in *www.italgiure.giustizia.it*. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il principio di legalità risulterebbe, in questo modo, pienamente rispettato sia sul piano formale sia su quello sostanziale, poiché i vantaggi patrimoniali ablabili si possono ricollegare alla vicenda complessa rappresentata dal delitto associativo, autonomo sì, ma strettamente legato ai delitti-scopo. Tuttavia, osserva la dottrina che in tale pronuncia si è parzialmente rimodulato l'ambito operativo del principio di legalità, in quanto il profitto direttamente riferibile al vincolo associativo non risulterebbe di facile demarcazione rispetto a quello tratto direttamente dai delitti-scopo. Così PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 104.

<sup>16</sup> Sul punto AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 3 ss.; GULLO, *Considerazioni generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 354 s.

<sup>17</sup> In sostanza, il legislatore delegato ha optato per una soluzione di compromesso capace di rendere meno "impattante" e problematico l'adeguamento degli enti collettivi nell'ottica della prevenzione. Cfr. PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 73. Dunque, il legislatore ha optato per un'«attuazione graduale» della legge delega al fine di attenuare gli effetti prodotti nei confronti degli enti destinatari da una normativa ritenuta «innovativa ed invasiva». V. GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 212.

<sup>18</sup> Ossia, quelle previste dagli atti internazionali a cui si è data attuazione con la legge delega (l. n. 300/2000). Così DE VIVO, ARTUSI, *I reati presupposto: l'evoluzione del "catalogo 231"*, in DE VIVO (a cura di), *Il professionista e il d.lgs. 231/2001*, Milano, 2020, 55. In particolare, che il legislatore del 2001 si sia limitato all'adempimento degli obblighi internazionali, manifestando, quindi, un «timido approccio», quanto meno in un primo momento, nell'individuazione dei reati presupposto, risulta giustificato dal carattere certamente innovativo dell'introduzione di un sistema di responsabilità *ex crimine* del soggetto collettivo (superando il dogma *societas delinquere et puniri non potest*) e dal rischio di una possibile incidenza negativa sull'andamento dei mercati. In tal senso TARTAGLIA POLCINI, *L'inserimento dei delitti tributari nel catalogo dei reati presupposto per la*

molteplici figure della criminalità economica pur individuate dalla l. n. 300/2000 (reati contro l'incolumità pubblica, in materia di sicurezza sul lavoro, contro l'ambiente, fattispecie a tutela del territorio, reati contro l'urbanistica e il paesaggio)<sup>19</sup>.

Nello specifico, le fattispecie originariamente presenti negli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 riflettevano alcune indicazioni contenute nell'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 1995 (c.d. Convenzione PIF) sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (con riguardo alle frodi), nonché quelle desunte dagli articoli 2 e 3 Primo Protocollo del 1996 (per quanto concerne le corruzioni)<sup>20</sup>.

---

*responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2019, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 12.

<sup>19</sup> Sebbene tali fattispecie rientrassero nel «cono d'ombra della criminalità d'impresa», esse furono escluse dall'atto delegato per le ragioni suesposte. Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, fasc. 3/4, 2004, 663. In particolare, esclusi i reati che fisiologicamente si collocano nell'ambito del «rischio d'impresa», il legislatore ha salvato le sole ipotesi produttive di un profitto illecito. Così PIERGALLINI, *I reati presupposto*, cit., in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 214. Sul punto, v. anche GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 211, che individua «quattro macroaree» rispetto alle quali (alla luce delle indicazioni *ex art.* 11 della l. n. 300/2000) il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere figure di reati presupposto: delitti contro la PA e truffa ai danni della PA; reati contro la pubblica incolumità (Titolo VI del Libro II del codice penale); reati colposi d'evento di cui agli articoli 589 e 590 c.p. aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche o a tutela di igiene e salute del lavoro; reati a tutela dell'ambiente e del territorio, se «punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria».

<sup>20</sup> In argomento PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, in *Digesto-UTET*, 2018, 16.

Alla luce degli interventi di ampliamento<sup>21</sup> per sopperire all'originario approccio «minimalista»<sup>22</sup> del legislatore delegato<sup>23</sup>, può dirsi che, fin dai primissimi tempi di vigenza del d.lgs. n. 231/2001, la Parte speciale sia stata intesa alla stregua di un «cantiere aperto», attuando il suo completamento «a tappe»<sup>24</sup>.

In chiave correttiva di un'originaria scarsa effettività della normativa e, spesso, senza un «disegno politico organico»<sup>25</sup>, il legislatore nel corso degli anni ha rimodellato la Sezione III del Capo I, accogliendo istanze politico-criminali dettate dalle contingenze<sup>26</sup> sociopolitiche del momento oppure da esigenze prettamente

---

<sup>21</sup> V. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 669, il quale ritiene che l'«attivismo legislativo» in relazione alla Parte speciale sia certamente apprezzabile, auspicando, in ottica futura, l'estensione anche ai «reati colposi d'impresa» (non era stato ancora introdotto l'articolo 25-*septies* nel d.lgs. n. 231/2001).

<sup>22</sup> In argomento DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2001, 1128 ss., il quale ritiene che la «scelta minimalista» fatta dal legislatore delegato, che denota un «notevole ed apprezzabile grado di *self-restraint*», rappresenta un'attenta applicazione pratica di un principio particolarmente «identificativo della materia penale», ossia «il principio di frammentarietà». Con riguardo al diritto penale tradizionale, detto principio viene attuato in senso «orizzontale», ossia attraverso la selezione delle «modalità empiricamente rilevanti di aggressione di un certo bene giuridico». Invece, nel contesto normativo del d.lgs. n. 231/2001, la frammentarietà viene declinata in «verticale», divenendo «di secondo grado». Difatti, selezionate in un primo momento le fenomenologie criminose espressive della «criminalità d'impresa», il legislatore delegato si è interrogato su quali fattispecie fosse necessario prevedere la «responsabilità diretta degli enti collettivi che si aggiunge a quella delle persone fisiche». L'Autore, poi, sottolinea il carattere di «provvisorietà o di non definitività» del catalogo di reati presupposto.

<sup>23</sup> Giustificato dal legislatore storico, come detto, in ragione dell'innovazione conseguente alla riforma in atto per assicurare la penetrazione nel mondo imprenditoriale, senza difficoltà di adeguamento, della «cultura aziendale della legalità». V. *Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231/2001*, in [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), paragrafo 12. Tuttavia (per giunta a fronte di una motivazione dichiarata tutt'altro che inattaccabile, ossia adducendo una discrasia fra gli ordini del giorno di Camera e Senato), l'effetto fu l'esclusione dei fenomeni della criminalità d'impresa dotati di maggiore pregnanza. V. DE VIVO, ARTUSI, *I reati presupposto*, cit., in DE VIVO (a cura di), *Il professionista*, cit., 56. L'effetto, come notato dai primi commentatori, è stato quello del «paradosso di una parte generale sovradimensionata» rispetto a quella speciale. In tal senso DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 662.

<sup>24</sup> Così GULLO, *Considerazioni generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 354.

<sup>25</sup> Stante la mancanza di un «denominatore comune» a tutti i reati presupposto e l'irragionevole mancata inclusione di figure criminose «affini» a quelle ricomprese nel *numerus clausus*. Così VINCIGUERRA, *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo-Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7 del 1° luglio 2009, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 1832.

<sup>26</sup> Nello stesso senso, TUTINELLI, *Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti (prima parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 84, il quale sottolinea come la mancanza di un riordino sistematico e coerente della Parte speciale sia anche dovuto alla necessità di dare attuazione a impulsi internazionali e sovranazionali.

simboliche<sup>27</sup> oppure ancora da interventi settoriali nel diritto penale, integrando, così, lo sparuto articolato consegnato dal decreto alla data della sua entrata in vigore. Sin dalla seconda metà del 2001 (si tratta dell'introduzione dell'articolo 25-*bis* ad opera del d.l. n. 350/2001 e convertito con modificazioni nella l. n. 409/2001 e relativo a talune fattispecie di falsificazione), il legislatore ha progressivamente esteso<sup>28</sup> l'ambito oggettivo del d.lgs. n. 231/2001. Degli interventi di novellazione certamente orientati alla razionale estensione della responsabilità dell'ente collettivo verso le aree della criminalità del profitto, è possibile rammentare, in particolare, l'inclusione tra i reati presupposto dei reati societari (art. 25-*ter*), dei delitti informatici e dell'illecito trattamento dei dati (art. 24-*bis*), dei reati di *market abuses* (art. 25-*sexies*), delle fattispecie in materia di riciclaggio (art. 25-*octies*), dei reati associativi (art. 24-*ter*), dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), dei reati ambientali (art. 25-*undecies*), dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*).

Accanto, tuttavia, all'ampliamento dell'elenco verso fatti espressivi delle patologie d'impresa<sup>29</sup>, è possibile registrare delle inclusioni rispondenti a motivazioni simboliche<sup>30</sup> avulse dalla realtà fattuale della criminalità dell'organizzazione, ossia i delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. 25-*quater*) e il delitto di pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*)<sup>31</sup>. Colmata, solo di recente, la lacuna relativa ai reati contro il patrimonio

---

<sup>27</sup> Il progressivo ampliamento del catalogo dei reati della Parte speciale sembra essere, dovuto, talvolta, a esigenze di «stile» legate alla riforma del diritto penale tradizionale piuttosto che a una ragionata considerazione dell'opportunità di ampliare l'elenco dei reati presupposto. V. TARTAGLIA POLCINI, *L'inserimento dei delitti tributari*, cit., 13.

<sup>28</sup> Sembra che tali ampliamenti abbiano implicato l'estensione della responsabilità da reato del soggetto collettivo a varie manifestazioni della criminalità, non sempre, tuttavia, di stampo economico (è il caso, per esempio, dei delitti contro la personalità individuale ex art. 25-*quinqies* del d.lgs. n. 231/2001). Da tale tendenza, pare possa desumersi che il legislatore sia orientato anche verso il rafforzamento dell'«esercizio etico» dell'attività imprenditoriale. Così FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 21.

<sup>29</sup> Nella politica criminale internazionale i reati presupposto sono definiti «*corporate crimes*», vale a dire «reati dell'impresa», che viene considerata come l'entità a cui addebitare l'illecito e nei cui confronti si dirigono le relative sanzioni. In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 238.

<sup>30</sup> In particolare, questa è la valutazione fatta da DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 666 s., in relazione all'inclusione nella Parte speciale dei delitti commessi con finalità d'eversione ovvero di terrorismo (art. 25-*quater*).

<sup>31</sup> Invece, la previsione del reato presupposto di cui all'articolo 25-*decies* del d.lgs. n. 231/2001 (vale a dire, «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

culturale con la l. n. 22/2022 (che, come detto, ha introdotto gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*), ancora sarebbero auspicabili interventi additivi in materia di delitti contro la pubblica incolumità<sup>32</sup> e con riguardo alle fattispecie del diritto penale urbanistico.

Secondo una parte della dottrina<sup>33</sup>, l'effetto prodotto dai continui ampliamenti della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 – che, tuttavia, non hanno seguito un organico e coordinato piano d'intervento – sembra essere quello della creazione di tanti «sottosistemi differenziati di tutela» in virtù delle diverse classi di reato presupposto presenti all'interno del sistema normativo, con altresì la conseguenza di possibili sfasamenti con le regole della Parte generale del d.lgs. n. 231/2001 (per esempio, nella sua versione originaria dovuta al d.lgs. n. 231/2001 e fino alle modifiche apportate dalla l. n. 69/2015, l'articolo 25-*ter*, dedicato ai reati societari, operava una selezione dei soggetti apicali rispetto all'articolo 5 co. 1 lett. a) e limitava la responsabilità dell'ente al reato commesso esclusivamente nel suo interesse, per la cui trattazione si rinvia *infra*, al paragrafo 2.5 del presente capitolo).

Non manca, d'altro canto, in dottrina, chi<sup>34</sup> rimarca la necessità di uno sfrondamento delle figure di reato presupposto, progressivamente moltiplicatesi di pari passo con la tendenza all'incremento della produzione normativa di diritto penale. Un tale intervento di deflazione, in particolare, risulterebbe a beneficio del

---

giudiziaria») si spiega nella «prospettiva processuale» di evitare che la difesa della persona fisica autrice del reato possa essere pregiudicata dalla «coartazione» da parte dell'organizzazione. Così BERNASCONI, *I reati presupposto*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 62.

<sup>32</sup> In particolare, si tratta del «disastro colposo» punito dall'art. 449 c.p., che, con riguardo a gravi episodi che hanno interessato il «settore delle infrastrutture», dimostra di essere fonte di arricchimento per l'ente in punto di risparmi sui costi legati alla prevenzione. V. BERNASCONI, *L'inesausto incremento dei reati-presupposto e l'urgenza di una riforma deflativa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2020, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 14.

<sup>33</sup> In tal senso AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 8 ss. Conformemente, v. anche VALIANI, *Sub Articolo 24, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 496., che sottolinea come l'estensione «diacronica» della Parte speciale non abbia seguito sviluppi coerenti e organici. In particolare, la mancanza di un «criterio classificatorio» d'ordine «sistematico» per quanto concerne l'inserimento e il raggruppamento delle fattispecie rende evidente come la Sezione III del Capo I del d.lgs. n. 231/2001 non possa rappresentare, allo stato, l'equivalente per gli enti della Parte speciale del codice penale.

<sup>34</sup> Così BERNASCONI, *L'inesausto incremento dei reati-presupposto*, cit., 12 ss. Si è osservato, poi, come la continua espansione del catalogo dei reati presupposto manifesti una «dannosa ipertrofia», aggravata dal fatto che non sia stata data piena concretizzazione alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000), che richiedeva la responsabilizzazione dell'ente in relazione ai reati commessi nell'ambito della «lecita attività d'impresa». Sul punto, v. anche ID., *I reati presupposto*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 60.

mondo imprenditoriale, garantendo la «certezza del diritto» e agevolando l'opera di adeguamento dei modelli di organizzazione e gestione alla normativa di Parte speciale, ma anche incentivando l'attività dei Pubblici Ministeri, revitalizzando, così, il sistema normativo del d.lgs. n. 231/2001 nella sua dimensione pratico-applicativa. In particolare, una migliore tecnica legislativa potrebbe suggerire le seguenti modifiche normative: la riscrittura delle ipotesi di cui agli articoli 24-*ter* (criminalità organizzata) e 25-*quater* (finalità di terrorismo o di eversione) al fine di assicurare maggiore «determinatezza» alle fattispecie previste; l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 25-*duodevicies* (c.d. «impiego di extracomunitari») nell'intento di razionalizzarne la disciplina punitiva, già contenuta nel d.lgs. n. 286/1998, nonché l'espunzione dell'art. 25-*terdecies*, ossia «razzismo e xenofobia», per fronteggiare tali fenomeni criminosi con strumenti tipicamente di «prevenzione»; infine, per rendere più efficace il sistema di responsabilità da reato dell'ente attraverso una razionale selezione delle fattispecie espressive della criminalità d'impresa, l'esclusione ragionata dalla Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 di talune fattispecie in tema di falsità di cui all'art. 25-*bis* (come la «contraffazione di marchi e brevetti»), e con riguardo ai «delitti contro l'industria e il commercio» di cui all'art. 25-*bis*1 (per esempio, «vendita di prodotti industriali con segni mendaci»), di «riduzione in schiavitù e pedopornografia» di cui all'art. 25-*quinquies*, della «violazione del diritto d'autore» ex art. 25-*novies*, del delitto di «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 25-*quater*1), tenendo anche a mente che il fenomeno che il d.lgs. n. 231/2001 ha di mira non è rappresentato dall'impresa ontologicamente criminale (di cui molte delle condotte menzionate sono evidenza), ma dalla patologia che colpisce un'impresa lecita sotto forma di ricorso al crimine per la massimizzazione dei ricavi.

Premessa la disamina, attraverso sintetici cenni, dell'evoluzione storica e della logica sottesa alla Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, è opportuno, ora, esaminarne la struttura.

Nello specifico, l'articolato ripropone lo schema del «precetto/sanzione» tipico del diritto penale della persona fisica, attraverso il rinvio a fattispecie incriminatrici disseminate nel sistema sanzionatorio di diritto penale (sia nel codice, sia in leggi speciali) e la comminatoria delle sanzioni che, per l'ente, sono

precipuamente elencate all'articolo 9 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001<sup>35</sup>. Quanto all'aspetto sanzionatorio, in linea teorica la «gravità astratta» delle fattispecie di reato presupposto dovrebbe riverberarsi anche sull'illecito ascritto al soggetto collettivo, influenzando la gravità edittale delle sanzioni comminate: il numero e l'importo delle singole quote nel caso della sanzione pecuniaria, che è indefettibile; la previsione di sanzioni interdittive, ricorrendo una delle condizioni alternative di cui all'articolo 13 comma 1 (vale a dire di ipotesi di particolare gravità)<sup>36</sup>.

Oltre alle figure criminose normativamente elencate negli articoli 24 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001, occorre rammentare l'esistenza nell'ordinamento giuridico italiano di altre tre disposizioni normative vertenti sui reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Innanzitutto, si tratta dell'articolo 23 del d.lgs. n. 231/2001 (esaminato *supra* in relazione alla forma speciale di confisca prevista dal comma 2 del suddetto articolo, nel paragrafo 7 del Capitolo II), disposizione posta in coda alla Sezione II del Capo I, dedicata alle sanzioni applicabili all'ente, che punisce, sotto forma di delitto, l'inosservanza di sanzioni interdittive o misure cautelari interdittive, se commessa nell'ambito funzionale dello svolgimento dell'attività del soggetto collettivo destinatario di dette prescrizioni (inverate in obblighi o divieti). Orbene, se tale reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, allora a norma del comma 2 dell'articolo in discorso, tale soggetto collettivo è passibile di sanzioni (oltre alla pecuniaria, è comminata anche la confisca ai sensi dell'articolo 19), finanche di tipo interdittivo (ricorrendo la condizione di cui al comma 3). Si tratta dell'unica fattispecie incriminatrice contenuta direttamente nel d.lgs. n. 231/2001 (comma 1) e, in quanto presupposto della responsabilità dell'ente (comma 2), costituisce parimenti l'unica figura criminosa posta al di fuori del catalogo dei reati presupposto contenuto nella Sezione III del Capo I (precedendo, per giunta, la relativa elencazione in quanto a collocazione topografica)<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Sul punto VALIANI, *Sub Articolo 24, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 495.

<sup>36</sup> In argomento GULLO, *Considerazioni generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 354.

<sup>37</sup> In argomento BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 326.

Le altre due ipotesi criminose sono, invece, collocate al di fuori del d.lgs. n. 231/2001<sup>38</sup>: si tratta dei reati transnazionali (articoli 3 e 10 della l. n. 146/2006)<sup>39</sup> e delle fattispecie a tutela della qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (art. 12 della l. n. 9/2013)<sup>40</sup>. Ragionando *de iure condendo*, dette figure di reato andrebbero ricollocate nella Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 per restituire «centralità» al *corpus* normativo sulla responsabilità *ex crimine* dell'ente<sup>41</sup>.

## **2. Peculiarità della confisca in relazione ad alcune ipotesi di reato presupposto, sia con riferimento all'ente sia con riguardo alla persona fisica.**

Fra i reati attualmente ricompresi nell'elencazione tassativa di quelli atti a fondare la responsabilità dell'ente collettivo, tralasciando alcune fattispecie che, come accennato, sembrano «aliene» rispetto alla finalità perseguita, è opportuno selezionarne alcuni che esprimono le istanze di contrasto alla criminalità di impresa, statisticamente improntata alla produzione di un arricchimento, dunque votata al profitto<sup>42</sup>.

Come visto in relazione alla funzione svolta dalla confisca nel diritto penale della persona fisica (*supra*, Capitolo I, paragrafo 6.1), anche nel sistema «punitivo» del d.lgs. n. 231/2001 lo strumento ablatorio, grazie alla sua innegabilità versatilità, svolge un ruolo centrale nel contrasto alla criminalità lucrativa.

---

<sup>38</sup> Così PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 101; GULLO, *Considerazioni generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 355.

<sup>39</sup> Secondo GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 214 s., l'estensione della responsabilità *ex crimine* dell'ente anche ai reati transnazionali è condivisibile e giustificata dall'evoluzione della «criminalità organizzata» che si è adattata alla «globalizzazione» dei traffici.

<sup>40</sup> In particolare, si determina l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 in modo da ricomprendere anche le frodi alimentari e i delitti di contraffazione del marchio di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p. Sul punto VARANELLI, *Sub L. 14.1.2013, n. 9-Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 181.

<sup>41</sup> In tal senso GULLO, *Considerazioni generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 357. V. anche GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 215, che esprime il proprio rammarico per la mancata inclusione del reato transnazionale nella disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001.

<sup>42</sup> La «massimizzazione dei guadagni» da parte dell'ente può incentivare, in particolare, pratiche collettive e consolidate di offesa ai beni giuridici, nell'intento di perseguire i «fini economici» dell'organizzazione. Così FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, 16.

Sia nell'ottica della prevenzione che della repressione, infatti, il diritto penale ha optato per il rafforzamento di uno strumento particolarmente efficace al fine di elidere i guadagni di provenienza illecita: la confisca, in quanto mezzo di ablazione a favore dello Stato.

La misura ablativa realizza un canone che guida gli interventi del legislatore nel diritto penale contemporaneo, ossia "*crimen non lucrat*", sicché, al fine di rendere l'illecito insuscettibile di produrre arricchimento, la confisca si pone come «controspinta motivazionale» alla criminalità dei c.d. *white collars*<sup>43</sup>, prospettandone l'«incapacitazione economica». Così, nell'attuale assetto del contrasto all'illecito arricchimento<sup>44</sup>, la confisca viene tramutata in «avamposto irrinunciabile» delle reazioni dell'ordinamento, non di rado contaminandosi con le istanze di prevenzione generale: il «dogma illuministico *nullum crimen sine poena*» sembra essere stato riadattato alla luce dell'attuale contesto del diritto penale, divenendo, così, il paradigma «*nullum crimen sine confiscatione*». La confisca, dunque, rappresenta il metro di commisurazione dell'efficientismo della «politica-criminale contemporanea», la cui presenza è immancabile nell'armamentario latamente sanzionatorio<sup>45</sup> di prevenzione e repressione della criminalità orientata al profitto<sup>46</sup>.

Con riguardo, quindi, ai reati suscettibili di realizzazione nel contesto funzionale del soggetto metaindividuale, l'ablazione del profitto, realizzando la neutralizzazione dell'arricchimento patrimoniale e, quindi, elidendo i vantaggi

---

<sup>43</sup> La paternità dell'espressione «reato del colletto bianco» («*White-Collar Crime*») si deve al criminologo statunitense SUTHERLAND. V. ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. I, Torino, 2018, 1.

<sup>44</sup> L'apprensione del profitto di illecita provenienza realizza la neutralizzazione del movente stesso della criminalità economica, determinando, nell'ambito dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alla commissione dell'illecito, che il reo abbia contezza della consistenza degli effetti negativi sul proprio patrimonio conseguenti alla repressione della condotta antiggiuridica. Così MENDITTO, *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità "da profitto" (mafie, corruzione, evasione fiscale)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 02 febbraio 2015, in [www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org), 1 s. V. anche FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit. 6 s., il quale sottolinea l'efficacia dirompente della confisca nei confronti dei soggetti dediti alla criminalità di tipo economico, riferibili al «modello dell'*homo economicus*».

<sup>45</sup> Non potrebbe essere altrimenti, atteso che la vanificazione del guadagno di matrice illecita trova un razionale fondamento nell'intento di «colpire l'in sé della criminalità economica». V. BARON, *Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo d'insieme*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2018, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 38.

<sup>46</sup> In tal senso MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1259 ss.

economici pertinenti all'illecito, prospetta la «diseconomicità» del ricorso all'attività criminosa<sup>47</sup>. Pertanto, se ne sottolinea, ove la confisca rivesta la natura di sanzione principale e obbligatoria (è il caso dell'ablazione *ex art.* 19 del d.lgs. n. 231/2001), la finalità compensatoria e di ripristino della situazione economica alterata dal reato<sup>48</sup>. D'altronde, la confisca-sanzione contenuta nel d.lgs. n. 231/2001 costituisce un chiaro esempio di come l'istituto della confisca, declinato nelle sue forme «speciali», si sia sempre di più allontanato dall'archetipo di misura di sicurezza dell'articolo 240 c.p., evolvendosi al fine di rafforzare l'azione di contrasto alle manifestazioni della criminalità orientata al profitto<sup>49</sup> (come evidenziato *supra*, nel paragrafo 2 del Capitolo I).

Tuttavia, malgrado la centralità e la rilevanza progressivamente assunte nell'ambito del contrasto alla criminalità economica (come rimarcato *supra*, nel paragrafo 6.1 del Capitolo I), degli strumenti d'ablazione assimilabili alla confisca di prevenzione e alla confisca c.d. “allargata” (tali istituti sono stati esaminati *supra*, nel paragrafo 7 del Capitolo I) non sono stati previsti anche nell'ambito del sistema di responsabilità *ex crimine* dell'ente, sicché sono contemplati soltanto in relazione alla persona fisica. Difatti, la Suprema Corte<sup>50</sup> ha escluso che la confisca c.d. “allargata” (oggi articolo 240-*bis* c.p.) possa trovare applicazione nei confronti dell'ente, poiché l'istituto è calibrato sulle persone fisiche a causa della mancata menzione di siffatto strumento ablatorio nell'articolata disciplina in tema di confisca dell'articolo 19 d.lgs. n. 231/2001<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> In tal senso EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2011, 410. Del resto, la previsione dell'obbligatorietà dell'ablazione del profitto (anche nei casi in cui l'ente sia andato esente da responsabilità *ex art.* 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001) consente di superare l'«anacronistica visione “privatistica” dell'incidenza della criminalità a scopo di lucro» che traspare dal tenore dell'articolo 240 co. 1 c.p., che si limita a prevedere la facoltatività dell'apprensione del profitto del reato. Sul punto FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 32.

<sup>48</sup> Così MAUGERI, *La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 4/2013, 670; MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 334.

<sup>49</sup> V. BORSARI, *Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca*, in *La Legislazione Penale*, 08.09.2019, in [www.discrimen.it/riviste/](http://www.discrimen.it/riviste/), 2 s.

<sup>50</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 05.11.2009, n. 1116, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>51</sup> In tal senso BARAZZETTA, *La confisca allargata*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 1035.

Nel contesto della criminalità economica<sup>52</sup>, un ruolo cruciale, in chiave criminogenetica, è svolto dal soggetto collettivo (come visto *supra*, nel paragrafo 1 del Capitolo II), sul quale deve dirigersi, pertanto, l'azione di contrasto dello Stato. Se, dunque, la struttura organizzata e deputata allo svolgimento di attività economica rappresenta un fattore incentivante l'attività criminosa, essa può essere utilmente coinvolta nell'azione di contrasto alla criminalità economica. Si è, così, configurato un modello di *partnership* fra il soggetto pubblico e le organizzazioni private, per mezzo del quale l'impresa viene posta in prima linea nella prevenzione del rischio-reato<sup>53</sup>. In ciò si radica la giustificazione teorica del modello organizzativo che, come visto (*supra*, paragrafo 1 del presente capitolo), nella sua parte speciale contiene le cautele frutto dell'autopoiesi<sup>54</sup> dell'organizzazione atte alla gestione dei rischi di commissione di taluni reati presupposto nel corso dello svolgimento dell'attività dell'ente collettivo. Un'immagine<sup>55</sup> dotata di efficacia simbolica e che sapientemente tratteggia la convenienza dell'approccio cooperativo in materia di contrasto alla fenomenologia criminosa di matrice aziendale è quella del *favor*, in tale ambito, per lo stile della «lotta di judo», da preferire a quello della «lotta di sumo», in quanto la logica dell'utilizzo dell'intelligenza e della forza del contraddittore per neutralizzarne gli attacchi (in luogo dell'impiego della mera «forza brutta») sembra attagliarsi al modello del «*carrot-stick*»<sup>56</sup> di stampo

---

<sup>52</sup> In argomento, ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., 88 s., GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 244 s.

<sup>53</sup> V. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell'economia*, Vol. 11, fasc. 2/3, 1998, 475 s., il quale sottolinea i meriti dell'approccio del sistema nord-americano alla lotta alla criminalità d'impresa, vale a dire lo stimolo alla «collaborazione» fra società e autorità pubbliche, per dispiegare, in questo modo, un intervento di tipo preventivo.

<sup>54</sup> In particolare, l'ente è incentivato a definire un «programma di autodisciplina» che permetta che l'azione dell'organizzazione sia continuativamente orientata alla legalità. In tal senso PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 157.

<sup>55</sup> Sul punto STELLA, *Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4 del 1999, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1254. La riflessione, in particolare, si deve alle elaborazioni di uno «studioso americano», vale a dire COFFEE. Così ID., *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit., 471 s. Nello specifico, impegnando la società nell'azione preventiva di contrasto, si fa in modo che la stessa combatta «dal suo interno la criminalità», instaurando, in questo modo, una politica di «fiducia controllata» a ogni livello aziendale.

<sup>56</sup> Da un lato il «bastone», ossia la «minaccia» della sanzione, dall'altro, invece, la «carota», ossia i benefici connessi all'adozione di un «*compliance program*, cioè un programma diretto a prevenire e scoprire i reati». In tal senso STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit., 473 s.

angloamericano, imperniato sull'accesso a benefici premiali per le società che hanno implementato i *compliance programs*.

Alla luce di questa premessa sulla giustificazione teorica del coinvolgimento dell'ente nell'ambito del contrasto alla criminalità del profitto e sulla rilevanza che a tal fine riveste la confisca, è opportuno esaminare taluni reati presupposto della responsabilità dell'ente e, nello specifico, le peculiarità dello strumento ablatorio, sia rispetto alla persona fisica sia con riguardo al soggetto metaindividuale, per quanto concerne i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le fattispecie in materia di riciclaggio, i reati ambientali, i reati tributari, gli illeciti del diritto penal-societario e finanziario e, per concludere, data la loro recente introduzione nel catalogo dei reati presupposto, anche le figure criminose offensive del patrimonio culturale. In particolare, la direttrice essenziale della disamina che segue è rappresentata dalla riflessione sulle specificità di tali illeciti nel panorama della responsabilità *ex crimine* dell'ente collettivo e, più segnatamente, sulla peculiare declinazione della confisca-sanzione del d.lgs. n. 231/2001, in particolare in punto di determinazione del profitto confiscabile e dell'incidenza della confiscabilità delle utilità immateriali. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, è possibile rilevare una tendenziale «*vis expansiva*»<sup>57</sup>, che anima più in generale il ruolo che la confisca ha ormai assunto nel diritto penale contemporaneo, e che comunque, in tale contesto, si manifesta negli orientamenti giurisprudenziali che, in assenza di espresse previsioni normative, risultano favorevoli all'inclusione nell'ambito della nozione di profitto ablabile anche delle utilità indirette, così come dell'estensione dell'*adprehensio* ai risparmi di spesa intesi in senso assoluto<sup>58</sup> e dell'applicazione del principio solidaristico in punto di

---

<sup>57</sup> Così MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale*, cit., 1261.

<sup>58</sup> Come si è già avuto modo di sottolineare (*supra*, Capitolo II, paragrafo 4.5), con l'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)), la giurisprudenza di legittimità (salvo, poi, rivedere il proprio orientamento in relazione a talune fattispecie, come si vedrà) ha inteso limitare l'operatività della confisca per equivalente, in punto di vantaggi immateriali, alle ipotesi di «non diminuzione dell'attivo», ossia a un profitto effettivamente incamerato e commisurato al lordo dei costi dovuti, ma che non sono stati sostenuti. In sostanza, si tratta di un profitto inteso come incremento patrimoniale avente un importo superiore a quello che sarebbe stato ricavato se fossero stati regolarmente sostenuti gli esborsi dovuti, e non di un decremento delle passività slegato, quindi, dall'acquisizione di utilità patrimoniali. Tale assunto risulta coerente con la funzione c.d. "sussidiaria" della confisca per equivalente, azionabile solo per impossibilità di eseguire l'ablazione diretta dovuta a sopravvenienze, avendo, per questa ragione, come presupposto indefettibile, la «modificazione dinamica del patrimonio» dell'ente. Coerentemente con siffatte considerazioni, la

rapporti fra ente e persona fisica. Orbene, questa progressiva espansione del profitto confiscabile, in termini generali, sembra collidere con le guarentigie proprie del principio di legalità (art. 2 del d.lgs. n. 231/2001), in particolare con i canoni di «determinatezza, coerenza e prevedibilità della risposta sanzionatoria», implicando, conseguentemente, l'allontanamento dalla concezione della confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 come di uno strumento con finalità «tendenzialmente perequativa»<sup>59</sup>, ossia di espropriazione dell'arricchimento illecito, con la conseguente acquisizione alla *species* delle pene pecuniarie. Queste incertezze sullo statuto giuridico della confisca, unica sanzione realmente indefettibile poiché non rimodellabile *in melius* in ottica premiale (l'articolo 17 del d.lgs. 231/2001, per la riduzione della sanzione pecuniaria e per l'esclusione di quella interdittiva, comunque richiede che il profitto sia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentirne la confisca) fanno sì che, allo stato, l'ablazione del profitto sia la sanzione più temibile per gli enti, dimostrandosi insensibile, d'altronde, alla garanzia di «determinatezza» e di proporzionalità

---

Corte di cassazione nel 2010 (Cass. pen., Sez. VI, 17.06.2010, n. 35748, *ivi*) ha precisato che, nel caso dei crediti, questi sono ablabili esclusivamente in via diretta, sempre a condizione che costituiscano effettivamente il profitto del reato, ossia un incremento del patrimonio del soggetto collettivo causalmente derivante dall'illecito, in quanto «certi, liquidi ed esigibili» (vale a dire incontestati e adeguatamente accertati nel rispettivo importo), così da poter essere considerati già nella sostanziale «disponibilità dell'avente diritto». In argomento MONGILLO, *Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato*, in *Cassazione penale*, fasc. 6 del 2011, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2338 ss.

<sup>59</sup> Si potrebbe parlare, in tal senso, di una funzione “riequilibratrice” svolta dalla confisca che si completa con la tutela restitutoria, come del resto emerge dalla clausola normativa che esclude dal *quantum* confiscabile la parte che può essere restituita al danneggiato (*ex art. 19 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001*) e nell'ottica del «rispristino dell'assetto di interessi patrimoniali» turbato dal reato. Cfr. MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2008, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1785. In senso contrario, v. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 194 ss., il quale sostiene che l'ablazione dei proventi nell'ambito del contrasto alla criminalità orientata al profitto presenti una «vocazione punitiva», dimostrata dall'esigenza di perseguire, anche in chiave di deterrenza, il suddetto canone *crimen non lucratur*. A ogni modo, se si volesse accogliere la tesi della natura «ripristinativa» nel caso specifico della confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, la summenzionata clausola che fa salve le pretese restitutorie del terzo andrebbe interpretata in senso molto ampio, onde farvi rientrare anche le conseguenze risarcitorie, al fine di delineare una «perfetta sussidiarietà» della confisca relativamente agli istituti latamente ripristinatori dello *status* giuridico-economico *quo ante*. Un'esegesi, questa, che, come rimarcato *supra*, nel Capitolo II, paragrafo 4.2, è avversata dalla giurisprudenza prevalente.

proprie di una misura che incide negativamente sulla libertà d'impresa e sulla proprietà privata<sup>60</sup>.

In via preliminare, è opportuno anticipare che una questione particolarmente rilevante sulle peculiarità delle dinamiche applicative della confisca-sanzione prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 è quella vertente sui divergenti modi di intendere il concetto di risparmio di spesa confiscabile, che risentono della fisionomia delle diverse fattispecie di reato presupposto. In via di sintesi, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in quanto oggetto dell'apprensione del profitto, la confisca dei risparmi economici necessariamente correlati a un bene introitato nel patrimonio dell'ente, con riguardo ai reati ambientali (*infra*, paragrafo 2.3 del presente capitolo) e ai reati societari e finanziari (*infra*, paragrafo 2.5); invece, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (*infra*, paragrafo 2.1) e ai reati tributari (*infra*, paragrafo 2.4), si è ritenuta legittima la confisca dei risparmi di spesa intesi in senso assoluto, ossia prescindendo da un legame effettivo con un accrescimento patrimoniale realizzatosi a beneficio dell'ente.

## 2.1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 25-*septies*<sup>61</sup> del d.lgs. n. 231/2001, introdotto con l. n. 123/2007 e novellato ad opera dell'articolo 300 del d.lgs. n. 81/2008, ha determinato l'ingresso nel catalogo dei reati presupposto dei delitti colposi d'evento: si tratta, nello specifico, dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (gravi o gravissime)<sup>62</sup>, ove commessi con violazione delle norme sulla tutela di salute e

---

<sup>60</sup> In tal senso MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 3-4 del 1° luglio 2022, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 571 s.

<sup>61</sup> Oltre che la sanzione pecuniaria, è comminata anche la sanzione interdittiva (con richiamo integrale di quelle elencate dall'articolo 9 co. 2 del d.lgs. n. 231/2001), la cui durata è diversamente graduata a seconda della gravità astratta del reato presupposto (in relazione al reato presupposto dell'omicidio colposo commesso con violazione della normativa prevenzionistica, va da tre mesi a un anno, non superiore a sei mesi, invece, per le lesioni colpose gravi e gravissime). V. DE VIVO, ARTUSI, *I reati presupposto*, cit., in DE VIVO (a cura di), *Il professionista*, cit., 80. Nello specifico, si sottolinea come la disposizione abbia significativamente esteso le potenzialità applicative del d.lgs. n. 231/2001.

<sup>62</sup> In sostanza, si delinea un «triplice livello punitivo», in cui il trattamento sanzionatorio (comprensivo anche della sanzione interdittiva) è diversamente graduato a seconda della gravità dell'illecito, configurando, così, una «severità» decrescente in ragione della successione dei reati

sicurezza sul lavoro<sup>63</sup> (offensivi, nello specifico, del bene vita o del bene incolumità personale)<sup>64</sup>.

La finalità avuta di mira dal legislatore è stata individuata nel miglioramento delle procedure e dei protocolli implicati nella regolamentazione della sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>65</sup>, infondendo nelle politiche d'impresa il senso della legalità e della protezione rafforzata dei lavoratori<sup>66</sup>. In altri termini, con l'introduzione dell'articolo 25-*septies* si è perseguito l'obiettivo del potenziamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento, ai fini della prevenzione, dell'organizzazione nel suo complesso<sup>67</sup>: una scelta certamente condivisibile, dato l'elevato rango dei beni giuridici coinvolti (vita, integrità fisica, salute dei lavoratori)<sup>68</sup>.

---

commi (l'ipotesi più grave, ossia quella del comma 1, punisce l'illecito amministrativo dipendente da omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008, ossia l'inosservanza da parte del datore di lavoro di obblighi indelegabili concernenti la valutazione del rischio in imprese operanti in settori particolarmente rischiosi; quindi, in tale ipotesi, la responsabilità dell'ente sorge in relazione a un «elemento esterno» all'illecito presupposto). Così DI TERLIZZI, *Nell'ambito dei reati-presupposto, l'omicidio e le lesioni colpose, commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro*, in MANNA (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Milano, 2023, 637 ss.

<sup>63</sup> L'espressione, utilizzata anche nel d.lgs. n. 81/20018, non è presente, tuttavia, nelle fattispecie codicistiche, in cui si parla di «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», una locuzione, comunque, comprensiva di ogni norma che, anche indirettamente, è atta a prevenire infortuni lavorativi o malattie professionali. Pertanto, l'ambito delineato dalle due formule può dirsi sovrapponibile (per giunta, secondo parte della dottrina, rilevarebbe anche l'inosservanza delle generiche prescrizioni cautelari di cui all'articolo 2087 c.c.). A ogni modo, è necessario che la regola cautelare violata sia precipuamente diretta alla salvaguardia dei beni vita e incolumità personale dei lavoratori e di soggetti equiparati e che l'evento prodotto si leghi causalmente all'inosservanza della prescrizione, avendo concretizzato, così, il «rischio lavorativo» avuto di mira dalla norma prevenzionistica. In tal senso DOVERE, *Reati presupposto e responsabilità degli enti: il punto sui reati colposi di evento*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2023, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 18 ss.

<sup>64</sup> In argomento BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 305; VITARELLI, *I reati in materia di sicurezza, dignità e correttezza del lavoro*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 507.

<sup>65</sup> La tutela massima della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare, è un obiettivo da «anteporre» al profitto che il datore di lavoro trae dallo svolgimento dell'attività d'impresa, dovendo questi adottare ogni cautela esigibile al fine di minimizzare i rischi concernenti lo specifico luogo di lavoro e le attività in esso svolte, sia originati all'interno, sia provenienti dall'ambiente esterno. Sul punto PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 243.

<sup>66</sup> V. LORIA, *Sub Articolo 25-septies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 328.

<sup>67</sup> Così CASTRONUOVO, *Sub Articolo 25-septies*, *D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 601.

<sup>68</sup> Cfr. CAPPELLINI, *La responsabilità dell'ente per omicidio e lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia, tomo II*, Milano, 2019, 3453.

La riforma del 2007<sup>69</sup> ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo espansivo della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, proprio in quanto ne ha comportato l'ampliamento<sup>70</sup> verso le fattispecie colpose<sup>71</sup>, ponendo, tuttavia, particolari problemi di coordinamento con i principi e gli istituti della Parte generale del decreto, nello specifico, per quanto concerne i modelli e i criteri imputativi dell'interesse o vantaggio<sup>72</sup>.

L'intervento normativo, in particolare, ha posto rimedio a una problematica lacuna presente nell'ambito oggettivo del sistema di responsabilità da reato dell'ente, in quanto, come detto, il riferimento ai reati oggi menzionati nell'articolo 25-*septies* era stato espunto al momento dell'approvazione del testo definitivo dell'atto delegato, malgrado il settore fosse particolarmente rilevante nel contesto della criminalità d'impresa e, per di più, tale fenomenologia criminosa potesse essere considerata un'autentica espressione della colpa d'organizzazione<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> In tal senso AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 12. D'altronde, già la lett. c) dell'articolo 11 co. 1 della legge delega (l. n. 300/2000) prevedeva la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. se commessi con violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro. Così GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 215 s.

<sup>70</sup> Tuttavia, vi sono perplessità in dottrina con riguardo alla mancata previsione della responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.), di «Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro» (art. 451 c.p.) e di «Omicidio» doloso (art. 575 c.p.), comunque realizzabili nel contesto della prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tal senso PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 248.

<sup>71</sup> Da segnalare che, con riguardo a tutte le fattispecie colpose presenti nel catalogo dei reati presupposto (il riferimento è non solo a quelle *ex art. 25-septies*, ma pure agli illeciti colposi in materia ambientale *ex art. 25-undecies*), ma anche con riguardo alle contravvenzioni (di cui all'art. 25-*ter* in materia di reati societari e con riferimento all'art. 25-*undecies* per le contravvenzioni in materia ambientale), non essendo tali reati compatibili con la «forma del tentativo» (*ex art. 56 c.p.*), esse non possono fondare la responsabilità dell'ente nell'ipotesi di cui all'articolo 26 co. 1 del d.lgs. n. 231/2001 (vale a dire di tentativo di reato presupposto). In tal senso BERNASCONI, *I reati presupposto*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 62 s.

<sup>72</sup> Tra i possibili istituti in frizione, si ritiene che non figuri la clausola dell'elusione fraudolenta del modello (di cui all'art. 6 co. 1 lett. c)), d.lgs. n. 231/2001), che potrebbe risultare compatibile con i reati presupposto di tipo colposo ove si accolga l'esegesi della separazione fra la condotta inosservante e quella dell'aggiramento decettivo delle prescrizioni del modello, che sia antecedente ovvero susseguente all'agire colposo. Così CASTRONUOVO, *Sub Articolo 25-septies, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 630.

<sup>73</sup> Così VITARELLI, *I reati in materia di sicurezza*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 508. In effetti, all'indomani della riforma si osservava che, quanto al criterio oggettivo di imputazione (di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001), la condotta penalmente rilevante posta in essere dalla persona fisica presentasse un'impronta «finalisticamente

Dal punto di vista dell'organizzazione dell'ente<sup>74</sup>, l'inclusione dei delitti colposi d'evento nel catalogo degli illeciti rilevanti per fondare la responsabilità da reato ha determinato l'affinamento del modello organizzativo quale strumento di analisi e gestione di uno specifico rischio sistemico, ossia connesso alla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, divenendo strumento di secondo livello e collocandosi su di un piano più alto rispetto al documento di valutazione dei rischi, ossia quello della regolazione dell'operatività e dell'organizzazione del soggetto collettivo. Nello specifico, i caratteri della gestione «sistemica» della sicurezza attraverso il modello organizzativo sono definiti dall'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, una disposizione normativa di indubbio valore in quanto atta a conferire maggiore determinatezza alle indicazioni di massima fornite dal combinato disposto degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001. Difatti, nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, il legislatore ha dimostrato particolare attenzione per le istanze di precisione del contenuto dei modelli organizzativi, tipizzando le cautele, offrendo suggerimenti per l'adeguamento del modello alle specifiche realtà aziendali delle piccole e medie imprese, così come prevedendo la possibilità di adozione dello stesso, ai fini della prima applicazione, sulla base di apposite Linee Guida nazionali e internazionali, nonché attraverso l'espressa previsione (all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008) di un meccanismo asseverativo del modello implicante il coinvolgimento degli organismi paritetici<sup>75</sup>.

In aggiunta all'incidenza sull'ambito dei modelli di organizzazione (e, dunque, sul criterio soggettivo di imputazione del reato all'ente), l'aspetto più rilevante del coordinamento tra la riforma del 2007-2008 e la Parte generale del

---

orientata», incompatibile con i reati colposi, mentre, per quanto concerne il criterio soggettivo (articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001), si rimarcava come il meccanismo normativo di imputazione sembrasse imperniato sulla criminalità colposa. Cfr. ID., *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2009, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 695 s.

<sup>74</sup> V. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 25 e 305 ss.; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 261 ss.

<sup>75</sup> Tuttavia, oltre a queste considerazioni che riconoscono i meriti della regolamentazione dei modelli di organizzazione e gestione all'interno del sistema normativo del d.lgs. n. 81/2008, è possibile richiamare talune perplessità manifestate in dottrina circa l'asserita obbligatorietà dell'adozione del modello (in luogo della sua facoltatività in quanto onere per gli enti collettivi), ma anche la presunzione relativa di assolvimento del dovere di vigilanza incombente al datore di lavoro delegante attraverso la predisposizione e l'effettiva adozione del modello. Così AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 16.

d.lgs. n. 231/2001 sembra essere rappresentato dall'adattamento del criterio oggettivo di imputazione, nello specifico il nesso utilitaristico dell'interesse o vantaggio, alle fattispecie colpose d'evento, evidentemente calibrato, invece, sulla criminalità di tipo doloso. A fronte di variegata e numerose prese di posizione in dottrina<sup>76</sup>, la giurisprudenza di legittimità si è orientata verso un'esegesi di tipo «conservativo», confermando l'operatività e la validità degli ordinari criteri oggettivi anche nel caso dei reati colposi e stabilendo l'autonomia e l'alternatività di interesse e vantaggio, nonché la loro riferibilità, nelle ipotesi criminose rette dalla colpa<sup>77</sup>, non all'evento antigiusuridico, bensì alla sola condotta di inosservanza della prescrizione cautelare<sup>78</sup>.

Le Sezioni Unite Thyssenkrupp del 2014<sup>79</sup> hanno chiarito taluni profili significativi del criterio oggettivo di attribuzione del reato all'ente. Valorizzando l'impostazione del legislatore storico, si è ritenuto che interesse e vantaggio fossero concetti tra loro alternativi<sup>80</sup> e che, per quanto di maggior rilevanza, nei reati colposi andassero riferiti alla condotta e non all'evento che ne scaturisce, in modo da coordinare la disposizione di cui all'articolo 25-*septies* con l'assetto normativo di Parte generale. Una valutazione siffatta, necessaria dal punto di vista logico, risulterebbe pienamente compatibile con i dettami costituzionali propri della materia penale (oppure a questa strettamente affine).

---

<sup>76</sup> Per esempio, GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 217, suggerisce di riferire l'«elemento soggettivo colposo» all'evento lesivo e di ritenere che l'interesse o il vantaggio dell'ente siano «implicitamente» perseguiti dalla persona fisica nell'«azione cosciente e volontaria» (art. 42 co. 1 c.p.) di violazione della normativa prevenzionistica.

<sup>77</sup> V. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio*, cit., 673, il quale, prima dell'introduzione dell'articolo 25-*septies*, sostiene che nelle fattispecie colpose l'interesse per l'ente potrebbe essere di tipo «mediato», mentre risulta immediato con riguardo alla criminalità dolosa.

<sup>78</sup> Sul punto GARGANI, *Responsabilità collettiva da delitto colposo d'evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2016, 307 s.; VITARELLI, *I reati in materia di sicurezza*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 517 ss.

<sup>79</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In particolare, paragrafo 63 del Considerato in diritto.

<sup>80</sup> In senso contrario, v. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2002, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 425, il quale, all'indomani della promulgazione del d.lgs. n. 231/2001, aveva affermato che i due concetti, costituenti un'«endiadi», andassero unitariamente intesi alla stregua di un interesse oggettivamente qualificabile e connesso alla condotta della persona fisica.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità sembra aver valorizzato il requisito della rilevanza, dal punto di vista economico<sup>81</sup>, dei criteri alternativi dell'interesse o vantaggio, nell'intento di selezionare i fatti attribuibili all'ente collettivo ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, si è chiarito<sup>82</sup> che l'interesse risulta compatibile con una condotta dell'agente caratterizzata dal precipuo intento finalistico di far conseguire all'ente un risparmio economico (anche se poi non materialmente realizzato), mentre il vantaggio sottintende la violazione sistematica e ripetuta della normativa antinfortunistica da cui derivi un oggettivo beneficio per l'ente collettivo (sotto forma di risparmio economico oppure di ottimizzazione della produzione), non sorretto dalla volontarietà dell'agente<sup>83</sup>. In senso contrario a tale assunto, si è espresso chi, in dottrina<sup>84</sup>, ha ritenuto opportuno valorizzare, in luogo del risparmio economico per l'ente, il nesso causale tra una disfunzione sistemica palesatasi nell'organizzazione e la commissione del reato d'evento, cosicché i criteri imputativi dell'interesse o vantaggio potessero abbracciare l'intero fatto illecito.

La soluzione elaborata dalle Sezioni Unite<sup>85</sup>, ispirata, per l'appunto, al mantenimento della responsabilità dell'ente anche per le fattispecie colpose, ben potrebbe riferirsi anche alle altre ipotesi normativamente previste nel *numerus clausus* dei reati presupposto e compatibili con il paradigma di imputazione soggettiva di tipo colposo, ossia i reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* (disposizione introdotta con il d.lgs. n. 121/2011 e novellata ad opera della l. n. 68/2015, che è oggetto di trattazione *infra*, nel paragrafo 2.3 del presente capitolo).

---

<sup>81</sup> Così GARGANI, *Responsabilità collettiva*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 320, che parla di c.d. «discriminante economica»; VITARELLI, *I reati in materia di sicurezza*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 524.

<sup>82</sup> In tal senso Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2018, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In particolare, si è rimarcato come la consistenza economica del vantaggio non debba essere inadeguata.

<sup>83</sup> Tale assunto dovrebbe rendere incompatibile l'agire colposo unicamente riferibile al preposto con la produzione di un profitto così inteso per l'ente, ove esso concretizzi un rischio non correttamente gestito sul piano esecutivo e non riferibile all'organizzazione nel suo complesso. Così MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 4.2.2020, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 13.

<sup>84</sup> In argomento GARGANI, *Responsabilità collettiva*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 321. Anche BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 317, ha rimarcato la necessità che l'evento nel reato colposo costituisca manifestazione del «rischio organizzativo», ossia gestito dall'ente a livello sistemico, affinché il reato gli sia oggettivamente imputato.

<sup>85</sup> Sul punto BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 313.

L'esegesi fatta propria dal Supremo Consesso, in particolare, sembra essere rispettosa dell'impostazione generale accolta dal legislatore delegato, in quanto si limita a un suo semplice adattamento in virtù del mutamento della normativa di riferimento. Non risulterebbe, pertanto, innovato il criterio ascrittivo dell'illecito all'ente sul piano oggettivo, ma unicamente adeguato l'oggetto di riferimento, prevedendosi un *focus* sulla condotta colposa e non sull'esito antiggiuridico. Significativamente, è stato osservato dai giudici di legittimità come l'agire colposo sia pienamente compatibile con il nesso di utilità che deve legare l'illecito all'ente collettivo, potendosi prevedere, in tal caso, la derivazione del vantaggio per il soggetto di diritto metaindividuale dalla condotta di inosservanza delle cautele.

La dottrina<sup>86</sup>, a sua volta, ha sottolineato la necessità di evitare un'affermazione della responsabilità dell'ente di tipo oggettivo, traendola in modo automatico dal vantaggio fisiologicamente connesso al mancato adeguamento dell'organizzazione alle istanze di prevenzione e apprezzabile nei termini di «abbattimento» dei tempi o dei costi pertinenti, dovendo, invece, il giudice debitamente motivare in ordine alla sussistenza di uno specifico vantaggio economico per l'ente, mancando, altrimenti, gli estremi per l'imputazione del reato al soggetto collettivo.

Le considerazioni sviluppate dalla Suprema Corte con riguardo ai reati colposi si ricollegano direttamente, poi, alla tematica del profitto oggetto di confisca-sanzione a norma dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001: il vantaggio riferibile all'ente e conseguente alle inosservanze delle istanze della normativa prevenzionistica, ove attuative della politica d'impresa, potrebbe tradursi in un profitto<sup>87</sup> per risparmio economico e contestuale possibilità di proseguire l'attività dell'ente in virtù dell'omesso sostenimento dei costi di adeguamento degli impianti.

Potrebbe affermarsi, allora, come il profitto ablabile, così inteso, consisterebbe in un risparmio di spesa derivante dall'omissione prevenzionistica e dalla continuazione dell'attività dell'ente, ossia dalla condotta colposa costituente un semplice segmento della vicenda illecita. Pertanto, il profitto potrebbe legarsi al

---

<sup>86</sup> In questi termini SANTORIELLO, *L'individuazione dell'interesse e del vantaggio dell'ente in caso di reati colposi*, in *IUS*, 21.05.2018, in [www.ius.giuffrefl.it](http://www.ius.giuffrefl.it), 6 s.

<sup>87</sup> In tal senso GARGANI, *Responsabilità collettiva*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 320.

reato in vario modo: derivando da un reato perfettamente integrato nei suoi estremi, oppure da uno soltanto dei requisiti della fattispecie, nonché, come nell'ipotesi dei reati colposi d'evento, ricollegando i vantaggi economici a uno soltanto degli elementi costitutivi, integratosi in anticipo rispetto all'esito antiggiuridico. Quindi, il profitto come risparmio di spesa, in tali ipotesi, pur inveratosi al momento della realizzazione della condotta, ma prima della verifica dell'evento, certamente rientrerebbe nel novero del complesso di vantaggi pertinenti al reato<sup>88</sup>.

In definitiva, come chiarito dalle Sezioni Unite del 2014<sup>89</sup>, il profitto suscettibile di apprensione potrebbe essere inteso alla stregua di un'utilità immateriale, ossia consistente in un risparmio conseguente al mancato adeguamento dell'organizzazione dell'ente alla normativa antinfortunistica, oppure allo svolgimento di un'attività non in condizioni ottimali di sicurezza<sup>90</sup>, ma per il soggetto collettivo più vantaggiosa in termini economici. Sembra trattarsi, pertanto, di un risparmio valutato in termini «assoluti»<sup>91</sup>, ossia implicante un arricchimento per mancato sostenimento di una spesa dovuta e non correlato, invece, a un incremento di tipo patrimoniale del patrimonio del soggetto collettivo. La questione, per giunta, sembra che sia stata risolta dal Supremo Collegio che non ha specificato se, in tale circostanza, si dovesse configurare una confisca diretta ovvero un'ablazione nella forma per equivalente<sup>92</sup>. L'espansione del concetto di profitto ablabile susseguente a tale assunto si poneva, comunque, nel solco di un indirizzo giurisprudenziale elaborato dal Supremo Consesso in altra pronuncia del 2014, per cui si è ritenuto che nell'oggetto dell'apprensione sotto forma di profitto dovessero rientrare, oltre che i beni direttamente e immediatamente riconducibili al reato, anche

---

<sup>88</sup> Sul punto, BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giurisprudenza italiana*, 11/2014, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 2572 s.

<sup>89</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>90</sup> Di recente, la Suprema Corte (Cass. pen., Sez. IV, 24.09.2019, n. 43656, *ivi*) ha ribadito che, tra le possibili «fonti di risparmio di spesa», è possibile annoverare anche quei risparmi «sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale», oppure derivanti dalla «velocizzazione degli interventi di manutenzione». Sul punto SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 227.

<sup>91</sup> In tal senso MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 344 s.

<sup>92</sup> In argomento MONGILLO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 730.

le utilità indirette o mediate; l'anno successivo, poi, nuovamente le Sezioni Unite hanno recuperato il requisito della stretta pertinenzialità del vantaggio all'illecito<sup>93</sup>.

Ad avviso di parte della dottrina, la tesi della confiscabilità<sup>94</sup> del risparmio «assoluto», comunque, sembra non essere corroborata dal punto di vista logico, in quanto si finirebbe per riservare il medesimo trattamento sanzionatorio a ipotesi cariche di distinto disvalore, ossia l'effettivo guadagno patrimoniale causalmente derivante dal reato e il mancato esborso dovuto e, quindi, il profitto consisterebbe nel mancato decremento del patrimonio del soggetto collettivo. Peraltro, ammettendo l'ablazione del mero risparmio economico, si tramuterebbe la confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 in una reazione dell'ordinamento avente una vocazione spiccatamente punitivo-afflittiva<sup>95</sup>, allontanandola, quindi, dal novero degli strumenti giuridici atti a ripristinare lo *status* giuridico-economico antecedente al reato e da esso alterato.

Inoltre<sup>96</sup>, riconoscere l'ablazione del risparmio connesso alla violazione di una norma cautelare, consistente nel mancato sostenimento dei costi di predisposizione di onerosi presidi anti-infortunio, da cui sia causalmente derivato l'evento-morte oppure di lesione personale, è problematico sotto il profilo dell'inquadramento dal punto di vista giuridico. Infatti, se si volesse valorizzare il possibile effetto ripristinatorio connesso alla confisca, allora si dovrebbe avere, come punto di riferimento per l'individuazione della situazione conforme a diritto, quella della positiva adozione di ogni cautela idonea alla minimizzazione del rischio-infortunio. Difatti, l'apprensione del mero risparmio non sarebbe sufficiente a realizzare tale finalità, atteso che sarebbe maggiormente adeguato un provvedimento che ingiunga all'ente di adottare le cautele dovute e colposamente

---

<sup>93</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, n. 10561, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, n. 31617, *ivi*, come meglio si vedrà *infra*, nel paragrafo 2.4 del presente capitolo in relazione ai reati tributari.

<sup>94</sup> Sul punto MONGILLO, *Confisca*, cit., 736 ss.

<sup>95</sup> V. anche ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2015, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1683, il quale sottolinea che, ammettendo la confisca di un risparmio di spesa in quanto tale, ossia un «non esborso», si tramuta lo strumento ablatorio in un'«autentica pena», di entità imprevedibile e arbitrariamente commisurata dal giudice. Inoltre, come osservato da BARTOLI, *Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 ottobre 2016, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 14, l'asserita natura punitiva così attribuita alla confisca a carico dell'ente confligge con la funzione «neutralizzante» della misura (discendente dalla disciplina normativa del d.lgs. n. 231/2001), ossia di ricondurre il soggetto responsabile nella situazione giuridico-economico preesistente all'illecito.

<sup>96</sup> Così MONGILLO, *Confisca*, cit., 737 s.

omesse, anche in vista della sicurezza futura delle lavorazioni. Inoltre, la determinazione del *quantum* confiscabile sarebbe tutt'altro che agevole, poiché il reale vantaggio economico dovrebbe essere calibrato sul «periodo di ammortamento», rilevante, per esempio, nel caso di sostituzione degli impianti non a norma con altri invece idonei dal punto di vista prevenzionistico. Non considerare tale evenienza, in effetti, determinerebbe una sproporzione per eccesso dell'intervento ablatorio, implicante l'apprensione dell'esatto valore evinto dal mercato della cautela omessa e producente, di conseguenza, un considerevole «impatto afflittivo» da cui, considerando le altre sanzioni irrogate, difficilmente il soggetto collettivo potrebbe riprendersi, o comunque recuperare una corretta e adeguata gestione del rischio-infortuni. D'altro canto, potrebbe dubitarsi che dalla commissione dei delitti indicati dall'articolo 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 e imputati oggettivamente e soggettivamente all'ente possa realmente desumersi un beneficio per il soggetto collettivo, stanti i significativi costi derivanti dall'infortunio che ben potrebbero elidere il vantaggio vero e proprio.

## 2.2. Reati di riciclaggio

L'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nel caso di quattro reati presupposto (si tratta di altrettante fattispecie delittuose): «ricettazione» (art. 648 c.p.), «riciclaggio» (art. 648-*bis* c.p.), «impiego di danaro, beni, utilità di provenienza illecita» (art. 648-*ter* c.p.), «autoriciclaggio» (art. 648-*ter*.1 c.p.), con possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive (sono genericamente richiamate quelle elencate dall'articolo 9 co. 2), per le quali si ribadisce la durata massima dei due anni<sup>97</sup> (già stabilita dall'articolo 13 co. 2, d.lgs. n. 231/2001).

---

<sup>97</sup> Si segnala la configurazione di un'aggravante della sanzione pecuniaria di tipo oggettivo, slegata dal «grado di rimproverabilità» dell'ente nel caso concreto, ma ancorata alla comminatoria edittale della pena detentiva prevista per il reato presupposto (la sanzione pecuniaria, normalmente determinata fra un minimo di duecento e un massimo di ottocento quote, risulta aggravata nel caso in cui «il danaro, i beni e le altre utilità» provengano da un delitto punito con la pena massima della reclusione superiore ad anni cinque, sicché, in questo caso, le quote sono aumentate rispettivamente a quattrocento e mille). V. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 234. In senso contrario, v. D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 548 s., che condivide tale previsione normativa in quanto essa consente di

Considerando le fattispecie in materia di riciclaggio dei proventi di provenienza illecita intese in senso lato<sup>98</sup>, è possibile enucleare le tappe del processo di determinazione del novero delle figure di tali reati fondanti la responsabilità dell'ente (coerentemente con le strategie internazionali di contrasto a tali fenomeni): l'originaria limitazione della responsabilità ai reati di riciclaggio e reimpiego aventi carattere transnazionale (l. n. 146/2006); l'inserimento dell'art. 25-*octies* nell'impianto normativo della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente anche ai delitti di riciclaggio e reimpiego aventi una rilevanza "interna" al territorio dello Stato, nonché al reato di ricettazione (d.lgs. n. 231/2007, con contestuale abrogazione nella norma speciale contenuta nella l. n. 146/2006); l'inclusione, infine, anche del delitto di autoriciclaggio nel novero delle fattispecie elencate dall'articolo 25-*octies* co. 1 (l. n. 186/2014)<sup>99</sup>.

Il presupposto comune a tutte e quattro le fattispecie richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 è costituito dalla precedente commissione di un fatto costituente reato da cui deriva un "provento", ossia un'utilità dotata di valore economico e qualificabile come illecita poiché derivante da detto reato. Se nel caso di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, l'autore del reato-fonte è diverso da quello punibile per la «circolazione illecita» del bene, con riguardo all'autoriciclaggio si punisce lo stesso soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto, compie ulteriori attività sui relativi proventi<sup>100</sup>. Giova evidenziare che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2021, in tema di riciclaggio e autoriciclaggio il reato-fonte può essere un qualsiasi delitto (anche colposo), e in aggiunta, con riguardo a tutte e quattro le fattispecie (ricettazione, riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio), il reato-matrice può anche essere una contravvenzione punita con la pena detentiva dell'arresto da sei mesi a un anno. A seguito di tale riforma, può dirsi che si sia determinato un ampliamento delle ipotesi di

---

«graduare» la sanzione applicabile all'ente collettivo alla luce della «gravità» del reato presupposto, scongiurando, così, un'indebita parificazione dei trattamenti sanzionatori.

<sup>98</sup> In argomento D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 533 ss.

<sup>99</sup> Sul punto GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, cit., 3495 ss.

<sup>100</sup> In tal senso BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Torino, 2021, 367.

responsabilità dell'ente *ex art. 25-octies* del d.lgs. n. 231/2001, in quanto si è conferita maggiore ampiezza allo spettro applicativo dei reati presupposto ivi richiamati, ma soprattutto, la modifica normativa sembra aver accresciuto le ipotesi in cui la responsabilità dell'ente sia dovuta a reati commessi dai sottoposti, stante il riferimento a qualsiasi delitto (dunque anche colposo) e finanche ad alcune contravvenzioni (punite con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno), dunque a illeciti in genere non appartenenti alla «sfera decisionale» degli apicali<sup>101</sup>.

La logica sottesa all'estensione della responsabilità da reato del soggetto collettivo anche a dette ipotesi criminose sembra essere condivisibile nell'ottica della politica di contrasto al fenomeno del reinvestimento di utilità di origine illecita che combina aspetti di prevenzione e di repressione, potendo, in questo modo, far leva sulla responsabilizzazione dell'ente e la conseguente minimizzazione del rischio-reato correlato a tale fenomenologia<sup>102</sup>. D'altronde, tali fattispecie possono considerarsi come «trasversali rispetto al sistema organizzativo aziendale», in quanto possono essere astrattamente coinvolti nel relativo «rischio-reato» tutti quei «processi aziendali» che implicano il reimpiego in attività speculativa dei proventi che possano considerarsi di derivazione illecita<sup>103</sup>.

Una questione problematica sorta in conseguenza della più recente estensione del perimetro applicativo dell'articolo 25-*octies* (ossia l'inclusione del delitto di autoriciclaggio punito dall'articolo 648-*ter*.1 c.p.) concerne la necessità o meno che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia tra quelli tassativamente individuati dal legislatore quali fattispecie della responsabilità dell'ente a norma del decreto legislativo n. 231/2001<sup>104</sup>. Ove si dovesse accogliere la tesi dell'operatività

---

<sup>101</sup> In argomento SANTORIELLO, *Dalla modifica delle fattispecie in tema di riciclaggio ad un'ipotesi di responsabilità a tutto campo per gli enti collettivi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2022, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 9 s. e 12 s., il quale rimarca il pericolo di un «coinvolgimento inconsapevole» dell'ente collettivo nelle ipotesi di riciclaggio.

<sup>102</sup> V. LORIA, *Sub Articolo 25-octies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 352; GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, cit., 3497 s.; D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 535 s.

<sup>103</sup> Cfr. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 233.

<sup>104</sup> In argomento GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, cit., 3503 ss.; D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 538 ss.; PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 104 s.

della disciplina in relazione a qualsiasi reato presupposto dell'autoriciclaggio, si potrebbe considerare l'articolo 25-*octies* alla stregua di una «disposizione aperta», dal contenuto elastico e astrattamente idonea a determinare la responsabilità del soggetto collettivo per qualsiasi figura criminosa (un'esegesi, questa, che potrebbe porsi in contrasto con il principio di legalità-specialità desunto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001)<sup>105</sup>. Si è, infatti, osservato<sup>106</sup> che, laddove il «reato-fonte» *ex art. 648-ter.1* dovesse essere un reato non presupposto della responsabilità dell'ente, si cagionerebbe un *vulnus* al principio di «tassatività» dei reati idonei a fondare detta responsabilità, legittimando la creazione di un «sistema punitivo dal doppio volto», costituito, da un lato, dal catalogo chiuso e conforme a legalità dei reati presupposto, mentre dall'altro da un elenco difforme alle indicazioni dell'articolo 2 del d.lgs. n. 231/2001 in quanto potenzialmente indeterminato e non tassativo e inclusivo di qualsivoglia reato, rendendo, così, inesigibile un'efficace mappatura dei rischi-reato e il crollo delle strategie di prevenzione<sup>107</sup>.

La tesi anzidetta è stata precipuamente fondata sul parallelismo con il caso del reato associativo (articolo 24-*ter* del d.lgs. n. 231/2001) e dei delitti-scopo, per cui la giurisprudenza di legittimità<sup>108</sup> aveva ritenuto, in applicazione del principio di «stretta legalità», che per fondare la responsabilità da reato dell'ente collettivo fosse necessaria l'espressa inclusione del delitto-fine nel catalogo dei reati presupposto.

---

<sup>105</sup> In tal senso AMATI, CHILOSI, *Autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e nuovi delitti ambientali. Profili penalistici e implicazioni 231*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 luglio-settembre 2015, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 79 s.

<sup>106</sup> In tal senso PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Criminalia*, 2015, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 553.

<sup>107</sup> In senso conforme, v. anche BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo 2016, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 20, il quale rimarca che, ammettendo che gli autori del reato-fonte e del delitto di autoriciclaggio possano essere persone fisiche diverse, ma che l'ente coinvolto debba essere il medesimo, allora i modelli organizzativi richiesti dovrebbero abbracciare sia l'uno, sia l'altro illecito, sicché entrambi rientrerebbero nel *numerus clausus* dei reati presupposto. Quanto alla medesimezza dell'ente, D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 542 s., si è espresso in favore dell'ammissibilità della diversità dei due soggetti metaindividuali a cui appartengono le persone fisiche autrici del reato-fonte e del delitto di autoriciclaggio, atteso che, ai fini della costruzione della fattispecie complessa fondante la responsabilità dell'ente da reato, è irrilevante il fine perseguito dalla persona fisica in relazione al reato presupposto dell'autoriciclaggio.

<sup>108</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Orbene, proprio tale assunto sembra essersi rilevato inconferente, in quanto le due situazioni (reato associativo e autoriciclaggio) sono affatto diverse tra loro<sup>109</sup>: nell'ipotesi della fattispecie associativa, la cui configurazione è ancorata alla realizzazione dei reati-scopo, è evidente come l'ente debba organizzarsi nell'ottica di prevenire i reati attuativi del programma criminoso, dunque, rapportando le cautele alle loro specificità, sicché se ne potrebbe affermare l'esigenza che siano presupposto della responsabilità dell'ente; invece, con riguardo all'autoriciclaggio, il rischio-reato da gestire è relativo non all'area potenzialmente indeterminata dei reati-fonte, bensì a quella del riutilizzo dei proventi di matrice criminosa<sup>110</sup>. D'altronde, sembra che, seppur implicitamente, anche la Corte di cassazione<sup>111</sup> abbia accolto la tesi dell'affermazione della responsabilità dell'ente *ex art. 25-ter* del d.lgs. n. 231/2001 malgrado il reato presupposto dell'autoriciclaggio non sia tra quelli tassativamente selezionati dal legislatore in relazione al d.lgs. n. 231/2001<sup>112</sup>. Comunque, anche una c.d. «tesi intermedia»<sup>113</sup> va richiamata, la quale, pur ammettendo che il reato-fonte non debba essere necessariamente presupposto della responsabilità dell'ente, richiede che a quest'ultimo dovrebbe in qualche modo legarsi, poiché realizzato da un soggetto intraneo alla struttura organizzativa e nell'interesse o vantaggio del soggetto collettivo, venendo in rilievo, in questo

---

<sup>109</sup> In tal senso GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2015, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 13.

<sup>110</sup> In senso conforme, v. anche MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, 1/2015, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 123, il quale evidenzia come sia preminente per l'ente assicurare la «tracciabilità» e, dunque, l'esclusione dell'illecita provenienza dei flussi tanto economici quanto finanziari che lo concernono. Anche GATTA, *I profili di responsabilità penale nell'esercizio della Corporate Tax Governance*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 04 giugno 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 9 ss., sostiene che all'ente possa essere imputato un illecito amministrativo dipendente dal reato di riciclaggio o autoriciclaggio connesso a un delitto tributario (sebbene non incluso negli articoli 24 ss. del d.lgs. n. 231/2001).

<sup>111</sup> V. Cass. Pen., Sez. II, 04.05.2018, n. 25979, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>112</sup> Sul punto GULLO, *La responsabilità dell'ente*, cit., in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, cit., 3506 s.

<sup>113</sup> V. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2015, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 20 febbraio 2015, 135, sebbene la tesi sia stata elaborata in subordine a quella dell'estensione dell'operatività dell'art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 indipendentemente dall'inclusione del reato-fonte nel *numerus clausus* dei reati presupposto.

modo, un «doppio vincolo funzionale» fra l'ente e i due fatti penalmente rilevanti<sup>114</sup>.

Svolte queste riflessioni utili all'inquadramento della responsabilità dell'ente in relazione ai fatti di riciclaggio, è ora possibile esaminare il tema della confisca. L'applicazione all'ente responsabile per un illecito amministrativo dipendente da uno dei delitti di riciclaggio *ex art. 25-octies* del d.lgs. n. 231/2001 della confisca-sanzione data dal combinato degli articoli 9 e 19 presenta taluni profili problematici soprattutto con riguardo all'oggetto dell'apprensione<sup>115</sup>.

Innanzitutto, l'ablazione (diretta o c.d. "di valore") può aggredire il prezzo o il profitto del reato. Il primo coincide con il corrispettivo della commissione del reato-fonte del riciclaggio, ossia la «provvigione» per il riciclo dei proventi dell'illecito. Per il secondo, invece, la questione dell'esatta commisurazione del *quantum* confiscabile, come si è visto (*supra*, Capitolo II, paragrafi 4.3 e 4.4), ha rappresentato e, per certi aspetti, ancora costituisce una *vexata quaestio* che tiene banco in dottrina e in giurisprudenza.

A ogni modo, mettendo da parte il distinguo fra «reati-contratto» e «reati in contratto» o, se si vuole, fra imputazione ad attività lecita oppure illecita del provento, la regola ordinaria è che il profitto ablabile coincide con il complesso di vantaggi aventi natura economica che apportano un incremento al patrimonio dell'ente collettivo (dunque, un beneficio patrimoniale di segno positivo) e pertinenti al reato, in quanto di diretta e immediata derivazione causale dall'illecito<sup>116</sup>.

Orbene, così definito l'ambito oggettivo della confisca-sanzione applicata all'ente collettivo, è opportuno rimarcare la minore ampiezza<sup>117</sup> rispetto alla corrispondente ablazione disciplinata dall'articolo 648-*quater* del codice penale che, sebbene soltanto con riferimento a riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), reimpiego (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), consente la *adprehensio* di

---

<sup>114</sup> In tal senso NISCO, *Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio: virtuose sinergie e problematiche interferenze*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 344.

<sup>115</sup> In argomento D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 549 ss.

<sup>116</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it); Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., *ivi*.

<sup>117</sup> Così D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 550.

profitto o prodotto del reato. Nello specifico<sup>118</sup>, si tratta di una forma «speciale» di confisca, in quanto variamente derogatoria all'archetipo codicistico rappresentato dalla confisca-misura di sicurezza di cui all'articolo 240 c.p.: la sua operatività è limitata a tre specifiche figure delittuose (rispetto ai delitti richiamati dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 manca il riferimento alla ricettazione *ex art.* 648 c.p. che, pertanto, rientra nella disciplina ordinaria della confisca); l'obbligatorietà della confisca è estesa anche al prodotto o profitto (altrimenti, risulterebbe facoltativa ai sensi dell'articolo 240 co. 1 c.p.); è espressamente sancita l'applicabilità anche nel caso di patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p.; al comma 2, è ammessa la confisca del *tantundem*, non soltanto in relazione all'oggetto definito dal comma 1 (ossia prodotto o profitto), ma altresì per il prezzo del reato (la cui ablazione è obbligatoria *ex art.* 240 co. 2 c.p.)<sup>119</sup>; infine, è riconosciuta al Pubblico Ministero la possibilità di compiere specifiche indagini<sup>120</sup> per la ricerca delle *res* ablabili entro i limiti e secondo le finalità dell'«attività integrativa di indagine» di cui all'articolo 430 c.p.p.

Dunque, la confisca della disciplina antiriciclaggio sembra delineare a tutti gli effetti una misura di sicurezza di tipo patrimoniale, in cui il concetto di pericolosità della cosa si radica nella disponibilità delle cose costituenti prodotto o profitto dei reati per il loro utilizzo nel «sistema economico-finanziario»<sup>121</sup>. La loro ablazione riveste un'importanza strategica<sup>122</sup> nell'azione di contrasto alla criminalità economica, in quanto si colpisce direttamente il «potere economico» del reo evitando che «il crimine si autoalimenti» acquisendo i mezzi e le disponibilità per inquinare il circuito economico.

---

<sup>118</sup> V. EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 229.

<sup>119</sup> Sul punto BALSAMO, *Riciclaggio*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 846.

<sup>120</sup> Tale previsione consente lo svolgimento dell'«attività integrativa di indagine» sia con riguardo alla confisca diretta sia per quanto concerne l'ablazione c.d. «di valore». V. BALSAMO, *Riciclaggio*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 851.

<sup>121</sup> Sul punto CARBONE, *Il riciclaggio di denaro*, in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021, 56.

<sup>122</sup> In tal senso DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, in *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*, Roma, 14 giugno 2007, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), 19.

Sembra che possano rilevarsi, pertanto, i seguenti punti di contatto e profili di distinzione<sup>123</sup> fra la disciplina della confisca di cui all'articolo 648-*quater* c.p. e quella di cui all'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001: rispetto all'ente, la confisca come sanzione principale e autonoma si applica obbligatoriamente con sentenza di condanna (non si fa menzione dell'applicazione della sanzione su richiesta delle parti, ma comunque si ritiene operativa l'equiparazione fra sentenza di condanna e di patteggiamento di cui all'articolo 445 co. 1-*bis* c.p.p.), ma con riferimento ai soli prezzo o profitto del reato (non anche al prodotto); nel caso dell'articolo 648-*quater* (e conformemente al limite generale di cui all'articolo 240 co. 3 c.p.), si esclude la confisca della cosa appartenente a persona estranea al reato, mentre l'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una duplice clausola limitativa, ossia l'esclusione della parte che può essere restituita al soggetto danneggiato e la salvaguardia dei diritti acquisiti dal terzo di buona fede (da ciò si evince che la finalità svolta da tale confisca è sostanzialmente riequilibratrice dell'ordine economico alterato dall'illecito); in entrambi i casi è applicabile, per impossibilità della diretta apprensione, la confisca per equivalente, che tuttavia concerne soltanto prezzo o profitto per l'ente, mentre anche il prodotto per la persona fisica, e presenta altresì una formulazione più ampia nel caso dell'articolo 648-*quater* c.p., comprendendo, per espressa previsione, anche le ipotesi di disponibilità per interposta persona di somme, beni, qualsivoglia utilità di valore equivalente<sup>124</sup>.

Alla luce del raffronto fra le due tipologie di ablazione, è utile, ora, evidenziare che l'impossibilità di procedere alla confisca del prodotto<sup>125</sup> del reato nel caso dell'ente esclude che attraverso il combinato disposto degli articoli 19 e 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 si possa disporre la confisca nei confronti del soggetto collettivo dei beni ottenuti mediante il reimpiego economico-finanziario

---

<sup>123</sup> Inoltre, in relazione ai delitti di cui all'articolo 648 c.p. (ad esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al comma 2), 648-*bis* c.p., 648-*ter* c.p. e 648-*ter*.1 c.p. è applicabile l'istituto della confisca c.d. "allargata" di cui all'articolo 240-*bis* c.p. V. CARBONE, *Il riciclaggio di denaro*, cit., in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, cit., 58.

<sup>124</sup> Nell'ipotesi di confisca di cui all'articolo 648-*quater* co. 2 c.p., l'ablazione per equivalente si presenta come un «prelievo pubblico» con finalità di «compensazione» nel caso in cui i proventi, il cui valore è stato giudizialmente determinato, hanno perso la propria identificabilità storica. Così CARBONE, *Il riciclaggio di denaro*, cit., in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, cit., 57.

<sup>125</sup> Il prodotto si configura quale il risultato del reato empiricamente apprezzabile in quanto frutto delle creazioni, trasformazioni, modificazioni di cose attraverso l'illecito. Così Cass. pen., sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

dei proventi illeciti. Tuttavia, profitto o prodotto del reato di riciclaggio sembrano essere concetti di difficile distinzione dal punto di vista giuridico, sicché è possibile rilevare una tendenza presso la giurisprudenza a ridimensionare la portata delle divergenze<sup>126</sup>.

In particolare<sup>127</sup>, in relazione al riciclaggio avente ad oggetto somme di danaro, la Corte di cassazione ha affermato che il profitto confiscabile consiste nel *quantum* integrale delle somme interessate dal c.d. “*money laundering*”, non rilevando che l’imputato abbia fruito di una parte soltanto, poiché la confisca per equivalente (avendo natura sanzionatoria) può colpire anche il singolo concorrente nell’illecito per l’intero ammontare del profitto. Orbene<sup>128</sup>, sulla scorta della suddetta valutazione fatta dalla Suprema Corte, poiché sembra essersi valorizzata la pertinenzialità delle somme di danaro al reato, a scapito del nesso di derivazione finanziaria dal delitto presupposto, si è affermato che il danaro “ripulito” attraverso la condotta di riciclaggio costituisce il profitto e non il prodotto del reato: trasponendo questa soluzione nel sistema della responsabilità da reato degli enti, allora, potrebbe ammettersi la confisca *ex art.* 19 del d.lgs. n. 231/2001, sempre ricorrendo tutte le condizioni normativamente previste per l’iscrizione dell’illecito di cui all’articolo 25-*octies* al soggetto collettivo.

Ulteriori considerazioni, poi, devono essere sviluppate con precipuo riguardo alla determinazione dell’oggetto del profitto.

Per quanto concerne, in particolare, il delitto di autoriciclaggio, occorre sottolinearne la peculiare fisionomia, trattandosi di un reato che trae alimento da un provento che deriva dal reato-fonte, sicché il profitto dell’autoriciclaggio, dal punto di vista giuridico, dovrebbe coincidere con qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al ricavo del reato presupposto di cui il reo ha già fruito, altrimenti si avrebbe una duplicazione dell’ablazione. Pertanto, il profitto (ma analoghe considerazioni possono estendersi anche al prodotto e al prezzo, parimenti confiscabili a norma dell’articolo 648-*quater* c.p.), andrebbe più correttamente riferito a quei vantaggi economici conseguenti alle operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in

---

<sup>126</sup> In argomento D’ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 550 s.

<sup>127</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 13.10.2017, n. 49003, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>128</sup> In tal senso D’ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 550.

attività economiche dei proventi di derivazione criminosa, sempre ove ciò sia concretamente idoneo ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita<sup>129</sup>. L'esigenza, allora, di definire l'alterità<sup>130</sup> fra i proventi del reato-fonte e quelli del delitto di autoriciclaggio può dirsi particolarmente rilevante con riferimento all'articolo 25-*octies*, dato che, come si è in precedenza delineato, è oggetto di discussione se anche il reato-fonte dell'autoriciclaggio debba essere presupposto della responsabilità dell'ente collettivo. Tuttavia, sembra in ogni caso che il profitto del reato-matrice debba essere utilmente preso in considerazione ai fini della determinazione dei vantaggi economici confiscabili in relazione alle fattispecie di riciclaggio, atteso che questi ultimi potrebbero avere un valore inferiore in virtù dei costi sostenuti per la loro «ripulitura»<sup>131</sup>. Comunque, con riguardo alla questione della deducibilità dei costi, potrebbe affermarsi che la dicotomia fra «reati-contratto» e «reati in contratto» fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, a cui fa seguito una diversa determinazione del profitto confiscabile, non avrebbe

---

<sup>129</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 07.06.2018, n. 30401, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>130</sup> In particolare, il profitto derivante dal reato di autoriciclaggio sembra che debba coincidere con delle utilità diverse e ulteriori rispetto ai proventi tratti dal reato-fonte, di cui il reo ha già fruito, sicché esso deve consistere, nello specifico, nelle «utilità conseguite dall'impiego speculativo del profitto o prezzo» dell'illecito-fonte (che potrebbe anche essere un reato fiscale, dimodoché il profitto del delitto di autoriciclaggio, non potendosi sovrapporre a quello derivante dall'illecito fiscale onde evitare una duplicazione dell'intervento ablatorio, deve identificarsi nel «guadagno» tratto dal reo dal reimpiego dei proventi dell'illecito tributario). Parimenti, il profitto del reato di autoriciclaggio non potrebbe essere esteso sino a ricomprendere l'«intero flusso finanziario» derivante dal reato-fonte e impiegato in attività di tipo «speculativo», altrimenti la sua ablazione risponderebbe alla funzione di tutela dell'economia nel suo complesso da «aggressioni sistemiche», perdendo ogni legame con lo scopo di neutralizzazione della pericolosità. La soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, invece, intende colpire il «profitto del profitto», vale a dire quelle forme di «arricchimento parassitario» del reo (come nel caso dell'autore di un fatto di evasione fiscale). Tuttavia, accogliendo un'esegesi siffatta potrebbe risultare arduo ricostruire le tappe della «catena causale» che lega il profitto dell'autoriciclaggio a quello originario tratto dal reato-fonte. In argomento PELLEGRINI, *L'autoriciclaggio dei proventi del reato tributario e la problematica individuazione dell'oggetto della confisca*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1° aprile 2019, in [www.onelgale.wolterskluwer.it](http://www.onelgale.wolterskluwer.it), 946 ss. Sul punto, v. anche SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 234.

<sup>131</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 550 s., il quale richiama una pronunzia della Corte di cassazione in cui si è affermato che, nel caso di riciclaggio transnazionale dei proventi della frode fiscale, il profitto confiscabile per equivalente deve essere rapportato al profitto del reato finanziario in quanto ricompreso nelle operazioni di riciclaggio. V. Cass. pen., Sez. II, 09.10.2012, n. 42120, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In particolare, v. DEL SOLE, *Confiscabilità del "profitto" dei reati tributari e riciclaggio da parte del professionista*, in *GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, n. 6, 1° giugno 2013, in [www.onefiscale.wolterskluwer.it](http://www.onefiscale.wolterskluwer.it), 504 s., il quale evidenzia come il «valore» rilevante per l'operatività della confisca per equivalente debba essere calibrato sul *quantum* del «profitto del reato tributario» costituente l'oggetto del riciclaggio transnazionale, che potrebbe consistere in un «risparmio d'imposta».

rilevanza nel caso dei reati di riciclaggio, che esulano da uno schema contrattuale in senso lato. Per questa ragione, ai fini della confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 potrebbero rilevare, in quanto profitto confiscabile, tutte le somme oggetto delle operazioni di "pulizia", trattandosi di un'attività integralmente illecita<sup>132</sup>.

Una questione peculiare, poi, ha interessato la commisurazione del profitto nel caso di riciclaggio e reimpiego e con riferimento alla confisca per equivalente (di cui all'art. 648-*quater* c.p.). La giurisprudenza di legittimità sembra sia divisa, allo stato, fra due distinti orientamenti<sup>133</sup>.

Secondo il primo<sup>134</sup>, il profitto ablabile è rappresentato dall'esatto valore delle somme di danaro interessate dalle operazioni dirette a celarne la provenienza illecita, senza le quali, in quanto «provento del reato presupposto», sarebbero state nondimeno apprese in via definitiva.

Per l'altro indirizzo<sup>135</sup>, invece, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, essa non può essere disposta per un importo superiore al valore del vantaggio patrimoniale concretamente goduto dall'autore del riciclaggio, non potendo, quindi, aggredire il patrimonio di quest'ultimo per l'intera «somma riciclata», in ragione dell'impossibilità di configurare gli estremi per l'applicazione del principio solidaristico fra l'autore del reato presupposto e il soggetto attivo nel reato di ricettazione, mancando un'ipotesi di concorso. Dunque, sulla scorta di questa seconda soluzione ermeneutica potrebbe affermarsi che la natura fungibile del denaro di per sé non sarebbe sufficiente a legittimare la confisca delle somme di danaro oggetto delle operazioni di "ripulitura", poiché andrebbe comunque accertato il loro effettivo legame causale con il reato contestato (ossia il riciclaggio), atteso che la confisca per equivalente, a cui viene attribuita valenza sanzionatoria, non potrebbe colpire somme eccedenti quelle costituenti il ricavato diretto

---

<sup>132</sup> In argomento PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, fasc. 2, anno 2010, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 213 e 215.

<sup>133</sup> Come rilevato da Cass. pen., Sez. II, 07.12.2021, n. 7503, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), che ha ritenuto di aderire al primo indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità in quanto il danaro di illecita provenienza viene sostituito con altro «pulito», pertanto, indipendentemente dall'effettivo godimento, il valore del profitto dei due reati coinciderebbe.

<sup>134</sup> V. Cass. pen., Sezione Feriale, 01.08.2019, n. 37120, *ivi*.

<sup>135</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 15.07.2020, n. 30899, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

dell'illecito, altrimenti assurgerebbe a «pena illegale». Per questa ragione, risulterebbe ammessa la confisca del *tantundem* per un valore non eccedente quello dell'esatto provento del riciclaggio, ossia il reale accrescimento patrimoniale di cui ha goduto l'autore del fatto stesso di riciclaggio<sup>136</sup>. Questa soluzione (che pare essere quella prevalente)<sup>137</sup> risulta condivisibile in quanto fondata sulla distinzione fra profitto goduto dall'autore del delitto presupposto e profitto incamerato dal soggetto attivo del riciclaggio.

### 2.3. Reati ambientali

La legge delega n. 300/2000 prevedeva, tra le altre fattispecie selezionate al fine di fondare la responsabilità *ex crimine* del soggetto collettivo, anche l'ascrivibilità all'ente dell'illecito amministrativo dipendente da determinati reati in materia ambientale; tuttavia, per le motivazioni anzidette (*supra*, paragrafo 1 del presente capitolo), anche tale previsione non fu tradotta in un'ipotesi normativa di reato presupposto<sup>138</sup>. Successivamente<sup>139</sup>, attraverso l'articolo 6 della direttiva CE n. 99 del 2008<sup>140</sup>, si impose agli Stati Membri l'adozione di forme di responsabilizzazione degli enti in relazione a taluni illeciti in materia ambientale<sup>141</sup>.

---

<sup>136</sup> In argomento DI MAIO, *I "limiti taciti" giurisprudenziali della confisca obbligatoria nel delitto di riciclaggio*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2022, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 12 s.

<sup>137</sup> Così Cass. pen., Sez. II, 06.12.2022, n. 2166, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>138</sup> La tutela penale dell'ambiente, prima delle importanti riforme degli ultimi anni, era spesso caratterizzata da una sostanziale «ineffettività», poiché gli illeciti della persona fisica erano essenzialmente di tipo contravvenzionale e soprattutto, in modo del tutto avulso dalla «realità criminologica», l'ente, pur essendo reale responsabile dei fatti offensivi alle matrici ambientali, non poteva, però, risponderne attraverso il d.lgs. n. 231/2001. Sul punto PALAZZO, *I nuovi reati ambientali tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 330.

<sup>139</sup> È rilevante una riflessione fatta da GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 218, all'epoca (ossia nel 2007) in prospettiva *de iure condendo*, il quale evidenziava che i tempi fossero maturi per un riordino del diritto penale ambientale, sia attraverso l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, sia mediante l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, al fine di porre rimedio a una situazione ormai ritenuta insostenibile di «degrado ambientale» in cui versava l'Italia.

<sup>140</sup> Anche altra direttiva CE, ossia la n. 123 del 2009, richiedeva l'introduzione di una responsabilità delle persone giuridiche dipendente dal reato di «inquinamento marino provocato da navi». In tal senso MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 246.

<sup>141</sup> La responsabilizzazione dei soggetti collettivi in materia ambientale risponde all'esigenza di predisporre una «tutela effettiva ed efficace» dei beni ambiente e salute. V. MAZZANTI, *La*

In Italia, si operò un recepimento solo «parziale» (e tardivo)<sup>142</sup> della normativa sovranazionale, attraverso l’emanazione del d.lgs. n. 121/2011, che introdusse l’articolo 25-*undecies* nel d.lgs. n. 231/2001; in effetti, ancora mancavano nello stesso diritto penale della persona fisica le incriminazioni dei fatti maggiormente offensivi dei beni ambientali. A tali lacune si sopperì, quindi, con la promulgazione della legge n. 68 del 2015, che ha introdotto le gravi fattispecie delittuose incluse nel Titolo VI-*bis* del codice penale e che ha altresì modificato il d.lgs. n. 152/2006, il c.d. TUA (Testo unico in materia ambientale) e, contestualmente, ha disposto l’estensione del novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell’ente, operando un adeguamento dell’articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001<sup>143</sup>.

Inizialmente<sup>144</sup>, la responsabilità da reato ambientale del soggetto collettivo era essenzialmente relegata a taluni illeciti di tipo contravvenzionale del TUA (per effetto del d.lgs. n. 121/2011 e prima dell’emanazione della l. n. 68/2015). Al fine di rafforzare il sistema punitivo in materia ambientale, erano state proposte, in giurisprudenza, alcune «forzature ermeneutiche» per ricomprendere nel novero dei reati presupposto anche fatti di macro-offesa all’ambiente *lato sensu* inteso (il c.d. disastro innominato, di cui all’articolo 434 c.p.). In particolare, la questione verteva sulla possibilità di utilizzare l’articolo 24-*ter* del d.lgs. n. 231/2001 (responsabilità dell’ente in relazione ai delitti associativi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p.) alla stregua di un «cavallo di Troia» per far sì che l’ente potesse rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in relazione a qualsivoglia delitto-scopo. Orbene, a tale possibilità la Corte di cassazione<sup>145</sup>, come visto (*supra*, paragrafo 1 del presente

---

*protezione penale dell’ambiente come diritto umano. Inquadramento e rilievi critici*, in *La Legislazione Penale*, 25.6.2019, in [www.lalegislazonepenale.eu](http://www.lalegislazonepenale.eu), 15.

<sup>142</sup> V. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2021, 76 s., il quale comunque rimarca la rilevanza dell’introduzione della responsabilità dell’ente da reato ambientale, atteso che i fatti di più grave offesa alle matrici ambientali sono commessi, di regola, nell’esercizio di attività di impresa. Analogamente, v. MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 245 s.

<sup>143</sup> Sul punto SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 561 ss.

<sup>144</sup> In argomento AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 21 ss.

<sup>145</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in relazione alla c.d. vicenda “ILVA”. D’altronde, la soluzione opposta avrebbe determinato un serio *vulnus* alle garanzie connesse al principio di legalità ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, per il quale l’elencazione dei reati presupposto è tassativa, in quanto essa esprime «valutazioni di meritevolezza» e di «necessità» di intervento punitivo di pertinenza esclusiva del legislatore. In tal senso MAIELLO, *La confisca ex*

capitolo), ha dato risposta negativa, in quanto il principio di tassatività impone che l'ente debba rispondere *ex art. 24-ter* solo se i delitti-fine attuativi del programma criminoso sono ricompresi nel *numerus clausus* dei reati presupposto.

L'elenco dei reati presupposto di cui all'articolo 25-*undecies* comprende, oggi, una variegata gamma di fattispecie penali<sup>146</sup>, punite dal d.lgs. n. 152/2006 (contravvenzioni in materia di inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, gestione abusiva dei rifiuti), dal codice penale (oltre alle contravvenzioni di cui agli articoli 727-*bis* e 733-*bis*, ossia uccisione, distruzione di specie selvatiche protette e danneggiamento di *habitat*, anche i delitti di «inquinamento ambientale» e «disastro ambientale» previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*quater*, altresì nella forma colposa *ex art. 452-quinquies*, i delitti associativi aggravati a norma dell'articolo 452-*octies*, «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» di cui all'articolo 452-*sexies*) e, infine, previste dalla legislazione speciale (inquinamento marino provocato da navi di cui alla l. n. 202/2007, reati di «produzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono», di cui alla l. n. 549/1993, «commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione», *ex l. n. 150/1992*)<sup>147</sup>.

A seguito, però, dell'ampliamento del perimetro dei reati presupposto con la conseguente inclusione dei delitti ambientali del codice penale (ad opera della l. n. 68/2015), la dottrina<sup>148</sup> ha rilevato taluni profili problematici insiti nella nuova disciplina, ovverosia: la mancata inclusione dell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (prevista dall'art.

---

*D.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1° aprile 2014, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 970.

<sup>146</sup> Cfr. BERNASCONI, *I reati presupposto*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 58 ss., che definisce l'elencazione dei reati presupposto in materia ambientale una «intricata selva». Quanto al trattamento sanzionatorio, la sanzione pecuniaria oscilla fra le centocinquanta e le mille quote, in relazione alla gravità delle fattispecie di reato presupposto, mentre la sanzione interdittiva (di durata superiore a sei mesi oppure a un anno) è prevista in relazione a poche figure criminose (inquinamento ambientale, disastro ambientale, scarichi di acque reflue industriali, inquinamento marino provocato da navi). Inoltre, è richiamata l'«interdizione definitiva» *ex art. 16 co. 3 del d.lgs. n. 231/2001* nel caso in cui il reato presupposto sia quello di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» oppure di «inquinamento doloso causato da navi». Sul punto, v. anche MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 247 ss.

<sup>147</sup> Così SCARCELLA, *I reati ambientali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 566 ss.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 77.

<sup>148</sup> Sul punto AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 21 ss.

452-ter c.p., se si tratta di una fattispecie autonoma e non di una circostanza del delitto di inquinamento ambientale, sebbene più grave di quest'ultima, allora essa non costituisce un reato presupposto)<sup>149</sup>, del delitto di «omessa bonifica» di cui all'art. 452-terdecies c.p. (malgrado si tratti di una fattispecie generale e più grave rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 257 del TUA, costituente, invece, reato presupposto)<sup>150</sup>, delle fattispecie di «disastro» (di cui agli articoli 434 e 449 c.p.) e di «avvelenamento di acque destinate all'alimentazione» (di cui agli articoli 439 e 452 c.p.), della contravvenzione di «abbandono e deposito incontrollato di rifiuti» (ex art. 256 co. 2 del c.d. "TUA"), pur essendo un reato proprio dei «titolari di imprese» e dei «responsabili di enti»<sup>151</sup>; incongruenze in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto, con riguardo alle fattispecie colpose di cui all'articolo 452-quinquies c.p., non si distingue ai fini sanzionatori tra «inquinamento ambientale» e «disastro ambientale», e con riferimento, poi, alla fattispecie aggravata di cui all'art. 452-octies c.p. è sancita una cornice edittale meno severa di quella definita con riguardo alla fattispecie-base di cui all'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001<sup>152</sup>.

Una questione particolarmente interessante è quella concernente il delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», punito inizialmente dall'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006 e poi, in attuazione del principio della riserva di codice (ex art. 3-bis c.p.), ricollocato (ad opera del d.lgs. n. 21/2018), in coda al Titolo VI-bis del codice penale, nell'art. 452-quaterdecies (nel novero, dunque, dei c.d. "eco-delitti"), garantendo l'esclusione della «soluzione di

---

<sup>149</sup> La mancata inclusione dell'articolo 452-ter c.p. nel *numerus clausus* dei reati presupposto, allora, potrebbe costituire indice della volontà del legislatore di considerarlo alla stregua di una circostanza aggravante del delitto di inquinamento ambientale. In tal senso RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 07 novembre 2016, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 29.

<sup>150</sup> Appare irragionevole, quindi, che l'ente sia chiamato a rispondere per l'illecito amministrativo dipendente dalla meno grave contravvenzione costituente una «figura secondaria e residuale». Così AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 369. Inoltre, come osserva RAIMONDO, *La responsabilità degli enti*, cit., 27, il delitto di omessa bonifica, espressivo della «funzione ripristinatoria» avrebbe meritato l'inclusione nel catalogo dei reati presupposto.

<sup>151</sup> V. MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 247.

<sup>152</sup> Sul punto AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 21 s. e 24 ss. Lo stesso Autore sottolinea altresì come questi «difetti strutturali congeniti» possano precludere a un'efficace attuazione della normativa in relazione ai gravi ecoreati introdotti con la l. n. 68/2015. Così ID., *I nuovi reati ambientali*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 373.

continuità» nell'incriminazione prima e dopo la novella. Tuttavia, il disposto normativo dell'articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 richiama, ancora, il previgente articolo del TUA, non essendo stato aggiornato il rinvio in virtù della suddetta modifica normativa. La circostanza venuta in rilievo, quindi, coincide pienamente con quella già esaminata e risolta dalle Sezioni Unite<sup>153</sup> in relazione al reato di cui all'articolo 2624 c.c. (per la cui trattazione si veda anche *supra*, paragrafo 1 del presente capitolo), affermando l'inoperatività della responsabilità da reato dell'ente poiché il rinvio normativo ad opera della Parte speciale, in attuazione del principio di «stretta legalità», non può considerarsi «mobile» (sempre che non vi siano le condizioni per affermare che il mancato aggiornamento della normativa sia dovuto a una «svista» in cui è incorso il legislatore). La possibile conseguenza è che l'ente non debba essere chiamato a rispondere per un illecito amministrativo dipendente dal delitto ambientale oggi punito dall'articolo 452-*quaterdecies* c.p., salvo ritenere (e ciò non pare *a priori* escludibile) che l'omesso rinnovo del richiamo alla fattispecie sia dovuto all'involontaria disattenzione del legislatore<sup>154</sup>.

Già anteriormente<sup>155</sup> all'emanazione del d.lgs. n. 121/2011 la giurisprudenza aveva avuto modo di ribadire, in materia di responsabilità dell'ente da reato ambientale, la coerenza dei principi di legalità e tassatività, escludendo che il disposto dell'articolo 192 co. 4 del TUA potesse costituire una valida base giuridica per l'operatività del d.lgs. n. 231/2001 nei confronti dell'ente per le contravvenzioni del TUA. La norma dispone che il d.lgs. n. 231/2001 trova applicazione nel caso di «responsabilità solidale» dell'ente dotato di personalità giuridica in relazione all'adempimento degli obblighi di rimozione dei rifiuti, qualora il divieto di abbandono sia stato violato da amministratori o rappresentanti dell'ente stesso. Una tale previsione normativa, difettando dell'espressa configurazione di illeciti e sanzioni (art. 2 del d.lgs. n. 231/2001), è stata, quindi,

---

<sup>153</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 23.06.2011, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>154</sup> In argomento SCARCELLA, *Dalla riserva di codice problemi di coordinamento con la 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2018, in *www.rivista231.it*, 17 ss.

<sup>155</sup> Sul punto LORIA, *Sub articolo 25-undecies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti*, cit., 375 s. V. anche RUGA RIVA, MONTORSI, *Sub Articolo 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 685.

ritenuta dalla Corte di cassazione<sup>156</sup> insuscettibile di fondare un'autentica responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Quanto all'imputazione all'ente dei reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies*, trattandosi, in gran parte, di contravvenzioni (dunque, indifferentemente dolose o colpose a norma dell'art. 42 c.p.) del TUA, si ripropone la medesima problematica già esaminata in relazione alle fattispecie colpose *ex art. 25-septies* (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 2.1 del presente capitolo). Tuttavia, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, venendo in rilievo delle figure colpose d'evento, l'arresto delle Sezioni Unite<sup>157</sup> è servito a chiarire come i criteri (alternativi) dell'interesse o vantaggio dovessero essere riferiti alla condotta e non all'evento lesivo. Orbene, gli illeciti ambientali richiamati sono, invece, strutturati, di regola, come fattispecie di mera condotta e di pericolo astratto, sicché non potrebbe riproporsi la controversia che ha interessato i reati colposi d'evento. In effetti, per quanto concerne tali illeciti contravvenzionali, potrebbe configurarsi l'interesse (valutabile da una prospettiva *ex ante*) nel caso della criminalità dolosa, accertando in chiave prognostica che la condotta della persona fisica era «finalisticamente orientata» e oggettivamente idonea a realizzare per l'ente un profitto; il vantaggio (accertato *ex post*) potrebbe, all'opposto, risultare compatibile con l'agire colposo, richiedendo di verificare che il soggetto collettivo abbia conseguito un profitto rilevante dal punto di vista economico, quantitativamente apprezzabile e immediatamente ricollegabile all'illecito<sup>158</sup>. Pertanto, il profitto sarebbe compatibile con un risparmio sulle spese connesse all'adeguamento degli impianti, ai costi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, agli esborsi legati al regolare svolgimento delle attività inquinanti<sup>159</sup>. Comunque, la Corte di cassazione<sup>160</sup> ha ravvisato l'estensibilità<sup>161</sup> dei principi di diritto elaborati in materia prevenzionistica anche alle fattispecie colpose ambientali, nonché al delitto di cui

---

<sup>156</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 07.10.2008, n. 41329, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Tale assunto è condiviso da PIERGALLINI, *I reati presupposto*, cit., in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 220 s.

<sup>157</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., *ivi*.

<sup>158</sup> In argomento SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, fasc. 1 del 2012, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 31.

<sup>159</sup> Così RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 78 s.

<sup>160</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 04.10.2019, n. 3157, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>161</sup> Tale soluzione è condivisa da MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 251 s.

all'articolo 452-*quaterdecies* c.p. (ribadendone, implicitamente, la persistente inclusione nei reati presupposto sebbene, come detto, il legislatore del 2018 non abbia aggiornato il richiamo di cui all'art. 25-*undecies*), sicché interesse o vantaggio possono radicarsi in una violazione sistematica e ripetuta nel tempo della normativa d'impronta cautelare, purché ad essa consegua un obiettivo risparmio economico, un'accelerazione dei tempi della produzione, oppure un generico incremento della redditività dell'attività dell'ente (e a prescindere dalla volontà dell'agente di produrre tale beneficio per il soggetto collettivo, nel caso del vantaggio)<sup>162</sup>.

Con riguardo alle fattispecie penali costituenti presupposto della responsabilità dell'ente *ex art. 25-undecies* del d.lgs. n. 231/2001, numerose disposizioni normative concernono la confisca<sup>163</sup>.

Nello specifico, è possibile, innanzitutto, richiamare la disciplina normativa del TUA, comprensiva anche di previsioni sulla confisca in materia di rifiuti: l'ablazione dell'area di proprietà dell'autore oppure del partecipante su cui è stata realizzata la «discarica abusiva»<sup>164</sup>, in conseguenza della sentenza di condanna o di patteggiamento; la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto<sup>165</sup> (disposta con sentenza di condanna oppure emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.) nel caso di «traffico illecito» di rifiuti (art. 259 co. 1) e «trasporto illecito» (articoli 256 e 258 co. 4), ai sensi dell'articolo 259 co. 2<sup>166</sup>. Tale confisca, in particolare, in quanto obbligatoria e avente ad oggetto beni che altrimenti sarebbero espropriabili soltanto

---

<sup>162</sup> Sul punto SCARCELLA, *I reati ambientali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 581.

<sup>163</sup> Tra cui anche la confisca c.d. «allargata» *ex art. 240-bis* c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 452-*quater* c.p. («Disastro ambientale»), ai reati associativi aggravati a norma dell'art. 452-*octies* c.p., al delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. (in quanto delitto presente nell'elenco dell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.). V. RAMACCI, *Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* cod. pen.)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, fasc. 4/2021, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 25.

<sup>164</sup> La «finalità» perseguita da tale ipotesi speciale di confisca è quella di impedire che l'area in cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto «strumento del reato» non dissimile da uno degli oggetti della confisca di cui al comma 1 dell'articolo 240 c.p., permanga nella «disponibilità» del proprietario-reo. Così D'ARCANGELO, *Ambiente*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 197.

<sup>165</sup> In tale ipotesi, l'ablazione assolve a una funzione «generalpreventiva dissuasiva». In tal senso D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 201.

<sup>166</sup> Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 29 ss.

in via facoltativa, presenta, a detta della giurisprudenza di legittimità<sup>167</sup>, i «connotati repressivi» tipici della pena accessoria, svolgendo una funzione «general-preventiva dissuasiva». Posto che la pericolosità delle *res* è presunta dal legislatore e non va accertata dal giudice, l'eventuale autorizzazione alla gestione dei rifiuti, conseguita nelle more del giudizio, se da un lato fa cessare la permanenza del reato di trasporto illecito di rifiuti, dall'altro non è sufficiente a impedire la confisca del mezzo oppure a permetterne la restituzione in caso di sequestro, stante la preminenza della «funzione dissuasiva» assolta da tale confisca “speciale”<sup>168</sup>.

Nel codice penale, poi<sup>169</sup>, è presente una disposizione sulla confisca avente «carattere generale», ossia l'articolo 452-*undecies*<sup>170</sup>, introdotto con la l. n. 68/2015, che rende obbligatoria, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, l'ablazione delle cose impiegate per la commissione del reato, del prodotto o profitto del reato (dunque, derogando alla facoltatività di cui all'art. 240 c. 1 c.p.), salvo che appartengano a persona estranea all'illecito (coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 240 c.p.). Tale confisca “speciale” può applicarsi in relazione ad alcuni<sup>171</sup> dei delitti dolosi previsti dal Titolo VI-*bis* del codice penale: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale altamente radioattivo, impedimento del controllo (punito dall'art. 452-*septies* c.p. e costituente l'unico fra i reati richiamati dall'art. 452-*undecies* c.p. a

---

<sup>167</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 28.01.2009, n. 10710, in *www.italgiure.giustizia.it*. Secondo NICOSIA, *La confisca, le confische*, Torino, 2012, 34 s., l'attribuzione di tale natura sostanzialmente penale pare rispondere ad esigenze legate ad assicurare effettività ed efficienza all'ablazione.

<sup>168</sup> Anche in una pronunzia più risalente, la Corte di cassazione, pur inquadrando la confisca del mezzo di trasporto di cui all'art. 259 co. 2 del TUA alla stregua di una “misura di sicurezza”, ne aveva, tra l'altro, ammesso l'applicabilità anche in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 260 («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti») in quanto, pur se non espressamente prevista, risultava nondimeno applicabile, poiché la condotta di trasporto illecito dei rifiuti era assorbita nella più grave figura delittuosa. V. Cass. pen., Sez. III, 12.12.2007, n. 4746, *ivi*. In questo modo, in via giurisprudenziale, si è posto rimedio all'apparente lacuna nella disciplina normativa. Cfr. RAMACCI, *Questioni processuali*, cit., 21.

<sup>169</sup> In argomento PROCOPIO, BELLINI, *Confisca ambientale: storia di una misura costituzionalmente (il)legittima e del suo possibile epilogo legislativo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 11 del 2021, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 1 ss.

<sup>170</sup> L'operatività di una forma speciale di confisca in materia di c.d. “eco-delitti” è evidenza della «consapevolezza» da parte del legislatore che le condotte di «abuso» del bene-ambiente sono spesso finalizzate alla produzione di un profitto, la cui ablazione rende diseconomico il ricorso all'attività *contra ius*. Sul punto D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 184.

<sup>171</sup> L'elencazione delle fattispecie è «tassativa». Così RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2017, 506.

non essere incluso nell'elenco dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001)<sup>172</sup> e i reati associativi aggravati a norma dell'art. 452-*octies* c.p.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 452-*undecies* c.p., quando è stata applicata la confisca in caso di condanna per uno qualsiasi<sup>173</sup> dei delitti del Titolo VI-*bis* c.p. e non può eseguirsi in forma diretta, essa può aggredire beni di valore equivalente di cui il soggetto condannato abbia comunque disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona). Il comma 3, poi, sancisce una precipua destinazione impressa ai beni appresi a norma dei commi 1 o 2: tali *res* (oppure i loro proventi) sono affidate alla PA competente<sup>174</sup> e vincolati, nel loro impiego, alla bonifica dei luoghi<sup>175</sup>. Dispone, infine, il comma 4 che, nel caso di efficace risanamento ambientale attuato dal reo (messa in sicurezza e, se necessarie, le dispendiose attività di bonifica o ripristino) si esclude l'applicabilità della confisca<sup>176</sup>, definendo, quindi, una «clausola di esclusione» dell'ablazione operativa nel caso di condotta di ripristino delle corrette condizioni ambientali tenuta dopo la commissione del reato.

Sempre tramite la l. n. 68/2015, il legislatore ha altresì innovato il disposto normativo dell'articolo 260 del TUA, introducendo il comma 4-*bis* (oggi comma 5

---

<sup>172</sup> Secondo RAIMONDO, *La responsabilità degli enti*, cit., 28, la mancata inclusione di tale delitto nel novero dei reati presupposto, sebbene sia ordinariamente commesso in un contesto organizzativo, si spiega in ragione della valenza «sussidiaria» della fattispecie e della «tutela della funzione amministrativa di governo dell'ambiente».

<sup>173</sup> Questa è l'esegesi che si impone a rigore della *littera legis*, ossia che il disposto del comma 2 fa generico riferimento a ogni titolo di reato presente nel Titolo VI-*bis* c.p. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una «svista» del legislatore del 2015. In tal senso RAMACCI, *Il "nuovo" art. 260 del D.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente & sviluppo*, n. 3 del 2016, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 178. Sul punto, v. anche D'ARCANGELO, *Ambiente*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 188.

<sup>174</sup> Ossia la Regione, avendo questa la competenza ad autorizzare l'operazione di bonifica. V. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2022, 1284.

<sup>175</sup> Il vincolo di destinazione congegnato dal comma 3 dell'articolo 452-*undecies* c.p. potrebbe valorizzare il «carattere risarcitorio/ripristinatore» di tale forma di confisca, senza, tuttavia, alterarne la «natura sanzionatoria». V. D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 189 s.

<sup>176</sup> Al pari del ravvedimento operoso di cui all'art. 452-*decies* c.p., la logica sottesa sembra essere quella del principio (di matrice unionale) «chi inquina paga». Tuttavia, nell'ipotesi contemplata dall'art. 452-*undecies* c.p. le condotte riparatorie sono più gravose e orientate verso l'adempimento di un'«obbligazione di risultato». Nel caso di alterazione irreversibile dello stato dei luoghi, nessuno dei due istituti risulta, tuttavia, operativo. Così FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1286 ss. Inoltre, si ritiene che l'«attività ripristinatoria *post delictum*» richiesta dall'articolo 452-*undecies* co. 4 c.p. sia realizzabile «senza limiti temporali». In tal senso D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 190.

dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.)<sup>177</sup>, stabilendo la confisca obbligatoria delle cose impiegate nella commissione del reato o che costituiscono prodotto o profitto del delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», salvo che appartengano a persona estranea al reato, altresì nella forma per equivalente. Tuttavia, la disposizione premiale del comma 4 dell'art. 452-*undecies*, che esalta la c.d. «funzione ripristinatoria»<sup>178</sup> del diritto penale dell'ambiente, a cui anche la confisca è preordinata, non è stata replicata anche in relazione alla confisca di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. (per cui è previsto che, in caso di condanna o di patteggiamento, il giudice ordina al condannato il ripristino dello stato dei luoghi). La Corte di cassazione, con sentenza del 2021<sup>179</sup>, ha comunque escluso che tale norma premiale potesse applicarsi oltre i limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 452-*undecies* c.p., trattandosi di delitti tassativamente elencati dal legislatore, ma anche per ragioni di tipo sistematico. Difatti, si è altresì rimarcata la compresenza nella confisca di cui all'articolo 452-*quaterdecies* c.p., ove disposta in relazione alle cose utilizzate per la commissione del delitto, di una finalità di prevenzione speciale, ma anche sanzionatoria, in quanto implicante l'ablazione degli *instrumenta delicti*, sia per scongiurare una reiterazione dell'illecito, sia per dissuadere dalla «futura commissione». All'opposto, la confisca di cui all'articolo 452-*undecies* c.p. non riveste natura punitivo-afflittiva, ma assolve essenzialmente a una «funzione risarcitoria-ripristinatoria», resa evidente dal vincolo d'uso impresso sui beni confiscati a norma del comma 3<sup>180</sup>.

---

<sup>177</sup> V. D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 192 s.

<sup>178</sup> Sulla c.d. «funzione ripristinatoria», v. anche RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 27 ss.; che la confisca in discorso abbia un «carattere risarcitorio/ripristinatorio» è rimarcato anche dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, alla luce della destinazione dei beni confiscati al risanamento ambientale. V. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/04/2015, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 30.

<sup>179</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 24.06.2021, n. 30691, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>180</sup> Secondo PROCOPIO, BELLINI, *Confisca ambientale*, cit., 6 s., tali argomentazioni a sostegno della diversa natura tra le due confische celerebbero altresì la valorizzazione della *ratio* dell'incriminazione di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., ossia il contrasto alle c.d. «ecomafie», ravvisabile nelle intenzioni del legislatore (anche se nella pratica la norma incriminatrice sembra trovare maggiormente applicazione in relazione alle forme della comune criminalità d'impresa). Tanto basterebbe per giustificare l'inoperatività nel caso dell'art. 452-*quaterdecies* del beneficio premiale connesso alla forma di «ravvedimento operoso» di cui al comma 4 dell'art. 452-*undecies* c.p.

Alla luce di dette asserzioni, si può allora rimarcare come la confisca in materia ambientale, nello specifico la figura generale di cui all'articolo 452-*undecies* c.p., rappresenti un esempio della natura «ibrida» e polivalente dell'istituto della confisca, che, di conseguenza, non può essere ricondotta a una nozione unitaria (come rimarcato *supra*, nel paragrafo 2 del Capitolo I). Indubbiamente, appare presente la finalità ripristinatoria data dalla destinazione impressa ai beni confiscati a norma del comma 3, che, tuttavia, deve confrontarsi con una «natura sostanzialmente sanzionatoria» che sembra esaltata dal disposto del comma 4, che stabilisce l'esclusione della confisca a fronte del rilevante «impegno economico» che si richiede al reo al fine del risanamento ambientale dei luoghi. Gli «effetti sostanziali» della confisca, assimilabili a quelli di una pena incidente sul patrimonio, potrebbero allora determinare l'applicazione dello statuto di garanzie proprie delle sanzioni penali (tra cui l'irretroattività)<sup>181</sup>. In effetti, anche la giurisprudenza di legittimità<sup>182</sup>, sebbene con riferimento alla confisca in relazione all'articolo 256 del TUA, ha formulato una considerazione che, secondo la dottrina<sup>183</sup>, potrebbe assurgere a principio generale concernente la confisca in materia ambientale: la sua «funzione sanzionatoria», in quanto «rappresaglia legale» nei confronti del reo (già evidenziata *supra*, nel paragrafo 3 del Capitolo I).

La confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, per converso, obbligatoria in caso di condanna, ha, per oggetto, unicamente il profitto o prezzo di uno dei reati ambientali indicati nell'articolo 25-*undecies*, è ammessa nella forma per equivalente e contempla due limiti alla sua operatività, stabiliti per la salvaguardia dei diritti acquisiti dal terzo in buona fede e per l'assolvimento degli adempimenti restitutori in favore del danneggiato. Naturalmente, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 6 comma 5 (ente assolto per l'efficace attuazione di un

---

<sup>181</sup> In tal senso NUARA, *Natura ibrida della confisca e finalità riparatoria della confisca ambientale: non vi è violazione del criterio di ragionevolezza e uguaglianza nella mancata previsione della possibilità di escludere la confisca in caso di bonifica o ripristino dei luoghi susseguenti ad illecito contravvenzionale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, fasc. 3/2020, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 54 s.

<sup>182</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 19.03.2009, n. 24659, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>183</sup> In argomento RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 30 s.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1285. Secondo quest'ultimo, nel caso dell'art. 452-*undecies* c.p., data la compresenza nella confisca dell'anima «ripristinativa» e di quella «sanzionatoria», tale istituto sembra essere la riprova della «natura proteiforme» che la confisca riveste nell'ordinamento giuridico italiano. Sul punto, v. anche D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 198.

modello organizzativo idoneo alla prevenzione del reato ambientale verificatosi e commesso dall'apicale) si può comunque apprendere il profitto che l'ente collettivo abbia ricavato dal reato. Nella disciplina del sistema di responsabilità degli enti da reato, tuttavia, non sono contemplate né la clausola espressiva del vincolo impresso sulla destinazione del bene ablativo né quella che esclude la confisca per ravvedimento post-delittuoso, che conferiscono alla misura ablativa di cui all'articolo 452-*undecies* c.p. una finalità tipicamente ripristinatoria. A ogni modo, seppur a fronte di una disciplina e di una funzione divergenti (l'anticipazione di una vera e propria sanzione, nel caso del d.lgs. n. 231/2001), per entrambe le forme di ablazione è praticabile il sequestro preventivo (di cui all'art. 321 co. 2 c.p.p. per la confisca prevista dall'art. 452-*undecies* c.p.; l'istituto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001, invece, per la confisca di cui all'articolo 19).

Ciò premesso, in materia di confisca<sup>184</sup> potrebbe rilevarsi un'interferenza fra la disciplina codicistica conseguente alla l. n. 68/2015 e quella del d.lgs. n. 231/2001. Per effetto dell'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, certamente è possibile l'ablazione, nei confronti dell'ente, del profitto derivante dai nuovi delitti ambientali, così come la forma speciale di confisca di cui all'articolo 452-*undecies* c.p. dovrebbe implicare l'apprensione del profitto ricavato dalla persona fisica autrice del reato presupposto.

La compresenza delle due discipline, tuttavia, è foriera di controverse implicazioni dovute alla frizione fra i due strumenti ablativi. La confisca codicistica consente la sottrazione delle «cose che servirono a commettere il reato» che, però, di regola, risulterebbero essere beni nell'appartenenza dell'ente collettivo, non ablabili ex art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, disposizione che non contempla la confisca degli *instrumenta delicti*. Per giunta, la confisca del codice penale concerne soltanto taluni dei delitti del Titolo VI-*bis*, e tra questi non è annoverata anche l'incriminazione colposa di cui all'articolo 452-*quinqüies* c.p. (con riguardo a inquinamento ambientale e disastro ambientale), che, però, è reato presupposto a norma dell'articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, legittimando, quindi, la confisca a carico dell'ente responsabile. Inoltre, la confisca prevista in relazione alla persona fisica non trova applicazione qualora il reo abbia provveduto,

---

<sup>184</sup> In argomento PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 332 s.

efficacemente, alla messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, a norma del comma 4 dell'art. 452-*undecies* c.p. Malgrado statisticamente sia l'ente ad essere impegnato, con le proprie risorse, nell'onerosa opera di bonifica del sito inquinato, stando alla mancata previsione di un'analogia clausola nel sistema normativo del d.lgs. n. 231/2001, al soggetto collettivo non potrebbe giovare tale effetto premiale<sup>185</sup>.

La questione più rilevante concernente la confisca-sanzione di cui all'articolo 19 è, poi, quella vertente sulla determinazione del profitto confiscabile nel caso di utilità immateriali<sup>186</sup> (v. *supra*, Capitolo II, paragrafo 4.5), che, in materia ambientale, consistono prettamente in risparmi di spesa, atteso che, nella realtà pratica, l'elusione delle prescrizioni imposte dall'ordinamento per lo svolgimento di attività inquinante genera vantaggi patrimoniali direttamente riconducibili al reato<sup>187</sup>. Se, infatti, si esclude che possa ricorrere un profitto vero e proprio consistente nella riduzione dei costi d'impresa in relazione a taluni illeciti "formali", all'opposto questo ben potrebbe legarsi al delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.), del quale costituisce oggetto del dolo specifico, quale elemento costitutivo di fattispecie<sup>188</sup>.

La questione, in particolare, è stata oggetto di una sentenza della Corte di cassazione depositata nel 2014<sup>189</sup>, che, nell'ambito della vicenda "ILVA", ha perimetrato il concetto di profitto confiscabile in relazione ai risparmi economici, ammettendone l'apprensione, nel caso di talune violazioni di cui all'art. 25-

---

<sup>185</sup> Problema analogo si pone in relazione alla possibile esclusione dell'estensibilità all'ente collettivo della causa estintiva degli illeciti contravvenzionali del TUA attraverso il meccanismo riparatorio di cui alla Parte VI-*bis* del Testo Unico in materia ambientale. Così PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 333 s. Comunque, anche PIERDONATI, *La confisca "corporativa" nel sistema delle sanzioni per l'ente. Linee di una possibile riforma*, in *Rivista Italiana di Diritto Procedura Penale*, fasc. 1 del 1° marzo 2022, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 419, ritiene ragionevole che il disposto del comma 4 dell'art. 452-*undecies* c.p. si estenda al soggetto collettivo per premiarlo del «risanamento ambientale», reso possibile dalle «strutture e competenze» da questo messe a disposizione.

<sup>186</sup> In argomento D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 186 s.

<sup>187</sup> Sul punto RUGA RIVA, MONTORSI, *Sub Articolo 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 704 ss.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1291 ss.

<sup>188</sup> In tal senso PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, Rel. n. III/09/2011, in *Diritto Penale Contemporaneo*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 32.

<sup>189</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

*undecies* (inquinamento idrico, atmosferico, rifiuti), solamente a certe condizioni. Nel caso di specie, le utilità immateriali erano state intese, dal giudice del riesame, alla stregua dei vantaggi economici connessi al mancato sostenimento degli esborsi relativi all'adeguamento degli impianti, che, pertanto, ove appresi attraverso la confisca per equivalente di cui all'articolo 19 comma 2, non presentano il legame pertinenziale con il reato. Tuttavia, secondo la Corte di cassazione, anche in ipotesi di «vantaggi economici immateriali», per determinare il profitto confiscabile, questi vanno intesi non in «senso assoluto», ma in relazione a un «ricavo introitato» che, in quanto non diminuito in virtù dei costi non sostenuti, risulta essere di valore superiore a quello che sarebbe stato determinato nel caso di assolvimento degli oneri dovuti; dunque, il profitto-risparmio di spesa potrebbe intendersi unicamente «in senso relativo»<sup>190</sup>. Pertanto, onde evitare una duplicazione della sanzione ablativa, la confisca dovrebbe vertere unicamente sull'«eccedenza» tra l'accrescimento patrimoniale concretamente realizzato e quello, di importo inferiore, che sarebbe venuto in rilievo nel caso di sostenimento dei costi dovuti (dunque, lo scarto<sup>191</sup> tra i due valori, il primo effettivo, mentre il secondo ipotetico). Tale soluzione, secondo la Corte di cassazione, risulta essere imposta dalla valenza sussidiaria del meccanismo dell'ablazione c.d. “di valore” rispetto alla confisca diretta, sicché anche nel caso di risparmi di spesa si dovrebbe comunque accertare un risultato economicamente apprezzabile e di segno positivo effettivamente conseguente al fatto illecito, altrimenti, qualora si dovesse disporre la confisca di un risparmio valutato in termini assoluti e senza un'espressa previsione normativa, si lederebbe il «principio di tassatività delle sanzioni» applicabili all'ente (articoli 2 e 9 del d.lgs. n. 231/2001)<sup>192</sup>.

---

<sup>190</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 186.

<sup>191</sup> Oppure, in altri termini, la «differenza» tra l'accrescimento patrimoniale realizzato e quello che, eventualmente, sarebbe maturato senza i risparmi connessi alla mancata attuazione delle misure di prevenzione a tutela dell'ambiente. Così BORSARI, *Percorsi interpretativi*, cit., 25.

<sup>192</sup> Sul punto MAIELLO, *La confisca*, cit., 972 e 978, il quale condivide la soluzione della Corte di cassazione poiché particolarmente attenta alla questione delle garanzie (vale a dire, la «stretta legalità» e, «indirettamente», anche il «contraddittorio» e la «terzietà del giudice», quanto alle garanzie processuali).

Alla luce di tali riflessioni<sup>193</sup>, a cui si sono aggiunte anche quelle relative all'esigenza di determinare l'esatto ammontare<sup>194</sup> dei «costi ambientali» in relazione all'attività inquinante, alla rilevanza, poi, quale termine temporale di riferimento per l'applicazione della confisca, della data di realizzazione delle condotte contestate e non dell'incameramento del profitto, e, infine, alla necessità di escludere dal profitto del reato i «danni risarcibili» correlati ai risparmi economici per mancata esecuzione delle «opere di risanamento» dell'ambiente<sup>195</sup>, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo per aver disposto il sequestro di un profitto meramente ricollegato ai risparmi connessi al mancato adeguamento degli impianti.

Pertanto, come osserva la dottrina<sup>196</sup>, seguendo l'insegnamento della Corte di cassazione, che risulta coerente<sup>197</sup> con i principi affermati dalle Sezioni Unite del 2008<sup>198</sup>, il risparmio derivante dal reato ambientale commesso nell'ambito della lecita attività d'impresa risulta confiscabile, in quanto strutturalmente “profitto del reato”, se di entità superiore al ricavo di detta attività al netto dei costi imposti dalla normativa di settore di tutela dell'ambiente. Dunque, neppure attraverso la confisca per equivalente si potrebbe apprendere la «mera aspettativa» di un profitto «futuro» non ancora correlato al tangibile accrescimento patrimoniale.

---

<sup>193</sup> Così FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1292 s.

<sup>194</sup> Anche PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale*, cit., 1007 ss., condividendo la soluzione ermeneutica cui è pervenuta la Corte di cassazione nel caso in discorso, rimarca l'indefettibilità dell'analitica ricostruzione dei costi storicamente sostenuti, non potendosi applicare approssimazioni o rinvii a «grandezze future». Inoltre, la precisazione fatta dalla Corte di cassazione sulla rilevanza del *tempus commissi delicti* costituisce un «esercizio di grammatica penalistica», per quella che dovrebbe essere la sua naturale applicazione alle sanzioni a carico dell'ente a norma degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2001. In aggiunta, SABIA, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2018, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 312 ss., rimarca la rilevanza che la materia ambientale ha avuto nel consolidamento del principio di legalità.

<sup>195</sup> V. anche Cass. pen., Sez. III, 05.02.2014, n. 13859, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it), in cui si è escluso che il profitto confiscabile possa consistere nel mancato esborso relativo alla bonifica del sito inquinato, atteso che tali spese sono aggiuntive ed eventuali rispetto ai costi (non sostenuti) per il regolare smaltimento dei rifiuti.

<sup>196</sup> In tal senso PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione*, cit., 33; RUGA RIVA, MONTORSI, *Sub Articolo 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 706 s.

<sup>197</sup> Sul punto SILVESTRI, *Questioni aperte*, cit., 1546 s.; D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 187.

<sup>198</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it).

Tuttavia<sup>199</sup>, i successivi arresti delle Sezioni Unite, sebbene con riferimento ai reati tributari<sup>200</sup> e al settore della salute e sicurezza sul lavoro<sup>201</sup>, hanno accolto una nozione più estesa di profitto confiscabile nei termini di risparmio di spesa, che sembra essere in linea con l'ampia latitudine del concetto di "provento" (confiscabile) del reato di cui all'articolo 2 della direttiva UE n. 42 del 2014 (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 8 del Capitolo I), vale a dire qualsivoglia vantaggio economico, anche indiretto, derivante dal reato e da successivi reinvestimenti, di tal che, secondo parte della dottrina<sup>202</sup>, potrebbe anche considerarsi implicitamente superato l'«ostacolo» rappresentato dalla necessaria correlazione fra il risparmio e l'effettivo accrescimento patrimoniale, sicché potrebbe ammettersi la confisca anche dei «vantaggi competitivi sul mercato» o del mancato decremento del passivo per non aver sostenuto i costi necessari per lo svolgimento di un'attività conformemente alla normativa di settore; quindi, sarebbe rilevante anche il profitto correlato agli illeciti "formali" di tipo contravvenzionale, di mera condotta e di pericolo astratto, puniti nel TUA (per esempio, effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, *ex art.* 137 co. 1 del d.lgs. n. 152/2006).

Altra parte della dottrina<sup>203</sup>, invece, nega la legittimità della confisca di un risparmio meramente tale, rimarcando, per converso, la maggiore utilità che, nella materia ambientale (così come, già visto, nella materia prevenzionistica, per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 2.1 del presente capitolo), data la rilevanza dei beni giuridici coinvolti e in virtù delle serie conseguenze che l'ablazione del

---

<sup>199</sup> In argomento RUGA RIVA, MONTORSI, *Sub Articolo 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 708 s; D'ARCANGELO, *Ambiente*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 187.

<sup>200</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, n. 10561, in *www.italggiure.giustizia.it*, di cui si dirà più diffusamente *infra*, nel paragrafo 2.4 del presente capitolo.

<sup>201</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., *ivi*, di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 2.1 del presente capitolo.

<sup>202</sup> Sul punto FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1295 ss. A ogni modo, non sembra venir meno la coerenza del parametro della verifica della pertinenzialità del risparmio rispetto al reato, da accertarsi sul piano oggettivo della congruenza attraverso l'analisi della contabilità, di «tariffari ufficiali», della relazione di un esperto del settore ed escludendo, naturalmente, dal profitto ablabile, i meri danni cagionati all'ambiente dall'attività non a norma. Anche MONGILLO, *Confisca*, cit., 740, rimarca il rischio dell'«indebita commistione» tra profili connessi all'apprensione da parte dello Stato del profitto confiscabile e aspetti, invece, legati al risarcimento dei danni.

<sup>203</sup> Così MONGILLO, *Confisca*, cit., 737 ss.

risparmio di spesa così inteso avrebbe eventualmente sulla vita dell'ente, potrebbe avere uno strumento giuridico di tipo «ingiunzionale» e impositivo delle cautele dovute, di tal che il soggetto collettivo, piuttosto che patire una pena patrimoniale, sarebbe chiamato ad adeguare gli impianti alle prescrizioni cautelari, salvaguardando, così, interessi facenti capo alla collettività. Tale soluzione risulta essere in linea con l'asserita «funzione repressiva» che la confisca svolge in materia di illeciti ambientali.

Altre pronunzie della giurisprudenza di legittimità rilevano al fine di cogliere, nella sua dimensione applicativa in relazione all'articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, talune peculiarità della confisca applicata agli enti<sup>204</sup> e, in particolare, per quanto concerne il presupposto del sequestro preventivo e la commisurazione del profitto confiscabile.

In un caso<sup>205</sup> in cui è stata affermata la responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente dal delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) per l'illecito commesso dagli apicali, la Corte di cassazione ha confermato i distinti provvedimenti di sequestro preventivo, emessi l'uno per impedire la reiterazione del delitto ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze (in relazione al compendio aziendale, *ex* art. 321 co. 1 c.p.p.) e l'altro in quanto provvedimento atto ad anticipare (e, dunque, a cautelare) gli effetti della confisca-sanzione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001 e dell'ablazione di cui all'articolo 452-*undecies* c.p., avente ad oggetto somme di danaro, beni e crediti sociali<sup>206</sup>.

In un'altra vicenda<sup>207</sup>, concernente un provvedimento di sequestro preventivo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 231/2001 funzionale alla confisca per equivalente (art. 19 co. 2) avente ad oggetto i beni aziendali della persona giuridica fino alla concorrenza del profitto quantificato in sede di merito ed emesso con riguardo a un illecito amministrativo dipendente dal delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 452-*quaterdecies* c.p.), la Suprema Corte ha chiarito che il requisito del *fumus* (di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 8.1 del Capitolo II ed evinto, nel caso di specie, dal rinvenimento nell'area di proprietà

---

<sup>204</sup> In argomento GUARINIELLO, *Ecoreati. Responsabilità amministrativa, impedimento del controllo, aggravanti, bonifica, confisca: giurisprudenza commentata*, Milano, 2021, 35 ss.

<sup>205</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 14.11.2018, n. 35636, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>206</sup> Sul punto GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 35 s.

<sup>207</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 13.06.2019, n. 31232, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

dell'ente di un significativo quantitativo di rifiuti non oggetto di trattamento) va accertato nei termini dell'astratta sussumibilità del fatto in un'ipotesi di illecito<sup>208</sup>.

Un chiarimento concernente i termini dell'indagine in relazione alla condizione del *fumus* legittimante il sequestro preventivo in relazione alla confisca (articoli 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001) è stato, poi, dato dalla giurisprudenza di legittimità in una questione<sup>209</sup> vertente sulla responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente dal delitto di inquinamento ambientale (si era ravvisata la responsabilità da 40 cpv. c.p. della persona fisica che, in qualità di soggetto responsabile per le problematiche in materia ambientale connesse all'attività dell'ente, aveva ommesso di provvedere alla bonifica delle falde acquifere) commesso al fine di far conseguire al soggetto collettivo l'ottimizzazione del profitto e il risparmio sulle spese di bonifica. Orbene, la verifica del *fumus*, sebbene non implicante il vaglio della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, comunque deve determinare l'affermazione della «congruenza» (sebbene a livello indiziario) del reato ipotizzato rispetto ai fatti concreti. In altri termini, in sede di motivazione il giudice del riesame deve debitamente indicare le «concrete risultanze processuali», così come la situazione di fatto evincibile dalle allegazioni delle parti, affinché si possa delineare un *quid pluris* rispetto alla semplice prospettazione del reato presupposto<sup>210</sup>.

Restando in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca-sanzione, qualora si dovesse accogliere la tesi della sufficienza dell'accertamento dell'astratta configurabilità dell'illecito in luogo dell'indagine sui gravi indizi di responsabilità (*supra*, Capitolo II, paragrafo 8.1), comunque il requisito del *fumus* dovrebbe essere riferito alla fattispecie complessa fondante la responsabilità da reato dell'ente (e non al solo reato presupposto), così come, sempre allo stato degli atti, andrebbe esclusa la sussistenza di condizioni idonee ad elidere detta responsabilità del soggetto collettivo (articoli 5 comma 2, ossia l'aver commesso il reato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; articoli 6 comma 1 e 7 comma 2, con riguardo, in particolare, all'adozione e concreta attuazione di un idoneo modello di

---

<sup>208</sup> In argomento GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 36 s.

<sup>209</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 11.01.2019, n. 25049, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>210</sup> Sul punto GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 37.

prevenzione). Una valutazione siffatta è stata espressa dalla Corte di cassazione<sup>211</sup> in un giudizio avente ad oggetto un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 in relazione, tra gli altri, anche a illeciti amministrativi dipendenti da reati in materia di rifiuti<sup>212</sup>.

Nell'ambito della «medesima vicenda»<sup>213</sup>, si è successivamente pronunciata la Corte di cassazione<sup>214</sup> anche con riguardo alla questione della commisurazione del profitto confiscabile. Nello specifico<sup>215</sup>, si tratta di una sentenza che si inserisce nell'alveo del recente orientamento giurisprudenziale atto a chiarire la portata dell'assunto delle Sezioni Unite del 2008<sup>216</sup> in relazione alla quantificazione del profitto del reato che si colloca nell'ambito di una vicenda negoziale a prestazioni corrispettive di per sé lecite (come esaminato *supra*, a chiusura del Capitolo II, paragrafo 4.4.). Nelle ipotesi, allora, di c.d. «reato in contratto», il profitto ablabile (determinato muovendo dalla nozione ordinaria di profitto, ossia il complesso di quei vantaggi economici pertinenti al reato e consistenti in un incremento del patrimonio dell'ente collettivo) andrebbe commisurato al netto della *utilitas* effettiva conseguita dal danneggiato, sicché dalla base di computo del profitto si dovrebbe escludere il vantaggio incamerato dall'ente quale corrispettivo della lecita prestazione di cui ha goduto la controparte nell'ambito della relazione sinallagmatica.

Orbene, si è chiarito, per l'appunto, cosa si intenda per “utilità”, facendo riferimento al concetto dei c.d. «costi vivi». Innanzitutto, va escluso che sia scomputabile dal *quantum* confiscabile il «margine di guadagno» netto ricavato dall'ente, tenuto conto, cioè, del corrispettivo della prestazione ricevuta. Pertanto, l'*utilitas* non potrebbe essere rapportata al prezzo stabilito nel contratto comunque contaminato dall'illecito di una parte e nemmeno al valore della prestazione evinto dal mercato, in quanto, per sua natura, comunque calibrato sull'utile ricavabile dall'impresa. Per converso, l'utilità va accertata sulla scorta di quei costi effettivi e reali connessi all'esecuzione da parte dell'ente dell'obbligazione di origine

---

<sup>211</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 04.07.2017, n. 36822, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>212</sup> Sul punto GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 38 s.

<sup>213</sup> In tal senso GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 38.

<sup>214</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 28.03.2018, n. 23896, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>215</sup> In argomento GUARINIELLO, *Ecoreati*, cit., 39 ss.

<sup>216</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

contrattuale. Si tratta, per l'appunto, di costi c.d. «vivi», unici detraibili dal profitto confiscabile a condizione che siano oggetto di un accurato accertamento in punto di fatto (accertamenti della polizia giudiziaria, relazione di un tecnico che tenga conto della contabilità e delle condizioni del mercato) al fine di depurare tale voce da qualsivoglia «sopravvalutazione» o “gonfiamento”. In definitiva, attraverso «dati concreti», sembra possibile addivenire alla quantificazione dei costi utilmente detraibili dai ricavi lordi dell'ente in modo da determinare, sia fattualmente sia giuridicamente, il profitto ablabile a norma degli articoli 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001.

Un'altra rilevante pronunzia della Corte di cassazione, vertente su un'ipotesi di confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti oggetto di gestione abusiva (disposta a norma dell'articolo 259 co. 2 del TUA), ha affrontato la questione dell'estraneità<sup>217</sup> della persona giuridica al reato ambientale commesso dai propri legali rappresentanti. Posto che la normativa sull'ipotesi “speciale” di confisca nulla dispone circa la tutela del terzo, secondo i giudici di legittimità<sup>218</sup>, in quanto derogatoria alla disciplina generale di cui all'articolo 240 c.p., il disposto del comma 3 della figura generale, fondante la salvaguardia della posizione del terzo estraneo che non ha partecipato al reato né goduto dei suoi vantaggi, comunque trova applicazione, come conseguenza imposta dalla tutela costituzionale e convenzionale della proprietà sulla *res*. Dunque, non potendosi ricondurre l'ipotesi della confisca del mezzo di trasporto a quella del profitto comunque operante malgrado l'ente sia andato esente da responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'apicale (art. 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001), in ogni caso l'ente collettivo potrebbe dimostrare la sua estraneità al reato ambientale commesso dal legale rappresentante, provando la propria buona fede, quantunque dovesse essere di piccole dimensioni (eventualità presa in considerazione dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 231/2001) e al fine di impedire l'ablazione di beni di sua proprietà diversi dal profitto confiscabile (come il mezzo di trasporto, per l'appunto). Tale orientamento<sup>219</sup>, in particolare, sembra valorizzare il «principio di

---

<sup>217</sup> Sul punto SCARCELLA, *Ireati ambientali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 579.

<sup>218</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 20.02.2014, n. 16665, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>219</sup> Sul punto FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1298 s.

colpevolezza» che permea l'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, escludendo le conseguenze negative dell'illecito a carico del soggetto collettivo solo nel caso di «rottura del rapporto organico» nell'ipotesi dell'articolo 5 co. 2 (per avere la persona fisica agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), e ponendo altresì sull'ente le ripercussioni patrimoniali della confisca del profitto che comunque ha tratto dal reato dell'apicale, pur essendo incolpevole per la preventiva organizzazione adeguata ai fini preventivi (art. 6 co. 5).

#### **2.4. Reati tributari**

La legge delega (l. n. 300/2000) non conteneva, tra i criteri direttivi vertenti sulla Parte speciale del sistema normativo di responsabilità *ex crimine* degli enti, alcun riferimento ai reati tributari che, pertanto, non furono introdotti nella Sezione III del Capo I del suddetto decreto legislativo.

L'opportunità dell'estensione del catalogo dei reati presupposto anche agli illeciti c.d. "fiscali" fu caldeggiata dalla c.d. Commissione Greco di riforma del d.lgs. n. 231/2001 e giustificata alla luce del naturale movente economico che anima questa fenomenologia criminale: il perseguimento del profitto, per l'appunto<sup>220</sup>. Tale gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della Giustizia, all'indomani dell'introduzione dell'articolo 25-*septies* (sulla responsabilità dell'ente in relazione ai reati colposi d'evento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex l. n. 123/2007, di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 2.1 del presente capitolo), constatata la tendenza espansiva che aveva caratterizzato gli interventi normativi incidenti sul catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, formulava una serie di suggerimenti in punto di riforma della normativa: la modifica dei criteri oggettivi di imputazione con riferimento ai reati colposi d'evento e la previsione di modelli organizzativi di minor disagevole attuazione per le piccole imprese, per quanto concerne la Parte generale; per la Parte speciale, invece, l'inclusione dei reati ambientali e di alcuni illeciti fiscali, così come di reati espressivi della criminalità

---

<sup>220</sup> V. SANTORIELLO, *I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in *Archivio Penale: rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata*, LXIX, 1, 2017, 83.

economica (a titolo esemplificativo: usura, estorsione, abusivismo bancario, frode nelle pubbliche forniture, etc.). A tale ultimo riguardo, la logica sottesa all'ampliamento della Parte speciale sembrava essere quella della presa d'atto che la responsabilità da reato degli enti, alla luce, in particolare, della spiccata afflittività delle sanzioni interdittive e degli effetti che la loro inflizione può avere sul mercato, potesse essere considerata a tutti gli effetti una «categoria generale del diritto penale dell'economia»<sup>221</sup>.

Comunque, superando anche talune resistenze della dottrina<sup>222</sup> (per cui l'impossibilità dell'inserimento dei reati tributari nel d.lgs. n. 231/2001 era legata all'indelegabilità degli obblighi tributari e alla previsione di una sanzione amministrativa per gli enti di cui all'art. 19 co. 2 del d.lgs. n. 74/2000 che rinvia al d.lgs. n. 472/1997) e accogliendo, invece, le richieste dei sostenitori<sup>223</sup> dell'estensione all'ente della responsabilità per i reati tributari (per mancanza di sovrapposibilità fra le sanzioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 e di quelle previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001 e, anzi per l'opportunità di consentire l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive e della confisca disciplinate dal d.lgs. n. 231/2001)<sup>224</sup>, la l. n. 157/2019 (che ha convertito in legge il d.l. n. 124/2019)<sup>225</sup> introduceva nel *corpus* normativo del sistema di responsabilità da

---

<sup>221</sup> In argomento IELO, *Commissione Greco: dall'usura alla frode verso una più ampia responsabilità degli enti*, in *Guida al diritto: Diritto Comunitario e Internazionale (archivio)*, n. 1 del 1° gennaio 2008, in [www.mydesk24.ilsole24ore.com](http://www.mydesk24.ilsole24ore.com), 22.

<sup>222</sup> V. CARACCIOLI, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 155 ss., che rimarca, in particolare, che qualora dovesse essere esteso il d.lgs. n. 231/2001 anche ai reati tributari, ne sarebbe conseguita un'indebita «triplicazione delle sanzioni», ossia la sanzione penale a carico della persona fisica, la sanzione tributaria e la sanzione amministrativa per l'ente.

<sup>223</sup> Così IELO, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 7 ss. che, in particolare, sottolinea la diversità «strutturale» dei due modelli punitivi richiamati, accomunati, soltanto, dalla previa commissione di un reato e che l'obbligazione *ex art. 11* del d.lgs. n. 472/1997 ha natura «solidale». Già PERINI, *Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 87 ss., aveva sottolineato l'alterità fra il modello punitivo degli enti previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e quello dell'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997, poiché nel secondo caso la responsabilità del soggetto collettivo risulta dipendente da quella della persona fisica, non essendo presente nel testo normativo l'equivalente dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, fondante l'autonomia della responsabilità dell'ente da quella della persona fisica, sicché si è ritenuto di condividere l'introduzione dei reati fiscali nel *numerus clausus* dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001.

<sup>224</sup> V. SANTORIELLO, *I reati tributari*, cit., 83 ss.

<sup>225</sup> Originariamente, il d.l. n. 124/2019 prevedeva un solo reato presupposto, ossia il delitto di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», punito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 74/2000. La legge di conversione (l. n. 157/2019), invece, ha

reato degli enti l'articolo 25-*quinquiesdecies*, disposizione poi modificata, attraverso l'ampliamento verso altri delitti tributari, dal d.lgs. n. 75/2020 (che ha altresì aggiunto l'art. 25-*sexiesdecies* concernente le fattispecie in materia di contrabbando)<sup>226</sup>. A tal fine, è risultato determinante lo stimolo proveniente dal legislatore dell'Unione europea che ha emesso nel 2017 la c.d. direttiva PIF (n. 1371), con la quale si richiedeva agli Stati destinatari di estendere la responsabilità dei soggetti collettivi ai fatti di frode aventi dimensione transfrontaliera e particolarmente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione<sup>227</sup>.

Alla luce di questo duplice intervento normativo<sup>228</sup>, nell'articolo 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 convivono due distinti «binari»<sup>229</sup> per

---

ampliato l'elenco dei reati tributari presupposto della responsabilità dell'ente, includendovi altre fattispecie delittuose «caratterizzate dalla condotta fraudolenta del contribuente». Sul punto SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 265.

<sup>226</sup> Oltre alle predette modifiche, il d.lgs. n. 75/2020 ha altresì esteso la responsabilità dell'ente in relazione a taluni delitti contro la PA elencati all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 («peculato», nell'ipotesi di cui all'art. 314 co. 1 c.p. e dell'art. 316 c.p., ossia «mediante profitto dell'altrui errore», nonché «abuso d'ufficio», punito dall'art. 323 c.p., a condizione che tali delitti offendano gli «interessi finanziari dell'Unione europea») e ad alcune fattispecie contenute nell'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 («frode nelle pubbliche forniture», ex art. 356 c.p. con danno all'UE, e frode di cui all'art. 2 della l. n. 898/1986, ossia «ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»). Così BERNASCONI, *L'inesausto incremento dei reati*, cit., 10. Sul punto, v. anche PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 253.

<sup>227</sup> In argomento BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 611 ss.

<sup>228</sup> V. anche BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 3 del 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 219 ss., il quale taccia la riforma del 2019 di «sistematica irragionevolezza» per due ragioni: l'autonomia della responsabilità dell'ente di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 preclude al soggetto collettivo di beneficiare degli effetti premiali di taluni istituti rispondenti alla logia del c.d. «diritto penale/riscossivo» della persona fisica (non punibilità sopravvenuta per pagamento di quanto dovuto, inoperatività della confisca per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario, ex art. 12-*bis* co. 2 del d.lgs. n. 74/2000); il rischio concreto della violazione del *ne bis in idem* nei confronti della persona giuridica punita due volte per la medesima condotta (in sede tributaria e penale). V. anche SEVERINO, *L'inserimento dei reati tributari nel d.lgs. n. 231/2001 tra osservazioni de iure condito e prospettive de iure condendo*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 7 del 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 129, la quale sottolinea l'importanza dell'estensione all'ente dei meccanismi premiali onde evitare un'«irragionevole disparità» rispetto alla persona fisica. All'opposto, D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 7 del 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 173 s., ritiene che la mancata estensione all'ente delle cause di non punibilità previste dalla legislazione penal-tributaria non appare «manifestamente irragionevole», poiché il sistema di «prezialità» del d.lgs. n. 231/2001, oltre che richiedere adempimenti di reintegrazione dell'offesa, verte altresì sulla virtuosa riorganizzazione del soggetto collettivo.

<sup>229</sup> In tal senso PERINI, RONCO, *Considerazioni in tema di estensione della responsabilità da reato dell'ente agli illeciti di matrice tributaria: criticità attuali e prospettive di sviluppo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2021, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 45.

sanzionare l'ente in relazione ai delitti tributari: il primo, disciplinato dal comma 1, che prevede una «punibilità incondizionata» per l'evasione di qualsivoglia tributo con riguardo ai reati previsti dall'articolo 39 co. 2 del d.l. n. 124/2019; il secondo, contenuto nel comma 1-*bis* (parzialmente modificato ad opera del d.lgs. n. 156/2022), frutto del recepimento della suddetta direttiva PIF, subordina la punibilità dell'ente, in relazione ai delitti elencati, alla loro commissione al fine di evadere l'IVA nell'ambito di «sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro» Stato Membro dell'Unione da cui consegue (o potrebbe conseguire) un danno che, complessivamente inteso, risulta pari ovvero superiore a dieci milioni di euro<sup>230</sup>.

Attualmente, i reati tributari che possono fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti delitti previsti dal d.lgs. n. 274/2000: al comma 1, «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» (*ex art. 2 commi 1 e 2-bis*), «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» (art. 3), «emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» (art. 8 commi 1 e 2-*bis*), «occultamento o distruzione di documenti contabili» (art. 10), «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte» (art. 11); al comma 1-*bis*, «dichiarazione infedele» (art. 4), «omessa dichiarazione» (art. 5), «indebita compensazione» (art. 10-*quater*)<sup>231</sup>.

Le sanzioni pecuniarie comminate sono differenziate in base alla «gravità oggettiva» del delitto presupposto, prevedendosi un limite edittale massimo di cinquecento quote per le ipotesi di maggior disvalore connotate da «fraudolenza»,

---

<sup>230</sup> Cfr. MUCCIARELLI, *I reati tributari nel "catalogo 231". Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa*, in *Sistema Penale*, 28 marzo 2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13, che rileva tre profili critici insiti nella previsione del comma 1-*bis*: il difetto di «precisione e determinatezza» della locuzione relativa ai sistemi fraudolenti e aventi dimensione transfrontaliera; l'irragionevole limitazione dell'operatività della norma alla sola imposta sul valore aggiunto; l'elevata soglia quantitativa del danno richiesto (pari o superiore a dieci milioni di euro). Sul punto, anche SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 274, evidenzia come tali fattispecie siano limitate alle «evasioni IVA», determinando, in questo modo, una «disparità» di trattamento rispetto alle «imposte dirette». V. anche TARTAGLIA POLCINI, *L'inserimento dei delitti tributari*, cit., 22, che rimarca come il legislatore nazionale si sia limitato a tradurre in testo normativo le istanze della direttiva PIF.

<sup>231</sup> V. FANELLI, *Sanzioni. Fiscali, previdenziali e societarie*, Milano, 2021, 741 s.; PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 250 s.

mentre per quelle c.d. «lievi» il massimo scende a quattrocento e finanche trecento quote (è il caso, quest'ultimo, della «dichiarazione infedele»)<sup>232</sup>.

In relazione ai delitti previsti da entrambi i commi (vale a dire i commi 1 e 1-bis dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del d.gs. n. 231/2001), ove l'ente abbia tratto un «profitto di rilevante entità», la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo, in forza di una «circostanza aggravante di tipo oggettivo». Per tutti i delitti di cui all'articolo 25-*quinqüesdecies*, poi, è prevista la possibilità di irrogare talune delle sanzioni interdittive<sup>233</sup> previste dall'articolo 9 co. 2 (ossia, il divieto di contrattare con la PA; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e la revoca di quelli già ottenuti; il divieto di pubblicizzare beni o servizi)<sup>234</sup>.

Sul versante delle sanzioni, infine, la confisca prevista dagli articoli 9 e 19 del d.lgs. n. 231/2001 sembra essere la misura sanzionatoria destinata a spiegare gli effetti più rilevanti sul terreno dei reati tributari di cui all'articolo 25-*quinqüesdecies*, stante l'estensione che il profitto confiscabile ha ricevuto dall'elaborazione giurisprudenziale nella materia *de qua*, fino a ricomprendere i risparmi di spesa, finanche nella forma per equivalente, colpendo, in questo caso, il *tantundem* dell'intero importo dell'evasione<sup>235</sup>.

Ciò premesso, è opportuno esaminare due profili problematici connessi ai reati tributari come presupposto della responsabilità dell'ente collettivo: l'accertamento dell'interesse o vantaggio e le frizioni con la garanzia del *ne bis in idem*.

Quanto all'imputazione oggettiva del reato tributario all'ente collettivo, va rimarcata l'alterità soggettiva fra autore del reato fiscale (persona fisica) e contribuente (soggetto di diritto metaindividuale), sicché, data la naturale collocazione della violazione nell'ambito dell'organizzazione, sembra ineludibile

---

<sup>232</sup> Così BADODI, *La "responsabilità 231" dell'ente per i reati tributari*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Il diritto penale dell'economia in trasformazione*, Milano, 2020, 15.

<sup>233</sup> A ogni modo, l'effetto di impedimento dell'attività dell'ente può anche essere in sostanza prodotto attraverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (articoli 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001), in quanto implicante la sottrazione della libera disponibilità dei beni necessari all'attività produttiva. Così VARRASO, *Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019*, in *Sistema Penale*, 08 settembre 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11.

<sup>234</sup> Cfr. BELLACOSA, *I reati tributari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 620 s.

<sup>235</sup> Così MUCCIARELLI, *I reati tributari nel "catalogo 231"*, cit., 15.

l'integrazione di un legame fra l'ente e il reato nei termini di interesse o vantaggio<sup>236</sup>.

Passando alla seconda delle due tematiche anzidette, il punto di partenza della riflessione sul *ne bis in idem*<sup>237</sup> è rappresentato dalla constatazione che l'articolo 25-*quinqüesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 si colloca in un settore del diritto sanzionatorio che, sebbene nelle forme proprie del diritto amministrativo, già interessava l'ente collettivo in quanto contribuente ben prima della riforma del 2019/2020: si tratta, innanzitutto, dell'articolo 7 del d.l. n. 269/2003<sup>238</sup> (convertito dalla l. n. 326/2003), che sancisce che le sanzioni tributarie di natura amministrativa debbano essere riferite esclusivamente alle persone giuridiche cui è imputabile quel rapporto fiscale; viene, poi, in rilievo, il disposto dell'articolo 19 del d.lgs. n. 74/2000<sup>239</sup> che, fissato il «principio di specialità» al comma 1<sup>240</sup> (che regola il concorso di norme sanzionatorie di natura penale e amministrativa nel caso di stesso fatto commesso dalla persona fisica), fa salva in ogni caso la permanenza della responsabilità in capo all'ente a norma dell'articolo 11 del d.lgs. n. 472/1997; e,

---

<sup>236</sup> In tal senso MUCCIARELLI, *I reati tributari nel "catalogo 231"*, cit., 9.

<sup>237</sup> Efficacemente si è osservato che, in materia penal-tributaria, può configurarsi un «*tris in idem*», che potrebbe implicare un'eccessiva «sproporzione» della risposta sanzionatoria nei confronti della persona fisica (ex d.lgs. n. 74/2000) e dell'ente (per effetto del d.lgs. n. 472/1997 e del d.lgs. n. 231/2001). Così MAGNELLI, *Sulla (in)compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del ne bis in idem: tra proporzionalità e 231.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 12 del 2019, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 14. Sul punto, v. anche PEVERINI, *Le sanzioni tributarie*, in MELIS, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2020, 512 s., che evidenzia come, a seguito dell'introduzione dell'articolo 25-*quinqüesdecies* nel d.lgs. n. 231/2001 (la cui genesi è da ricondurre a «pressioni» eurounitarie), sia venuta in rilievo la problematica della «moltiplicazione» delle sanzioni in capo al medesimo ente collettivo (per la compresenza dell'articolo 7 del d.l. n. 269/2003). Analogamente, v. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 266.

<sup>238</sup> L'articolo in questione, rubricato «Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», dispone, per quanto d'interesse ai fini della presente trattazione, al comma 1, quanto segue: «1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica».

<sup>239</sup> La *ratio* della norma è di impedire la duplicazione delle sanzioni in relazione al «medesimo fatto», anche se differenti per natura. Dal punto di vista procedimentale, poi, si dispone all'articolo 21 del d.lgs. n. 74/2000 che la sanzione amministrativa trovi comunque irrogazione in relazione a una violazione fatta oggetto di *notitia criminis*, divenendo, tuttavia, eseguibile soltanto nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con l'archiviazione, oppure con l'assoluzione irrevocabile, o con il proscioglimento con formula di esclusione della rilevanza penale del fatto. Si potrebbe allora asserire, in virtù di tale «meccanismo [...] procedimentale», che il legislatore abbia in astratto considerato «la sanzione penale sempre speciale rispetto a quella amministrativa». In tal senso PEVERINI, *Le sanzioni tributarie*, cit., in MELIS, *Manuale di diritto tributario*, cit., 513.

<sup>240</sup> La disposizione normativa in discorso, rubricata «Principio di specialità», sancisce, al comma 1: «1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale».

infine, quest'ultima disposizione<sup>241</sup> che, alle condizioni indicate (che la violazione abbia inciso sul *quantum* del tributo; che l'autore del fatto sia in un rapporto qualificato con l'ente con o senza personalità giuridica; che l'inosservanza sia stata commessa nell'espletamento delle proprie funzioni; che vi sia un interesse per detto ente) fonda la responsabilità solidale del soggetto collettivo (o anche della persona fisica per il fatto del suo dipendente o rappresentante legale, ricorrendo le predette condizioni) al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione applicata (fermo il diritto di regresso). Pertanto, la commissione di un reato tributario nel contesto organizzativo dell'ente in qualità di contribuente era idonea a comportare l'irrogazione al soggetto collettivo di sanzioni amministrative in deroga al suddetto «principio di specialità» di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 74/2000<sup>242</sup>.

Ciò posto, è possibile asserire che la comminatoria di molteplici sanzioni precipuamente riferite all'ente per un fatto che gli è “proprio” (art. 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 e art. 7 del d.l. n. 269/2003) e che, nello specifico, appare essere sostanzialmente lo stesso (per identità delle «circostanze storico-fattuali») e che afferiscono alla materia sostanzialmente “penale” (in applicazione dei c.d. “criteri Engel”, come esplicitato *supra*, nel Capitolo I, paragrafo 8) può porsi in contrasto con la garanzia del divieto di *bis in idem* (art. 4 del Prot. N. 7 Add. Alla CEDU; art. 50 della Carta di Nizza).

Sul punto, è possibile richiamare sia la giurisprudenza<sup>243</sup> della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sia quella della Corte costituzionale

---

<sup>241</sup> Del presente articolo (rubricato «Responsabili per la sanzione amministrativa»), è rilevante il disposto del comma 1, a mente del quale: «1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. [...]».

<sup>242</sup> In tal senso TARTAGLIA POLCINI, *L'inserimento dei delitti tributari*, cit., 14 s.; BELLACOSA, *I reati tributari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 623.

<sup>243</sup> Sul punto BELLACOSA, *L'inserimento dei reati tributari nel “sistema 231”*: dal rischio di *bis in idem* alla implementazione del modello organizzativo, in *Sistema Penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), n. 7 del 2020, 147 ss. Il riferimento è, in ordine, a: Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, n. 24130/11 e n. 29758711, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), che richiede, oltre che la contiguità temporale e probatoria, che la «stretta connessione» sia evinta della prevedibilità di una duplicazione dei procedimenti perseguenti diversi scopi e vertenti su profili distinti della medesima condotta antiggiuridica e che si tenga conto della sanzione per prima irrogata ai fini della commisurazione della seconda; CGUE, Grande Sezione, 20.03.2018 (C-524/15), in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu), che ha

italiana, che hanno definito le condizioni affinché i due procedimenti possano essere ammessi, e cioè il loro coordinamento sul piano temporale e in materia di prove, la proporzionalità e la ragionevolezza della risposta sanzionatoria complessivamente intesa<sup>244</sup>. Non pare, poi, infondata, la richiesta che una parte della dottrina<sup>245</sup> rivolge al legislatore affinché sia introdotta, anche nel settore del diritto sanzionatorio degli enti collettivi, l'equivalente della clausola *ex art. 187-terdecies* del d.lgs. n. 58/1998 (TUF)<sup>246</sup> e relativa ai *market abuses*, al fine di assicurare maggiore proporzionalità nella complessiva risposta sanzionatoria in materia tributaria.

Sviluppate queste riflessioni utili all'inquadramento generale della responsabilità dell'ente da reato tributario, è ora possibile esaminare la tematica afferente alla confisca<sup>247</sup>, distinguendo fra la realtà giuridica antecedente e quella successiva alla suddetta riforma del 2019/2020, al fine di astrarre dei principi utili all'esame della questione ritenuta più rilevante in merito alla confisca applicata al soggetto collettivo: la confiscabilità dei risparmi di spesa.

Attualmente, infatti, convivono due ipotesi speciali di confisca in materia penal-tributaria, che vertono entrambe sul prezzo e sul profitto del reato: quella applicabile precipuamente all'ente *ex art. 19* del d.lgs. n. 231/2001, in conseguenza dell'ingresso nella Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 di alcuni delitti tributari, e

---

aderito, in un caso di illecito tributario, al suddetto indirizzo della Corte EDU, valorizzando, in particolare, anche la complementarietà dei diversi scopi perseguiti con la duplicazione dei procedimenti e la «severità» delle sanzioni sia nel complesso ragionevole e proporzionata alla luce della «gravità» del fatto; Corte costituzionale, 02.03.2018, n. 43 e 24.10.2019, n. 222, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), che ha accolto i suddetti principi elaborati dalla Corte EDU e della CGUE.

<sup>244</sup> In argomento; BELLACOSA, *I reati tributari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 624 ss.

<sup>245</sup> Così PERINI, RONCO, *Considerazioni*, cit., 48 s.

<sup>246</sup> L'articolo in questione, che verrà più dettagliatamente esaminato *infra*, nel paragrafo 2.5 del presente capitolo, dispone quanto segue: «Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-*septies* ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria».

<sup>247</sup> Nel diritto penal-tributario, il «sistema delle confische» è particolarmente variegato, in quanto l'ablazione rappresenta un efficiente strumento di contrasto all'evasione delle imposte. Così ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca in casi particolari: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sistema Penale*, 09.04.2021, 17.

quella prevista dall'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74/2000 che, come si vedrà, già prima dell'introduzione dell'articolo 25-*quinqüesdecies* nel d.lgs. n. 231/2001, consentiva, a certe condizioni individuate dalla giurisprudenza, di disporre l'ablazione nei confronti del soggetto di diritto metaindividuale<sup>248</sup>.

Innanzitutto, va rimarcata la rilevanza dell'introduzione, con d.lgs. n. 158/2015, nel *corpus* normativo del d.lgs. n. 74/2000, dell'articolo 12-*bis*, disciplinante una forma «speciale» di confisca in relazione ai delitti tributari, avente natura obbligatoria. Nello specifico, il prerequisito per la sua applicazione è la pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento (*ex art.* 444 c.p.p.), mentre l'oggetto dell'ablazione è costituito dal profitto o prezzo del reato, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. Inoltre, è contemplata anche nella sua forma per equivalente, qualora non sia possibile eseguire la confisca c.d. "diretta". Il comma 2, poi, esclude l'operatività della misura ablativa per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario (anche se sottoposta a sequestro); nel caso di mancato versamento, si procede con la confisca. Le novità rispetto all'estensione della confisca disciplinata dall'art. 322-*ter* c.p. ai reati tributari (art. 1 co. 143 della l. n. 244/2007) sono state l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione (che ricomprende anche il delitto di «occultamento o distruzione di documenti contabili»)<sup>249</sup>, così come la già citata clausola di inoperatività della confisca di cui al comma 2 dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74/2000<sup>250</sup>.

Orbene, anteriormente all'introduzione dell'art. 25-*quinqüesdecies* nel d.lgs. n. 231/2001, stante l'impossibilità giuridica di ricorrere alla confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001, si era manifestato presso la giurisprudenza di legittimità un contrasto<sup>251</sup> circa l'ammissibilità della confisca c.d. "di valore" vertente sui beni dell'ente nel cui interesse il legale rappresentante abbia commesso la violazione tributaria (e di cui si è dato conto *supra*, nel Capitolo II, paragrafo 4.6), sicché si realizzava da parte del soggetto collettivo l'incameramento

---

<sup>248</sup> In tal senso D'ARCANGELO, *La responsabilità degli enti per i delitti tributari*, cit., 175.

<sup>249</sup> V. ANDREAZZA, *Imposte e reati tributari*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 639.

<sup>250</sup> In argomento DELSIGNORE, *Sub Articolo 12-bis*, in NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari*, Torino, 2015, 284 s.

<sup>251</sup> Sul punto ANDREAZZA, *Imposte e reati tributari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 644 ss.

del profitto derivante dall'evasione fiscale. Le Sezioni Unite del 2014<sup>252</sup> hanno escluso l'ablazione per equivalente nei confronti dell'ente collettivo che non sia un semplice «schermo»<sup>253</sup> dietro il quale agisce illecitamente la persona fisica; per converso, si è ritenuto configurante un'ipotesi di confisca diretta l'apprensione di *res fungibili* (come le somme di danaro) e si è ammessa la sua applicabilità nei

---

<sup>252</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). Il Supremo Consesso, comunque, ha rilevato dei profili di «irrazionalità» insiti nella mancata previsione della responsabilità dell'ente da reato tributario, con il rischio di compromissione della «tutela delle entrate tributarie». Per queste ragioni, si è invocato l'intervento del legislatore per ampliare il novero dei reati presupposto al fine di ricomprendervi anche i delitti tributari. V. DEGANI, *La confisca del profitto nei reati tributari: questioni aperte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 5 del 2020, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 18.

<sup>253</sup> Poiché, in un'ipotesi siffatta, la persona giuridica risulta essere tutt'altro che autonoma rispetto alle persone fisiche che la compongono, in quanto il reale titolare dei beni sociali è l'amministratore che si avvale dell'organizzazione come di uno «schermo», per l'ente, allora, il vantaggio del reato può essere tutt'al più «apparente». D'altronde, il legame di immedesimazione organica fra il soggetto collettivo e l'amministratore non è sufficiente a comportare l'estensione della confisca per equivalente (dovendo provvedervi, invece, una disposizione legislativa), così come, mancando l'inclusione dei reati tributari nella Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, fondante, per giunta, una responsabilità amministrativa e non penale dell'ente, non potrebbe asserirsi che il soggetto di diritto metaindividuale sia un vero e proprio concorrente nel reato. V. TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 12 marzo 2014, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), paragrafo 8. Tale soluzione delle Sezioni Unite è imposta dall'osservanza del «principio di legalità» ed è, quindi, condivisibile; tuttavia, la responsabilità *ex crimine* dell'ente dovrebbe essere più correttamente ricollegata a una «fattispecie complessa» che, in aggiunta al reato presupposto, presenta gli ulteriori «elementi costitutivi» di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001. In tal senso VARRASO, *Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni "inespresse" delle Sezioni Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2014, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2820. Anche CORSO, *Misure cautelari reali contro l'ente "schermo" dell'autore di reati tributari*, in *Corriere Tributario*, fasc. 45 del 2014, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 3501, condivide la soluzione dell'operatività della confisca per equivalente nei confronti dell'ente costituente un «apparato fittizio», strumentalizzato al fine di sviare e offrire «copertura» alla persona fisica autrice di un reato. La dottrina rileva, poi, come le Sezioni Unite abbiano affermato la possibilità di ricorrere al sequestro in vista della confisca per equivalente solo in caso di impossibilità (quantunque «transitoria») di apprendere il profitto del reato, senza che siano necessari specifici accertamenti. Naturalmente, siffatta valutazione andrebbe riconsiderata alla luce dell'novità connesse alla riforma del 2019/2020 che ha sancito la responsabilità dell'ente in relazione a taluni delitti tributari, sicché si potrebbe evincere l'«allargamento operativo» della confisca c.d. «di valore», così come l'esigenza di un'indagine più approfondita sul patrimonio dell'ente collettivo sin dal momento dell'applicazione del sequestro preventivo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001. Sul punto BONTEMPELLI, *La confisca o le confische da illecito (penale) tributario?*, in *Sistema Penale*, n. 12 del 2019, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 26; v. anche VARRASO, *Le confische e i sequestri in materia di reati tributari*, cit., 9 ss., per il quale, dopo la riforma del 2019-2020, sono state implicitamente superate le problematiche sottese ai *dicta* delle Sezioni Unite del 2014, poiché al ricorrere delle condizioni normative previste dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 l'ente non può più considerarsi persona estranea al reato tributario e non dovrà più valutarsi se si tratti o meno di uno «schermo» dietro il quale agisce la persona fisica per azionare il meccanismo della confisca per equivalente. Comunque, come rilevato da ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca*, cit., 29 s., le asserzioni delle Sezioni Unite potrebbero trovare applicazione in via residuale nel caso di reati tributari non menzionati nell'elenco di cui all'articolo 25-*quinqüiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 oppure a fronte della mancata integrazione delle «condizioni» normativamente richieste in relazione alle fattispecie di cui al comma 1-*bis* del suddetto art. 25-*quinqüiesdecies*.

confronti dell'ente che abbia goduto dei benefici conseguenti al reato commesso dal rappresentante legale, non essendo, per questa ragione, persona estranea all'illecito fiscale, sempre che sia nella disponibilità<sup>254</sup> del profitto o dei beni ad esso direttamente ricollegabili<sup>255</sup>. Nel caso di sottrazione di somme equivalenti al profitto del reato, poiché il denaro, come detto, è un bene fungibile, non si è ritenuto necessario richiedere di verificare la pertinenzialità fra dette somme e il reato, potendosi procedere alla confisca in forma diretta. Quindi il profitto, che è stato inteso alla stregua di un risparmio di spesa in senso assoluto e che è rappresentato dall'omesso versamento dell'imposta dovuta, risulta individuabile nelle somme di danaro ablabili in via diretta anche nei confronti del soggetto metaindividuale, non essendo quest'ultimo estraneo al reato dell'amministratore<sup>256</sup>. Pertanto, avendo a

---

<sup>254</sup> Nello specifico, l'assunto delle Sezioni Unite si basa sull'asserito carattere «generale» della previsione normativa di cui all'articolo 6 comma 5 del d.lgs. n. 231/2001, che consente (anche nella forma per equivalente) l'ablazione del profitto nei riguardi dell'ente andato esente da responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'apicale. Tuttavia, la premessa logica sembra tutt'altro che inattaccabile: la norma in discorso, in quanto assume i caratteri della specialità, è inapplicabile in via analogica, a maggior ragione ove si consideri che abbia una natura «repressiva». In aggiunta, può ritenersi una «norma doppiamente speciale», poiché contenuta in una legge speciale (ossia il d.lgs. n. 231/2001) e perché eccepisce alla regola che la confisca va applicata accertata la responsabilità *ex crimine* dell'ente collettivo. In tal senso MUCCIARELLI, PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 4 del 2015, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 256 s. Anche VARRASO, *Punti fermi*, cit., 2816, non condivide il parallelismo che la Corte di cassazione ha fatto con la norma di cui all'articolo 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001 con la finalità di sorreggere dal punto di vista logico la propria asserzione. D'altronde, come osserva ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti*, cit., 1685, le Sezioni Unite, ragionando con riguardo all'estensione dell'art. 6 co. 5, avrebbero dovuto valorizzare, accanto alla confisca diretta, anche quella c.d. «di valore», come conseguenza coerente con il proprio ragionamento. A ogni modo, come rilevato da BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., 8, il richiamo fatto dai giudici di legittimità all'istituto di cui all'art. 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001 determina un'«inammissibile commistione» fra la confisca del sistema normativo della responsabilità *ex crimine* dell'ente e quella afferente alla materia fiscale. In termini analoghi si è espresso anche TODARO, *Il sequestro preventivo, funzionale a una confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2014, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2832 s. Sul punto, v. anche BRICCHETTI, *Sì al sequestro preventivo per equivalente se la persona giuridica è uno "schermo fittizio"*, in *Guida al Diritto*, fasc. 15 del 2014, in [www.mydesk24.ilsole24ore.com](http://www.mydesk24.ilsole24ore.com), 97 s., che, pur condividendo l'operatività nei riguardi dell'ente della confisca diretta se avente ad oggetto somme di denaro, esclude che il richiamo all'ipotesi di cui all'articolo 6 co. 5 del d.lgs. n. 231/2001 possa fungere da valido argomento a sostegno di detta tesi, che, all'opposto, risulta fondata ove si consideri che l'ente collettivo non possa qualificarsi come «terzo estraneo» al reato.

<sup>255</sup> Si è altresì affermato che la confisca a carico della persona fisica, nel caso in cui il bene pertinente all'illecito sia nella disponibilità dell'ente collettivo, ha carattere «sussidiario» all'ablazione che colpisce quest'ultimo, trattandosi, evidentemente, di una forma di confisca per equivalente. Tale assunto sembra rimarcare la funzione «ripristinatoria» assolta dall'ablazione dei risparmi di spesa in materia tributaria. Così BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., 10.

<sup>256</sup> In tal senso DELSIGNORE, *Sub Articolo 12-bis*, cit., in NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari*, cit., 307 ss.

mente che al momento dell'elaborazione giurisprudenziale di tali principi di diritto non aveva fondamento normativo la responsabilità dell'ente da delitto tributario, si potrebbe condividere l'affermazione delle Sezioni Unite sulla confiscabilità in via diretta dei beni dell'ente che abbia beneficiato dei vantaggi del reato in virtù del rapporto che la confisca a carico del soggetto collettivo ha con l'ablazione comminata in relazione alla persona fisica, ossia in ragione della "concorrenza" fra i due strumenti ablatori. Parimenti, anche intendendo la condizione della «disponibilità dei beni» richiesta per l'operatività della confisca per equivalente (come nel caso dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74/2000) nei termini di legittimazione a disporre del patrimonio sociale dell'ente nell'esercizio delle funzioni di gestione, si potrebbe, così, suffragare l'operatività della confisca dei beni sociali nel caso di reato tributario commesso dall'amministratore, salvo ritenere preminente, per converso, come fatto dalle Sezioni Unite in commento, l'interesse della società e non quello della persona fisica nel caso del reato commesso dal rappresentante legale<sup>257</sup>.

Quest'ultima notazione sul profitto confiscabile consente di introdurre un tema assai rilevante nel diritto penale tributario: la possibile (e statisticamente frequente) coincidenza tra profitto e risparmio di spesa<sup>258</sup>. In effetti, in materia di reati fiscali, l'evasione dell'imposta, implicante l'omesso pagamento di un'obbligazione tributaria, produce, in genere, un risparmio economico<sup>259</sup> o comunque un arricchimento prospettico e per il futuro, in luogo dell'incremento patrimoniale ordinariamente riferito al profitto oggetto di confisca e pertinente al reato. In sostanza, si riteneva, e su tale problematica si è innestata la suddetta decisione delle Sezioni Unite, che il profitto, traducendosi in un «mancato esborso», non potesse essere confiscato in via diretta perché l'utilità sottratta era già presente nel patrimonio del reo. Sul punto, è opportuno richiamare un principio di diritto

---

<sup>257</sup> Sul punto MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale in materia d'imposte dirette e I.V.A.*, Torino, 2019, 353 ss.

<sup>258</sup> Sul punto DELSIGNORE, *Sub Articolo 12-bis*, cit., in NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari*, cit., 296 ss.

<sup>259</sup> In particolare, dall'evasione fiscale può trarsi un «valore economico [...] aggiuntivo» solo nel caso in cui l'illecito fiscale sia funzionale all'«acquisizione di un rimborso non dovuto», mentre, ordinariamente, il profitto consiste in un risparmio, conseguente all'elusione da parte del contribuente di un «esborso di danaro in favore dell'Agenzia delle Entrate». In tal senso MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, cit., in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale*, cit., 312.

affermato dalle Sezioni Unite del 2015<sup>260</sup> e recentemente ribadito anche nel 2021<sup>261</sup>, per cui l'ablazione del denaro è sempre considerata diretta, trattandosi di un bene fungibile che, una volta acquisito al patrimonio del reo, si confonde<sup>262</sup> con le altre «disponibilità economiche» e perde la propria «identificabilità fisica», non essendo rilevante accertare che quelle somme concretamente apprese abbiano una derivazione illecita<sup>263</sup>, quanto invece verificare che le «disponibilità monetarie» siano state incrementate in misura corrispondente a quella somma di danaro, in quanto il nesso pertinenziale (che in questo caso prescinde dall'«identità fisica» dell'utilità) deve essere calibrato sulla «peculiare natura del denaro» e sulla funzione che assolve in termini economici, in quanto ordinariamente è «mezzo di pagamento» e, pertanto, risulta indifferente alla ricognizione del suo «supporto materiale»<sup>264</sup>. Se, invece, l'«accrescimento monetario» conseguente all'illecito non

---

<sup>260</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>261</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.05.2021, n. 42415, *ivi*. A ogni modo, le Sezioni Unite hanno affrontato, in questa pronuncia, la sola questione del «profitto accrescitivo» con riguardo al bene-denaro, e non anche il caso in cui esso collima con un risparmio di spesa, non esistendo, in quest'ipotesi, una «pertinenzialità dimostrabile a monte». V. MAUGERI, *La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni.*, in *La Legislazione Penale*, 17.01.2023, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 54.

<sup>262</sup> Tuttavia, la natura fungibile del bene derivato dal reato non potrebbe far presumere che detta «confusione» ricorra automaticamente in ogni circostanza, quanto piuttosto si dovrebbe fornire la «prova dell'oggettiva confusione materiale» verificatasi nel caso di specie. In tal senso COLAIANNI, COLOMBO, *Quando i soldi sono infetti. Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite ribadisce che la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo è sempre "diretta"*, in *Sistema Penale*, 8 luglio 2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 7 s.

<sup>263</sup> Non rileva, pertanto, l'«allegazione» o la «prova» della derivazione lecita di quella somma. Così PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali, le confische speciali*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 314. In termini critici in merito alla tesi costantemente sostenuta dalle Sezioni Unite richiamate, si è espresso DE GASPERIS, *Le Sezioni Unite ritornano sulla natura giuridica della confisca di una somma di denaro stabilendo che deve in ogni caso qualificarsi come "diretta"*, in *Processo penale e giustizia*, fasc. 3 del 2022, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 736 ss., che ritiene che, ove l'imputato dimostri che quella specifica somma di denaro abbia un'«origine lecita», allora, in quanto «distinguibile» dalle altre in suo possesso e mancando, così, un legame con il reato, non potrebbe essere sottoposta a confisca. D'altronde, anche la qualifica di detta confisca in termini di ablazione c.d. «diretta» appare insostenibile dal punto di vista logico, poiché proprio la natura fungibile del bene appreso dovrebbe implicare che in ogni caso la confisca operi nei riguardi del *tantundem*.

<sup>264</sup> In senso critico si è espresso ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti*, cit., 1677 e 1684, per il quale l'ablazione delle somme di denaro costituisce un esempio di confisca per equivalente. A riprova di tale assunto, nel testo normativo dell'art. 644 co. 6 c.p., come novellato dalla l. n. 108/1996, la confisca delle somme di danaro è menzionata nel contesto della confisca c.d. «di valore». D'altronde, il bene-denaro, proprio per la funzione economica precipuamente svolta così come tratteggiata dalle Sezioni Unite, si presta, per sua stessa natura, a garantire l'operatività di un congegno d'apprensione che si radica nella sottrazione del *tantundem* (ossia dell'equivalente in valore) dei beni non confiscabili in via diretta. Tuttavia, prosegue l'Autore, con riguardo ai reati tributari si impone un distinguo: nel caso di «profitto/indebito rimborso», ove il denaro sia frutto di

è più rilevabile, trattandosi di una «novazione oggettiva», allora si potrà procedere con la confisca per equivalente avente ad oggetto altri beni nella disponibilità del reo<sup>265</sup>. Inoltre, è interessante richiamare una valutazione fatta dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione<sup>266</sup>, a mente della quale, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pare potersi parlare di un *tertium genus*<sup>267</sup> di confisca che affianca quella diretta, ossia di misura di sicurezza patrimoniale che richiede la prova della pertinenzialità con il reato e che si sottrae alla garanzia di irretroattività (art. 200 c.p.), e quella per equivalente, avente natura di sanzione penale in quanto «punitiva» che trova applicazione rispetto a beni di valore corrispondente a quelli insuscettibili di apprensione diretta, sicché si richiede la sola verifica della disponibilità delle utilità apprese e non anche della loro derivazione causale dal reato. Infine, viene in rilievo proprio la confisca delle somme di denaro, il «terzo genere di confisca», il cui statuto è rappresentato dalla combinazione delle caratteristiche delle due forme tipiche di ablazione: è una misura di sicurezza patrimoniale, quindi, sottratta a tutte le garanzie connesse al principio di legalità, ma non richiede, come visto, la prova della derivazione causale dal reato.

Prima dell'intervento d'addizione dell'articolo 25-*quinquiesdecies* che ha interessato il d.lgs. n. 231/2001, la dottrina<sup>268</sup>, con riferimento all'«efficacia sanzionatoria» della confisca da reato tributario, sottolineava come, accanto al

---

un arricchimento conseguente all'illecito e sia ancora individuabile nella sua dimensione storica all'interno del patrimonio dell'ente, potrà azionarsi la confisca diretta; in caso contrario, invece, si configurerà quale confisca per equivalente, avente ad oggetto altro denaro oppure altri beni di valore equivalente. D'altronde, l'ablazione c.d. «di valore» è l'unica strada percorribile allorquando non sia possibile il reperimento delle somme pertinenti al reato (come accade in relazione all'«omesso versamento»). Conformemente, v. anche BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., 5 s., il quale rimarca come il risparmio di spesa consistente in danaro, non rintracciabile nella sua materialità, dal punto di vista logico dovrebbe risultare ablabile unicamente attraverso la confisca per equivalente e non diretta.

<sup>265</sup> In argomento MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, cit., in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale*, cit., 315, il quale concorda nel ritenere che il «mancato esborso di danaro» possa equipararsi a un «accrescimento di profitto».

<sup>266</sup> Sul punto SILVESTRI, in MOLINO, SILVESTRI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/05/2015, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 36 s.

<sup>267</sup> Applicando tale forma di confisca «innominata» all'ente, si è delineato il precedente storico dell'ablazione del profitto da reato tributario data dal combinato disposto degli articoli 19 e 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001. In tal senso PISANI, *La confisca del profitto del reato tributario tratto dall'ente: dalla prevenzione alla riparazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2021, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 77 s.

<sup>268</sup> In tal senso MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, cit., in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale*, cit., 355 ss.

vantaggio per l'ente richiesto dalle già richiamate Sezioni Unite del 2014<sup>269</sup>, fosse altresì necessario accertare la colpa d'organizzazione, limitando, in questo modo, l'ambito operativo del meccanismo ablatorio. Comunque, era già possibile individuare un'interferenza con il d.lgs. n. 231/2001 afferente all'ambito della «frode fiscale sistematica»: l'associazione per delinquere di carattere transnazionale (di cui agli articoli 3 e 10 della l. n. 146/2006) finalizzata alle c.d. “frodi carosello” (alla luce del «circuitto cartolare» che impegna più società) atte all'evasione dell'IVA, caratterizzate dalla commissione, in genere, dei delitti di «emissione di fatture per operazioni inesistenti» e di «dichiarazione fiscale fraudolenta attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti». A tale fenomenologia criminale, certamente espressione della criminalità d'impresa, si affermava l'estensibilità del d.lgs. n. 231/2001 nella sua interezza e, quindi, anche della confisca-sanzione prevista dall'articolo 19. Tuttavia, come già evidenziato con riguardo ai reati ambientali, la Corte di cassazione<sup>270</sup> ha, poi, chiarito che nel caso di reato associativo si dovesse verificare l'inclusione dei delitti-scopo nel *numerus clausus* dei reati presupposto per consentire l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001. Tale assunto può certamente estendersi anche ai reati tributari sistematicamente commessi in attuazione di un programma criminoso<sup>271</sup>. Analogamente, come si è visto (*supra*, paragrafo 1 del presente capitolo), si è affermata anche un'ulteriori ipotesi<sup>272</sup> di inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2001 anteriormente all'inclusione dei delitti tributari nella Parte speciale, stante il rapporto di assorbimento tra frode fiscale (reato assorbente) e truffa ai danni dello Stato (fattispecie assorbita), in quanto deve accertarsi che il reato assorbente, dunque l'illecito fiscale, e non la fattispecie assorbita, sia reato presupposto della responsabilità dell'ente<sup>273</sup>.

Successivamente, con la previsione normativa dell'espressa responsabilità dell'ente collettivo in relazione ai delitti oggi elencati dai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001, una volta accertata in ogni

---

<sup>269</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>270</sup> Così Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, cit., *ivi*.

<sup>271</sup> Cfr. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 21.

<sup>272</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 29.09.2009, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>273</sup> In argomento PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 105.

suo elemento costitutivo (oggettivo e soggettivo) la responsabilità dell'ente, e ove esista un prezzo o profitto del reato tributario, si è resa possibile l'inflizione della confisca come sanzione principale di cui all'articolo 19, anche nella forma c.d. "di valore".

La questione più rilevante, come anticipato, concerne la confiscabilità dei risparmi di spesa in quanto utilità immateriali.

Le già richiamate Sezioni Unite del 2014<sup>274</sup>, in particolare, hanno stabilito una serie di principi che, alla luce della giurisprudenza di legittimità di cui si è già detto (a partire dalle Sezioni Unite del 2008)<sup>275</sup> sono diversi<sup>276</sup> e preordinati ad ammettere una nozione particolarmente estesa<sup>277</sup> di profitto, disattendendo, quindi, le indicazioni fornite dal precedente orientamento giurisprudenziale. Nello specifico, si è considerato che profitto confiscabile potesse essere, oltre che il complesso di vantaggi patrimoniali causalmente derivanti dal reato, anche quelle utilità che, solo mediamente, si ricollegano all'illecito in via indiretta; come visto, poi, la confisca del denaro è stata qualificata come ablazione diretta; infine, si è affermato che nei reati tributari il profitto potesse consistere nel risparmio di spesa inteso in senso assoluto, come nell'ipotesi del mancato esborso dell'importo dovuto per il pagamento dell'obbligo tributario oppure per interessi e sanzioni conseguenti all'accertamento del debito con l'Erario.

Orbene, in senso contrario all'ampliamento della latitudine del profitto ablabile, la dottrina<sup>278</sup> ha ritenuto di addurre motivazioni d'ordine semantico e sistematico: tra vantaggio e profitto intercorre un rapporto di *genus ad speciem*,

---

<sup>274</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>275</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., *ivi*.

<sup>276</sup> In argomento MUCCIARELLI, PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile*, cit., 249 ss.

<sup>277</sup> L'estensione del concetto di profitto confiscabile, comunque, potrebbe essere in linea con le previsioni eurounitarie, atteso che la direttiva n. 1673 del 2018, che individua nel suo ambito oggettivo anche i reati tributari, accoglie al Considerando 13 una nozione assai lata di «provento del reato» (ponendosi nel solco tracciato dalla direttiva UE n. 42 del 2014, di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 8 del Capitolo I), comprensiva, altresì, dei beni «indirettamente» provenienti dall'attività criminosa, come, certamente, potrebbe intendersi anche il risparmio di spesa. Così MAUGERI, *La nozione di profitto*, cit., 45. Inoltre, si è anche condivisa, in dottrina, l'ampia nozione di profitto confiscabile in materia fiscale, atteso che tale concetto, in mancanza di una definizione normativa espressa, andrebbe ricavato alla luce del contesto di riferimento, sicché nel caso di evasione fiscale appare plausibile che possa consistere nell'importo dell'imposta non versata all'Erario, costituendo un «vantaggio» di natura patrimoniale e direttamente riconducibile all'illecito, a cui vanno addizionati anche i connessi interessi e sanzioni. Così VARRASO, *Punti fermi*, cit., 2813.

<sup>278</sup> Sul punto MUCCIARELLI, PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile*, cit., 252 ss.

poiché il secondo sottintende un «incremento patrimoniale concreto e attuale», mentre il primo, sicuramente compatibile con il risparmio di spesa inteso in senso assoluto, è conciliabile con un «generico miglioramento delle condizioni» economiche originarie, realizzabile anche in chiave futura o prospettica; dal punto di vista della sistematica del d.lgs. n. 231/2001, come già rilevato dalla Corte di cassazione con sentenza depositata nel 2014<sup>279</sup>, si dà preferenza a una nozione restrittiva di profitto, in quanto costituisce «criterio di determinazione della sanzione patrimoniale» in contrapposizione al binomio “interesse o vantaggio” che è criterio di imputazione oggettiva dell’illecito, e quindi di incremento patrimoniale dotato di «materialità» e «attualità». Quanto all’ablazione del risparmio derivante dall’omesso pagamento dell’imposta, considerato in quanto tale, si è determinata la massima astrazione del nesso di pertinenzialità che finisce per essere meramente congetturato, distorcendo il concetto di profitto ed estendendolo in via analogica in modo da ricoprire anche vantaggi che non sono ricollegati a incrementi patrimoniali. Il risparmio, in particolare, potrebbe essere confiscato, *ab origine*, soltanto per equivalente, perché sottintende un «concetto negativo», ossia un costo non sostenuto, che potrebbe, in via ipotetica, equivalere al profitto *stricto sensu*. Poi, seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite, una volta individuato in questi termini il risparmio economico, andrebbe altresì aggiunto l’importo equivalente al mancato pagamento anche di interessi e sanzioni ricollegabili al debito fiscale (l’importo della sanzione, in particolare, non potrebbe essere ascritto al novero delle utilità confiscabili in qualità di profitto del reato, in quanto piuttosto rappresenta una conseguenza negativa che l’ordinamento ricollega alla realizzazione di un fatto *contra ius*).

In definitiva, almeno due sono le problematiche connesse all’ammissione della confisca diretta del risparmio di spesa non correlato a un introito patrimoniale: la commisurazione del risparmio viene effettuata in astratto e da una prospettiva *ex ante*, sottraendo al patrimonio effettivo antecedente all’evasione il *quantum* dell’esborso omesso, obliterando qualsiasi valutazione sul concreto impiego che ha avuto la somma risparmiata a seguito del mancato depauperamento del patrimonio del reo; il profitto sottratto equivale all’importo del «credito» tributario che vanta

---

<sup>279</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 28.11.2013, n. 10265, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

l'Amministrazione Finanziaria verso il contribuente, ma che esiste a prescindere dall'accertamento del reato, indipendentemente anche dalla «valorizzazione» di detto «credito» in «sede penale» nei termini di profitto confiscabile, e alimentando, in questo modo, il rischio di una «duplicazione» del sacrificio patrimoniale.

L'ammissibilità dell'*adprehensio* del risparmio di spesa *tour court* (sganciato da un bene effettivamente acquisito al patrimonio) incontra, poi, secondo altra dottrina<sup>280</sup>, anche criticità sotto il profilo della legalità («tassatività/determinatezza e divieto di analogia», in particolare): il «vantaggio-valore» riferito alla mancata *deminutio* del patrimonio per effetto dell'evasione non ha una consistenza fisica e tantomeno non risulta individuabile *ex se* all'interno del patrimonio del reo ed è determinato, quindi, alla stregua di parametri di accertamento che, lungi dall'essere legalmente predeterminati, sono rimessi alla discrezionalità del giudice. Pertanto, risulta preferibile una nozione meno estesa di profitto, salva diversa previsione normativa espressa. Parimenti, appare frutto di una forzatura concettuale l'ammissione dell'ablazione in forma diretta di un'utilità immateriale che non esiste «*in rerum natura*», così come ammettere, in questo caso, la confisca per equivalente di un vantaggio slegato dall'incremento patrimoniale insuscettibile di essere sottratto, *ab origine*, in forma diretta, derogandosi alla naturale valenza sussidiaria del meccanismo della confisca c.d. «di valore». Inoltre, mancando dei criteri utili per la precisa commisurazione del vantaggio immateriale, l'ablazione, non perseguendo *ictu oculi* una finalità riequilibratrice, assurgerebbe a vera e propria sanzione, per giunta illegale poiché non prevista dal legislatore. Sarebbe, allora, preferibile ammettere l'operatività della confisca per equivalente del profitto corrispondente all'«imposta evasa in senso stretto» e non all'evanescente nozione di risparmio di spesa<sup>281</sup>, determinando l'importo in modo puntuale e preciso (attraverso i parametri evincibili dalla legislazione tributaria) e rinunciando all'ablazione nel caso di adempimento tardivo dell'obbligo tributario (sotto quest'ultimo profilo, l'auspicio della dottrina è stato tradotto in diritto positivo attraverso la previsione, contenuta nel comma 2 del nuovo art. 12-*bis* del

---

<sup>280</sup> Sul punto MONGILLO, *Confisca*, cit., 730 ss.

<sup>281</sup> Pertanto, la sanzione e gli interessi connessi all'accertamento del debito fiscale non potrebbero essere ablati sotto forma di «vantaggi economici» causalmente derivanti dal reato tributario, poiché si tratterebbe più correttamente di effetti negativi ulteriori che l'ordinamento ricollega alla commissione dell'evasione. Così PISANI, *La confisca del profitto del reato tributario*, cit., 88.

d.lgs. n. 74/2000, dell'esclusione dell'operatività<sup>282</sup> della confisca anche a fronte del semplice impegno<sup>283</sup> al versamento del tributo dovuto).

Va rilevato che, recentemente<sup>284</sup>, presso la Corte di cassazione si è manifestato un contrasto<sup>285</sup> quanto alla confisca del profitto come risparmio di spesa: da un lato, si è ritenuto che la confisca diretta possa interessare solo il denaro già presente nel patrimonio del reo al momento della commissione del reato tributario<sup>286</sup> (escludendosi, quindi, che somme di denaro acquisite al conto corrente della società ammessa ad amministrazione straordinaria, incamerate in un momento successivo alla commissione del delitto tributario, non derivando dal reato, siano confiscabili in via diretta), dall'altro, che sia ablabile anche quello successivamente acquisito<sup>287</sup>.

---

<sup>282</sup> Sembra, dal tenore letterale del disposto normativo, che, in quest'ipotesi, la confisca possa essere disposta (così come in precedenza il sequestro preventivo), ma che debba essere eseguita solo nel caso in cui l'impegno assunto verso l'Erario non si sia concretizzato in adempimento tardivo del debito fiscale. V. DELSIGNORE, *Sub Articolo 12-bis*, cit., in NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari*, cit., 317; SILVESTRI, in MOLINO, SILVESTRI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/05/2015, cit., 42. Secondo PISANI, *La confisca del profitto del reato tributario*, cit., 90 s., la «funzione ripristinatoria» che può ricollegarsi alla confisca in materia tributaria alla luce del disposto del comma 2 dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, comune anche alla confisca-sanzione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, potrebbe implicare la logica estensione anche all'ente del «principio dell'alternatività tra imposta evasa» e ablazione.

<sup>283</sup> In ogni caso, il relativo «obbligo» deve essere formalmente assunto dal contribuente. In tal senso ANDREAZZA, *Imposte e reati tributari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 659.

<sup>284</sup> Sul punto, MAUGERI, *Confisca*, cit., 54 s.

<sup>285</sup> Secondo COLAIANNI, COLOMBO, *Quando i soldi sono infetti*, cit., 13 s., la questione rilevante è quella della determinazione del «momento temporalmente in cui il denaro oggetto di confisca è confluito nel patrimonio del reo».

<sup>286</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 04.02.2022, n. 11086, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it). Nel caso di specie, si è anche chiarito che, in relazione ai delitti tributari non menzionati nell'art. 25-*quinqüesdecies* del d.lgs. n. 231/2001 (come nell'ipotesi di «omesso versamento di ritenute dovute o certificate», punito dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000), risulta operativo il meccanismo delineato dalle Sezioni Unite del 2014, per cui il risparmio di spesa sotto forma di somme di denaro costituenti profitto dell'illecito, ove incamerato dall'ente il cui legale rappresentante ha commesso il reato, è ablabile in via diretta (finanche per equivalente nell'ipotesi dello «schermo» societario). Se, invece, il patrimonio del soggetto collettivo risulta essere incapiente, allora si può procedere a sequestro per equivalente dei beni dell'amministratore, comunque esposto a subire gli effetti negativi della sanzione patrimoniale pur non avendo beneficiato di alcun vantaggio di diretta derivazione dall'illecito, ma solo mediatamente ascrivibile alla propria condotta illecita, avendo agito comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sul punto, v. COLAIANNI, COLOMBO, *Quando i soldi sono infetti*, cit., 12 ss., che condividono la tesi della confiscabilità del solo denaro presente nel conto corrente al momento della commissione dell'illecito, nel caso in cui il profitto consista in un risparmio di spesa.

<sup>287</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 20.09.2022, n. 42616, *ivi*. Nello specifico, si trattava di somme di denaro confluite nel conto corrente riferibile alla persona giuridica in epoca successiva alla realizzazione del reato ad opera del legale rappresentante dell'ente.

Anche alla confisca applicata all'ente in materia fiscale è possibile estendere le problematiche connesse all'applicazione del «principio solidaristico»<sup>288</sup> e rilevate in punto di disamina dei rapporti fra la confisca prevista dal d.lgs. n. 231/2001 e quella applicata alla persona fisica (per la cui trattazione si rinvia *supra*, Capitolo II, paragrafo 4.6), a cui va aggiunta un'ulteriore criticità propriamente riferibile al contesto degli illeciti fiscali: il conflitto con l'anzidetto principio di "esclusività" desumibile dall'articolo 7 co. 1 del d.l. n. 269/2003, a mente del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio delle persone giuridiche sono esclusivamente a carico di esse soltanto. Estendere la *ratio* di questo principio (ossia l'autonomia patrimoniale dell'ente rispetto alla misura ablativa per la quale si annulla la solidarietà fra soggetto collettivo e persona fisica) anche alla responsabilità dell'ente collettivo *ex* d.lgs. n. 231/2001 potrebbe implicare il venir meno della solidarietà passiva quanto agli effetti spoliativi della confisca applicata in relazione a un fatto di evasione commesso a beneficio dell'ente-contribuente<sup>289</sup>.

Un ulteriore profilo legato alla confisca in materia fiscale, attinente alla responsabilizzazione dell'ente collettivo in relazione ai reati tributari, è quello della confisca c.d. "allargata"<sup>290</sup> di cui all'articolo 240-*bis* c.p., che l'articolo 12-*ter* del d.lgs. n. 74/2000 (aggiunto con d.l. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, in l. n. 157/2019, ossia gli stessi atti normativi che hanno determinato l'ampliamento dell'ambito oggettivo del d.lgs. n. 231/2001 anche verso taluni reati tributari) estende, nel caso di condanna o patteggiamento, a condizione che ricorra il «superamento di determinate soglie»<sup>291</sup> che differiscono a seconda del titolo di reato commesso, a taluni delitti tributari (a titolo esemplificativo, qualora, nel caso di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», si accerti che «l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila»). Orbene, un tale formidabile strumento di contrasto alla criminalità economica (v. *supra*, Capitolo I, paragrafo 6) risulta applicabile solo alla persona fisica, sebbene l'evasione possa essere stata realizzata nell'ambito di

---

<sup>288</sup> V. ANDREAZZA, *Imposte e reati tributari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 656 s.

<sup>289</sup> In tal senso PISANI, *La confisca del profitto del reato tributario*, cit., 89 s.

<sup>290</sup> In argomento PERINI, *Brevi note sui profili penali tributari del d. l. n. 124/2019*, in *Sistema Penale*, 03 dicembre 2019, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 6.

<sup>291</sup> V. PEVERINI, *Le sanzioni tributarie*, cit., in MELIS, *Manuale di diritto tributario*, cit., 511.

contribuenti che non siano persone fisiche (ossia, «soggetti IRES») e il profitto connesso al mancato esborso abbia escluso la *deminutio* a beneficio del patrimonio dell'ente collettivo. Applicando, dunque, i principi di diritto seguiti dalla giurisprudenza successivamente alle Sezioni Unite del 2014<sup>292</sup> di cui si è detto, di regola, il patrimonio sociale potrebbe aggredirsi soltanto attraverso l'ablazione diretta delle somme di denaro nella disponibilità dell'ente e corrispondenti all'importo dell'imposta evasa<sup>293</sup> (salva l'ipotesi della «società-schermo», rispetto alla quale si ammette la confisca per equivalente), assicurando, così, una sostanziale immunità dal congegno di cui all'articolo 240-*bis* c.p. che alimenta la differenziazione normativa fra il trattamento dell'evasione realizzata nell'interesse di un contribuente-persona fisica oppure di un ente collettivo<sup>294</sup>.

In ultimo, giova esaminare una questione oggetto di scrutinio da parte della Corte di cassazione nel 2022<sup>295</sup> e che, sebbene marginalmente, si ricollega alla confisca applicabile all'ente in materia tributaria: il «dissequestro parziale» delle somme costituenti profitto illecito (quindi, oggetto di sequestro preventivo in funzione della confisca, *ex art. 53 del d.lgs. n. 231/2001*) per consentire al soggetto collettivo il pagamento delle relative imposte (ai sensi dell'art. 14 co. 4 del d.lgs. n.

---

<sup>292</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>293</sup> L'ente, come visto, non potendo considerarsi alla stregua di un soggetto terzo rispetto al reato tributario, può quindi subire gli effetti dell'ablazione di somme di denaro, «beni fungibili» in genere o comunque beni ricollegabili in via diretta al profitto dell'illecito. Invece, si rimarca come la confisca c.d. «di valore», contemplata dall'art. 19 co. 2 del d.lgs. n. 231/2001, possa vertere su «beni infungibili», *res* non ascrivibili «direttamente» al profitto di derivazione illecita, «beni sopravvenuti» o acquisiti successivamente alla realizzazione dell'illecito tributario. Così D'ARCANGELO, *La responsabilità degli enti per i delitti tributari*, cit., 175 s.

<sup>294</sup> Sul punto PERINI, *Brevi note sui profili penali tributari*, cit., 6 s. Nello stesso senso, v. anche ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca*, cit., 30 s., il quale sottolinea l'irragionevolezza della limitazione dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-*bis* c.p. al patrimonio della persona fisica nel caso di evasione che ha avvantaggiato l'ente collettivo. Tuttavia, va anche considerata la portata dirompente che una simile applicazione avrebbe, sia in punto di compromissione dello svolgimento dell'attività dell'ente sia nei termini di tutela dei diritti dei terzi.

<sup>295</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 11.01.2022, n. 13936, in *www.italgiure.giustizia.it*.

537/1993)<sup>296</sup>. Nello specifico<sup>297</sup>, si controverteva in merito a un'ipotesi di responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente dal delitto di traffico di influenze illecite (ex art. 25 del d.lgs. n. 231/2001).

Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno affrontato il rapporto tra la confisca dei ricavi e loro tassazione<sup>298</sup>, distinguendo a seconda che gli oneri tributari siano originati in epoca anteriore (o tutt'al più contestualmente) all'incameramento delle utilità ovvero in un momento successivo. Nel primo caso, i ricavi sono «tassati alla fonte», non confluendo nel profitto confiscabile; nel secondo, invece, non si ha alcuna incidenza delle imposte sul profitto di origine illecita. Dunque, nella seconda circostanza la confisca è regolarmente eseguita sull'intero profitto, potendosi solamente ottenere il rimborso dell'imposta già versata poiché non dovuta; ma, nell'ipotesi inversa, il pagamento dell'onere fiscale non può implicare la riduzione del *quantum* di profitto ablabile.

Quanto alla suddetta questione principale<sup>299</sup>, la Corte di cassazione ha risolto il nodo legato al «dissequestro parziale» applicando il criterio della «proporzionalità», che permea la materia cautelare e che trova giustificazione anche nella Costituzione e nelle fonti internazionali (CEDU) ed eurounitarie. In particolare, tale canone impone di «graduare» gli effetti del sequestro e di «modellarne il contenuto» alla luce di fatti sopravvenuti che possono implicare la

---

<sup>296</sup> La norma, come modificata per effetto della l. n. 208/2015, sancisce che, qualora rientrino nelle «categorie reddituali» di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 917/1986, allora sono sottoposti all'imposta sui redditi «i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale». A ogni modo, i proventi non riconducibili a una di dette categorie possono comunque rilevare come «redditi diversi» ex art. 67 del d.P.R. n. 917/1986. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della l. n. 537/1993, poi, stabilisce l'«indeducibilità» dei «componenti negativi di reddito», se «strumentali [...] per la commissione di un delitto» non colposo per il quale sia intervenuto l'esercizio dell'azione penale. Sul punto PIERSIMONI, *Le altre misure di contrasto patrimoniale alla criminalità e l'amministrazione giudiziaria dei beni*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 377 ss.

<sup>297</sup> In argomento TROISI, *Sequestro all'ente, proporzionalità e restituzione condizionata*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 5 del 2022, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 1224 ss.

<sup>298</sup> La previsione di forme di tassazione dei proventi illeciti, in particolare, risponde a un principio del diritto tributario, vale a dire a quello di «effettività e di prevalenza della sostanza economica sulla forma», di cui è evidenza la tendenza all'allargamento del «reddito tassabile» verso ogni forma di «entrata», a prescindere dalla relativa «fonte». In tal senso PIERSIMONI, *Le altre misure*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 378. D'altronde, tale soluzione, risulta essere coerente con la posizione ideologica della c.d. «concezione economica del reddito», per la quale è sufficiente il semplice «possesso di reddito» (benché illecitamente formato) per rendersi legittima la sua tassazione. In argomento FORNARI, *Criminalità del profitto*, cit., 40 ss.

<sup>299</sup> Sul punto TROISI, *Sequestro all'ente*, cit., 1231 ss.

compressione di diritti fondamentali. Nel caso, poi, del sequestro preventivo, si rende segnatamente necessario salvaguardare la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà (articoli 41 e 42 della Costituzione), non potendosi legittimare una restrizione superiore al fine (cautelare) perseguito. D'altronde, come si è visto in relazione all'esecuzione del sequestro preventivo (*supra*, Capitolo II, paragrafo 8.2), nell'ipotesi del comma 1-*bis* dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001, si devono salvaguardare «sviluppo e continuità aziendali». Pertanto, lo «svincolo parziale delle somme sequestrate» è stato ammesso dalla Suprema Corte al ricorrere di due condizioni: che si assicuri che l'unico fine del «dissequestro» è rappresentato dal pagamento dell'imposta dovuta attraverso «modalità controllate»; che la permanenza del vincolo reale metta a rischio, tenuto conto della sua concreta afflittività, l'operatività del soggetto economico. Il principio di diritto enucleato dai giudici di legittimità pare, poi, che possa estendersi oltre i confini tracciati dal d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità *ex crimine* degli enti, divenendo, quindi, di portata «generale»<sup>300</sup>.

## 2.5. Reati societari e finanziari

Gli articoli del d.lgs. n. 231/2001 che costituiscono la base legale della responsabilità dell'ente per illeciti amministrativi dipendenti da reati societari e da fattispecie penali in materia di abuso di mercato sono, rispettivamente, l'art. 25-*ter* (introdotto con d.lgs. n. 61/2002 e varie volte modificato, tra cui, in ultimo, ad opera del d.lgs. n. 19/2023) e l'art. 25-*sexies*<sup>301</sup> (inserito con l. n. 62/2005)<sup>302</sup>.

Non richiesta dalla legge delega n. 300/2000, la previsione della responsabilità dell'ente collettivo (ad opera del d.lgs. n. 61/2002)<sup>303</sup> in relazione alle figure criminose del diritto penal-societario risponde alle istanze del legislatore

---

<sup>300</sup> In tal senso TROISI, *Sequestro all'ente*, cit., 1228 e 1232.

<sup>301</sup> L'introduzione dell'articolo 25-*sexies* nel d.lgs. n. 231/2001 si deve al recepimento della direttiva CE n. 6/2003. Così SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 213.

<sup>302</sup> In argomento BELLACOSA, *I reati societari e in tema di abuso di mercato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 471 ss.

<sup>303</sup> Ossia la prima grande riforma della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 ad arricchire il *numerus clausus* dei reati presupposto della responsabilità dell'ente collettivo. Così PERINI, *Articolo 25 ter. La responsabilità delle persone giuridiche in ambito penale societario*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 291.

conferente delega al Governo per la riforma dei reati in materia societaria (art. 11 della l. n. 366/2001) e risulta coerente con gli indirizzi di politica criminale che hanno orientato le recenti riforme del diritto sanzionatorio societario, ossia l'incremento della deterrenza e il rafforzamento dei «sistemi di controllo» degli organismi societari<sup>304</sup>. La previsione della responsabilità dell'ente collettivo da reato societario, inoltre, risulta giustificata dalla naturale collocazione di tali illeciti nel contesto dell'organizzazione complessa<sup>305</sup>.

Inizialmente, alla luce dell'originaria formulazione dell'articolo 25-ter, si riteneva che la disciplina della responsabilità dell'ente da reato societario definisse un sottosistema del d.lgs. n. 231/2001, in virtù di tre profili «derogatori»<sup>306</sup> alla normativa di Parte generale: con riguardo ai criteri di imputazione obiettiva, si menzionava il solo interesse e non anche il vantaggio<sup>307</sup>; quanto ai soggetti selezionati come possibili autori del reato presupposto, pur preservando la dicotomia tra apicali e sottoposti, si restringeva l'ambito soggettivo di riferimento ai soli amministratori, direttori generali, liquidatori (ossia ai soggetti apicali) e a quanti erano sottoposti alla loro vigilanza (con esclusione dei sindaci e soprattutto delle nuove figure gestorie riscontrabili nei sistemi dualistico e monistico); non si faceva, poi, menzione dei modelli di organizzazione e gestione, ma comunque si riteneva preferibile accertare la colpa d'organizzazione anche in relazione ai reati societari onde evitare una responsabilità oggettiva dell'ente<sup>308</sup>.

---

<sup>304</sup> Sul punto DELSIGNORE, *La responsabilità da reato societario dell'ente*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, cit., 3309 ss.

<sup>305</sup> In tal senso SCOLETTA, *Sub Articolo 25-ter, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 553.

<sup>306</sup> V. SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 202.

<sup>307</sup> Dunque, non menzionandosi anche il vantaggio, si riteneva che la «norma speciale» (ossia l'articolo 25-ter) prevalesse su quella «generale» (vale a dire articolo 5), sicché, per gli illeciti in materia societaria, si rendeva necessario l'accertamento unicamente dell'interesse per l'ente. Cfr. GIARDA, *I reati presupposto*, cit., in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, cit., 213.

<sup>308</sup> Così STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 135 ss.

La l. n. 69/2015 ha riscritto l'alinea dell'articolo 25-ter, eliminando nella formulazione lessicale ogni possibile aggancio a un'esegesi favorevole alla deroga alla disciplina degli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001<sup>309</sup>.

Attualmente<sup>310</sup>, molteplici sono le fattispecie penali del codice civile a fondare la responsabilità dell'ente (a titolo esemplificativo: «false comunicazioni sociali» di cui all'art. 2621 c.c., anche per «fatti di lieve entità» di cui all'art. 2621-bis c.c. e in relazione alle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c.; sono menzionate, poi, le ipotesi di «falso in prospetto» e di «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione», non più idonee<sup>311</sup> a fondare la responsabilità *ex crimine* dell'ente, come chiarito *supra*, al paragrafo 1 del presente capitolo; «impedito controllo» di cui all'art. 2625 c.c.; la contravvenzione di «illegale ripartizione degli utili e delle riserve» di cui all'art. 2627 c.c.; «aggiotaggio», *ex art.* 2637 c.c.; «corruzione» e «istigazione alla corruzione tra privati», di cui agli articoli 2635 e 2635-bis co. 1 c.c.<sup>312</sup>, etc.), nonché, quanto alle «altre leggi speciali», si punisce l'ente anche in relazione al «delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa» della direttiva UE n. 2121/2019, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 19/2023. Quanto al trattamento sanzionatorio, poi, oltre alla sanzione pecuniaria<sup>313</sup> (aumentabile in misura pari a un terzo nel caso di

---

<sup>309</sup> V. PERINI, *Articolo 25 ter*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 294. Anche AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 10, evidenzia come a seguito delle modifiche normative si sia recuperata l'alternatività tra interesse e vantaggio e sia venuto meno il regime di preclusioni soggettive quanto alle persone fisiche autrici del reato societario presupposto.

<sup>310</sup> In argomento BELLACOSA, *I reati societari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 472 ss.

<sup>311</sup> In tal senso SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 200.

<sup>312</sup> Risulta esclusa la fattispecie di «Infedeltà patrimoniale» punita dall'art. 2634 c.c. che, almeno nell'ipotesi di cui al comma 1, richiedendo la produzione di un danno al patrimonio sociale, risulta inconciliabile con il perseguimento di un interesse o vantaggio per l'ente. Tuttavia, meno ragionevole appare l'omessa inclusione nel novero dei reati presupposto dell'ipotesi di cui al comma 2, in quanto il «danno patrimoniale» è qui riferito ai terzi. In tal senso SCOLETTA, *Sub Articolo 25-ter*, *D.lgs. n. 231/2001*, cit., in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 556; v. anche BELLACOSA, *I reati societari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 476 ss., il quale sottolinea anche la criticità della mancata previsione del delitto in discorso come reato presupposto ai sensi d.lgs. n. 231/2001 alla luce dell'evenienza della sua commissione nel contesto del gruppo di imprese gestite in forma societaria, qualora all'atto dispositivo a vantaggio della *holding* e a danno della società controllata non faccia da contraltare una forma di compensazione di quest'ultimo.

<sup>313</sup> L'esposizione alle sole conseguenze patrimoniali dell'applicazione della sanzione pecuniaria può essere vista dai vertici aziendali come un costo da ammortizzare. Conseguentemente, si rendono sia

conseguimento di un profitto avente un'entità rilevante)<sup>314</sup>, è comminata la misura interdittiva (sono genericamente richiamate tutte quelle elencate dall'articolo 9 co. 2) per le sole ipotesi di corruzione tra privati.

L'articolo 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001, poi, sancisce la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di «abuso di informazioni privilegiate» (art. 184 del d.lgs. n. 58/1998, ossia il TUF) e di «manipolazione del mercato» (*ex art.* 185 del TUF). Come nel caso dei reati societari (come detto, l'unica eccezione è rappresentata dalle fattispecie in materia di corruzione tra privati a partire dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 38/2017), è comminata la sola sanzione pecuniaria (non differenziando fra i due reati presupposto) che è aumentata fino a dieci volte il prodotto o profitto conseguito dall'ente, ove questo sia di rilevante entità<sup>315</sup>.

Nello specifico, l'ipotesi di cui all'articolo 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001 differisce da quella di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, fondante un illecito amministrativo proprio del soggetto collettivo (similmente al meccanismo imputativo congegnato dal d.lgs. n. 231/2001) con riguardo a violazioni commesse dalla persona fisica e riferibili agli articoli 187-*bis* o 187-*ter* del TUF, ossia, nel caso, rispettivamente, di inosservanza dei divieti dell'art. 14 e dell'art. 15 del reg. UE n. 596/2014 (dunque, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)<sup>316</sup>. In particolare, si ripropongono lo schema dell'interesse o vantaggio per l'ente, così come la distinzione tra apicali e subordinati, nonché si estendono (in quanto compatibili) gli articoli 6, 7, 8 e 12 del d.lgs. n. 231/2001 (dunque, il meccanismo di imputazione soggettiva; la parziale autonomia della responsabilità dell'ente collettivo; le ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria), nonché, anche nell'ipotesi contemplata dal TUF, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino

---

inapplicabile la pubblicazione della sentenza di condanna sia inoperativi i limiti per l'accesso ai riti speciali degli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 231/2001. Così STALLA, *Reati societari*, cit., 147 s. L'Autore sottolinea anche le difficoltà di coordinamento fra la disciplina della confisca prevista dall'art. 2641 c.c. per la persona fisica e quella per l'ablazione *ex art.* 19 del d.lgs. n. 231/2001, poiché, sebbene entrambe siano obbligatorie, solo quella del codice civile è, per espressa previsione normativa, applicabile anche in caso di patteggiamento.

<sup>314</sup> A ogni modo, i limiti edittali delle sanzioni pecuniarie sono stati raddoppiati a opera della l. n. 262/2005, sicché l'incremento sanzionatorio (certamente ragionevole) risulta operativo in relazione agli illeciti commessi a partire dal 12 gennaio 2006. Così PERINI, *Articolo 25 ter*, cit., in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 297 s.

<sup>315</sup> Così BELLACOSA, *I reati societari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 480 ss.

<sup>316</sup> V. DI VIZIO, *Sequestri e confische degli illeciti di market abuse e dei delitti societari di infedeltà informativa*, 7 giugno 2019, in *www.discrimen.it*, 9.

a dieci volte il valore di prodotto o profitto tratto dall'ente ove sia di entità rilevante. Tale responsabilità, «diretta»<sup>317</sup> e «propriamente amministrativa»<sup>318</sup> si cumula con quella da reato *ex art. 25-sexies* del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, viene replicato, anche per il soggetto collettivo, il «doppio binario» già previsto per le persone fisiche: l'accertamento della responsabilità da reato di *market abuse* (art. 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001) confluisce nella giurisdizione penale, mentre quello della responsabilità da illecito amministrativo (art. 187-*quinquies* del TUF) avviene nell'ambito di un «procedimento parallelo più snello e celere», affidato alla CONSOB. La semplificazione probatoria in tale ultimo procedimento si deve al disposto del comma 3 dell'art. 187-*quinquies* del TUF (con conseguente deroga rispetto al procedimento *de societate* previsto dal d.lgs. n. 231/2001, in quanto implicante un'«inversione» dell'*onus probandi*), il quale pone a carico dell'ente la prova liberatoria del perseguimento di un interesse esclusivo proprio o di terzi da parte della persona fisica autrice dell'illecito amministrativo: una differenziazione, questa, di cui si paventano profili di irragionevolezza<sup>319</sup>.

Peculiare, poi, è anche la duplicazione della confisca, atteso che, in relazione all'articolo 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001, è applicabile all'ente la confisca-sanzione di cui all'articolo 19, vertente su prezzo o profitto del reato e azionabile anche per equivalente, così come alla luce dell'articolo 187-*sexies* del TUF è confiscabile il profitto o prodotto dell'illecito (dunque, non c'è piena identità dell'oggetto delle due ablazioni, eccezion fatta per il profitto), allorquando sia irrogata una sanzione amministrativa di tipo pecuniario (prevista dal Capo III, Titolo I-*bis*, Parte V del TUF, dunque anche nell'ipotesi di cui all'art. 187-*quinquies* di cui si è detto), anche per equivalente, e salvo che il bene appartenga a un soggetto non raggiunto dalla sanzione pecuniaria<sup>320</sup>.

---

<sup>317</sup> In questi termini, PERINI, Sub *Articolo 187-quinquies*, D.lgs. n. 58/1998, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 1527.

<sup>318</sup> In argomento DE SIMONE, *Il problema della responsabilità delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 54 ss.

<sup>319</sup> In tal senso VIZZARDI, *Manipolazione del mercato: un "doppio binario" da ripensare?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2006, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 707 s.

<sup>320</sup> Sul punto DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 9. V. anche D'ALESSANDRO, *Testo Unico della Finanza*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 910 s., che evidenzia le similitudini strutturali fra le due ipotesi di confisca in materia di *market abuses* (l'una penale, l'altra amministrativa) quanto alla previsione della forma per equivalente e della tutela dei beni del terzo.

Dunque, anche con riferimento alla responsabilità dell'ente in materia di abusi del mercato, è utile richiamare le problematiche connesse al possibile *bis in idem* già evidenziate in relazione alla materia tributaria (*supra*, paragrafo 2.4 del presente capitolo, a cui si rinvia), con la precisazione che il correttivo previsto dall'articolo 187-*terdecies* del TUF è precipuamente delineato per essere operativo in materia di *market abuses*, offrendo, così, una «compensazione sanzionatoria» attivabile sia per la persona fisica sia per l'ente collettivo. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 107/2018, se per lo stesso fatto sono state applicate al medesimo ente una sanzione pecuniaria ad opera della CONSOB oppure una dipendente da reato da parte del giudice penale<sup>321</sup>, allora le due autorità anzidette, al momento dell'irrogazione della sanzione di loro competenza, prendono in considerazione le «misure punitive già irrogate», così come l'esazione della sanzione pecuniaria è limitata alla sola parte eccedente quella già riscossa. La nuova normativa assicura, pertanto, un «coordinamento» tra le sanzioni pecuniarie<sup>322</sup>. Si ritiene che, nel caso in cui il primo procedimento si sia già concluso, l'autorità che dirige il secondo debba «scomputare» dalla sanzione di sua competenza la «quota» riferibile alla misura già applicata<sup>323</sup>.

Tanto premesso, è possibile esaminare le peculiarità della confisca in relazione alle fattispecie di reati presupposto di cui agli articoli 25-*ter* e 25-*sexies* del d.lgs. n. 231/2001, nuovamente riferibili al perimetro del profitto confiscabile e, in particolare, ai risparmi di spesa. Con riguardo alle misure ablativo disciplinate in relazione alla persona fisica, si è già dato conto delle confische previste dall'art. 2641 c.c. e dall'art. 187 del TUF, in sede di trattazione di talune delle ipotesi speciali di confisca presenti nel nostro ordinamento (*supra*, Capitolo I, paragrafo 6).

---

<sup>321</sup> In particolare, sia la sanzione pecuniaria irrogabile all'ente a norma del TUF sia quella prevista dal d.lgs. n. 231/2001 possono considerarsi «sostanzialmente penali» alla luce dei c.d. «criteri Engel» elaborati dalla Corte EDU, per la natura marcatamente «afflittiva» e per la finalità eminentemente «repressiva». Così AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto*, cit., 11 s.

<sup>322</sup> V. BELLACOSA, *I reati societari*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 487 s.

<sup>323</sup> In tal senso MUCCIARELLI, *Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 ottobre 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 21.

Preliminarmente, è opportuno raggruppare i reati societari fondanti la responsabilità dell'ente in tre «macro-gruppi», alla luce di specificità e problematiche comuni concernenti la determinazione del profitto confiscabile: gli illeciti «a tutela del capitale sociale» (tra cui, quelli previsti dagli articoli 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., etc.), che possono essere ricondotti alla categoria dei «reati in contratto» e in relazione ai quali il profitto può coincidere con lo «sbilancio patrimoniale» relativo all'operazione di «trasferimento di ricchezza» che coinvolge la società e i soci; le fattispecie relative all'«infedeltà degli amministratori» (in senso molto ampio, ossia nell'ipotesi di cui all'articolo 2629-*bis* c.c.), caratterizzate dalla «distorsione dell'equilibrio negoziale» nel rapporto fra amministratori e società; infine, le «fattispecie più problematiche», vale a dire le «false comunicazioni sociali», caratterizzate da «deficit informativi», dal «mendacio» o dal «travisamento della realtà fattuale».

È in relazione a queste ultime fattispecie che si sono posti i problemi più rilevanti in punto di determinazione del profitto confiscabile, in particolare con riguardo alla possibilità che questo possa consistere in una mera «menzogna», come potrebbe essere l'«abbellimento del bilancio» (dovuto ad operazioni di «sovrastima» o «sottostima» delle poste in esso iscritte)<sup>324</sup>.

Orbene, in epoca anteriore alle ormai note Sezioni Unite del 2014<sup>325</sup>, la Corte di cassazione ebbe modo di esaminare la questione legata alla confiscabilità delle utilità immateriali in relazione ai reati societari (ma queste considerazioni potrebbero estendersi anche a quelli finanziari) in due vicende: “Banca Italease” e “Fondiarìa Sai”<sup>326</sup>.

Con riguardo alla prima, la Corte di cassazione<sup>327</sup> ha affrontato un caso di confisca del profitto acquisito dall'ente dal reato di «false comunicazioni sociali» (*ex art.* 2622 c.c., mentre gli illeciti amministrativi di cui il soggetto collettivo era incolpato dipendevano dal delitto di ostacolo alle funzioni di cui all'art. 2638 c.c. e dalla c.d. “manipolazione informativa” prevista dall'art. 185 del TUF), che consisteva in semplici «accantonamenti non operati» dall'istituto di credito in

---

<sup>324</sup> In tal senso PERINI, *Reati societari*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 833 ss.

<sup>325</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>326</sup> In argomento DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 27 ss.

<sup>327</sup> Così Cass. pen., Sez. V, 28.11.2013, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

conseguenza della «sottostima del rischio di credito» nell'ambito di operazioni con i derivati. Pertanto, i giudici di merito avevano accolto una nozione di profitto confiscabile affrancata dal requisito dell'«esternalità»<sup>328</sup>, ossia della correlazione a un arricchimento patrimoniale dell'ente: in sostanza, era stato confiscato un profitto coincidente con un risparmio di spesa inteso in senso assoluto.

La Suprema Corte, richiamata la «polifunzionalità» del profitto nel sistema normativo del d.lgs. n. 231/2001 e accolta la tesi delle Sezioni Unite del 2008<sup>329</sup> in merito al profitto oggetto della confisca-sanzione di cui all'articolo 19, al fine di precisare cosa si intendesse per profitto, rimarcava la sua natura giuridica di «evento in senso tecnico», sebbene «esterno» all'illecito penale poiché rilevante solo in quanto passibile d'ablazione, costituito da un incremento patrimoniale eziologicamente conseguente al reato e materializzatosi attraverso «creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica». Nello specifico, il giudice di merito aveva fatto coincidere il profitto oggetto di confisca con il generico «vantaggio» di derivazione illecita, ampliando, così, la latitudine dello strumento ablatorio, giunta ad abbracciare anche i meri «accantonamenti» di risorse preesistenti al reato al fine di utilizzarle (ipoteticamente) per «scopi diversi» da quelli ordinariamente perseguibili. A patrimonio rimasto invariato, la confisca di «grandezze virtuali» consistenti nell'«ideale apprezzamento del patrimonio disponibile» risulta limitata a colpire i meri vantaggi del reato slegati da un effettivo arricchimento delle disponibilità patrimoniali<sup>330</sup>.

Essa, quindi, si rende illegittima, poiché in sostanza non appare dissimile da una sanzione pecuniaria che colpisce ricchezze preesistenti alla realizzazione dell'illecito. Inoltre, risultava anche mancante la prova del nesso di pertinenzialità fra tali proventi (comunque, per le ragioni anzidette, non costituenti profitto confiscabile) e il reato di c.d. «falso in bilancio», atteso che la diversa destinazione

---

<sup>328</sup> Sul punto FUX, *Ulteriori precisazioni sui confini della nozione di profitto: è necessaria l'«esternalità»*, in *Cassazione penale*, fasc. 10 del 2014, 3252 ss.

<sup>329</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in *www.italggiure.giustizia.it*.

<sup>330</sup> Dunque, per la Corte di cassazione, rilevano, ai fini della determinazione del profitto ablabile, esclusivamente dei «valori reali», e non delle mere «grandezze ideali», sicché è necessario accertare che l'illecito caratterizzato dal «mendacio societario» abbia effettivamente apportato anche degli «incrementi quantitativi» al «patrimonio sociale», e non semplicemente dei mutamenti «qualitativi» con riferimento alla sua «composizione». In tal senso PERINI, *Reati societari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 839.

delle risorse non create attraverso il reato (poiché, come detto, ad esso precedenti) non ha nella commissione dell'illecito penale un antecedente storico eziologicamente necessario. A conclusione dell'*iter* motivazionale a sostegno dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della confisca, la Suprema Corte ha richiamato una possibile manifestazione del profitto del reato di c.d. "falso in bilancio" che ha ritenuto essere confiscabile: la «manipolazione» del suddetto bilancio per non far risultare alcun utile distribuibile fra i soci, sì da incrementare il patrimonio sociale a detrimento dell'aspettativa legittima dei soci ad arricchirsi.

È opportuno richiamare due tesi sostenute in dottrina dai commentatori della sentenza appena esaminata (relativa alla vicenda "Banca Italease"). Secondo la prima<sup>331</sup>, la soluzione ermeneutica cui sono pervenuti i giudici di legittimità risulta rispondente ai criteri della «pertinenzialità» e dell'«esternalità», avendo altresì sullo sfondo il carattere della «patrimonialità» del profitto. Problematico, nello specifico, è apparso l'esito dell'applicazione del canone dell'«esternalità», atteso che, malgrado non si fosse prodotto un mutamento tangibile del patrimonio di segno positivo, comunque il suo mancato decremento (ossia il risparmio conseguente all'omessa destinazione delle somme al vincolo legalmente predeterminato) aveva determinato che un incremento, sebbene indiretto, del patrimonio si fosse perfezionato. In sostanza, le risorse preesistenti al reato, prima della commissione del c.d. "falso in bilancio", erano giuridicamente indisponibili per realizzare scopi diversi da quelli prestabiliti dalla legge, mentre in conseguenza dell'illecito (e grazie ad esso) sono state rese disponibili all'ente per perseguire altre finalità: il *quantum* corrispondente alla mancata *deminutio* del patrimonio andrebbe, pertanto, sottoposto a confisca.

Secondo l'altra tesi<sup>332</sup>, nel caso in questione non si è materializzato l'«*income*» patrimoniale necessario per legittimare l'ablazione del profitto, stante

---

<sup>331</sup> Così FUX, *Ulteriori precisazioni*, cit., 3256 ss.

<sup>332</sup> In tal senso PALIERO, *False comunicazioni e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile? - Il commento*, in *Le società*, n. 1 del 1° gennaio 2012, in [www.onegale.wolterskluwer.it](http://www.onegale.wolterskluwer.it), 77 ss. In senso contrario, invece, TUTINELLI, *Responsabilità per falso in bilancio e determinazione del profitto confiscabile alla luce della recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Italease*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2011, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 157 ss., il quale condivide la valutazione del giudice di merito favorevole alla confisca delle utilità rese disponibili in conseguenza della loro mancata indicazione

l'esclusione dell'indefettibilità logico-causale del c.d. "falso in bilancio" al fine di consentire lo «sviamento» delle risorse preesistenti rispetto allo scopo legale. Nello specifico<sup>333</sup>, si è altresì rimarcata l'intrinseca contraddittorietà nell'ammissibilità della confisca da parte del giudice di merito in relazione a una «perdita effettiva» non iscritta tra le passività in bilancio; all'opposto, sarebbe stato più corretto disporre l'ablazione del concreto incremento del patrimonio dell'ente in conseguenza dell'utilizzazione delle «maggiori somme» risultanti dalla falsificazione del bilancio. In definitiva<sup>334</sup>, un ampliamento siffatto del concetto di profitto confiscabile si porrebbe in contrasto con le garanzie di «legalità» e «proporzionalità» della misura ablativa, convertendola in una «pena patrimoniale» liberamente commisurata dal giudice.

L'altra vicenda summenzionata ("Fondiarìa Sai") è stata oggetto di una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nel 2014<sup>335</sup>, vertente, in particolare, sulla definizione di profitto confiscabile all'ente in relazione al reato di «manipolazione del mercato» realizzato attraverso «false comunicazioni sociali» (art. 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001 con riguardo alla fattispecie penale di cui all'art. 185 del TUF), che il giudice di merito aveva fatto coincidere con la «mancata perdita di valore delle azioni» (meramente «virtuale») dell'emittente che, invece, avrebbero dovuto subire in mancanza della condotta delittuosa. All'opposto, secondo i giudici di legittimità, il profitto avrebbe dovuto essere inteso alla stregua di un vantaggio concretamente prodotto dal reato, che, nel caso dell'ente collettivo, potrebbe certamente eccedere il solo profitto tratto dall'autore del reato, potendo ricomprendere, altresì, ogni altro vantaggio economico «che l'ente abbia consolidato». In sostanza, il profitto deve essere un vantaggio non semplicemente

---

in bilancio e, dunque, della conseguente sottrazione al vincolo legale. Tale esito risulta coerente, in particolare, con le indicazioni di origine sovranazionale in merito alla quantificazione del profitto nei termini più ampi di complesso di «conseguenze vantaggiose» derivanti dal reato.

<sup>333</sup> Così BONELLI, *D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto" confiscabile/sequestrabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2012, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 135 s.

<sup>334</sup> V. MAUGERI, *La responsabilità da reato*, cit., 715 s. Anche MONGILLO, *Confisca*, cit., 730 ss., sostiene la legittimità della confisca dei risparmi di spesa intesi in senso relativo, ossia correlati a un effettivo incremento del patrimonio dell'ente, e non considerati in senso assoluto.

<sup>335</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 03.04.2014, n. 25450, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). Come osservato da PERINI, *Reati societari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 839, tale sentenza si pone sulla scia di quella in precedenza esaminata in relazione alla vicenda "Banca Italease".

atteso, ma realmente verificatosi<sup>336</sup>. E così, nel caso dell'azionista, ove risponda a dette caratteristiche, allora il profitto potrebbe coincidere con le plusvalenze azionarie oppure con le perdite evitate di valore. Per l'ente, il profitto potrebbe essere costituito dal «consolidamento dell'immagine della società nel mercato azionario e nelle relazioni bancarie», purché sia provato in relazione alla produzione di un'«utilità economica concreta». Pertanto, come osservato dalla dottrina<sup>337</sup>, l'esclusione della perdita di valore delle azioni in conseguenza della condotta di manipolazione al più potrebbe costituire, nel novero degli elementi indiziari, indice dimostrativo dell'acquisizione di un vantaggio patrimoniale di diretta e immediata derivazione causale dal reato, questo sì suscettibile di confisca, ma che nel caso di specie non era stato sufficientemente provato.

Dunque, alla luce di quest'indirizzo giurisprudenziale antecedente alle già trattate Sezioni Unite del 2014<sup>338</sup>, non si ammetteva la confisca del «valore economico» corrispondente alla «mera menzogna in sé», ossia a una grandezza puramente virtuale non inveratasi in un incremento patrimoniale concreto ed effettivo, la cui realizzazione dipendesse causalmente dal reato societario e/o di abuso di mercato. Per esempio, potrebbe trattarsi di risorse già esistenti, ma che sono state liberate dai ritocchi delle poste iscritte in bilancio; per converso, appaiono confiscabili i «finanziamenti» ottenuti grazie alle manipolazioni del bilancio per farlo risultare positivo, oppure gli «utili» incamerati dalla società poiché «non distribuiti» fra i soci grazie al loro artificioso occultamento. Naturalmente, l'espansione della nozione di profitto confiscabile e il suo allargamento verso i risparmi di spesa intesi in senso assoluto, per effetto delle pronunzie del Supremo Consesso del 2014 di cui si è detto<sup>339</sup>, anche in virtù delle indicazioni provenienti dagli atti unionali sulla nozione di “provento” (è il caso della direttiva UE n. 1673/2018), potrebbero spingere verso l'apertura, anche nella

---

<sup>336</sup> Sul punto D' ALESSANDRO, *Testo Unico della Finanza*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 921 s., che condivide la soluzione della Corte di cassazione, in quanto il profitto confiscabile dovrebbe «presentare i connotati della immediata derivazione e della concreta effettività».

<sup>337</sup> Sul punto DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 29 ss.; MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2018, 62.

<sup>338</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>339</sup> Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., *ivi*; Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, cit., *ivi*.

materia societaria e finanziaria, alla confisca di utilità anche indirettamente collegate all'illecito e prive di un'effettiva e tangibile consistenza patrimoniale<sup>340</sup>.

In ultimo, sembra opportuno rimarcare dei profili di attrito, quanto alla determinazione del profitto ablabile, fra la dogmatica della dicotomia fra «reati-contratto» e «reati in contratto», che tiene banco in seno alla giurisprudenza di legittimità sin dalla pronunzia delle Sezioni Unite del 2008<sup>341</sup>, e la materia dei *market abuses*<sup>342</sup>.

I reati presupposto<sup>343</sup> di «abuso di informazioni privilegiate» e «manipolazione del mercato», infatti, sembrano punire delle «asimmetrie informative»<sup>344</sup> che viziano i contratti del mercato mobiliare che, in questo modo, risultano produttivi di benefici economici con contestuale distorsione dei mercati. Pertanto, nell'ambito dell'operazione negoziale è possibile isolare degli aspetti leciti<sup>345</sup>, oltre che l'illiceità rappresentata dalla «disparità» informativa. Ciò posto, il profitto di tali reati suscettibile di apprensione dovrebbe coincidere con la plusvalenza dell'operazione integralmente considerata e non con la differenza fra il *quantum* tratto da detta operazione artificiosa e le utilità che altrimenti sarebbero state ricavate in condizioni normali non alterate dall'illecito. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sembra refrattaria all'inquadramento di tali illeciti nello schema dei «reati in contratto», come dimostrato da una pronunzia del 2008<sup>346</sup>, successiva all'anzidetto arresto delle Sezioni Unite. Nel caso in questione, la suddetta «plusvalenza» derivante da una condotta di manipolazione, oggetto di apprensione, è stata commisurata al netto dei costi correlati alle imposte versate, ma non deducendo altresì gli oneri relativi alle «competenze bancarie», dunque, «al lordo degli interessi passivi»<sup>347</sup>. Invece, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni

---

<sup>340</sup> In tal senso DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 31.

<sup>341</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>342</sup> V. DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 95 s.

<sup>343</sup> In argomento PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto*, cit., 211 ss.

<sup>344</sup> Lo stesso può dirsi anche in relazione al reato presupposto di aggio art. 2637 c.c., oppure con riguardo agli illeciti di «ostacolo alle funzioni di vigilanza» (articolo 2638, commi 1 e 2 c.c.), con particolare riferimento al profitto-risparmio di spesa. V. PERINI, *Reati societari*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 840 ss.

<sup>345</sup> Pertanto, dovrebbero considerarsi dei «reati in contratto». Sul punto, v. anche D'ALESSANDRO, *Testo Unico della Finanza*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 894 s.

<sup>346</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 18.07.2008, n. 44032, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>347</sup> Conformemente, v. anche: Cass. pen., Sez. V, 18.12.2008, n. 47983, *ivi*, in cui la Suprema Corte, nuovamente con riguardo a un fatto di manipolazione del mercato, ha escluso la deducibilità dal

Unite del 2008, entrambe le voci dei costi sostenuti avrebbero dovuto essere scomutate dal *quantum* di profitto confiscabile (dunque, defalcando gli esborsi sostenuti in relazione a «oneri» sia «fiscali» sia «finanziari»)<sup>348</sup>.

In coda alla trattazione dei reati societari e finanziari, è opportuno sviluppare una riflessione sull'imputazione della responsabilità nei gruppi di imprese che, di conseguenza, consente di determinare l'applicazione della confisca-sanzione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 231/2001 all'ente condannato per un illecito amministrativo dipendente da reato commesso nell'ambito dell'attività del gruppo<sup>349</sup>.

Il fenomeno dei gruppi<sup>350</sup> ha trovato progressivamente concretizzazione nel contesto aziendale grazie alla «globalizzazione dei mercati», presentandosi sotto diverse vesti, in particolare attraverso i «gruppi multinazionali di imprese», caratterizzati dalla presenza di una «società capogruppo», la c.d. *holding*, che controlla vari enti che operano in diversi territori, determinando per i soggetti collettivi implicati nel raggruppamento la necessità di interfacciarsi con diversi sistemi normativi di responsabilità da reato<sup>351</sup>. In tale contesto, la pervasività della criminalità d'impresa è particolarmente accentuata, data la dimensione transnazionale del gruppo, dando adito a «patologie su scala internazionale», a cui

---

profitto dei costi relativi alle «competenze bancarie» così come le «perdite» legate alla «minusvalenza del titolo Antonveneta»; Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2013, n. 24558, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che dal profitto confiscabile in relazione ai *market abuses* e, in particolare, nel caso di titoli alienati a un prezzo superiore a quello che avrebbero avuto in presenza di normali condizioni di mercato, non va detratto l'equivalente delle «somme trattenute a titolo di retrocessione dalla società acquirente» di detti titoli.

<sup>348</sup> La soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza, in particolare, sembra dovuta alla considerazione che tali «oneri finanziari» («competenze bancarie», «interessi passivi») configurino costi sostenuti per la realizzazione dell'illecito, sicché il loro scomputo dal profitto ablatato farebbe sì che l'ente sia tenuto indenne dal «rischio di perdita economica» connessa all'operazione negoziale inficiata dall'illecito. Così DI VIZIO, *Sequestri e confische*, cit., 96.

<sup>349</sup> In argomento SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 86 ss.

<sup>350</sup> Il gruppo di imprese, in particolare, può assumere una «struttura verticistica e gerarchica», con conseguente «compartimentazione e divisione dei compiti». Così STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit., 465.

<sup>351</sup> In tal senso PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 1-2 del 1° gennaio 2020, in [www.onegalewolterskluwer.it](http://www.onegalewolterskluwer.it), 152 ss.

fa seguito il rischio di lesioni di beni superindividuali con conseguente «vittimizzazione di massa»<sup>352</sup>.

Sebbene il gruppo si sia capillarmente diffuso anche nella realtà delle piccole e medie imprese, il fenomeno è stato tradizionalmente ignorato a livello legislativo, poiché difficilmente inquadrabile (e, dunque, codificabile in una definizione normativa di diritto positivo) data la sua «morfologia [...] sfuggente e insidiosa»<sup>353</sup>, di tal che lungamente il codice civile si è limitato a disciplinare solo il collegamento e il controllo societari all'articolo 2359<sup>354</sup>.

Con la riforma del diritto delle società di capitali (d.lgs. n. 6/2003), pur non sancendo cosa s'intenda per gruppo di società, il legislatore ha dedicato il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile (articoli 2497 e seguenti) all'«attività di direzione e coordinamento», definendo i presupposti per l'incardinamento della responsabilità in capo alla capogruppo, e ravvisando nella stessa il perno della concezione del gruppo di imprese<sup>355</sup>.

Ciò posto, si rileva come il d.lgs. n. 231/2001 non abbia fatto menzione del gruppo di imprese<sup>356</sup>, pertanto le problematiche connesse all'imputazione della

---

<sup>352</sup> Così MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2-3 del 2007, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 446.

<sup>353</sup> In questi termini IACOVIELLO, *Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale*, in *Cassazione penale*, fasc. 10 del 1998, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 3151 ss.

<sup>354</sup> A mente del quale: «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

<sup>355</sup> V. ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza, partecipazioni incrociate e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 87 s.

<sup>356</sup> V. AMODIO, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2007, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1287. Nello stesso senso, v. anche D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi di società l'abuso di direzione unitaria della holding*, in *Le Società*, n. 3 del 1° marzo 2017, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 353, il quale sottolinea che, sebbene in linea con la mancanza di indicazioni al riguardo nella legge delega (l. n. 300/2000), l'omessa menzione del gruppo di imprese nel d.lgs. n. 231/2001 risulta criticabile stante l'espressa disciplina della responsabilità della società capogruppo per un reato commesso nella società sottoposta alla sua direzione o controllo contenuta nel c.d. Progetto Grosso di riforma del codice penale. V. anche DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito*

responsabilità sono state rimesse all'opera esegetica di dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato quattro possibili soluzioni (il gruppo come autonomo destinatario del d.lgs. n. 231/2001; la responsabilità della *holding ex art. 40 cpv. c.p.*; la figura dell'amministratore di fatto; il concorso di persone nel reato) a detta questione, essenzialmente legata alla possibilità di imputare all'ente controllante il fatto commesso dagli amministratori delle società controllate, secondo lo schema delineato dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 (di cui sono stati riportati i punti essenziali *supra*, nel paragrafo 1 del Capitolo II)<sup>357</sup>.

Dunque, come prima soluzione, si è elaborata la possibilità di considerare il gruppo d'impresa come un soggetto di per sé destinatario della normativa (ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.lgs. n. 231/2001), nel cui interesse il reato è stato commesso (vale a dire il c.d. «interesse di gruppo»<sup>358</sup>, riferibile alla società controllante oppure

---

*punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 128, la quale individua, quali possibili motivazioni della mancata disciplina normativa dei gruppi, l'eventuale «eccesso» di delega in cui sarebbe incorso il legislatore delegato (data la mancata menzione del gruppo nella l. n. 300/2000), nonché «ragioni pratiche» legate all'evanescenza del concetto di gruppo e alle «plurime» e «indecifrabili fisionomie» che esso assume. Come osservato da SPINELLI, FONSMORTI, *La responsabilità da reato nei gruppi di società*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 432, dal d.lgs. n. 231/2001 traspare una «valutazione monistica dell'ente»

<sup>357</sup> Così SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 87 ss.

<sup>358</sup> Questa soluzione è condivisa da CERQUA, *Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato-Il commento*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 6 dell'11 aprile 2005, in [www.mydesk24.ilssole24ore.com](http://www.mydesk24.ilssole24ore.com), 78 s., il quale, in commento a un'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre del 2004, ritiene che correttamente sia stata fondata la responsabilità delle società controllanti sull'assunto che i propri amministratori si fossero stabilmente ingeriti nella gestione delle controllate nell'ottica del perseguimento di un interesse propriamente riferibile al gruppo unitariamente inteso, poiché la sussistenza fra l'ente controllante e le società controllate di un «rapporto qualificato» impedisce che le due o più società possano considerarsi un soggetto «terzo» nei reciproci rapporti e vantaggi conseguiti. Nello specifico, nell'ordinanza si è rimarcata la possibilità di ritenere l'interesse comune a tutti gli enti appartenenti al gruppo e, quindi, anche alla *holding*, ma a condizione che vi sia il legame qualificato tra la persona fisica autrice del reato e l'ente stesso. A conferma, poi, del rapporto «duraturo e stabile» fra le società appartenenti al gruppo (sicché non possono considerarsi reciprocamente terze) si richiama il disposto dell'articolo 64 del R.D. n. 267/1942 (c.d. «Legge Fallimentare»), nel cui ambito, definito dagli «atti di liberalità» (che rientrano in quelli assoggettabili alla «revoca fallimentare»), non possono collocarsi le operazioni compiute all'interno del gruppo perché rispondenti all'interesse proprio al gruppo; anche l'articolo 2424-bis co. 2 c.c. che, in relazione alla redazione del bilancio, disponendo la presunzione per cui le partecipazioni a norma dell'art. 2359 c.c. in altre società costituiscono «immobilizzazioni», conferma la rilevanza del rapporto fra capogruppo e controllata alla luce dell'interesse unitariamente riferibile al raggruppamento (altrimenti, si sarebbe configurato l'«attivo circolante» in vista della «futura rivendita» delle partecipazioni azionarie). Così Tribunale di Milano penale, Sezione XI, 20.12.2004, in [www.mydesk24.ilssole24ore.com](http://www.mydesk24.ilssole24ore.com), in particolare 13 s. In senso contrario, D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., 357, che sottolinea la «vaghezza» del concetto di «interesse di gruppo» e il conseguente rischio dell'estensione in via automatica della responsabilità alla *holding*. Analogamente, v. BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente. I criteri di*

al gruppo come entità unitariamente considerata). Tuttavia, a tale tesi si oppongono l'impossibilità di ricondurre il gruppo nel novero degli enti destinatari ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 231/2001 (non presenta personalità giuridica, né potrebbe considerarsi entità giuridica a sé stante)<sup>359</sup> e il rischio di ascrivere automaticamente in capo all'ente controllante il reato commesso nell'ambito dell'attività delle società controllate<sup>360</sup>.

Secondo altra opzione ermeneutica, poi, si è prospettato il fondamento della responsabilità nel contesto del gruppo attraverso le «clausole» normative di estensione della responsabilità di cui agli articoli 40 cpv. c.p. e 110 c.p., dunque, ravvisando in capo agli amministratori della società controllata la responsabilità per aver concorso nell'illecito tramite una condotta omissiva penalmente rilevante per l'inosservanza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, ossia quel reato commesso dagli amministratori delle altre società<sup>361</sup>.

Tuttavia, anche tale proposta non è andata esente da critiche: la c.d. «posizione di garanzia», infatti, per essere idonea, in quanto violata, a fondare l'imputazione della responsabilità penale deve radicarsi in un obbligo che sia sufficientemente chiaro e preciso e che abbia i connotati di un «obbligo giuridico», affinché sia penalmente rilevante l'inerzia del soggetto obbligato a intervenire per impedire l'altrui illecito<sup>362</sup>; tuttavia, tale obbligo non potrebbe ravvisarsi nel

---

*imputazione. Il gruppo di imprese*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 80 s. e 82 s., che rimarca l'eccessiva indeterminatezza ed evanescenza del concetto di «interesse di gruppo».

<sup>359</sup> «Il gruppo è unità economica ma pluralità giuridica». Cfr. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., in *Le Società*, cit., 353. Negli stessi termini: SPINELLI, FONSMORTI, *La responsabilità da reato nei gruppi di società*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 430.

<sup>360</sup> In tal senso PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 14 ss.; SANTORIELLO, *Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 42 ss.

<sup>361</sup> Cfr. ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza*, cit., 93.

<sup>362</sup> V. SGUBBI, *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 9. V. anche SANTORIELLO, *Gruppi di società*, cit., 46 ss., per il quale tale soluzione può avere riscontro in situazioni pratiche «residuali», contraddistinte dalla realizzazione di un reato da parte degli amministratori delle società controllate per aver dato attuazione a specifiche direttive dei gestori della *holding*, che, più che omettere di impedire il reato, hanno indotto altri soggetti alla commissione dello stesso.

disposto dell'articolo 2497 c.c.<sup>363</sup>, poiché il potere della società capogruppo sugli altri enti può considerarsi di natura meramente fattuale<sup>364</sup>. In effetti, per sorreggere una tale esegesi si dovrebbe ravvisare solo una parziale autonomia dal punto di vista operativo delle società controllate rispetto alla *holding*, evenienza che è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità<sup>365</sup> formatasi in relazione alla dottrina dei c.d. «vantaggi infragruppo» apprezzabili in chiave compensativa con riguardo alle operazioni distrattive compiute nel contesto del gruppo. Le società facenti parte del gruppo mantengono, infatti, la propria «autonomia soggettiva e patrimoniale», così come autonomo e prioritario resta l'interesse per l'ente di riferimento che è perseguito dal singolo amministratore, non essendoci alcun rapporto di suo «asservimento»<sup>366</sup>.

---

<sup>363</sup> L'articolo in questione dispone quanto segue: «Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario». Tale disposizione normativa, per giunta, persegue la sola finalità di stabilire la disciplina normativa posta a «tutela dei soci e dei creditori sociali» e non verte, invece, su aspetti organizzativi. D'altronde, nel fenomeno del gruppo non sembra potersi fondare alcuna «posizione di supremazia» in capo alla *holding* e neppure pare sussistente la disponibilità da parte degli amministratori della società capogruppo di strumenti giuridici per impedire la commissione dei reati nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento. Così D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., 358.

<sup>364</sup> La società capogruppo, dunque, non risulta «destinataria di poteri di controllo» nei confronti dell'attività degli altri enti facenti parte del coordinamento. Così BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente.*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 79.

<sup>365</sup> In ultimo, v. Cass. pen., Sez. V, 10.06.2019, n. 47216, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), in cui si afferma che la condizione di appartenenza a un gruppo non è di per sé sufficiente a escludere che un'operazione compiuta dalla società in crisi nei confronti di altre imprese del gruppo abbia carattere distrattivo, ma va dimostrato il «saldo finale positivo» delle operazioni infragruppo e che, per la società soltanto in apparenza danneggiata, i c.d. «vantaggi compensativi» ex art. 2634 co. 3 c.c. fossero concretamente e fondatamente prevedibili.

<sup>366</sup> In tal senso FUX, *Osservazioni a Cass. Pen., Sez. V, n. 29036, 9 maggio 2012*, in *Cassazione penale*, fasc. 6 del 2013, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 2445.

Sembrano, invece, condivisibili le altre due soluzioni, ossia quella dell'estensione della responsabilità grazie alla dottrina dell'esercizio di fatto delle funzioni di amministratore e quella delle dinamiche concorsuali che ineriscono all'illecito penale<sup>367</sup>.

In particolare, l'amministratore della società capogruppo potrebbe assumere tale qualifica in via di «fatto» anche rispetto agli altri enti appartenenti al gruppo<sup>368</sup>, purché ricorrano i due requisiti stabiliti dall'articolo 2639 co. 1 c.c.: la continuità e la significatività dell'esercizio dei poteri tipici connessi alla funzione o qualifica che, nello specifico, costituiscono parametri di rilievo per l'assunzione del compendio dei poteri-doveri connessi a una funzione o qualifica di cui non si è formalmente investiti, e delle connesse responsabilità, anche all'infuori della sola materia penal-societaria<sup>369</sup>. Dunque, anche nel contesto del gruppo, alla luce del criterio funzionale cui s'informa il legame qualificato fra ente e persona fisica (di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 1 del Capitolo II), è necessario accertare che l'amministratore della *holding* si sia ingerito in maniera non «episodica» né «occasionale» nell'attività di gestione dell'ente controllato, non richiedendosi l'esercizio della totalità dei poteri gestori, ma che comunque si svolga un'«apprezzabile attività» di gestione<sup>370</sup>. In definitiva<sup>371</sup>, occorre che siano reiterati atti sintomatici della compenetrazione organica tra la persona fisica e l'ente effettivamente gestito che siano espressivi della funzione svolta in concreto. Tuttavia, tale strada della responsabilizzazione appare percorribile solo nel caso del c.d. «gruppo apparente», in cui le società controllate non hanno la suddetta autonomia operativa, neppure in via marginale, sicché soltanto alla società capogruppo, «unico soggetto giuridico», possono essere imputati tutti gli effetti (anche penali) delle operazioni realizzate nel contesto del gruppo<sup>372</sup>, idonee a

---

<sup>367</sup> Così SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 89.

<sup>368</sup> Così ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza*, cit., 93.

<sup>369</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 20.01.2017, n. 18924, in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it), in cui si afferma che la norma ha codificato un «principio generale» applicabile anche in altri ambiti del diritto penale (in genere, si tratta dei fatti di bancarotta e degli illeciti fiscali).

<sup>370</sup> Così Cass. pen., Sez. V, 08.05.2018, n. 27163, *ivi*.

<sup>371</sup> In questi termini SEMINARA, *Diritto penale commerciale vol. II*, Torino, 2021, 22.

<sup>372</sup> Sul punto SANTORIELLO, *Gruppi di società*, cit., 45 s.; SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 89 s.

produrre un'effettiva utilità solo per la *holding* che, in virtù di un tale «asservimento» al proprio esclusivo interesse delle società controllate, può subire direttamente gli effetti dell'abblabilità del profitto del reato così commesso<sup>373</sup>.

Tralasciando<sup>374</sup>, quindi, l'ipotesi del c.d. «gruppo apparente», data la reciproca autonomia delle società facenti parte del gruppo, la soluzione ermeneutica maggiormente fondata risulta essere, allora, quella dell'incardinamento della responsabilità secondo lo schema del concorso<sup>375</sup> (eventuale) di persone nel reato, accertato il contributo, apprezzabile sul piano materiale o morale e causalmente rilevante, di soggetti intranei sia all'organizzazione della controllante sia a quella della controllata. Naturalmente, è necessario verificare che il reato sia oggettivamente e soggettivamente imputabile all'ente, sicché un soggetto apicale o sottoposto deve aver partecipato alla commissione del reato, nell'interesse o a vantaggio non genericamente riferibile al gruppo complessivamente inteso, ma dell'ente di cui la persona fisica è esponente<sup>376</sup>.

Con riguardo a un caso di «manipolazione del mercato», la Corte di cassazione<sup>377</sup>, coerentemente con siffatto orientamento, ha richiesto, ai fini dell'imputazione della responsabilità anche alla società capogruppo, l'accertamento di un interesse ad essa riferibile.

---

<sup>373</sup> V. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., 362.

<sup>374</sup> In argomento SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 90 s.

<sup>375</sup> In tale ipotesi, potrebbe dirsi che siano imputati agli enti coinvolti due illeciti «distinti», idonei a fondare una responsabilità in parallelo. BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 84.

<sup>376</sup> Lo richiede espressamente Cass. pen., Sez. V, 17.11.2010-18.01.2011, n. 24583, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it), paragrafo 11 della sentenza, per cui non si rende sufficiente il «generico riferimento al gruppo». In particolare, tale pronuncia è espressione di un «approccio sostanzialista» (di maggiore garanzia per gli enti), poiché, in aggiunta alla qualifica soggettiva dell'autore o del concorrente nel reato, è necessario accertare anche l'interesse o vantaggio per lo specifico soggetto collettivo, non essendo possibile ritenere fondata la responsabilità della *holding*, o di altre società del gruppo, sulla base di un'utilità complessivamente e unitariamente riferibile al raggruppamento. Così EPIDENDIO, *Responsabilità degli enti e gruppi societari*, in *Cassazione penale*, fasc. 12 del 2011, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 4241 ss. Dunque, malgrado la realtà del gruppo possa determinare l'insorgenza di «cointeressenze» nella realizzazione del reato, comunque non può presumersi l'esistenza dell'interesse o vantaggio per la società capogruppo, così come non può essere sufficiente un loro blando accertamento, ma all'opposto s'impone una verifica specifica e puntuale nel caso concreto. In argomento D'ARCANGELO, *La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella gestione delle controllate-II commento*, in *Le Società*, n. 11 del 1° novembre 2011, in [www.onelegalewolterskluwer.it](http://www.onelegalewolterskluwer.it), 1323.

<sup>377</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 23.02.2012, n. 4324, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Il definitivo superamento della dottrina dell'«interesse di gruppo» si deve, poi, a una sentenza della Corte di cassazione del 2016<sup>378</sup>, in cui si è espressamente sancita la necessaria compresenza, ai fini dell'attribuzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato presupposto commesso nell'ambito del gruppo a una delle società facenti parte del raggruppamento, delle due condizioni della compartecipazione alla commissione del reato di un esponente della società e del perseguimento di un interesse o vantaggio «concorrente» ad essa riferibile da accertare nel caso di specie, stante l'assenza di una «presunzione della coincidenza dell'interesse di gruppo con quello immediato» della specifica società<sup>379</sup>.

Quanto al versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità, il singolo ente deve dotarsi di un proprio modello organizzativo e di un autonomo Organismo di vigilanza<sup>380</sup> (certamente può essere opportuno richiedere un virtuoso «coordinamento» fra gli operati dei distinti organismi, nel rispetto della reciproca autonomia)<sup>381</sup>, pur dovendo, in ogni caso, la società capogruppo diffondere nell'ambito del raggruppamento di imprese una particolare sensibilità nel contrasto alle forme di criminalità che proprio nel gruppo possono trovare un proprio fattore genetico<sup>382</sup>, così come contenere misure d'organizzazione per evitare che le società controllate siano «reificate» al fine di commettere reati presupposto produttivi di utilità per la sola società capogruppo<sup>383</sup>.

---

<sup>378</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 27.09.2016, n. 52316, *ivi*, in particolare paragrafo 13.3 del Considerato in diritto. Nello specifico, l'interesse o il vantaggio «devono essere verificati in concreto», sicché deve accertarsi che il singolo ente abbia ricevuto dalla commissione del reato una «potenziale o effettiva utilità», non necessariamente di «carattere patrimoniale». Inoltre, la persona fisica autrice del reato presupposto deve essere «in possesso della qualifica soggettiva» ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001. Sul punto BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente.*, cit., in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 81 ss.

<sup>379</sup> Così D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., 358 s.

<sup>380</sup> V. ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza*, cit., 92. Anche AMODIO, *Rischio penale di impresa*, cit., 1288 s., sostiene che il rischio-reato debba essere gestito in autonomia dai singoli enti. A ogni modo, escludendo le ipotesi di ingerenza, comunque la società capogruppo potrebbe svolgere una funzione di «impulso» in merito all'adozione dei modelli nel contesto del gruppo, attraverso «inviti» e «sollecitazioni» rivolti agli enti del raggruppamento. Così SPINELLI, FONSMORTI, *La responsabilità da reato nei gruppi di società*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 446.

<sup>381</sup> In questi termini LECIS, *L'organismo di vigilanza nei gruppi di società*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2006, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), 49 s.

<sup>382</sup> Così SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., in LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 92.

<sup>383</sup> V. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi*, cit., 365.

In conclusione, salve le anzidette specificità, anche all'interno del gruppo di società la responsabilità *ex crimine* per reati commessi nel contesto operativo del raggruppamento deve fondarsi secondo gli ordinari criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001<sup>384</sup>.

Quanto all'operatività di sequestro e confisca<sup>385</sup> (di cui agli articoli 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001), poi, ricorrendo l'ipotesi del concorso di cui si è detto, dovrebbe trovare piena applicazione il «principio solidaristico» (per la cui trattazione si rinvia *supra*, al paragrafo 4.6 del Capitolo II), in base al quale è possibile disporre la confisca del profitto nei confronti di tutti i concorrenti e per l'intero ammontare; tuttavia, qualora tra gli enti non dovesse ricorrere una tale ipotesi di concorso, a fronte dell'imputazione di «illeciti distinti» (nel caso in cui, per esempio, la persona fisica ricopriva in entrambe le organizzazioni una «posizione apicale determinante»), in merito all'ablazione di «profitti diversi» non potrebbe operare, secondo la Corte di cassazione<sup>386</sup>, il «principio solidaristico».

## 2.6. Reati contro il patrimonio culturale

Considerando la criminalità d'impresa nella sua più ampia latitudine, si deve fare un cenno alla recente introduzione, ad opera della l. n. 22/2022, nel corpo della Parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, degli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*, che hanno esteso la responsabilità dell'ente<sup>387</sup> a talune fattispecie di

---

<sup>384</sup> In tal senso SANTORIELLO, *Gruppi di società*, cit., 48 ss.

<sup>385</sup> In argomento SPINELLI, FONSMORTI, *La responsabilità da reato nei gruppi di società*, cit., in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 441.

<sup>386</sup> V. Cass. pen., Sez. VI, 09.02.2016, n. 12653, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>387</sup> Gli enti destinatari dei due nuovi illeciti amministrativi sembrano essere quei soggetti collettivi coinvolti nella «gestione dei beni culturali» o comunque implicati nella «salvaguardia del patrimonio culturale». Cfr. NATALINI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione su novità normativa*, n. 34/22, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 67. D'altronde, la gestione illecita dei beni culturali è statisticamente ricorrente nell'ambito di enti svolgenti attività sostanzialmente lecite (è il caso delle «case d'asta»), ossia i destinatari elettivi del d.lgs. n. 231/2001. Poiché, in ogni caso, tale attività illecita può anche avvenire nell'ambito di un'impresa totalmente criminale, a quest'ultima ipotesi è espressamente riservata l'interdizione definitiva ai sensi dell'articolo 16 co. 3 del d.lgs. n. 231/2001, richiamata dall'art. 25-*duodevicies*. In tal senso D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2018, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 89. A ogni modo, sembra possibile estendere ulteriormente il novero dei soggetti collettivi avuti di mira dalla riforma normativa, includendovi, tra gli altri, gli enti che investono i «capitali in opere d'arte», oppure che svolgono la propria attività in specifici contesti (come le aree rientranti nella definizione di beni paesaggistici ex art. 134 del d.lgs. n. 42/2004). V. TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro*

«delitti contro il patrimonio culturale», nonché con riguardo alle fattispecie di «riciclaggio di beni culturali» e di «devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici».

L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 si colloca nel contesto di una più ampia riforma della disciplina penale a tutela del patrimonio culturale, volta a riordinare la materia rafforzando anche il trattamento sanzionatorio<sup>388</sup> di fattispecie che erano contenute prevalentemente nel d.lgs. n. 42/2004<sup>389</sup>. Accogliendo le indicazioni provenienti dalla Convenzione di Nicosia<sup>390</sup> del 19 maggio 2017, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa e ratificata con l. n. 6/2022, la l. n. 22/2022, nello specifico, ha altresì provveduto a: codificare nel *corpus* del codice penale un nuovo titolo, ossia il Titolo VIII-*bis* (articoli dal 518-*bis* al 518-*undevicies*) dedicato interamente ai delitti che offendono il patrimonio culturale<sup>391</sup>, sia di nuova creazione, sia di ricollocazione dal d.lgs. n. 42/2004 in attuazione del principio della riserva di codice (art. 3-*bis* c.p.), prevedendo cornici edittali più severe e una disciplina sostanziale piuttosto articolata (causa di non punibilità, aggravanti e attenuanti speciali, un'ipotesi speciale di confisca); l'estensione del catalogo di cui all'art. 240-*bis* co. 1 c.p., ossia la confisca c.d. "allargata", anche a talune fattispecie del nuovo Titolo VIII-*bis* (ovverosia, «ricettazione», reimpiego, «riciclaggio» e «autoriciclaggio di beni culturali»), puniti

---

*il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc. 1 del 1° aprile 2022, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 313.

<sup>388</sup> Ragionando *de lege ferenda*, già prima di detta riforma la dottrina aveva rimarcato i benefici, in punto di maggiore efficacia dell'«azione preventiva e reintegrativa», della previsione di un trattamento sanzionatorio con riguardo ai fatti offensivi del patrimonio culturale sia nei confronti della persona fisica sia per quanto concerne la responsabilità *ex crimine* dell'ente. Così PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *La Legislazione Penale*, 19.02.2018, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 21.

<sup>389</sup> V. MARTIN, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3 del 2022, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 5.

<sup>390</sup> La Convenzione, mirando a potenziare la risposta degli ordinamenti a fenomeni offensivi dei beni culturali, agisce anche sul piano della cooperazione tra gli Stati e della prevenzione, contenendo, altresì, obblighi di introduzione di nuove fattispecie *ad hoc*. V. *La ratifica della Convenzione di Nicosia*, in [www.temi.camera.it](http://www.temi.camera.it). D'altronde, la rilevanza dei «beni culturali e paesaggistici» si evince anche dal disposto degli articoli 9 e 42 della Costituzione. In tal senso DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, diciassettesima edizione integrata e aggiornata a cura di ROSSI, Milano, 2022, 108 s.

<sup>391</sup> V. DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit., in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, cit., 107.

dagli articoli dal 518-*quater* al 518-*septies* c.p.)<sup>392</sup>; l'introduzione di una contravvenzione nel novero delle fattispecie del Libro III del codice penale di «prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale» (si tratta del «possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli», *ex art. 707-bis* c.p.). Nel d.lgs. n. 42/2004 sono sopravvissute, a seguito della suddetta trasposizione nel codice penale, talune fattispecie contravvenzionali al fine di anticipare la tutela dei beni culturali rispetto ai più gravi reati codicistici. La nuova normativa ha, poi, esteso la disciplina delle «operazioni sotto copertura» di cui all'art. 9 della l. n. 146/2006 anche ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali (rispettivamente, art. 518-*sexies* e art. 518-*septies* c.p.)<sup>393</sup>.

Una riflessione preliminare<sup>394</sup> verte sull'inquadramento del bene giuridico protetto, ossia il patrimonio culturale, doverosa in quanto le condotte tipizzate nel nuovo Titolo VIII-*bis* c.p. si distinguono dai corrispondenti reati comuni (è il caso, ad esempio, di furto e danneggiamento) proprio in ragione dell'oggetto materiale da loro attinto (se si tratta di beni culturali, allora configurano, rispettivamente, il delitto *ex art. 518-bis* c.p. e quello di cui all'art. 518-*duodecies* c.p.). Il testo normativo di riferimento è rappresentato dal d.lgs. n. 42/2004, che all'articolo 2 co. 1 tipizza il patrimonio culturale come comprensivo dei «beni culturali» e dei «beni paesaggistici», riferibili, rispettivamente, al «bello d'arte» creato dall'uomo e al «bello di natura». Le fattispecie codicistiche, in particolare, sono congegnate per trovare applicazione con riguardo ai fatti offensivi dei beni culturali, mentre a quelli paesaggistici possono estendersi poche fattispecie (come il danneggiamento). L'art. 2 cpv., poi, definisce «beni culturali» come le cose mobili e immobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 esprimono un «interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico», nonché altre cose *ex lege* individuate oppure determinate «in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». In breve, l'articolo 10 individua tre categorie di cose mobili o immobili

---

<sup>392</sup> Così PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali*, cit., in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, cit., 324.

<sup>393</sup> In argomento TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme*, cit., 291 s.

<sup>394</sup> V. DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit., in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, cit., 114.

costituenti beni culturali: al comma 1, cose appartenenti a soggetti pubblici (oppure a enti privati c.d. “*no profit*”) che presentano quel particolare interesse di cui all’art. 2 co. 1 per le quali si richiede la «verifica dell’interesse culturale» di cui all’art. 12; al comma 2, cose *ex lege* appartenenti a soggetti pubblici per le quali si prescinde da un riconoscimento formale; al comma 3, cose che possono appartenere a chiunque che, esprimendo un interesse particolarmente significativo, sono dichiarate di «interesse culturale» a norma dell’articolo 13<sup>395</sup>. La verifica di cui all’articolo 12 e la dichiarazione di cui all’articolo 13, in particolare, costituiscono un vincolo sul bene, fatte salve eccezioni normativamente previste. In via residuale, poi, l’articolo 11 dispone che i beni ivi elencati, se non assoggettati a tale vincolo, comunque rientrano in un regime di tutela. Infine, i beni paesaggistici sono costituiti da immobili e aree indicati nell’articolo 134 in quanto «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio», nonché altri beni *ex lege* individuati oppure evinti «in base alla legge». Dunque, vi rientrano le aree «tutelate per legge» e quelle aree o immobili «di notevole interesse pubblico» (anche questo è un «vincolo»).

Una questione particolarmente rilevante, nell’ambito dell’individuazione della latitudine della tutela penale del patrimonio culturale, concerne l’ammissibilità alla tutela rafforzata del solo patrimonio formalmente «dichiarato» (dichiarazione, verifica, inclusione per legge) oppure anche di quei beni che sostanzialmente sono di interesse culturale, ma che non sono stati ancora formalmente riconosciuti, ossia il c.d. «patrimonio culturale reale». Nel primo caso, si rinuncia a tutelare una significativa porzione di beni culturali, ma si assicura il rispetto delle garanzie costituzionali in materia penale («legalità» e «colpevolezza»); nel secondo, invece, si richiede al giudice, con l’ausilio degli esperti, di verificare *ex post* che l’oggetto materiale attinto dalla condotta fosse di interesse culturale, con un evidente *vulnus* alla prevedibilità della sanzione penale e, altresì, con il rischio di valutazioni non omogenee.

La dottrina, prima della riforma, era orientata verso una tesi c.d. «mista», per la quale solo per i beni appartenenti ai privati (esclusi gli enti c.d. “*no profit*”)

---

<sup>395</sup> La relativa dichiarazione è notificata a proprietario, possessore o comunque detentore della *res*. V. TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme*, cit., 293.

si richiede un formale riconoscimento. La giurisprudenza di legittimità<sup>396</sup>, invece, nell'intento di assicurare la «tutela massima» al patrimonio culturale, riteneva che l'articolo 2 co. 2 del d.lgs. n. 42/2004, nel fare riferimento a ogni altro bene individuato dalla legge oppure in base alla legge in quanto testimonianza con valore di civiltà, sottintende una «formula di chiusura» idonea a ricomprendere nel novero dei beni culturali tutelati anche quelli c.d. reali, ossia da proteggere per il loro «intrinseco valore», ancorché non formalmente riconosciuti<sup>397</sup>, in quanto il «sistema» tratteggiato dal d.lgs. n. 42/2004 presenta carattere «misto», sia rispetto ai beni di soggetti pubblici sia con riguardo a quelli appartenenti ai privati, poiché dapprima si tutela il «patrimonio culturale reale» e, poi, si garantisce una «protezione successiva all'effettiva utilizzazione del patrimonio culturale dichiarato» (come dimostrato dalla tutela sanzionatoria dell'«obbligo di denuncia» di cui all'articolo 59 del d.lgs. n. 42/2004).

Ciò posto, la riforma del 2022 sembra orientata verso il rafforzamento della tutela del patrimonio culturale e, quindi, in linea con la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità inerente alla rilevanza del c.d. «patrimonio reale». Non ci sarebbero, poi, criticità legate alle garanzie costituzionali anzidette, in quanto un'eventuale ignoranza incolpevole del particolare valore intrinsecamente assunto dal bene oggetto materiale della condotta (è il caso del furto di cui all'art. 518-*bis* c.p.) potrebbe legittimare la non punibilità per mancanza del dolo (art. 47 c.p., riguardante l'«errore»)<sup>398</sup>.

Con riferimento alla responsabilità dell'ente in relazione ai reati del nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale, l'elenco delle relative fattispecie è ripartito fra gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del d.lgs. n. 231/2001.

Rispettivamente, sono reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, i delitti di: «violazioni in materia di alienazioni di beni culturali» (art. 518-*novies* c.p.); «appropriazione indebita», «importazione illecita», «uscita o esportazione

---

<sup>396</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 15.02.2005, n. n. 21400, in *www.italgiure.giustizia.it*.

<sup>397</sup> In sostanza, affinché la *res* possa «testimoniare aspetti di civiltà», è sufficiente verificare le intrinseche attitudini, al fine di accertarne una «culturalità oggettiva». In tal senso PIOLETTI, *Considerazioni sull'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati*, in *Cassazione penale*, fasc. 1 del 2006, in *www.dejure.it*, 52.

<sup>398</sup> Sul punto DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit., in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, cit., 114 ss.

illecite» di beni culturali (puniti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies*, 518-*undecies* c.p.); danneggiamento di beni culturali (art. 518-*duodecies* c.p.) e «contraffazione di opere d'arte» (art. 518-*quaterdecies* c.p.); «furto», «ricettazione» di beni culturali e «falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali» (disciplinati dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater*, 518-*octies* c.p.). Per quelle condotte che sono statisticamente più frequenti nella realtà d'impresa (ossia quelle punite dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater*, 518-*octies* e 518-*novies* c.p.) è comminata, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione interdittiva (con generico richiamo all'elenco del comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 231/2001) di durata non superiore ai due anni.

L'articolo 25-*duodevicies*, poi, stabilisce la responsabilità dell'ente collettivo per l'illecito amministrativo dipendente dai delitti di «riciclaggio di beni culturali» e di «devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici» (articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* c.p.), ribadendo l'applicabilità dell'interdizione definitiva obbligatoria ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 16 comma 3<sup>399</sup>, ma, sembrerebbe, implicitamente escludendo l'applicazione delle sanzioni interdittive temporanee ove non ricorra quest'ipotesi di particolare gravità<sup>400</sup>.

In definitiva, sono state incluse nel *numerus clausus* dei reati fondanti la responsabilità dell'ente tutte le nuove fattispecie del codice penale, ad eccezione dei delitti di «impiego di beni culturali provenienti da delitto» (art. 518-*quinquies* c.p.) e di «autoriciclaggio di beni culturali» (art. 518-*septies* c.p.)<sup>401</sup>.

Con riguardo alla confisca in materia di reati contro il patrimonio culturale, essa svolge una funzione essenziale nel «contrasto alla circolazione illecita dei beni culturali» (che certamente inerisce alla tematica della criminalità del profitto), sia nell'ottica del recupero delle *res* illecitamente immesse sul mercato, sia per

---

<sup>399</sup> In argomento TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme*, cit., 311 ss.

<sup>400</sup> In tal senso NATALINI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, cit., 67. Tuttavia, si è sottolineato anche come previsioni di tale genere contenute nella Parte speciale non assolvano alla funzione di legittimare l'interdizione definitiva solo in relazione a certi specifici reati, ma semplicemente di riaffermare l'operatività di tale istituto di Parte generale. In tal senso BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 318.

<sup>401</sup> In tal senso DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit., in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, cit., 113.

impedire che il reo tragga un vantaggio economico dalla commissione dell'illecito<sup>402</sup>.

Quanto, poi, alla disciplina delle varie ipotesi d'ablazione<sup>403</sup>, occorre esaminare innanzitutto la normativa vigente sino all'emanazione della l. n. 22/2022 e contenuta negli articoli 174 co. 3 e 178 co. 4 del d.lgs. n. 42/2004, che delineava due figure di «confisca obbligatoria speciale», operanti in relazione a due fattispecie di reati contro il patrimonio culturale e limitatamente alle cose costituenti l'oggetto materiale delle condotte penalmente antigiuridiche. Nello specifico, l'articolo 174 co. 3, in relazione al delitto di «uscita o esportazione illecite» (oggi art. 518-*undecies* c.p.), comminava la confisca delle cose menzionate nella norma incriminatrice (di «interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico» e delle altre cose individuate dall'articolo 11 comma 1, quali, a titolo esemplificativo, «beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni», etc.), con il limite dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato<sup>404</sup>, avente luogo conformemente alla normativa della «legge doganale» concernente le «cose oggetto di contrabbando» (ossia, articolo 301 del d.P.R. n. 43/1973, di cui si è parlato *supra*, nel Capitolo I, paragrafo 6).

L'altra ipotesi di confisca obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 42/2004 era quella di cui all'articolo 178 co. 4, concernente il delitto di «contraffazione di opere d'arte» (oggi art. 518-*quaterdecies* c.p.). Nello specifico, era stabilita l'ablazione degli «esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere od oggetti»<sup>405</sup> menzionati nel comma 1 della fattispecie (ossia «opera di pittura, scultura o grafica», «oggetto di antichità» o «di interesse storico» oppure «archeologico»), salvo che appartenessero a persona estranea al reato (in questa ipotesi, si imponeva la «restituzione» della *res* in quanto non si tratta di «cosa intrinsecamente criminosa»,

---

<sup>402</sup> Sul punto CERNUTO, *Arte*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 336.

<sup>403</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 279 ss.; CERNUTO, *Arte*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 339 ss.

<sup>404</sup> Il terzo non doveva aver concorso nella commissione del reato né tratto un «vantaggio» oppure un'«utilità» dallo stesso. L'«indice probatorio fondamentale» per la prova dell'estraneità era la «buonafede». Così CERNUTO, *Arte*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 346.

<sup>405</sup> La «*res* falsa» è ablata poiché, restando sul mercato, può alterare «la regolarità e la correttezza degli scambi». Così CERNUTO, *Arte*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 357.

il cui uso integra un illecito penale). In aggiunta, si vietava la vendita dei beni così appresi nelle «aste dei corpi di reato», senza alcun limite temporale. La Corte di cassazione<sup>406</sup>, sebbene con riferimento alle fattispecie contenute nella previgente l. n. 1089/1939, ha espresso un «principio» d'ordine «generale» che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole alla massima tutela del patrimonio culturale (c.d. “reale”), è valido anche in relazione all'attuale disciplina codicistica: stante la preminenza dell'«intrinseco valore storico o artistico» rispetto al formale riconoscimento del bene culturale, risulta configurato il reato di «esportazione clandestina» a prescindere dalla previa «notifica», così come i beni oggetto materiale della condotta sono obbligatoriamente confiscati<sup>407</sup>.

Come anticipato, la disciplina della confisca testé esaminata è stata formalmente abrogata, in quanto confluita nel nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale. In particolare, è possibile richiamare una disposizione *ad hoc* per la confisca in relazione al delitto di «contraffazione di opere d'arte», ovvero sia l'articolo 518-*quaterdecies* co. 2 c.p. e una normativa dal più ampio respiro, contenuta in una previsione codicistica interamente dedicata alla confisca: l'articolo 518-*duodevicies* c.p.

In relazione<sup>408</sup> alla prima ipotesi, è comminata la confisca obbligatoria degli «esemplari contraffatti, alterati o riprodotti» di opere od oggetti individuati dal comma 1 (le stesse cose già riportate in relazione all'articolo 178 del d.lgs. n. 42/2004), salvo che appartengano a persona estranea al reato. «Senza limiti di tempo»<sup>409</sup>, è vietata la vendita dei beni così ablati nelle «aste dei corpi di reato»<sup>410</sup>. In sostanza, è rimasta inalterata la disciplina previgente della confisca in relazione a detta ipotesi delittuosa. Dunque<sup>411</sup>, essa è applicabile anche in assenza di previa

---

<sup>406</sup> V. Cass. pen., Sez. II, 28.02.1995, n. 1253, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).

<sup>407</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 279 ss.

<sup>408</sup> Sul punto TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme*, cit., 308 ss.; DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit., in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, cit., 136 s.

<sup>409</sup> V. CERNUTO, *Arte*, cit., in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, cit., 370.

<sup>410</sup> Tale divieto inderogabile risponde allo scopo di tutelare la «fede pubblica» e la «regolarità dei mercati». Così ERCOLE, *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, in *Sistema Penale*, fasc.6 del 2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 42.

<sup>411</sup> In tal senso NATALINI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, cit., 54 s.

condanna<sup>412</sup>, presentando la «natura di sanzione amministrativa»<sup>413</sup>, purché sia stata accertata la «falsità del bene».

Con riferimento, poi, alla disposizione precipuamente dedicata alla confisca in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale, ossia l'articolo 518-*duodevicies* c.p., la relativa disciplina si può idealmente dividere in tre ambiti di incidenza: il comma 1, che ripropone, in relazione al delitto di «uscita o esportazione illecite di beni culturali» (art. 518-*undecies* c.p.), la disciplina della confisca già contenuta nell'articolo 174 co. 3 del d.lgs. n. 42/2004; i commi 2 e 3, che introducono delle previsioni *ad hoc* (e innovative) concernenti la confisca diretta e per equivalente in relazione a qualsiasi delitto del Titolo VIII-*bis* c.p.; il comma 4, che stabilisce norme sulla destinazione di certi beni sequestrati.

Dunque, il comma 1 dispone la confisca obbligatoria delle cose costituenti oggetto del reato punito dall'art. 518-*undecies* c.p., con il limite dell'appartenenza della *res* a persona estranea all'illecito, sempre conformemente alla normativa in materia di contrabbando. Confermando che tale ipotesi di confisca è applicabile senza necessità di una previa affermazione della responsabilità penale, si precisa altresì che, in caso di estinzione del reato, si procede nelle forme del c.d. «incidente d'esecuzione» di cui all'articolo 666 c.p.p. In particolare<sup>414</sup>, ammettendo la confisca di cui al previgente articolo 174 co. 3 del d.lgs. n. 42/2004 anche in un'ipotesi di

---

<sup>412</sup> A differenza della confisca obbligatoria delle cose intrinsecamente criminose (*ex art. 240, co. 2, n. 2*) c.p.), tale ipotesi speciale di confisca assolve a una «funzione punitivo-repressiva» e, non avendo ad oggetto cose intrinsecamente criminose, è necessario accertare il suo «presupposto» costituito dal fatto di reato, sebbene in via incidentale, come nel caso in cui manchi la previa condanna. Sul punto ALGERI, *Prova archeometrica del falso artistico e confisca dell'opera*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 7 del 1° luglio 2022, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), 928 ss.

<sup>413</sup> In questi termini, Cass. pen., Sez. III, 04.05.2021, n. 30687, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it). In detta sentenza, come detto, si rimarca la differenza ontologica fra tale ipotesi speciale di confisca, espressamente qualificata come sanzionatoria, e quella ordinaria delle cose intrinsecamente criminose (*ex art. 240, co. 2, n. 2*) c.p.). Poiché essa non verte su beni intrinsecamente *contra ius*, ove sia disposta senza la previa pronuncia di condanna, comunque s'impone l'accertamento, sebbene incidentalmente (come, d'altronde, avviene nel caso della confisca in materia urbanistica), del fatto di reato, garantendo il contraddittorio fra le parti. In senso parzialmente critico si è espressa ERCOLE, *Falsi d'arte e confisca*, cit., 41 s., in quanto si è rimarcato come nella sentenza anzidetta i giudici di legittimità abbiano incentrato la verifica dell'avvenuto accertamento incidentale del reato sul solo elemento oggettivo, obliterando qualsivoglia considerazione sul «dolo». Questa divergenza di valutazione rispetto alla confisca in materia urbanistica potrebbe essere dovuta alla presenza nel testo normativo dell'avverbio «sempre». Inoltre, il divieto di vendita dell'opera contraffatta nelle «aste dei corpi di reato» dovrebbe deporre a favore dell'assimilabilità dell'oggetto confiscabile alle cose intrinsecamente illecite previste dall'articolo 240 c.p., poiché se ne garantisce, in questo modo, la definitiva esclusione dal mercato.

<sup>414</sup> In argomento EPIDENDIO, *La confisca*, cit., 280 s.

estinzione dell'illecito per intervenuta prescrizione, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 2015<sup>415</sup>, ha chiarito che la confisca in esame risponde a una finalità prettamente «recuperatoria» della *res extra commercium* di presunta proprietà dello Stato e abusivamente sottratta al patrimonio culturale. Dovendosi, quindi, «ripristinare» il patrimonio leso, essa va disposta anche senza previa condanna, configurando, in sostanza, una «misura recuperatoria di carattere amministrativo»<sup>416</sup> che deroga alla disciplina del paradigma codicistico di cui all'articolo 240 c.p. D'altronde, richiamando la normativa relativa alla confisca in materia doganale, si ribadisce l'operatività dell'istituto anche in caso di proscioglimento o di dichiarazione di non punibilità dell'imputato. Come, tra l'altro, già chiarito in un'ordinanza del 2009<sup>417</sup>, la confisca di cui all'articolo 174 co. 3 trova applicazione anche nel caso di proscioglimento dell'imputato per cause che non concernono la «materialità del fatto», escludendosi, invece, nel caso di assoluzione o di esclusione della «pertinenzialità» fra la *res* e l'illecito. Successivamente<sup>418</sup>, con sentenza del 2023 della Corte di cassazione<sup>419</sup>, si è data continuità all'orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, precisando che il riferimento (contenuto nell'art. 518-*duodevicies* co. 1 c.p.) alle forme previste dall'articolo 666 c.p.p. nel caso di applicazione della confisca per estinzione dell'illecito serve a ribadire l'operatività di tale ablazione senza necessità di previa

---

<sup>415</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 10.06.2015, n. 42458, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>416</sup> Sul punto MUZZICA, *Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 novembre 2015, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 11 ss., che sostiene, quanto alla tutela del terzo, che, stante il carattere non affittivo di tale confisca, si dovrebbe ritenere necessario che questi fornisca una «piena prova contraria alla presunzione di proprietà statale». Secondo l'Autore, poi, data la valenza recuperatoria della confisca in discorso, essa andrebbe più correttamente annoverata tra gli «strumenti di tutela *stricto sensu* civilistici», poiché, al pari delle azioni civili, essa non incontra né «limiti di legittimazione passiva» né «limiti di prescrizione». A ogni modo, a differenze di queste, lo Stato recupera la proprietà della *res* attraverso un provvedimento che non va messo ad esecuzione forzata e nell'ambito di un procedimento che differisce da quello di cui all'articolo 948 c.c. (concernente le azioni di rivendicazione) anche in punto di regime probatorio. V. anche VIGLIONE, *Prescrizione del reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o amministrativa?*, in *Cassazione Penale*, fasc. 11 del 2016, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 4188, il quale condivide la soluzione della Corte di cassazione che implica che la confisca in discorso sia sottratta alla «materia penale», poiché, a prescindere dall'inquadramento in termini di «sanzione amministrativa con finalità recuperatorie» ovvero di sanzione civile, essa non presenta i connotati propri della «sanzione penale», quali l'affittività e la «finalità preventiva» in particolare.

<sup>417</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 04.11.2009, n. 49438, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>418</sup> Sul punto COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3 del 2023, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 1 ss.

<sup>419</sup> Cass. pen., Sez. III, 24.01.2023, 9101, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

condanna. D'altronde, tale assunto non collide con i principi affermati dalla Corte EDU (si fa riferimento alla vicenda "Varvara", esaminata *supra*, nel paragrafo 6 del Capitolo I), posto che non ricorre alcuna lesione della proprietà privata in quanto i beni appartengono presuntivamente allo Stato. Secondo la Corte, poi, persona estranea al reato è chi non ha tratto giovamento dalla sua commissione. L'avente diritto alla restituzione, poi, deve dimostrare il proprio «affidamento incolpevole».

S'impone, dunque, una riflessione sull'operatività nella materia *de qua* del disposto dell'articolo 578-*bis* c.p.p., che richiede, nel caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, che in talune ipotesi elencate si possa disporre confisca solo in presenza di un accertamento della reità in via incidentale, in sede d'appello o nell'ambito del giudizio di legittimità, la cui applicabilità nel caso di specie oggetto di trattazione nell'ultima sentenza richiamata è stata esclusa perché norma estranea alla fase esecutiva.

In particolare<sup>420</sup>, alla previsione della «confisca prevista da altre disposizione di legge» (che si aggiunge a quella di cui al comma 1 dell'articolo 240-*bis* c.p. e di cui all'articolo 322-*ter* c.p.), poiché in materia di tutela dei beni culturali, come visto, la confisca non ha natura sanzionatoria, andrebbe ricondotta anche tale speciale forma di ablazione<sup>421</sup>.

Un'altra interessante considerazione<sup>422</sup> concerne l'asserita valenza «recuperatoria» della confisca in discorso, che potrebbe essere negata nel caso in cui il bene da apprendere appartenga al privato, in virtù di un'anima afflittiva che sembra informare l'ablazione in detta ipotesi, poiché si punisce la condotta di sottrazione all'acquisizione al patrimonio o alla sfera di controllo dello Stato di un bene di cui si è già dimostrato il «pericolo di dispersione». Sebbene operante sul piano della prevenzione, comunque, la confisca sarebbe pienamente legittima.

Le altre previsioni contenute nell'articolo 518-*duodevicies* c.p., invece, non hanno una portata applicativa limitata a un'unica fattispecie delittuosa, in quanto si

---

<sup>420</sup> In tal senso MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. n. 5 del 2018, in [www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org), 127 s.

<sup>421</sup> Nello stesso senso NATALINI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, cit., 61.

<sup>422</sup> Così VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La Legislazione Penale*, 19.12.2021, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 56 ss.

disciplina un'ipotesi speciale di confisca inerente a qualsivoglia delitto punito dal Titolo VIII-*bis* c.p., coerentemente con gli obblighi pattizi incombenti all'Italia in conseguenza della ratifica della suddetta Convenzione di Nicosia. Nello specifico, è comminata al comma 2 la confisca obbligatoria c.d. "diretta", applicabile con sentenza di condanna oppure di patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p., delle cose costituenti *instrumenta delicti* (destinate oppure impiegate in merito alla commissione di un delitto contro il patrimonio culturale) nonché delle cose costituenti prodotto, profitto, o prezzo (derogando, quindi, alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 240 c.p. che, altrimenti, avrebbe implicato l'ablazione facoltativa dei c.d. *instrumenta delicti*, profitto e prodotto), con il limite della loro appartenenza al terzo estraneo all'illecito.

Nel caso di impossibilità dell'*adprehensio* di tali *res*, grazie al disposto del comma 3 è operativa la confisca c.d. "di valore", vertente su ogni altra utilità che sia comunque nella disponibilità del reo (anche in via mediata) e di valore corrispondente al bene che avrebbe dovuto essere appreso a norma del comma 2. Infine, alla luce di quanto dispone il comma 4, «le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli», che siano sequestrati nell'ambito di operazioni della polizia giudiziaria finalizzate alla tutela dei beni culturali, sono assegnati (ad opera dell'autorità giudiziaria) alla «custodia giudiziale» degli organi di polizia richiedenti, affinché siano destinati all'attività di tutela del patrimonio culturale: *mutatis mutandis*, quest'ultima disposizione condivide il medesimo tenore del comma 1 dell'articolo 301-*bis* del d.P.R. n. 43/1973, sulla destinazione dei beni appresi nell'ambito delle operazioni di contrasto al contrabbando.

Opportunamente, nella versione definitiva del testo normativo dell'articolo 518-*duodevicies* c.p. è stata ripristinata la specifica disposizione sulla confisca in relazione al delitto di cui all'articolo 518-*undecies* c.p., altrimenti, rompendo con la disciplina previgente come risultava dalla proposta normativa, non sarebbe stata possibile l'ablazione della cosa abusivamente esportata in assenza di condanna ove fosse di proprietà del privato, così come sarebbe stato disagevole ricondurre, in via esegetica, la cosa costituente l'oggetto materiale della condotta illecita a una delle categorie di beni previste dall'articolo 240 c.p. Inoltre, riservando l'operatività della confisca speciale a tutti i delitti del nuovo Titolo VIII-*bis* c.p., si è posto rimedio a

una paventata asimmetria di trattamento, in punto di confisca, fra beni culturali oggetto di illecita esportazione, per i quali già il d.lgs. n. 42/2004 prevedeva la confisca obbligatoria speciale, e quelli costituenti oggetto materiale di condotte simili («impossessamento illecito», «ricettazione»), altrimenti riconducibili all'ordinaria disciplina di cui all'articolo 240 c.p.<sup>423</sup>

Della disciplina di questa forma speciale di confisca è possibile sottolineare, in particolare, l'efficacia «deterrente» dell'ablazione per equivalente (prevista dal comma 3), applicabile per impossibilità di apprensione diretta, per esempio per occultamento dei beni o per preclusione alla loro identificazione. Di tale confisca, venendo meno il nesso pertinenziale fra il bene e il reato, si rileva, conformemente all'esegesi prevalente, la natura sanzionatoria e, dunque, la conseguente irretroattività *ex art. 25 co. 2 della Costituzione*<sup>424</sup>.

Grazie all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 al fine di abbracciare anche talune fattispecie di delitti contro il patrimonio culturale, di cui si è detto, all'ente responsabile è doveroso applicare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria e all'eventuale sanzione interdittiva, anche la confisca di cui all'articolo 19, anticipabile in sede cautelare nelle forme del sequestro preventivo *ex art. 53*, avente ad oggetto profitto o prezzo del reato (se esistenti), eventualmente nella forma per equivalente (con i limiti di operatività rappresentati dalla salvaguardia dei diritti del terzo in buona fede e dall'esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato, di cui si è parlato *supra*, nel paragrafo 4.2 del Capitolo II). In aggiunta, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 6 comma 5 (esonero dalla responsabilità dell'ente per fatto commesso dall'apicale), parimenti risulta confiscabile (finanche nella forma per equivalente) il profitto tratto dal reato (oggetto di trattazione *supra*, nel paragrafo 5 del Capitolo II). Ove, poi, dovesse essere disposta una sanzione interdittiva (quelle temporanee sono espressamente richiamate in relazione all'art. 25-*septiesdecies*, mentre l'art. 25-*duodevicies* prevede l'ipotesi dell'interdizione definitiva) e ricorrendo le condizioni normativamente imposte, verrebbero altresì in rilievo l'ipotesi di confisca di cui all'articolo 15 co. 4, nel caso di gestione commissariale (trattata *supra*, nel

---

<sup>423</sup> Sul punto VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali*, cit., 58 ss.

<sup>424</sup> In tal senso DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 29 aprile 2022, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 32.

paragrafo 6 del Capitolo II) e, a fronte dell'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente dal delitto di inosservanza della misura interdittiva (punito dall'articolo 23), anche la forma di confisca del profitto irrogabile a norma dell'articolo 23 comma 2 (che richiama il disposto dell'articolo 19 e che si è esaminata *supra*, nel paragrafo 7 del Capitolo II). Alla luce della nozione di profitto confiscabile enucleata dalla giurisprudenza di legittimità e perfezionata dalla dottrina (di cui si è detto *supra*, ai paragrafi 4.3 e 4.4. del Capitolo II), acquisendo rilevanza il complesso di vantaggi economici che incrementano il patrimonio dell'ente e che sono direttamente pertinenti al reato (e distinguendo, quanto all'incidenza dei costi scomputabili, fra quelli imputabili ad attività lecita oppure illecita), si potrebbe, allora, configurare la possibilità di disporre la confisca (e, ancor prima, il sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari), delle somme di denaro confluite sul conto corrente della società e conseguite per effetto dell'alienazione di opere d'arte contraffatte a norma dell'articolo 518-*quaterdecies* c.p. (e costituente reato presupposto a norma dell'art. 25-*septiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001). Tale ablazione, per giunta, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale<sup>425</sup> sulla confisca delle somme di denaro si presenta in forma c.d. "diretta". A fronte dell'impossibilità giuridica o materiale dell'apprensione dei beni in forma diretta, la confisca può vertere su qualsivoglia bene di proprietà dell'ente, determinandone, in sostanza, la paralisi dell'attività, come se si trattasse di una misura interdittiva, così come può colpire indifferentemente anche i cespiti nella disponibilità della persona fisica autrice del reato presupposto, in ossequio all'applicazione del principio solidaristico, la cui operatività è preservata dalla

---

<sup>425</sup> V. Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, cit., in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, cit., *ivi*; Cass. pen., Sez. Un., 27.05.2021, cit., *ivi*.

giurisprudenza, mentre è avversata dalla dottrina<sup>426</sup> (di cui si è parlato *supra*, nel Capitolo II, paragrafo 4.6)<sup>427</sup>.

Quanto, infine, alla controversa questione della confiscabilità delle utilità immateriali (v. *supra*, paragrafo 4.5 del Capitolo II), nei termini di risparmio dei costi, per alcune fattispecie di reato presupposto, una parte della dottrina<sup>428</sup> ritiene che sia arduo che il profitto del reato offensivo del patrimonio culturale possa rivestire tale forma, come nel caso del «riciclaggio di opere d'arte» oppure di «devastazione e saccheggio di beni culturali».

---

<sup>426</sup> Per esempio, già all'indomani dell'affermazione da parte delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, cit., in [www.italggiure.giustizia.it](http://www.italggiure.giustizia.it)) dell'operatività del principio solidaristico nei rapporti fra ente e persona fisica, si era suggerito di limitarne l'applicabilità al solo caso dell'illecito realizzato nel contesto della c.d. ATI, che non costituisce un'unità giuridicamente distinguibile dalle società che la compongono, definendo, così, un «illecito particolarissimo», caratterizzato dal concorso fra la persona fisica e l'ente di cui è intranea e fra tutti i soggetti collettivi coinvolti. All'infuori di un'ipotesi di tale guisa, ammettere l'ablazione dell'intero profitto nei confronti di un soggetto (anche collettivo) che non ha materialmente incamerato quelle utilità significherebbe scindere «l'intervento sanzionatorio dal rispetto della personalità della responsabilità». All'opposto, l'ablazione della sola «quota» di profitto realmente recepita dall'ente «concorrente» permette di evitare «indebite duplicazioni dell'importo confiscato» e di colpire più efficacemente il reale movente dell'agire illecito. In tal senso BEVILACQUA, *La natura problematica del profitto confiscabile nei confronti degli enti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3 del 2009, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), 1126 ss.

<sup>427</sup> In argomento TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme*, cit., 315 s.

<sup>428</sup> In tal senso MARTIN, *La responsabilità dell'ente*, cit., 11.

## CONCLUSIONI

Dal lavoro svolto si può trarre una prima, sicura conclusione: l'archetipo codicistico, l'*exemplum* di confisca penale è, ormai, ai margini dell'attenzione del legislatore, che si serve in vario modo, per ragioni di comodità descrittiva, dell'etichetta desunta dall'articolo 240 c.p. per fare riferimento a istituti che presentano un tasso di autonomia e di alterità rispetto alla confisca-misura di sicurezza più o meno marcato.

Il nesso qualificato del bene ablato con il reato, vale a dire il criterio della pertinenzialità di cui appare indiscutibile la valenza selettiva al fine di determinare i beni da apprendere attraverso la confisca tradizionale, si affievolisce nel caso della confisca per equivalente, che per la giurisprudenza e per il legislatore (per quest'ultimo, ciò si evince dalla recente introduzione del comma 1-*bis* dell'articolo 86 disp att. c.p.p.) ha natura sanzionatoria, mentre per la dottrina maggioritaria è semplicemente una modalità di effettuazione dell'ablazione.

Tale collegamento tra bene e reato, addirittura, viene meno del tutto nel caso della confisca c.d. "allargata" (art. 240-*bis* c.p.) e della confisca di prevenzione (di cui all'articolo 24 del codice delle leggi antimafia).

Della prima, la giurisprudenza ha definito la natura di misura di sicurezza dai contorni atipici, mentre in dottrina non mancano i pareri discordanti e favorevoli alla valorizzazione della natura sostanziale di sanzione punitivo-afflittiva; una soluzione equilibrata potrebbe essere quella della natura di «misura *sui generis*»<sup>1</sup>, che combina sia elementi della misura di sicurezza sia aspetti della pena vera e propria.

La seconda, poi, è inquadrata alla stregua di una misura con finalità preventive dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale, nonché da una parte della dottrina, mentre quella maggioritaria è fautrice della tesi della natura sostanzialmente sanzionatoria. Non manca, infine, l'opinione di chi valorizza la finalità sostanzialmente compensatoria della misura e la conseguente matrice civilistica che essa presenta.

---

<sup>1</sup> Così NICOSIA, *La confisca, le confische*, Torino, 2012, 58.

La lineare dicotomia, offerta dal Codice Rocco, fra applicazione facoltativa (comma 1 dell'articolo 240 c.p.) e perentoria imposizione (comma 2 dell'articolo 240 c.p.) si attenua nell'ambito della legislazione speciale, nella quale lo strumento ablatorio viene finalizzato al perseguimento delle istanze di deterrenza massima, tanto che la confisca diviene una vera e propria sanzione penale.

La risposta al quasi secolare interrogativo sulla natura giuridica della confisca deve essere fornita scandagliando, in prospettiva sincretica, ogni aspetto della pertinente disciplina, tenendo a mente i presupposti applicativi, l'oggetto dell'ablazione, le finalità perseguite e la tutela del terzo.

Nel diritto penale contemporaneo, in definitiva, residua solo il simulacro di univocità della confisca, costituito, proprio, dal tormentato modello di misura di sicurezza, di cui è messa in discussione la stessa natura formalmente attribuitagli dal legislatore storico.

Tuttavia, è proprio quel paradigma su cui l'interprete, voglia o no, deve fare comunque affidamento, allorquando intenda orientarsi nella congerie di confische presenti nel nostro ordinamento. La verifica della sussistenza dei profili di armonia oppure di marcata dissonanza fra l'istituto speciale e quello generale rappresenta un passaggio necessario nell'esame di ogni ipotesi di confisca.

In altri termini, il modello generale di confisca rappresenta indefettibilmente il punto di partenza di ogni riflessione sull'istituto, anche nel momento in cui ci si appresta all'esame della responsabilità da reato degli enti.

Orbene, le confische nel sistema di responsabilità da reato dell'ente racchiudono, in poche disposizioni normative, uno scorcio del tumultuoso percorso evolutivo della confisca penale.

La confisca diviene sanzione principale e obbligatoria, operativa anche nella forma per equivalente, l'unica realmente indefettibile fra le sanzioni previste nel d.lgs. n. 231/2001, che non subisce ridimensionamenti (a differenza della sanzione pecuniaria), neppure in punto di adempimenti riparatori in senso lato per accedere agli sconti sul trattamento sanzionatorio. Nell'intento del legislatore di utilizzare l'organizzazione "contro sé stessa" per sedare gli impulsi criminogeni che si annidano nella sua struttura complessa, la confisca del profitto appare come una minaccia di sanzione capace di neutralizzare, in ottica preventiva, il movente

economico della criminalità occasionale dell'impresa lecita e, nel caso in cui la prevenzione non abbia dato l'esito sperato, la confisca del profitto permette di riportare a somma zero i guadagni illeciti dell'ente collettivo.

Nel sistema normativo del decreto, poi, l'ente, benché incolpevole, ove assolto per essersi efficacemente organizzato nell'ottica della prevenzione dei reati commessi dal soggetto apicale, è comunque destinatario di un provvedimento di confisca del profitto che ha "tratto dal reato", non potendo l'illecito costituire una causa giustificativa dell'arricchimento. Ciò rimarca l'inevitabilità dello strumento ablatorio.

Sempre secondo la logica del ripristino dell'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, perfino i guadagni tratti da un'attività proseguita da una *longa manus* dell'autorità giudiziaria, vale a dire il commissario giudiziale, con il precipuo (e unico) intento di prevenire pregiudizi per la collettività, sono ugualmente sottoposti a confisca.

Orbene, questa è la seconda sicura conclusione che si trae dalla trattazione: il disallineamento rispetto all'archetipo codicistico, la proliferazione delle ipotesi speciali di confisca, l'introduzione e il perfezionamento di figure eccentriche di confisca e, infine, la costituzione di un "minisistema" di forme d'ablazione nel "microcodice" rappresentato dal d.lgs. n. 231/2001 realizzano l'esigenza di fare della confisca uno strumento di efficace contrasto della criminalità di stampo economico, la quale, animata dal fine ultimo di produrre una qualche forma di ricchezza, subisce la "contropinta" della minaccia dell'ablazione, i cui effetti spoliativi possono raggiungere un'efficacia dirompente proprio per effetto delle molteplici figure di confisca maturate nel diritto penale contemporaneo.

Proprio la funzione assolta dalla confisca nel particolare sistema di responsabilità da reato dell'ente dovrebbe guidare l'interprete nella determinazione della natura giuridica dell'istituto: essa è formalmente una sanzione, ma non necessariamente, per ciò solo, assume i connotati di una misura punitivo-afflittiva. Se si limitasse a rimuovere l'illecito arricchimento che il reato ha prodotto a beneficio dell'ente, allora potrebbe intendersi alla stregua di una misura riequilibratrice dello *status* giuridico-economico antecedente alla realizzazione del

reato, assolvendo così alla funzione di neutralizzare il movente economico del reato.

La questione, qui, maggiormente controversa è quella della determinazione del profitto confiscabile, dalla cui risoluzione dipende l'operatività del congegno ablatorio. Tradizionalmente, si sono contrapposte due impostazioni, quella favorevole all'ablazione dell'intero valore dell'operazione economica (teoria del lordo) e quella incline allo spossessamento dei ricavi meno i costi sostenuti (teoria del netto).

Se, da un lato, appare apprezzabile lo sforzo di ripulire il campo d'analisi da valutazioni tipicamente aziendalistiche, non sembra, invece, pienamente condivisibile il ricorso, accolto fermamente dalla giurisprudenza, alla teorica della distinzione fra "reati-contratto" e "reati in contratto", per mezzo della quale si definisce una nozione generale di profitto, coincidente con il compendio di benefici aggiunti di tipo patrimoniale causalmente imputabili al reato, che subisce una "deroga" nel caso in cui l'illecito si inserisca in un'attività complessa della quale è possibile isolare degli aspetti leciti, come le utilità effettivamente acquisite dal danneggiato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico.

Orbene, due sono le principali aporie legate a tale assunto.

In primo luogo, quella che viene presentata come la nozione ordinaria di profitto ablabile, in realtà, alla luce della considerazione per cui i destinatari elettivi del decreto sono gli enti sostanzialmente leciti che incappano nella commissione del reato in via episodica e occasionale (nell'intento di massimizzare i profitti della propria attività, come si confà a un soggetto che opera in modo razionale dal punto di vista economico) è, a tutti gli effetti, la regola particolare, destinata a trovare applicazione in presenza di un'impresa criminale; mentre, quella che viene presentata come una "deroga" sembra specificare i contorni effettivi della dimensione funzionale della confisca a carico degli enti, ossia i benefici patrimoniali tratti da un reato che inficia la fase genetica oppure quella esecutiva di un'operazione negoziale complessa.

In secondo luogo, appare problematica la determinazione del criterio dell'effettiva utilità per il danneggiato, da cui dipende, però, l'effetto moderatore della nozione di profitto lordo adottata in giurisprudenza.

Per queste ragioni, sono state elaborate in dottrina delle teorie che intendono riordinare le voci dei costi sostenuti dal soggetto collettivo al fine di garantire la detrazione dalla base di computo del profitto confiscabile dei soli oneri non aventi il proprio titolo giustificativo nel reato, così come in giurisprudenza si propongono dei canoni alternativi a quello della *utilitas* del danneggiato, come il criterio dei “costi vivi” sostenuti dall’ente per l’adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, sicché si potrebbe evincere l’indeducibilità, oltre che dei costi imputabili all’attività illecita, anche di quelli “gonfiati” e consapevolmente accresciuti dall’ente che, pertanto, perdono i propri connotati di liceità.

La dimensione economico-contabile del profitto, invece, sembra che riemerge nel caso in cui l’ablazione miri esclusivamente a rimuovere un arricchimento ingiustificato, come nel caso della confisca di cui all’articolo 6 co. 5 e di cui all’articolo 15 co.4. Pertanto, in tali ipotesi il profitto confiscabile dovrebbe essere calibrato sull’utile netto, dato dalla semplice differenza fra ricavi e costi.

Una notazione deve essere sviluppata con riguardo alla peculiare misura cautelare reale del sequestro preventivo (*ex art. 53*).

Posto che nel sistema del d.lgs. n. 231/2001 essa è diretta a “cautelare” l’efficacia di una sanzione principale e obbligatoria (che del resto è anche la funzione della misura cautelare interdittiva) e che potrebbe essere assimilata, per il potenziale effetto travolgente di paralizzare l’attività dell’ente, alle misure cautelari di tipo interdittivo, è tutt’altro che infondata la richiesta avanzata dalla dottrina prevalente (che ha trovato eco in un’isolata pronuncia di legittimità) di esigere l’accertamento del *fumus* in ordine ai gravi indizi di responsabilità dell’ente e del *periculum* con riguardo al rischio di dispersione del patrimonio ablabile.

Altri due aspetti significativi della confisca-sanzione a carico degli enti sono le dinamiche concorsuali e l’operatività della confisca del profitto immateriale.

Quanto al primo punto, la dottrina prevalente fa fronte comune nel negare cittadinanza alla solidarietà passiva rispetto all’ablazione per equivalente, atteso che, per garantire una risposta sanzionatoria che sia personalizzata – *rectius*, calibrata sul singolo ente colpevole, non trattandosi di un’entità antropomorfica – nell’intento di neutralizzare anche in ottica futura l’impulso criminogenetico, l’ablazione andrebbe limitata alla quota di profitto effettivamente incamerata dal

soggetto collettivo, non potendosi scegliere arbitrariamente, per ragioni legate alla maggiore capienza patrimoniale e, dunque, alla facilità di escussione, uno tra i soggetti coinvolti, per giunta a vario titolo, nel reato. Invece, la giurisprudenza, animata da uno spirito utilitaristico, sembra sacrificare sull'altare della massima operatività della confisca la questione anzidetta delle garanzie, ammettendo senza troppe remore l'operatività del principio solidaristico.

Dall'esame del secondo profilo, poi, si evince un'ulteriore conclusione: l'estensione del concetto di profitto confiscabile, in relazione alla confisca-sanzione a carico dell'ente, dipende, all'atto pratico, dal tipo di reato presupposto.

Nello specifico, la questione si è posta soprattutto con riferimento alla confiscabilità delle utilità immateriali, con particolare riguardo ai risparmi economici.

Si tratta di entità economicamente valutabili, che, per loro stessa natura, sono insuscettibili di essere apprese in via diretta, difettando di una consistenza materiale su cui direttamente possa incidere la confisca. Dunque, dovrebbe escludersi, in ogni caso, che possa attivarsi la confisca per equivalente, la quale ha una valenza sussidiaria rispetto alla confisca diretta, che, per la ragione anzidetta, non potrebbe applicarsi a prescindere.

Inoltre, non pare che sia stata raggiunta una convergenza di opinioni né in dottrina né in giurisprudenza sul significato "assoluto" oppure "relativo" da attribuire al risparmio economico e, quindi, sulla possibile coerenza di un nesso fra il risparmio e un effettivo incremento patrimoniale. La dottrina maggioritaria pare orientata verso l'accoglimento dell'esegesi restrittiva della nozione di profitto-risparmio, richiedendo la correlazione fra il mancato esborso e un reale introito patrimoniale, ma tale opzione ermeneutica sembra aver trovato eco presso la giurisprudenza di legittimità solamente con riguardo ai reati ambientali, alle fattispecie del diritto penal-societario e ai delitti di *market abuses*.

In tema di reati tributari, poi, è stato raggiunto l'acme del contrasto fra la dottrina e la giurisprudenza con riguardo alla questione della confisca dei vantaggi connessi all'evasione d'imposta e invertearsi nel bene nummario.

Se per la Corte di cassazione l'ablazione delle somme di denaro avviene sempre in forma diretta, data la natura intrinseca del bene-denaro e la fondamentale

funzione di mezzo di pagamento assoluta nell'ambito dei traffici economici, per la dottrina, proprio la natura fungibile del bene in questione dovrebbe implicare, invece, l'azionabilità della sola ablazione c.d. "di valore", così come, parimenti, appare insostenibile l'assunto per cui si neghi all'imputato di contrastare la pretesa ablatoria dello Stato fornendo la prova dell'origine lecita delle somme di denaro concretamente ablate.

Ciò posto, con riguardo alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali, agli illeciti fiscali, ai reati societari e alle fattispecie dei *market abuses* non è, quindi, chiaro fin dove l'esegesi estensiva della nozione di profitto ablabile possa spingersi, anche nell'ottica del concetto particolarmente lato di "provento" di cui al diritto eurounitario, al punto da potersi prospettare una violazione del principio di legalità in materia di sanzioni, così come della proporzionalità dell'intervento sanzionatorio, in ragione di una commisurazione astratta fatta da una prospettiva *ex ante* e senza l'ancoraggio certo a parametri legalmente predefiniti o legalmente determinabili.

Un'ultima considerazione s'impone, suggestiva sì, ma non per questo automaticamente infondata.

Posto che la confisca nel diritto penale è stata riplasmata al fine di renderla maggiormente utile nel contrasto della criminalità economica (e anche di quella organizzata), soprattutto attraverso le «confische di patrimoni»<sup>2</sup> o "per sproporzione" (ossia la confisca c.d. "allargata" e quella di prevenzione) e considerato che la responsabilità dell'ente collettivo in relazione a certi reati, che sono proprio espressione della criminalità di stampo economico, risponde all'esigenza di rafforzare, sia sul punto della prevenzione sia su quello della repressione, la risposta dell'ordinamento a tali forme di criminalità, non è azzardato prospettare che, per mezzo di un'espressa previsione normativa e di un'attenta declinazione dei relativi presupposti rispetto alle specificità del soggetto metaindividuale, si estendano all'ente tali formidabili congegni ablatori.

In particolare, ciò sarebbe auspicabile in relazione ai reati tributari, onde evitare di alimentare un irragionevole trattamento differenziato a seconda che

---

<sup>2</sup> V. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2011, 97.

l'evasione sia stata commessa a beneficio dell'ente-contribuente oppure del contribuente-persona fisica. Del resto, se nell'articolato del d.lgs. n. 231/2001 dedicato alla Parte generale del diritto sostanziale, sebbene esiguo per numero di articoli, ma ricco di spunti di riflessione per il penalista, trovano la propria collocazione la confisca diretta, la confisca per equivalente, così come altre ipotesi speciali di confisca, non ci sarebbe motivo di escludere che anche le anzidette forme peculiari di confisca possano trovare la propria dimensione funzionale nel sistema di responsabilità da reato degli enti.

## BIBLIOGRAFIA

### Indice bibliografico

ACETO, *SSUU: inapplicabile l'art. 578-bis c.p.p. ai reati commessi prima della sua entrata in vigore*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 06/02/2023, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

ACQUAROLI, *Società in mano pubblica e D.lgs. 231: un nodo irrisolto?*, in PIERGALLINI, MANNOZZI, PERINI, SCOLETTA, SOTIS, CONSULICH, TAVERRITI (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, 899.

ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Digesto-UTET*, 1989.

ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 2002, 33.

ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale, volume I-Principi generali*, Torino, 2018.

ALGERI, *Prova archeometrica del falso artistico e confisca dell'opera*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 7 del 1° luglio 2022, 925.

AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *La Legislazione Penale*, 23.5.2016.

AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2016, 351.

AMATI, CHILOSI, *Autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e nuovi delitti ambientali. Profili penalistici e implicazioni 231*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 luglio-settembre 2015, 73.

AMATO, *La confisca "per equivalente" del profitto del reato nella responsabilità degli enti e delle persone fisiche: un sistema normativo non coordinato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2009, 147.

AMISANO TESI, *Confisca per equivalente*, in *Digesto-UTET*, 2008.

AMODIO, voce *Garanzie patrimoniali penali*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, 1969, 511.

AMODIO, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2007, 1287.

ANDREAZZA, *Imposte e reati tributari*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 636.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, nona edizione riveduta e aggiornata a cura di CONTI, Milano, 1982.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, diciassettesima edizione integrata e aggiornata a cura di ROSSI, Milano, 2022.

ARANCI, GARGIULO, *Lottizzazione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 675.

ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1982.

ASTROLOGO, *Reciproca cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, 85.

ATTANASIO, *La metamorfosi della confisca in casi particolari: dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria*, in *Sistema Penale*, 09.04.2021.

AURIEMMA, *Sequestro preventivo ai fini della confisca nella responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 3, 1° marzo 2013, 661.

BADODI, *La “responsabilità 231” dell’ente per i reati tributari*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Il diritto penale dell’economia in trasformazione*, Milano, 2020, 8.

BALDUCCI, *L’ente imputato. Profili di efficienza e di garanzia nel processo De Societate*, Torino, 2013.

BALDUCCI, MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020.

BAFFA, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità “da reato” degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all’ente “italiano” per reato commesso all’estero e all’ente “straniero” per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, n. 7/8, 16.

BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità “da reato” degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all’ente “italiano” per reato commesso all’estero e all’ente “straniero” per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, n. 7/8.

- BALSAMO, *Riciclaggio*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 845.
- BALSAMO, *Usura*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 952.
- BARAZZETTA, *La confisca allargata*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 1008.
- BARGI, “*Processo al patrimonio*” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011, 3.
- BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011.
- BARON, *Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo d’insieme*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2018, 37.
- BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giurisprudenza italiana*, 11/2014, 2565.
- BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo 2016.
- BARTOLI, *Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 ottobre 2016.
- BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 3 del 2020, 219.
- BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 171.
- BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Torino, 2021, 221.
- BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Torino, 2021.
- BASSI, *La determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 231/2001: commento alla sentenza della Corte di cassazione dell’11 novembre 2011 n. 3311*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 luglio-settembre 2012, 169.

Così BASSI, *Il profitto confiscabile nel procedimento a carico degli enti nella recente giurisprudenza della Suprema Corte*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2016, 53.

BASSI, *Il sequestro preventivo a fini di confisca tra nodi risolti e ancora insoluti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2018, 173.

BELLACOSA, *L'inserimento dei reati tributari nel "sistema 231": dal rischio di bis in idem alla implementazione del modello organizzativo*, in *Sistema Penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), n. 7 del 2020, 147.

BELLACOSA, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 298.

BELLACOSA, *I reati societari e in tema di abuso di mercato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 471.

BELLACOSA, *I reati tributari e i reati di contrabbando*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 611.

BELTRANI, *Il presupposto di applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in danno degli enti (commento a Cass. pen., n. 41435, 6 ottobre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2015, 179.

BERNASCONI A., *Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2011, 205.

BERNASCONI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 53.

BERNASCONI, *La responsabilità dell'ente. I criteri di imputazione. Il gruppo di imprese*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 65.

BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 88.

BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 93.

BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 197.

BERNASCONI, *L'inesausto incremento dei reati-presupposto e l'urgenza di una riforma deflativa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2020, 9.

BERNASCONI C., *La nuova disciplina della responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Fascicolo 2, agosto 2002, 441.

BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvensione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010.

BEVILACQUA, *La natura problematica del profitto confiscabile nei confronti degli enti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3 del 2009, 1114.

BIANCHI, *Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. n. 8-9, 1° agosto 2015, 1995.

BIANCHI, *Processo penale all'ente "morto": fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7, 1° luglio 2022, 1712.

BIONDI, *La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium genus sanzionatorio?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fascicolo 5/2017, 05 maggio 2017, 51.

BISCARDI, *Sequestro per confisca: morte (apparente?) di un paradosso*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 2 del 2022, 492.

BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020.

BONELLI, *D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto" confiscabile/sequestrabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2012, 128.

BONTEMPELLI, *Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori in buona fede e prerogative del curatore*, in *Archivio Penale*, n. 3 del 2015.

BONTEMPELLI, *La confisca o le confische da illecito (penale) tributario?*, in *Sistema Penale*, n. 12 del 2019.

BORSARI, *Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca*, in *La Legislazione Penale*, 08.09.2019.

BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016.

BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2009, 1726.

BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 aprile-giugno 2006, 7.

BRICCHETTI, *Ma davvero servono i gravi indizi di responsabilità dell'ente per disporre il sequestro preventivo? (Commento a Cass. pen., n. 34505, 10 settembre 2012)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 ottobre-dicembre 2013, 209.

BRICCHETTI, *Sì al sequestro preventivo per equivalente se la persona giuridica è uno "schermo fittizio"*, in *Guida al Diritto*, fasc. 15 del 2014, 95.

BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 1970, 951.

BRONZO, *Altri procedimenti speciali e giudizio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 269.

CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia, tomo II. Reati societari, finanziari e bancari. Reati fallimentari. Responsabilità da reato dell'ente. Diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2019.

CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Il diritto penale dell'economia in trasformazione*, Milano, 2020.

CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022.

CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Tomo II*, Milano, 2014, 1299.

CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Tomo II. I profili processuali*, Milano, 2014.

CAPPELLINI, *La responsabilità dell'ente per omicidio e lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia, tomo II*, Milano, 2019, 3449.

CAPRARO, *Disponibilità della res e tutela del terzo estraneo*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 315.

CARACCIOLI, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, 155.

CARBONE, *Il riciclaggio di denaro*, in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021, 1.

CARBONE, *Il finanziamento del terrorismo internazionale*, in CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021, 291.

CARBONE, BIANCHI, VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021.

CASTRONUOVO, *Sub Articolo 25-septies, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 601.

CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019.

CECCACCI, *Limiti di spazio della responsabilità da reato degli enti. Il reato commesso in Italia nell'interesse o a vantaggio di società avente sede all'estero*, in *Cassazione Penale*, fasc. 12 del 2020, 4715.

CECCHINI, in BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità "da reato" degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'ente "italiano" per reato commesso all'estero e all'ente "straniero" per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, n. 7/8, 1.

CERNUTO, *Arte*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 335.

CERQUA, *Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato-II commento*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 6 dell'11 aprile 2005, 76.

CERQUA, *Le Sezioni Unite precisano i rapporti tra il sequestro preventivo a carico degli enti ed il fallimento*, in *Il Fallimento*, n. 2, 1° febbraio 2016, 188.

CHIARAVIGLIO, *La natura sanzionatoria della confisca per equivalente: quali gli effetti?*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc. 3 del 2009, 606.

CISTERNA, *La conclusione raggiunta sembra avallare un'altra qualificazione giuridica dei fatti*, in *Guida al Diritto*, fasc. 30, 26 luglio 2008, 103.

CISTERNA, *La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011, 49.

CIVELLO, *La sentenza Varvara c. Italia "non vincola" il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologo di Corti?*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2015.

CIVELLO, *La sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2015.

COLAIANNI, COLOMBO, *Quando i soldi sono infetti. Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite ribadisce che la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo è sempre "diretta"*, in *Sistema Penale*, 8 luglio 2022.

COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3 del 2023.

CONSORTI, *Confisca al "lordo" in caso di cessione fraudolenta non occasionale*, in *Corriere Tributario*, n. 27 del 6 luglio 2015, 2120.

CORBO, *Sub Articolo 416-bis c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 373.

CORBO, *Sub Articolo 270-bis c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 877.

CORSO, *La responsabilità amministrativa degli enti tra frode fiscale e truffa allo Stato*, in *Corriere Tributario*, fasc. 47, 14 dicembre 2009, 3823.

CORSO, *Esclusa la confisca sui beni sociali per i reati tributari del rappresentante commessi nell'interesse dell'ente*, in *Corriere Tributario*, fasc. 33 del 2012, 2551.

CORSO, *Il sequestro/confisca agli enti del profitto del reato tributario*, in *Corriere Tributario*, fasc. 12 del 2014, 918.

CORSO, *Misure cautelari reali contro l'ente "schermo" dell'autore di reati tributari*, in *Corriere Tributario*, fasc. 45 del 2014, 3497.

CORTESI, *Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 491.

CORVI, *La confisca nei reati di criminalità organizzata*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 431.

CUPELLI, DE SANTIS, *L'intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all'economia illecita*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 113.

D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 1 del 2018, 78.

D'ALESSANDRO, *Testo Unico della Finanza*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 886.

D'ARCANGELO, *La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella gestione delle controllate-Il commento*, in *Le Società*, n. 11 del 1° novembre 2011, 1319.

D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato nei gruppi di società l'abuso di direzione unitaria della holding*, in *Le Società*, n. 3 del 1° marzo 2017, 353.

D'ARCANGELO, *Ambiente*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 183.

D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 7 del 2020, 167.

D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 533.

D'ARCANGELO, *Restituzione al danneggiato e confisca nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2023, 23.

D'ASCOLA, *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011, 125.

DEAGLIO, *Reati contro il patrimonio culturale*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, diciassettesima edizione integrata e aggiornata a cura di ROSSI, Milano, 2022, 107.

DEGANI, *La confisca del profitto nei reati tributari: questioni aperte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 5 del 2020.

DE GASPERIS, *Le Sezioni Unite ritornano sulla natura giuridica della confisca di una somma di denaro stabilendo che deve in ogni caso qualificarsi come "diretta"*, in *Processo penale e giustizia*, fasc. 3 del 2022, 730.

DE GIOIA, *La giurisdizione esecutiva e il procedimento*, in BALDUCCI, MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, 175.

DELSIGNORE, *Sub Articolo 12-bis*, in NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari*, Torino, 2015, 283.

DELSIGNORE, *La responsabilità da reato societario dell'ente*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia, tomo II*, Milano, 2019, 3309.

DEL SOLE, *Confiscabilità del "profitto" dei reati tributari e riciclaggio da parte del professionista*, in *GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, n. 6, 1° giugno 2013, 500.

DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 29 aprile 2022.

DE SIMONE F., *L'oggetto della misura*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 291.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, fasc. 3/4, 2004, 657.

DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, 28 ottobre 2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

DE SIMONE, *Il problema della responsabilità delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 45.

DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2001, 1126.

DE VIVO, ARTUSI, *I reati presupposto: l'evoluzione del "catalogo 231"*, in DE VIVO (a cura di), *Il professionista e il d.lgs. 231/2001*, Milano, 2020, 55.

DE VIVO (a cura di), *Il professionista e il d.lgs. 231/2001*, Milano, 2020.

DI BITONTO, *Lineamenti generali del procedimento a carico degli enti*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 29.

DIES, *La confisca del veicolo prevista dall'art. 186, commi 2 e 7, cod. str., tra disorientamenti interpretativi e caos normativo*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc. 10 del 2010, 2034.

DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti, Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 3.

DI GIOVINE, *Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2011, 1889.

DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 203.

DI MAIO, *I "limiti taciti" giurisprudenziali della confisca obbligatoria nel delitto di riciclaggio*, in *Archivio Penale*, n. 1 del 2022.

DI TERLIZZI, *Nell'ambito dei reati-presupposto, l'omicidio e le lesioni colposi, commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro*, in MANNA (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Milano, 2023, 633.

DI VETTA, *Sub Articolo 19, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 445.

DI VIZIO, *Sequestri e confische degli illeciti di market abuse e dei delitti societari di infedeltà informativa*, in *DisCrimen*, 7 giugno 2019.

DOVERE, *Reati presupposto e responsabilità degli enti: il punto sui reati colposi di evento*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2023, 9.

DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, in *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*, Roma, 14 giugno 2007.

EPIDENDIO, *Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 aprile-giugno 2006, 123.

EPIDENDIO, *Sequestro preventivo speciale e confisca*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2006, 73.

EPIDENDIO, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, 1267.

EPIDENDIO, *La confisca nel sistema della responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 04-2011, 19.

EPIDENDIO, *Responsabilità degli enti e gruppi societari*, in *Cassazione penale*, fasc. 12 del 2011, 4237.

EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2011.

EPIDENDIO, *Le confische nella legislazione sulla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 959.

EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, 1267.

EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018.

ESPOSITO, *La confisca nei reati urbanistici e ambientali*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 515.

ERCOLE, *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, in *Sistema Penale*, fasc.6 del 2022, 25.

FANELLI, *Sanzioni. Fiscali, previdenziali e societarie*, Milano, 2021.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 1989.

FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti.*, in *Cassazione Penale*, fasc. 4 del 2004, 1189.

FIDELBO, SILVESTRI, *Le cautele interdittive: fisionomia e procedimento applicativo*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 131.

FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2022.

FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 2 del 2018, 26 febbraio 2018, 131.

FINOCCHIARO, *La confisca "civile" dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, 2018.

FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 febbraio 2019.

FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, fasc. 3 del 2020, 322.

FLORIO, *Le modifiche del d.lgs. 21/2018 al Codice penale su sequestri e confische*, in POSCA, (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Trani, 2018, 331.

FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007.

FONDAROLI, *La poliedrica natura della confisca*, in *Archivio Penale*, n. 2 del 2019.

FORLENZA, *La sproporzione fra beni e reddito dichiarato sottrae rilievo penale al momento di acquisizione*, in *Guida al Diritto*, fasc. 8, 28 febbraio 2004, 68.

FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale "moderno"*, Padova, 1997.

FORTE, *Il "dialogo col morto" spiegato ai suoi eredi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fascicolo 4 del 2017, 06 aprile 2017, 51.

FORTE, *Il rapporto tra sequestro e confisca nelle misure di prevenzione e nell'impianto dell'art. 12- sexies l.356/1992* in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Trani, 2018, 71.

FURFARO, *Confisca*, in *Digesto-UTET*, 2005.

FUSCO, *La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, 61.

FUSCO, *Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, 17.

FUX, *Osservazioni a Cass. Pen., Sez. V, n. 29036, 9 maggio 2012*, in *Cassazione penale*, fasc. 6 del 2013, 2439.

FUX, *Ulteriori precisazioni sui confini della nozione di profitto: è necessaria l'“esternalità”*, in *Cassazione penale*, fasc. 10 del 2014, 3245.

GALATI, Sub L. 6.12.1991, n. 394-*Legge quadro sulle aree protette*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 266.

GALATI, Sub D.lg. 9.1.2012, n. 4-*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 291.

GALATI, VARRASO, Sub D.P.R. 23.1.1973, n. 43-*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 460.

GALLUCCI, *L'esecuzione*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 335.

GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, in *Archivio-Diritto Penale Contemporaneo*, 03.07.2018.

GALLUCCIO MEZIO, *L'informazione di garanzia e le altre prerogative della difesa*, in GALLUCCIO MEZIO, PERUSIA, *Indagini preliminari*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 213.

GALLUCCIO MEZIO, PERUSIA, *Indagini preliminari*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 203.

GAMBARDELLA, *La “rava vox” del nuovo legislatore: il delitto di invasione di terreni o edifici per la realizzazione di raduni musicali pericolosi (art. 633-bis c.p.)*, in *DisCRIMEN Articoli*, 18.01.2023.

GARGANI, *Responsabilità collettiva da delitto colposo d'evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2016, 307.

GARUTI, *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2017, 195.

GATTA, VIGANÒ, *Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali.*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 09 dicembre 2010.

GATTA, *I profili di responsabilità penale nell'esercizio della Corporate Tax Governance*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 04 giugno 2018.

GENTILE, *Fisionomia e natura giuridica delle ipotesi speciali di confisca*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 387.

GIARDA, *Il sistema sanzionatorio*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 99.

GIARDA, *I reati presupposto*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 211.

GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007.

GIAVAZZI, *Sub Articolo 19*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 173.

GRASSIA, *Sezioni Unite. Confisca e causa estintiva del reato: la misura sopravvive alla prescrizione solo se diretta e preceduta da sentenza di condanna*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 5 del 2015, 29.

GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2020.

GUARINIELLO, *Ecoreati. Responsabilità amministrativa, impedimento del controllo, aggravanti, bonifica, confisca: giurisprudenza commentata*, Milano, 2021.

GUERRERIO, *Sub Articolo 79, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 1269.

GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2015.

GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia, tomo II*, Milano, 2019, 3495.

GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 241.

GULLO, *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 353.

GULLO, *La disciplina del tentativo*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 359.

IACOVIELLO, *Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale*, in *Cassazione penale*, fasc. 10 del 1998, 3151.

IELO, *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, 7.

IELO, *La confisca obbligatoria tra art. 322-ter c.p. e art. 19 d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2011, 39.

IELO, *Commissione Greco: dall'usura alla frode verso una più ampia responsabilità degli enti*, in *Guida al diritto: Diritto Comunitario e Internazionale (archivio)*, n. 1 del 1° gennaio 2008, 22.

INGRASSIA, *Confisca nei confronti dell'ente e diritti dei terzi danneggiati dal reato: un'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Le società*, n. 4, 1° aprile 2011, 441.

IORIO, AMBROSI, *Confisca per equivalente per i reati di contrabbando*, in *Il Sole 24 Ore. Norme e Tributi*, 29 settembre 2022, 35.

ISOTTON, *La confisca tra passato e futuro*, in *IUS-Online*, Indice n. 3/2017, 202.

LANDI, voce *Ente*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, 1965, 961.

LASCO, Sub *Articolo 1*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 5.

LASCO, Sub *Articolo 4*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 50.

LASCO, Sub *Articolo 5*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 58.

LASCO, Sub *Articolo 6*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 78.

LASCO, Sub *Articolo 13*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 171.

LASCO, Sub *Articolo 14*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 180.

LASCO, Sub *Articolo 15*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 189.

LASCO, Sub *Articolo 17*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 205.

LASCO, Sub *Articolo 18*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 216.

LASCO, Sub *Articolo 23*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 252.

LATTANZI, *Sequestri*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 580.

LATTANZI, *Le cautele reali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 191.

LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005.

LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010.

LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I-Diritto sostanziale*, Torino, 2020.

LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, vol. II-Diritto processuale*, Torino, 2020.

LECIS, *L'organismo di vigilanza nei gruppi di società*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2006, 45.

LO GIUDICE, *I profili sostanziali*, in PULVIRENTI, LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 1 del 2019, 122.

LORENZETTO, *Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore nei rapporti tra persona fisica ed ente*, in *Cassazione Penale*, fasc. 12 del 2010, 4276.

LORIA, Sub *Articolo 24*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 256.

LORIA, Sub *Articolo 25-septies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 328.

LORIA, Sub *Articolo 25-octies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 350.

LORIA, Sub *articolo 25-undecies*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 375.

LORIA, Sub *Articolo 27*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 406.

LOSENGO, *Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal "sapore" additivo*, in *Lexambiente*, fasc. 4 del 2018, 40.

LOTTINI, *La nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, 1295.

LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, n. 3, 1° marzo 2009, 360.

LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cassazione Penale*, fasc. 4 del 2016, 1384.

MACCHIA, *La confisca per equivalente nei confronti degli enti e dei responsabili delle persone giuridiche*, in *Relazione tratta dall'incontro di studio in sede di formazione decentrata*, 4 febbraio 2016.

MACCHIA, *Pubblica Amministrazione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 732.

MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 1065.

MAGNELLI, *Sulla (in)compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del ne bis in idem: tra proporzionalità e 231.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 12 del 2019.

MAIELLO, *Confisca, CEDU e diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale* 3-4/2012, 11 luglio 2012, 43.

MAIELLO, *La confisca ex D.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1° aprile 2014, 969.

MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1 del 2012, 91.

- MANES, *Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem*, in *Cassazione Penale*, fasc. 1 del 2010, 101.
- MANES, *La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Cassazione Penale*, n. 6 del 2015, 2204.
- MANES, *L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3 del 2015, 1259.
- MANGIARACINA, *Il “congelamento dei beni” e la confisca come misura di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011, 937.
- MANGIARACINA, *L’esecuzione nell’U.E. dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 551.
- MANNA (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Milano, 2023.
- MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 1988.
- MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte speciale II. I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2021.
- MARANDOLA, *Il diritto di difesa dell’ente*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 73.
- MARCENO, *Le confische tra principi costituzionali e obblighi convenzionali*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 3.
- MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2-3 del 2007, 445.
- MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale-Parte Generale*, Milano, 2020.
- MARTIN, *La responsabilità dell’ente per reati contro il patrimonio culturale.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3 del 2022.
- MASSA, voce *Confisca (Diritto e procedura penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 1961, 980.

MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. n. 5 del 2018, 111.

MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale* 4/2013, 26 luglio 2013, 352.

MAUGERI, *La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 4/2013, 669.

MAUGERI, voce *Confisca (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, VIII, 2015, 185.

MAUGERI, *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture.*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2015, 942.

MAUGERI, *La tutela della proprietà nella C.E.DU. e la giurisprudenza della Corte Europea in tema di confisca*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 4.

MAUGERI, *La direttiva 2014/42/UE come strumento di armonizzazione della disciplina della confisca nel diritto comparato*, in *La Legislazione Penale*, 15.07.2021.

MAUGERI, *La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni.*, in *La Legislazione Penale*, 17.01.2023.

MAUGERI, PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (C. cost. 24/2019)*, in *Sistema Penale*, 29 novembre 2019.

MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017.

MAZZACUVA, AMATI, *Diritto penale dell’economia*, Milano, 2018.

MAZZANTI, *La protezione penale dell’ambiente come diritto umano. Inquadramento e rilievi critici*, in *La Legislazione Penale*, 25.6.2019.

MAZZOTTA, *Le misure patrimoniali*, in SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale in materia d’imposte dirette e I.V.A.*, Torino, 2019, 291.

MELIS, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2020.

MELODIA, *Prescrizione del reato e confisca: un “nodo” dell’accertamento processuale*, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, fasc. 4 del 2016, 398.

MELODIA, *In tema di individuazione dei beni oggetto di sequestro preventivo per equivalente a carico degli enti*, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, fasc. 4 del 2015, 357.

MENDITTO, *Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 02 febbraio 2015.

MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, Milano, 2019.

MEZZABARBA, MULINARI, *Reati ambientali*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020, 245.

MEZZETTI, *Profitto e prezzo confiscabile e confisca per equivalente nei reati contro la Pubblica Amministrazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 febbraio 2014.

MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell’economia*, 4.2.2020.

MOLINARI, PAPADIA, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia*, Milano, 1994.

MOLINO, *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/04/2015.

MOLINO, SILVESTRI, *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/05/2015.

MONGILLO, *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo a fini di confisca)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del gennaio-marzo 2010, 155.

MONGILLO, *Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato*, in *Cassazione penale*, fasc. 6 del 2011, 2332.

MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 2 del 2015, 421.

MONGILLO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2015, 716.

MONGILLO, *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2016, 1320.

MONGILLO, *Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 6, 1° dicembre 2019, 3343.

MONGILLO, in MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 289.

MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 3-4 del 1° luglio 2022, 559.

MONGILLO, LORENZETTO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2008, 1758.

MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 289.

MONTAGNA, *Il d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: il principio del mutuo riconoscimento per le decisioni di confisca*, in *Processo penale e giustizia*, n. 1 del 2016, 110.

MONTAGNA, *Confisca e tutela del terzo estraneo*, in *Archivio Penale*, n. 2 del 2019.

MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017.

MONTERISI, TOMEI, *La diversa determinazione del profitto confiscabile in base al reato presupposto contestato all'ente (commento a Cass. pen., n. 53430, 22 dicembre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2015, 199.

MONTESANO, *La nozione del profitto del reato alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e del contributo dottrinale: punti di vista differenti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2008, 171.

MORGANTE, Sub *Articolo 53*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 565.

MORGANTE, Sub *Articolo 74*, in LASCO, LORIA, MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2017, 689.

MORONE, *Confisca per equivalente*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 11 del 2012, 2367.

MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 1 aprile 2011, 435.

MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, 1/2015, 108.

MUCCIARELLI, *Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 ottobre 2018.

MUCCIARELLI, *I profili generali*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 97.

MUCCIARELLI, *I reati tributari nel "catalogo 231". Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa*, in *Sistema Penale*, 28 marzo 2022.

MUCCIARELLI, PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista trimestrale*, n. 4 del 2015, 246.

MUZZICA, *Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 novembre 2015.

NAPOLEONI, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 109.

NATALINI, *La lunga parentesi sui poteri del giudice sembra un velato monito al Legislatore*, in *Guida al Diritto*, fasc. n. 44, 8 novembre 2008, 77.

NATALINI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione su novità normativa*, n. 34/22.

NEGRO, *Omessa pronuncia sulla confisca nella guida in stato di ebbrezza. Quali rimedi dopo la condanna irrevocabile?*, in *IUS*, 07.12.2018.

NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012.

NICOSIA, *La confisca: aspetti teorici e aspetti applicativi*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022, 1137.

NISCO, *Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio: virtuose sinergie e problematiche interferenze*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2016, 327.

NOCERINO, PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015*, Torino, 2015.

NUARA, *Natura ibrida della confisca e finalità riparatoria della confisca ambientale: non vi è violazione del criterio di ragionevolezza e uguaglianza nella mancata previsione della possibilità di escludere la confisca in caso di bonifica o ripristino dei luoghi susseguenti ad illecito contravvenzionale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, fasc. 3/2020, 40.

OGGERO, *Responsabilità delle società e degli enti collettivi (profili sostanziali)*, in *Digesto-UTET*, 2010.

PALAZZO, *I nuovi reati ambientali tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2018, 329.

PALIERO, *False comunicazioni e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile?-Il commento*, in *Le società*, n. 1 del 1° gennaio 2012, 65.

PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4 del 1° dicembre 2021, 1199.

PASCULLI, *Responsabilità penale degli enti*, in *Digesto-UTET*, 2018.

PAZIENZA, *La responsabilità ex crimine delle società di revisione al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Le Società*, n. 2, 1° febbraio 2012, 199.

PEDROTTA, *Nota sul rapporto tra la confisca obbligatoria e l'estinzione del reato per amnistia*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 9, 1° settembre 1994, 12171.

PELISSERO, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 71.

PELISSERO, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2020, 757.

PELISSERO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Torino, 2021, 401.

PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 71.

PELLEGRINI, *L'autoriciclaggio dei proventi del reato tributario e la problematica individuazione dell'oggetto della confisca*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1° aprile 2019, 943.

PESTELLI, *Brevi note critiche sull'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo nel nuovo decreto delegato di riforma del processo penale*, in *Sistema Penale*, 21 ottobre 2022.

PERINI A., *Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2006, 79.

PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, fasc. 2, anno 2010, 201.

PERINI, *La nozione di "profitto del reato" quale oggetto della confisca per equivalente*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011, 909.

PERINI, *Articolo 25 ter. La responsabilità delle persone giuridiche in ambito penale societario*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2016, 291.

PERINI, *Reati societari*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 819.

PERINI, *Brevi note sui profili penali tributari del d. l. n. 124/2019*, in *Sistema Penale*, 03 dicembre 2019.

PERINI, *Sub Articolo 187-quinquies, D.lgs. n. 58/1998*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 1526.

PERINI, RONCO, *Considerazioni in tema di estensione della responsabilità da reato dell'ente agli illeciti di matrice tributaria: criticità attuali e prospettive di sviluppo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2021, 43.

PERINI C., *Responsabilità dell'ente per reati ambientali e principio di legalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 2 del 2015, 190.

PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *La Legislazione Penale*, 19.02.2018.

PEVERINI, *Le sanzioni tributarie*, in MELIS, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2020, 493.

PIERDONATI, *La confisca "corporativa" nel sistema delle sanzioni per l'ente. Linee di una possibile riforma*, in *Rivista Italiana di Diritto Procedura Penale*, fasc. 1 del 1° marzo 2022, 413.

PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 173.

PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 153.

PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 211.

PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2 del 2014, 998.

PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Criminalia*, 2015, 539.

PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 1-2 del 1° gennaio 2020, 152.

PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 27.06.2022.

PIERGALLINI, MANNOZZI, PERINI, SCOLETTA, SOTIS, CONSULICH, TAVERRITI (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022.

PIERGIOVANNI, *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni unite impongono l'onere di motivare sul periculum in mora*, in *Sistema Penale*, 09 novembre 2021.

PIERSIMONI, *Le altre misure di contrasto patrimoniale alla criminalità e l'amministrazione giudiziaria dei beni*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 345.

PILLA, *Il sequestro e la confisca nel sistema penale*, in POSCA (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Trani, 2018, 15.

PIOLETTI, *Considerazioni sull'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati*, in *Cassazione penale*, fasc. 1 del 2006, 49.

PISANI, *La confisca del profitto del reato tributario tratto dall'ente: dalla prevenzione alla riparazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2021, 69.

PISCIONE, voce *Confisca (Diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, 1961, 974.

PISTORELLI, *Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, 11.

PISTORELLI, *Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Giurisprudenza commentata*, n. 4 del 2008, 123.

PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, Padova, 2012, 215.

PISTORELLI, *La responsabilità da reato degli enti: un bilancio applicativo*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2017, fasc. 3-4, 610.

PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, Rel. n. III/09/2011, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

PLANTAMURA, *La responsabilità da reato degli enti*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022, 1189.

POSCA, (a cura di), *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate. Profili giuscommercianti, penali, fallimentari e tributari*, Trani, 2018.

PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022.

PRESTIPINO GIARRITTA, BARLETTA, *La responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 191.

PRESTIPINO GIARRITTA, PIERSIMONI, *Indagini e misure di prevenzione patrimoniali, le confische speciali*, in PRESTIPINO GIARRITTA, CARRETTA, PIERSIMONI, BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Roma, 2022, 273.

PRESUTTI, *Le misure cautelari reali*, in PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 327.

PRESUTTI, ADONELLA, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018.

PRETE, *La confisca-sanzione: un difficile cammino*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, 105.

PROCOPIO, BELLINI, *Confisca ambientale: storia di una misura costituzionalmente (il)legittima e del suo possibile epilogo legislativo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 11 del 2021.

PUC CETTI, *La confisca per equivalente*, in MONTAGNA, (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 409.

PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2002, 415.

PULVIRENTI, LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*, in *Processo Penale e Giustizia*, fasc. 1 del 2019, 122.

RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 07 novembre 2016.

RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, 2014.

RAMACCI, *I reati edilizi. Disciplina, sanzioni e casistica*, Milano, 2016.

RAMACCI, *Il “nuovo” art. 260 del D.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente & sviluppo*, n. 3 del 2016, 167.

RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*, Piacenza, 2017.

RAMACCI, *Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, fasc. 4/2021, 1.

RAPELLA, *Le Sezioni Unite riconoscono l'applicabilità della confisca "allargata" in caso di delitto tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 l. 203/91*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 ottobre 2018.

RAPELLA, *Confisca del profitto in assenza di una sentenza definitiva di condanna: la Cassazione nega l'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 co. 1 c.p. nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione*, in *Sistema Penale*, 25 gennaio 2021.

RENZETTI, *Misure cautelari applicabili agli enti: primi interventi della Cassazione*, in *Cassazione Penale*, fasc. 11 del 2007, 4228.

RICCIO, *Codice della strada e trasporti*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 414.

RIONDATO, BORSARI (a cura di), *Diritto penale degli appalti pubblici*, Padova, 2012.

RIVERDITI, *La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2016, 71.

RIZZO MINELLI, *La confisca*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale-Tomo I*, Milano, 2022, 1123.

ROCCATAGLIATA, *Dichiarata (probabilmente invano) la illegittimità costituzionale dell'articolo 187 sexies T.U.F., nella parte in cui prevede la confisca amministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto.*, in *Giurisprudenza Penale*, 12 maggio 2019.

ROCCHI, *Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 maggio 2016.

ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4 del 2015, 1674.

ROMANO, *Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e colpevole affidamento*, in *Cassazione Penale*, fasc. 7-8 del 2016, 2894.

ROSSETTI, in EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 10 del 2008, 1281.

ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2015, 124.

ROSSI, *Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 può essere disposto anche per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso*, in *Cassazione Penale*, fasc. 2 del 2019, 557.

RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela. Parte speciale: reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Torino, 2021.

RUGA RIVA, MONTORSI, *Sub Articolo 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 685.

SABIA, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale*, n. 1 del 2018, 305.

SANTORIELLO, *La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2007, 147.

SANTORIELLO, *Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2007, 41.

SANTORIELLO, *La confisca e la criminalità d'impresa*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011, 847.

SANTORIELLO, *I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in *Archivio Penale: rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata*, LXIX, 1, 2017, 82.

SANTORIELLO, *L'individuazione dell'interesse e del vantaggio dell'ente in caso di reati colposi*, in *IUS*, 21.05.2018.

SANTORIELLO, *Dalla modifica delle fattispecie in tema di riciclaggio ad un'ipotesi di responsabilità a tutto campo per gli enti collettivi?*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2022, 9.

SARTARELLI, *Confisca "obbligatoria" e "facoltativa"*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 275.

SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *La responsabilità amministrativa degli enti: origine, natura, principi e criteri di imputazione*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020, 1.

SBISÀ, GIACOMETTI, MOTTA, *Il sistema sanzionatorio*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020, 117.

SBISÀ, SPINELLI, FONSMORTI, SEMINARA, *I reati presupposto*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020, 175.

SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020.

SCARCELLA, *Prime osservazioni sul d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 maggio 2012.

SCARCELLA, *Sequestro per equivalente legittimo anche in mancanza di gravi indizi a carico dell'ente. (Commento a Cass. pen., Sez. II, n. 41435, 6 ottobre 2014)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2015, 215.

SCARCELLA, *Il profitto sequestrabile all'ente nei reati a prestazioni corrispettive (commento a Cass. pen., n. 23013, 31 maggio 2016)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2016, 253.

SCARCELLA, *Dalla riserva di codice problemi di coordinamento con la 231*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3 del 2018, 15.

SCARCELLA, *Sub Articolo 722 c.p.*, in in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 608.

SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 561.

SCARCELLA, *Vietato proseguire il giudizio per la confisca urbanistica se l'illecito lottizzatorio è prescritto*, in *Urbanistica e appalti*, n. 4, 1° luglio 2020, 545.

SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale in materia d'imposte dirette e I.V.A.*, Torino, 2019.

SCAROINA, *La societas al cospetto del tempo: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel d.lgs. 231/2001*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2013, 2108.

SCAROINA, in PELISSERO, SCAROINA, NAPOLEONI, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 74.

SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, fasc. 1 del 2012, 17.

SCOLETTA, *Sub Articolo 25-ter, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 553.

SCOLETTA, *La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre "diretta" (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla interpretazione giudiziaria della legge penale?*, in *Sistema Penale*, 23 novembre 2021.

SELVAGGI, *Disposizioni dell'Unione europea*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 52.

SEMINARA, voce *Reati societari (profili generali)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, VIII, 2015, 703.

SEMINARA, *L'autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità al concetto normativo di "delitto"*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 2, 1° febbraio 2019, 220.

SEMINARA, *Diritto penale commerciale, volume II-I reati societari*, Torino, 2021.

SEVERINO, *L'inserimento dei reati tributari nel d.lgs. n. 231/2001 tra osservazioni de iure condito e prospettive de iure condendo*, in *Sistema Penale*, fasc. n. 7 del 2020, 126.

SGUBBI, *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, 7.

SILVESTRI, *Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la configurabilità dei risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante da reato associativo.*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5 del 2014, 1538.

SILVESTRI, in MOLINO, SILVESTRI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, n. III/05/2015, 28.

SPINELLI, FONSMORTI, *La responsabilità da reato nei gruppi di società*, in SBISÀ, SPINELLI (a cura di), *Responsabilità amministrativa degli enti, (d.lgs. 231/01)*, Milano, 2020, 429.

STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2006, 135.

STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell'economia*, Vol. 11, fasc. 2/3, 1998, 459.

STELLA, *Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4 del 1999, 1254.

TARTAGLIA POLCINI, *L'inserimento dei delitti tributari nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2019, 9.

TODARO, *Il sequestro preventivo, funzionale a una confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2014, 2826.

TONINI, CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021.

TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 febbraio 2014.

TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 12 marzo 2014.

TRINCHERA *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020.

TROISI, *Sequestro all'ente, proporzionalità e restituzione condizionata*, in *Processo penale e giustizia*, fasc. 5 del 2022, 1224.

TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc. 1 del 1° aprile 2022, 291.

TUTINELLI, *Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti (prima parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 del 2006, 79.

TUTINELLI, *Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti (seconda parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1 del 2007, 43.

TUTINELLI, *Solidarietà fra ente e persona fisica in tema di sequestro per equivalente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4 ottobre-dicembre 2009, 87.

TUTINELLI, *Responsabilità per falso in bilancio e determinazione del profitto confiscabile alla luce della recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Italease*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2 del 2011, 151.

VALIANI, *Sub Articolo 24, D.lgs. n. 231/2001*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 495.

VARANELLI, *Sub Articolo 446 c.p.*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 167.

VARANELLI, *Sub L. 14.1.2013, n. 9-Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 181.

VARANELLI, *Stranieri*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 861.

VARRASO, *Sub Articolo 53*, in GIARDA, MANCUSO, SPANGHER, VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 408.

VARRASO, *Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni "inespresse" delle Sezioni Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2014, 2809.

VARRASO, *Le misure cautelari*, in CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Tomo II*, Milano, 2014, 1383.

VARRASO, *Un utile “approfondimento” della Suprema Corte in tema di misure cautelari interdittive e condotte riparatorie nel D.lg. n. 231 del 2001*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9 del 2016, 3393.

VARRASO, *Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il “decreto fiscale” n. 124 del 2019*, in *Sistema Penale*, 08 settembre 2020.

VARRASO, *Le fonti della procedura penale degli enti*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume II*, Torino, 2020, 3.

VARRASO, GALATI, *Sub L. 24.11.1981, n. 689-Modifiche al sistema penale*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 517.

VARRASO, ROMANELLI, *Disp. att. c.p.p. (artt. 86, 104, 104-bis)*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 1343.

VARRASO, ROMANELLI, *D.lgs. n. 231/2001 (art. 53, c. 1-bis)*, in CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 1367.

VERGINE, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra fonti di natura internazionale e legislazione interna*, in BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale, volume I*, Torino, 2011, 345.

VERGINE, *Confisca*, in *Digesto-UTET*, 2016.

VERGINE, *Il sequestro e la confisca nell’accertamento della responsabilità degli enti*, in MONTAGNA (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 471.

VIGLIONE, *Prescrizione del reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o amministrativa?*, in *Cassazione Penale*, fasc. 11 del 2016, 4180.

VIGLIONE, *La sussidiarietà in materia cautelare e i limiti all’applicazione della confisca per equivalente*, in *Le Società*, n. 12, 1° dicembre 2021, 1427.

VINCIGUERRA, *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo-Sui principali problemi in tema di responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7 del 1° luglio 2009, 1828.

VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La Legislazione Penale*, 19.12.2021.

VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2009, 695.

VITARELLI, *I reati in materia di sicurezza, dignità e correttezza del lavoro*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, volume I*, Torino, 2020, 507.

VIZZARDI, *Manipolazione del mercato: un "doppio binario" da ripensare?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2 del 2006, 704.

## Indice della giurisprudenza

Cass. civ., Sezione Tributaria, 27.11.2007, n. 4625, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. civ., Sez. I, 17.01.2008, n. 11031, *ivi*.

Cass. civ., Sez. II, 26.05.2008, n. 13566, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. civ., Sez. VI-1, 22.02.2012, ord. n. 6886, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. civ., Sez. II, 18.01.2018, n. 18016, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 22.01.1983, n. 3802, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 26.10.1985, n. 6, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. I, 08.07.1991, n. 3117, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. II, 14.10.1992, n. 11173, Rv. 193422-01, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 25.03.1993, n. 5, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. V, 04.06.1993, n. 2158, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. II, 28.02.1995, n.1253, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).

Cass. pen., Sez. I, 06.11.1995, n. 5580, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 03.07.1996, n. 9149, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 28.04.1999, n. 9, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 23.02.2000, n. 7, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. VI, 08.06.2000, n. 2643, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. III, 09.11.2000, n. 12999, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. Un., 30.05.2001, n. 29022, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. VI, 22.06.2001, n. 27760, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 05.04.2002, n. 18157, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, n. 920, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 16.01.2004, n. 15445, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 20.01.2004, n. 3870, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 19.03.2004, n. 15545, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 24.05.2004, n. 29951, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 07.07.2004, n. 38728, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 09.12.2004, n. 1927, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 15.02.2005, n. n. 21400, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 09.03.2005, n. 11732, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 16.02.2006, n. 9829, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 23.06.2006, n. 32627, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 20.09.2007, n. 38599, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2007, n. 10280, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 12.12.2007, n. 4746, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 05.06.2008, n. 28685, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 11.06.2008, n. 30001, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 26.06.2008, n. 42300, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., sez. Un., 10.07.2008, n. 38834, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 18.07.2008, n. 44032, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 07.10.2008, n. 41329, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 06.11.2008, n. 45389, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 18.12.2008, n. 47983, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 28.01.2009, n. 10710, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 19.03.2009, n. 24659, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 13.05.2009, n. 26705, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 25.06.2009, n. 38691, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 09.07.2009, n. 36844, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 29.09.2009, n. 41488, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 14.10.2009, n. 46215, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. III, 04.11.2009, n. 49438, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 05.11.2009, n. 1116, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 20.01.2010, n. 5843, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 21.01.2010, n. 16526, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 27.01.2010, n. 6974, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 25.02.2010, n. 23428, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 17.06.2010, n. 35748, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 09.07.2010, n. 28699, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 05.10.2010, n. 2251, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 17.11.2010-18.01.2011, n. 24583, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 01.12.2010, n. 10120, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 16.12.2010, n. 6459, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 18.01.2011, n. 14564, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 04.02.2011, n. 20046, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 28.04.2011, n. 19105, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 07.06.2011, n. 28731, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 23.06.2011, n. 34476, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 11.11.2011, n. 3311, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 15.11.2011, n. 4463, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 14.12.2011, n. 3238, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 20.12.2011, n. 11808, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 23.02.2012, n. 4324, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 20.04.2012, n. 17546, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 16.05.2012, n. 25677, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 31.05.2012, n. 34505, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 14.06.2012, n. 25774, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 09.10.2012, n. 42120, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 24.10.2012, n. 44534, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 13.11.2012, n. 14044, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 10.01.2013, n. 19051, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 31.01.2013, n. 18374, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 19.03.2013, n. 13061, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. I, 22.03.2013, n. 18423, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 08.04.2013, n. 24277, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 16.04.2013, n. 27173, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2013, n. 24558, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 22.05.2013, n. 24559, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 09.07.2013, n. 43494, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 28.11.2013, n. 10265, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2013, n. 3635, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2014, n. 10561, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 05.02.2014, n. 13859, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 13.02.2014, n. 14017, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 20.02.2014, n. 16665, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 28.02.2014, n. 21882, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 03.04.2014, n. 25450, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.06.2014, n. 37851, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2014, n. 4880, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 16.09.2014, n. 41435, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 25.09.2014, n. 11170, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 05.11.2014, n. 53430, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 11.11.2014, n. 15249, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen. Sez. IV, 18.11.2014, n. 51806, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 16.01.2015, n. 15951, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 27.01.2015, n. 9988, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 11.02.2015, n. 11497, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 28.05.2015, n. 33041, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 10.06.2015, n. 42458, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015, n. 31617, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 30.09.2015, n. 41073, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 27.10.2015, n. 45642, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 18.01.2016, n. 16005, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. II, 09.02.2016, n. 11209, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 09.02.2016, n. 12653, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 12.02.2016, n. 11442, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 27.04.2016, n. 43547, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 05.05.2016, n. 28557, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 27.09.2016, n. 52316, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 22.12.2016, n. 12621, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 20.01.2017, n. 18924, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 25.01.2017, n. 6287, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 05.04.2017, n. 30133, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.07.2017, n. 36822, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 14.09.2017, n. 1754, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 13.10.2017, n. 49003, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 09.11.2017, n. 6742, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 29.11.2017, n. 1012, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 25.01.2018, n. 33044, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 30.01.2018, n. 18491, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 06.02.2018, n. 10765, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 28.03.2018, n. 23896, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 04.04.2018, n. 33806, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 10.04.2018, n. 26621, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 19.04.2018, n. 40985, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. Pen., Sez. II, 04.05.2018, n. 25979, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 08.05.2018, n. 27163, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 17.05.2018, n. 51388, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2018, n. 38363, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 07.06.2018, n. 30401, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 22.06.2018, n. 41890, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 10.07.2018, n. 34293, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 25.09.2018, n. 54640, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 14.11.2018, n. 35636, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.12.2018, n. 4885, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. III, 13.12.2018, n. 4887, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 13.12.2018, n. 17763, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 11.01.2019, n. 25049, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 06.02.2019, n. 17535, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 26.02.2019, n. 19091, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 10.06.2019, n. 47216, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 13.06.2019, n. 31232, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sezione Feriale, 01.08.2019, n. 37120, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.10.2019, n. 3157, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 06.11.2019, n. 50710, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 29.11.2019, n. 8785, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 11.12.2019, n. 3722, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 16.01.2020, n. 10091, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 30.01.2020, n. 13539, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 11.02.2020, n. 11626, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 15.07.2020, n. 30899, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 14.10.2020, n. 2304, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 14.10.2020, n. 5221, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 15.10.2020, n. 52, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. I, 10.11.2020, n. 13242, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 24.11.2020, n. 10619, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 08.01.2021, n. 32899, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 19.01.2021, n. 15543, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. V, 04.02.2021, n. 6391, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 14.04.2021, n. 14696, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.05.2021, n. 30687, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 27.05.2021, n. 42415, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 24.06.2021, n. 30691, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 24.06.2021, n. 36959, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 07.10.2021, n. 39993, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 21.10.2021, n. 40765, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 11.11.2021, n. 23401, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Cass. pen., Sez. II, 07.12.2021, n. 7503, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 04.02.2022, n. 11086, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 11.05.2022, n. 32581, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 20.09.2022, n. 42616, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. Un., 29.09.2022, n. 4145, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. VI, 11.01.2022, n. 13936, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. IV, 22.02.2022, n. 9006, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. II, 06.12.2022, n. 2166, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Cass. pen., Sez. III, 24.01.2023, 9101, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).  
Corte costituzionale, 25.05.1961, n. 29, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 25.11.1986, n. 2, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 22.01.1996, ord. n. 18, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 30.09.1996, n. 335, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 09.01.1997, n. 1, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 02.07.2003, n. 253, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 31.03.2008, n. 85, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 01.04.2009, ord. n. 97, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 26.05.2010, n. 196, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 04.04.2011, n. 113, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 14.01.2015, n. 49, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 15.04.2015, n. 109, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 08.11.2017, n. 33, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 02.03.2018, n. 43, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 24.01.2019, n. 24, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 06.03.2019, n. 112, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Corte costituzionale, 24.10.2019, n. 222, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).  
Tribunale di Milano penale, Sezione XI, ord. del 20.12.2004, in [www.mydesk24.ilsole24ore.com](http://www.mydesk24.ilsole24ore.com)  
CGUE, Grande Sezione, 20.03.2018 (C-524/15), in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).  
Corte EDU, Grande Camera, 23.11.1976, Ricorso n. 5370/72, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Corte EDU, Grande Camera, 23.10.1984, Ricorso n. 8544/79, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Corte EDU, Grande Camera, 09.02.1995, Ricorso n. 17440/90, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

Corte EDU, 20.01.2009, Ricorso n. 75909/01, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Corte EDU, 29.10.2013, Ricorso n. 17475/09, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, n. 24130/11 e n. 29758711, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Corte EDU, 28.06.2018, Ricorso n. 1828/06, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

## Indice della sitografia

*Fight against organised crime: New 5-year strategy for boosting cooperation across the EU and for better use of digital tools for investigations*, Brussels, 14 April 2021, in [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip\\_21\\_1662/IP\\_21\\_1662\\_EN.pdf](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1662/IP_21_1662_EN.pdf).

*La ratifica della Convenzione di Nicosia*, in <https://temi.camera.it/leg19DIL/post/la-ratifica-della-convenzione-di-nicosia.html>, consultato in data 30.05.2023.

*Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Volume V, Parte I. Relazione sul Libro I del Progetto*, 1929, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

*Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930- Anno VIII, n. 1398*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf>, 4456.

*Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231/2001*, in <https://www.aodv231.it/images/documenti/21558-4a3-10-Relazione%20ministeriale%20accompagnatoria.pdf>.